





COLLEZIONE

COMPLETA

DELLE DECISIONI

DELL' AUDITORE

GIUSEPPE VERNACCINI

Tomo II.

FIRENZE
NELLA STAMPERIA BONDUCCIANA
1824.

1.2.74 T. II°

DECISIONE XLVII.

VICI PISANI IMMISSIONIS

3. *Mart.* 1780.

ARGOMENTO.

Provati gli estremi richiesti per ottener la immissione in Salviano, questa non può denegarsi al creditore per la sodisfazione dei suoi crediti non tanto coi frutti derivanti dai beni del debitore, quanto ancora col retratto resultante dalla legittima subasta dei beni medesimi.

SOMMARIO.

1. *Non può controvertersi il possesso dei beni nel debitore, quando ne costi per mezzo delle risposte date da questo alle posizioni presentate dal creditore, e conseguentemente per mezzo di una prova superlativa, e la migliore di qualunque altra.*
2. *Chi appone semplicemente il solo suo nome in piè di un Chirografo, viene a contrarre tutte quelle obbligazioni, che in esso sono espresse.*
3. *Quando alcuno firmandosi in un Chirografo si esprime con le parole* affermo, ratifico e mi obbligo a quanto ec. *viene a porre in essere un referente, in cui deve dirsi ripetuto tutto ciò, che si legge nel relato.*
4. *Ai termini di ragione comune, e secondo la pratica dei Tribunali si concede al creditore la immissione in possesso sì per sodisfarsi del suo credito mediante i frutti retraibili dai beni del debitore, sì ancora per sodisfarsi col retratto ottenuto per mezzo della subasta dei beni medesimi.*

La Sentenza proferita dal Sig Vicario di Vico Pisano sotto dì 6. Marzo 1779. con la quale fù accordata al Sig. Bartolommeo Benedetti l'immissione in certi Beni posseduti dal Signor Gio Battista Viti, per ritenergli fino a tanto che con i frutti di essi non si fosse il medesimo Sig. Benedetti sodisfatto del credito, che teneva contro detto Viti per causa del pagamento da lui fatto sotto dì 23. Settembre 1778. del capitale e frutti di un cambio creato dallo stesso Viti mediante una scritta de' 15. Marzo 1777. a favore di Lorenzo Catola con la mallevadoria del medesimo Benedetti, e per le spese di detto Giudizio d'immissione, e dalla qual Sentenza si era appellato il Viti al Clarissimo Magistrato Supremo, non solamente ho creduto, che meritasse di esser confermata in tutte le parti contrarie a detto Viti, ma ho creduto altresì, che a forma dell'Istanza fattane per parte del Benedetti dovesse supplirsi con la dichiarazione, che detta immissione dovesse aver effetto acciò lo stesso Signor Benedetti potesse sodisfarsi di detto suo credito, non tanto con i frutti dei beni predetti, quanto ancora col ritratto di essi da ricavarsi mediante la loro legittima subastazione, e perciò così ho referito in questo giorno a detto Supremo Magistrato.

Il fondamento a questa mia risoluzione lo ha somministrato la prova conclusa per parte del Sig. Benedetti degli estremi necessarj a giustificarsi da chi domanda l'immissione in forza del Salviano interdetto, secondo le autorità e Decisioni da me recentemente allegate in una *Castri Franci Immissionis* 29. *Januarii* 1780. §. *Dileguata pertanto ogni difficoltà ec.*

Ed in vero, che presso il Sig. Viti si verificasse non solo dal tempo della creazione del suddetto cambio, ma ancora dal tempo dell'intentato Giudizio, il possesso dei Beni, nei quali domandò il Sig. Benedetti l'immissione, restava giustificato con la confessione del Viti medesimo resultante dalle di lui risposte alle posizioni dategli dal Benedetti, e conseguentemente per mezzo di una prova superlativa, e la migliore di qualun-
1 que altra: *Leg. Generaliter Cod. de non numerat. pecun.*

Marescot. Variar. resolut. Cap. 44. *t.* 2. *num.* 1. *et* 2. *Conciol. allegat. civil.* 63. *num.* 14. *Calderon. resolut. forens.* 8. *num.* 66. *et resolut.* 42. *n.* 27. *Rot. Rom. cor. Peutinger. dec.* 336. *num.* 11. *et dec.* 372. *n.* 11. *et coram Falconer. tit. de Dot. dec.* 4. *n.* 6. *et* 7.

Inoltre, siccome in piè della scritta de' 15. Marzo 1777. per la quale aveva Lorenzo Catola accomodati a cambio al Sig. Gio. Batista Viti con la mallevadoria del Sig. Bartolommeo Benedetti scudi 110. col frutto alla ragione di cinque per cento a Capo d' Anno, appariva fatta dallo stesso Catola sotto dì 23. Settembre 1778. non tanto la Confessione e dichiarazione di aver ricevuti dal suddetto Sig. Benedetti mallevadore scudi 110. di sorte di detto cambio, con più scudi 8. 2. 12. –. di frutti fino a quel giorno decorsi e non pagati; quanto ancora la contemporanea espressa cessione e renunzia a favore del medesimo Benedetti delle ragioni tali quali si competevano a detto Catola Creditore, affinchè detto Benedetti se ne potesse valere contro il Viti debitor principale del suddetto cambio, così era anche incontrovertibile, e di fatto non si controverteva al Benedetti l'altro estremo del *credito*, e questo anche rivestito di tutte quelle ragioni ed ipoteche, che al Catola creditore da lui dimesso si sarebbero competute.

E finalmente sebbene si vedesse opposto negli atti di prima Istanza per parte del Viti, che mancasse l'altro estremo dell' *ipoteca*, perchè di questa dovesse dirsi destituto il credito del Catola, e conseguentemente anche quello del Benedetti suo cessionario, nulladimeno anche l'estremo suddetto dell'*ipoteca* era assolutamente innegabile.

Perchè nel corpo della scritta cambiaria si leggeva quanto appresso „ ivi „ E di così ne giurò l' osservanza, obbligando „ se stesso, suoi eredi, e *beni*, e beni de' suoi eredi presenti „ e futuri, et in ogni miglior modo che far si possa „ E la sostituzione fatta dal Viti in piè di detta scritta cambiaria si vedeva concepita nei seguenti termini „ ivi „ Io Gio. Batista del „ fù Giuseppe Viti di Vico Pisano suddetto *affermo, ratifico*

„ *e mi obbligo a quanto nella suddetta scritta di cambio*
„ *si dice e contiene ec.* „

Or se anche chi semplicemente si soscrive, cioè, appone il solo suo nome in piè di un Chirografo, viene a contrarre tutte quelle obbligazioni, che in esso sono espresse, conforme sta-
2 biliscono il Testo nella *Leg. Emptor* §. *Lucius ff. de pact. et ibi Bartol. Menoch. de praesumpt. praesumpt.* 66. *num.* 7. *lib.* 3. *De Luc. de jud. disc.* 29. *num.* 21. *Rocc. disput. select. cap.* 39. *n.* 5. *Rot. Rom. coram Ansald. dec.* 584. *num.* 61. *vers.* „ et de caetero id est de natura subscri-
„ ptionis, ut vel expressè, vel tacitè includat, repetat, et af-
„ firmet quod extensum atque contentum est in scriptura pri-
„ vata ec. „ *Rot. nost. inter select. in Thesaur. Ombrosian. dec.* 25. *num.* 4. *tom.* 7. ed in precisi termini il *Barbos in L. fideiussor* §. 1. *ff. de pignor. Negusant. de pignor. et Hypothec. part.* 3. *membr.* 1. *num.* 6. „ ivi „ Item constitui-
„ tur pignus, si quis subscribat contractum vel scripturam, in
„ qua res sua obligatur: Nam ex hoc videtur obligationi con-
„ sentire „

Molto più e senz' alcun dubbio doveva dirsi, che avesse contratta per l'osservanza di detta scritta cambiaria anche l'obbligazione dei proprj *beni* il Viti, che nel soscrivere la detta scritta, in cui era stata letteralmente convenuta fra le altre cose l'obbligazione dei di lui *beni*, a tutto *quanto* il *contenuto* nella *scritta* medesima ebbe espressa *relazione*, essendo in
3 questi termini la suddetta soscrizione del Viti un *referente*, nel quale deve aversi per ripetuto tutto ciò, che si legge nel *relato*, che nel caso nostro è il corpo della scritta cambiaria, come dopo il Testo nella *Leg. si ita scripsero ff. de condit. et demnstrat.* generalmente rispondono *Cravett. cons.* 45. *n.* 4. *Soccin. cons.* 27. *num.* 12. *Paris. cons.* 25. *num.* 40. *Gratian. disceptat. forens. cap.* 501. *num.* 16. *Barbos. Axiom.* 201. *n.* 1. *Rot. Rom dec.* 119. *n.* 12. *part.* 18. *recent. et coram Molin. dec.* 77. *n.* 13. *et dec.* 413. *n.* 7. e nell' individuo del caso nostro *Buratt. cons.* 39. *num.* 40. *Rot. Rom.*

dec. 255. *part.* 18. *recentior n.* 7. 8. *et* 9. „ ivi „ cui credi-
„ to opponi non potest defectus hypothecae quia in apocha de-
„ bitor tam cambia, quam recambia, et omne interesse usque
„ ad integram satisfactionem solvere se obligavit per haec ver-
„ ba „ *Per osservanza di ciò obbliga se stesso, e suoi ere-*
„ *di e Beni, e beni de' suoi eredi presenti, e futuri, et in*
„ *ogni miglior modo* „ quibus contrahi hypothecam dicit *Bald.*
„ eo. Quamvis haec verba non fuerint scripta manu debitoris,
„ quia sat est contineri in corpore apochae, quam ipse subscri-
„ psit, in terminis *Negusant. de pignor. ec.* et certius, dum
„ in subscriptione non dicit simpliciter „ *Prometto* „ Sed „
„ *prometto l'osservanza di quanto nella presente si contie-*
„ *ne* „ ut distinguendo respondit *Bursatt. ec.* „

Concorrendo poi a favore del Sig. Benedetti tutti gli estremi per ottenere in forza del Salviano interdetto la domandata immissione, richiedeva la giustizia, che, oltre la conferma della passata Sentenza in tutte le parti contrarie al Viti, si supplisse anche la stessa Sentenza, a forma dell'istanza fattane per parte del Benedetti, concedendogli la detta immissione, all' effetto di potersi sodisfare del suo credito, non solo con i frutti dei suddetti beni del debitore, ma anche col ritratto dei medesimi beni da ricavarsi mediante la legittima subasta *servatis*
servandis, poichè ai termini di ragion comune non mancano 4
Dottori, che ammettono doversi concedere al creditore ipotecario l'immissione all' uno ed all'altro effetto, fra i quali il *Covarruv. variar. resolution. lib.* 3. *cap.* 18. *num.* 4. *Posth. de subhastation. inspect.* 38. *n.* 36. *et* 37. e di più così certamente porta la pratica comune e notoria dei nostri Tribunali, quale senza dubbio in simili materie deve attendersi, come con i concordanti osservano il *Mangil. de subhastation. quaest.* 126. *n* 15. *Rot. Rom. coram Ansold. dec.* 337. *n.* 2.

E così sentita l'una e l'altra parte è stato da me risoluto.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE XLVIII.

FLORIANEN. IMMISSIONIS

15. *Mart.* 1780.

ARGOMENTO.

L' immissione in possesso deve concedersi al mallevadore, che ha pagato per il debitor principale, anche su quei beni, che sieno passati in altri per titolo dotale, e sui quali i possessori abbiano in oltre dei crediti anteriori al credito del mallevadore, tutte le volte che questi beni hanno un tal valore, che possono supplire sì per gl' uni, che per l' altro.

SOMMARIO.

1. *Il valore di un fondo può argumentarsi da quello di un fondo vicino.*

Dopo che la Sig. Caterina Angiola Casucci Vedova del fù Sig. Cristofano Vannuccini, ed il Sig. Canonico Anton Domenico ed altri Vannuccini avevano ottenuta per Sentenza del Sig. Potestà di Fojano de' 4. Aprile 1759., e suo successivo decreto del dì 8. Maggio dello stesso anno, l' aggiudicazione per la somma di scudi 142. 6. 10. 4. di un pezzo di terra posto nel Comun di Fojano in luogo detto il *Rigarello*, stato già in bonis di detto Sig. Domenico Vannuccini loro debitore, dovettero soffrire lo spoglio di detto effetto per causa e dependenza di un annuo censo di scudi 3. che per Istrumento rogato da Ser Pietro Niccolò Vannucci li 9. Gennajo 1703. dai già Sigg. Arciprete Paolo e Iacinto Fratelli e Figli del fu Sig. Gio-

vanni Vannuccini con la mallevadoria e solidale obbligazione del suddette Sig. Domenico Vannuccini era stato imposto sopra un pezzo di Terra situato in detto Comune di Fojano in luogo detto *Via della Strada*, e così imposto era stato dai medesimi venduto per il prezzo di scudi 50. al primo canonicato eretto nella Collegiata di S. Martino di Fojano per disposizione del fù Sig. Angiolo Mannozzi, giacchè il Sig. Canonico Paolo Marcelli come Rettore di detto Canonicato con le ragioni di detto censo chiese, e per Sentenza del Sig. Potestà di Fojano de' 19. Maggio 1775. ottenne l'immissione nel suddetto effetto del *Rigarello* come stato già in bonis del Signor Domenico Vannuccini mallevadore al censo suddetto, e posteriormente procedè a farlo subastare per ritirarne, come ne ritirò, il prezzo.

In conseguenza di ciò, volendo la Sig. Casucci Vedova Vannuccini, ed il Sig. Canonico Antonio Domenico Vannuccini di lei Figlio conseguire la loro rilevazione dal Patrimonio e beni dei prefati Sigg. Arciprete Paolo e Jacinto Fratelli Vannuccini principali debitori di detto Censo, ed avendo ritrovato, che i medesimi per istrumento rogato Ser Simone Draghi li 16. Dicembre 1704. avevano dati in dote alla fù Sig. Maria Domenica Vannuccini loro Nipote ex fratre, in occasione che la medesima si collocò in matrimonio col Sig. Francesco Seriacopi, quattro capi di beni, cioè, un pezzo di Terra di st. 6. in circa posto nel Comune di Fojano in luogo detto il *Porto di Brolio*, una *Casa* posta nella Terra di Fojano, un pezzo di Terra di st. 3. $\frac{3}{4}$ circa posto nel Comune di Fojano in luogo detto *Via Nuova*, ed altro pezzo di Terra di st. 3. posto in detto Comune in luogo detto *Via della Strada*, intentarono Giudizio nel Tribunale di Fojano contro la Sig. Francesca Seriacopi Figlia et erede di detta Sig. Maria Domenica, e Moglie del Sig. Dott. Gio. Francesco Tacci, e possessora di alcuni di detti capi di beni, domandando non solo nell'ultimo di essi denominato *Via della Strada*, sul quale fù già imposto l' anno 1703. il suddetto censo, ma anche negli altri, che ancora possedesse la detta Sig. Francesca, come ipotecati per il medesimo

censo l' immissione, all' effetto di conseguire la rilevazione dalle molestie per dependenza di detto censo sofferte sopra l' effetto del *Rigarello*.

Il Sig. Potestà di Fojano con sua Sentenza de' 15. Aprile 1776. assolvè la detta Sig. Seriacopi ne' Tacci dalle cose pretese e domandate per parte dei suddetti Sigg. Madre e Figlio Vannnccini, ma avendo questi appellato da tal Sentenza al Magistrato dei Sigg. Uffiziali dei pupilli e Adulti di Firenze, ed essendo stata a me diretta secondo il Turno Rotale la commissione di conoscere della giustizia ò ingiustizia di quel giudicato, dopo il dovuto esame ho in questo giorno referito a detto Magistrato la Sentenza suddetta doversi revocare, e doversi gli appellanti, all'effetto di conseguire la rilevazione che sopra, immettere in possesso dei due effetti denominati *Via della Strada*, e *Via Nuova*.

Non si questionava nel caso presente della verificazione degli estremi necessarj a giustificarsi all'effetto di ottenere l' immissione in forza del Salviano interdetto, enunciati dalla *Rot. nostr. in Castri Franci immissionis* 29. *Ianuar.* 1780. *coram Me* §. *Dileguata pertanto ec.*, ma l' eccezzione, che opponevano alla domandata immissione prima la Sig. Francesca Seriacopi ne' Tacci, e poi, per essere la medesima defunta pendente lite, i Sigg. Dott. Felice e Fratelli Tacci di lei Figli, ed eredi, si sostanziava in diversi crediti ipotecarj anteriori al predetto censo creato li 9. Gennajo 1703. che i medesimi Signori Tacci anche ex jurib. di detta Sig. Maria Domenica Vannuccini ne' Seriacopi loro Ava Materna deducevano tanto contro il patrimonio dei suddetti Sigg. Arciprete Paolo, e Iacinto Vannuccini, quanto contro il Patrimonio del fù Sig. Giovanni Vannuccini padre dei medesimi Arciprete Paolo e Iacinto, nell'uno o nell'altro dei quali Patrimonj già esisterono i detti beni dati in Dote nell' anno 1704. alla prefata Sig. Maria Domenica Vannuccini Seriacopi.

Questa eccezione mi è sembrato, che non portasse alla conseguenza di dover negare ai Sigg. Madre e Figlio Vannuccini

la domandata immissione nei suddetti due effetti di *Via della Strada*, e di *Via Nuova*, che erano gli unici fra quelli già dati in dote alla Sig. Maria Domenica Vannuccini Seriacopi, che attualmente si possedessero dai Sigg. Tacci, non perchè abbia io creduti insussistenti i detti crediti ipotecarj anteriori al prefato censo dedotti contro i patrimonj del fu Sig. Giovanni, e Figli Vannuccini dai Sigg. Tacci, quali anzi erano in genere bastantemente giustificati negli atti, ma perchè il quantitativo di tali crediti non compariva tale da assorbire tutto l'importare dei detti beni dati in dote alla Sig. Maria Domenica Vannuccini Seriacopi nell'anno 1704, e da far sì che su questi beni non vi rimanesse un avanzo capace di rilevare i Sigg. Madre e Figlio Vannuccini dalle sofferte molestie, l'importare delle quali consisteva nella somma di scudi 142. 6. 10. 4. per cui era stato ad essi aggiudicato l'effetto del *Rigarello*, di cui vennero spogliati dal Sig. Canonico Marcelli, e nelle spese del breve Giudizio, che col medesimo Sig. Canonico Marcelli in tale occasione sostennero.

Infatti i crediti allegati dai Sigg Tacci dipendevano, *primo*, dall'avere la Sig. Maria Domenica loro ava materna per Istrumento rogato Ser Gio. Domenico Granati li 19. Novembre 1734. riportata dal Sig. Canonico Francesco Mannozzi, come Rettore di un Canonicato eretto nella Collegiata di Fojano, la cessione delle ragioni di un censo stato creato fino sotto dì 21. Aprile 1667. dal Sig Giovanni Vannuccini a favore del Sig. Angiolo Mannozzi fondatore di detto Canonicato, tanto rispetto al capitale del suddetto censo ascendente a scudi 50., quanto per i frutti decorsi a tutto il suddetto dì 19. Novembre 1734. in somma di scudi 63. 4. –. –., e così per la somma in tutto di scudi 113. 4. –. –; *secondo*, dall'avere la stessa Sig. Maria Domenica acquistate per Istrumento rogato Ser Gio. Domenico Granati li 19. Novembre 1733. le ragioni di un credito, che nella somma di scudi 140. aveva il Monastero di S. Stefano di Fojano contro il predetto Sig. Giovanni Vannuccini per dependenza di un annuo vitalizio livello di scudi 4.

dal medesimo Sig. Giovanni fino sotto dì 1.° Ottobre 1678. assegnato a Donna Placida Vannuccini di lui figlia Monaca Professa nel Monastero suddetto, e non pagato dal dì 31. Ottobre 1696. fino al dì 21. Dicembre 1731. giorno della morte di detta Religiosa; *terzo*, da un legato lasciato alla predetta Sig. Maria Domenica dalla Sig. Caterina Querci di lei Madre, e Moglie in prime Nozze del Sig. Vincenzio Vannuccini, nel di lei Testamento rogato da Ser Biagio Felice Menchi il dì 1.° Maggio 1718, e consistente nella somma di scudi 200. residuo della dote di detta Sig. Caterina, alla di cui restituzione fino sotto dì 9. Gennajo 1688. si erano obbligati il Sig. Giovanni Vannuccini, ed il Sig. Arciprete Paolo Vannuccini Suocero, e respettivamente Cognato della stessa Sig. Caterina, qual residuo di dote fu lasciato a detta Sig. Maria Domenica *con tutte le ragioni*, *azioni*, *anteriorità*, *ipoteche*, *e privilegj*, e conseguentemente anche con i frutti, che sopra detto residual credito dotale fossero dovuti dal dì, che per la morte di detto Sig. Vincenzio Vannuccini seguita ne' 4. Gennajo 1694. si era fatto luogo alla restituzione di detta dote; *quarto*, dall'avere la Sig. Francesca Seriacopi ne' Tacci per Istrumento rogato da Ser Angiolo Lorenzo Bruni li 27. Febbrajo 1766. riportata dal Monastero dello Spirito Santo di Arezzo la cessione delle ragioni di un censo stato creato a favore di detto Monastero dal predetto Sig. Arciprete Paolo Vannuccini con la mallevadoria del Sig. Jacinto Vannuccini suo fratello fino sotto dì 12. Agosto 1697, e per la sorte di detto censo ascendente a sc. 100., e per i frutti decorsi, e spese dovute al suddetto Monastero ascendenti a scudi 125., e così per la somma in tutto di scudi 225.

All' incontro esaminando l' importare dei beni dati in dote alla Sig. Maria Domenica Vannuccini Seriacopi dai Sigg. Arciprete Paolo e Jacinto Vannuccini per il sopra enunciato Istrumento de' 16. Dicembre 1704. si riconosceva, che il Pezzo di terra di st. 6. circa posto nel Comune di Fojano in luogo detto il *Porto di Brolio* era stato alienato dalla detta Sig.

Maria Domenica per il prezzo di scudi 314. 2. 18. 4., e con-
seguentemente alla ragione di scudi 52. lo stioro circa, che la
Casa posta in Fojano era stata venduta dalla Sig. Francesca
Seriacopi ne' Tacci per il prezzo di scudi 230., e che i due
Pezzi di terra posti nel Comune di Fojano uno in luogo detto
Via della Strada di st. 3., altro in luogo detto *Via Nuova*
di st. 3. $\frac{1}{2}$., tutt'ora posseduti dai Sigg. Tacci, valutandogli
anch'essi alla ragione di circa scudi 52. lo stioro, quanto fu
venduto il suddetto Effetto del *Porto di Brolio*, ed argumen-
tando in somma dal valore di un Fondo vicino, conforme è le- 1
cito di argumentarne, secondo le autorità allegate, e seguitate
dal *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 19. *n.* 187. potevano
insieme uniti considerarsi dell'importare di scudi 338. circa.

Ascendendo adunque tutti questi beni al valore di scudi circa 883, in primo luogo ho considerato, che il quantitativo dei sopra enunciati crediti, preso anche in tutta quella estensione, a cui si faceva ammontare per parte dei Sigg. Tacci, lasciava sempre sopra detti beni un residuo non minore di scudi 120., che tanto bastava per dovere nei capi di detti beni ancora esistenti presso i medesimi Sigg. Tacci accordare l'immissione ai Sigg. Madre e Figlio Vannuccini all'effetto di poter conseguire almeno dai frutti di detto residuo la loro rilevazione, ed in secondo luogo ho creduto, che il quantitativo di detti crediti dedotti dai Sigg. Tacci fosse soggetto a diminuzione per la ragione, che dal dì 16. Dicembre 1704., giorno in cui furono assegnati, e dati in dote alla Sig. Maria Domenica Vannuccini ne' Seriacopi i suddetti beni, e conseguentemente cominciò essa a perciperne i frutti, dovessero in questi imputarsi i frutti posteriormente decorsi e sul censo spettante al Canonicato Mannozzi, e sull'altro censo appartenente al Monastero dello Spirito Santo di Arezzo, e sulla dote della Sig. Caterina Querci, ed anche le annualità posteriormente decorse del livello vitalizio dovuto a Donna Placida Vannuccini, stante il non poter giovare alla prefata Sig. Maria Domenica, per lucrare, e far suoi i frutti di detti beni in pregiudizio dei Sigg. Vannuc-

cini, il titolo della dazione in dote seguita nel 1704., come posteriore al Censo creato nel 1703. colle di cui ragioni i detti Sigg. Vannuccini agitavano, diminuzione, che rendeva il residuo di detti beni assai superiore all'importare della rilevazione domandata dai Sigg. Padre e Figlio Vannuccini, e faceva sì, che non potesse a questi negarsi l'immissione nei capi di detti beni tutt'ora esistenti presso i Sigg. Tacci all'effetto di poter conseguire la rilevazione suddetta, non tanto dai frutti dei medesimi beni, quanto ancora dal prezzo di essi da ricavarsi mediante la loro legittima subastazione *servatis servandis*, secondo il notorio stile, di cui la *Rota nostra nella Vici Pisani Immissionis 3. Martii* 1780. *cor. Me §. ultim.*

E così l'una, o l'altra Parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota.

DECISIONE XLIX.

PISANA SOCCIDÆ.

7. *Aprilis* 1780.

ARGOMENTO.

Non può dirsi sciolta la Soccida per la circostanza, che il Socio lavoratore ha pagato col proprio il bestiame, e solamente può farsene rimborsare dal Socio capitalista, e può con la metà degli utili, che a questo apparterrebbero se avesse pagato, sodisfarsi del frutto recompensativo, cominciando a contare dal giorno, in cui scadeva il pagamento per il detto Socio capitalista, e in cui esso comprò per lui il bestiame suddetto.

SOMMARIO.

1 *Non si può togliere a veruno un diritto, a cui non abbia renunziato, e della cui renunzia non possa apparire*

giammai, non essendovi stata la volontà del preteso renunziante.

2 *Nella Soccida chi pone il capitale dicesi socio capitalista, o soccio padrone, chi pone l'opera chiamasi socio d'opera, o soccio lavoratore.*

3 *Non esiste Soccida, ove dal socio capitalista non sia effettivamente messo in questa il capitale del bestiame.*

4 *Quando manca il supposto, mancano pur tutte le conseguenze, che se ne deducevano.*

5 *Quando manca nella Soccida il socio capitalista, questa dicesi usuraria e nulla, ovvero simulata.*

6 *Allorchè il socio, cui si apparteneva di porre il capitale nella Soccida, non ha adempito al suo obbligo, non può partecipare degli utili, che sieno prodotti dal bestiame.*

7 *Quando i crediti sono fra loro certi, puri, e liquidi, non può evitarsi l'imputazione, e la compensazione dell' uno con l'altro.*

8 *Il doversi fare un semplice calcolo del credito non opera di ragione l'effetto della illiquidità del medesimo, ne è di ostacolo alla compensazione.*

9 *La vera e giusta tassa del frutto recompensativo deve esser sempre proporzionale agli utili, che avrebbe d'altronde il creditore ricavati dal suo capitale.*

10 *Nella Soccida è necessario verificare, e riconoscere il vero frutto naturale per non leder gl' interessi dei socj.*

11 *Il frutto recompensativo per non il fatto pagamento comincia a decorrer dal dì della scadenza, e conseguentemente allorchè il debitore è costituito in mora.*

12 *Se alcuno paga per altri non può esigere il frutto recompensativo che dal dì, in cui egli ha sodisfatto all' altrui debito, non già da quello, in cui il creditor dimesso poteva pulsar il debitor liberato.*

Una Soccida convenuta fra i Sigg. Prete Giuseppe, e Fratelli Pampana, e Niccolao, ed altri Ghignola sotto dì 17. Febbrajo 1775, che per parto dei Ghignola si pretendeva ineseguibile, con Sentenza del Clarissimo Magistrato Supremo del dì 6. Luglio 1779. fu dichiarato essersi dovuta, e doversi eseguire per il tempo e termine, e nel modo e forma, di che nella Scritta celebrata fra le suddette Parti nel sopra enunciato giorno; ed io in grado di restitnzione in integrum ho oggi referito allo stesso Supremo Magistrato essersi dovuta, e doversi eseguire la divisata Soccida per il tempo, e termine di che in detta Scritta, ma però con certe dichiarazioni espresse nella mia Relazione, e che esporrò in appresso, e doversi in conseguenza in parte confermare, ed in parte correggere, e riformare la suddetta antecedente Sentenza, dalla quale avevano i Ghignola reclamato.

Ho creduto doversi eseguire in genere la detta Soccida, essendomi comparse insussistenti le due eccezioni contro di essa opposte dai Ghignola, per parte dei quali si pretendeva, che dovesse dirsi la medesima risoluta, stante l'essere stati i Sigg. Pampana per Istrumento de' 12. Dicembre 1776. liberati da quella mallevadoria, che contemporaneamente alla stipulazione della suddetta Soccida, e nella stessa sopra enunciata Scritta de' 17. Febbrajo 1775. si obbligarono i Sigg. Pampana di passare per i Ghignola alla Sacra Religione di S. Stefano, in occasione, che i medesimi Ghignola condussero a livello da detta Sacra Religione un Podere denominato di S. Sisto, e comprarono dalla medesima tutte le stime esistenti in detto Podere, con facoltà di pagarle nel tempo, e termine di anni cinque, e con la condizione di dover dare per il puntual pagamento della medesima un idoneo mallevadore, e si pretendeva altresì, che secondo la detta Scritta de' 17. Febbrajo 1775. restasse a carico dei Ghignola il pagare alla predetta Religione il prezzo del bestiame formante il soggetto della Soccida, e perciò i Sigg. Pampana, i quali in detta Soccida dovevano avere il ca-

rattere di Socj capitalisti, o come volgarmente si dice di *Socci padroni*, non ponessero il capitale del bestiame nella Soccida suddetta, onde dovesse questa reputarsi usuraria, e nulla, o dovesse dirsi simulatamente convenuta, ad effetto di colorire l' esorbitante prezzo della suddetta mallevadoria.

Che per essere stati liberati i Sigg. Pampana dalla mallevadoria prestata per i Ghignola, fosse venuta a risolversi la Soccida fra essi convenuta, mi è parso, che non potesse sostenersi, perchè supponendo ciò, che si supponeva per parte dei Ghignola, vale a dire, che fosse correspettiva alla mallevadoria la Soccida, dimodochè cessando quella dovesse secondo l'intenzione, e volontà delle Parti anche questa cessare, siccome però la liberazione dei Sigg. Pampana dalla mallevadoria, e la surroga di altro mallevadore seguì mediante il sopra enunciato Istrumento de' 12. Dicembre 1776, *assenti*, come si dice in detto Istrumento, *i Sigg. Pampana*, e senza che costasse del loro *consenso*, così non era luogo a pretendere, che con questo atto fatto senza la *volontà*, e *consenso* dei Sigg. Pampana potesse ai medesimi togliersi quel diritto, che già avevano acquistato alla Soccida, secondo il noto principio, di cui 1
il Testo in *L. Id quod nostrum ff. de regul. jur. Gratian. disceptat. forens. cap.* 590. *n.* 4. *Boscol. controv. post De Luc. de feud. art.* 2. *n.* 63. *Rot. Roman. dec.* 180. *n.* 16. *part.* 8. *et dec.* 37. *n.* 9. *part.* 14. *recent. et cor. Ansald. dec.* 668. *n.* 8. *et dec.* 848. *n.* 8. *et. cor. Falconer. de Miscellan. dec.* 74. *n.* 17.

Che poi secondo la Scritta de' 17. Febbrajo 1775. il pagamento del prezzo del bestiame formante il soggetto della Soccida rimanesse a carico dei Ghignola, che dovevano essere i socj d' opera, e come volgarmente si dice i *socci lavoratori*, 2
e conseguentemente non ponessero in detta Soccida il necessario capitale i Sigg. Pampana, fondamento, per cui si pretendeva detta Soccida o usuraria, o simulata, neppur questo ho creduto, che potesse sostenersi; perchè sebbene fosse certo il fatto di aver pagato i Ghignola alla Religione di S. Stefano il

prezzo di tutto il bestiame esistente nel Podere di S. Sisto ad essi allivellato, questo fatto però mi è parso, che portasse ad altre conseguenze, delle quali occorrerà parlare in appresso, non già a quella di dover dir convenuto fra le Parti nella suddetta Scritta de' 17. Febbrajo 1775, che il pagamento del prezzo del bestiame, sul quale cadde la Soccida, andar dovesse a carico dei Ghignola.

Poichè esaminando attentamente tutto il contesto di detta Scritta, e combinando insieme ciascheduna delle parti di essa, chiaramente si rilevava, che intesero le Parti di comprendere nella Soccida non tutto il bestiame esistente in detto Podere di S. Sisto, ma solamente il bestiame *da frutto*, escluso quello *da lavoro*, ed intesero altresì, che il prezzo del bestiame *da frutto* dovessero pagarlo alla Religione di S. Stefano i Sigg. Pampana, e restasse a carico dei Ghignola il pagare a detta Sacra Religione il prezzo soltanto del bestiame *da lavoro*, ugualmente che quello delle altre stime di *paglie*, *semi ec.*

Dando adunque, come mi è parso che dovesse darsi, questa intelligenza a detta Scritta, cadeva a terra il supposto, che il capitale del bestiame non venisse posto nella Soccida dai Sigg. Pampana, e che mancasse perciò il requisito sostanzialissimo per la legittimità, e validità della Soccida, come fu
3 avvertito dalla *Rota nostra nella Florentina Pecuniaria seu Praetensae Validitatis Soccidae* 14. *Maii* 1765. *coram Aud. Baldigiani impress. in Thesaur. Select. dec. tom.* 1. *dec.* 40. §. 29. *pag. mihi* 575.

E cadendo a terra un tal supposto, anche le conseguenze,
4 che da quello si deducevano, cioè, che la controversa Soccida dovesse dirsi *usuraria*, e *nulla*, ovvero *simulata*, venivano
5 per loro stesse a mancare, per la regola, di cui *Cyriac. controvers.* 65. *n.* 20. *Rodulphin. allegat.* 113. *n.* 3. *Constantin. vot. decisiv.* 458. *n.* 20. *Polit. de legat. dissert.* 126. *num.* 23. *et de donat. dissert.* 5. *n.* 22. *Rot. Roman. coram Falconer. de probat. decis.* 3. *n.* 10. *et cor. Molin. dec.* 430. *n.* 7. *et dec.* 532. *n.* 7.

Ho creduto poi, che detta Soccida dovesse eseguirsi per il tempo, e termine, di che nella sopra enunciata Scritta de' 17. Febbrajo 1775, che vale a dire per anni cinque, qualora ai Ghignola non piacesse di continuarla per un tempo più lungo, ma però con certe dichiarazioni; Mentre in primo luogo ho dichiarato esser rimasto compreso in detta Soccida non tutto il bestiame consegnato dalla Sacra Religione di S. Stefano ai Ghignola livellari del Podere di S. Sisto, ma solamente il bestiame *da frutto*, ed esserne rimasto escluso il bestiame *da lavoro*, e perciò doversi ai Sigg. Pampana la metà degli utili prodotti dal solo bestiame *da frutto*, e ciò in conseguenza di quanto ho osservato di sopra nel §. *Poichè esaminando ec.*

Ed in secondo luogo, siccome i Ghignola hanno giustificato di aver essi pagato alla Sacra Religione di S. Stefano in più rate, e tempi il prezzo di tutto il bestiame, tanto *da lavoro*, che *da frutto*, senza che di questo ne siano stati rimborsati dai Sigg. Pampana, così ho dichiarato esser tenuti i Sigg. Pampana ad abbuonare a detti Ghignola l'annuo frutto recompensativo corrispondente al prezzo del suddetto bestiame da frutto dal dì del pagamento per le rate di detto prezzo sborsate dai medesimi Ghignola non prima della scadenza dei termini della composizione accordata dalla predetta Sacra Religione, e respettivamente dal dì della scadenza di detti termini per le rate di detto prezzo sborsate dai suddetti Ghignola anticipatamente alla scadenza predetta, da liquidarsi, e calcolarsi detto frutto recompensativo all'istessa ragione dell'annuo importare della metà degli utili prodotti da detto bestiame da frutto, e da imputarsi il medesimo frutto recompensativo nella detta metà di utili dovuta come sopra ai Sigg. Pampana.

L'abbuonamento di questo frutto recompensativo ai Ghignola era una conseguenza necessaria di aver essi pagato il prezzo del bestiame *da frutto*, sopra di cui fu stipulata fra loro, ed i Sigg. Pampana la Soccida, perchè dovendo, e a forma di ciò che portava la lettera di detta Scritta, e ad

effetto di salvare la Soccida dal vizio di usura, e nullità, comprare i Sigg. Pampana il detto bestiame *da frutto* dai Ghignola, ai quali lo vendeva la Religione, e pagarne ai medesimi, o per essi alla Religione il prezzo, contro i Sigg.
6 Pampana, che volevano lucrare la metà degli utili di detto bestiame *da frutto* senza averne pagato il prezzo, aveva luogo la censura del Testo nella *Leg. Curabit Cod. de act. empt.* che nei precisi termini del caso nostro si vede seguitato dalla *Rota nostra nella detta Florentina Pecuniaria seu praetensae Validitatis Soccidae* 14. *Maii* 1765. *cor. Aud. Baldigiani impress. in Thesaur. Select. dec. tom.* 1. §. 20. *pag. mihi* 569.

Nè mi è parsa valutabile l'eccezione, che si opponeva per parte dei Sigg. Pampana, cioè, che una tal dichiarazione non avesse luogo nel Giudizio presente, il di cui oggetto era soltanto il decidere sull'eseguibilità, o ineseguibilità della Soccida, e dovesse perciò riservarsi ad altro più congruo Giudizio.

Poichè quando per una parte l'eseguibilità della Soccida portava alla conseguenza, che fosse di ragione dovuta ai Sigg. Pampana la metà degli utili del bestiame, che ne formò il soggetto, e quando dall'altra parte l'aver pagato il prezzo di detto bestiame i Ghignola, e non i Sigg. Pampana portava alla conseguenza, che da questi a quelli fosse di ragione dovuto il frutto recompensativo, era troppo giusto il procedere contemporaneamente alla dichiarazione dell'eseguibilità della Soccida, e conseguentemente del credito della metà degli utili del bestiame *da frutto* a favore dei Sigg. Pampana, ed alla dichiarazione del credito del frutto recompensativo a favore dei Ghignola, all'effetto che questo credito dei Ghignola s'imputasse nel credito dei Sigg. Pampana; essendo ambidue i respettivi crediti ugualmente certi e liquidi, in modo da non potersi
7 evitare l'imputazione, e compensazione dell'uno con l'altro *Leg. Si constat et Leg. final. Cod. de compensat. Samminiat. controv.* 32. *n.* 24. *et controv.* 33. *n.* 85. *Palm. Nep. allegat.* 287. *n.* 18. *Calderon. resolut. forens.* 64. *num.* 38.

Rot. Roman. dec. 415. *n.* 7. *part.* 19. *rec. et cor. Ansald. dec.* 119. *n.* 2. *et dec.* 247. *n.* 14. *Rot. nostr. inter Select. in Thesaur. Ombros. dec.* 23. *n.* 1. *tom.* 6., e non rendendo illiquido, e perciò non suscettibile di compensazione, il credito del frutto recompensativo spettante ai Ghignola, la sola, e semplice circostanza di doversene fare una calculazione; sì perchè questa circostanza concorreva anche rispetto al credito della 8
metà degli utili del bestiame spettante ai Sigg. Pampana; sì perchè realmente il doversi fare un semplice calcùlo del credito non opera di ragione l'effetto dell'illiquidità del medesimo, nè è di ostacolo alla compensazione, come concordemente rispondono *Bartol. in Leg. In compensationem ff. de compens. in fin. Castrens. in Leg.* 2. *num.* 113. *Cod. de jur. emphyt. Bersan. de compensat. cap.* 2. *qu.* 3. *n.* 5. *Polit. de locat. dissertat.* 9. *num.* 12. *Rot. Lucen. apud Magon, dec.* 1. *n.* 54. *Rot. Roman. cor. Emerix jun. dec.* 785. *n.* 9. *et dec.* 938. *n.* 3. *et in recent. dec.* 576. *num.* 3. *part.* 5. *tom.* 2. *et dec.* 341. *n.* 9. *part.* 11. *et cor. Falconer. de fidejuss. dec.* 4. *n.* 13. *Rot. Senen. apud Mart. Medic. dec.* 100 *n.* 5. *et* 6.

Era altresì giusto l'abbuonare ai Ghignola il detto frutto recompensativo all'istessa ragione dell'annuo importare della metà degli utili prodotti dal bestiame da frutto caduto nella Socoida, perchè questa è realmente la vera, e giusta tassa del 9
frutto recompensativo, come avvertono dopo il *Testo in Leg. Curabit Cod. de act. empt. Leotard. de usur. qu.* 27. *n.* 15. *et* 23. *Honded. cons.* 30. *n.* 19. *Conciol. allegat. civil.* 54. *n.* 37. *Rocc. disputat. jur. Select. cap.* 126. *n.* 45. *Antonell. de tempor. legal. lib.* 4. *cap.* 6. *n.* 13. *Constant. vot. decisiv. n.* 3. *Rot. Rom. cor. Emerix jun. dec.* 497. *n.* 2. *et in recent. dec.* 453. *part.* 4. *tom.* 2. *n.* 1. *et dec.* 141. *n.* 8. *et dec.* 196. *n.* 32. *part.* 12. *et cor. Falcon. de usur. dec.* 27. *n.* 2. *Rot. nostr. cor. de Comitibus dec. Florent.* 62. *n.* 12. E sebbene nella stessa Scritta de' 17. Febbrajo 1775. apparisce convenuto respettivamente l'interesse alla ragione di cin-

que per cento l' anno a favore dei Sigg. Pampana nel caso, che essi come mallevadori dei Ghignola avessero pagato alla Sacra Religione il prezzo del bestiame da lavoro non compreso nella Soccida, e delle altre stime, che pagar dovevano detti Ghignola, dall' essersi però tassato in tal somma l' interesse del prezzo di cose, delle quali era difficile il verificare il preciso frutto naturale, non poteva inferirsi, come in subalterna condizione si pretendeva per parte dei Sigg. Pampana, che dovesse adattarsi l' istessa tassa convenzionale anche al frutto recompensativo del bestiame caduto nella Soccida, il di cui preciso frutto naturale era facilmente verificabile, e doveva anzi nel caso nostro per interesse dei Sigg. Pampana necessariamente ve-
10 rificarsi, e riconoscersi: *Leg. Papinianus ff. de minor. Paris. cons.* 18. *n.* 10. *lib.* 1. *Surd. cons.* 150. *num.* 94. *Gratian disceptat. forens. cap.* 516. *n.* 6. *Barbos. axiom.* 114. *n.* 1. *Rocc. disputat. Select. cap.* 194. *n.* 97. *Rot. Roman. coram Ansald. dec.* 29. *n.* 11. *et dec.* 394. *n.* 24. *et dec.* 414. *n.* 16.

Finalmente intanto sono proceduto a dichiarare, che ai Ghignola debba abbuonarsi il detto frutto recompensativo corrispondente al prezzo del bestiame da frutto *dal dì del pagamento* per le rate di detto prezzo sborsato dai medesimi Ghignola non prima della scadenza dei termini della composizione accordata dalla Sacra Religione, e respettivamente *dal dì della scadenza di detti termini* per le rate di detto prezzo sborsate dagli stessi Ghignola anticipatamente alla scadenza predetta; inquantochè nella Scritta de' 17. Febbrajo 1775. era stato convenuto fra i Ghignola, ed i Sigg. Pampana, che anche questi per il pagamento del prezzo del bestiame, sul quale cadde la Soccida, dovessero godere della grazia accordata dalla Sacra Religione ai Ghignola di poter pagare il prezzo di tutto il bestiame, e stime in cinque anni da decorrere dal dì dell' effettuata consegna, che seguì ne' 25. Febbrajo 1775, onde avendo i Ghignola pagato in qualche anno avanti il dì 25. Febbrajo la rata di detto prezzo, non poterono con tali anticipati pagamenti pregiudicare ai Sigg. Pampana, i quali non essendo ob-

bligati a pagare detto prezzo prima della scadenza del suddet-
to giorno, solamente in questo venivano ad essere in *mora*, e
conseguentemente cominciavano ad esser tenuti a corrispondere 11
il frutto recompensativo per il non fatto pagamento di detto
prezzo: *Leotard. de usur. qu.* 26. *num.* 30. *Gratian. discept.
forens. cap.* 588. *n.* 34. *Adden. ad Ludovis. dec.* 297. *n.* 17.
Rot. Rom. cor. Falconer. de Miscellan. dec. 84. *num.* 6. *et
coram Crescent. dec.* 50. *n.* 6. E questo frutto recompensati-
vo non potevano viceversa esigerlo da detti Sigg. Pampana i
Ghignola se non dal dì, che questi pagarono il suddetto prez-
zo per quegli anni, nei quali ne pagarono le respettive rate
dopo il dì 25. Febbrajo, perchè la mora, che fino da questo
giorno veniva ogni anno a verificarsi nei Sigg. Pampana, sa-
rebbe stata bensì allegabile fino da quel giorno dalla Sacra Re-
ligione, ma non era allegabile dai Ghignola, fintantochè coll'
effettivo sborso da essi fatto di quel prezzo, che pagar doveva-
no i Sigg. Pampana, non venivano a risentire dalla suddetta 12
mora dei medesimi un pregiudizio, giacchè a potere i Ghignola
allegarla per quel tempo, in cui essi non avevano per anche
sborsato ciò, che dai Sigg. Pampana doveva esser pagato, osta-
va l'eccezione = *tua non interest* = di cui fra gli altri *Surd.
cons.* 351. *n.* 42. *Mangill. de evict. qu.* 56. *n.* 30. *Calderon
resol.* 32. *n.* 45. *Polit. de renunc. diss.* 1. *num.* 121. *Rot.
Rom. coram Peuting. dec.* 33. *n.* 7. *et coram Ratt. dec.* 53.
num. 10.

E così sentita l'una, e l'altra Parte è stato da me risoluto.

Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota.

DECISIONE L.

VOLATERRANA BONORUM

15. *Aprilis* 1780.

ARGOMENTO.

Non può questionarsi della identità di un fondo dato a livello, quando e dai libri dell' Estimo, e dall' accesso, e dalla Relazione dei Periti viene provata la sua qualità unitamente alla misura, confini ec.

SOMMARIO.

1 *Per dimostrare la identità del fondo basta una prova assai minore di quella, che stia a verificar la misura, i vocaboli, la qualità, e i confini del medesimo.*
2 *La descrizione ai pubblici libri dell' Estimo non basta a porre in essere una prova piena, e perfetta del dominio, e possesso.*
3 *La descrizione suddetta costituisce in quanto al possesso una prova presuntiva, capace di rifondere in chi lo impugni il peso di provare concludentemente il contrario, e quindi in difetto di una chiara, e concludente contraria prova deve onninamente attendersi.*
4 *La identità, e pertinenza dei fondi fra gli altri mezzi di prova richiedono quello della oculare ispezione del Giudice, mediante il di lui personale accesso al luogo della controversia.*
5 *Sulle questioni d' identità di fondi il sentimento dei Periti in ciò, che riguarda la loro arte, e professione, seppure non costi dell' errore, deve dal Giudice attendersi, e seguitarsi.*

6 *La parola circa è suscettibile di una maggiore, o minore estensione, e quindi provati i confini del fondo, nulla rileva, che il Perito trovi la di lui misura diversa da quella descritta all'estimo, allorchè questo fece uso della parola indicata.*

7 *Quando i fondi sono poco fruttiferi, massime quelli di Maremma, e perciò di poca valuta, non è improbabile, che i libri dell' Estimo ne abbian fatta una non precisa descrizione non osservandone scrupolosamente la misura.*

8 *Tanto all' effetto di ottenere la manutenzione, quanto a quello di ottenere la reintegrazione basta la prova del possesso, nè si richiede quella del dominio.*

9 *Riconosciuta la proprietà del fondo, sulla cui pertinenza era questione fra il vero proprietario, ed il falso anche prima, che quello desse il fondo medesimo a livello, il livellario ha diritto di farsi restituire tutti i frutti percetti dal preteso proprietario succumbente.*

Per Istrumento del dì 16. Settembre 1773. rogato da Ser Anton Celestino Biondi i Rappresentanti la Comunità di Monte Catini del Vicariato di Val di Cecina concessero a livello a Francesco, Anton Maria, e Donato Fratelli Ponzi di detto luogo, a loro terza linea masculina escluse le femmine, per l' annuo Canone di staja quattro grano, col Laudemio di scudi trentadue, e soldi tre, e con altri patti espressi in detto Istrumento, certi beni, che nell' Istrumento medesimo furono indicati, e descritti come appresso „ ivi „ Un Pezzo di terra „ lavorativa, macchiosa, e mortiniocia di detta loro Comunità, „ posto nel Comune di Monte Catini Vicariato suddetto, de„ scritta all' Estimo in due partite di stajate quarantanove in „ circa, luogo detto Acquasanta, e Casamaccoli, a cui confi„ na, a primo Via, che va a Gello, 2.° Botro della Cortolla, „ 3.° Botro di Casamaccoli, 4.° Sig. Cav. Niccolò Inghirami, „ 5.° Botro di Fontetozzi, 6.° detto Sig. Inghirami. „

II. In sequela di questa livellaria concessione credevano i Fratelli Ponzi di dover liberamente conseguire il possesso di due Pezzi di terra, che sotto nome della Comunità di Monte Catini apparivano descritti nel Libro degli Estimi della Comunità suddetta, uno nella forma che appresso „ ivi „ Un „ Pezzo di terra lavorativa, e mortiniccia di st. 9. in circa „ luogo detto Casamaccoli, a primo Botro di Fontetozzi, „ 2.° Cav. Lino Inghirami di sopra, e seguita fino alle stalle „ di Casamaccoli, 3.° detto Comune con altri beni „ altro nei seguenti termini „ ivi „ Un Pezzo di terra lavorativa, e macchiosa di st. 40. in circa, luogo detto Casamaccoli e Acquasanta, a primo Via, che va in Casaglia sino al Botro della „ Cortolla, e piglia detto Botro seguitando sino in fondo, d o „ ve arriva il Botro di Casamaccoli, et uscendo di detto Botro confina col Cav. Lino Inghirami sino alla strada, che va „ a Gello, e seguitando sù per detta strada di Gello arriva „ detto Inghirami al termino di tre olmi sulla Strada vecchia „ di Casaglia. „

III. Ma realmente conseguirono soltanto il pacifico possesso del primo di questi due effetti descritti all' Estimo in faccia di detta Comunità, poichè il Sig. Cav. Niccolò Inghirami, che già da qualche tempo contrastava alla Comunità suddetta la pertinenza dell'altro effetto, e realmente anche lo riteneva, sotto dì 11. Maggio 1774. esibì negli atti del Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. una Scrittura di Comparsa, e Istanza, nella quale dopo aver narrata la disputa già vertente fra esso, e la Comunità di Monte Catini sopra la pertinenza di detto effetto, e dopo aver altresì esposto, che sì dell'uno che dell' altro effetto ne aveva fatta la predetta Comunità una livellaria concessione a Francesco, e Fratelli Ponzi, fece istanza che venisse dichiarato, e sentenziato, non essersi competuto nè competersi alla suddetta Comunità, o suoi Rappresentanti, diritto o ragione alcuna di allivellare, come ha fatto, ai predetti Fratelli Ponzi il suddetto Pezzo di terra denominato Casamaccoli, o Acquasanta di st. 40., e perciò essersi

dovuto, e doversi dichiarare nullo, arbitrario, e di niun' efficacia, e valore il predetto Contratto, e non aver acquistato i Fratelli Ponzi diritto o ragione alcuna su detto Effetto, come giammai stato in dominio, e possesso della detta Comunità di Monte Catini, e fece pure istanza inibirsi frattanto ai medesimi Fratelli Ponzi l'innovar cosa alcuna sopra l' Effetto suddetto.

IV. Essendosi con ciò riassunta anche con detti Fratelli Ponzi quella lite, che sulla pertinenza del divisato Effetto già vegliò fra il Sig. Cav. Inghirami, e la Comunità di Monte Catini, e che non potè rimaner terminata con un giudiciale accesso fatto fino sotto dì 15. Novembre 1769, ed altri giorni successivi, il Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. in sequela della istanza fatta per parte dei Fratelli Ponzi, e di consenso dell'altra Parte collitigante, commesse con suo Decreto de' 24. Settembre 1774. al Sig. Vicario Regio di Volterra ed Annessi, e conseguentemente anche di Monte Catini, di procedere a nuovo accesso con l' intervento di un Perito Agrimensore da concordarsi avanti di lui dalle Parti, per riconoscere, e confinare i beni sotto detto vocabolo d' Acquasanta a Casamaccoli appartenenti tanto al Sig. Cav. Niccolò Inghirami, quanto alla Comunità di Monte Catini da essa allivellati ai Fratelli Ponzi, di fare in tale atto tutte le osservazioni, misurazioni, e recognizioni, che fossero credute necessarie, o che venissero domandate dall' una, o dall' altra Parte, e di referire in seguito la detta confinazione dei respettivi Effetti, e specialmente la precisa situazione di detto Pezzo di terra luogo detto Casamaccoli e Acquasanta di st. quaranta attenente a detta Comunità, e dalla medesima allivellato ai Ponzi.

V. In esecuzione di questo Decreto rimase concordato in Perito Agrimensore il Padre Cosimo Peintinger delle Scuole Pie, unitamente al quale devenne il Sig. Vicario Regio a detto accesso, che fu eseguito con le dovute solennità, e con l' intervento di tutte le Parti interessate, nei giorni 13. 14. 15. e 16. Febbrajo 1775, e del quale furono rimesse al Sig. Audi-

tore della Camera delle Comnnità le respettive Relazioni, tanto dal prefato Sig. Vicario Regio, quanto dal suddetto Perito Agrimensore, insieme colla Mappa da questo diligentemente formata; ed essendo stato il tutto pubblicato con Decreto di detto Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. del dì 30. Marzo 1775., fu per parte dei Ponzi fatta istanza, acciò di detto accesso, Relazioni, e Mappa, come favorevole il tutto al loro intento, ne seguisse la formale approvazione, a cui viceversa si oppose il Sig. Cav. Inghirami.

VI. Acerrimamente, e lungamente fu agitata una tal controversia avanti il suddetto Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec., quale finalmente sotto dì 4. Settembre 1779. proferì la sna Sentenza del tenore che appresso „ ivi „ De-„ lib, e Delib. dichiarò, pronunziò, e sentenziò, non essere „ stata bastantemente provata l'attenenza a Francesco, e Fra-„ telli Ponzi come livellarj della Comunità di Monte Catini „ di Val di Cecina in ordine al Contratto di livello del dì „ 16. Settembre 1775. rogato Ser Celestino Biondi, di che in „ atti, nè alla detta Comunità sul totale del terreno delineato „ di color giallo, e segnato in mezzo di lettera X di color „ rosso, e assegnato a detto Ponzi nella Pianta fatta dal Pe-„ rito P. Cosimo Peintinger, e rimessa unita alla sua Rela-„ zione del dì 6. Marzo 1775. pubblicata con Decreto de' 30. „ dello stesso mese, riservandosi di dichiarare altra volta so-„ pra qualche porzione di terreno, che sì dentro l' enunciata „ estensione, che altrove, da detto Ponzi livellario, o da det-„ ta Comnnità si proverà loro appartenere, come pure so-„ pra i frutti, e sopra l'articolo delle spese. E tutto ec. „

VII. Contro questa Sentenza intentarono il rimedio della restitnzione in integrum i Fratelli Ponzi, e caduta in me la commissione della Causa, dopo il dovuto esame della medesima ho in questo giorno referito a detto Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. doversi revocare la suddetta antecedente Sentenza, e previa tal revocazione doversi assolvere i Fratelli Ponzi come livellarj della Comunità di Monte Catini,

dalle cose contro di loro pretese, e domandate per parte del Sig. Cav. Inghirami, e doversi i medesimi Ponzi nei suddetti modi, e nomi mantenere, et quatenus reintegrare al pieno, pacifico, e legittimo possesso del Pezzo di terra luogo detto Acquasanta, e Casamaccoli di stajate quaranta in circa, stato concesso a livello a detti Ponzi dalla Comunità suddetta, insieme con l'altro Pezzo di terra posto in detto luogo di stajate nove in circa per l'Istrumento de' 16. Settembre 1773. rogato Ser Anton Celestino Biondi, dentro il Circondario dei Confini espressi nella detta Relazione, e Pianta del Padre Cosimo Peintinger Perito Agrimensore, e nel suddetto accesso fatto dal Sig. Vicario Regio di Volterra, quale accesso insieme con detta Relazione, e Pianta ho referito doversi in tutte le parti approvare, siccome pure ho referito dovere il Sig. Cav. Inghirami restituire ai Fratelli Ponzi i frutti percetti, o che potevano percipersi dal controverso Effetto dal dì della livellaria concessione ad essi fattane dalla Comunità, fino all'attual rilascio del medesimo.

VIII. Hanno servito di base a questo mio sentimento i Documenti appunto già enunciati, cioè, l'Istrumento d'enfiteusi stipulato fra la Comunità di Monte Catini, ed i Fratelli Ponzi, di cui ho riportato il tenore nel §. I., le Partite dei libri dell' Estimo di detta Comunità riferite nel §. II, e l'Accesso, Relazione, e Pianta, di che nel §. V.

IX. L' Istrumento di enfiteusi de' 16. Settembre 1773. toglieva a mio credere la difficoltà promossa per parte del Sig. Cav. Inghirami circa all' estensione del livello concesso dalla detta Comunità ai Ponzi, essendomi parso, che non potesse questo dirsi ristretto a quel solo Pezzo di terra, che ai libri dell' Estimo appariva descritto in faccia di detta Comunità, nella misura di *st. 9. circa*, sotto il vocabolo di *Casamaccoli*, e colla caratteristica di terra *lavorativa*, e *mortiniccia*, ma avendo creduto, che insieme con questo Pezzo di terra comprendesse anche l'altro, che in faccia della Comunità suddetta appariva descritto ai libri dell' Estimo nella misura di *st.* 40.

in circa, sotto i vocaboli di *Casamaccoli*, e *Acquasanta*, e colla caratteristica di terra *lavorativa*, e *macchiosa*; quando nell'Istrumento suddetto fu espressamente dichiarato esser *descritta all'Estimo in due partite di stajate* 49. *in circa* la Terra, che si concedeva a livello, quando questa Terra fu denominata nell'Istrumento, non col solo vocabolo di *Casamaccoli*, ma con ambidue i vocaboli di *Acquasanta*, e *Casamaccoli*; quando questa stessa Terra fu detto nell'Istrumento essere, non soltanto *lavorativa*, e *mortiniccia*, ma bensì *lavorativa*, *macchiosa*, e *mortiniccia*; quando nell'Istrumento furono enunciati rispetto alla Terra, che si concedeva a livello, non solo certi *confini* adattabili al *primo* di detti Effetti descritti all'Estimo, ma molti ancora non adattabili se non al *secondo*, e quando in somma, oltre ad essersi i Contraenti in detto Istrumento espressamente referiti a *due Partite dell' Estimo*, la descrizione, che ivi fecero del Terreno concesso, e respettivamente condotto a livello, e quanto alla *misura*, e quanto ai *vocaboli*, e quanto alla *qualità*, e quanto ai *confini*, era innegabile, che comprendeva *ambidue* i suddetti Effetti cantanti in faccia della Comunità ai Libri dell' Estimo, non potendosi desiderare maggiori riscontri d'*identità*, a giu-
1 stificar la quale molto meno si esige dai Dottori, e Tribunali, come in specie può vedersi presso il *Ruin. cons.* 50. *num.* 12. *lib.* 1. *Palm. Nepot. allegat.* 70. *n.* 6. *et allegat.* 286. *n.* 4. *Rocc. disputat. select. cap.* 10. *num.* 59. *Rodulphin. alleg.* 107. *n.* 50. *Constantin. vot. decisiv.* 41. *n.* 7. *et* 8. *Calderon. resolut. forens.* 94. *n.* 64. *Rot. Lucen. apud Magon. dec.* 80. *num.* 12. *Rot. Roman. cor. Cavaler. decis.* 311. *n.* 4. *et in recent. dec.* 136. *n.* 5. *et* 6. *et dec.* 292. *n.* 8. *part.* 15. *et dec.* 170. *n.* 2. *part.* 18. *Rot. nostr. inter Select. in Thesaur. Ombrosian. dec.* 19. *n.* 75. *tom.* 4.

X. Nè per restringere a più angusti termini la detta livellaria concessione giovava il ricorrere alla Rappresentanza, che, in conseguenza delle Preci umiliate a S. A. R. dai Ponzi per impetrare l'approvazione della liberazione del livello, fu

fatta dal Sig. Senat. Soprassindaco nei seguenti termini „ ivi „
„ La Comunità di Monte Catini *nell'affitto annuale, che era*
„ *solita di fare del terreno di cui si tratta, non ne ha*
„ *ricavato che st. 1. e tre quarti di grano l'anno*, onde si
„ rende vantaggiosa l'offerta fatta dai Supplicanti di st. 4. di
„ grano di canone, e scudi 32. e lire 3. di laudemio, per cui
„ gli è stato liberato il detto terreno al pubblico Incanto „:
d'onde s'inferiva per parte del Sig. Cav. Inghirami, che si avesse in contemplazione, e formasse il soggetto del livello il solo Pezzo di terra descritto all' Estimo in faccia della Comunità nella misura di *st. 9. circa*, non già anche l'altro descritto all' Estimo in faccia della stessa Comunità nella misura di *st. quaranta circa*; perchè rispetto a questo, come che goduto da detto Sig. Cav. Inghirami, non potesse verificarsi la circostanza ponderata, ed espressa in detta rappresentanza, di essere stata *solita* la Comunità di Monte Catini di *affittarlo annualmente*, e di *ricavarne un annuo canone.*

XI. Poichè le obiettate espressioni di detta rappresentanza dovevano dirsi dirette a spiegare, che la Comunità non ricavava da detto terreno, benchè composto di ambedue le sopra enunciate partite, se non l'indicato tenue canone di st. 1. e tre quarti di grano l'anno, o perchè detta Comunità nell' affittare annualmente ambedue quelle partite fosse in necessità di valutare, ed abbuonare all' affittuario il pericolo, che correva di non percipere il frutto di quella ritenuta dal Sig. Cav. Inghirami, e di cui era in disputa la pertinenza, o perchè stante appunto il godersene una dal Sig. Cav. Inghirami, non fosse detta Comunità in grado di affittarne efficacemente, ed utilmente, se non una sola. Quest' intelligenza essendo rispetto alle suddette espressioni assolutamente necessaria, ed inevitabile, ogniqualvolta nelle Preci dei Ponzi, in occasione, ed in sequela delle quali fu fatta la rappresentanza, avevano i Ponzi esposto essere stato ad essi liberato al pubblico Incanto „ *Un*
„ *Pezzo di terra lavorativa, macchiosa, e mortiniccia, di*
„ *stajate 49. in circa, di proprietà di detta Comunità di*

„ *Monte Catini, descritta all' Estimo in due partite, luogo* „ *detto Casamaccoli* „ che vale a dire quel terreno appunto, che fu poi descritto nel successivo Istrumento, e che comprendeva *ambedue le partite*, di *st. nove*, e di *st. quaranta*, cantanti all' *Estimo* in faccia della Comunità predetta: e quando perciò veniva ad esser chiaramente, ed indubitatamente relativa ad ambedue queste partite, non già ristretta, e limitata ad una sola di esse anche la rappresentanza, giacchè in questa, con quelle parole „ *del terreno di cui si tratta* „ non d' altro terreno s' intese certamente di parlare, se non di quello indicato, ed espresso dai Ponzi nelle loro Preci, sul tenore delle quali era stato ordinato al Sig. Senat. Soprassindaco d'*informare, e dire il suo parere*, ordine, che detto Ministro eseguì appunto con l' enunciata rappresentanza.

XII. Le partite cantanti in faccia della Comunità ai libri dell' Estimo, mi è sembrato, che servissero di una sufficiente replica all' eccezione dedotta dal Sig. Cav. Inghirami di non essere giammai stato il controverso effetto di *st. quaranta circa* nel *dominio*, e *possesso* della Comunità di Monte Catini, che ne fece ai Ponzi la concessione livellaria; perchè le descrizioni ai pubblici libri degli Estimi quantunque non bastino a porre in essere una prova piena, e perfetta del *dominio*, e *possesso*, costi-
2 tuiscono però almeno rapporto al *possesso* una prova presuntiva, capace di rifondere in chi lo impugni il peso di provare concludentemente il contrario, e che perciò in difetto di una chiara, e concludente contraria prova deve onninamente atten-
3 dersi, come senza contradittore stabiliscono *Genua de script. privat. tit. de lib. aestim. lib.* 5. *quaest.* 3. *num.* 5. *et* 6. *Mascard. de probat. conclus.* 273. *n.* 18. *Post. de manut. observ.* 27. *n.* 1. *Urceol. consult.* 92. *n.* 27. *Rocc. disput. select. cap.* 10. *n.* 51. *Adden. ad Buratt. dec.* 317. *n.* 9. *Rot. Rom. cor. eod. dec.* 690. *n.* 2. *et in recent. dec.* 166. *n.* 9. *part.* 15. *et dec.* 231. *n.* 12. *part.* 19. *et cor. Ansald. dec.* 147. *n.* 25. *et coram Falconer. de Miscell. decis.* 30. *n.* 11. *Rot. nostr. cor. De Comitib. dec. Florent.* 17. *n.* 4.

et decis. 109. *num.* 9. *et inter Select. in Thesaur. Ombros. decis.* 35. *num.* 1. *tom.* 3. *et decis.* 18. *n.* 3. *tom.* 4.

XIII. E questa chiara e concludente contraria prova mancava nel caso nostro, mentre sebbene per parte del Sig. Cav. Inghirami si allegassero alcuni antichi Istrumenti, e con questi si pretendesse di giustificare, che i di lui Autori acquistarono dei Beni sotto il vocabolo d'*Acquasanta*, e sotto questo vocabolo appariscano realmente descritti anche in faccia di detto Sig. Cav. dei Beni ai Libri dell'*Estimo*, riconobbe però il Perito Agrimensore nell'atto dell'accesso, ed espóse nella sua Relazione, che o si considerino le misure dei Beni cantanti sotto il vocabolo d'*Acquasanta* in faccia del Sig. Cav. Inghirami ai Libri dell'*Estimo*, o si riguardino le misure dei Beni espressi sotto l'istesso vocabolo d'*Acquasanta* negl'*Istrumenti* da detto Sig. Cav. allegati, anche assegnando, come assegnò detto Pietro, alla Comunità di Monte Catini, ed ai Ponzi suoi Livellari, il pezzo di terra formante il soggetto della presente controversia „ *avrà il Sig. Cav. qualchè cosa* „ *più del suo avere* „ onde quanto si deduceva per parte di detto Sig. Cav. Inghirami neppur per ombra intorbidava rispetto al Fondo in questione il *Possesso* della Comunità di Monte Catini autrice dei Ponzi resultante dai Libri dell'Estimo.

XIV. Finalmente dall'Accesso, (Relazione) e Pianta, di che nel §. 5. ho creduto, che restasse giustificato il circondario del controverso Fondo descritto ai Libri dell'Estimo in faccia della Comunità di Monte Catini sotto il vocabolo di *Acquasanta e Casamaccoli*, e nella misura di *st. quaranta circa*, e rimanesse in somma identificato il Fondo suddetto, che insieme con l'altro descritto all'Estimo di detta Comunità nella misura di *st. nove circa* sotto il vocabolo di *Casamaccoli* fu concesso a Livello ai Ponzi; giacchè una delle più sicure strade per giungere alla decisione di somiglianti questioni comunemente si reputa l'oculare ispezione del Giudice mediante il di lui personale accesso al luogo della Controversia, come osservano dopo il Testo in *Leg. Si irruptione* 8. §. *ad officium* 4

in fin. ff. finium Regund. et ibi Gloss. Capyc. Latr. consult. 22. *num.* 21. *Polit. de nov. oper. nunciat. dissert.* 4. *num.* 6. *et diss.* 8. *num.* 11. *Afflict. decis. Neapol.* 23. *num.* 6. *Rot. Rom. post Gob. Tract. var. decis.* 13. *num.* 10. *et post Constantin. vot. decisiv.* 476. *num.* 43. *Rot. nostr. coram de Comitib. decis. Flor.* 81. *num.* 21. *versic.* „ Loci autem evidentia, et ocularis inspectio in eo facta a Judice superat omne genus probationis, ut in propria materia disponit *Text. etc.* „ e il sentimento dei Periti in ciò che riguarda la loro arte e professione, mentre non costi chiaramente
5 dell'errore, del quale neppure un fumo si dava nel caso presente, deve dal Giudice legale attendersi e seguitarsi, come concordemente stabiliscono *Pacion. de Locat. conduct. cap.* 35. §. 5. *num.* 62. *Ridolphin. in prax. Judic. part.* 1. *cap.* 8. *num.* 116. *et seqq. Palm. Nepot. allegat.* 265. *num.* 8. *et allegation.* 277. *num.* 27. *Rot. Roman. coram Emerix. Jun. decis.* 103. *num.* 2. *et in Recent. decis.* 612. *num.* 2. *et coram Ansald. decis.* 234. *num.* 9. *et coram Falconer. de Miscell. decis.* 47. *num.* 1. *et coram Rezzonic. decis* 312. *n.* 10. *Rot. Senen. coram de Comitib. decis.* 2. *num.* 19. *Rot. nostr. inter Select. in Thesaur. Ombros. decis.* 24. *num.* 26. *tom.* 1.

XV. Nè faceva ostacolo, che l'Effetto, quale dal Perito Agrimensore nella sua Relazione a mappa fu giudicato essere quello descritto all'Estimo in faccia della Comunità di Monte Catini sotto il vocabolo di *Acquasanta*, *e Casamaccoli*, e nella misura di *st. quarantanove circa*, fosse trovato dal medesimo Perito, come egli si espresse „ *a misura st. cinquantuna*, *canne ventinove*, *e bracci ventisette* „. Poichè quando a questo Effetto convengono secondo il giudizio del Perito i confini indicati nei Libri dell'Estimo rispetto al Fondo
6 ivi enunciato di *st. quaranta circa* nulla deve curarsi la diversità della *misura*. considerando specialmente, che questa fu espressa nei Libri dell'Estimo colla dizione „ *circa* „ suscettibile di una maggiore, o minor estensione secondo la soggetta

materia, come avvertono *Ruin. cons.* 130. *num.* 5. *tom.* 4. *Menoch. de arbitrar. Judic. cas.* 36. *num.* 4. *Barbos. diction.* 57. *num.* 10. *Constant. Vot. decis.* 407. *num.* 24. *Rot. Roman. coram Buratt. decis.* 462. *num.* 10. *et in Recent. decis.* 95. *num.* 14. *part.* 16. *et coram Ratt. decis.* 181. *num.* 23. e che sono nel caso nostro Terreni posti nei principj della Maremma, e conseguentemente poco fruttiferi, e di poca valuta, dei quali non è perciò improbabile, ma sommamente verisimile, che ne fosse fatta ai Libri degli Estimi la descrizione senza procedere con gran scrupolo- 7
sità rispetto alla misura, di che n'è una riprova il vedere, che anche i Beni cantanti all'Estimo di Monte Catini in faccia del Sig. Cav. Inghirami furono trovati dal Perito di un estensione maggiore di quella indicata ai Libri dell'Estimo.

XVI. Quando adunque per il fin quì detto non poteva controvertersi, che i Fratelli Ponzi per l'*Istrumento de'* 16. *Settembre* 1775. avessero condotto a Livello dalla Comunità di Monte Catini, insieme col pezzo di Terra descritto all'Estimo in faccia di detta Comunità sotto il vocabolo di *Casamaccoli* nella misura di *st. nove circa*, anche l'altro pezzo di Terra descritto in faccia della stessa Comunità all'Estimo sotto il vocabolo di *Acquasanta e Casamaccoli* nella misura di *st. quaranta circa*; quando di questo secondo Effetto come cantante all'*Estimo* in faccia della Comunità di Monte Catini non poteva impugnarsi almeno il *Possesso* alla detta Comunità, che lo allivellò ai Ponzi, quando finalmente rimaneva verificato il circondario di questo Fondo, è conseguentemente identificato il Fondo medesimo; mediante l'*Accesso* del Sig. Vicario Regio di Volterra autorizzato dal Giudice della Causa, e mediante la *Relazione* e *mappa* del Perito Agrimensore concordato dalle Parti, era assolutamente luogo a concedere ai Ponzi Livellarj della Comunità suddetta, conforme ho referito doversi ai medesimi concedere, la *Manutenzione* et quatenus la *Reintegrazione* nel possesso di detto pezzo di Terra, giacchè tanto all'effetto di ottenere la *Ma-* 8

nutenzione, quanto all' effetto di ottenere la *Reintegrazione* basta la prova del *Possesso*, nè si richiede quella del *Dominio*, come parlando del rimedio della *Manutenzione* concordemente fermano dopo il *Testo in* §. *Retinendae* §. *Hodie Instit. tit. de Interdict. Menoch. de retinend. Possess. remed. ultim. num.* 36. *Posth. de Manutent. observat.* 17. *n.* 1. *et observat.* 42. *num.* 84. *Polit. de nov. oper. nunciat diss.* 12. *num.* 15. *Calderon. resolut. forens.* 88. *n.* 50. *Rot. Rom. decis.* 639. *n* 1. *et decis.* 655. *num.* 1. *part.* 18. *et decis.* 319. *num.* 4. *et decis.* 365. *n.* 1. *part.* 19. *Recent.* e parlando del rimedio della *Reintegrazione* comunemente rispondono dopo il Testo *in* §. *Recuperandae Instit. tit. de Interdict. Menoch. de recuper. possess. in praelud. num.* 1. *et* 2. *et remed.* 15. *num.* 383. *Rot. Rom. coram Buratt. de-*
9 *cis.* 736. *num.* 4. *et in Recentior. decis.* 520. *n.* 1. *part.* 14. *et decis.* 433. *num.* 1. *part.* 19. *et coram Falconer. de Miscell. decis.* 41. *n* 1. *et coram Rezzonic. decis.* 89. *num.* 2.

XVII. Ed era altresì luogo a dichiarare, siccome ho dichiarato, che fino dal dì 16. Settembre 1773. giorno della livellaria Concessione fatta ai Ponzi dovessero a questi restituirsi i Frutti, che dal controverso Fondo abbia percetti o abbia potuto percipere il Sig. Cav. Inghirami, perchè anche prima di detta Livellaria concessione vegliava fra il Sig. Cav. Inghirami e la Comunità di Monte Catini la Lite sopra la pertinenza dell' Effetto da questa allivellato ai Ponzi; onde militavano contro il Sig. Cav. Inghirami i principj, dei quali latamente il *Conti in add. ad decis.* 31. *de Fideicom. num.* 6. *et plurib. seqq. e la Rot. nostr. in Florent. Fideicommiss. de Generottis super fructib.* 12. *Septembr.* 1742. *coram Auditorib. Finetti et Villani et Adv. Gioja Relatore per tot.*

E così l'una e l'altra Parte informando è stato da me risoluto.

Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota.

DECISIONE LI.

VOLATERRANA PRAETENSAE IMMISSIONIS

21. *Aprilis* 1780.

ARGOMENTO.

Non può concedersi l'immissione in possesso di un fondo, acquistato legittimamente da altri, e del di cui prezzo dovea l'alienante servirsi per i proprj alimenti, e dei quali si trovi appunto creditore quel medesimo, che ha acquistato il detto fondo.

SOMMARIO.

1 *L'immissione in possesso non si concede, ove unitamente agli altri estremi non concorra la ipoteca a favore del creditore.*

2 *I beni sottoposti a fidecommisso non possono nè alienarsi, nè ipotecarsi.*

3 *Gli alimenti sono una causa, per cui, a somiglianza della dote, possono scorporarsi sussidiariamente i beni fidecommissarj.*

4 *È questione, se l'erede gravato non avendo dedotto il diritto di detrarre dal fidecommisso la legittima, e la trebellianica, possa detrarle il di lui creditore.*

5 *Quando la proibizione di detrarre la legittima, e la trebellianica è accompagnata dalla cautela del Soccino, è valida, ed efficace, e toglie per conseguenza ai figli la facoltà di poter pretender e l'una, e l'altra, accettata che abbiano la disposizione paterna induttiva dell' universal fidecommisso.*

6 *L'erede gravato, o il di lui creditore, non può allegare altrimenti il diritto di detrarre la dote materna dal fidecommisso indotto dal padre, quando costa, che*

il primo ha già alienati tanti beni fidecommissarj, che pareggiano, e sopravanzano l'importare della dote medesima.

7 *Allorchè è stata concessa la facoltà di scorporare dei beni fidecommissarj, perchè il prezzo di essi serva ad alimentare l'erede gravato, non può quello erogarsi in altra causa, e quindi nessun creditore dell'erede medesimo, seppure non sia tale per causa di alimenti, può agere all'effetto di essere rimborsato col prezzo suddivisato.*

8 *Colui, che ha pagati per un altro i canoni al padrone diretto, subentra alla ipoteca speciale, e privilegiata, che il padrone diretto medesimo acquista sopra i beni enfiteutici.*

9 *Il domino diretto, quantunque abbia anche la generale ipoteca sui beni dell'enfiteuta, nulladimeno deve, per il pagamento dei canoni, escuter prima i beni livellarj specialmente, e privilegiatissimamente ipotecati in di lui favore.*

10 *E questa regola suggerita dalla equità è allegabile non tanto dai creditori anche posteriori, quanto anche dai terzi possessori dei beni muniti d'ipoteca.*

Per Sentenza del Sig. Vicario Regio di Volterra de' 20. Aprile 1779. fu dichiarato il Nobile Sig. Curzio Borgucci Verani vero, liquido, e legittimo creditore del Nobile Sig. Giovanni Borgucci Verani della somma e quantità di lire 752, che lire 402. per dependenza di pagamenti fatti da detto Sig. Curzio alla Prebenda eretta nella Cattedrale di Volterra sotto il titolo di S. Pietro, all'Eredità Paffetti, a certa Cappella detta di S. Antonio goduta dal Sacerdote Gaetano Collarini, ed alla Contrada o sia opera di S. Marco, e che a forma di un Lodo di divise emanato fra i suddetti Sigg. Fratelli Borgucci Verani li 23. Settembre 1752, e da essi successivamente ac-

cettato ed omologato, dovevano farsi dal prefato Sig. Giovanni, e lire 350. pagate a Amaddio Pozzoni di Livorno da detto Sig. Curzio come Mallevadore del medesimo Sig. Giovanni, e venne immesso lo stesso Sig. Curzio nel vero, reale, ed attual possesso di un Podere denominato *dei Susinelli* posseduto dal Sig. Niccola Zannetti per compra, che questo ne fece dal prefato Sig. Giovanni, all'effetto che con i frutti di detto Podere, o col ritratto di esso da farsi serv. serv. mediante la legittima subasta potesse il medesimo Sig. Curzio sodisfarsi dell importare dei suddetti crediti, e delle spese del Giudizio.

Questa Sentenza, da cui interpose l'Appello al Clariss. Magistrato Supremo di Firenze il Sig. Zannetti dopo il conveniente esame ho referito doversi revocare in quella parte, nella quale accordò al Sig. Curzio Borgucci Verani per la sodisfazione degli enunciati di lui crediti, e delle speso del Giudizio a tale effetto da esso intentato l'immissione nel suddetto Podere *dei Susinelli* attualmente posseduto con titolo di compra dal Sig. Niccolao Zannetti.

Ho così referito, perchè il Sig. Curzio, ad effetto di ottenere in forza del salviano Interdetto la domandata immissione nel suddetto Podere *dei Susinelli* doveva giustificare, che questo fosse per i prefati suoi crediti ipotecato, non avendo luogo l'interdetto salviano, se non concorra insieme con gli al- 1
tri notissimi estremi anche quello dell'Ipoteca, come fra gli altri stabiliscono il *Pacific. de salvian. interdict. inspect.* 1. *cap.* 6. *num.* 72. *Rot. Rom. post eumd. decis.* 30. *num.* 1. *et decis.* 31. *n.* 3. *et coram Falconer. de Salvian. interdict. decis.* 15. *num.* 2. *et decis.* 18. *num.* 2.

E questa Ipoteca non si verificava rispetto al Podere *dei Susinelli*, il quale essendo per confessione di ambe le Parti soggetto al Fidecommisso indotto dal fù Sig. Agostino Verani Padre dei suddetti Sigg. Curzio e Giovanni nel di lui Testamento degli 8. Novembre 1735. rogato ser Pietro Angiolo Saccardini, non poteva dal Sig. Giovanni alienarsi o ipotecarsi 2
secondo la regola prescritta dalla *Leg. final.* §. *Sed quia*

Cod. Commun. de Legat. et Fidecommiss. e *nell' Auth. Res quae in princip. Cod. eod.*, ed intanto fu da lui venduto al Sig. Zannetti, in quanto che mediante un benigno Rescritto di S. A. R. de' 23. Febbrajo 1771. ed una successiva Sentenza del Magistrato dei Pupilli de' 16. Marzo di detto anno fu egli autorizzato a scorporarlo dal Fidecommisso Paterno per ragione di *Alimenti*, causa, che al pari di quella della Dote fa sì, che abbia luogo la celebre limitazione della suddetta regola, indicata nella stessa sopra citata *Auth. Res quae etc.*
3 come avvertono *Merend. controv. jur. lib.* 4. *cap.* 34. *per tot. Bonfin. de jur. Fidecommiss. disput.* 165. *num.* 22. *et* 23. *Rot. Roman. cor. Seraphin. decis.* 925. *num.* 2. *et cor. Molin. decis.* 644. *num.* 1. *et decis.* 765. *n.* 1. *et decis.* 1186. *num.* 32.

Senza che giovasse al Sig. Curzio l'opporre, come di fatto per parte di esso si opponeva, che dal Fidecommisso Paterno si competessero al Fratello per la sua rata le detrazioni di legittima e trebellianica, e quella ancora della Dote Materna, e che in conseguenza per l'importare di queste detrazioni venisse a rimaner ipotecato il detto Podere per i debiti del suddetto Sig. Giovanni suo Fratello.

Poichè quanto alla *legittima* e *trebellanica*, prescindendo anche dal vedere se il Creditore dell'Erede gravato possa valersi del diritto di detrarle dal Fidecommisso, quando questo diritto dallo stesso Erede gravato non sia stato dedotto,
4 questione accennata dalla *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. decis.* 21. *num.* 10. *et* 11. *tom.* 4. *et in Florentina dotis et legitimae* 14. *Septembris* 1747. *coram Finetti ex* §. 15. *ad* 18. toglieva in radice ogni difficoltà l'espressa proibizione delle detrazioni di legittima e trebellianica, che si leggeva nel Testamento di detto Sig. Agostino Verani fidecommittente concepita nei seguenti termini „ivi „ Proibendo a detti suoi Sigg. „ Figli e Descendenti instituiti e sostituiti ogni e qualunque „ detrazione di legittima, trebellianica, o qualunque altra de„ trazione, privando quel tale, o tali, che vorranno fare det-

„ te detrazioni o alcuna di esse, della sua Eredità, nella qua-
„ le vuole, che succedano quelli, che non detrarranno, e gli
„ infrascritti chiamati, e quel tale ohe detrarrà l' instituì,
„ et instituisce solamente nella legittima „ ohe vale a dire accompagnata dalla *cautela* comunemente detta del *Soccino* perchè dal medesimo insinuata nel *cons.* 122. *lib.* 1. *n.* 9. *et seq.* 5
stante la qual *cautela* non vi è dubbio, che detta proibizione sia valida ed efficace, e che tolga ai Figli di poter pretendere la legittima e la trebellianica, accettata che abbiano, come avevano accettata nel caso nostro i Sigg. Curzio e Giovanni Verani, la disposizione paterna induttiva dell' universal Fidecommisso, come senza contradittore stabiliscono *Gratian. discept. forens.* 982. *num.* 3. *et* 4. *Cyriac. controv.* 11. *num.* 22. *Mart. de success. legal. part.* 4. *quaest.* 28. *artic.* 5. *n.* 17. *Ridolphin. allegat.* 115. *num.* 67. *Polit. de fideicommiss. diss.* 8. *num.* 31. *diss.* 98. *num.* 27. *Bonfin. de jur. fideicom. disput.* 145. *num.* 6. *tom.* 2. *de Comitib. in additionib. ad decis. Rot. Florent. divers. de fideicommiss. decis.* 6. *num.* 22. *Rot. Lucen. apud Palm. decis.* 302. *num.* 2. *et seqq. Rot. Rom. decis.* 74. *num.* 8. *part.* 8. *et decis.* 218. *part.* 10. *Recent. et coram Cels. decis.* 235. *num.* 5. *et coram Falconer. de fideicommiss. decis.* 5. *num.* 8. *et coram Molin. decis.* 937. *num.* 8. *Rot. nostr. coram Accaris. decis.* 95. *n.* 19. *et* 20.

Quanto poi alla Dote Materna, che secondo la confessione fattane dal già Sig. Agostino Verani Padre dei Sigg. Curzio e Giovanni nel di lui Testamento, e conforme appariva anche dall' enunciato Lodo di divise de' 23. Settembre 1752. ascendeva in tutto a scudi 1228, e la di cui metà appartenente al Sig. Giovanni consisteva perciò in scudi 614. siccome si ammetteva, che il medesimo Sig. Giovanni dopo le divise avesse alienato per il prezzo di scudi 900. un Podere detto il *Colombaino*, del quale, come che lasciato indiviso ed in comune fra esso ed il Sig. Curzio suo fratello nel suddetto Lodo, ne spettava a detto Sig. Giovanni la metà consistente in scu-

di 450. ed inoltre costava avere il medesimo Sig. Giovanni venduti per una Scritta privata de' 6. Settembre 1774. al Sig. Curzio suo fratello per il prezzo di scudi 600. altri capi di Beni posti in luogo detto *Monte Bradoni*, che per lo stesso prezzo erano stati assegnati in detto Lodo di divise al medesimo Sig. Giovanni; così non poteva giovare al Sig. Curzio nel presente Giudizio neppure tal detrazione della *Dote Materna*, come quella, che doveva dirsi ormai consunta dal Sig. Giovanni suo debitore, e per la suddetta alienazione della metà del Podere del *Colombaino*, e per avere il medesimo Sig. Giovanni per la detta Scritta privata de' 6. Settembre 1774. venduti allo stesso Sig. Curzio suo fratello per il prezzo di scudi 600. gli altri Beni di *Monte Bradoni*, che per il medesimo prez-
6 zo erano stati assegnati a detto Sig. Giovanni nel Lodo di divise; tutte le quali alienazioni di Beni fidecommissarj, secondo il celebre Testo nella *Leg. Marcellus ff. ad Senatus Consult. Trebellian.* dovevano certamente imputarsi nella rata della Dote Materna, che il Sig. Giovanni poteva dal Fidecommisso detrarre, e superavano l' importare della metà di detta Dote al Sig. Giovanni spettante.

A tutto questo si replicava per parte del Sig. Curzio, che siccome il Sig. Niccolao Zannetti in forza di un Decreto del Magistrato dei Pupilli de' 12. Gennajo 1774, che per parte del medesimo Sig. Curzio si pretendeva proferito senza le debite solennità si ritenne scudi 840. 1. 11. 8. parte del prezzo del Podere dei *Susinelli* da lui comprato, così contro questa parte di prezzo di detto Podere scorporato dal Fidecommisso, e reso libero, potesse agere il medesimo Sig. Curzio creditore del Sig. Giovanni: e si soggiungeva inoltre, che sebbene la massima parte dei debiti pagati dal Sig. Curzio, e per il rimborso dei quali domandava egli l' immissione nel Podere dei *Susinelli*, fossero debiti del Sig. Giovanni Erede gravato incapaci perciò di affliggere i Beni fidecommissarj, e tali realmente fossero il debito colla Prebenda di S. Pietro, quello con l' Eredità Paffetti, quello con la Cappella di S. Antonio goduta

dal Collarini, e l' altro con il Pozzoni, creati tutti dopo la morte del Padre fideommittente, il debito però con la Contrada, o sia Opera di S. Marco, come dependente dai canoni di un Livello già esistente nella casa Verani anche al tempo del Sig. Agostino fidecommittente, potesse dirsi un debito del fidecommittente medesimo, e conseguentemente almeno per la sodisfazione di questo si competesse al Sig. Curzio l' immissione nel Podere dei *Susinelli* soggetto al Fidecommisso indotto da detto Sig. Agostino. Ma sì l' uno che l' altro riflesso mi è sembrato inattendibile.

Tale mi è sembrato il primo, perchè ogni qualvolta dal Sovrano Rescritto e Sentenza, che sopra, era stata accordata al Sig. Giovanni Verani la facoltà di scorporare dal Fidecommisso paterno, e di alienare il Podere dei *Susinelli* con la condizione espressa in detta Sentenza di scorporo, che il prezzo del suddetto Podere dovesse in parte pagarsi ai creditori di detto Sig. Verani per *Alimenti* prestati al medesimo e sua famiglia, e per il restante dovesse depositarsi all' effetto di erogarsi poi nell' istessa causa di *Alimenti*, e gli era stata accordata questa facoltà per la ragione espressa in detta Sentenza di scorporo con le seguenti parole „ Attesa la mancanza dei „ Beni liberi nel Patrimonio del Sig. Giovanni Borgucci Ve„ rani sottoposto al Magistrato nostro, ed atteso parimente, che „ l' entrate dei suoi Beni non sono state, nè sono sufficienti „ agli *Alimenti* di sua famiglia, essere stato ed esser luogo a „ potere per giustizia concedere, conforme concediamo lo scor„ poro domandato dal detto Sig. Giovanni Borgucci Vera„ ni ec. „ conveniva positivamente concludere, che dal Podere dei *Susinelli* non era stato rimosso il vincolo del Fidecommisso se non al preciso e limitato effetto, che col prezzo del medesimo potesse supplirsi agli *Alimenti* di detto Signor Giovanni e sua famiglia, e che in conseguenza non poteva profittare di tale scorporo, ed agere al prezzo di detto Podere il Sig. Curzio comparendo come creditore del Sig. Giovanni per altre cause, che per quella di Alimenti, nè poteva

il medesimo Sig. Curzio in questo carattere di creditore tener a conto il Sig. Zannetti di quella rata di prezzo, che per Decreto del Magistrato dei Pupilli gli fu accordato di ritenersi in somma di scudi 840. 1. 11. 8, per crediti a suo favore liquidati contro il predetto Sig. Giovanni, giacchè oltre a doversi presumere, che questi crediti fossero stati creati per la
7 causa di *Alimenti* per la quale era stato concesso lo scorporo, se ciò fosse vero non aveva interesse nè diritto di esaminarlo e riconoscerlo non un terzo Creditore, carattere nel quale presentemente compariva il Sig. Curzio, ma avrebbe al più avuto interesse e diritto di esaminarlo e riconoscerlo lo stesso Sig. Curzio comparendo nel carattere di chiamato al Fidecommisso, il quale dovrebbe esser reintegrato di quella parte di prezzo del Podere dei *Susinelli*, che o non fosse necessaria per supplire agli *Alimenti* del Sig. Giovanni, e sua Famiglia, che fu la precisa e limitata causa dello scorporo, o non fosse stata di fatto erogata in questa causa.

Mi è sembrato poi inattendibile anche l' altro riflesso, riguardante il rimborso dei canoni livellarj pagati dal Sig. Curzio per il Sig. Giovanni all' opera o contrada di S. Marco padrona diretta: perchè o l' Ipoteca, uno degli estremi necessarj al Sig. Curzio per ottenere la domandata immissione, voleva quanto a questo credito del Sig. Curzio desumersi dal Lodo di divise emanato fra esso ed il Sig. Giovanni suo fratello, ed in questo sistema era sempre opponibile, che il Podere dei *Susinelli* soggetto al Fidecommisso paterno non potè rimaner affetto dalle Ipoteche contratte da detto Sig. Giovanni, o detta Ipoteca voleva il Sig. Curzio desumerla dall' esser subentrato nelle ragioni dell' Opera padrona diretta, ed in questo sistema si competeva al medesimo Sig. Curzio un' ipoteca speciale e privilegiatissima sopra i precisi Beni enfiteutici posseduti in sequela del Lodo di divise da detto Sig. Giovanni, secondo ciò, che stabiliscono dopo il Testo in *Leg. etiam 16. ff. qui pot. in Pign. habeant. Mangil. de Evict. quaest. 124. num.*
8 *60. et seqq. Pacific. de salvian. interdict. inspect. 3. cap.*

2. *num.* 523. *Salgad. labyrint. Creditor. part.* 3. *cap.* 3. *n.* 87. *et* 88. *Merlin. de pignor. et hypothec. lib.* 3. *tit.* 1. *quaest.* 10. *num.* 32. *Rocc. disput. select. cap.* 138. *num.* 2. *Rot. Lucan. apud Casareg. de Commerc. disc.* 103. *n.* 24. *et seqq. Rot. Rom. in Recent. decis.* 146. *num.* 32. *part.* 9.

E stante la speciale privilegiatissima Ipoteca competente
in questo secondo sistema al Sig. Curzio sopra i Beni enfiteu-
tici, dei quali pagò esso al padron diretto i canoni dovuti dal
Sig. Giovanni, ed ascendenti solo a lire 76. non doveva per-
mettersi al medesimo Sig. Curzio di esercitare sopra il Podere
dei *Susinelli* posseduto dal Sig. Zannetti la generale Ipoteca,
che sopra di quello *ex jurib.* del Padron diretto potesse com- 9
petersegli, se non escussi prima per il rimborso di detta te-
nuissima somma di lire 76. i detti Beni enfiteutici specialmen-
te e privilegiatissimamente ipotecati per il pagamento dei ca-
noni, subentrando in questi termini l'equità insinuata ai Giu-
dici dal Testo nella *Leg.* 2. *Cod. de pignor. et hypothec.*
qual equità allegabile tanto dai Creditori posteriori, quanto 10
dai terzi possessori, che siano muniti d' Ipoteca, come spiega-
no *Carocc. de excuss. part.* 2. *qu.* 65. *a num.* 9. *ad n.* 14.
Nigr. de subhast. cap. 6. §. 4. *num.* 22. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *qu* 21. *num.* 26. *Altograd. jun. controv.* 86. *n.* 27. *Gratian. Discept. forens. cap.* 38. *num.* 14. *Urceol. consult. forens. cap.* 22. *num.* 10. *et num.* 28. *Rot. nostr. cor. Magon. decis.* 124. *num.* 2. doveva giovare anche al Sig. Zannetti, in cui vennero a passare le ragioni ipotecarie di diversi creditori del Sig. Giovanni per causa di Alimenti, in forza della cessione di ragioni, che il medesimo Sig. Zannetti riportò da tali Creditori nell' atto di dimettergli con parte del prezzo del Podere dei *Susinelli* da lui comprato.

E così l'una e l'altra Parte informando ho creduto di dover rispondere.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE LII.

CASTRI FRANCI IMMISSIONIS

3. *Maii* 1780.

ARGOMENTO.

Dichiarato nullo il Contratto di compra, e vendita stante l'inalienabilità dei beni, il compratore ha diritto di esercitare la ipoteca, convenuta per tutti i danni, fra i quali entra pur quello della restituzione del prezzo, sopra il fondo, che il venditore ha trasferito in altri, considerandosi quella ipoteca comprensiva di tutti i beni del venditore, comunque non fosse stato espressamente convenuto.

SOMMARIO.

1 *La restituzione del prezzo pagato è il danno principalmente refettibile al compratore, il quale non riceva o perda la cosa comprata.*

2 *Quindi è chiaro, che la ipoteca convenuta per tutti i danni refettibili in caso d'inosservanza del contratto è esercibile anche relativamente alla restituzione del prezzo.*

3 *Quando il contratto non è stato denunziato alle gabelle, vien dichiarato nullo, e quindi inattendibile in tutte le sue parti: e quantunque per equità debbasi restituire il prezzo in quello convenuto, ciò però non desumesi dal contratto, ma da una causa a lui estrinseca, e quindi non può a questa adattarsi l'ipoteca in esso convenuta e stipulata.*

4 *Quando il contratto di compra, e vendita è caduto sopra beni fidecommissarj, dei quali sia dal fidecommittente proibita l'alienazione, non è soggetto a pagamento di gabella.*

5 *La nullità nascente da omissione di denunzia alle gabelle dentro il termine statutario s' induce nelle scritte private, che contengano contratti gabellabili.*

6 *Non è nullo in tutte le sue parti il contratto di compra e vendita di beni fidecommissarj non alienabili, e quindi la ipoteca convenuta per tutti i danni refettibili in caso d' inosservanza si mantiene, e si estende principalmente alla rifusione del prezzo pagato dal compratore.*

7 *Quantunque l' ipoteca non comprenda per espressa menzione anche i beni futuri, con tutto ciò tacitamente abbraccia anche questi.*

8 *Dopo la Legge del 1769. sulle manimorte essendo i beni di diretto dominio di manimorte divenuti alienabili, e quasi allodiali dei possessori, ne segue, che possono cadere sotto le generali obbligazioni ed ipoteche dei beni contratte dai possessori medesimi.*

Il Sig. Giuseppe Bevilacqua di Livorno per Scritta privata de' 7. Maggio 1764. comprò dal Sig. Anton Domenico Danti di Castel Franco di Sotto certi beni, e stante che questa compra, e respettiva vendita non ebbe poi effetto, atteso il vincolo del fidecommisso, e l' espressa proibizione di alienare, a cui detti beni erano sottoposti, il suddetto Sig. Bevilacqua, che ignorando un tal vincolo aveva già sborsato in parte il prezzo dei beni suddetti, con Sentenza del Magistrato Supremo de' 17 Giugno 1768. fu dichiarato creditore del Sig. Danti nella somma di scudi 460.

Ad effetto di sodisfarsi di questo suo credito domandò il Sig. Bevilacqua nell' anno 1777. l' immissione in un pezzo di terra posto nel Comune di Castel Franco luogo detto *Viarella*, di diretto dominio della Chiesa Prioria dei SS. Martino, e Barbera di detta Terra di Castel Franco già tenuto a livello dal prefato Sig. Danti, e dal medesimo venduto al Sig. Cam-

millo, ed altri Fratelli Casini di Castel Franco suddetto per Istrumento del dì 6. Giugno 1772. rogato Ser Anton Francesco Turini, ed attualmente posseduto dal Sig. Giovanni, ed altri Casini.

Non fu esaudita in prima istanza la domanda del Sig. Bevilacqua, mentre il Magistrato dei Pupilli con Sentenza proferita a relazione di uno dei suoi Sigg. Residenti Legali il dì 22. Luglio 1779. assolvè i Sigg. Casini dalle cose contro di essi dal medesimo Sig. Bevilacqua pretese, e domandate. Ma in grado di restituzione in integrum essendo caduta in me la commissione della Causa ho referito doversi revocare la detta antecedente Sentenza, e doversi concedere al Sig. Bevilacqua la domandata immissione, avendo creduto, che concorressero tutti gli estremi necessarj per ottenerla, da me enumerati in altra *Castri Franci Immissionis* 29. *Januarii* 1780. §. *Penultimo.*

Infatti dalla suddetta Sentenza del Magistrato Supremo de' 17. Giugno 1768. rimaneva esuberantemente giustificato il *credito* del Sig. Bevilacqua: l'attual *possesso* di detto effetto della *Viarella* presso i Sigg. Casini non si controverteva, e secondo le note regole veniva anche a dimostrarsi dalla lite, che essi presentemente sostenevano: del *possesso* del medesimo effetto presso il Sig. Danti posteriore al debito da lui contratto col Sig. Bevilacqua n'era una convincentissima riprova la vendita, che lo stesso Sig. Danti ne fece per il citato Istrumento de' 6. Giugno 1772. ai Sigg. Casini: e finalmente l'*ipoteca*, alla quale tutto si riduceva il momento della controversia, mi è parsa anch'essa incontrastabile.

Poichè in fine della suddetta Scritta di compra, e respettiva vendita passata fra il Sig. Danti, ed il Sig. Bevilacqua sotto dì 7. Maggio 1764., in ordine alla quale pagò il Sig. Bevilacqua al Sig. Danti gli scudi 460. dei quali fu poi dichiarato creditore del medesimo Sig. Danti per la Sentenza del Magistrato Supremo de' 17. Giugno 1768., si vedeva convenuto fra i Contraenti quant'appresso „ ivi „ De' quali patti,

„ e convenzioni, e prezzo sopra fermato, e stabilito dalle Parti „ si chiamarono contente, e promessero a vicenda di tenere „ per rato, e grato, e di attendere, adempire, ed osservare, „ e di non impugnare sotto alcun titolo o quesito colore il „ contenuto della presente Scritta, nè per se, nè per altri, „ alla pena *della refezione di tutti i danni, e spese*, che „ cagionerà all'altra parte ec. *obbligando*, e *ipotecando* a „ quest'effetto le loro persone, eredi, e *beni* presenti, e fu- „ turi, e beni dei loro eredi in ogni miglior modo e forma. „

Essendosi adunque verificata per parte del Sig. Danti l'inosservanza del contratto, non poteva negarsi, che al Sig. Bevilacqua per la refezione di tutti i *danni*, e conseguentemente anche per la restituzione del *prezzo* pagato, che è il
danno principalmente refettibile al compratore, il quale o non 1
riceva, o perda la cosa comprata: *Donell. in comment. ad Leg. Si tibi* 23. *Cod. de evict. juxt. Edit. Lucen. tom.* 9. *col.* 1507. *sub n.* 4. *Mangill. de evict. qu.* 2. *n.* 8. *et qu.* 20. *n.* 25. *Polit. de fideicommiss. diss.* 91. *n.* 9. *Rot. Rom. cor.*
Molines dec. 546. *n.* 1. si competesse l'*ipoteca*, come quella, 2
che per la refezione appunto di tutti i *danni* in caso d'inosservanza era stata in detta Scritta espressamente, e letteralmente stipulata.

Nè faceva ostacolo la *decis.* 19. *post Girond. de gabel.* che dal diligente Difensore dei Sigg. Casini come individualissima veniva allegata.

Mentre nel caso di quella Decisione si trattava di una Scritta privata di creazione di censo, dichiarata nulla per non essere stata denunziata alle Gabelle dentro il termine statutario, nei quali termini stava bene, che irritandosi tutto il tenore della Scritta, l'obbligo di restituire il prezzo dovesse desumersi, non già dalla Scritta, ma bensì da una causa estrinse-
ca alla Scritta medesima, vale a dire, dalla semplice equità in- 3
sinuata nella *Leg. Si me et Titium ff. si certum petat.*, e che perciò non potesse a un obbligo estrinseco dalla Scritta adattarsi l'ipoteca in essa convenuta, e stipulata.

Laddove nel caso presente, sebbene anche la nostra Scritta non fosse stata denunziata alle Gabelle dentro il termine statutario, e sù questo fondamento ne avesse già in altro tempo allegata la nullità il Sig. Danti, non costava però, che questa nullità venisse dichiarata dal Giudice, e realmente pareva, che non potesse aver luogo tal dichiarazione, trattandosi di un contratto di compra e vendita, che per esser caduto sopra beni fidecommissarj, dei quali era espressamente proibita dal Fide-
4 committente l'alienazione, non era soggetto a pagamento di Gabella, come ferma il *Gutierez de gabell. qu.* 15. *sub n.* 5. *vers. Secundo casus etc.*, e come sopra questo preciso contratto dichiarò il Sig. Auditore delle Regalie con sua Sentenza de' 29. Maggio 1778., e dovendosi dire indotta solo quanto alle Scritte private, che contenghino contratti gabellabili, la nullità comminata dallo Statuto delle Gabelle nel caso della non fatta denunzia di dette Scritte dentro un certo termine,
5 come in similissimi termini osserva la *Rot. nostr. post eumd. Girond. de gabell. decis.* 16. *a n.* 3. *ad num.* 12. Onde per quanto venisse ad esser nulla nel caso nostro per la resistenza dell' espressa proibizione del Fidecommittente la vendita, non
6 era però nulla in tutte le altre sue parti la Scritta, per mezzo della quale fu proceduto a detta vendita, e conseguentemente in forza della medesima Scritta poteva agirsi con l'*ipotecaria* alla refezione di tutti i *danni*, che sotto l'espressa *obbligazione*, ed *ipoteca* dei *beni* dei Contraenti fu da questi in detta Scritta in caso della respettiva inosservanza espressamente, e letteralmente pattuita.

Da quest' *ipoteca* poi, che precisamente fu estesa anche ai *beni futuri*, e che anche senza un' espressa, o special men-
7 zione gli avrebbe compresi, come stabiliscono la *Gloss. in L. final. Cod. quae res pign. oblig. poss. Mantic. de tacit. lib.* 11. *tit.* 4. *n.* 226. *Pacific. de Salvian. interd. inspect.* 1. *cap.* 6. *n.* 22. *et* 23. *Merlin. de pignor. et hypothec. lib.* 2. *qu.* 1. *n.* 3. *et* 10. *Rocc. disput. select. cap.* 49. *n.* 134. *Rot. Roman. coram Buratt. dec.* 749. *n.* 15. *et in rec. dec.* 675.

n. 3. *et seq. part.* 4. *tom.* 3. *et dec.* 505. *n.* 4. *part.* 13. non era da revocarsi in dubbio, e di fatto non si controverteva, che venisse a rimaner affetto anche il pezzo di terra detto della *Viarella* venduto dal Sig. Danti ai Sigg. Casini per l' Istrumento de' 6. Giugno 1772, perchè come un fondo livellario di diretto dominio di una mano morta allorchè seguì la promulgazione della Legge di amortizzazione del dì 2. Marzo 1769. diventò alienabile, e quasi allodiale del Sig. Danti, 8
che n' era il possessore, e perciò capace di cadere sotto le generali obbligazioni, ed ipoteche dei di lui beni da esso contratte, secondo le cose fermate dal *Cyriac. contr.* 205. *n.* 219. *Merlin. de pignorib. et hypoth. lib.* 2. *qu.* 8. *n.* 23. *Cenc. de censib. qu.* 22. *n.* 12. *De Luc. de emphyteus. disc.* 18. *n.* 5. *et seq. Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 260. *n.* 15., e più volte dai nostri Tribunali, in specie nella *Florentin. praet. Avocationis Pecuniae* 20. *Julii* 1721. *cor. Archi* §. *Quandoquidem etc. nella Pisana Emphyt.* 22. *Mart.* 1739. *cor. Meoli art.* 5. *per totum e nella Florent. Bonor. Feudalium* 28. *Septembr.* 1751. *cor. Bizzarrini* §. 26. *et* §. 37. *et seq.*

E così l'una, e l'altra Parte informando ho risoluto.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE LIII.

BITURGIEN. TRANSACTIONIS, ET REINTEGRATIONIS

12. *Maii* 1780.

ARGOMENTO.

In questa Decisione si fissa il reparto, che a carico di più patrimonj deve farsi della somma, con la quale per modo di transazione si sono saldati dei capitali, e frutti corrispondenti.

SOMMARIO.

1 *Il sostanziale requisito della transazione è, che siano saldati, comunque si voglia, i capitali, alla lite dei quali si è voluto rinunziare con la transazione medesima.*
2 *Per poter revocare in grado di restituzione in integrum il Giudicato è necessario, che costi chiaramente della ingiustizia di esso.*
3 *In materia arbitraria è impossibile revocare come ingiusta una Sentenza, se specialmente verta nel determinare qual parte di somma caduta in transazione debba dirsi pagata per i capitali, e quale per i frutti.*
4 *La transazione opera l' istesso effetto, che vien prodotto da una Sentenza.*

Per un Istrumento di Transazione rogato da Ser Orazio Ciarperini li 2. Ottobre 1749. il Sig. Cav. Giulio Pichi come erede dei già Sigg. Cesare, e Coriolano Picconi pagò ai Sigg. Antonio Cantagallina, ed Antonio, e Fratelli Aloigi in tanti beni stabili la somma, e quantità di scudi 500. per sodisfazione tanto del capitale di due legati ordinati a favore del già Sig. Vincenzio Migliorati, uno dal prefato Sig. Cesare con suo Testamento de' 26. Agosto 1649. nella somma di scudi 200, l'altro dal suddetto Sig. Coriolano con suo Codicillo de' 10. Giugno 1643. nella somma di scudi 150, quanto dei frutti del primo di detti legati.

Essendosi disputato avanti il Clarissimo Magistrato Supremo fra il Sig. Antonio Aloigi Migliorati come possessore della Primogenitura indotta dal già Sig. Dott. Remigio Migliorati, ed aumentata dal suddetto Sig. Vincenzio Migliorati di lui figlio con i beni di proprio acquisto, ed i Fratelli di detto Sig. Antonio Aloigi da una, ed il Procuratore al Patrimonio, ed

alla Massa dei Creditori del fu Sig. Ranieri del già Sig. Antonio Cantagallina dall'altra parte, qual rata di detti sc. 500. dovesse intendersi pagata per il capitale di detti legati spettante alla suddetta Primogenitura, e per i frutti decorsi sopra il primo di essi in vita del Sig. Vincenzio Migliorati, e perciò similmente appartenenti alla Primogenitura predetta, e qual rata dovesse respettivamente intendersi pagata per i frutti decorsi sopra il primo di detti legati dopo la morte del prefato Sig. Vincenzio, e conseguentemente non attenenti alla suddetta Primogenitura; con Sentenza proferita dal Supremo Magistrato a relazione dei tre suoi Sigg. Auditori li 17. Settembre 1779. fu dichiarato la metà di detti scudi 500. doversi intender pagata, e respettivamente conseguita dai suddetti Transigenti per il capitale dei predetti legati, e per i frutti sopra uno di essi decorsi in vita del Sig. Vincenzio Migliorati, e l'altra metà doversi intender pagata, e respettivamente conseguita dai Transigenti per i frutti decorsi sopra il primo di detti legati dopo la morte del prefato Sig. Vincenzio.

In conseguenza della restituzione in integrum intentata per parte del Sig. Antonio Aloigi Migliorati, essendo in noi caduta la commissione di conoscere della giustizia, o ingiustizia di detta Sentenza, abbiamo trovata giusta, e meritevole di conferma la ratizzazione in essa fatta dell'enunciata somma di scudi 500., e perciò abbiamo dichiarato la metà di detti scudi 500, come pagata per i frutti decorsi sopra uno dei suddetti legati posteriormente alla morte del Sig. Vincenzio Migliorati, appartenersi per una terza parte al Patrimonio Cantagallina, come rappresentante una delle tre Figlie, ed Eredi della fu Sig. Niccola Pietramaleschi ne' Gherardi nipote ex sorore di detto Sig. Vincenzio Migliorati, dalla quale già si possedè la suddetta Primogenitura, e per due terze parti ai Sigg. Fratelli Aloigi come rappresentanti le altre due Figlie di detta Sig. Niccola; ma abbiamo altresì creduto di dover referire, che dal Patrimonio Cantagallina per una terza parte, e dai Sigg. Fratelli Aloigi per due terze parti, debba reintegrarsi la detta

Primogenitura della somma, e quantità di scudi centoventi, per la quale mediante la suddetta Transazione fatta col Sig. Cav. Pichi nel 1749, e secondo la ratificazione, di che in detta antecedente Sentenza, venne a diminuirsi il capitale dei predetti due legati spettante all'enunciata Primogenitura, ed il quantitativo dei frutti decorsi sopra uno di detti legati in vita del prefato Sig. Vincenzio Migliorati, e perciò spettanti anch' essi alla Primogenitura medesima.

Ci è parsa giusta la ratizzazione dichiarata nell'antecedente Sentenza rispetto agli scudi 500, che mediante l'Istrumento di Transazione de' 2. Ottobre 1749. furono pagati ai Sigg. Cantagallina, e Aloigi dal Sig. Cav. Pichi, perchè sebbene per parte del Sig. Aloigi Migliorati si pretendesse, che dal Sig. Cav. Pichi mediante la somma di scudi 500. venisse a pagarsi senza alcuna diminuzione o stralcio l'importare del capitale di ambidue i legati ascendente a scudi 350., e venissero a pagarsi scudi 150. per stralcio dei frutti, a questa pretensione però abbiamo creduto, che resistesse la chiara volontà dei Transigenti resultante da tutto il contesto dell'enunciato Istrumento de' 2. Ottobre 1749.

Infatti si vedeva in questo Istrumento narrata in primo luogo la controversia e lite insorta fra i Sigg. Cantagallina ed Aloigi da una, ed il Sig. Cav. Pichi dall'altra parte, tanto sopra il *capitale dei due legati* ordinati a favore del Sig. Vincenzio Migliorati dai Sigg. Cesare e Coriolano Picconi autori di detto Sig. Cav. Pichi, quanto sopra i *frutti* di uno di detti legati, giacchè sopra l'altro i frutti non si pretendevano.

Sussegnentemente si vedeva espresso in detto Istrumento avere i suddetti Collitiganti risoluto, e stabilito *di concordare, e comporre fra essi amichevolmente l'accennate differenze, e di procedere alla Transazione*, stipulando fra le altre cose „ *che il suddetto Sig. Cav. Pichi in* SATISFAZIO-
„ NE DI AMBEDUE I LEGATI SUDDETTI, E DEI FRUTTI DE-
„ CORSI DAL PRIMO DI ESSI, E NON PAGATI FINO AL GIOR-

„ NO PRESENTE, *sia solamente tenuto et obbligato al pa-*
„ *gamento in tutto di scudi cinquecento moneta fiorenti-*
„ *na ec.* „

Inoltre nello stesso Istrumento appariva dato, e ceduto dal Sig. Cav. Pichi ai Sigg. Cantagallina, e Aloigi un Podere ivi descritto „ *in soluto pagamento, et intera satisfazione,*
„ TANTO DEL LEGATO *di scudi dugento ordinato dal q.*
„ *Sig. Dott. Vincenzio Migliorati nel suo Testamento fatto*
„ *sotto il dì* 26. *Agosto* 1649. *per rogito di Ser Angiolo*
„ *Servagni Notaro*, E DE' FRUTTI *decorsi da quello, e non*
„ *pagati fino al presente giorno*, QUANTO DELL' ALTRO
„ LEGATO *di scudi cento cinquanta lasciato dal q. Sig.*
„ *Coriolano figlio del detto q. Sig. Cesare Picconi a fa-*
„ *vore dell' istesso q. Sig. Vincenzio Migliorati nel suo Co-*
„ *dicillo fatto sotto il dì* 10. *Luglio* 1653. *per rogito di*
„ *Ser Vincenzio Guardi ec.* „

E finalmente si vedeva in detto Istrumento dichiarato dai Sigg. Cantagallina, e Aloigi quanto appresso „ ivi „ Stante
„ la prefata dazione in solutum quietano il prefato Sig. Cav.
„ Giulio Pichi quì presente, et accettante per se, e suoi ec.
„ delli suddetti scudi cinquecento moneta fiorentina, *per ogni*
„ *loro ragione, e pretensione delli suddetti* LEGATI, E
„ FRUTTI *come sopra decorsi, e non pagati fino al pre-*
„ *sente giorno, benchè tutto il loro credito* potesse ascen-
„ dere a somma assai maggiore delli detti scudi cinquecento,
„ *e renunziano, e cedono alla lite suddetta come sopra*
„ *introdotta ec.* „

Or se percuoteva non tanto i *frutti* di uno dei legati, quanto ancora il *capitale* dei legati medesimi, la *controversia*, e *lite* vegliante fra le Parti, che s' intese dalle medesime di *comporre*, ed a cui espressamente *renunziarono* i Sigg. Cantagallina, ed Aloigi in correspettività del pagamento ad essi fatto dal Sig. Cav. Pichi di *scudi* 500., e se ugualmente fu pagata, e respettivamente ricevuta questa somma di *scudi* 500. in sodisfazione d' ambedue i *legati*, e dei *frutti*

di uno di essi: era di necessità il concludere, che venissero a saldarsi con qualche diminuzione, e stralcio, non solo i *frutti* di uno di detti legati, ma anche i *capitali* dei medesimi, giacchè altrimenti non si sarebbe verificato rispetto ai *capitali* il sostanziale requisito della *Transazione* comunemente richiesto
1 dai Dottori, e Tribunali, ed in specie dal *Mantic. de tacit. et ambig. lib. 26. tit. 1. n. 11. Andreol. controv. 288. n. 1. De Luc. de alienat. et contract. prohibit. disc. 50. num. 3. Urceol. de transact. qu. 2. n. 8. et 49. et qu. 3. n. 7. Rot. Rom. dec. 650. n. 2. part. 18. rec. et cor. Ansald. dec. 627. n. 27. et dec. 780. n. 12. et dec. 844. num. 19. Rot. nostr. cor. de Comit. dec. Flor. 68. n. 39. et cor. Bonfin. dec. 66. n. 2.* ed il pagamento degli scudi 500., che secondo la lettera dell'Istrumento stava a determinare ugualmente, ed i *capitali*, ed i *frutti*, non avrebbe determinato e gli uni, e gli altri con quella pariformità, che esigevano le regole della retta interpetrazione secondo il noto Testo nella *Leg. Jam hoc jure ff. de vulg. et pupill.* seguitato dal *Surd. cons. 67. num. 4. Gratian. discept. forens. cap. 70. n. 39. Constant. vot. decisiv. 435. n. 13. Rot. Rom. cor. Falconer. tit. de locat. dec. 3. n. 9. et cor. Molin. dec. 522. n. 7.*

Quando poi mediante lo sborso di scudi 500. dovevano intendersi pagati con qualche diminuzione, o stralcio, non tanto i *frutti* di uno di detti legati, quanto ancora i *capitali* dei legati medesimi, non era luogo a recedere dalla ratizzazione, con cui procederono i passati Giudici, i quali dichiararono, che scudi 250. dovessero intendersi pagati per stralcio, e saldo dei *capitali*, e dei *frutti* decorsi in vita del già Sig. Vincenzio Migliorati, e scudi 250. dovessero intendersi pagati per stralcio e saldo dei frutti decorsi dopo la morte di detto Sig. Vincenzio, perchè all'effetto di poter revocare in grado di restituzione in integrum il precedente Giudicato sarebbe stato necessario, che chiaramente costasse della ingiustizia di
2 esso: *Leg. Nam postea §. Si minor ff. de re judicat. Samminiat. controv. 142. n. 4. Urceol. consult. forens. cap. 76.*

n. 42. *Constant. vot. decisiv.* 401. *n.* 31. *Calderon. resolut. forens.* 59. *n.* 89. *Rot. Rom. cor. Buratt. dec.* 323. *num.* 4. *et* 5. *et cor. Emerix jun. decis.* 1325. *n.* 1. *et post Urceol. de transact. dec.* 85. *n.* 5. *et in rec. dec.* 491. *n.* 2. *p.* 19. *Rot. nostr. coram de Comitib. decis. Flor.* 103. §. 2. *n.* 2.
ed era impossibile il redarguire d' ingiustizia il sentimento dei passati Giudici in una materia onninamente arbitraria, qual'era
quella di stabilire la somma, che, tenuto fermo lo stralcio, e 3
sopra i *capitali*, e sopra i *frutti*, dovesse dirsi per gli uni, e per gli altri respettivamente pagata: *Menoch. de arbitrar. judic. lib.* 1. *qu.* 70. *n.* 7. *et seq. et lib.* 2. *cas.* 176. *n.* 5. *Gratian. discept. forens. cap.* 170. *n.* 5. *De Luc. de cred. disc.* 92. *n.* 16. *et de fideicomm. disc.* 11. *n.* 7. *Rot. Lucen. apud Palm. dec.* 211. *n.* 15. *Rot. Roman. coram Ansald. dec.* 442. *n.* 15.

All' opposto abbiamo creduto, che dovesse reintegrarsi la primogenitura Migliorati per due terze parti dai Sigg. Fratelli Aloigi, e per una terza parte dal Patrimonio Cantagallina della somma, e quantità di scudi 120. per la quale mediante la suddetta Transazione, e secondo la ratizzazione, che sopra, venne a diminuirsi ciò, che a detta Primogenitura apparteneva, vale a dire, il capitale di detti legati, ed il quantitativo dei frutti decorsi in vita del Sig. Vincenzio Migliorati; perchè quanto al capitale dei legati la controversia, che diede causa alla Transazione, appariva dal suddetto Istrumento de' 2. Ottobre 1749. non aver riguardato l'ordinazione dei legati, che era indubitata, e non controversa, ma essere stata unicamente fondata nell' eccezioni opposte dal Sig. Cav. Pichi del *presunto pagamento*, e della *pretesa prescrizione*.

Onde siccome tali eccezioni, nel caso che fossero state canonizzate con una Sentenza per giuste e sussistenti, non avrebbero certamente potuto pregiudicare alla Primogenitura, a cui in tal caso dell' importare di detti legati ne sarebbero stati debitori i primi chiamati, come quelli, che o gli avevano già riscossi, o con la loro negligenza gli avevano resi inesigibili;

così quando in vista delle suddette eccezioni fu transatto sopra detti legati, ed il capitale dei medesimi ascendente in tutto a scudi 350. fu ridotto per stralcio a soli scudi 250, e venne in conseguenza a soffrire la diminuzione di scudi 100, anche dell' importare di questa diminuzione dovevano esserne dichiarati debitori alla Primogenitura i suddetti primi chiamati, cioè, la Sig. Felice Migliorati ne' Pietramaleschi sorella di detto Sig. Vincenzio, e la Sig. Niccola Pietramaleschi ne' Gherardi di lei Figlia, dalle quali hanno causa per due terzi i Sigg. Aloigi come eredi delle Sigg. Lodovica, e Costanza Gherardi due delle figlie di detta Sig. Niccola, e per un terzo il Patrimonio del Sig. Ranieri Cantagallina erede della Sig. Anna Felice altra figlia di detta Sig. Niccola: giacchè quell'istesso effetto, che opererebbe la Sentenza, deve operarlo anche la Transa-
4 zione, che alla Sentenza si equipara: *Leg. Non minorem* 20. *et Leg. Sive apud acta* 28. *Cod. de transact. Urceol. de transact. qu.* 4. *n.* 51 *et plur. seq. Rot. Roman. in recent. dec.* 58. *part.* 18. *n.* 13. *et seq.*

E quanto ai frutti del primo legato di scudi 200. ordinato dal Sig. Cesare Picconi sotto la condizione dell' estinzione della sua descendenza, decorsi in vita del Sig. Vincenzio Migliorati, e conseguentemente appartenenti anch' essi alla Primogenitura, avendo noi osservato, che il medesimo Sig. Vincenzio fece già contro gli Eredi Picconi l'espressa giudicial domanda, non solo dei due legati, ma anche dei frutti del primo di essi, sotto dì 16. Gennajo 1664. ab Incarn., e che poi cessò di vivere ne' 26. Ottobre 1767, abbiamo creduto, che a pochissima controversia, e conseguentemente anche a un picciolissimo stralcio in pregiudizio della Primogenitura fossero soggetti questi frutti, e perchè percuotevano un tempo, in cui sembrava, che fosse inallegabile rispetto al legato la presunzione del pagamento, o la prescrizione, come assai prossimo alla morte seguita non prima dell' Anno 1653. del Sig. Coriolano Picconi figlio di detto Sig. Cesare, per la quale venne a purificarsi, e a potersi domandare il detto legato, e perchè l' altro dubbio

accennato nell' Istrumento di Transazione, se fosse, cioè, il detto legato fruttifero o infruttifero, pareva, che per il suddetto spazio di tempo rimanesse tolto dalla recente giudiciale interpellazione accompagnata dalla espressa, e precisa domanda anche dei frutti, e perciò abbiamo dichiarato, che i Sigg. Aloigi, e Cantagallina per ragione di detti frutti decorsi sopra il suddetto legato di scudi 200. in vita del Sig. Vincenzio Migliorati dovessero reintegrare la Primogenitura della somma di scudi 20. che alla ragione di quattro per cento l' anno concordemente ammessa da ambe le Parti corrisponde a due anni e mezzo, spazio poco inferiore a quello di anni due, mesi nove, e giorni dieci, che decorsero fra l' interpellazione fatta dal prefato Sig. Vincenzio, e la di lui morte.

E così l' una, e l' altra Parte informando è stato da noi risoluto.

Guido Arrighi Potestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Relat.

DECISIONE LIV.

BLENTINEN. FRUCTUUM DOTIS

30. *Maii* 1780.

ARGOMENTO.

Ogniqualvolta sia lasciato dal marito alla moglie il trattamento purchè non domandi la restituzione della dote, gli eredi di esso non solamente han diritto di percipere i frutti resultanti dalla parte di dote già pagata dal promissore, quanto quelli, che derivano dal residuo non ancora pagato,

SOMMARIO.

1 *Si presume sempre, che il defunto abbia gravato l'erede meno che sia possibile.*

2 *Se il testatore ha lasciato alla moglie il trattamento, senza poter ripetere la dote dal di lui erede, nel vocabolo della dote è compreso non solo ciò, che effettivamente fu sborsato al testatore medesimo, quanto ancora ciò, che è rimasto nelle mani del promissore di quella.*

3 *Quando la dote è costituita da persona non estranea, ma di ragione tenuta a dotare, se dentro il decennio non è stata esatta dal marito, è nulladimeno tenuto alla restituzione di essa in favore della moglie.*

4 *L'azione di esigere la dote contro il promissore non compete che al marito, o a di lui eredi, e non già alla moglie, cui compete solo quella di domandare la restituzione della dote medesima.*

5 *In pratica però, per una mera equità, e per evitare i circutti, anche alla donna si concede di agire contro il promissore della dote.*

Il già Sig. Gio. Jacopo Del Rosso di Bientina nel Testamento de' 31. Agosto 1742. rogato da Ser Domenico Marmocchi, col quale se ne morì, instituì suoi eredi universali i Sigg. Cristofano, e Prete Lorenzo suoi figli del primo letto, ed onorò la Sig. Maria Ottavia Cosci sua Consorte in secondo letto di un legato concepito nei seguenti termini „ ivi „ Item in segno „ di amore, che ha sempre portato, e tuttavia porta alla Sig. „ Maria Ottavia Cosci sua dilettissima Consorte, per ragione „ di legato, ed in ogni ec. Ordina, e lascia, che dall' infrascritti suoi eredi sia la medesima per tutto il tempo della di „ lei vita naturale provvista di decente vitto, e vestito, e di „ tutto il suo bisognevole, e che ad essa sia, finchè sarà ca-

„ pace ad agire, lasciato stare il maneggio, e governo ad uso „ di madonna, e padrona di casa, come di presente tiene, „ raccomandandola con modo particolare agl' infrascritti suoi „ eredi, acciò di lei abbiano tutta la cura, ed attenzione, pre- „ mendogli, che ella sia trattata con quell' amore, con cui è „ stata, ed è trattata dal medesimo Sig. Testatore suo Con- „ sorte. Vuole però, che detta Sig. Ottavia sua Consorte fin- „ chè riceverà gli alimenti, e tutto il suo bisognevole dalli „ suoi eredi infrascritti *non possa pretendere la restituzio-* „ *ne della dote*. Ed in caso, che a di lei richiesta *le ve-* „ *nisse restituita*, libera li medesimi suoi eredi dal sommi- „ nistrarle li di sopra ordinati alimenti, e bisognevole. „

La dote costituita a detta Sig. Maria Ottavia da Ser Michele Cosci di lei fratello mediante la Scritta matrimoniale de' 5. Agosto 1719. ascendeva in tutto alla somma di scudi 400. dei quali ne ricevè il suddetto Sig. Gio. Jacopo fino sotto dì 6. Dicembre 1719. soli scudi 300, giacchè gli altri scudi 100. che il prefato Ser Michele Cosci si obbligò in detta Scritta di pagare dentro il tempo, e termine di dieci anni dal dì del contratto matrimonio, col patto che per detto tempo di anni dieci non potesse, nè dovesse il Sig. Del Rosso pretender frutto di sorte alcuna, alla morte del medesimo Sig. Gio. Jacopo Del Rosso segnita il dì 9. Dicembre 1747, benchè fossero ormai trascorsi, non uno, ma quasi tre decennj dal dì del suddetto Matrimonio, non gli erano stati ancora pagati.

In consegnenza di ciò, siccome la detta Sig. Maria Ottavia per il corso di anni 23. quanto sopravvisse al Marito conseguì dai prefati Sigg. Cristofano, e Prete Lorenzo Del Rosso, e dopo la morte di questi dai Sigg. Gio. Jacopo, e Fratelli Del Rosso figli di detto Sig. Cristofano il trattamento, che nella suddetta testamentaria disposizione era stato ad essa lasciato, e la medesima Sig. Maria Ottavia fino de' 14. Febbrajo 1747, che vale a dire, poco dopo la morte del Marito, per mezzo del Tribunale di Vico Pisano intimò Ser Michele Cosci suo fratello a pagare, o il suddetto residuo dotale di scudi 100, o

l'annuo frutto di questo residuo, così crederono i prefati Sigg. Del Rosso di aver essi diritto ai frutti di tal residuo dotale reso fruttifero dalla suddetta intimazione, ed interpellazione della Sig. Maria Ottavia, e sotto dì 1.° Marzo 1779. ne fecero negli atti del Sig. Vicario di Vico Pisano contro il Sig. Antonio Cosci figlio, ed erede del predetto Sig. Michele la giudicial domanda.

Fu questa esaudita dal suddetto Sig. Vicario con sua Sentenza de' 24. Agosto 1779., e il Clarissimo Magistrato Supremo di Firenze, a cui si appellò da detta Sentenza il Sig. Cosci, oggi a mia relazione ha pronunziato doversi la medesima confermare, avendo creduto di dover così referire, perchè dopo il conveniente esame mi è parsa la domanda dei Sigg. Del Rosso onninamente coerente alla volontà del Sig. Gio. Jacopo testatore, la quale era in sostanza la scorta, che per la giusta risoluzione della presente Causa doveva attendersi.

E primieramente ho considerato, che il legato ordinato dal Sig. Gio. Jacopo a favore della Consorte del *vitto*, e *vestito*, e di *tutto il bisognevole*, importando certamente assai più dei frutti dell'intera dote, che a ragione di 4. per cento sopra l'intero capitale delli scudi 400. consistevano in soli scudi 16. l'anno, era un legato assolutamente oneroso per gli eredi anche dovendo essi godere i frutti di tutto il suddetto capitale, onde a poter presumere, che il Testatore volesse render più gravoso agli eredi il suddetto legato, con permettere ai medesimi di godere dei frutti di una parte soltanto del capitale predetto, e con escludergli dal godimento dei frutti di quel residuo, di cui andava tutt'ora debitore il promissore della dote, ostava la regola, secondo la quale deve presumersi, che
1 il defunto abbia gravato l'erede meno che sia possibile: *Leg. Si servus §. Qui Margaritam ff. de legat.* 1. *et Leg. Nummis ff. de legat.* 3. *Mantic. de coniectur. ultimar. volunt. lib.* 7. *tit.* 1. *num.* 9. *Bursatt. cons.* 60. *n.* 13. *lib.* 1. *Altograd. cons.* 68. *n.* 36. *lib.* 1. *Constant. vot. decisiv.* 466. *n.* 140. *Calderon. resolut. n.* 13. *et* 14. *Rot. Rom. dec.* 239.

n. 6. *part.* 7. *et dec.* 565. *n.* 2. *part.* 19. *tom.* 2. *Rot. nost. inter select. in Thesaur. Ombrosian. decis.* 5. *n.* 15. *tom.* 5.

Sono andato inoltre riflettendo, che siccome quando il Sig. Gio. Jacopo nel suo Testamento de' 31. Agosto 1742. ordinò a favore della Moglie il suddetto legato con la condizione, che essa non potesse pretendere dai di lui eredi *la restituzione della dote*, era già decorso da gran tempo il decennio, dentro del quale poteva il promissore della dote ritenerne il residuo di scudi 100. senz'alcun frutto, e perciò era non solo possibile, ma molto verisimile il caso, che posteriormente al Testamento, e conseguentemente all'ordinazione del legato, e innanzi la morte del Testatore pagasse il promissore della dote il suddetto residuo, per sgravarsi dai frutti dotali non inferiori ai frutti di altri rinvestimenti, ed anzi certamente superiori ai frutti degli stabili, e qualora si fosse verificato il pagamento di tal residuo prima della morte del Testatore, di tutto l'intero capitale della dote avrebbero in questo caso dovuto indubitatamente godere il frutto i di lui Eredi prestando il legato alla Sig. Maria Ottavia, come dal medesimo Difensore del Sig. Cosci si ammetteva, ed era realmente incontrastabile atteso l'obbligo ingiunto dal Testatore a detta Sig. Maria Ottavia di non pretendere dai di lui Eredi, conseguendo il legato, *a restituzione della dote*, espressioni, che certamente riguardavano tutta la dote, e non una sola parte di essa; così non era allegabile una plausibile diversità di ragione, per cui dovesse dirsi accordato dal Testatore ai suoi Eredi il godimento di tutto il frutto della dote di detta Sig. Maria Ottavia, nel caso, che tutta la detta dote fosse pervenuta nelle di lui mani; e non dovesse dirsi voluto l'istesso dal Testatore anche nel caso, che di detta dote ne ritenesse ancora un residuo chi 2
l'aveva promessa, e che di questo residuo potesse il promissore esser tenuto a pagarne il frutto: e conseguentemente si faceva luogo alla nota regola, di cui in *Leg. Illud* 32. *ff. ad Leg. Aquil. Barbos. axiom.* 197. *n.* 3. *Polit. de fideicom. dissert.* 33. *n.* 123. *et de Miscell. dissert.* 14. *n.* 53. ***Rot.***

Rom. cor. Caprar. dec. 84. *n.* 5. *et coram Ansald. dec.* 287. *n.* 3 *et coram Falconer. tit. de pension. dec.* 7. *n.* 2.

E questi riflessi tanto più mi hanno indotto a credere, che la volontà del Sig. Gio. Jacopo testatore fosse tale, quale l'asserivano i di lui eredi, in quanto che la lettera del testamento, benchè per parte del Sig. Cosci si pretendesse contraria a quanto sostenevano i Sigg. Del Rosso, realmente però non si opponeva, ma anzi era anch'essa favorevole al loro assunto.

In fatti, per quanto il dotto Difensore del Sig. Cosci andasse rilevando, che la *restituzione*, la quale volle il Testatore, che non potesse la Moglie pretendere dai di lui Eredi conseguendo da essi il legato, fosse verificabile solamente rispetto alla parte di dote pagata al medesimo Testatore, e così pervenuta nel di lui Patrimonio, non già rispetto a quel residuo di detta dote, che il Testatore non avesse ancora ricevuta dal promissore, questa eccezione però compariva insussistente per due ragioni.

Primo, perchè trattandosi nel caso nostro di dote costituita, e promessa alla Sig. Ottavia, non da persona estranea, e che procedesse all'atto della dotazione per mera ultronea liberalità, e conseguentemente come donante non potesse convenirsi *nisi in quantum facere poterat*, ma da persona di ragione tenuta a detta dotazione, cioè, dal Fratello di detta Sig. Maria Ottavia, in questi termini il Sig. Gio. Jacopo aveva
3 in rapporto alla Moglie l'obbligo della *restituzione* di tutta l'intera dote, sebbene da lui dopo il lasso di detto termine non esatta, come inerendo ai notissimi Testi nella *Leg. Si extraneus*, *e nella Leg. Promittendo ff. de jur. dot.* ottimamente distinguono fra gli altri il *Boss. de dot. cap.* 19. *num.* 56. *et seq. Mart. Medic. decis. Senen. exam.* 36. *n.* 18. *et* 19.

Secondo, perchè propriamente, e legalmente parlando, cioè di stretto rigor di ragione, non ha la Donna l'azione di esigere la dote promessa al Marito, e dal Promissore non pagata, ma quest'azione si compete al Marito, e dopo la di lui

morte ai suoi Eredi, e il diritto che si compete alla Donna è 4
quello di domandarne dal Marito, o dai di lui eredi *la restituzione*, come dopo il Testo letterale nella *Leg. Si Pater
5. Cod. de dot. promiss.* stabiliscono con molti concordanti il
Boss. de dot. cap. 9. *n.* 47. *Mart. Medic. decis. Senen. d.
exam.* 36. *a n.* 1. *ad plur. seq.*, e sebbene più comunemente
sia ricevuto in pratica, che anche la Donna possa indirizzarsi 5
contro il Promissore della dote, ciò però non è ammesso, se
non per una mera *equità*, e per l'oggetto di evitare i *circuiti*, come avvertono il *Boss. de dot. d. cap.* 9. *sub n.* 47.
vers. At de aequitate etc. Sanfelic. dec. 130. *per tot. et
in specie a n.* 4. *ad fin.*

Quando adunque, e per l'una, e per l'altra ragione, aveva legalmente parlando il carattere di dote *restituenda*, e poteva con tal nome propriamente, e giustamente caratterizzarsi anche quel residuo dotale di scudi 100. che il Sig. Gio. Jacopo al tempo del fatto Testamento non aveva ancora esatto da chi costituì la dote alla Sig. Maria Ottavia sua Consorte lungi dal potersi dire, che la lettera di detto Testamento resistesse alla domanda dei Sigg. Del Rosso, i quali in sostanza sostenevano, che il precetto ingiunto a detta Sig. Maria Ottavia nel Testamento del suddetto Sig. Gio. Jacopo di non pretendere, conseguendo il legato, *la restituzione della dote*, comprendesse anche il suddetto residuo, e non fosse limitato a quella parte di dote, che il Testatore aveva effettivamente esatta, era anzi luogo a concludere, che detta domanda aveva la positiva assistenza della lettera del Testamento del Sig. Gio. Jacopo; e posto ciò si rendeva sempre più incontrovertibile, che tanto della dote già esatta dal Testatore, quanto del residuo inesatto, dovevano ugualmente goderne il frutto i di lui Eredi, prestando alla detta Sig. Maria Ottavia il legato lasciatogli dal defunto Marito sotto la condizione di non pretendere da detti Eredi *la restituzione della dote.*

E così in contradittorio di ambe le Parti ho creduto di dover rispondere.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE LV.

PISANA, SEU CUCILIANEN. BONORUM EMPHITEUTICORUM.

3. *Junii* 1780.

ARGOMENTO.

Varj mezzi, e congetture dirette a verificare, e provare la identità di un fondo.

SOMMARIO.

1 *Si dice provata l'identità di un fondo, posta la verificazione di due confini, specialmente se siano reali, ed invariabili.*
2 *Non può darsi un diverso senso ad una parola, di cui siasi fatto uso più volte in un medesimo Istrumento.*
3 *Nulla implica, che possa dirsi estinto il genere dei chiamati, e compresi nella livellaria concessione, comunque tuttora esista un individuo della medesima famiglia.*
4 *Qualunque possibile basta perchè non possa dirsi provato il preteso errore del supposto.*

Sotto dì 10. Maggio 1777. Giusto del fu Andrea Terosi di Cucigliana esibì negli atti del Magistrato dei Pupilli, e Adulti ec. una Scrittura di domanda, nella quale supponendo, che indebitamente si ritenessero dalla Clemenza figlia della fu Maddalena di Antonio Terosi, e di Tommaso Acconci, e che ad esso come unico maschio della Famiglia Terosi appartenessero, due effetti livellarj, uno di diretto dominio dello Spedal Nuovo di Pisa, altro di diretto dominio della Cappella eretta nella

Chiesa Primaziale di detta Città sotto il Titolo dei SS. Jacopo e Brigida, fece istanza condannarsi la detta Clemenza a dimettere, e rilasciare a suo favore i detti effetti insieme con i frutti percetti dai medesimi, e da percipersi fino all'attual rilascio.

Essendosi opposta a detta domanda la prefata Clemenza Acconci, e successivamente essendo stata commessa la Causa ad uno dei Sigg. Residenti Legali del suddetto Magistrato, benchè si proseguissero in appresso dalle respettive Parti gli atti, e le giustificazioni occorrenti, venne però a trascorrere il termine dell'Istanza prescritto dalla veneratissima Legge Granducale de' 30. Dicembre 1771, e fu sollecita la Rea convenuta di far dichiarar perenta l'Istanza della Causa per colpa dell'Attore, conforme dichiarò detto Magistrato con suo Decreto del dì 11. Settembre 1779. il quale secondo il disposto di detta Legge venne ad aver forza di Sentenza definitiva contro il suddetto Attore Terosi.

Contro questo Decreto intentò il Terosi il rimedio della restituzione in integrum, in conseguenza di che essendo a me toccato di conoscere della giustizia, o ingiustizia della di lui domanda, ho in questo giorno referito doversi quella esaudire quanto all'effetto livellario di diretto dominio dello Spedale, e viceversa doversi la medesima rigettare quanto all'altro effetto livellario di diretto dominio della sopra enunciata Cappella.

Quanto all'effetto livellario dello Spedale ho creduto, che meritasse di esser esaudita la domanda del Terosi, perchè era giustificato negli atti, che per Istrumento rogato Ser Simone Lupi il dì 7. Gennajo 1465. i Rappresentanti detto Spedale concessero in emfiteusi, ed a livello „ ivi „ Masseo olim An-
„ tonii q. Barthali de Communi Cucigliànae Pedemontis Pisa-
„ rum praesenti, et recipienti pro se ipso, et pro fratribus
„ suis, et pro eorum, et cujusque eorum successoribus, filiis,
„ et haeredibus, et pro haeredibus ex eo, et eis, et quolibet
„ eorum masculini sexus tantum exinde in perpetuum legitimè

„ descendentibus, infrascripta petia terrarum, possessiones, et
„ bona, tam vineata, quam olivata, soda, et inculta, posita
„ in confinibus Cucigliauae Pedemontis Pisarum, quae petia
„ terrarum sunt ista: videlicet, Petium unum terrae cum Domo,
„ et olivis super se positum in confinibus Cucigliauae, et te-
„ net unum caput in Via publica Pedemontis, aliud caput in
„ terra, et Domo haeredum suprascripti Antonii Barthali, la
„ tus unum in via, per quam itur in montem, aliud latus in
„ terra suprascriptorum haeredum, et est per mensuram pano-
„ ra octo etc. „

In altro successivo Istrumento rogato Ser Girolamo Roncioni il dì 24. Dicembre 1489. similmente in atti prodotto appariva quanto appresso „ ivi „ Dominus Carolus olim Bindi
„ de Gallettis Magister, Rector, et Gubernator Hospitalis Novi
„ de Pisis, quamvis infrascripta bona, quae modo describeni
„ tur, fuerint, et sint devoluta ad dictum Hospitalo propte-
„ Canonem non solutum, tamen volens eidem gratiam facere
„ specialem, iterum, et de novo per hanc certam etc. jure li-
„ velli etc. locavit etc. de dictis bonis, de quibus apparet in
„ Contractu rogato per Ser Simonetu de Lupis Notarium Pi-
„ sanum Civem sub die decima septima Januarii millesimo
„ quadringentesimo sexagesimoquinto stylo Pisano sive alio
„ tempore veriori, Petro Francisci Barsi de Cucigliana prae-
„ senti, et recipienti pro se, et Patre suo, et justo ejus fra-
„ tre, et pro eorum filiis in perpetuum *masculis* alter alteri
„ succedendo, Petium unum terrae cum Domo uno solario so-
„ lariata, positum in Communi Cuciglianae Vicariatus Vici
„ Pisani cum parum horti, cum duobus pedalibus olivorum, et
„ cum furno, et tenet unum caput in Via, aliud caput in
„ Via, latus unum in bonis Presbyteri Philippi de Harena,
„ et aliud latus in bonis suprascripti emptoris quantumcumque
„ sit per mensuram etc. „

E per quanto si opponesse per parte della Clemenza Acconci rea convenuta, che il Terosi attore non giustificasse nè la descendenza dai conduttori espressi in quegli antichi Istrumen-

ti, nè il possesso presso la medesima Acconci dell'effetto in detti antichi Istrumenti allivellato, ho creduto però, che ambidue questi estremi, posti i quali non s'impugnava la giustizia della domanda del Terosi, fossero dal medesimo bastantemente provati.

La descendenza dagli antichi Conduttori mi è parso, che la provasse il Terosi, non solamente per mezzo dei Libri dello Spedale, nei quali si erano impostati di tempo in tempo i successivi debitori dei Canoni del Livello in questione, cominciando tali impostature da quello, che condusse detto Livello per l'Istrumento de' 7. Gennajo 1465., e vedendosi poi proseguite fino al medesimo Giusto di Andrea Terosi Attore nella presente Causa; ma ancora mediante un Istrumento di divise stipulato il dì 25. Gennajo 1683. per i rogiti di Ser Antonio Ventura Venturelli fra Giusto Terosi seniore Avo Paterno del suddetto Attore, e Fedele Terosi fratello di detto Giusto seniore, e proavo della Clemenza Acconci Rea convenuta, nelle quali divise tanto è vero, che rimase compreso come spettante ai Fratelli condividenti il suddetto effetto livellario dello Spedale, sebbene se ne facesse allora una erronea descrizione, come si osserverà a suo luogo, che di fatto venne addossato a Giusto uno dei Condividenti l'obbligo di *pagare di canone ogni anno allo Spedale Nuovo di Pisa un pajo di capponi*, che era appunto il canone convenuto nei due antichi Istrumenti sopra riferiti del 1465, e del 1489.

Che poi la Clemenza Acconci possedesse l'effetto descritto in detti antichi Istrumenti mi è parso incontrastabile ogniqualvolta si ammetteva per parte di detta Clemenza, che essa possedeva un effetto nel Comune di Cucigliana avente due confini reali, cioè la *Via pubblica*, detta comunemente *Vicarese*, ed altra *Via che và in Monte*.

Poichè siccome da queste due strade doveva esser confinato anche l'effetto livellario dello Spedale, in conseguenza di ciò veniva ad essere innegabile l'identità di questo effetto con quello posseduto come sopra dalla Clemenza Acconci per la

rata di panora otto di quanto doveva essere il suddetto effetto livellario; Sì perchè generalmente parlando si dice provata l'identità di un fondo, posta la verificazione di due confini,
1 specialmente quando siano questi reali, ed invariabili: *Bart. in Leg. Demonstratio falsa* 17. *n.* 14. *ff. de condit. et demonstrat. Marescott. variar. lib.* 1. *cap.* 12. *n.* 23. *Rodulph. allegat.* 107. *n.* 50. *Palm. Nepot. alleg.* 70. *n.* 6. *et alleg.* 286. *n.* 4. *Rocc. disput. jur. select. cap.* 10. *n.* 59. *Calderon. resolut.* 94. *num.* 64. *Rot. Lucen. apud Palm. Nepot. dec.* 25. *n.* 4. *et dec.* 89. *n.* 8. *Rot. Rom. dec.* 814. *n.* 7. *part.* 18. *et dec.* 151. *n.* 12. *part.* 19. *rec. et cor. Ansald. dec.* 142. *n.* 7. *et* 22. *et dec.* 223. *n.* 45. *Rot. nost. inter recollect. in Thesaur. Ombros. decis.* 19. *n.* 75. *tom.* 4. Sì perchè nel concreto del caso nostro un piccolo effetto di panora otto, qual'era quello di cui si trattava, non poteva assolutamente verificarsi se non nell'angolo formato dalle due strade, dove appunto possedeva la Clemenza Acconci rea convenuta, come è troppo facile a comprendersi.

Ho detto, che anche l'effetto livellario dello Spedale doveva esser confinato dalla *Via Pubblica* denominata *Vicarese*, e dalla *Via che va in Monte*, perchè nell'Istrumento del 1465. di sopra riferito, a cui si rapportò l'altro del 1489. si vedevano assegnati a detto effetto livellario dello Spedale fra gli altri confini = *Via Publica Pedemonti* = e = *Via per quam itur in Montem* = e di queste due strade, la seconda non si controverteva, che fosse quella, che serve di confine all'effetto posseduto dalla Clemenza Acconci denominata *Via che và in Monte*, e la prima, alla quale in sostanza si riduceva tutta la disputa, ho creduto, che fosse quella stessa, che presentemente si chiama *Via Pubblica Vicarese*, e che al detto effetto posseduto dalla Clemenza Acconci serve similmente di confine.

Le Parti collitiganti, nel supposto, che quell'espressioni = *Via Publica Pedemontis* = usate nell'antico Istrumento di livello del 1465. indicar dovessero una strada situata precisa-

mente *a piè del Monte*, andavano disputando, se questa circostanza si verificasse in fatto rispetto alla *Via Pubblica Vicarese* confinante con l'effetto posseduto dalla Clemenza Acconci.

Ma io sebbene inclinassi a opinare, che realmente si verificasse rispetto a detta *Via Pubblica Vicarese* la circostanza di essere *a piè del Monte*, perchè posto anche da parte un Istrumento di recognizione dell'effetto livellario dello Spedale stipulato modernamente, cioè sotto dì 11. Ottobre 1779. fra il Camarlingo di detto Spedale, e Giusto Terosi, in cui fra i confini di detto effetto si vedeva enunciata *a primo Via Pubblica a piè del Monte*, *in oggi detta Via Vicarese*, e posto anche da parte un attestato di diversi Fidefacienti, che asserivano denominarsi = *Via Pubblica Vicarese appiè del Monte* = la Via Vicarese, che passa sotto all'effetto del Sig. Tommaso Acconci, e che và a Vico-Pisano, principalmente osservavo, che nell' Istrumento dell'altro Livello della Cappella dei Sigg. Jacopo, e Brigida de' 6. Luglio 1714. di cui occorrerà ragionare altrove, fu detto l'effetto livellario di detta Cappella esser *posto in Monte*, ed aver per confine frà gli altri la *Via Pubblica che và a Vico-Pisano*, che non si controverteva dalle Parti essere la *Via Pubblica* detta *Vicarese*, il che dimostrava non esser questa strada in mezzo al Piano, come per parte della Clemenza Acconci si sosteneva; ho creduto per altro, che da questa circostanza di fatto, la quale occorrendo avrebbe potuto più chiaramente verificarsi per mezzo dell'oculare inspezione, mediante, cioè, il formale accesso al luogo della controversia, non dipendesse il determinare l'identità della *Via Pubblica* detta in oggi *Vicarese* con quella, che nell'antico Istrumento del 1465. fu chiamata *Via Pubblica Pedemontis*.

Imperocchè ho considerato, che nel medesimo Istrumento del 1465. nel nominarsi per due volte il Luogo di Cucigliana fu questo espresso con l'aggiunto = *Pedemontis Pisarum* = essendosi detto, che la concessione livellaria si faceva = *Musseo*

q. Antonii Barthali de Cucigliana Pedemontis Pisarum = e che i beni formanti il soggetto di tal concessione erano posti = *in Confinibus Cuciglianae Pedemontis Pisarum* = e conseguentemente in queste parti di detto Istrumento la parola = *Pedemontis* = fu indubitatamente usata per denotare quel Territorio o Provincia, in cui esiste Cucigliana.

Quando adunque in detto Istrumento del 1465. era espressa la parola *Pedemontis* per denotare detto Territorio, o Provincia, a cui di fatto ben si conviene, attesa la sua situazione a piè del Monte Pisano, la detta denominazione di *Piemonte*, ed a cui realmente si vede data tal denominazione anche nei Libri dello Spedale, nei quali indicandosi i respettivi Territorj, ove sono posti i beni spettanti allo Spedale, coi nomi di *Val d' Arno*, *Val di Serchio*, *Piemonte*, *e Val d' Era*, si descrive il controverso effetto fra i beni del *Piemonte*; la stessa parola = *Pedemontis* = espressa nel medesimo Istrumento del 1465. per modo d'aggiunto di quella *Via Publica*, che ivi assegna per uno dei confini di detto effetto, doveva inten-
2 dersi usata nello stesso senso, giusta la nota regola, di cui *Surd. cons.* 96. *n.* 6. *et cons.* 308. *n.* 15. *Ridolphin. alleg.* 33. *n.* 12. *Mans. consult.* 355. *n.* 13. *Constantin. vot. decisiv.* 500. *n.* 88. *Polit. de verbor. oblig. diss.* 5. *n.* 27. *et de Miscell. diss.* 1. *num.* 17. *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 280. *n.* 19. *et cor. Falconer. de testam. dec.* 1. *n.* 3. *Rot. nostr. apud Palm. dec.* 194. *n.* 9., ed in somma veniva ad esser chiaro, che la strada assegnata nell'Istrumento del 1465. per uno dei Confini di detto effetto con quelle espressioni = *Via Publica Pedemontis* = era la *Via Pubblica* della Provincia o Territorio denominato *Piemonte*, cioè quella Via Regia, che conduce a tutti i Luoghi e Terre di quel Territorio o Provincia.

E posto ciò, era innegabile l'identità di questa strada con quella presentemente denominata *Via Pubblica Vicarese*, che appunto è la Via Pubblica e Regia di tutti i Luoghi, e Terre di detta Provincia o Territorio, e che ha assunto nei

tempi più recenti la denominazione di *Vicarese*, derivata, o dal nome del Castello di *Vico-Pisano*, che per esser la sede del Tribunale del Vicario, a cui tutta quella Provincia è soggetta è il luogo principale di detta Provincia, o dal nome di *Vicariato* di Vico-Pisano, che presentemente ha quella Provincia, appunto per esser soggetta a detto Vicario.

Nè a fronte di tutto questo erano attendibili l'eccezioni, che si opponevano per parte della Clemenza Acconci, e dedotte dal sopra enunciato Istrumento di divise stipulato fra Giusto Terosi autore del moderno Giusto Terosi attore in Causa, e Fedele Terosi autore di detta Clemenza rea convenuta ne' 25. Gennajo 1683, nel quale Istrumento fu descritto per libero, e non livellario dello Spedale l'effetto avente i due Confini della *Via che và al Monte*, e della *Strada Pubblica Vicarese*, e da altro Istrumento di recognizione di confini stipulato infra il medesimo Giusto Terosi attore nella presente Causa, e lo Spedale ne' 30. Luglio 1754., in cui fu descritto l'effetto livellario dello Spedale con assegnarsi al medesimo fra gli altri Confini a Levante la *Via che va al Monte*, ed a Tramontana *Strada*, circostanza non adattabile all'effetto confinato dalla *Via che va al Monte*, e dalla *Via Pubblica Vicarese*, la seconda delle quali non è a *Tramontana*, ma bensì a *Mezzogiorno*.

Poichè in conseguenza di tutto il già detto di sopra veniva ad esser patente l'errore, con cui fu proceduto nell'uno, e nell'altro Istrumento, errore, nel quale non dee far maraviglia, ma è anzi onninamente verisimile, che s'incorresse nel 1683., e nel 1754. rispetto alla situazione dell'effetto livellario dello Spedale, quando per verificarla era in sostanza necessaria una minuta, e seria discussione, qual'è stata quella, che è occorsa nel formal Giudizio presentemente agitato.

Tanto più, che l'erroneità dell'Istrumento di divise del 1683. restava anche confermata dal riflettere, che dopo essersi in detto Istrumento descritto per libero l'effetto avente i due Confini della *Via che va al Monte*, e della *Strada pub-*

blica Vicarese, si passò poi a indicare l'effetto livellario dello Spedale nel modo che appresso „ ivi „ *La Casa livellaria „ dello Spedale di Pisa, e la Terra parte livellaria della „ Cappella dei SS. Jacopo, e Birgitta in Duomo di Pisa, „ e parte livellaria di detto Spedale ec.* „ che vale a dire, con una descrizione totalmente vaga ed incerta, e senza che le Parti condividenti ne sapessero enunciare la situazione, e i Confini, verisimilmente perchè non ebbero allora sotto gli occhi gli antichi Istrumenti di livello, dei quali in fatti neppur per ombra fu fatta menzione in detto Istrumento di divise.

E l'erroneità dell'altro Istrumento di recognizione di Confini del 1754. restava anch'essa confermata dall'osservare, che in detto Istrumento fu preso un notabile abbaglio circa all'estensione dell'effetto livellario dello Spedale, avendo il Terosi riconosciuto per livellario di detto Spedale un Pezzo di terra con Casa *di staja otto*, quando secondo gli antichi Istrumenti l'effetto livellario dello Spedale doveva essere di sole *panora otto*, e che di più i Contraenti non seppero in detto Istrumento del 1754. asserire, che fosse la *Via Pubblica Pedemontis* indicata nell'antico Istrumento del 1465. da essi citato quella strada, che assegnarono per confine dalla parte di *Tramontana* all'effetto supposto livellario dello Spedale, ma semplicemente enunciarono questo confine col vago, incerto, e generico nome di *Strada*.

All'opposto ho creduto, che non meritasse di essere esaudita la domanda del Terosi quanto all'effetto livellario della Cappella dei SS. Jacopo, perchè lungi dal giustificarsi per parte di detto Terosi la di lui vocazione a questo livello, costava anzi pienamente dagli atti, che al medesimo era chiamata la Clemenza Acconci rea convenuta.

In fatti costava, che il controverso effetto, come radicato, e ritornato alla suddetta Cappella per linea finita stante la morte di Antonio di Fedele Terosi, dal Rettore di detta Cappella, per un Istrumento de' 6. Luglio 1714. rogato Ser Alessandro Salvetti fu nuovamente concesso a livello a Donna Ca-

terina di Santi Tamburini Vedova di Fedele Terosi, conducente per se stessa sua vita naturale durante, e dopo di lei per Clemenza sua Nuora, e per Maria Costanza, Maria Angela, e Maria Maddalena, comuni figlie di detta Clemenza, e del suddetto Antonio Terosi, e nipoti respettivamente di detta Donna Caterina conduttrice loro vita naturale durante.

E costava inoltre, che per altro Istrumento de' 14. Luglio 1764. rogato Ser Valerio Batini le suddette Maria Costanza, e Maria Angiola due di dette Figlie di Antonio Terosi cederono, e renunziarono l'util dominio di detto effetto ad esse spettante alla Maria Maddalena altra di dette Figlie di Antonio Terosi, e che a questa cessione, e renunzia prestò successivamente il Rettore della suddetta Cappella il suo consenso, e approvazione per mezzo di altro Istrumento del dì 11. Gennajo 1775. rog. Ser Pio Del Rosso, nel quale fu fatta dello stesso effetto una nuova livellaria concessione alla predetta Maria Maddalena Terosi cessionaria, e renunziataria delle nominate sue Sorelle, e a Tommaso d'Ippolito Acconci di lei Marito stipulante per se, e per detta Maria Maddalena sua Moglie, e per *Clemenza loro comune Figlia* (che era appunto la rea convenuta nella presente Causa) e a sua terza generazione masculina.

Ed in vano si opponeva per parte dell'Attore, che dovesse dirsi erroneo il supposto, con cui fu proceduto nel citato Istrumento de' 6. Luglio 1714. di esser, cioè, terminata con la morte di Antonio Terosi la precedente concession livellaria del suddetto effetto della Cappella dei SS. Jacopo, e Brigida, attesochè, sebbene con la morte di detto Antonio s'estinguesse un ramo, o colonnello della Famiglia Terosi, quello, cioè, proveniente da Fedele uno dei due Fratelli, che nella divisione fatta per mezzo del preoitato Istrumento de' 25. Gennajo 1683. compresero anche l'effetto livellario di detta Cappella, e conseguentemente n'erano i possessori, tutt'ora però sussistesse nella persona del medesimo Attore l'altro ramo della Famiglia Terosi proveniente da Giusto altro di detti due Fratelli già

condividenti, e compossessori dell'effetto livellario della Cappella suddetta, e che stante l'erroneità del divisato supposto non dovesse farsi il minimo capitale in pregiudizio di Giusto Terosi attore nella presente Causa, nè del suddetto Istrumento de' 6. Luglio 1714, nè degli altri consecutivi, che per parte della Clemenza Acconci si allegavano.

Imperocchè dall'esistere tutt'ora nella persona di Giusto Terosi attore un individuo della Famiglia Terosi, non era permesso l'inferirne, che tutt'ora sussistesse il genere dei chiamati, e compresi nella livellaria concessione del controverso effetto, precedente a quella de' 6. Luglio 1714., e che perciò fosse erroneo il supposto, con cui allora si procedè, della estinzione
3 dei compresi nella concessione precedente, potendo darsi, che in questa non fosse compreso il medesimo Giusto Terosi attore: *Gloss. in Leg. Non hoc* 4. *Cod. unde legitim. Marant. controv. jur. p.* 4. *respons.* 53. *n.* 21. *Paulut. dissert. legal. tom.* 1. *dissert.* 22. *art.* 3. *n.* 42. *De Luc. de serv. disc.* 6. *n.* 45. *Rot. Roman. coram Seraphin. dec.* 1171. *n.* 1. *et in recent. decis.* 469. *n.* 15. *part.* 19. *et cor. Ansald. dec.* 451. *num.* 20.

E per vero dire stà bene, che quando Giusto, e Fedele Fratelli Terosi procederono nell'Anno 1683. alle divise del comun Patrimonio, e in queste compresero anche l'effetto livellario della Cappella dei SS. Jacopo, e Brigida, dovesse dirsi allora vegliante una livellaria concessione fatta ad un comune stipite di detti Fratelli condividenti, ma non è impossibile, che la livellaria concessione vegliante nel 1683, come limitata à un certo numero di persone, o di generazioni, a somiglianza di quelle posteriormente fatte dai Rettori della medesima Cappella nel 1714, e nel 1773, terminasse nelle persone stesse di detti Fratelli condividenti, e che successivamente Antonio Terosi, figlio di Fedele, cioè, di quello fra i detti Condividenti, a cui toccò nelle divise il detto effetto, riportasse una nuova concessione ex. gr. a terza generazione masculina, la quale per non aver esso lasciati figli maschi colla di lui morte venisse ad

estinguersi; e questo solo possibile serviva perchè non potesse dirsi provato il preteso errore del supposto, con cui fu proce- 4
duto nell'Istrumento de' 6. Luglio 1714, secondo ciò, che comunemente fermano *Urceol. de transact. qu.* 96. *n.* 6. *Palm. Nepot. allegat.* 357. *n.* 7. *Polit. de locat. dissert.* 2. *n.* 21. *et* 29. *et de divers. contract. dissert.* 9. *n.* 14. *et de judic dissert.* 1. *n.* 29. *Calderon. resolut. forens.* 67. *n.* 26. *Rot. Roman. dec.* 373. *n* 2. *part.* 15. *et dec.* 194. *n.* 11. *part.* 18. *recent. et coram Ansald. dec.* 575. *n.* 8. *et cor. Falconer. de offic. ordinar. dec.* 6. *n.* 8. *Rot. nostr. coram De Comitib. dec.* 109. *num.* 15.

E così ambe le Parti virilmente informando è stato risoluto.

Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota.

DECISIONE LVI.

ARRETINA DOTIS

10. *Junii* 1780.

ARGOMENTO.

Il fratello, allorchè è richiamato a costituire coi beni paterni la dote alla sorella, è tenuto a prestarla in quella somma congrua, e conveniente, e di cui è capace il patrimonio paterno, senza che la sorella sia costretta ad imputar ciò, che abbia ottenuto per liberalità di altra persona congiunta, od estranea

Essendo nata controversia fra il Sig. Giuseppe Magnanensi, e la Sig. Violante Magnanensi di lui sorella, ambi Cittadini Aretini sulla quantità della dote, che a questa doveva costituirsi dal predetto suo Fratello vennero, eletti dalle Parti due Arbitri, i quali nel proferire sotto dì 7. Gennaro 1778. il

loro Lodo non furono concordi; giacchè l'Arbitro eletto per parte del Sig. Giuseppe dichiarò doversi la detta dote tassare nella somma, e quantità di scudi 500., con più il corredo secondo la consuetudine del Paese, e uso della Famiglia Magnanensi, con dichiarazione, che in detta somma di sc. 500. s'intendesse computata, e compresa ogni, e qualunque ragione alla prefata Sig. Violante acquistata in vigore di certa donazione fatta al suddetto Sig. Giuseppe dalla Sig. Paolina Magnanensi di lui Zia per Istrumento rogato Ser Gio. Facondo Ortolani li 10. Febbrajo 1776, e l'altro Arbitro eletto per parte della Sig. Violante dichiarò esser tenuto il Sig. Giuseppe a dare, e pagare a detta sua Sig. Sorella, o suo futuro Marito, seguito il di lei Matrimonio, la somma, e quantità di scudi 500. in forza della suddetta donazione della Sig. Paolina Magnanensi, ed inoltre essere il medesimo Sig. Giuseppe obbligato a dare, e consegnare alla medesima sua Sig. Sorella, o a chi per essa, per titolo di sua dote, in ordine al Testamento del comun Padre, tanta rata di un certo Podere di Fabbriciano pervenuto in detto Sig. Giuseppe per eredità paterna, che secondo la valutazione, e impostatura attuale d'Estimo ascendesse a formare la somma, e quantità di fiorini 30. di massa maggiore di detto Estimo.

Successivamente essendosi S. A. R. degnata di delegare la cognizione, e decisione della divisata controversia al Sig. Vicario Regio di Arezzo, proferì questo sotto dì 5. Giugno 1778. la sua Sentenza, nella quale dichiarò alla detta Sig. Violante Magnanensi in esecuzione del Testamento Paterno competersi la dote congrua sopra il Patrimonio del defunto suo Padre, e aver essa il diritto di conseguire la medesima dote congrua sopra i beni paterni, senza dover esser obbligata a imputare, o compensare la dote ad essa competente sopra l'eredità paterna, colla somma di scudi 500. a lei dovuta per disposizione della suddetta Sig. Paolina Magnanensi sua Zia, e confermò la tassazione della dote sul patrimonio paterno in fiorini 30. d'Estimo sul Podere di Fabbriciano fatta dall'Arbitro della stessa Sig. Violante.

Da questa Sentenza ricorse il Sig. Giuseppe Magnanensi domandandone la revisione, quale fu delegata al Magistrato dei Pupilli, e Adulti di Firenze, onde sotto dì 14. Luglio 1779. emanò Sentenza di detto Magistrato a relazione di uno dei Signori Auditori di questa Ruota, con la quale espressamente confermandosi la Sentenza precedente fu condannato il Sig. Giuseppe Magnanensi a dare alla Sig. Violante sua sorella in occasione del di lei matrimonio la somma, e quantità di scudi 800, che scudi 500. in ordine alla donazione della predetta Sig. Paolina Magnanensi, e scudi 300. per compimento della di lei dote congrua in ordine al Testamento Paterno.

In conseguenza di esser ricorso il Sig. Giuseppe anche da questa Sentenza, emanò il seguente benigno Rescritto „ Il Magistrato de' Pupilli, sentite le Parti, e riveduta l'enunciata „ Sentenza, in quelle parti, che non vi sono le due conformi, „ faccia quelle dichiarazioni, che sono di giustizia col Voto di „ uno degli Auditori di Ruota del Turno competente: „ ed essendo caduta in me la nuova cognizione della Causa, dopo il conveniente esame ho referito al Magistrato de' Pupilli doversi riformare, e moderare l'antecedente Sentenza dello stesso Magistrato, condannando il Sig. Giuseppe Magnanensi a dare, e consegnare alla Sig. Violante sua sorella, Moglie al presente del Sig. Silvestro Pigli, o al di lei Marito, oltre la somma, e quantità di scudi 500. in ordine alla più volte enunciata donazione della Sig. Paolina Magnanensi, tanta rata di beni del Podere di Fabbriciano rimasto nell'eredità paterna, che secondo la valutazione, e ragguaglio, di che in atti abbia fiorini 30. d'Estimo, e viceversa assolvendo il medesimo Sig. Giuseppe dal costituire alla suddetta sua Sorella con i beni del Patrimonio paterno la dote in maggior quantità, con riservo a detto Sig. Giuseppe delle sue ragioni tali quali possano competersegli quanto alla imputazione da esso pretesa in detta rata di beni dell' importare dell' elemosine dotali asserte conseguite da detta Sig. Violante, o suo Marito.

Ho così referito, perchè quantunque il Giudice della pre-

cedente Istanza, e nella Sentenza, e nel Motivo supponesse totalmente conforme all' antecedente Giudicato del Vicario di Arezzo la tassazione della dote della Sig. Violante nella somma di scudi 800, che scudi 500. in ordine alla donazione della Sig. Paolina, e scudi 300. in ordine al Testamento paterno, come equivalenti questi all' importare di tanti beni stabili aventi 30. fiorini di Estimo, assegnato a detta Sig. Violante, oltre i 500. scudi ad essa dovuti per la donazione della Sig. Paolina, nella Sentenza di detto Sig. Vicario di Arezzo; realmente però non si verificava in fatto questa total conformità dei due Giudicati.

Poichè da una Fede del Coadiutore della Cancelleria della Comunità di Arezzo esistente in Processo nel tempo medesimo, che si rilevava la valutazione della massa maggiore di quell' Estimo doversi giudicare la *decima* parte dell' intiero valore dei beni ivi descritti, si rilevava altresì, che i beni sono valutati in detto Estimo a moneta Aretina consistente *in fiorini di lire quattro*, *e soldi cinque per ciaschedun fiorino*, perlochè si rendeva manifesto, che l'importare di tanti beni stabili aventi 30. *fiorini d' Estimo* da darsi in dote alla Sig. Violante dal patrimonio paterno in forza della Sentenza del Vicario di Arezzo, equivaleva non alla somma di *scudi* 300. come fu supposto dal Giudice dell' ultima Istanza, ma bensì a 300. *fiorini* di lire 4. e soldi 5. per ciascheduno, e conseguentemente a una somma molto minore *di scudi* 300., ed ascendente a *scudi* 182. 1. *salv. ec.*

E posto ciò, la conformità dei due Giudicati si verificava quanto agli *scudi* 500. assegnati alla Sig. Violante nell' una, e nell' altra di dette Sentenze in ordine alla donazione della Sig. Paolina, e quanto alla somma equivalente *a* 300. *fiorini* di lire 4. e soldi 5. per ciascheduno, che vale a dire, *a scudi* 182. 1. *salv.* in ordine al testamento paterno, e perciò in queste parti a mente del riportato benigno Rescritto non era luogo a rivedere, non che a riformare l' ultima Sentenza, ma in rapporto a quel più, che detta ultima Sentenza assegnò in

dote alla Sig. Violante oltre l'importare *di 300. fiorini* di lire quattro, e soldi 5. per ciaschedono, o sia di *scudi* 182. 1. *salv.*, la stessa ultima Sentenza era certamente difforme dalla precedente, e come a mente dell'enunciato Rescritto poteva in questa parte rivedersi, così ho anche creduto, che dovesse in questa parte riformarsi, e moderarsi.

Imperocchè dando ancora al Patrimonio paterno quella valutazione, che gli veniva data per parte della Sig. Violante, e che si faceva ascendere nel giorno della morte del Padre a scudi 1812, e considerando, che questo Patrimonio, attesa la Monacazione di due altre Sorelle del Sig. Giuseppe seguita dopo la morte del Padre con la spesa di scudi 500. per ciascheduna, era presentemente ridotto a soli scudi 812, sembrava cosa troppo dura, che da un capitale così tenue si dovesse detrarre la somma di scudi 300. per costituire la dote alla Sig. Violante, già provvista di altri scudi 500. in forza della donazione della Sig. Paolina sua zia, e che a comodo del Sig. Giuseppe, il quale tanto in ordine allo Statuto Aretino, quanto in ordine al Testamento Paterno era l'unico erede del Padre, non dovesse rimanere nella paterna eredità se non il miserabile assegnamento di scudi 512.

Oltrediché, siccome per parte della stessa Sig. Violante si vedeva confessato negli atti, la *dote solita darsi in Arezzo dal grado Civico* essere in somma di *scudi* 500., così non sussisteva il riflesso proposto nel Motivo del precedente Giudicato, cioè, che la dote congrua di detta Sig. Violante dovesse considerarsi in scudi 800., e che avendo essa in forza della donazione della Sig. Paolina sua zia un capitale di scudi 500., espressamente assegnatogli = *in conto di sue doti* = che vale a dire, coll'oggetto di sgravare in parte chi aveva l'onore di dotare detta Sig. Violante, il patrimonio paterno tenuto a questa dotazione sopplir dovesse con altri scudi 300., ma anzi doveva la stessa Sig. Violante rimaner ben contenta della dote tassatagli per la Sentenza del Sig. Vicario di Arez-

zo in scudi 500, e più in altri scudi 182. 1. salv., e conseguentemente in una somma non inferiore, ma positivamente superiore al *solito* delle persone del suo rango.

Quanto poi all' imputazione, che per parte del Sig. Giuseppe si pretendeva doversi fare in detta dote dell' elemosine dotali asserte conseguite dalla Sig. Violante o suo Marito, ho creduto di dover semplicemente riservare al Sig. Giuseppe le sue ragioni tali quali potessero per tal imputazione competergli; sì perchè era soltanto asserito, ma non giustificato in atti, che dalla Sig. Violante o suo Marito queste elemosine dotali fossero state conseguite; sì perchè una tal pretensione è stata dedotta quando la Causa era prossima alla spedizione, quale non mi è parso conveniente, che venisse ritardata dalla discussione di un articolo, che anche a senso di chi lo promoveva era di piccolissimo oggetto.

E così l' una, e l' altra Parte informando ho risoluto.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE LVII.

EMPORIEN. PECUNIARIA QUOAD PRIMUM CAPUT LAUDI.

16. *Jun.* 1780.

ARGOMENTO.

Nel tassar una mercede, in mancanza di un patto espresso, e di Legge, e consuetudine, deve il Giudice praticare un modulo, che, mentre non favorisce nè le troppo limitate offerte dell' una parte, nè le troppo estese dell' altra, concilia gl' interessi d' entrambe.

SOMMARIO.

1 *Quando i patti stipulati dai contraenti non sono nè ingiusti, nè lesivi, servono di norma per risolvere le controversie, che i contraenti medesimi avvisano di agitare.*
2 *In mancanza di patti particolari, il quantitativo della mercede si regola o secondo la disposizione di ragione, o secondo la consuetudine locale.*
3 *Nel conflitto di testimoni, che diversamente depongano, deve di ragione attendersi ciò, che vien deposto dal maggior numero di essi.*
4 *Il proprio fatto è più efficace, e più potente che le parole.*
5 *In mancanza di una precisa convenzione, Legge, e Consuetudine, vien rilasciata la tassazione della mercede al prudente arbitrio del Giudice.*

In un Giudizio Compromissario, che avanti tre Arbitri fu agitato infra il Sig. Gaetano Busoni da una, ed i Sigg. Francesco, e Filippo Busoni di lui fratelli dall' altra parte, e che ebbe in oggetto di appurare, e liquidare il credito, e respettivo debito delle Parti, proferirono i Sigg. Arbitri sotto dì 29. Settembre 1778. il loro Lodo, col quale decisero sopra alcune delle partite di dare, e avere hinc inde dedotte, e sopra altre riservarono alle respettive Parti le loro ragioni tali quali potessero competergli.

II. Avendo ambe le Parti sotto dì 17. Novembre 1778. intentato contro il suddetto Lodo avanti il Clarissimo Magistrato Supremo il solito rimedio della reduzione *ad arbitrium boni viri*, cadde la commissione della Causa nel nostro Primo Turno Rotale, onde toccò a noi di rivedere il predetto Lodo in tutti i capi in esso decisi, e dichiarati, e successivamente da un benigno Rescritto di S. A. R. emanato alle pre-

ci di ambe le Parti ne' 26. Febbrajo 1780. fummo autorizzati a conoscere anche degli altri capi in detto Lodo lasciati indecisi, ed a referire anche sopra questi a detto Supremo Magistrato che cosa credessimo di ragione.

III. Prima dunque di ogni altra cosa è stato da noi conosciuto della giustizia, o ingiustizia del primo capo di detto Lodo, in cui venne liquidata, e tassata la quantità della molenda, o sia mercede dovuta dal Sig. Gaetano al Sig. Francesco per la macinazione da questo fatta al suo Mulino, denominato il *Mulin nuovo* sul Fiume *Elsa*, nel corso di quasi undici anni, cioè dal Dicembre 1764. al Settembre del 1775. di sacca 22182. grano, e sacca 24. biado, per uso, e servizio del Forno d'Empoli spettante al predetto Sig. Gaetano, qual molenda, o mercede, pretesa per parte del Sig. Francesco alla ragione di soldi 13. 4. il sacco, e per parte del Sig. Gaetano ammessa soltanto alla ragione di soldi 6. 8. il sacco, dichiararono gl' Arbitri esser dovuta alla ragione di sol. 8. il sacco, e noi dopo un' acerrima disputa delle Parti collitiganti, e dopo il più accurato esame di quanto resultava dal voluminoso Processo in tal proposito compilato, correggendo, e riformando in questo primo capo il suddetto Lodo, abbiamo referito doversi tassare alla ragione di soldi 10. il sacco.

IV. Venendo a render ragione di questo nostro sentimento, premettiamo, che a senso ancora delle Parti collitiganti non costava, che quando il Sig. Francesco intraprese nell' anno 1764. per uso, e servizio del Forno del Sig. Gaetano la suddetta macinazione, il quantitativo della molenda, o mercede venisse fra di loro fissato, e stabilito mediante un patto, il quale non apparendo ingiusto, e lesivo potesse servir di norma per la risoluzione della presente controversia, secondo ciò, che
1 nella soggetta materia fermano *il Menoch. de arbitr. judic. lib.* 2. *cas.* 515. *n.* 1. *Gothofred. de salar. thes.* 7. *cap.* 3. *Zach. de salar. qu.* 9. *n.* 16. *et seq. Rot. Rom. dec.* 330. *n.* 1. *et* 3. *p.* 1. *rec.*

V. Le prove poi, che dalle respettive Parti si deduceva-

no per riconoscere quale fosse il giusto quantitativo di detta molenda, o mercede, o secondo la disposizione di ragione, o secondo la consuetudine locale, che in mancanza di un patto particolare devono in questa stessa materia attendersi, e seguitarsi, come fra gli altri stabiliscono *il Menoch. de arbitr. judic. lib. 2. cas. 514. n. 5. et 6. et cas. 515. n. 2. Gothofred. de salar. cap. 7. thes. 1. Zach. de salar. qu. 9. n. 1. et n. 22. et seq. Begnudell. Bass. bibliothec. jur. canonic. civil. pract. in verb. salarium* §. 2. *n.* 10. *et* 11. Ci è sembrato, che portassero a concludere, che nelle circostanze del caso nostro, in cui non si controverteva, che si trattasse di determinare la giusta mercede dovuta, non tanto per la macinazione del grano, quanto ancora per la portatura di esso, e riportatura della farina andata l'una, e l'altra a carico del Sig. Francesco, e similmente non si revocava in dubbio, che la farina fosse stata costantemente rimandata al Sig. Gaetano con la diminuzione di libbre due per sacco sul peso del grano da lui mandato al mulino del Sig. Francesco, non potesse dirsi assistita dalla Legge, o dalla Consuetudine la tassa di detta mercede, nè alla ragione di soldi 6. 8., o di soldi 8. il sacco, a quanto voleva limitarla il Sig. Gaetano, nè alla ragione di soldi 13. 4., o sia di un paolo il sacco, a quanto voleva estenderla il Sig. Francesco.

VI. Infatti la pretensione del Sig. Gaetano, tendente a sostenere giusta nelle divisate circostanze la molenda in soldi 6. 8, o al più in soldi 8. il sacco, era fondata nel deposto di alcuni pochi Testimoni, che così asserivano, e in diversi conti di altri Mugnai di mulini circonvicini a quello del Sig. Francesco, che avendo similmente macinato per uso, e servizio del Forno di detto Sig. Gaetano gli avevano dato debito per mercede di macinatura o di soldi 6. 8., o di soldi 8. per ciaschedun sacco.

VII. Ma il deposto di quei pochi Testimoni non meritava di esser valutato; sì perchè moltissimi altri in numero esorbitante, e dei quali si parlerà più sotto, attestando dell' uso dei

mulini circonvicini a Empoli deponevano esser solito pagarsi per molenda un paolo il sacco, e nel conflitto di Testimoni, che diversamente deponghino, deve di ragione attendersi ciò, che vien deposto dal maggior numero di essi. *Gratian. discept. for.* 468. *n.* 76. *Cyriac. controv.* 407. *n.* 84. *Conciol. alleg. civil.* 89. *n.* 44. *Palm. Nep. allegat.* 143. *n.* 10. *Constant. vot. dec.* 466. *n.* 36. *tom.* 4. *Rot. Rom. cor. Cavaler. dec.* 161. *n.* 8. *et cor. Buratt. dec.* 43. *n.* 3. *et dec.* 903. *n.* 2.

VIII. Sì perchè trattandosi nel caso nostro di determinare la mercede, non della pura macinatura, ma anche della portatura del grano, e riportatura della farina, che come si è accennato di sopra non si controverteva essere andata a carico del Sig. Francesco, o quanto deponevano quei pochi Testimoni riguardava la mercede della sola macinatura, e non era adattabile al nostro caso, come affatto diverso, o riguardava la mercede, non solo della macinatura, ma anche della portatura del grano, e riportatura della farina, ed in questo sistema, siccome costava dagli atti, che la giusta mercede della portatura del grano, e riportatura della farina doveva essa sola valutarsi circa soldi 6. 8. il sacco, così quei Testimoni avrebbero in sostanza deposto di una cosa assolutamente inverisimile, quale sarebbe stata quella, che volessero i Mugnai macinare con nessuno, o con pochissimo lucro, ed attesa appunto questa inverisimiglianza, il loro deposto non sarebbe stato attendibile, *Paris. cons.* 58. *n.* 50. *lib.* 4. *Constant. vot. dec.* 273. *n.* 5. *et vot.* 444. *n.* 14. *Paulut. dissert.* 55. *n.* 140. *art.* 1. *Rot. Rom. cor. Buratt. dec.* 175. *n.* 11. *et cor. Molin. dec.* 439. *n.* 12. *et dec.* 684. *n.* 22. *et cor. Ansald. decis.* 727. *n.* 22. *et dec.* 878. *n.* 15.

IX. E per questa stessa ragione dell'inverisimiglianza doveva concludersi, che riguardassero la mercede della pura, e semplice macinazione, e non comprendessero quella della portatura del grano, e riportatura della farina, e fossero perciò estranei dal caso nostro i suddetti conti dei Mugnai; tanto più che di fatto in un quadernetto delle macinature del Mulino

del Ponte a Elsa tenuto da Michele Elmi, e nel quale si trovava conteggiata la molenda a soldi 8. il sacco, si vedeva poi un separato conteggio di portature di grani, e notato un pagamento fatto per tal causa dal Sig. Gaetano nella somma di lire 8. 5. 10.

X. Quello poi, che maggiormente resisteva alla suddetta pretensione del Sig. Gaetano, era la stessa sua confessione, di cui non può darsi prova maggiore, *Posth. de manutent. observ.* 19. *n.* 15. *Marescott. variar. resolut. cap.* 44. *lib.* 2. *n.* 2. *Conciol. allegat. civil.* 63. *n.* 14. *Calderon. resol. for.* 8. *n.* 30. *et resol.* 96. *n.* 89. *Rot. Rom. cor. Buratt. dec.* 183. *n.* 2. *et in recent. dec.* 73. *n.* 23. *part.* 13. *et cor. Molin. dec.* 36. *n.* 8. anzi il proprio *fatto* più efficace, e più potente 4
che le *parole*, come dopo il Testo nella *Leg. final. Cod. de repudiand. haered.* concordemente stabiliscono *Palm. Nepot. alleg.* 359. *n.* 11. *Polit. de verbor. oblig. dissert.* 13. *n.* 27. *et de success. dissert.* 11. *n.* 53. *Calderon. resolut. for.* 42. *n.* 48. *Rot. Rom. dec.* 493. *n.* 90. *part.* 4. *recent. et coram Ansald. dec.* 247. *n.* 7. *et dec.* 345. *n.* 31. *et dec.* 355. *n.* 8.

XI. Poichè dai di lui libri si rilevava, che avendo esso provviste, e fatte macinare in più tempi alcune partite di grano per conto del suo Difensor Legale, gli aveva dato debito della molenda di detto grano, non alla ragione di soldi 6. 8, nè di soldi 8. il sacco, ma bensì alla ragione di soldi 13. 4, o sia di un paolo il sacco.

XII. All'opposto, sebbene pretendesse il Sig. Francesco dal Sig. Gaetano la molenda alla ragione di un paolo il sacco, ed in vista dell'enunciato fatto dello stesso Sig. Gaetano, che in tal somma la conteggiò nei propri libri al suo Difensor Legale: ed in conseguenza dell'asserzione di moltissimi Testimoni, fra i quali non pochi Mugnai, o Fornai, e così periti nell' arte, che deponevano esser solita pagarsi in detta somma la molenda ai Mulini circonvicini a Empoli: ed in forza di quanto dispone lo Statuto Fiorentino *lib.* 4. *rub.* 208. „ ivi „ Nullus molendinarius, seu portator ad molendinum, possit, vel

„ ei licitum sit accipere ultra tres libras pro quolibet stario „ frumenti, pro portatura, macinatura, et reportatura, pro „ quolibet stario bladi etc. „ quali 9. libbre di farina per ciaschedun sacco prescritte dallo Statuto, e secondo il detto di alcuni Testimoni solite anche pagarsi, qualora la molenda si paghi, non in contanti, ma in natura, si dicevano per parte del Sig. Francesco equivalenti al paolo da lui preteso, unendo a questo le 2. libbre di farina, che esso aveva sempre rimandate di meno al Sig. Gaetano.

XIII. Consideravamo però, che i conteggi del Sig. Gaetano col suo Legal Difensore non specificavano, se in quei casi si trattasse di farina ritornata dal mulino con la detta diminuzione di lib. 2. per sacco solita caratterizzarsi col titolo di *spolvero*, o sivvero di farina ritornata nel medesimo peso del grano mandato al mulino, per essere stata ripienata dal Mugnajo la diminuzione proveniente dallo *spolvero*; e neppure ciò specificavano alcuni dei suddetti Testimoni indotti per parte del Sig. Francesco, onde nè questi Testimoni, nè detti Conteggi potevano valutarsi per fissare in un paolo il sacco la controversa molenda.

XIV. Quanto poi agli altri Testimoni riflettevamo, che sebbene alcuni in piccolissimo numero asserissero esser costume di pagare la molenda alla detta ragione di un paolo il sacco, non ostante la suddetta diminuzione per causa di spolvero, molti al contrario chiaramente deponevano dell'uso di pagare per molenda un paolo il sacco nel solo caso di rimandarsi dal Mugnaio la farina nel medesimo peso del grano, e conseguentemente di ripienarsi dal Mugnaio stesso la detta diminuzione, o *spolvero*; sicchè ricorreva la regola già ponderata di sopra nel §. *Ma il deposto ec.* di doversi attendere il detto maggior numero dei Testimoni, e secondo questi era luogo a concludere, che la mercede della macinazione alla ragione di un paolo il sacco dovesse dirsi consueta, e giusta, ma nel caso di ripienarsi dal Mugnaio la diminuzione proveniente dallo spolvero, non già nelle diverse circostanze del caso nostro, in cui il

Sig. Francesco ha costantemente praticato di rimandare al Signor Gaetano la farina diminuita, per ragione dello *spolvero* di libbre 2. per sacco, la diversità di questi due casi vietando di poter argumentare dall' uno all' altro. *Leg. Papinianus ff. de minorib. Surd. cons.* 150. *num.* 94. *Gratian. discept. forens. cap.* 516. *n.* 6. *Andreol. controv. for.* 4. *n.* 8. *Rodulphin. alleg.* 85. *n.* 13. *Palm. Nep. alleg.* 258. *num.* 30. *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 272. *n.* 26. *et cor. Falconer. de Miscell. dec.* 38. *n.* 11.

XV. E finalmente rispetto allo *Statuto Fiorentino* andavamo specialmente osservando, che in quello si tassava la mercede da pagarsi ai Mugnai in natura, e che essendo il medesimo compilato in tempi assai antichi, nei quali il prezzo medio, e legale del grano era molto diverso da quello dei nostri tempi, poteva difficilmente servir di norma per fissare il quantitativo di detta mercede pagabile presentemente in contanti: e riflettevamo inoltre, che non appariva chiaramente specificato, se comprendessero, o non comprendessero la diminuzione derivante dallo spolvero anche le 9. libbre di farina per ciaschedun sacco, tassate in detto Statuto, ed asserite dai Testimoni deponenti della quantità della molenda nel caso di pagarsi in natura, ai quali per parte del Sig. Francesco si ricorreva per provare del suddetto *Statuto* l' osservanza.

XVI. Quando adunque nelle circostanze del caso nostro compariva tenue la mercede della macinazione nella somma di soldi 6. 8., ed anche di soldi 8. il sacco, a quanto si pretendeva per parte del Sig. Gaetano di limitarla, e respettivamente compariva eccessiva nella somma di soldi 13. 4., o sia di un paolo il sacco, a quanto si pretendeva di estenderla per parte del Sig. Francesco, e quando in somma la giustizia sì dell' una, che dell' altra tassa non si vedeva assistita da una Legge, o da una Consuetudine precisamente adattabile alle circostanze del caso, di cui si trattava, era luogo a prendersi da noi nella tassazione di questa mercede un regolato, e prudente arbitrio, che correggesse, e moderasse la tenuità, e re-

spettiva esorbitanza delle reciproche pretensioni delle Parti, giacchè in mancanza di una precisa Convenzione, Legge, o Consuetudine vien rilasciata la tassazione della mercede al prudente arbitrio del Giudice da tutti concordemente i Dottori, e Tribunali, ed in specie dal *Menoch. de arbitr. cas.* 513. *n.* 7. *et cas.* 514. *n.* 9. *et cas.* 515. *n.* 3. *Begnudell. Bass. biblioth. jur. canon. civ. practic. in verb. salarium* §. 2. *n.* 14. *Urceol. de transact. qu.* 30. *n.* 2. *Adden. ad Burat. dec.* 508. *n.* 2. *Constant. vot. decis.* 283. *n.* 2. *et vot.* 284. *n.* 9. *Zach. de salar. qu.* 9. *n.* 39. *et seq.* „ ivi „ Quando „ vero neque a Lege, seu a Principe, neo a Partium conven- „ tione, neque ab usu, seu consuetudine, certa summa salarii „ constituta, et determinata reperitur, tali casu taxatur a Ju- „ dice arbitrio suo, *Bart. etc.* Et salarium sic a Judice taxa- „ tum dicetur competens, et juxta illam taxam erit solven- „ dum „ *Rot. Rom. cor. Seraphin. decis.* 65. *in fin. et cor. Peuting. dec.* 191. *n.* 2. *et dec.* 207. *n.* 1. *et in recent. dec.* 291. *n.* 2. *part.* 1. *et dec.* 374. *n.* 2. *part.* 4. *et post eumd. Zach. dec.* 11. *n.* 3. *et dec.* 15. *n.* 3. *Rot. nost. cor. Magon. dec. Florent.* 12. *n.* 18. *et cor. Bonfin. dec.* 40. *n.* 9. „ ivi „ Domini censuerunt taxationem in scutis septem me- „ struis modum legitimum non excedere, cum illa arbitrio, ac „ religioni Judicis relinquatur, ubi certum salarium non repe- „ ritur a lege, vel homine constitutum. „

XVII. Valendoci pertanto di questo arbitrio, abbiamo creduto di dover tassare alla ragione di soldi 10. per ciaschedun sacco la mercede della macinazione, che formava il soggetto della presente controversia, avendo considerato, che questa tassazione nel tempo medesimo che salvava l'interesse del Mugnaio, per non esser soggetta alle difficoltà ponderate di sopra nel §. *Sì perchè trattandosi ec.* era anche in sostanza coerente all'asserzione della massima parte dei Testimoni indotti nella presente Causa, dal detto dei quali resultava pagarsi a ragione di soldi 13. 4, o sia di un paolo il sacco, la mercede della macinazione nel caso di ripienarsi dal Mugnaio

la diminuzione procedente dallo *spolvero*, valutando due crazie le libbre due di farina dello *spolvero*, che il Sig. Francesco Busoni ha costantemente praticato di non ripienare nel rimettere al Sig. Gaetano suo fratello il grano macinato, valutazione molto giusta, perchè secondo questa il prezzo di un sacco di grano buono e mercantile, che considerato nella vera misura di un sacco, o sia di tre staja, suol essere di peso di 161. in 170. libbre, viene a ragguagliarsi a quasi 14. lire, prezzo medio, e legale dei grani da diversi anni in quà, e nominatamente fino dall'anno 1764, in cui cominciò la macinazione, della quale si tratta, e che può dirsi anche fissato in tal somma dalla *Sovrana Legge frumentaria de' 18. Settembre* 1766. *al* §. 22.

XVIII. I fondamenti fin quì esposti sono stati quelli, che ci hanno indotto a tassare la controversa molenda alla ragione di soldi 10. il sacco, e siccome dopo presa da noi tal determinazione ci è stato referito dal Perito Calculatore eletto per istruzione dell'animo nostro, che dai libri del medesimo Sig. Gaetano Busoni appariva avere esso conteggiata appunto alla ragione di soldi 10. il sacco la molenda di una cospicua partita di staja 2672. grano, che egli fece macinare, e panizzare per uso dei Religiosi dell'Ambrogiana dal pr. Agosto 1766. al dì 21. Gennajo 1776; così questo fatto, sebbene non sia servito di fondamento alla già presa risoluzione, ha conferito però a semprepiù persuaderci della ragionevolezza, e giustizia del nostro sentimento.

E così l'una, e l'altra Parte virilmente informando abbiamo concordemente risposto.

Guido Arrighi Potestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Relat.

DECISIONE LVIII.

EMPORIEN. PECUNIARIA QUOAD SECUNDUM CAPUT LAUDI.

16. *Junii* 1780.

ARGOMENTO.

In questa Decisione si riportano più, e diversi riscontri, dai quali resulta, che è insussistente la pretensione di un Mugnaio, che asserisce di aver rimesso al ricorrente più grano di quello, che non avesse ricevuto per macinare, e che quindi lo vuole costituir debitor del prezzo di detto grano eccedente.

SOMMARIO.

1 *Il fatto è più potente delle parole.*
2 *Non può pregiudicar la propria confessione, quando sia stata emessa dietro un erroneo supposto.*
3 *Le parole regolarmente si presumono usate nel significato più proprio, e più potente.*
4 *Quando una parola è stata usata in un senso nella maggior parte di qualunque documento, anche nell' altra di questo debbe dirsi, che nel medesimo senso sia stata adoprata.*
5 *Non si presumon giammai errori reiterati, e molto notabili.*
6 *Si dice* in diritto *non vero ciò, che involve la massima inverosimiglianza.*

Il Sig. Francesco Busoni, che nel suo Mulino, posto sul Fiume Elsa, e denominato il *Mulin Nuovo*, dal Dicembre del

1764. al Settembre del 1775. fece una copiosa macinazione per servizio del Forno d'Empoli spettante al Sig. Gaetano Busoni suo Fratello, pretese, che questo gli andasse debitore, della valuta di 532. sacca di grano, sul fondamento, che di tanto fosse superiore il quantitativo del grano macinato rimesso da detto suo Mulino al prefato Sig. Gaetano al quantitativo del grano mandato dal Sig. Gaetano a detto Mulino per macinarsi.

II. Dedotta dal Sig. Francesco tal pretensione nel Giudizio Compromissario, che, come si è accennato in principio della contemporanea nostra Decisione *Emporien. Pecuniaria quoad primum Caput Laudi*, fu agitato avanti tre Arbitri fra il medesimo Sig. Francesco, ed il Sig. Filippo altro suo fratello da una, ed il suddetto Sig. Gaetano dall' altra parte, i Sigg. Arbitri nel secondo Capo del Lodo da essi proferito sotto dì 29. Settembre 1778. assolverono da detta pretensione il Sig. Gaetano; e Noi, ai quali, in conseguenza del rimedio della restituzione *ad arbitrium boni viri* intentato da ambe le Parti contro il detto Lodo avanti il Clarissimo Magistrato Supremo, fu diretta la commissione di conoscere della giustizia, o ingiustizia di quel Giudicato, abbiamo creduta coerente alla giustizia tale assoluzione, e perciò abbiamo oggi referito a detto Supremo Magistrato il Lodo predetto in questo secondo Capo doversi confermare.

III. Si fondava detta pretensione in un Liberoolo, o Quadernuccio, che era stato solito tenersi dal Sig. Francesco, e che presso di lui anche presentemente esisteva; poichè siccome in questo Liberculo si vedevano notate di mano del Sig. Gaetano Busoni, o dei suoi Ministri in una parte, previa l'intitolazione = *Grano da segnarsi per il Mulino* = le partite del grano andato al Mulino del Sig. Francesco, cantanti come appresso = *A dì . . . . Andò ec. Sacca . . . .* „ ed in altra parte separata, e distinta, previa l'intitolazione = *Farina che torna dal Mulino Nuovo* = le Partite del grano tornato macinato da detto Mulino cantanti nella forma seguente = *A dì . . . . tornò ec. . . . .* = ed apparivano superiori di sacca 532.

le partite del grano *tornato* macinato da detto Mulino a quelle del grano *andato* al Mulino medesimo per macinarsi, perciò i Difensori del Sig. Francesco sostenevano, che lo scritturato in detto Liberculo o Quadernuccio importasse una confessione del Sig. Gaetano di aver ricevute 532. sacca di grano di proprietà del Sig. Francesco, e di essere in conseguenza a lui debitore della loro valuta.

IV. All'incontro per parte del Sig. Gaetano si replicava in primo luogo, che dallo scritturato in detto Liberculo o Quadernuccio non venisse realmente posta in essere quella confessione del Sig. Gaetano, che per parte del Sig. Francesco si asseriva; Sì perchè il suddetto Liberculo o Quadernuccio dovesse dirsi destinato al solo effetto di descrivere le partite del grano macinato dal Sig. Francesco per conto del Sig. Gaetano, e di costituire il medesimo Sig. Francesco creditore della semplice molenda, ed in somma non atto a far prova rispetto alle cose non riguardanti l'arte di Mugnajo; Sì perchè vedendosi costantemente usata in detto Liberculo, quanto alle partite del grano macinato rimesso al Sig. Gaetano dal mulino del Sig. Francesco, l'espressione = *tornò* = che per suo proprio significato appella a ciò, che precedentemente sia *andato*, dallo stesso Liberculo venisse bensì a resultarne una confessione del Sig. Gaetano, ma per altro di aver ricevuto grano da lui già mandato al Mulino del Sig. Francesco, e conseguentemente di doverne a questo la molenda, non di aver ricevuto grano proprio del Sig. Francesco medesimo, e di doverne perciò a lui il prezzo.

V. Ed in secondo luogo si replicava, che quand'ancora dallo scritturato in detto Liberculo o Quadernuccio potesse dirsi posta in essere quella confessione del Sig. Gaetano, che per parte del Sig. Francesco si supponeva, questa asserta confessione dovesse in ogni caso dirsi erronea, perchè concorressero dei riscontri capaci di far credere, che fosse stato omesso di descrivere in quel Liberculo varie partite del grano mandato dal Sig. Gaetano al Mulino del Sig. Francesco per macinarsi, e che

da tale omissione fosse derivata l'apparente superiorità del grano *tornato* da detto Mulino al grano ivi andato.

VI. Di qneste due repliche, una delle quali bastava, che sussistesse per dover assolvere il Sig. Gaetano dalla divisata pretensione del Sig. Francesco, non ha veramente quietato l'animo nostro la prima, a cui era luogo a dubitare, che resisesse il *fatto*; il vedersi, cioè, nel suddetto Liberculo un conto, che portando in fronte la seguente intitolazione = *grano da segnarsi per il Mulino* = appariva espressamente destinato a notare, e descrivere le partite del grano mandato dal Sig. Gaetano a macinarsi al Mulino del Sig. Francesco, dal che i Difensori di questo inferivano, che non potesse dirsi il suddetto Liberculo destinato al solo effetto di descrivere le partite del grano del Sig. Gaetano macinato dal Sig. Francesco, ed il vedersi in questo conto notata, e descritta la *trasmissione* fatta dal Sig. Gaetano al Mulino del Sig. Francesco, non di sacca 22182. grano, quante se ne trovavano notate nel conto del grano *tornato* da detto Mulino, ma di sole sacca 21650: qual *fatto* a senso dei Difensori del Sig. Francesco poneva in essere la confessione del Sig. Gaetano di non aver mandate al suddetto Mulino se non 21650. sacca meno di quello, che da detto Mulino fu a lui rimesso, e secondo i medesimi Difensori del Sig. Francesco portava a dover impropriare, o anche reputar erronea l' espressione = *tornò* = costantemente usata in 1
tutte le partite del grano rimesso al Sig. Gaetano dal Mulino del medesimo Sig. Francesco, essendo il *fatto* più potente delle *parole*.

VII. Ma prescindendo da questa prima replica soggetta all'enunciate difficoltà, e sopra la quale molto s'insisteva per parte del Sig. Gaetano, all'effetto di evitare, se gli fosse stato possibile, il peso di provare l'errore della di lui confessione, siamo rimasti pienamente persuasi dalla seconda replica, avendo concordemente creduto, che qualunque confessione del Sig. Gaetano volesse dirsi posta in essere dallo scritturato in detto Liberculo, la provassero erronea tutti quei riscontri, che per

parte del medesimo Sig. Gaetano in subalterna condizione si
2 andavano rilevando, e che attesa la di lei erroneità non potesse al Sig. Gaetano pregiudicare, secondo la nota regola, di cui *De Angel. de confess. lib.* 1. *qu.* 7. *effect.* 7. *num.* 21. *Mascard. de probat. conclus.* 378. *num.* 2. *et* 3. *Altograd. lib.* 2. *cons.* 28. *n.* 19. *Rot. Rom. cor. Buratt. dec.* 912. *et coram Ansald. dec.* 547. *n.* 6. *et dec.* 694. *n.* 7.

VIII. Il primo riscontro lo poneva in essere la prova conclusa negli atti, che molte volte i Portarrechi o siano Vetturali del Sig. Francesco, in occasione di essere andati a caricare, e di avere effettivamente caricato il grano, che al di lui Mulino mandava il Sig. Gaetano, avevano omesso di portar con loro il suddetto Liberculo, e perciò non si era potuto farne in esso la descrizione; poichè sebbene a questa prova si opponessero per parte del Sig. Francesco altre prove tendenti a concludere che si procurava poi in altre occasioni di supplire alle omesse descrizioni, ogniqualvolta però erano certe le replicate omissioni, non era inverisimile, ma anzi molto verisimile, e probabile, che alcune restassero senza correggersi.

IX. Formava il secondo riscontro il vedere, che nel suddetto Liberculo la maggiore, e più insigne differenza fra il grano *andato*, e la farina *tornata* appariva negli anni 1765. 1766. e 1767. nel primo di sacca 102, nel secondo di sacca 187, e nel terzo di sacca 208., circostanza assai valutabile, stante che in quelli anni, nei quali, come a tutti è noto, non abbondavano, ma anzi erano assai scarsi i grani, non è facile a persuadersi, che il Sig. Francesco Busoni ne fosse così ben provvisto, che oltre il Canone, che pagar doveva per l'affitto del Mulino nell' annua rispettabil somma di moggia 46, che vale a dire di sacca 368. grano, ne potesse somministrare anche al Sig. Gaetano la suddetta cospicua quantità.

X. Il terzo riscontro nasceva dall'espressione = *tornò* = costantemente, ed indistintamente usata in detto Liberculo rispetto a tutte le partite della farina rimessa dal Mulino del Sig. Francesco al Sig. Gaetano, giacchè sebbene una tal'espres-

sione, secondo il già detto di sopra, potesse dubitarsi, che da se sola non fosse bastante a conoludere una prova certa, ed univoca di quanto sosteneva il Sig. Gaetano, non è però, che non formasse un amminicolo, ed una congettura favorevole al 3
di lui assunto, e perchè le parole regolarmente si presumono usate nel significato più proprio, e più potente: *Leg. Non aliter* 67. *ff. de legat.* 3. *Barbos. axiom.* 222. *n.* 27. *Palm. allegat.* 312. *num.* 19. *Polit. de verbor. obligat. dissert.* 1. *n.* 15. *Rot. Rom. cor. Buratt. dec.* 279. *n.* 11. *et in recent. dec.* 18. *n.* 14. *part.* 19., e perchè se nel più proprio, e più potente significato doveva certamente dirsi usata nel caso nostro la detta parola = *tornò* = nella massima parte delle partite della farina rimessa al Sig. Gaetano dal Mulino del Sig.
Francesco, era luogo a presumerla usata nell'istesso senso anche 4
nelle altre poche partite di detta farina, per la regola, di cui il Testo nella *L. Qui filiab. ff. de legat.* 1. *Surd. cons.* 313. *n.* 88. *Mans. consult.* 355. *n.* 13. *tom.* 3. *Polit. de verbor. oblig. dissert.* 5. *n.* 27. *Constant. vot. decisiv.* 500. *n.* 88. *Rot. Rom. cor. Tanara dec.* 99. *n.* 25.

XI. Si desumeva il quarto riscontro dall'essere stata rimessa tutta la suddetta farina dal Sig. Francesco al Sig. Gaetano, non a *misura*, ma a *peso*, cioè, alla ragione di libbre 171. per ciaschedun sacco, sistema quanto consueto e praticato, allorchè si tratta di semplice macinazione, e di costituire il Mugnajo creditore della sola molenda, altrettanto insolito ed incongruo in qualunque altra contrattazione di grani, per la quale s'intenda costituire debitore del loro prezzo la persona, a cui si consegnano, nel qual caso siccome sarebbe impossibile, o almeno sommamente difficile l'argumentarne il prezzo (quando non sia questo concordato, come non si vedeva, che lo fosse nel caso nostro) dal *peso*, che è vario secondo la varia qualità dei grani, perciò è solito, e ragionevole, che se ne faccia la contrattazione a *misura*.

XII. Giovando quì l'avvertire che laddove si sarebbero forse potuti reputar equivoci, ed inconcludenti i due ultimi

riscontri, nel caso che la rimessa della farina dal Mulino del
Sig. Francesco al Sig. Gaetano in una quantità superiore al
grano mandato da detto Sig. Gaetano a quel Mulino si fosse
potuta attribuire a errore o inavvertenza, nel qual caso al me-
desimo errore, o inavvertenza si sarebbe potuto attribuire, e
che non si usasse quanto alla farina rimessa di più un'espres-
sione più atta, e più propria della parola = *tornò* =, e che
rispetto a questa farina rimessa di più si praticasse l'incongruo
sistema di rimetterla non a *misura*, ma a *peso*; viceversa
comparivano assai forti, ed urgenti i suddetti due ultimi ri-
scontri, quando non era luogo ad allegare il possibile, a cui
fra gli altri ricorrevano i Difensori del Sig. Francesco, che la
rimessa di detta maggior quantità di farina provenisse da er-
rore o inavvertenza, possibile, che realmente ci è sembrato
5 inallegabile non solo a fronte delle regole di ragione, che trop-
po resistono a poter presumere errori reiterati, e molto nota-
bili: *Leg. Errore Cod. de testibus*, *Polit. de divers. con-
tract. dissert.* 9. *n.* 13. *Rot. Rom. dec.* 23. *n.* 6. *part.* 10.
recent. et cor. Molin. dec. 784. *n.* 20. Ma ancora in vista
delle giustificazioni fatte per parte del Sig. Gaetano, dalle
quali resultava esser tale il sistema tenuto generalmente dai
Mugnai, e nominatamente anche dal Sig. Francesco Busoni
nel suo Mulino, che rende impossibile la confusione del grano
di alcuni ricorrenti col grano di altri ricorrenti, o con quello
dei Mugnai medesimi, e conseguentemente anche impossibile il
caso, che dai Mugnai si rimetta per errore, o inavvertenza ai
ricorrenti maggior quantità di farina del grano da essi man-
dato a macinare.

XIII. E per vero dire siccome nel caso, che al Sig. Gaetano avesse rimesse il Sig. Francesco in più partite sacca 502. di grani proprj ridotti in farina, non per errore, o inavvertenza, ma scientemente, e volontariamente, e con positiva intenzione di costituire il Sig. Gaetano debitore del prezzo di detto quantitativo di grani, sarebbe stato onninamente inverisimile, che rispetto alle partite di detti grani proprj volesse il

Sig. Francesco permettere, che fosse usata l'espressione = *tornò* = e volesse di più tenere il contegno di rimetterle a *peso*, e non ia *misura*, così questo solo riflesso, escluso il possibile dell' inavvertenza, e dell' errore, bastar doveva per dichiarare insussistente l' asserta rimessa di farina superiore di sacca 532. al grano mandato dal Sig. Gaetano al Mulino del Sig. Francesco, 6
dicendosi *in jure* non vero ciò, che involve la massima inverisimiglianza: *Surd. cons.* 243. *n.* 15. *Cravett. cons.* 28. *n.* 7. *Calderon. resolut. forens.* 96. *num.* 68. *Bonfin. in Bannim. cap.* 12. *n.* 80. *Constant. vot. decisiv.* 506. *n.* 16. *Rot. Rom. dec.* 619. *n.* 6. *part.* 18. *et dec.* 652. *n.* 6. *part.* 19. *recent. Rot. nostr. inter Select. in Thesaur. Ombr. dec.* 9. *pag.* 185. *vers.* 31. *t.* 1.

XIV. Tanto più, che in questo sistema di rimessa volontariamente fatta delle suddette sacca 532. grano, sistema, a cui doveva ricorrersi escluso il possibile dell' errore, s' incontrava anche l' altro inverisimile, che il Sig. Francesco dovesse fare tal rimessa senza averne dal Sig. Gaetano una preventiva richiesta, della quale non si dava neppure un fumo di prova; giacchè non si esibiva viglietto alcuno del Sig. Gaetano contenente tal richiesta, ed i Portarrechi, o siano Vetturali del Sig. Francesco, che quasi giornalmente portavano, e riportavano ad esso la farina, e per mezzo dei quali era naturale, che il Sig. Gaetano dovesse fare simil richiesta non volendola fare in scritto, nei loro giudiciali esami non ne facevano parola, ma anzi piuttosto venivano ad escluderla, ogniqualvolta deponevano di credere (sebbene con la protesta di rimettersi al più volte enunciato Liberculo o Quadernuccio) che il Sig. Francesco non avesse rimessa al Sig. Gaetano una quantità di farina superiore al grano da lui mandato al Mulino.

E così ambe le Parti vigorosamente informando abbiamo creduto di dover rispondere.

Guido Arrighi Potestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Relat.

DECISIONE LIX.

EADEM QUOAD TERTIUM CAPUT LAUDI.

16. *Junii* 1780.

ARGOMENTO.

. . . .

SOMMARIO.

1 *Si deve piena fede ai libri, i quali oltre ad esser ben tenuti, e non sospetti, sono di più forniti della impostatura del debitore medesimo.*

2 *Non sono attendibili quei testimoni, che non coartano la negativa della non seguita trasmissione di una maggior quantità di oggetti, oltre quelli, che si pretendono unicamente trasmessi.*

3 *Quando un libro è giustificato nella massima parte dai crediti, che mostra accesi, è attendibile anche nell' altra.*

4 *Le parole* = conteggio fatto con ec. = *importano una generale, e indefinita intitolazione.*

5 *È inverisimile, che alcuno voglia pagar in contanti un suo debito a persona, con cui abbia dei crediti da contrapporre, e compensare.*

6 *Quando in un conteggio, e saldo è stata fatta la contrapposizione dei crediti, e debiti, si presume, che le parti non abbian voluto tener separato verun credito, se specialmente fatta la detta contrapposizione sia rimasto un residuo da pagarsi in contanti.*

7 *La presunzione d' insussistenza osta a qualunque pretensione, che venga serotinamente dedotta.*

8 *In dubbio dee presumersi, che non in nome altrui, mà per proprio interesse alcuno dia luogo a degli atti giudiciali.*

9 *La parola = nostri = posta in un libro contenente interessi indubitatamente proprj, e particolari di un solo, induce la presunzione, che a questo solo eziandio appartengano gli oggetti, a cui corrisponde la parola suddivisata.*

10 *Caduto il supposto, cade anche la pretensione, che in esso si fonda.*

Nel Lodo proferito sotto di 29. Settembre 1778. dagli Arbitri e Giudici compromissarj eletti per decidere le controversie insorte fra il Sig. Gaetano Busoni da una, ed i Sigg. Francesco, e Filippo Busoni di lui fratelli dall'altra Parte, che in conseguenza della reduzione *ad arbitrium boni viri* da ambe le Parti domandata toccò a noi di rivedere, non solo dichiararono i suddetti Arbitri sopra le due dispute agitate infra il Sig. Francesco, ed il Sig. Gaetano, riguardanti la tassazione della mercede da questo a quello dovuta per la macinazione di una cospicua quantità di grano, e la maggior quantità di farina supposta rimessa dal Sig. Francesco al Sig. Gaetano, oltre il quantitativo del grano mandato dal Sig. Gaetano a macinarsi al Mulino del Sig. Francesco, e delle quali due dispute si parla nelle due nostre contemporanee Decisioni, che una intitolata *Emporien. Pecuniaria quoad primum caput laudi*, altra intitolata *Emporien. Pecuniaria quoad secundum caput laudi*, ma passarono inoltre a dichiarare in terzo luogo sopra varj crediti per parte del Sig. Gaetano dedotti.

II. Infatti dichiararono lo stesso Sig. Gaetano creditore del Sig. Francesco in proprio della somma, e quantità di scudi 252. contanti effettivi ad esso pagati, e di scudi 353. –. 16. 8. importare di sacca 138. grano, ed altri generi somministratigli, e tanto di detto Sig. Francesco, quanto del Sig. Filippo, come

eredi ambidue del fu Sig. Giuseppe Busoni comune fratello della somma, e quantità di scudi 307. 5. 15. metà per ciascheduno, da imputarsi la metà tangente al Sig. Francesco in somma di scudi 153. 6. 7. 8. ugualmente che le altre due sopra enunciate partite di scudi 252, e di scudi 353. –. 16. 8. nella molenda, o sia mercede di macinazione respettivamente dovuta al medesimo Sig. Francesco dal predetto Sig. Gaetano, e viceversa laddove lo stesso Sig. Gaetano aveva preteso, che a lui spettasse, e quanto alla sorte, e quanto ai frutti, la sesta parte di un capitale di scudi 300. che in occasione della locazione fatta dai Sigg. Conti Bardi di Vernio al Sig. Antonio Busoni Padre comune, e ai di lui Figli per Scritta privata de' 17. Maggio 1747. fu dai Conduttori sborsato a detti Sigg. Conti Bardi da dovere stare presso i medesimi finchè fosse durato l'affitto per cautela, e sicurezza dell'affitto medesimo, con obbligo di corrispondere a detti Conduttori un annuo frutto, o interesse di scudi 3. per cento, rigettarono gli Arbitri tal pretensione, e dichiararono il suddetto capitale di scudi 300. e quanto alla sorte, e quanto ai frutti appartenere a tutti gli effetti di ragione all'eredità del comun Padre di detti Sigg. Busoni.

III. Assuntasi da noi la cognizione anche di questo terzo capo dell'enunciato Lodo, che veniva ad esser suddiviso in tre parti, quanto alla prima parte concernente i crediti dichiarati a favore del Sig. Gaetano contro il Sig. Francesco in proprio abbiamo creduto, che il suddetto Lodo dovesse confermarsi; quanto alla seconda parte riguardante il credito preteso da detto Sig. Gaetano, e contro il Sig. Francesco, e contro il Sig. Filippo come eredi del Sig. Giuseppe, abbiamo creduto, che lo stesso Lodo dovesse correggersi, e moderarsi; e quanto alla terza parte concernente il capitale degli scudi 300. sborsati come sopra ai Sigg. Conti Bardi abbiamo creduto, che il Lodo dovesse parimente confermarsi.

IV. I crediti del Sig. Gaetano contro il Sig. Francesco in proprio dichiarati nel Lodo degli Arbitri nella somma di scu-

di 252. contanti effettivi stati pagati al medesimo Sig. Francesco da detto Sig. Gaetano, e nella somma di sc. 353.–.16.8. importare di sacca 138. grano, ed altri generi similmente somministrati dallo stesso Sig. Gaetano al suddetto Sig. Francesco, non s'impugnavano dal medesimo Sig. Francesco in tutto, e per tutto, ammettendo egli di esser debitore al Sig. Gaetano delli scudi 252. pagatigli in effettivi contanti, e dell' importare di sacca 100. grano, che confessava essergli state somministrate; onde per conoscere della giustizia, o ingiustizia del Lodo in questa parte era solamente da vedersi, se costasse della somministrazione fatta dal Sig. Gaetano al Sig. Francesco anche delle sacca 38. di grano, ed altri generi, che oltre le sacca 100. furono dagli Arbitri abbuonate a detto Sig. Gaetano.

V. Ed a noi è sembrato, che della somministrazione ancora di dette sacca 38. sufficientemente ne costasse, perchè il Sig. Gaetano fondava il suddetto suo credito di somministrazione di contanti e grasce in diverse partite scritturate ai proprj Libri, i quali non solamente ci referì il Perito Calculatore eletto per istruzione dell' animo nostro esser ben tenuti, e non sospetti, ma di più venivano ad esser verificati nella massima parte dalla stessa confessione del Sig. Francesco impostato in detti Libri per debitore, circostanze, che ci ponevano in grado di dover prestar piena fede a quanto in essi si vedeva scritturato, secondo ciò, che in ordine alla prima circostanza fu avvertito nella *Florentina Salarii de' 21. Giugno 1774. av. il Sig. Residente Niccolini al §. E l' altra circostanza ec. e nella confermatoria de' 22. Dicembre 1774. av. il già Sig. Audit. Brogiani al §. Si aggiungeva ec.*, e *nella Pisana seu Pecciolen. Crediti de' 18. Marzo 1780. al §. Primieramente ec. av. di me infrascritto Relat.*, ed in ordine all' 1
altra circostanza concordemente rispondono *Ant. Gabriel. comm. conclus. libr. 1. tit. de praesumpt. conclus. 5. num. 1. e 2. Sabell. in summ. §. Libri n. 9. Constantin. vot. decisiv. 396. n. 7. Addent. ad Magon. dec. Lucen. 5. in fin. Rot. Rom. cor. Buratt. dec. 344. n. 14. et in rec. dec. 225. n. 6. et*

n. 9. *part.* 10. *et dec.* 347. *part.* 19. *n.* 4., e fu similmente fermato tanto nelle suddette due conformi Decisioni emanate nella precitata *Florentina Salarii* nella prima al §. *E primieramente ec.*, e nella seconda al §. *In quanto alla verificazione ec.* quanto nella suddetta *Pisana seu Pecciolen. Crediti al* §. *In secondo luogo ec.*

VI. Nè giovava al Sig. Francesco, ma piuttosto contro di lui si ritorceva il deposto di alcuni Portarrechi, o Vetturali da esso indotti per testimoni, i quali asserivano aver portate al medesimo Sig. Francesco di commissione del Sig. Gaetano sacca 100. di grano. Poichè siccome questi Testimoni non giungevano a coartare la negativa della non seguita trasmissione di una maggior quantità di grasce oltre le suddette sacca 100., così il loro deposto, in vece di escludere il debito del
2 ca 100., così il loro deposto, in vece di escludere il debito del Sig. Francesco in tutta la somma risultante dai Libri del Sig. Gaetano, amminicolava anzi, e confermava sempre più la verità di questo debito nella sua totalità, ogniqualvolta lo giustificava, e lo rendeva indubitato nella maggior parte, secondo le autorità addotte di sopra nel §. V. alle quali possono aggiungersi lo *Scacc. de judic. lib.* 2. *cap.* 11. *n.* 143. *Maceraten. var. resolut.* 58. *in fin. lib.* 2. *Constantin. vot.*
3 *dec.* 396. *n.* 8. *vers.* „ et sic ob justificationem plurium partitarum magis notabilium, ceterae partitae praecipue minoris quantitatis praesumebantur, et ipsae verae, et sic admittendae licet non essent per receptas justificatae „ *Rot. Rom. dec.* 813. *part.* 1. *divers. n.* 17. *et in rec. dec.* 347. *n.* 4. *part.* 19.

VII. Il credito poi del Sig. Gaetano contro i Sigg. Francesco, e Filippo Busoni come eredi del Sig. Giuseppe dichiarato dagl' Arbitri nella somma di scudi 307. 6. 15 aveva due dependenze, giacchè in parte aveva origine anch' esso da partite scritturate in debito di detto Sig. Giuseppe nei Libri del Sig. Gaetano, e dagli Arbitri abbuonate, ed in parte aveva origine dalla pigione di certa Osteria esistente in Monte Rappoli, di cui pretendeva il Sig. Gaetano, che fosse a lui debi-

tore dal dì 1.° Gennajo 1764. a tutto Dicembre 1775. il suddetto Sig. Giuseppe, come quello, a cui avesse sullocata la detta Osteria il Sig. Gaetano, che n'era il Conduttore, e dalla Tassa, o sia Provento, di cui il medesimo Sig. Giuseppe per l'esercizio di detta Osteria si pretendeva, che fosse debitore dal dì 1.° Gennajo 1764. a tutto Dicembre 1771. a detto Sig. Gaetano stato in quel tempo Appaltatore del suddetto, e di altri proventi, della qual pigione, e tassa a ragione sì l'una che l'altra di scudi 10. l'anno fu realmente dichiarato debitore al Sig. Gaetano il Sig. Giuseppe dagli Arbitri, avendo viceversa assoluto il medesimo Sig. Giuseppe, e sua Eredità rappresentata da detti Sigg. Francesco, e Filippo da altro credito preteso dal medesimo Sig. Gaetano nella somma di scudi 34. per altrettanti supposti da lui pagati all'antico Proprietario della suddetta Osteria per pigione della medesima decorsa prima dell'anno 1763.

VIII. E noi siamo stati di sentimento, che dovesse in questa parte correggersi, e moderarsi la dichiarazione degli Arbitri, avendo creduto, che non potesse abbnonarsi al Sig. Gaetano veruna delle partite di credito da esso dedotte contro il Sig. Giuseppe avanti un'epoca anteriore al dì 3. Maggio 1773. per doversi dir pareggiato, e saldato a tutto quel giorno fra i suddetti Sigg. Gaetano, e Giuseppe ogni conto di loro respettivo dare, e avere, e fra le partite posteriori al suddetto dì 3. Maggio 1773. avendo creduto, che non fossero da abbuonarsi al Sig. Gaetano le pigioni dell'Osteria, ma che soltanto insieme con gli altri crediti resultanti da partite di libro posteriori a detto dì 3. Maggio 1773. gli si dovesse abbuonare da detto giorno fino a tutto Dicembre 1775. la pigione della Stalla dell'Osteria suddetta, secondo la liquidazione da farsene.

IX. Ci siamo indotti a credere, che dovesse dirsi pareggiato, e saldato a tutto il dì 3. Maggio 1773. ogni conto di respettivo dare, e avere fra i Sigg. Gaetano, e Giuseppe, e che perciò non dovessero al Sig. Gaetano abbuonarsi nè le suddette annualità del provento dell'Osteria, come anteriori all'indicata

epoca, nè quelle partite di Libro, che similmente percuoteva-
no un tempo anteriore, in vista di un conteggio passato fra i
medesimi Sigg. Gaetano, e Giuseppe nel sopraddetto dì 3. Mag-
gio 1773., e firmato dal Sig. Gaetano, il qual conteggio era
luogo a dubitare, che portasse per se stesso un saldo generale,
ed in ogni caso almeno lo presupponeva.

X. Che quel conteggio portasse per se stesso un saldo ge-
nerale s'impugnava per parte del Sig. Gaetano, pretenden-
dosi, che il suddetto conteggio, come semplicemente diretto a
sodisfare il Sig. Giuseppe della somma di lire 123. 6. 8. che
aveva pagata per noli a un certo Alessio Damerini di commis-
sione del Sig. Gaetano, dovesse dirsi particolare, e non gene-
rale; ma all'opposto per parte degli Eredi del Sig. Giuseppe
si sosteneva con fondamenti non disprezzabili, facendosi osser-
vare, che era generale, e indefinita l'intitolazione di detto
conteggio concepita come appresso „ *A dì 3. Maggio* 1773.
4 *conteggio fatto con Giuseppe fratello* „ e perciò si diceva
esser applicabile la regola, di cui il *Testo in Leg. Non di-
stinguemus ff. de recept. arbit. cap. quia circa de privil.
Barbos. axiom.* 136. *n.* 4. *Surd. cons.* 51. *n.* 7. *Altograd.
cons.* 50. *num.* 9. *lib.* 2. *Rot. Rom. coram Ansald. dec.* 165.
n. 16. *et dec.* 459. *n.* 7. *et cor. Molin dec.* 777. *num.* 4., e
che in detto conteggio all'*avere* del Sig. Giuseppe resultante
dai noli da esso pagati per il Sig. Gaetano ad Alessio Dame-
rini, ed ascendente alla somma di lire 123. 6. 8. furono con-
trapposte con l'espressione *per pareggio* tre partite di grasce,
e calcina, che respettivamente formavano il *dare* del Sig. Giu-
seppe, e perchè queste non ammontavano, se non a lire 33.
10. –., e conseguentemente non pareggiavano l'*avere* pagò il
Sig. Gaetano in effettivi *contanti* al Sig. Giuseppe lire 89.
16. 8. „ ivi „ *Si paga contanti lire* 89. 16. 8. „ residuo ne-
cessario per formare il *pareggio* suddetto, dal qual pagamen-
to di residuo in contanti si diceva doversene necessariamente
inferire, che più non esistessero altri crediti del Sig. Gaetano
contro il Sig. Giuseppe, contrapponibili a quel residuo di cre-

dito, che al medesimo Sig. Giuseppe rimaneva dopo l'imputazione, e contrapposizione dell'en noiate tre partite, stante il non esser verisimile, che alcuno voglia pagare in contanti un 5
suo debito a persona, con cui abbia dei crediti a contrapporre, e compensare, secondo ciò che avvertono *Bertazzol. cons.* 118. *n.* 16. *Andreol. contr.* 58. *n.* 13. *Cyriac. contr.* 280. *n.* 5. *Surd. cons.* 43. *n.* 2. *Honded. cons.* 47. *n.* 34. *lib.* 1. *Rocc. disp. jur. select. cap.* 141. *n.* 13. *et cap.* 155. *n.* 9. *e* 10. *Ansald. de commerc. disc.* 45. *n.* 25. *Calderon. resol. for.* 5. *num.* 17. *vers.* „ Cum inverisimile sit quod qui solvit „ alteri, ab eo aliquid accipere debeat „ *Mass. dec.* 26. *n.* 188. *tom.* 2. *vers.* „ hinc eruitur fortissimum argumentum quod „ de pensionibus dictae Terrae esset tunc integre solutus, alias „ dictam partitam cum pensionibus decursis compensasset „ *Rot. Rom. in rec. dec.* 305. *n.* 3. *e dec.* 507. *n.* 3. *part.* 5. *et dec.* 379. *n.* 15. *part.* 17. *et cor. Gregor. dec.* 439. *n.* 8. *et cor. Royas dec.* 326. *n.* 13. *et ad Ornat. De Luc. de dot. dec.* 37. *n.* 8. *et apud Calderon. dec.* 75. *num.* 34. *et cor. Ansald. dec.* 501. *n.* 10. *et in Nuperr. dec.* 210. *n.* 4. *tom.* 7. *et cor. Ratt. dec.* 141. *n.* 6. *vers.* „ Solutio facta a „ creditore in manibus debitoris pernecesse supponit extinctio- „ nem alterius crediti praecedentis. „

XI. Ma prescindendo ancora dal decidere, se il suddetto conteggio portasse per se stesso un saldo generale, siamo rimasti persuasi, che questo saldo generale a fronte del suddetto conteggio dovesse almeno sicuramente presupporsi, attesa appunto la regola stabilita dalle autorità ultimamente riferite; regola, che tanto più di forza aveva nel concreto del caso, in quanto che non si vedeva pagato in contanti dal Sig. Gaetano al Sig. Giuseppe tutto l'importare dei noli dal medesimo Sig. Giuseppe pagati al Damerini di commissione del Sig. Gaetano, nei quali termini si sarebbe forse potuto dire, che le Parti volessero tener separato, e distinto questo particolar interesse dagli altri, che fra di loro passavano, ma el credito, che aveva il Sig. Giuseppe contro il Sig. Gaetano per i sud-

detti noli pagati al Damerini si vedevano contrapposti alcuni debiti, che respettivamente teneva il Sig. Giuseppe col Sig. Gaetano, e da questo si vedeva pagata a quello in contanti solamente quella somma, nella quale si residuava il suddetto credito del Sig. Giuseppe, fatta la contrapposizione, e imputazione di detti debiti del medesimo Sig. Giuseppe; contegno, che rendeva inallegabile la volontà, ed intenzione delle Parti di tener separato, e distinto da ogni altro interesse quello, che fra di loro passava per ragione del pagamento fatto al Damerini, e positivamente obbligava a concludere, che più non esistessero altri debiti del Sig. Giuseppe col Sig. Gaetano da potersene fare quella stessa contrapposizione, e imputazione, che fu fatta delle tre partite espresse in detto conteggio, facendo
6 luogo al fortissimo argomento della discretiva, di cui il *Testo in Leg. unic. §. Sin autem Cod. de caduc. toll. Honded. cons. 60. n. 63. tom. 2. Surd. cons. 406. n. 8. De Luc. de fideic. disc. 56. n. 11. Castald. cons. 82. num. 5. Constant. vot. decis. 298. n. 38. et vot. 431. n. 44. Ansald. de commerc. disc. 6. n. 9. et disc. 89. n. 31. Polit. de leg. dissert. 123. n. 49. et de Miscell. dissert. 11. n. 35. Rot. Rom. dec. 393. n. 11. part. 18. rec. et cor. Ansald. dec. 76. n. 12. et dec. 422. n. 15.*

XII. Della pigione poi dell'Osteria di Monte Rappoli anche per le annualità posteriori al suddetto dì 3. Maggio 1773. abbiamo creduto, che non se ne dovesse dichiarar debitore al Sig. Gaetano il Sig. Giuseppe, perchè quantunque apparisse dagli atti essere stato il Sig. Giuseppe in qualche tempo subconduttore di detta Osteria, costava però della disdetta a lui fattane da Michele Daddi Ministro del Sig. Gaetano ne' 31. Dicembre 1763., e sebbene parimente apparisse dagli atti, che anche dopo l'anno 1763. esercitò il Sig. Giuseppe in Monte Rappoli l'Osteria, doveva però concludersi, che l'esercitasse nella Casa paterna di Monte Rappoli, non in quella, che pretendeva di aver a lui sullocata il Sig. Gaetano anche dopo il 1763. ogniqualvolta dai libri del medesimo Sig. Gaetano, e

dal giudicial deposto dei Pigionali rimaneva pienamente giustificato, che lo stesso Sig. Gaetano dopo il 1763. teneva sullocata ad altri questa Casa, e ne riscuoteva le pigioni.

XIII. Nè era luogo a pretendere, che la sullocazione di detta Casa, e le riscossioni della di lei pigione si facessero dal Sig. Gaetano in nome del Sig. Giuseppe, e nel carattere di suo Procuratore, come si pretendeva per parte del Sig. Gaetano, e crederono gli Arbitri, avendo dichiarato il Sig. Giuseppe debitore al Sig. Gaetano delle pigioni di detta Casa, e che in questo debito del Sig. Giuseppe dovessero imputarsi le somme, che il Sig. Gaetano aveva riscosse dai suddetti Pigionali.

XIV. Poichè oltre ad esser osservabile, che in principio non domandò il Sig. Gaetano contro gli Eredi del Sig. Giuseppe la pigione di detta Casa, ma limitò la sua domanda alla semplice pigione della stalla della Casa medesima, e solo in progresso di Causa pretese dall' eredità del Sig. Giuseppe la pigione di tutta la suddetta Casa, e perciò una tal pretensione aveva contro di se quella presunzione d' insussistenza, che regolarmente osta a qualunque pretensione, che venga serotinamente dedotta, *Cravett. cons.* 134. *n.* 26. *Surd. cons.* 6. *n.* 4. 7
Mascard. de probat. concl 740. *n.* 18. *Rocc. disp. select. cap.* 46. *n.* 6. *Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 972. *n.* 21. *et cor. Ansald. dec.* 727. *n.* 14. *et dec.* 409. *n.* 9. *et cor. Falconer. de servit. dec.* 6. *n.* 11.

XV. Mancava oltre a ciò qualunque dichiarazione del Sig. Gaetano di fare i divisati atti in nome del Sig. Giuseppe, e come suo Procuratore, in mancanza della qual dichiarazione doveva certamente credersi, che egli intendesse di fargli 8
in proprio nome, così dovendo presumersi in dubbio, *Leg. et magis ff. de solut. Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 7. *tit.* 18. *n.* 6. *tom.* 1. *Menoch. de praes. lib.* 3. *praes.* 43. *n.* 23. *Paris. cons.* 84. *n.* 4. *lib.* 1. *Hermosill. ad Lopez tom.* 1. *Leg.* 2. *Gloss.* 3. *e* 4. *tit.* 3. *n.* 15. *Salgad. Labyr. credit. part.* 2. *cap.* 20. *n.* 25. *e* 26. *Paulut. dissert.* 101. *art.* 190. *tom.* 3. *Dyn. resp. jur.* 25. *n.* 37. *et resp.* 68. *n.* 84. *Rot. Rom. dec.* 245. *n.* 1. *part.* 1. *et dec.* 299. *n.* 3. *part.* 2. *rec.*

XVI. E di più i libri medesimi del Sig. Gaetano positi-
vamente dimostravano, che esso intese di fare gl' atti suddetti
non come Procuratore, e per interesse del Sig. Giuseppe, ma
in proprio suo nome, e conto, vedendosi in quei libri usata
dal Sig. Gaetano rispetto ai Pigionali di detta Casa l' espres-
sione *nostri Pigionali*; espressione, che in libri riguardanti
in tutte le altre parti interessi indubitatamente proprj, e par-
ticolari del solo Sig. Gaetano, stava certamente a denotare, che
quei tali erano Pigionali del solo Sig. Gaetano, e non di altri,
9 come è per se stesso evidente, e giustamente rispondono *Bart.
in Leg. Quintus* 29. §. *Argento ff. de aur. et argent. legat.*
n. 5. *e* 6. *Cyriac. contr.* 378. *n.* 6. *Paris. cons.* 104. *n.* 90.
Menoch. de praesumpt. lib. 4. *praes.* 162. *num.* 29. *Barbos.
appell.* 154. *n.* 1. *Torr. de camb. disp.* 2. *qu.* 6. *n.* 8. *e* 9.
Thusc. concl. 59. *n.* 9. *litt. N et concl.* 37. *num.* 14. *lit. G
Gob. cons.* 103. *n.* 15. *Rot. Rom. cor. Pen. dec.* 115. *n.* 6.
et cor. Ansald. dec. 505. *n.* 13.

XVII. Al contrario abbiamo creduto, che dovesse abbuonarsi al Sig. Gaetano quanto alle annualità decorse dal suddetto dì 3. Maggio 1773. fino a tutto Dicembre 1775. la pigione della stalla di detta Casa da liquidarsi, perchè questa stalla, alla di cui pigione era stata limitata in principio la domanda del Sig. Gaetano, non impugnavano, ma anzi ammettevano gli Eredi del Sig. Giuseppe, che, a differenza della Casa suddetta, l' avesse tenuta il loro autore come subconduttore del Sig. Gaetano. Ed abbiamo altresì creduto, che dovessero al medesimo Sig. Gaetano abbuonarsi le partite, delle quali aveva esso nei suoi libri dato debito al Sig. Giuseppe, o alla di lui Eredità posteriormente a detto dì 3. Maggio 1773. perchè anche queste partite dagl' Eredi del Sig. Giuseppe in qualche parte, cioè, rispetto alle spese fatte dal Sig. Gaetano in occasione dell' ultima infermità, e morte del Sig. Giuseppe si ammettevano, e quanto alle altre ricorrevano i riflessi medesimi, che in ordine alle partite scritturate nei libri dello stesso Sig. Gaetano in debito del Sig. Francesco si sono proposti di sopra nel §. V.

XVIII. Finalmente abbiamo creduto ancor noi, conforme crederono gli Arbitri, che e quanto alla sorte, e quanto ai frutti appartenesse all' Eredità del già Sig. Antonio Busoni Padre comune dei Fratelli collitiganti il capitale di scudi 300. esistente in mano dei Sigg. Conti Bardi per cauzione, e sicurezza dell' affitto del Mulin nuovo, di cui ne pretendeva il Sig. Gaetano la sesta parte, perchè detta somma di scudi 300. la quale nei libri dei Sigg. Conti Bardi si diceva ad essi pagata ne' 18. Maggio 1747. *da Antonio, e Figli Busoni*, si asseriva dal medesimo Sig. Gaetano essere stata cavata dagl' utili del Negozio di Forno, che di quel tempo si esercitava dai suddetti Busoni in Empoli, e gli utili di detto Negozio di Forno non sussisteva a senso nostro, che fossero repartibili, come supponeva il Sig. Gaetano, in sei rate, e porzioni uguali, che una spettante al Padre, e le altre cinque ad altrettanti dei di lui Figli, fra i quali il medesimo Sig. Gaetano, onde mancando un tal supposto cadeva per se stessa a terra la sud- 10
detta pretensione del Sig. Gaetano, che in questo supposto era unicamente fondata, *Leg. Si per errorem* 15. *ff. de jurisd. omn. judic. Leg. Nihil consensui ff. de re judic. Rodulph. alleg.* 113. *n.* 3. *Urceol. de transact. qu.* 95. *n.* 39. *e* 40. *Polit. de dot. dissert.* 11. *n.* 16. *et de donat. dissert.* 5. *n.* 22. *et de jud. dissert.* 15. *n.* 17. *Rot. Rom. cor. Burat. dec.* 282. *n.* 2. *et in rec. dec.* 274. *n.* 11. *part.* 17. *et cor. Molin. dec.* 734. *n.* 8. *et dec.* 794. *n.* 3. *in fin.*

XIX. Infatti, prescindendo ancora dal vedere se fosse giusto il reparto degli utili di detto Negozio in sole *sei* rate, e porzioni nel caso ancora che realmente i detti utili si fossero dovuti reputar comuni del Padre, e dei Figli Busoni, quando questi Figli nel suddetto anno 1747. erano in numero non di *cinque*, ma di *dieci* toglieva ogni dubbio il considerare, che al solo Sig. Antonio Busoni padre doveva dirsi, che appartenesse il suddetto Negozio di Forno, ed il totale degl' utili dal medesimo prodotti, per le ragioni, che, parlando precisamente della pretensione promossa dal Sig. Gaetano circa al reparto di

tutto ciò, che esisteva in detto Negozio di Forno il dì 1.° Settembre 1794, giorno in cui esso l'abbandonò, pretensione lasciata indecisa nel Lodo degli Arbitri, e della quale, non meno che di altre riservate in detto Lodo, abbiamo noi dovuto conoscere in vigore del benigno Sovrano Rescritto emanato alle Preci di ambe le Parti sotto dì 26. Febbrajo 1780, esponghiamo più opportunamente nella nostra contemporanea Decisione *Emporien. Pecuniaria super reservatis in Laudo* § *XXI e segg.*

E così in contradittorio dell' una, e dell' altra Parte è stato risoluto.

Guido Arrighi Podestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relat

DECISIONE LX.

EADEM SUPER RESERVATIS IN LAUDO.

16. *Jun.* 1780.

ARGOMENTO.

. . . .

SOMMARIO.

1 *Il creditore non può addebitare di una partita una persona diversa da quella, che egli medesimo nel suo libro dichiarò essere debitrice.*

2 *Gli eredi non possono impugnare la confessione testamentaria del padre sul quantitativo della dote della propria moglie.*

3 *Quando i figli son sette, la legittima ascende al semisse della eredità paterna.*

4 *Bisogna, che provisi la qualità di socio in quello, che si pretende tenuto per causa di un certo negozio.*

5 *Si ha per riscossa una somma, che dal proprio esattore si confessi esser dovuta da esso al suo principale.*

6 *Dalla restituzione del pegno fatta dal creditore nasce la legal presunzione della sodisfazione del suo credito.*

7 *Non può ripetersi un credito contro l'eredità di alcuno, quando dal creditore siansi nella propria casa portate le carte ereditarie, e così si possa presumere una sottrazione, e occultazione di scritture.*

8 *Non è verosimile, che alcuno in poco tempo, e con tenue provvisione crei su questa un credito di quantità rilevante con quello, che gliela deve prestare.*

9 *Quando alcuno effettivamente riceve la sua provvisione, è impossibile, che ne rimanga creditore col suo principale*

10 *La qualità di figlio di famiglia fa presumere in dubbio la deficienza di beni, e di assegnamenti proprj.*

11 *È inutile, ed inoperativa qualunque protesta, che sia contraria intieramente al fatto.*

12 *Quando il figlio con la sua opera, e industria non fa che negoziare, e trafficar con i capitali del padre, tutto il lucro di tal negoziazione appartiene a questo in ragione di peculio profettizio, nè può il figlio medesimo, oltre gli alimenti, pretender porzione alcuna di detto lucro.*

13 *L'intitolazione dei libri di un negozio è valutabilissima per argomentar a chi spetti il negozio medesimo.*

14 *Quando sono chiamati in una medesima continuata orazione il padre, e i figli, e sono invitati coi loro proprj nomi, la regola stà per la vocazione di tutti* in capita, o sia pro virili.

15 *L'espressioni* tutti insieme, et in solidum *convalidano la regola, che sopra, operando lo stesso effetto della dizione* aequaliter, *ovvero* aequis partibus.

16 *Un negozio, nel quale siano giornalieri gli affari, non può amministrarsi, se non da chi in esso continuamente dimora.*

Nella Causa agitata infra il Sig. Gaetano Busoni da una, ed i Sigg. Francesco, e Filippo Busoni di lui fratelli dall'altra parte avanti il Clarissimo Magistrato Supremo, e da questo a noi commessa, dopo aver conosciuto delle respettive pretensioni di dette Parti collitiganti state già decise in prima Istanza dai tre Arbitri col loro Lodo de' 29. Settembre 1778. contro del quale ambe le Parti avevano contemporaneamente intentato il rimedio della reduzione *ad arbitrium boni viri* in conseguenza del veneratissimo Sovrano Rescritto de' 26. Febbrajo 1780. enunciato nella contemporanea nostra Decisione *Emporien. Pecuniaria quoad primum Caput Laudi §. II.* ci convenne assumer l'esame anche delle altre vicendevoli pretensioni di dette respettive Parti, che dagli Arbitri nel precitato Lodo erano state lasciate indecise, ed anche sopra queste abbiamo in questo giorno referito a detto Supremo Magistrato quanto da noi è stato creduto di ragione.

II. Conforme adunque nelle altre tre contemporanee Decisioni abbiamo esposti i motivi, per i quali abbiamo referito, che il Lodo degl'Arbitri quanto ai capi in esso decisi dovesse in parte confermarsi, ed in parte correggersi, e riformarsi, così restano ora da esporsi i fondamenti, che sopra i capi in detto Lodo non decisi, e da noi perciò conosciuto in prima Istanza, ci hanno indotto a rispondere nel modo, che nella nostra Relazione in ordine a ciascheduno di detti capi respettivamente si dichiara.

III. Fra i capi lasciati indecisi nel passato Lodo vi era una partita scritturata nei libri del Sig. Gaetano in debito del Sig. Francesco in somma di scudi 71. 3. –. importare di sacca 25. grano bianco, che a detto Sig. Francesco pretendeva di aver consegnato il Sig. Gaetano, e vi erano altre partite si-

milmente scritturate nei libri del medesimo Sig. Gaetano in debito del Sig. Giuseppe. La prima abbiamo creduto, che dovesse abbuonarsi al Sig. Gaetano per le ragioni stesse, che in ordine ad altre partite similmente scritturate nei libri del Sig Gaetano in debito del Sig. Francesco sono state da noi rilevate nella contemporanea Decisione *Emporien. Pecuniaria quoad tertium Caput Laudi* §. *V.* E siccome le seconde in parte erano anteriori, ed in parte posteriori al dì 3. Maggio 1773, giorno in cui seguì fra il Sig. Gaetano, e il Sig. Giuseppe quel conteggio, che secondo il già detto nella citata nostra contemperanea Decisione al §. VII. presupponeva un pareggio, e saldo generale di conti fra i suddetti Fratelli, perciò non recedendo da ciò, che in ordine ad altre partite dedotte dal Sig. Gaetano contro il Sig. Giuseppe è stato da noi stabilito in detta contemporanea Decisione, abbiamo referito doversi anche di queste abbuonare al Sig. Gaetano le sole posteriori al suddetto dì 3. Maggio 1773, non già le anteriori a detta epoca.

IV. Nè ci è parso valutabile quanto si diceva per parte del Sig. Gaetano, cioè, che di alcune di dette partite anteriori alla divisata epoca se ne dovesse almeno addebitare il Sig. Filippo, riguardando robe, che dai libri del Sig. Gaetano appariva essere state consegnate d'ordine del Sig. Giuseppe al medesimo Sig. Filippo. Poichè quando in sostanza della valuta di queste robe, sebben consegnate al Sig. Filippo, ne aveva il Sig. Gaetano nei propri libri impostato, e conseguentemente riconosciuto per debitore il Sig. Giuseppe, non era escogitabile ragione alcuna, per cui questo debito del Sig. Giuseppe non dovesse dirsi compreso nel saldo generale, che veniva presupposto dall'enunciato Conteggio de' 3. Maggio 1773. seguito fra il medesimo Sig Giuseppe, ed il Sig. Gaetano, nè poteva esser permesso allo stesso Sig. Gaetano per evitare la conseguenza del suddetto saldo, quanto alla valuta di dette robe, il dichiarare oggi di volerne riconoscere per debitore, non il Sig. Giuseppe, ma il Sig. Filippo, ostandogli la nota

regola, di cui il Testo *in Cap. Quod semel placuit de regul.*
1 *jur. in 6. Gratian. dissert. for. cap.* 691. *n.* 7. *Palm. Nep. alleg.* 201. *n.* 9. *Polit. de renunc. dissert.* 3. *n.* 31. *Casareg. de commerc. dec.* 204. *n.* 6. *Rot. Lucen. apud Palm. Nep. dec.* 139. *n.* 18. *et dec.* 230. *num.* 2. *Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 1036. *n.* 16. *et dec.* 1161. *n.* 23. *et cor. Falconer. de empt. et vendit. dec.* 15. *n.* 5.

V. Per l'istessa ragione di doversi dir pareggiato, e saldato fra il Sig. Gaetano, ed il Sig. Giuseppe ogni conto di respettivo dare, e avere anteriore al suddetto dì 3. Maggio 1773. abbiamo creduto, che dovesse viceversa assolversi il Sig. Gaetano da un credito di scudi 600, sopra del quale nulla similmente dichiararono gli Arbitri nel loro Lodo, e che solamente in subalterna condizione, nel caso cioè, che non si fosse creduto sussistente il divisato pareggio, e saldo generale di conti fra il Sig. Giuseppe, ed il Sig. Gaetano, contro di questo deducevano i Sigg. Francesco, e Filippo come eredi di detto Sig. Giuseppe sull'appoggio di un Chirografo deldì 1.° Luglio 1760, dal quale resultava avere il suddetto Sig. Gaetano ricevuta dal Sig. Giuseppe nell'enunciato dì 1.° Luglio 1760. la detta somma di scudi 600. per restituirgliela ad ogni richiesta.

VI. E quì è da avvertirsi, che quantunque per parte del Sig. Gaetano, non impugnandosi questo credito nella sua origine, si pretendesse estinto pochi giorni dopo la di lui creazione, asserendosi, che detta somma di scudi 600. a lui consegnata dal Sig. Giuseppe fosse dipoi depositata presso una loro comune Sorella Religiosa nel Monastero di S. Maria sul Prato di questa Città di Firenze, e quindi dalla stessa Religiosa venisse restituita al Sig. Giuseppe, ed in conseguenza di ciò fosse preso ricordo di tal restituzione nella parte inferiore del Chirografo, soggiungendosi, che intanto non apparisse presentemente questo ricordo della seguita restituzione, inquantochè mancava ora la parte inferiore del Chirografo medesimo, essendo in realtà una semplice striscia di carta bollata di quella

sola altezza, che esigevano i pochi versi della confessione, o ricevuta fatta dal Sig. Gaetano in dì 1.° Luglio 1760, ed in conferma di detta pretesa estinzione si andassero anche rilevando alcune circostanze, che davano luogo a presumerla, e specialmente la detta mancanza della parte inferiore del Chirografo, in cui poteva essere stato notato il saldo dell' obbligazione: l'avere il Sig. Giuseppe nell'anno 1773. rimborsato in contanti il Sig. Gaetano di alcune somme per lui pagate, cosa, che verisimilmente non sarebbe seguita, se ai pagamenti fatti dal Sig. Gaetano per il Sig. Giuseppe fosse stato questo in grado di contrapporre il suddetto credito di scudi 600, secondo la regola avvertita nella suddetta nostra contemporanea Decisione *Emporien. Pecuniaria quoad tertium Caput Laudi* §. *VIII.*, e il vedere, che lo stesso Sig. Giuseppe non solamente non dedusse questo credito nei quindici anni che sopravvisse, ma di più neppure fece menzione di un credito così rispettabile nel suo Codicillo de' 25. Ottobre 1775. sebbene in questo parlasse di un interesse assai più tenue, che aveva col Sig. Gaetano di soli sc. 34.

VII. A noi però è sembrato, che detto credito non potesse dirsi estinto nel modo allegato, e preteso dal Sig. Gaetano, ogniqualvolta dal giudiciale esame della suddetta sua Sorella Religiosa, per le di cui mani passarono i predetti scudi 6002, si rilevava, che il fatto andò in una maniera totalmente opposta a quello, che dal Sig. Gaetano si rappresentava, avendo detta Religiosa chiaramente, e costantemente deposto, che gli scudi 600. presso di lei depositati dal Sig. Gaetano, e dal Sig. Giuseppe unitamente, pochi giorni dopo il fatto deposito furono da essa consegnati, non al Sig. Giuseppe, ma al Sig. Gaetano, e che in conseguenza di tal consegna fece il Sig. Gaetano al Sig. Giuseppe la confessione di avergli ricevuti, e siamo stati di sentimento, che l' estinzione di detto credito potesse, e dovesse dirsi seguita in occasione del sopra enunciato pareggio, e saldo generale, che presupponeva il sopraenunciato conteggio de' 3. Maggio 1773, qual pareggio, e

e saldo generale restava semprepiù amminicolato, e confermato dalle divisate circostanze, che per parte del Sig. Gaetano si rilevavano in riprova della seguita estinzione del suddetto credito di scudi 600.

VIII. Quanto alla legittima paterna, ed alla dote materna, domandata l'una, e l'altra dal Sig. Gaetano, capi parimente lasciati indecisi nel passato Lodo, l'affare non involveva difficoltà. Poichè quando dalle Parti concordemente si ammetteva, che tanto al tempo della morte del Padre seguita nel 1763, qnanto al tempo della morte della Madre avvenuta nel 1754. esistevano sette figli, che questi furono tutti ngualmente eredi della Madre morta ab intestato, e che dal Padre nel di lui Testamento rogato da Mess. Giuseppe M. Giunti il dì 19. Giugno 1751. cinque di detti sette figli, cioè, i Sigg. Giuseppe, Francesco, Pietro, Niccolò, e Filippo furono istituiti eredi universali, e gli altri due, cioè, il Sig. Gaetano, ed il Sig. Domenico furono istituiti nella semplice legittima, doveva dichiararsi, conforme è stato a nostra relazione dichiarato, appartenersi al Sig. Gaetano la settima parte, tanto della dote materna ascendente in tutto alla somma di scudi 100. secondo la confessione fattane dal Padre nell' enunciato suo Testamento; confessione, che dai di lui eredi non poteva impugnarsi,
2 ma doveva onninamente attendersi, *Torr. de major. tom.* 1. *cap.* 39. *n.* 36. *Palm. Nep. alleg.* 100. *n.* 43. *Constantin. vot. decis.* 38. *n.* 32. *et vot.* 84. *num.* 6. *Polit. de dot. dissert.* 25. *n.* 7. *et de verbor. oblig. dissert.* 6. *num.* 53. *Rot. Roman. cor. Buratt. dec.* 275. *n.* 9. *et cor. Bich. dec.* 278. *n.* 20. e 21. quanto della legittima paterna, che essendo sette figli ascendeva in tutto al semisse, o sia alla metà della pa-
3 terna eredità, *auth. novissim. Cod. de inoff. testam. Merlin. de legit. lib.* 1. *tit.* 3. *qu.* 1. *n.* 4. *Mart. de success. par.* 1. *qu.* 25. *art.* 2. *n.* 2. *Michalor. de fratr. part.* 1. *cap.* 33. *n.* 2. *Constantin. vot. dec.* 515. *n.* 38. *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 90. *n.* 1. *et cor. Molin. dec.* 599. *n.* 1.

IX. Ed atteso cho il Sig. Antonio Busoni comune padre,

dalla di cui eredità doveva separarsi la legittima, e doveva restituirsi la dote materna, veniva rappresentato dai Sigg. Francesco, e Filippo per tre quinte parti, essendone questi per due quinte parti eredi immediati, e per una quinta parte eredi mediati, stante l'esser succeduti al Sig. Giuseppe uno dei cinque eredi di detto comun Padre, perciò i suddetti Sigg. Francesco, e Filippo dovevano dichiararsi, come sono stati a nostra relazione dichiarati, debitori al Sig. Gaetano dei tre quinti della settima parte della dote materna, e così della somma, e quantità di scudi 8. 4. –., e dei tre quinti della settima parte della legittima paterna, secondo la liquidazione da farsene.

X. Fu parimente lasciata indecisa dagl' Arbitri altra pretensione dedotta dal Sig. Gaetano contro il Sig. Filippo in particolare, per ragione di una certa tassa detta di Bollo, e Polizza, che a proporzione del pane spianato, e delle paste fabbricate dal dì 26. Settembre 1763. fino al dì 16. Giugno 1764. nel Forno d'Empoli allora esercitato dal suddetto Sig. Filippo, e dal Sig. Niccolò altro fratello si diceva ascendere alla somma di scudi 163. salvo, e si asseriva dovuta a detto Sig. Gaetano stato Appaltatore il quel tempo di detta tassa, ed al di cui pagamento si pretendevano obbligati i suddetti Sigg. Niccolò, e Filippo solidalmente, come quelli, che in detto esercizio di Forno dovessero reputarsi socj; e noi abbiamo creduto, che da questa pretensione dovesse il Sig. Filippo assolversi.

XI. Non perchè fosse luogo a dubitare del diritto del Sig. Gaetano di esigere nell'enunciato tempo la suddetta tassa, diritto, che per parte del Sig. Filippo non si controverteva, o del quantitativo della medesima nella somma dal Sig. Gaetano asserita, quantitativo, che similmente per parte del Sig. Filippo non s'impugnava; ma in primo luogo perchè non costava, che il Sig. Filippo nel divisato tempo fosse socio del Sig. Niccolò in detto Negozio di Forno, qual carattere di socio negato per parte del Sig. Filippo, che si diceva essere stato in detto Negozio un semplice Ministro del Sig. Niccolò, non si

provava dal Sig. Gaetano, ed avrebbe dovuto da lui concludentemente provarsi all' effetto di pretendere obbligato il Sig.
4 Filippo al pagamento di un debito del Negozio predetto, formando il fondamento dell' intenzione dello stesso Sig. Gaetano, *Leg. 2. et Leg. 19. ff. de probat. Leg. Actor. 23. Cod. eod. De Luca de dot. disc. 40. n. 8. Constant. vot. decis. 221. n. 8. e 9. Polit. de verb. oblig. qu. 22. n. 12. et de divers. contract. dissert. 5. n. 2. Calderon. resol. for. 700. n. 19. Rot. Rom. cor. Falconer. de Miscell. dec. 1. n. 12. et cor. Ansald. dec. 878. n. 5. et cor. Ratt. dec. 297. n. 9.*

XII. Ed in secondo luogo perchè inducevano a credere, che il suddetto credito fosse già estinto, e conseguentemente impedivano al Sig. Gaetano di poterlo presentemente dedurre, i seguenti fatti, che per parte del Sig. Filippo venivano opportunamente rilevati.

XIII. E per vero dire non solamente era osservabile, che essendo mancato nell' anno 1764. il detto Negozio di Forno, ed essendo stato deputato Economo, ed Esattore degli assegnamenti, che spettassero ai Sigg. Fratelli Busoni, il Sig. Filippo Neri, il Sig. Gaetano per assicurare i propri crediti ottenne, che con Decreto della soppressa Camera Granducale de' 16. Luglio 1766. venisse ordinato a detto Sig. Neri di pagare a lui in conto dei suoi crediti le somme, che andasse esigendo, e che il Sig. Neri di fatto riscosse delle somme, come egli stesso giudicialmente esaminato ingenuamente confessò nella risposta all' Interrog. 13. riconoscendosene debitore al Sig. Gaetano „ ivi „ „ E sono altresì debitore del Sig. Gaetano Busoni di contanti „ riscossi quando fui esattore dei di lui crediti ec. „ quali somme dovevano perciò aversi come incassate dal medesimo
5 Sig. Gaetano, secondo ciò, che stabiliscono con i concordanti la *Rot. Rom. cor. Ratt. dec. 41. n. 6. la Rot. nostr. coram Bonfin. dec. 21. n. 15., e la Florent. seu Liburnen. Pecuniaria 28. April. 1778. cor. DD. Audd. Vinci, Brichieri, et Raffaelli §. 5.*

XIV. Ma quello, che maggiormente stringeva, era il ve-

dere, che il medesimo Sig. Gaetano, dopò che in conseguenza del fallimento di detto Negozio di Forno per una maggiore assicurazione del credito, che teneva contro di esso, era proceduto a far sequestrare presso il pubblico Depositario dei Pegni d'Empoli la Campana, e Stampe, Istromenti di detto Negozio necessarj per la fabbricazione delle paste, posteriormente per mezzo di un suo ordine espresso diretto al suddetto Depositario aveva permesso, che tali Istrumenti si restituissero, come di fatto si restituirono al Sig. Filippo suo fratello nell'occasione, che egli nuovamente aprì il Negozio predetto; dalla resti- 6
tuzione del pegno fatta dal creditore nascendone la legal presunzione della sodisfazione del suo eredito, *Leg. Si damnum §. Peculium ff. de pecul. Leg. Si rem alienam §. Omnis ff. de pignorat. act. vers.* „ et generaliter dicendum erit, quoties creditor recedere voluit a pignore, videri et satisfactum „ *Menoch. cons.* 457. *n.* 7. *et seq. Capyc. Galeott. contr.* 111. *n.* 4. *e* 5. *Afflict. dec.* 13. *n.* 14. *et seq. Rot. Rom. in rec. dec.* 102. *part.* 15. *n.* 6. *vers.* „ credibile enim non est, quod „ creditor habens bona debitoris, ex quibus ad sui libitum satisfieri potest, velit illa ante totalem satisfactionem dimittere. „

XV. Presunzione tanto più forte nel concreto del caso nostro, in quanto che restava convalidata dalle suddette riscossioni fatte per conto, e interesse del Sig. Gaetano dal Sig. Filippo Neri, ed altresì dal giudicial deposto di un testimone, cioè di Gio. Batista Baroni, che rispondendo all'Interrog. 17. si espresse nei seguenti termini „ ivi „ qual Campana, e „ Stampe recuperò dopo un anno in circa, non aver pagato il „ debito, e ciò so perchè in quel tempo era garzone di detto „ Filippo „ e neppure poteva dirsi debilitata dalla circostanza di non esibirsi per parte del Sig. Filippo quella ricevuta o quietanza, che suol riportare il Debitore dal Creditore nell'atto di sodisfarlo, costando dagli atti, che il Sig. Gaetano pochi giorni dopo la morte del Sig. Niccolò Busoni seguita nel mese di Maggio dell'anno 1779. si portò alla Casa del defun-

to, e quindi colla sola assistenza di un suo dependente, cioè del Sig. Filippo Neri suo scritturale, e senza che continuamente vi fosse presente la Vedova di detto defunto, visitò, e maneggiò tutti i fogli da esso lasciati, fra i quali può presumersi, che detta ricevuta, o quietanza esistesse, qual fatto, prescindendo dal vedere se portasse un'immissione del medesimo Sig. Gaetano nell'eredità del Sig. Niccolò, che nell'ultimo suo Testamento lo aveva instituito erede, e rendesse inutile l'atto di repudia di detta eredità fatta dipoi dallo stesso Sig. Gaetano ne' 24. Settembre 1779. così che a poter dedurre questo credito contro uno dei supposti suoj ostasse al Sig. Gaetano la qualità di erede libero dell'altro Socio, faceva luogo se non altro al riflesso, che in similissimi termini propongono fra gli
7 altri il *Constantin. vot. decisiv.* 302. *n.* 16. *vers.* „ addebatur ad esuberantiam, quod aegrotante ad mortem Francisco „ praetenso debitore livelli haeredes Hyeronimi illum adduxerunt ad propriam domum, secum asportando scripturas, ac „ mobilia domus Francisci; unde contra ipsos haeredes nunc „ agentes urget praesumptio, quod super tali credito potuit „ adesse aliqua scriptura, vel epistola comprobans veritatem „ solutionis, et praefatae liberationis generalis, et quod ante „ divisionem, transactionem, ac liberationem tale creditum „ fuerit exactum, vel remissum, unde debet praesumi subtractio, et occultatio scripturarum, et sic non debent iidem „ haeredes audiri super tali credito „ *Rot. Rom. cor. Benincas. decis.* 228. *n.* 8. *et cor. Molin. dec.* 855. *n.* 18. *vers* „ ac proinde satis suasum esse potest religioni Judicis, quod „ praetensi fructus fuerunt persoluti, dum pupillae fuerunt earum scripturis spoliatae, fueruntque conventae post obitum „ genitoris de solutione informati. „

XVI. Altra controversia similmente lasciata indecisa nel Lodo degli Arbitri riguardava un capitale di scudi 200. fruttifero alla ragione di cinque per cento, che già tenevano passivamente a cambio i Sigg. Conti Bardi dai Sigg. Niccolò, ed altri Pistolesi, e del quale pretendeva il Sig. Gaetano Busoni

averne riportata da detti Sigg. Pistolesi la cessione sotto dì 12. Settembre 1747. sostenendosi all'opposto per parte dei Signori Francesco, e Filippo Busoni, che questo capitale fosse stato ceduto al Sig. Antonio comun Padre, e perciò dovesse presentemente considerarsi, e calcolarsi fra gli altri assegnamenti della paterna eredità; controversia, che ci siamo creduti in dovere di decidere coerentemente a ciò, che si sosteneva per parte dei Sigg. Francesco, e Filippo.

XVII. La pretensione del Sig. Gaetano su questo capo era fondata in una lettera a lui scritta ne' 10. Settembre 1747. dallo Scrivano dei Sigg. Conti Bardi, nella quale il detto Scrivano si espresse „ *e intanto riceverete da detto Sig. Niccolò per l'importare del vostro credito un ordine diretto al Sig. Conte, nel quale dichiari, che cede a vostro favore delli scudi 200. che è creditore quella somma, che voi avanzate dal medesimo* „ in una nota o memoria presa in ordine a detto cambio nei libri dei Sigg. Conti Bardi, e concepita come appresso „ *nota come il suddetto conto con ordine del Sig. Dottor Niccolò Pistolesi del dì 12. Settembre 1747. è stato ceduto, tanto per la sorte principale, che per i frutti sì decorsi che da decorrere a Gaetano Busoni* „ e nella presunzione, che egli riportasse tal cessione dai Sigg. Pistolesi in correspettività del credito, che con i medesimi venisse a creare in conseguenza di essere stato antecedentemente impiegato per qualche anno in un Negozio di Forno ad essi spettante. Ma nessuno di tali riflessi ci è sembrato valutabile a fronte specialmente dei fatti, che passiamo ad esporre.

XVIII. E primieramente nulla concludevano, ma anzi si ritorcevano contro il Sig. Gaetano le giustificazioni da esso addotte per provare il servizio da lui prestato nel Negozio di Forno di detti Sigg. Pistolesi, d'onde si voleva ripetere la creazione di un credito, che dasse causa alla suddetta cessione, mentre tali giustificazioni consistevano in due attestati semplicemente stragiudiciali del Sig. Canonico Giovanni Pistolesi fra-

tello del predetto Sig. Niccolò, e del Sig. D. Giuseppe Pistolesi figlio del medesimo Sig. Niccolò, e nel primo di detti attestati si vedeva asserito, che il Sig. Gaetano prestò detto servizio *per anni nove circa prima dell' anno* 1741, e che *per detto suo servizio riceveva dalla Casa Pistolesi il suo salario, e provvisione*, dal che rimaneva positivamente escluso, che egli venisse a creare per tal dependenza un credito di
9 scudi 200, essendo inverisimile, che un credito di tal somma si formasse nel solo corso di anni nove con quella tenue provvisione, che poteva corrispondere alla tenera età, che aveva il Sig. Gaetano quando prestava detto servizio, ed essendo poi
8 assolutamente impossibile la formazione di detto credito, quando la provvisione assegnatali per il suo servizio, qualunque ne fosse il quantitativo, in sostanza la *riceveva*.

XIX. Inoltre conveniva concludere, che il suddetto capitale di scudi 200. fosse già ceduto dai Sigg. Pistolesi al Sig. Antonio Busoni, e tanto l'essere stato espresso nella nota, o memoria presa come sopra nei libri dei Sigg. Conti Bardi il nome del Sig. Gaetano, quanto l'aver trattato della cessione di detto capitale col Sig. Gaetano lo Scrivano dei medesimi Sigg. Conti Bardi, doveva attribuirsi all'avere il Sig. Gaetano maneggiato per il Padre questo affare, avendosi presente, che egli era in quel tempo *figlio di famiglia*, circostanza, che in dubbio, e non provandosi concludentemente il contrario, face-
10 va in lui presumere la deficienza di beni, ed assegnamenti proprj: *Bursatt. cons.* 268. *n.* 6. *Palm. Nep. alleg.* 70 *n.* 8. *et* 9. *Rot. Lucen. apud Mass. dec.* 25. *n.* 16. *Rot. Roman. in recent. dec.* 421. *n.* 6. *part.* 9. *et cor. Ansald. dec.* 196. *n.* 7. *Rot. nostr. cor. De Comitib. dec.* 87. *n.* 45. osservandosi, che negli stessi libri dei Sigg. Conti Bardi sotto dì 14. Luglio 1748. fu accreditato dell' annuo frutto di detti scudi 200. non il Sig. Gaetano, ma bensì *Antonio ec. Busoni* nei seguenti termini „ *Per frutti sopra gli scudi 200. cedutigli il Sig. Pistolesi* „ considerandosi, che il Sig. Conte Pier Filippo de' Bardi, allorchè restituì per mezzo del deposito fatto

nella Cassa del Regio Spedale di S. Maria Nuova il dì 7. Gennajo 1764. i suddetti scudi 200, dichiarò doversi questi pagare liberamente „ *agli Eredi del Sig. Antonio Busoni*, *e* „ *nominatamente al Sig. Gaetano*, *Giuseppe*, *Francesco*, „ *Pietro*, *Niccolò*, *e Filippo Busoni* „ e molto più poi vedendosi, che sotto dì 3. Febbrajo 1768. lo stesso Sig. Gaetano negli atti del Magistrato dei Pupilli espressamente dichiarò essere il detto deposito „ *attenente all' eredità di detto Sig. Antonio Busoni* „ e come tale fece istanza, che venisse erogato nella dotazione di due figlie del già Sig. Busoni figlio allora defunto di detto Sig. Antonio, nella qual dotazione fu dipoi effettivamente erogato per la massima parte il suddetto capitale in vigore di Sentenza, che coerentemente a detta istanza del Sig. Gaetano proferì il Magistrato de' Pupilli ne' 20. Febbrajo 1768.

XX. Nulla rilevando quanto si replicava contro quest'ultimo fatto per parte del Sig. Gaetano, cioè, che la predetta sua dichiarazione, e istanza fosse accompagnata dalla seguente protesta „ *senza pregiudizio delle ragioni competenti a* „ *detto Sig. Comparente in proprio sopra la pertinenza di* 11
„ *detto credito*. „ Sì perchè questa protesta poteva dirsi contraria al fatto, e perciò inutile, ed inoperativa, *Leg. Pacta novissima Cod. de pact. Andreol. controv.* 373. *n.* 10. *Castald. cons.* 71. *num.* 12. *Mart. de success. legal. part.* 4. *qu.* 21. *art.* 14. *n.* 67. *Pacion. alleg.* 69. *n.* 8. *De Luc. de credit. disc.* 67. *n.* 6. *Polit. de verb. oblig. dissert.* 2. *n.* 38. *Rot. Lucen. cor. Magon. dec.* 12. *n.* 19. *Rot. Rom. coram Caval. decis.* 349. *n.* 3. *et in rec. dec.* 53. *n.* 15. *part.* 10. *et cor. Ansald. dec.* 108. *n.* 34. *et dec.* 259. *n.* 9. *et dec.* 310. *n.* 23. *et cor. Molin. dec.* 669. *n.* 12. *Rot. nostr. cor. De Comitib. dec. Florent.* 113. §. 6. *n.* 3. *et* 4. Sì perchè da tal protesta nient'altro in sostanza poteva dedursi, se non che il Sig. Gaetano avesse fino di quel tempo l'intenzione di pretendere ciò, che presentemente pretendeva, ma questa intenzione, che allora avesse, non lo dispensava dal provar conclu-

dentemente la propria pretensione, a fronte delle divisate circostanze, le quali formavano se non altro tante presunzioni ostative alla pertinenza del controverso capitale al Sig. Gaetano, e conseguentemente rifondevano almeno in lui il peso di giustificarla, ed erano più che bastanti per dover dichiarare detto capitale di pertinenza dell'eredità paterna in difetto della contraria prova, che per parte del Sig. Gaetano assolutamente non veniva conclusa, secondo la nota regola, di cui *Surd. cons.* 385. *n.* 11. *Barbos. axiom.* 198. *n.* 2. *De Luc. de fideicomm. disc.* 25. *n.* 9. *Polit. de diversit. contract. dissert.* 16. *n.* 8. *et de judic. dissert.* 7. *n.* 22. *et de Miscell. dissert.* 2. *n.* 17. *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 310. *n.* 18. *et cor. Falconer. de fideicomm. dec.* 15. *n.* 18. *Rot. nostr. cor. De Comitib. dec.* 7. *n.* 13.

XXI. Circa al Negozio di Forno esercitato in Empoli ora da alcuni, ora da altri dei Sigg. Busoni, pretese il Sig. Gaetano, che avendolo esso lasciato il dì 1.° Settembre 1749. fosse a lui dovuta una rata, e porzione sì dei corpi, e capitali, che degli utensili, e attrezzi esistenti in detto giorno nel suddetto Negozio, porzione, che in principio limitò alla *sesta*, e nella Cedola enunciataci per la spedizione della Causa estese fino alla *metà*, e pretese inoltre di dover conseguire per l'intiero certe robe, che asseriva esser rimaste nel suddetto giorno del suo discesso in una delle stanze annesse a detto Forno, da lui abitate in tempo, che al Forno medesimo assisteva.

XXII. Questa pretensione, lasciata anch'essa indecisa nel Lodo degli Arbitri, e fondata dal Sig. Gaetano nel supposto, che detto Negozio di Forno nei due triennj immediatamente antecedenti al suo discesso dovesse dirsi da lui esercitato in società con alcuni dei di lui Fratelli, e fra questi ponesse egli in detto Negozio, oltre il capitale, anche una maggior opera, industria, e perizia; ci è sembrato di non doverla esaudire, avendo dichiarato appartenersi alla Eredità paterna gli utili prodotti da detto Negozio fino alla morte del Sig. Antonio Bu-

soni Padre, secondo la liquidazione da farsene, e tutto ciò, che si giustificasse esser rimasto nel Forno medesimo allorchè lo lasciò il Sig. Gaetano.

XXIII. Siamo venuti in questo sentimento, perchè avendo creduto, che gli assegnamenti, e capitali necessarj per erigere, o tener vivo nel divisato tempo il detto Negozio di Forno, dovessero dirsi posti, non dal Sig. Gaetano, come egli asseriva, ma dal Sig. Antonio Busoni suo Padre, ciò portava a dover concludere, che il Sig. Gaetano, ed altri di lui Fratelli, con aver impiegata in detto Negozio la loro opera, e industria, nulla più avevano fatto, se non che negoziare, e trafficare con i capitali del Padre, nei quali termini tutto il lucro di tal negoziazione, e perciò anche tutto ciò, che nel Forno, e nella Casa al medesimo annessa esistesse al tempo del discesso del Sig. Gaetano, come una conseguenza di detto lucro in ragione di peculio profettizio apparteneva al Padre, nè potevano i Figli, eccettuati gli alimenti da prestarsi loro al Padre, pretendere porzione alcuna di detto lucro per ragione della loro opera, e industria, che doveva dirsi da essi impiegata a comodo, 12
e vantaggio del Padre, come, allegando le opportune autorità, magistralmente fermò la *Rota nostra* in una *Cortonen. Societatis* 15. *Apr.* 1642. *cor. Aud. Gratiano Relat.*, *Vecchio, et Vaschio lib. motiv.* 115. *fol.* 149. §. *Quoad negotiationem etc. et seq.* nella qual Decisione al §. *Cum igitur etc. et seq.* fu altresì stabilito non competersi neppure verun *salario* al Figlio per l'opera, e industria impiegata nel Negozio paterno.

XXIV. Che del Padre, non del Sig. Gaetano, dovessero reputarsi i capitali, ed assegnamenti, con i quali fu eretto, o tenuto vivo nell'indicato tempo il detto Negozio, oltre che lo faceva presumere non tanto la qualità di Figlio di famiglia, che allora risedeva nel Sig. Gaetano; qualità, che secondo le autorità già addotte di sopra nel §. 19. in difetto di una concludente prova in contrario portava a dover credere, che il Sig. Gaetano non avesse assegnamenti in proprio, quanto

ancora la di lui giovanile età, per cui si rendeva inverisimile, che egli avesse già potuto colla sua industria eseroitata altrove, che nei Negozi paterni, accumulare tali assegnamenti; lo persuadeva ancora la seria, e geminata diohiarazione fatta dal Padre, ed in una Causa vegliata fra esso, ed il Sig. Sebastiano Vanghetti nel Tribunale d' Empoli l'anno 1750, e nel di lui Testamento de' 19. Giugno 1751. giacchè nel giudiciale esame, ohe previo un solenne giuramento subì nell'enunciata Causa rispondendo all'Interrog. 1., e parlando del Sig. Gaetano, e del Negozio di Forno depose „ *Egli non mi ha mai reso i conti del Negozio, che gli avevo dato a fare* „ rispondendo all' Interrog. 2. si espresse „ *Gaetano Busoni mio figlio non ha mai avuto in propriu effetti di nessuna sorte* „ e rispondendo all' Interrogat. 11. ripetè „ *A Gaetano gli facevo maneggiare il Negozio di Empoli* „ e nel Testamento avendo ordinato, che, fintanto non avesse compita l'età di trenta anni il minore dei suoi Figli, non dovessero questi dividere i fondi, ma solo repartirsi l'entrate, e rendite dei medesimi, passò anche a distribuirne fra detti suoi Figli fino a detto tempo l'amministrazione, e quanto al Forno si espresse „ *il Forno d'Empoli deva amministrarlo Ranieri* „ con che venne positivamente a diohiarare, che detto Negozio di Forno lo considerava per un fondo spettante alla di lui Eredità, e Patrimonio.

XXV. E maggiormente lo confermava il vedere, che i libri di detto Negozio erano positivamente intitolati col nome di *Antonio Busoni*, sapendosi quanto sia valutabile l'*intitola-*
15 *zione* dei libri di un Negozio per argumentarne a ohi spetti il Negozio medesimo, *Bart. in Leg. Si patruus n.* 6. *Cod. comm. utriusque jud. Menoch. praes.* 57. *num.* 13. *lib.* 3. *Mantic. de tac. et ambig. lib.* 6. *tit.* 26. *n.* 9. *e* 10. *Rimin. jun. cons.* 280. *n.* 6. *Joseph Ludov.* 53. *vers. Sexta coniectura etc. Felic. de commun. et societ. cap.* 11. *num.* 21. *Stracch. tract. de mercat. part.* 2. *n.* 53. *e* 54. *Rot. Rom. dec.* 68. *part.* 8. *n.* 7. „ ivi „ Tertia coniectura desumitur ex

„ intitulatione librorum sub nomine Cosmi nulla in eis facta „ mentione fratris „ *et dec.* 126. *num.* 8. *part.* 8. *et dec.* 23. *n.* 5. *part.* 14. *rec. vers.* „ ut in simili ex intitulatione libro„ rum deduci ad quem negotium spectet. „

XXVI. Dovendosi avvertire in proposito di questa *intitolazione*, che quantunque il Perito Calculatore eletto per istruzione dell' animo nostro ci facesse osservare esser la medesima scritta di un carattere diverso da tutti quelli delle partite in detti libri scritturate, non poteva per questo sospettarsi, che tale *intitolazione* fosse stata recentemente apposta a comodo di Causa, quando fino del 1766., e così molto prima, che principiasse la presente Causa si vedeva fatta l'estrazione in forma autentica della predetta *intitolazione*, per prodursi, come fu prodotta in altro Giudizio allora agitato avanti il Magistrato Supremo, e quando con l'*intitolazione* suddetta combinava anche un conto ritrovato tra i fogli del defunto Sig. Niccolò Busoni, in cui si vedeva descritto un certo Alessandro Canzani fino dell'anno 1746. per debitore di varie partite di grano, farina, tritello, ed altro, con l'espressione „ *Dare di* „ *Alessandro Canzani alla Bottega di Antonio Busoni.* „

XXVII. Nè a fronte di tutti questi riscontri della pertinenza del Negozio di Forno al Sig. Antonio Busoni padre meritava di valutarsi, che al Sig. Gaetano fosse rilasciato dall' anno 1742. in poi il Provento, o sia Appalto del Forno d' Empoli dalla soppressa Camera Granducale, come per parte del medesimo Sig. Gaetano si andava rilevando; poichè non è cosa inusitata, e nuova, ma anzi frequentemente praticata, che uno presti il nome agli Appalti, e che di altri ne sia in sostanza, ed in realtà l'interesse.

XXVIII. Finalmente quanto al Mulin nuovo sul Fiume Elsa locato alla Famiglia Busoni dai Sigg. Conti Bardi per Scritta dei 17. Maggio 1747. due questioni è a noi occorso di risolvere non decise nel Lodo degli Arbitri. In primo luogo siccome la locazione di detto Mulino nell'enunciata Scritta si vedeva fatta nei seguenti termini „ *Ad Antonio del fu Dio-*

misio Busoni, e *Giuseppe*, *Gaetano*, *ed altri Fratelli*, e *Figlioli del predetto Antonio Busoni*, *tutti insieme*, *ed in solidum* „ ed erano stati in conseguenza contemplati come conduttori il Padre, ed i Figli, perciò ad oggetto di fissare la tangente di utili di detto Mulino spettante al Sig. Gaetano, e da esso domandata per il primo triennio decorso a tutto il mese di Maggio 1750. allo spirar del quale ne disdisse egli quanto a se l'affitto, nasceva il dubbio se i Figli dovessero dirsi chiamati insieme col Padre *in stirpes*, cioè se il Padre dovesse dirsi chiamato, e contemplato per una *metà*, e per l'altra *metà* i Figli, come si pretendeva per parte dei Sigg. Francesco, e Filippo, o sivvero dovessero dirsi chiamati e il Padre, e i Figli *in capita*, vale a dire ciascheduno *pro virili*, come si sosteneva per parte del Sig. Gaetano. Ed in secondo luogo si pretendeva dai predetti Sigg. Francesco, e Filippo, che il Sig. Gaetano avesse amministrato il Negozio del suddetto Mulino per il primo triennio di detto affitto, e in conseguenza fosse tenuto a render conto di tale amministrazione, nè potesse prima di tal rendimento di conti pretender veruna tangente di utili.

XXIX. Sì l'una, che l'altra questione è stata da noi risoluta in favore del Sig. Gaetano, mentre in ordine alla prima ci è parso, che dovessero dirsi chiamati, e contemplati nell' affitto del Mulino il Padre, ed i Figli *in capita*, cioè tutti ugualmente *pro virili*, avendo considerato, che tutti erano nominati in una stessa continuata orazione, e che non si potevano dir chiamati i Figli col semplice nome collettivo di Figli, ma potevano, e dovevano dirsi invitati tutti con i loro proprj nomi, ogniqualvolta si vedevano letteralmente espressi i nomi proprj di alcuni di essi, cioè del Sig. Giuseppe, e del Sig. Gaetano, il che dava a dimostrare essere stata solo per brevità omessa l'espressione dei nomi degli altri, ed avendo avuto presente, che in tali circostanze di esser chiamati in una medesima continuata orazione il Padre, e i Figli, e di esser questi invitati con i loro *proprj nomi*, la regola stà per la vo-

cazione di tutti *in capita*, o sia *pro virili*, come fra gl'altri 14
avvertono il *Gratian. discept. for.* 521. *num.* 1. *et seq. De Luc. de emphyt. disc.* 17. *num.* 10. *Bellon. de jur. accresc. cap.* 5. *qu.* 35. *n.* 29. *et seq. Afflict. dec.* 309. *per tot. Capyc. dec.* 208. *per tot. Rot. Rom. coram Merlin. dec.* 631. *per tot.*

XXX. Non facendo ostacolo, che una simil questione venisse dal nostro stesso *Primo Turno Rotale* diversamente risoluta in una *Pisana, seu Cascinen. Emphyteusis* 21. *Septembris* 1779. §. *Che i suddetti nipoti ec. e seg.* poichè in quella Decisione non s'impugnò da noi la divisata regola, ma soltanto si credè, che per le particolari circostanze del caso ponderate nella stessa Decisione fosse luogo a recederne, e nel caso nostro non solamente mancava qualunque circostanza atta a persuadere il recesso dalla regola, ma anzi rimaneva sempre più accertata la vocazione di tutti ugualmente *in capita*, o sia *pro virili* da quelle espressioni *tutti insieme*, *et insolidum*, le quali parificando il Padre, ed i Figli, ed attribuendo a tutti un gius coeguale, e pariforme sembrava, che operar dovessero il medesimo effetto della dizione *aequaliter*, ovvero *aequis portionibus*, o altre simili, che in conferma della vo- 15
cazione *pro virili, et in capita* vanno ponderando gli allegati dalla *Rot. Roman. cor. Merlin. decis.* 570. *n.* 8. *et d. dec.* 631. *num.* 3., *e dalla Rot. nostr. in Thesaur. Select. decis. tom.* 7. *dec.* 24. *n.* 77.

XXXI. È bensì vero, che laddove il Sig. Gaetano, supponendo, che *cinque* soli dei Figli del Sig. Antonio Busoni dovessero dirsi contemplati nell'affitto del Mulino insieme col Padre, pretendeva doversi a lui assegnare la *sesta parte* degli utili ricavati da detto Mulino nel primo triennio dell'affitto, e di tutto ciò, che in esso esisteva al terminare di quel triennio; Noi all'opposto abbiamo creduto, che i diritti del Sig. Gaetano non si estendessero oltre *l'undecima parte*, attesochè al tempo della stipulazione dell'affitto, e per tutto il corso del primo triennio esistevano *dieci* figli del Sig. Antonio

Busoni, e non vi era ragione di ammettere alla partecipazione dell'affitto alcuni soltanto di loro, e di escluderne altri.

XXXII. Doveva poi assolversi il Sig. Gaetano dal rendimento dei conti della supposta amministrazione del Mulino, e da ogni altra pretensione contro di lui promossa per questo capo, ogniqualvolta non si giustificava, che il Sig. Gaetano avesse amministrato il detto Mulino nell'indicato triennio, ma anzi dagl'atti appariva positivamente il contrario. Infatti prescindendo ancora dal deposto di due Testimoni esaminati fino dell'anno 1755. in una causa agitata fra il Sig. Francesco Busoni, ed un certo Andrea Montanelli precedente affittuario di detto Mulino, i quali Testimoni asserivano „ *che Francesco Busoni subentrò in qualità di Mugnajo come Padrone nel predetto Mulin nuovo immediatamente che si partì dal medesimo Andrea Montanelli* „ è troppo facile il persuadersi, che di un Negozio, nel quale siano giornalieri, come lo sono in un Mulino gli affari, non può amministrarsi, se non da
16 chi in esso continuamente dimori, e non solamente lo stato dell'anime portava, che in detto Mulino non abitava nell'indicato triennio il Sig. Gaetano, ma vi abitavano il Sig. Francesco, ed il Sig. Dionisio altro fratello allora vivente, ma di più il Sig. Francesco si vedeva collettato in detto triennio, come *Mugnajo al Mulin nuovo per il pagamento della tassa del macinato.*

E così sentite lungamente ambe le Parti, è stato da noi concordemente risoluto.

Guido Arrighi Potestà.
Cosimo Ulivelli Audit. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, e Relat.

DECISIONE LXI.

FLORENTINA CREDITI

21. *Junii* 1780.

ARGOMENTO.

Il compratore, che si accolla di pagare col prezzo i debiti, che ha verso i terzi il creditore del venditore, quando venga spogliato del fondo avuto in acquisto, deve graduarsi fra i creditori del debitore da lui dimesso, secondo il rango, che gli acorda l'ipoteca, nella quale è subentrato mediante la cessione delle ragioni ottenuta nel dimettere i debiti suddivisati.

Con Sentenza del Magistrato de' Pupilli de' 29. Settembre 1770 esibita sotto dì 8. Ottobre di detto Anno furono graduati più, e diversi Creditori del Sig. Luigi Restoni Samuelli, tanto sopra il proprio, ed originario patrimonio di detto Sig. Luigi, quanto sul patrimonio, e beni in esso pervenuti dal fu Sig. Domenico Samuelli per una terza parte come uno dei di lui tre eredi testamentarj, e per altra terza parte come donatario del Rev. Sig. Don Giuseppe Restoni altro degli eredi testamentarj suddetti.

Il Sig. Abate Luigi Rossi non comparso allora in Giudizio fra gli altri Creditori di detto Sig. Restoni Samuelli, sotto dì 21. Aprile 1779. esibì negli atti dello stesso Magistrato de' Pupilli una Scrittura, nella quale narrò, che fino de' 27. Luglio 1767. furono a lui venduti dal Sig. Livio Meus alcuni effetti posti nella Potesteria di Castelfranco di sopra in luogo detto Mandri per il prezzo di scudi 780, qual prezzo fu convenuto doversi erogare da detto Sig. Rossi compratore nella dimissione di varj creditori dello stesso Sig. Meus, fra i quali il detto Sig. Luigi Restoni Samuelli per la somma di scudi 500.

in ordine ad una Scritta cambiaria de' 28. Novembre 1766., che andando debitore il suddetto Sig. Luigi Restoni Samuelli di scudi 300. al Sig. Gaetano Bonajuti per Scritta cambiaria de' 20. Ottobre 1760, ed al Sig. Giuseppe Mari di scudi 200. per Chirografo di confessione di debito de' 27. Settembre 1766. e per altra Scritta de' 3. Gennajo 1767, di ambedue questi debiti del suddetto Sig. Restoni Samuelli se ne accollò il pagamento il predetto Sig. Rossi compratore per due Chirografi de' 4. Agosto 1767, e de' 7. Agosto di detto Anno; Che morto il Sig. Livio Meus, i suoi Figli accettarono con benefizio di Legge, e d'Inventario la di lui eredità, ed introdussero nell' Anno 1771. avanti il Magistrato Supremo un Giudizio di Concorso, in conseguenza del quale dall'Economo deputato all'eredità di detto Sig. Livio venne spogliato il medesimo Sig. Abate Luigi Rossi degli effetti come sopra comprati per dover questi stare a disposizione degl'Interessati in detto Concorso; Che essendo lo stesso Sig. Luigi Rossi comparso in detto Giudizio di Concorso dei Creditori del fu Sig. Livio Meus, non potè ottenere mediante la graduazione di esser reintegrato del prezzo dei beni, dei quali era stato spogliato. Che in conseguenza di ciò avendo il medesimo Sig. Abate Rossi rivolte le sue molestie contro il Sig. Luigi Restoni Samuelli, di cui si era accollato i sopra enunoiati debiti per la somma di scudi 500, ottenne, che il Sig. Restoni gli vendesse, o dasse in pagamento per Istrumento de' 24. Agosto 1776. rogato Ser Luigi Maria Manni alcune Case, e Campi in Castel Franco di sopra; Che questa vendita con successiva Sentenza proferita dal Magistrato dei Pupilli ad istanza di alcuni Creditori del medesimo Sig. Restoni li 12. Marzo 1777. fu dichiarata nulla per ragione del Giudizio di Concorso, a cui era soggetto il patrimonio di detto Sig. Restoni venditore, e della sopra enunoiata Sentenza graduatoria già proferita in tal Giudizio dallo stesso Magistrato dei Pupilli sotto dì 29. Settembre 1770., onde rimaso il Sig. Abate Rossi spogliato anche di questi beni; E dopo tutta questa narrativa concluse l'istesso

Sig. Abate Rossi intentando contro la detta Sentenza graduatoria de' 29. Settembre 1770. il rimedio della restituzione in integrum, e domandando di essere, previa la concessione di detta restituzione in integrum, graduato nel luogo, che fosse di ragione fra i Creditori del predetto Sig. Restoni, non solo per la rata di prezzo dei beni da esso vendutigli corrispondente all' importare dei due debiti, che teneva il medesimo Sig. Restoni con i Sigg. Bonaiuti, e Mari, e che lo stesso Sig. Rossi si accollò, in somma di scudi 500, ma ancora per il restante del prezzo dei medesimi beni pagato dal Sig. Rossi in mano dell' istesso Sig. Restoni venditore come da suo Chirografo, e Ricevuta de' 24. Agosto 1776., con più le spese fatte tanto nell' atto del contratto, quanto dipoi nei predetti Giudizj, e per dependenza dei medesimi, e da farsi in futuro, e frutti decorsi, e da decorrere.

Essendo caduta in me secondo il Turno la commissione di questa Causa, dopo il conveniente esame di essa ho in questo giorno referito al Magistrato dei Pupilli, quanto al debito cambiario in sorte di scudi 300., e col frutto alla ragione di scudi cinque per cento, al quale era tenuto il Sig. Luigi Restoni Samuelli a favore del fu Sig. Gaetano Bonaiuti in ordine alla Scritta cambiaria de' 20. Ottobre 1760, e di cui si accollò il pagamento il Sig. Ab. Luigi Rossi per Scritta de' 4. Agosto 1767, per una parte di questo debito accollato, cioè, per la rata di scudi 100. e per i frutti, e spese corrispondenti a questa rata, doversi il medesimo Sig. Ab. Rossi graduare fra i Creditori di detto Sig. Restoni Samuelli con l' ipoteca del dì 23. Ottobre 1730, e così nel terzo luogo, e grado tanto sopra al patrimonio proprio di detto Sig. Luigi Restoni, quanto sopra al patrimonio in lui pervenuto, e immediatamente, e mediatamente come sopra dal Sig. Domenico Samuelli; e per il residuo di detto debito accollato, cioè, per la rata di sc. 200, e per i frutti, e spese a questa residual rata corrispondenti, doversi il medesimo Sig. Abate Luigi Rossi graduare fra i Creditori di detto Sig. Luigi Restoni Samuelli con l' ipoteca

del dì 20. Ottobre 1760, e così nell' ottavo luogo, e grado sopra al patrimonio proprio di detto Sig. Restoni, e respettivamente nel nono luogo, e grado sopra al patrimonio in lui come sopra pervenuto dal Sig. Domenico Samuelli; E quanto alla somma, e quantità di scudi 54. parte di prezzo dei beni venduti dal suddetto Sig. Restoni al Sig. Abate Rossi, da questo pagata nelle mani dello stesso Sig. Restoni venditore, come da Ricevuta, e Obbligazione del medesimo de' 24. Agosto 1776., e al altra somma di scudi 10. importare delle spese dell' Istrumento di compra dello stesso dì 24. Agosto 1776 da detto Sig. Abate Rossi pagate, come da Ricevuta del medesimo giorno, con più le spese fatte, e da farsi dallo stesso Sig. Abate Rossi per il rimborso di queste due somme, doversi il suddetto Sig. Abate Rossi graduare fra i Creditori di detto Sig. Luigi Restoni oon l' ipoteca di detto dì 24. Agosto 1776, e così nell' ultimo luogo, e grado, e posteriormente a tutti gli altri Creditori ipotecarj graduati nella predetta Sentenza de' 29. Settembre 1770; ma prelativamente a tutti i Creditori semplicemente chirografarj, tanto sopra il patrimonio proprio di detto Sig. Restoni, quanto sopra quello in lui pervenuto come sopra dal Sig. Domenico Samuelli; riservate al medesimo Sig. Abate Rossi le sue ragioni tali quali possano competergli rispetto al debito, che in sorte di scudi 200, e col frutto alla ragione di cinque per cento l' anno teneva il Sig. Restoni col Sig. Giuseppe Mari in ordine a una Scritta de' 27. Settembre 1776, e ad altra de' 3. Gennajo 1767, e di cui si accollò il pagamento il suddetto Sig. Abate Rossi per Scritta de' 7. Agosto 1767., da sperimentarsi queste ragioni da detto Sig. Abate Rossi in altro congruo Giudizio, riportata che avrà l' opportuna cessione di ragioni.

Ho creduto di dover così referire, perchè quanto al debito cambiario in sorte di scudi 500. che teneva il Sig. Restoni col Sig. Gaetano Bonajuti per Scritta cambiaria de' 20. Ottobre 1760. e che si accollò il Sig. Abate Rossi mediante la Scritta de' 4. Agosto 1767. resultava dall' enunciata Scritta cambiaria de'

20. Ottobre 1760, che questo credito di scudi 300. quanto all'a sorte lo aveva creato il Sig. Bonajuti col Sig. Livio Meus, con la mallevadoria, e solidale obbligazione di detto Sig. *Luigi Restoni*, e del Sig. Giuseppe Frilli, mediante lo sborso da esso fatto di scudi 200. a detto Sig. Livio Meus, e con essersi accollato di pagare altri scudi 100. alle Reverende Monache di S. Jacopo di Via Ghibellina di questa Città di Firenze in estinzione di un debito, che con dette Monache teneva il medesimo Sig. Meus; da altro Chirografo dello stesso dì 20. Ottobre 1760. appariva, che il Sig. Bonajuti in esecuzione, ed a forma del convenuto nella sopra enunciata Scritta effettivamente pagò in presenza del Sig. Meus gli suddetti sc. 100. alle predette Monache, e da esse riportò nell' atto del pagamento un' amplissima *cessione delle ragioni* competenti al loro Monastero contro il Sig. Meus in forza di un Censo, che fino de' 23. *Ottobre* 1730. aveva passivamente creato il Padre di detto Sig. Meus col Monastero predetto, *Cessione*, che similmente era stato convenuto nell' altra sopra enunciata Scritta dover il Sig. Bonajuti riportare da dette Monache; e finalmente non solo nella Scritta di accollo de' 4. Agosto 1767. si veideva convenuto fra il Sig. Abate Rossi, ed il Sig. Gaetano Bonajuti, che questo dovesse cedere a detto Sig. Abate Rossi le ragioni ad esso competenti in vigore della sopra enunciata Scritta cambiaria de' 20. Ottobre 1760, riportato che ne avesse dal medesimo Sig. Abate Rossi il pagamento nei modi, e termini convenuti in detta Scritta de' 4. Agosto 1767, ma di più da altro Chirografo de' 26. Agosto 1779. resultava, che il Sig. Antonio Bonaiuti, figlio, ed erede di detto Sig. Gaetano, nell' atto di ricevere dal predetto Sig. Abate Rossi il saldo del debito come sopra accollato, espressamente *cedè* al medesimo nella più ampia forma tutte le *ragioni*, *anteriorità*, ed *ipoteche*, che gli si competevano.

In conseguenza di che, siccome il Sig. Abate Rossi per detto credito cambiario di scudi 300. veniva ad esser certamente subentrato nelle ragioni del Sig. Bonaiuti, e queste de-

sumono la loro anteriorità, ed ipoteca per scudi 100. fino dal dì 23. Ottobre 1730. giorno della creazione del censo, che teneva il Sig. Meus con le Monache di S. Jacopo, e che estinse il Sig. Bonaiuti con riportare la cessione da dette Monache, e con subentrare perciò nelle loro ragioni, e per gli altri scudi 200. dal dì 20. Ottobre 1760. giorno, in cui fu celebrata fra il Sig. Bonajuti, e il Sig. Meus con la mallevadoria, e solidale obbligazione del Sig. Restoni la prefata Scritta cambiaria in sorte di scudi 300, così non poteva negarsi al Sig. Ab. Rossi la graduazione fra i Creditori del Sig. Restoni con l'ipoteca del dì 23. Ottobre 1730. per la rata di scudi 100, e con l'ipoteca del dì 20. Ottobre 1760. per la rata di scudi 200. *Leg. 1. Cod. Qui potior. in pign. habeant. Grat. cons. 83. n. 101. lib. 1. Surd. cons. 22. n. 16. et cons. 166. num. 13. Rodriguez de ann. redditib. lib. 2. qu. 17. n. 11. et seq. Cenc. de censib. qu. 67. n. 5. Olea de cession. jur. tom. 1. qu. 2. n. 40. Salgad. labyrint. credit. part. 1. cap. 26. n. 7. et 8. Rocc. disput. jur. Select. cap. 111. n. 44. Rot. Rom. dec. 440. n. 3. part. 14. rec. et cor. Falconer. de reb. cred. dec. 16. n. 6.*

Quanto agli scudi 54. parte di prezzo dei beni venduti dal Sig. Restoni per l'Istrumento de' 24. Agosto 1776. al Sig. Abate Rossi stata pagata dal medesimo nelle mani del Sig. Restoni venditore, ed agli scudi 10. importare delle spese della celebrazione di detto Istrumento state similmente pagate da detto Sig. Abate Rossi ogniqualvolta era stata dichiarata nulla una tal vendita, ed il Compratore aveva perciò sofferto lo spoglio di detti beni, tanto dell'una, che dell'altra somma veniva ad esserne creditore del Sig. Restoni il Sig. Ab. Rossi con ipoteca del dì 24. Agosto 1776. giorno della stipulazione di detto Istrumento, rimanendo compreso il rimborso di ambedue queste somme nella refezione di tutti i danni, e interessi dovuta al medesimo Sig. Rossi dal Sig. Restoni venditore in forza dell' amplissima promessa d'evizione stipulata in detto Istrumento sotto l'espresso obbligo della persona, eredi, e *beni* del Ven-

ditore, secondo ciò, che in similissimi termini risposi io stesso in una *Castri Franci Immissionis 3. Maii* 1780.

Quanto poi al debito in sorte di scudi 200. che teneva il Sig. Restoni col Sig. Giuseppe Mari, e che si accollò il Sig. Ab. Rossi per Scritta de' 7. Agosto 1767., ho creduto, che dovessero semplicemente riservarsi allo stesso Sig. Ab. Rossi le di lui ragioni tali quali possano competergli, da sperimentarsi in altro congruo Giudizio, riportata che avrà dal Sig. Mari l'opportuna cessione di ragioni, perchè tal cessione non costava, che detto Sig. Ab. Rossi l'avesse già riportata dal Sig. Mari, come secondo il detto di sopra riportata l'aveva nella più ampia forma dal Sig. Bonajuti.

E così sentita l'una, e l'altra Parte ec.

Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota.

DECISIONE LXII.

SANCTI PETRI IN BALNEO APPELLATIONIS ET PRAET. NULLITATIS VENDITIONIS.

25. *Jul.* 1780.

ARGOMENTO.

. . . .

SOMMARIO.

1 *Si ammette l'appello dai Decreti interlocutorj, subitochè apparisce della di lui ingiustizia, e conseguentemente del gravame inferito.*

2 *Il Tribunal superiore, a cui fu interposto appello da un decreto interlocutorio, che inferisce gravame, conosce ancora di tutta la causa, onde la parte non venga co-*

stretta a comparir di nuovo avanti quel Giudice, che le inferì l'aggravio.

3 *L'usufruttuario non può impedire l'alienazione, che il semplice proprietario faccia del fondo, su cui gode l'usufrutto, subitochè non vengono lesi i suoi diritti.*

4 *L'usufrutto di un' eredità si residua sopra quelli oggetti, che rimangono dopo la dimissione di tutti i debiti del defunto.*

5 *L' usufruttuario di un' eredità non può impugnare la vendita di un fondo fatta dall' erede proprietario, ogniqualvolta può imputarsi nel prelegato, che il testatore abbia costituito a favore dell' erede medesimo.*

6 *L'alienazione di un fondo è imputabile nella rata di usufrutto, che l'erede universale deve perciper sulla eredità, usufruibile in comune con altri.*

Per pubblico Istrumento rogato da Ser Pier Antonio Spighi il 27. Giugno 1778. il Sig. Marc' Antonio del fu Sig. Giovanni di Buonagrazia Fabbri di S. Piero in Bagno vendè al Sig. Gio. Batista Pasquale del fu Sig. Gio. Vincenzio Spighi di detto luogo un Pezzo di terra di staja quattro, e quarti due, posto nel Comune di Cozzano, Vicariato di Bagno, luogo detto il Campo sopra la Grotta, o sia il Campo di Borscione per il prezzo di scudi 100. moneta fiorentina, fissato in tal somma concordemente da due Periti stimatori respettivamente eletti dai Contraenti, da detrarsi, e defalcarsi però da detta somma l' importare degli aggravj, e pesi ordinarj, e straordinarj soliti posare sopra i medesimi, essendo stato dichiarato nel medesimo Istrumento, che in conto di detto prezzo aveva già il Venditore antecedentemente ricevuta, e conseguita in contanti dal Compratore la somma, e quantità di scudi dieci, che in conto dello stesso prezzo il Sig. Spighi compratore si accollava un debito fruttifero, o sia un censo in sorte di scudi quaranta, o di altra più vera somma, a favore della

Cappella, o Benefizio della SS. Vergine delle Grazie, che già si accollò il q. Sig. Buonagrazia Fabbri in occasione dell'acquisto di detto Effetto; che ogni residual somma del suddetto prezzo, fatto il defalco che sopra, dovesse il Sig. Spighi compratore pagarla a creditori anteriori rimasti nell'eredità del Sig. Giovanni Fabbri Padre del Venditore, per dover subentrare nelle ragioni di tali Creditori; e finalmente, che fin tanto ritenesse il Compratore in sue mani le suddette somme dovesse il medesimo corrisponderne tanto a detta Cappella, o Benefizio, che a detti Creditori anteriori, i frutti recompensativi.

Contro questa vendita insorse la Sig. Margherita Silvani vedova del prenominato Sig. Giovanni Fabbri con sua Scrittura esibita nel Tribunale del Sig. Vicario di Bagno li 4. Marzo 1779, e sul fondamento, che l' Effetto come sopra venduto fosse una parte del Patrimonio Ecclesiastico già costituito dal predetto Sig. Giovanni Fabbri al Prete Don Carlo Fabbri suo figlio defunto, che nella sua ultima disposizione aveva a lei lasciato l' usufrutto dei suoi beni stabili, fece istanza, che il Sig. Spighi, come illegittimo detentore dell'Effetto come sopra vendutogli dal Sig. Marc' Antonio Fabbri altro figlio della stessa Sig. Margherita, ed erede universale del suddetto Prete Carlo, venisse escluso dal possesso di detto Effetto, ed in quello venisse ella mantenuta, e in altri atti successivi passò anche a domandare, che si procedesse al deposito, e sequestro delle raccolte dell' Effetto predetto.

Contradisse a tutto questo il Sig. Spighi, ma ciò non ostante il Sig. Vicario di Bagno con suo Decreto de' 22. Luglio 1779. dichiarò doversi depositare appresso, e nelle mani di Domenico Crociani per ritenersi dal medesimo a disposizione della Corte, e per interesse di chi di ragione, tutte le raccolte da farsi nel nominato Effetto.

Da un tal Decreto interpose il Sig. Spighi l'appello *una cum toto negocio* al Clarissimo Magistrato Supremo di questa Città, ed essendo stato preteso per parte della Sig. Silvani

Vedova Fabbri, che trattandosi di un Decreto interlocutorio non fosse appellabile, fu a me commesso di conoscere, e referire tanto sull'ammissibilità o inammissibilità dell'interposto appello, quanto nel caso della di lui ammissibilità sul merito principale della Causa, e dopo il conveniente esame ho in questo giorno referito dall'enunciato Decreto essere stato bene appellato *una cum toto negocio* per parte del Sig. Spighi, non esser costato, nè costare della nullità della vendita ad esso fatta dal suddetto Effetto, che negli atti del Supremo Magistrato più chiaramente dedusse la prefata Sig. Silvani Vedova Fabbri come usufruttuaria, non solo dei beni del Prete Carlo Fabbri suo figlio, ma ancora del fu Sig. Giovanni Fabbri suo defunto Marito, e doversi il medesimo Sig. Spighi mantenere nel possesso di detto Effetto, con dichiarazione, che l'annuo frutto recompensativo convenuto nel sopra enunciato Istrumento di compra, e vendita, decorso, e da decorrere sopra il residuo del prezzo del medesimo Effetto rilasciato in mano a detto Sig. Spighi compratore, e non ancora pagato, oltre l'accollo del capitale di censo che sopra, secondo la liquidazione da farsene, debba dallo stesso Sig. Spighi compratore pagarsi alla suddetta Sig. Silvani Vedova Fabbri usufruttuaria dei prefati suoi marito, e figlio defonti.

Ho creduto ammissibile l'appello interposto dal suddetto Decreto *una cum toto negocio*, perchè mi è comparsa patente l'ingiustizia del Decreto proferito dal Sig. Vicario di Bagno, e conseguentemente il gravame inferito con tal Decreto al Sig. Spighi, nei quali termini è comunemente stabilito, che
1 anche dai Decreti interlocutorj l'appello si ammetta, come con i concordanti modernamente rispose la *Rota nostra in una Pisana Appellationis* 22. *Junii* 1779. *cor. D. meo Aud. de Morellis* §. *Poichè non cadeva dubbio ec.*, ed è altresì concordemente ricevuto, che, ad effetto di non costringer la Parte aggravata da simili Decreti a comparir di nuovo avanti quel Giudice, che gl'inferì l'aggravio, tutta la Causa si devolva al Tribunal superiore, a cui l'appello fu interposto, come simil-

mente con i concordanti decise la *Rot. nostra nella detta Pisana Appellationis* §. *Ma posta la giustizia dell' Appello ec.* 2

Che poi fosse patente l'ingiustizia del Decreto proferito dal Sig. Vicario di Bagno, da cui *una cum toto negocio* si appellò il Sig. Spighi, non ho esitato un momento a rimanerne persuaso, perchè prescindendo ancora dall'irregolarità di un deposito, o sia sequestro fatto prima che venisse canonizzata la pretensione della Sig. Silvani Vedova Fabbri, e così al solo effetto di assicurare il Giudizio, quando questo si agitava con persona non provata meno idonea o insolvente, o sospetta di fuga, la pretensione promossa da detta Vedova a colpo d'occhio si riconosceva insussistente, e perciò meritevole di esser rigettata.

Infatti procedendo anche col supposto, che l'Effetto venduto dal Sig. Marc' Antonio Fabbri al Sig. Spighi fosse una parte del Patrimonio Ecclesiastico del Prete Carlo Fabbri, il che per altro dal Sig. Spighi s'impugnava, non ho saputo comprendere come per ragione di essere la Sig. Silvani Vedova Fabbri usufruttuaria del patrimonio di detto Prete Carlo suo figlio potesse in lei immaginarsi il diritto d'impugnare, e pretender nulla la vendita di detto Effetto fatta al Sig. Spighi dal Sig. Marc' Antonio erede proprietario di detto Prete Carlo, quando è certo *in jure*, che al Proprietario, benchè non sia permesso di pregiudicare all'Usufruttuario, non è però proibita l'alienazione dei beni, dei quali ad altri si competa l'usufrutto, nè può a tale alienazione opporsi l' Usufruttuario, il di cui diritto non ostante l'alienazione è sempre salvo: *L.* 2. *Cod. de usufruct. Gratian. discept. for. cap.* 136. *n.* 9. *De Luc. de donat. disc.* 30. *n.* 10. *et seq. et de dot. disc.* 210. *n.* 4. *Samminiat. controv.* 111. *num.* 28. *Rot. Rom. coram Coccin. dec.* 1959. *n.* 6. *et in recent. decis.* 240. *n.* 13. *et* 14. *part.* 6. *vers.* „ Cujus proprietatis alienationi ad praedictum effectum ipsa usufructuaria patientiam praestare debuisset „ *et dec.* 83. *n.* 22. *part.* 9. *et dec.* 382. *n.* 12. 3

part. 13. *et dec.* 14. *n.* 10. *part.* 15. *et cor. Molin. dec.* 560. *n.* 15. *Rot. nostr. cor. De Comitib. dec.* 119. *n.* 34.

Quando nel concreto del caso si vedeva alienato dal Sig. Marc'Antonio Fabbri il detto Effetto per erogare la massima parte del prezzo di esso nella sodisfazione di alcuni debiti e del Padre, e dell'Avo comuni autori di detto Sig. Marc'Antonio, e del Prete Carlo, e l'eredità di questo, della quale era
4 usufruttuaria la Sig. Margherita sua Madre, non poteva sostanziarsi, se non in ciò, che rimaneva dedotti i suddetti debiti: *Leg.* 2. *ff. ad Senat. Consult. Trebell. Castrens. in L. Ab omnibus* 107. §. *fin. n.* 1. *ff. ad leg.* 1. *Natt. cons.* 255. *n.* 9. *Peregrin. cons.* 64 *n.* 26. *Posth. resol.* 24. *num.* 26. *Rocc. disput. jur. select. cap.* 11. *n.* 5. *Rot. Rom. dec.* 583. *num. final. part.* 19. *recent. et cor. Ansald. dec.* 602. *n.* 9.

E quando finalmente lo stesso Prete Carlo aveva bensì lasciato l'usufrutto della sua eredità alla Madre, ma coll'obbligo, che essa „ *di detto usufrutto paghi annualmente scu*„ *di dieci romani al Sig. Marc' Antonio suo fratello ed* „ *erede universale* „ onde non essendo certamente superiore a quest'annua prestazione di scudi 10. romani l'annuo fruttato del fondo alienato da detto Sig. Marc' Antonio, che al lordo degli aggravj fu stipulato scudi 100. fiorentini, prescindendo anche da ogni altro riflesso sarebbe stato luogo a sostenere
5 l'alienazione di questo fondo per la ragione di potersi, e doversi questa imputare nel prelegato di 10. scudi romani l'anno dovuto all'alienante, secondo il celebre Testo nella *L. Marcellus ff. ad S. C. Trebellian.*

Questi riflessi, che dimostravano non aver la Sig. Silvani Vedova Fabbri verun diritto di pretender nulla la vendita fatta al Sig. Spighi nel carattere di usufruttuaria del Prete Carlo suo figlio, ugualmente ricorrevano a dimostrare, che essa non poteva dedurre tal pretensione neppure nel carattere di usufruttuaria del Sig. Giovanni suo defunto Marito.

Poichè l'usufrutto a lei competente dell'eredità di detto Sig. Giovanni secondo le cose fermate nel §. *Infatti ec.* non

impediva al Sig. Marc' Antonio Erede Proprietario dello stesso Sig. Giovanni l' Alienazione dei Fondi di detta Eredità, sempre sussisteva, che questa Eredità, di cui era stato lasciato a detta Vedova dal defunto Marito l' Usufrutto, non poteva sostanziarsi, se non in ciò che rimaneva dedotti i Debiti e dello stesso Sig. Giovanni e del Sig. Buonagrazia suo Padre ed Autore, nel pagamento dei quali doveva erogarsi per la massima parte il Prezzo del Fondo venduto da detto Sig. Marc' Antonio al Sig. Spighi; E siccome anche dell' Usufrutto dell' Eredità del Sig. Gio. Fabbri ne doveva partecipare il Sig. Marc' Antonio suo Figlio, vedendosi ordinato nel Testamento di detto Sig. Giovanni quant' appresso „ ivi „ Item per ragione di legato ec. la-„ scio alla Donna Margherita del fu Carlo Silvani mia Consorte, ol-„ tre tutti i suoi Beni Dotali ed Estradotali, il pieno, e libero Usu-„ frutto di tutta la mia Eredità, *da percipersi e godersi però as-„ sieme ed in comune con i miei Figli* „ così anche nella rata di Usufrutto dell' Eredità Paterna dovuta a detto Sig. Marc' Antonio era imputabile l' Alienazione da esso fatta del Fondo venduto al Sig. Spighi.

E così l' una, e l' altra parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE LXIII.

PISCIEN. DIVISIONIS.

2. *Augusti* 1780.

ARGOMENTO.

Allorchè a due Condividenti sono toccati due poderi con le loro *appartenenze*, s' intende, che sia pur toccata per loro uso promiscuo la Tinaja, ed i Tini, che antecedentemente servivano al bisogno dei poderi medesimi.

Che se ad essi Condividenti piaccia di fabbricar nuova Tinaja, onde ciascuno faccia uso della sua propria, non potranno obbligare gli altri condividenti, a cui toccarono diversi oggetti, a concorrere nella spesa necessaria per tale operazione.

Nelle Divise seguite fra i Nobili Signori Cav. Raffaello, Bartolommeo, e Abate Michel' Angiolo Bertini ne' 19. Dicembre 1766. toccò in porzione al Sig. Bartolommeo insieme con altri stabili un Podere posto in luogo denominato *Celidomine*, o *Borciotoli*, ed al Sig. Ab. Michel' Angiolo toccò insieme con altri Beni, non solo altro Podere situato in detto luogo di *Celidomine*, o *Borciotoli*, ma ancora la Villa di tal denominazione, ed in occasione di dette Divise non apparisce, che fosse fatta o convenuta la separazione dei Tini inservienti all' uno, ed all' altro dei due nominati Poderi, ed esistenti in una Tinaja compresa nell' Edifizio di detta Villa.

Successivamente, cioè, nel mese di Luglio del 1777. per parte del Sig. Abate Michel' Angiolo fu fatta Intimazione al Sig. Bartolommeo acciò dentro il termine di giorni cinque facesse levare da detta Tinaja i Tini appartenenti al suddetto Podere toccato a Lui in porzione, e lasciasse libera, vacua, e spedita a detto Sig. Abate Michel'Angiolo la Tinaja suddetta, alla qual Intimazione contradisse il Signor Bartolommeo, e sostenne, che dovesse essergli permesso di continuare a ritenere i Tini del suo Podere in detta Tinaja, asserendo essere stata intenzione dei Condividenti di lasciar comune e promiscuo l' uso della suddetta Tinaja fra il Sig. Bartolommeo ed il Sig. Ab. Michel' Angelo per comodo dei Poderi ad Essi in detto luogo di *Celidomine* respettivamente assegnati.

Contestato così fra detti due Signori Fratelli un formal Giudizio avanti il Sig. Vicario di Pescia, questo con sua Sentenza de' 17. Luglio 1778. esaudì l' istanza del Sig. Ab. Michel' Angelo avendo confermata la suddetta Intimazione da Esso fatta al Sig. Bartolommeo. Ma in grado di Appello il Magistrato dei Signori Ufficiali dei Pupilli di questa Città a relazione di uno dei Sigg. Auditori di questa Ruota ne' 25. Settemb. 1779. revocò detta Sentenza, e dichiarò doversi man-

tenere il Sig. Bartolommeo nel possesso di valersi ai debiti tempi dell' uso della suddetta Tinaja, fino a tanto però solamente, che a spese comuni di ambidue i suddetti Signori Fratelli non venisse costituita una nuova Tinaja per il necessario uso del predetto Podere spettante al medesimo Sig. Bartolommeo, e furono ad ambidue i suddetti Signori Fratelli riservate le ragioni tali quali potessero ai medesimi competere contro il Sig. Cav. Raffaello per astringerlo a concorrere per la sua parte alla spesa necessaria per costruire detta Tinaja.

Avendo intentato contro questa seconda Sentenza il rimedio della Restituzione in integrum il Sig. Ab. Michel' Angiolo, ed avendo altresì insistito nell'ammissione di due Testimoni, che esso aveva indotti poco prima che emanasse detta Sentenza, e che in quella erano stati rigettati, oggi il Magistrato de' Pupilli a Mia Relazione ha similmente rigettati i detti Testimoni, e confermando in parte, ed in parte riformando la detta antecedente Sentenza, ha dichiarato non competersi al Sig. Ab. Michel' Angiolo il diritto di espellere o far levare dalla suddetta Tinaja i Tini inservienti al Podere di Celidomine toccato nelle Divise al Sig. Bartolommeo, e detta Tinaja, e Tini dover restare a comune fra i suddetti Sigg. Fratelli fino a tanto che e dell' una e degli altri non venga dai medesimi fatta la divisione e separazione.

È stato così risoluto, perchè non controvertendosi fra le Parti, che prima delle Divise la suddetta Tinaja ed i Tini in essa esistenti servivano tanto al Podere di Celidomine toccato nelle Divise al Signor Abate Michel' Angiolo, quanto all' altro Podere di Celidomine toccato nelle Divise al Signor Bartolommeo, ed essendo stati assegnati questi due Poderi nelle Divise a ciascheduno di detti due Signori Fratelli colle loro respettive *appartenenze*, veniva ad esser chiara la volontà, ed intenzione dei Condividenti di tener fermo a favore di ciascheduno dei Proprietarj di detti due Poderi il comodo di valersi di detta Tinaja, e Tini, senza il qual comodo non poteva dirsi, che detti Poderi fossero forniti delle loro *appartenenze*, com'è per se stesso evidente, e giustamente osservò Anton Felice Gerondi uno dei Periti Divisori nel suo giudicial Esame rispondendo all' *Interrog.* 2. „ ivi „ Essere la verità, che un luogo, ove non siano Ti-

„ ni, e il comodo ove tenerli, non può dirsi, che abbia tutte le sue
„ *appartenenze.* „

Confermava questa volontà, ed intenzione delle Parti Condividenti il vedere, che in occasione delle Divise seguite fra i Sigg. Fratelli Bertini, benchè si pensasse a dividere colla massima accuratezza e precisione tutti gli altri Assegnamenti del comun Patrimonio, non si fece peraltro, e neppur si convenne la divisione, e separazione dei Tini esistenti nella Villa di Celidomine, ed inservienti ai due Poderi vicini a detta Villa, segno evidentissimo, che fra gli Assegnatarj di questi due Poderi s' intese di lasciar comune, e promiscuo l' uso di detti Tini, e conseguentemente anche della Tinaja luogo necessario per ritenergli, e conservargli, e già destinato ed inserviente a tal uso.

E parimente confermava la suddetta intenzione, e volontà delle Parti Condividenti il vedere, che ambidue i suddetti Poderi posti nello stesso luogo di Celidomine, e composti di Terreni della medesima qualità, furono nelle Divise valutati egualmente, cioè, all'istessa ragione di scudi 140. la Coltra, riprova anche questa di essersi rilasciato tanto al Podere toccato al Sig. Ab. Michel' Angiolo, quanto all' altro toccato al Sig. Bartolommeo, il comodo della Tinaja, senza il qual comodo il Podere toccato al Sig. Bartolommeo avrebbe dovuto valutarsi meno dell' altro fornito di questo comodo.

Quando adunque dai fin quì divisati riscontri appariva essere stata intenzione, e volontà di tutti i Condividenti di lasciar comune e promiscuo fra i due Signori Fratelli Bertini Assegnatarj dei due Poderi di Celidomine l' uso della Tinaja esistente nella Villa di tal denominazione, non era luogo a riservare a detti due Signori Fratelli ragioni alcune per tal dependenza contro il Sig. Cav. Raffaello, perchè qualora ai suddetti due Signori Fratelli Assignatarj dei due Poderi di Celidomine piaccia di non continuar più nell'uso promiscuo di detta Tinaja, fra loro due solamente dovranno conguagliarsi, nè potrà mai esser tenuto a verun conguaglio il Sig. Cav. Raffaello, che nelle già fatte Divise non ebbe come gli altri due Fratelli l'uso promiscuo di detta Tinaja.

Molto meno poi era luogo ad ammettere i due Testimoni indotti per parte del Sig. Michel' Angelo, che erano Anton Felice Pe-

rondi stato già uno dei Periti Divisori eletti per formare le tre Porzioni dei Beni fruttiferi, o sia dei Predj Rustici, da assegnarsi a ciascuno dei Fratelli Condividenti, e Giuseppe Bernardi, che si diceva avere stimato in occasione delle Divise i Predj Urbani, e nominatamente anche la Villa di Celidomine, in cui è compresa la controversa Tinaja.

Poichè il Perondi, che nella porzione toccata al Sig. Bartolommeo pose già uno dei Poderi di Celidomine con le sue *appartenenze*, e nel giudicial Esame, che posteriormente subì indotto altra volta per Testimone in questa medesima causa per parte dello stesso Sig. Ab. Michel' Angiolo, chiaramente si espresse non potersi dire che abbia tutte le sue *appartenenze* un Podere sprovvisto del comodo ove tenere i Tini, non poteva oggi nuovamente indursi dal medesimo Sig. Michel' Angiolo all' effetto che deponesse, come per parte dello stesso Sig. Michel' Angiolo si pretendeva, in una forma opposta e contradittoria a ciò che portava la sua antecedente Perizia, ed il suo precedente Giudicial Deposto.

E quanto al Bernardi, per mezzo del quale si voleva provare, che la Villa di Celidomine fosse valutata in occasione delle Divise, e fosse posta nella porzione toccata al Sig. Ab. Michel' Angiolo insieme con la Tinaja, aveva luogo il seguente dilemma.

O voleva ammettersi che un foglio recentemente prodotto negli Atti per parte del Sig. Bartolommeo avente in fronte la data de' 29. Settembre 1772., e in piè il Nome di Giuseppe Bernardi contenesse realmente la stima da Esso fatta delle case, e nominatamente anche della Villa di Celidomine, ed in questo sistema, sebbene dovesse dirsi stimata dal Bernardi insieme con detta Villa anche la Tinaja, dicendosi in detto Foglio, che gli Edifizj ivi descritti furono *osservati e misurati dai fondamenti a tetto*, siccome però la Villa di Celidomine si vedeva valutata in detto Foglio *Sc.* 273. 6. 10. 8., e nelle successive Capitolazioni, che all' effetto di procedere alle Divise del Comun Patrimonio stipularono i Signori Fratelli Bertini ne' 12. Ottobre 1772., e ne' 27. Agosto 1776., i medesimi Signori Fratelli Condividenti, senza fare alcuna menzione, o avere il minimo riguardo alla stima del Bernardi, concordemente valutarono la Villa di

Celidomine soli *Scudi* 200. perciò ad effetto di decidere se la valutazione data a detta Villa in occasione delle Divise comprendesse, ò nò, la Tinaja, era affatto inutile il ricorrere a ciò che avesse detto o deposto il Bernardi, la di cui stima non nominarono, nè seguitarono i Condividenti, avendo anzi valutata la detta Villa colla notabil diminuzione di Scudi 73. 6. 10. 8. che poteva appunto attribuirsi al non aver Essi voluto comprendere nella stima di detta Villa la Tinaja che vi aveva compresa il Bernardi.

O non voleva farsi verun Capitale di detto Foglio, che per parte del Sig. Abate Michel' Angiolo si opponeva essere affatto informe e non provante, ed in questo sistema molto meno poteva ammettersi il Bernardi a deporre se nella stima della Villa di Celidomine avesse compresa, ò nò; la Tinaja, quando veniva a mancare qualunque prova, che Egli fosse stato lo Stimatore di detta Villa, prova, che non era permesso di desumere dalla semplice asserzione dello stesso Bernardi, ma avrebbe dovuto ricavarsi altronde, ed oltre a ciò a poter far capitale di ciò che fosse per dire il Bernardi circa alla supposta stima da Lui fatta di detta Villa, ostava sempre la circostanza di avere i Signori Fratelli Bertini data d'accordo la valutazione a detta Villa, senza punto contemplare la stima del Bernardi.

E così l'una e l'altra Parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE LXIV.

FLORENTINA SEU RADDEN. PRAETENSI DAMNI DATI ET SUMMARIISSIMI POSSESSORII.

9. *Aug.* 1780.

ARGOMENTO.

Il Giudice deve nel caso, che alcuno abbia accusato un altro di aver tagliato un albero non suo, conoscere prima di tutto del possesso, e di esso giudicare, riservando a ciascuno le ragioni tali e quali possono ad essi competere sulla pertinenza di quello, da esperimentarsi nel congruo, e separato giudizio petitorio.

SOMMARIO.

1. *Quando esiste l'accusa diretta ad incolpar altri del taglio di un albero non suo, per conoscere se sia, o nò, sussistente, è d'uopo incominciare prima di tutto dal conoscere, e giudicare del possesso.*
2. *Col semplice sommarissimo Giudizio possessorio non può cumularsi il diverso giudizio petitorio, se non di comun consenso di tutte le parti interessate.*
3. *È condannabile nelle spese colui, che impugna una Sentenza, la quale comparisce evidentemente giusta in tutte le sue parti.*

Nel Tribunale del Sig. Vicario di Radda comparve sotto dì 16. Gennajo 1779. Domenico Mori di Caligiano, e presentò una Causa contro Arcangiolo Betti Lavoratore dei RR. Monaci Benedettini di S. Eugenio di Siena in un Podere denominato *Cerna*, per il Taglio fatto da detto Betti di una Quercia in luogo detto *Campo di Noce*, alla quale accusa contradisse il Betti, non impugnando il Taglio della Quercia, ma dicendo di averla tagliata nei suoi Effetti, vale a dire,

come spiegavano gli Atti susseguenti, negli Effetti posseduti dai Monaci di S. Eugenio, e da Lui lavorati.

Contestato così fra il suddetto Betti, e il prefato Domenico Mori un Giudizio, nel quale successivamente comparve lo stesso Mori in nome ancora di altri suoi Fratelli, dopo un lungo contrasto emanò Sentenza del predetto Sig. Vicario dei 26. Agosto 1779. nella quale fu dichiarato non essersi competuto nè competersi a Domenico e Fratelli Mori alcun titolo di procedere all' Accusa data da detto Domenico Mori ne' 16. Gennaio 1779. contro Arcangiolo Betti Lavoratore del Podere di Cerna per il Taglio della Quercia fatto in luogo detto Campo al Noce, e fu perciò revocata la detta Accusa, vennero condannati i Mori nelle spese della lite secondo la tassazione da farsene, e furono riservate agli stessi Mori, relativamente alla pertinenza di detto stabile presentemente posseduto dai suddetti Monaci di S. Eugenio, le loro ragioni tali quali ec. da sperimentarsi in altro congruo Giudizio.

Si appellarono i Mori al Magistrato de' Pupilli di questa Città, e nelle Scritture esibite negli Atti di detto Magistrato per due ragioni pretesero ingiusta, ed aggravante la prefata Sentenza del Sig. Vicario di Radda: Primo perchè il Possesso presso i Monaci di S. Eugenio del Bosco, in cui il Betti loro Lavoratore tagliò la suddetta Quercia, dovesse dirsi canonizzato con detta Sentenza senza la necessaria giustificazione, attesa la nullità dell' Esame dei Testimoni indotti per parte del Betti ad effetto di giustificare tal possesso stati esaminati pendente il termine assegnato ai Mori a dare gl'Interrogatorj: secondo perchè in detta Sentenza fu omesso di decidere sulla pertinenza del suddetto Bosco, decisione, che i Mori avevano a detto Sig. Vicario replicatamente domandata.

Commessa a Me secondo il Turno Rotale la cognizione di questa Causa, il Difensore dei Mori non insistè nella prima Eccezione, di cui veramente era chiara e patente l'insussistenza, giacchè il Possesso del suddetto Bosco presso i Monaci di S. Eugenio, se non lo provavano, stante la nullità del loro Esame, i divisati Testimoni, lo avevano però confessato gli stessi Fratelli Mori in una loro Supplica umiliata a S. A. R., soscritta in Nome di tutti i Fratelli da Dome-

nico Mori, ed esibita pendente il Giudizio agitato avanti il Sig. Vicario di Radda negli Atti di quel Tribunale.

Insistè bensì il Difensore dei Mori nella seconda delle divisate Eccezioni, ma questa pure l'ho creduta insussistente, poichè per quanto fossero innegabili le istanze fatte dai Mori nel Tribunale di Radda acciò mediante un Accesso al luogo della Controversia, e mediante gli altri opportuni riscontri, venisse conosciuto della Pertinenza del Bosco in cui dal Betti Lavoratore dei Monaci di S. Eugenio fu tagliata la detta Quercia, era per altro ugualmente innegabile, che la sussistenza o insussistenza dell' Accusa data dai Mori al Betti per il Taglio di detta Quercia dipendeva unicamente dal vedere se detti Mori, o sivvero i Monaci di S. Eugenio, dei quali era Lavoratore il Betti, fossero in Possesso del Bosco in cui seguì detto Taglio, dovendosi, per non pervertire l'ordine giudiciale in pregiudizio del Possessore, del Possesso medesimo prima di tutt' altro conoscere, e giudicare: *Leg. Ordinarii Cod. de Rei Vindic. Posth. de Manutent.* 1
Observat. 7. *num.* 20. *Calderon. Resolut. forens.* 33. *num.* 15. *et* 16. *Rot. post eumd. Posth. dec.* 428., e che in conseguenza il Giudizio intentato dai Mori per mezzo di detta Accusa veniva ad essere un semplice Sommarissimo Giudizio Possessorio, col quale non poteva cumularsi il diverso Giudizio Petitorio, se non di comun consenso di 2
tutte le Parti interessate: *§. Retinendae Instit. tit. de Interdict. Posth. de Manutent. Observ.* 7. *num.* 15. *Rot. Rom. cor. Buratt. decis.* 686. *num.* 2. *et coram Molin. decis.* 1040. *num.* 13.

Questo consenso poi mancava certamente nel caso nostro per parte dei Monaci di S. Eugenio, con i quali avrebbe dovuto contestarsi il Giudizio Petitorio, giacchè non solamente non furono Essi citati ad intervenire nel Giudizio agitato nel Tribunale di Radda, ma di più tanto Domenico Bernabei loro Agente in una sua Scrittura esibita negli Atti di quel Tribunale il dì 9. Agosto 1779, quanto il Betti loro Lavoratore in altra sua Scrittura esibita negli Atti dello stesso Tribunale il dì 23. di detto mese, espressamente insisterono, che la Causa venisse spedita solamente quanto all' Accusa del Danno dato, e quanto al Possessorio, e che non se ne ritardasse la spedizione in

vista dell' eccezioni opposte dai Mori riguardanti il Petitorio, da riserbarsi al suo congruo Giudizio.

In queste circostanze adunque compariva giustissima in tutte le sue parti la Sentenza proferita dal Sig. Vicario di Radda li 26. Agosto 1779., e dovevo perciò referire, come ho in questo giorno referito, per la di lei total conferma, con la dichiarazione di dover esser sempre salve e riservate ai Fratelli Mori le loro ragioni tali quali possano ai medesimi competere circa alla Pertinenza del Bosco in cui fu tagliata dal Betti la Quercia che sopra, da sperimentarsi tali ragioni nel suo congruo Giudizio Ordinario e Petitorio contro Chi di Ragione, e dove sia di Ragione.

Ho altresì riferito doversi condannare i Mori nelle spese, perchè sebbene questa condanna pretendesse in ultimo il loro Difensore, che non dovessero i medesimi soffrirla sul fondamento di non essersi insistito per parte di detti Mori in sostener ingiusta la Sentenza del Sig. Vicario di Radda in quanto canonizzò rispetto al suddetto Bosco il Possesso dei Monaci di Sant' Eugenio, e revocò l'Accusa data dai Mori al Betti Lavoratore di detti Monaci per il Taglio della Quercia fatto in detto Bosco, e di essersi solamente insistito in sostenere ingiusta la suddetta Sentenza in quanto lasciò indecisa la Pertinenza di detto Bosco, negli Atti però era stato reclamato per parte dei Mori anche quanto al primo capo, come già ho avvertito di sopra, e non tanto in questa parte, quanto ancora nell' altra compariva la Sentenza del Sig. Vicario di Radda così evidentemente giusta, che Chi l' impugnava non poteva a mio credere andare esente dalla taccia, e dalla pena, di cui il Testo *nella Leg. Eum qui temere ff. de*
3 *Iudic.*, *e nel* §. 1. *Instit. Tit. de Poen. temer. litigant. Ridolph. in Prax. Iudic. part.* 1. *cap.* 13. *num.* 601. *Sanfelic. decis.* 346. *num.* 11. *Rot. Rom. coram Buratt. decis.* 921. *n.* 1.

E così ambe le Parti informando ec.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE LXV.

FLORENTINA PRAETENSAE ANNUAE PRAESTATIONIS.

12. *Augusti* 1780.

ARGOMENTO.

Allorchè l'apoca, nella quale il Figlio si è obbligato a supplire alla insufficienza degli alimenti della Madre, è concepita in modo che mostra l'intenzione del Figlio di non più prestargli, quando venga costretto a restituirle la dote, deve essere certamente liberato, subitochè si sia fatto luogo a questa restituzione.

SOMMARIO.

1. *Quando è cessata la causa finale, deve dirsi cessata pur anco la obbligazione, che per quella causa appunto fu animata, e contratta.*
2. *La causa prossima, ed immediata dell'Atto o Disposizione è quella, che principalmente deve attendersi.*
3. *Sotto l'espressione* per qualunque titolo molestasse *s'intendon comprese anche le molestie, che la Madre inferisce al Figlio per la ripetizione delle sue doti.*
4. *L'argomento* a contrario sensu *nella interpetrazione di qualunque disposizione è* de jure *valido e permesso.*
5. *Non sempre accade, che il Figlio sia astretto alla restituzione della dote nel caso, che la Madre passi ad un secondo accasamento.*
6. *Il benefizio della competenza ha luogo fra Madre, e Figlio, come quello, di cui deve godere il debitore, quando concorre tra lui e il creditore una così stretta congiunzione di sangue.*

7. *Nessuno può esser tenuto a somministrare gli alimenti, quando non ha assegnamenti superiori al bisogno proprio e della sua famiglia.*

In conseguenza della Restituzione in integrum intentata dal Signor Giuseppe Davanzati contro un Decreto del Magistrato dei Sigg. Uffiziali dei Pupilli de' 25. Settembre 1779. per il quale fu rilasciata contro detto Sig. Giuseppe, ed a favore della Sig. Anna Fabbrini Vedova Davanzati di Lui Madre l'esecuzione non solo per certe somministrazioni ordinate in un precedente Decreto de' 18. Marzo 1775., ma ancora per altre prestazioni decorse e non pagate, che il medesimo Sig. Giuseppe in un' Apoca de' 15. Ottobre 1775. si era obbligato di pagare a detta sua Sig. Madre nell' annua somma di Sc. 60., fu a Noi commesso di conoscere della giustizia o ingiustizia di detto Decreto.

Assuntasi da Noi tal cognizione abbiamo creduto, che meritasse di essere corretto e riformato il suddetto Decreto quanto alle prestazioni promesse dal Sig. Giuseppe Davanzati alla Sig. Anna sua Madre nell' enunciata Apoca de' 15. Ottobre 1775., essendo venuti nel sentimento, che dopo avere la medesima Sig. Anna domandata e conseguita dal ritratto dei Beni già posseduti dal Sig. Giuseppe suo Figlio la restituzione della di lei Dote, dovesse dirsi cessato, e risoluto l'obbligo, che con detta Apoca si assunse il Sig. Giuseppe delle suddette prestazioni consistenti in scudi 60. l' anno, e così abbiamo oggi riferito al Magistrato predetto.

Di questa nostra risoluzione due sono stati i fondamenti, cioè, il contesto della stessa Apoca de' 15. Ottobre 1775., e la tenuità del Patrimonio presentemente rimasto al Sig. Giuseppe Davanzati.

L' Apoca de' 15. Ottobre 1775. in primo luogo letteralmente portava, che il Sig. Giuseppe si era obbligato di pagare i suddetti Sc. 60. l' Anno alla di lui Sig. Madre per la ragione e causa finale di supplire all'*insufficienza dei di Lei Alimenti*, leggendosi in detta Apoca quanto appresso „ ivi „ E volendo detto Sig. Giuseppe Erede be„ neficiato, ancorchè di ragione non fosse tenuto, indennizzare la detta

„ Sig. Anna Fabbrini sua Sig. Madre, non potendo concorrere a ciò
„ il Sig. Andrea suo Fratello per restare del tutto spogliato dell'Ere-
„ dità Paterna, e per scansare una lite, che potrebbe insorgere con
„ detta Sig. Anna, et il Sig. Giuseppe suddetto a motivo di essere
„ restata con pochi assegnamenti, spontaneamente, e di sua certa
„ scienza, libera, e determinata volontà per potersi decorosamente
„ trattare, secondo il suo stato, volendo scansare qualunque istanza
„ per supplemento di Alimenti che gli sarebbero dovuti dal Maggiora-
„ sco: Quindi è che in vigore della presente scritta da valere, e te-
„ nere come se fosse un pubblico giurato, e quarantigiato Instrumen-
„ to rogato per mano di pubblico Notaro apparisca qualmente l'Il-
„ lustrissimo Sig. Giuseppe Davanzati attesa l'insufficienza degli Ali-
„ menti necessarj alla detta Sig. Anna per dover dimettere il Signor
„ Senat. Ferdinando Capponi Creditore di detto fu Sig. Carlo Davan-
„ zati di Ducati novecento cinquanta con parte delle sue Doti spon-
„ taneamente, e di sua certa scienza, libera, e determinata volontà ha
„ stabilito e determinato quanto appresso, cioè Primo: che a titolo di
„ supplemento di Alimenti, e per qualunque altro titolo etiam di
„ Donazione inter Vivos il detto Signor Giuseppe Davanzati si ob-
„ bliga spontaneamente di dare annualmente alla Signor Anna Fab-
„ brini Vedova Davanzati sua Signora Madre per la perdita fatta dei
„ suddetti Ducati novecento cinquanta delle sue Doti ogni eccezione
„ rimossa Scudi sessanta ogni sei mesi la rata sua Vita natural duran-
„ te etiam nel caso di nuovo Accasamento della medesima. Secondo:
„ che per il residuo della detta sua Dote, che sono Ducati duemila
„ cinquanta, defalcati gli Ducati novecento cinquanta da pagarsi al
„ Signor Marchese Capponi, che detto Signor Giuseppe ritiene in
„ sue mani, defalcata quella quantità di Mobili che la medesima ha
„ conseguito dal sopraddetto Signor suo Figlio supposto non abbia
„ ragione da potergli conguagliare, il mentovato Signor Giusep-
„ pe si obbliga di pagargli Ducati quindici il mese, compresi in detti
„ Ducati quindici gli Ducati cinque, che si è obbligato pagargli men-
„ sualmente a titolo di Alimenti o di Donazione inter Vivos ec. vita
„ natural durante della detta Sig. Anna Fabbrini Vedova Davanzati,
„ ogni sei mesi la rata ec. „„

Qual ragione e causa finale essendo venuta a mancare ogni qualvolta la Sig. Anna avendo domandata ed ottenuta dai Beni Fidecommissi posseduti dal Sig. Giuseppe suo Figlio la restituzione della di Lei Dote, originariamente consistente in Sc. 3000., e stante l'Obbligazione da essa contratta a favore del Sig. Senat. Capponi, come si dice in detta Apoca, residuata in Sc. 2050. venne ad essere in grado di Vitaliziare, conforme si supponeva concordemente dalle Parti aver di fatto Vitaliziato, il detto residuo di Dote, con ritrarne un frutto Vitalizio non inferiore, ma superiore agli Scudi 15. il mese, che in tutto e per tutto si obbligò il Signor Giuseppe suo Figlio di somministrargli; doveva perciò dirsi cessata e risoluta l'Obbligazione contratta per detta ragione, e causa finale dal medesimo Sig. Giuseppe,
1 secondo la nota regola, di cui dopo il Testo in *Leg. In omnibus ff. de regul. Iur. Leg. Cum te fundum* 6. *cod. de pact. int. Empt. et Vend. Cravett. cons.* 192. *num.* 22. *Casanatt. cons.* 35. *num.* 4. *Mantic. de Tacit. et Ambig. lib.* 3. *tit.* 12. *num.* 21. *et seqq. Surd. cons.* 68. *num.* 21. *Rocc. disput. Iur. Select. cap.* 183. *num.* 14. *Polit. de Regal. dissert.* 9. *num.* 11. *Rot. Rom. coram Buratt. decis.* 469. *num.* 11. *et seqq. et coram Ansald. decis.* 283. *n.* 17. *et decis.* 415. *num.* 30.

Nè pareva, che potesse dirsi, come si pretendeva per parte della Sig. Anna, essere stata la ragione e causa finale dell'Obbligazione a di Lei favore contratta dal Sig. Giuseppe suo Figlio l'avere la stessa Sig. Anna diminuita la sua Dote mediante l'Obbligazione da Essa fatta per il Marito a favore del Sig. Senatore Capponi nella somma di Scudi novecentocinquanta, obbligazione, che nell'Apoca de' 15. Ottobre 1775. fu espressa ed ennnciata.

Poichè siccome questa Obbligazione fatta dalla Sig. Anna a favore del Sig. Senatore Capponi si vedeva semplicemente enunciata in detta Apoca per indicare donde era derivata nella Sig. Anna l'*insufficienza* di Assegnamenti necessarj per provvedere ai proprj *Alimenti*, ma questa *insufficienza* di *Alimenti* fu in sostanza quella, a cui ebbe in mira il Signor Giuseppe di riparare e supplire colla Promessa dell'Annua Somma di Scudi 60., e fu in somma la causa prossima ed immediata della di lui promessa, della quale al più può

dirsi, che fosse una causa soltanto mediata e remota la suddetta Obbligazione contratta dalla Sig. Anna a favore del Sig. Senatore Capponi; perciò se non ostante la sussistenza di questa Obbligazione della Sig. Anna presentemente non si verificava più in Essa *l'insufficienza* degli *Alimenti* originata da detta Obbligazione, per aver proveduto ai proprj Alimenti in altra forma, e per altra parte, doveva dirsi certamente risoluta la Promessa fatta dal Sig. Giuseppe ad oggetto di riparare e supplire a detta insufficienza, essendo la causa prossima ed immediata dell' Atto o Disposizione quella, che principalmente deve attendersi: *Leg. sed etsi plures* §. *In Arrogato* 2
ff. de vulgar. et Pupillar. Substit. Scacc. de Iudic. lib. 2. *cap.* 2. *n.* 484. *Barbos. Axiom.* 40. *num.* 30. *Cravett. cons.* 146. *num.* 8. *Altograd. cons.* 60. *num.* 40. *lib.* 1. *Andreol. controv.* 134. *n.* 26. *Rocc. Disput. Iur. Select. cap.* 124. *num.* 15. *Rota Rom. coram Bich. decis.* 603. *num.* 2. *et in recent. decis.* 411. *num.* 3. *part.* 3. *et decis.* 375. *n.* 20. *part.* 16. *et coram Molin. decis.* 646. *n.* 5.

Ma prescindendo ancora dal fin quì detto, leggendosi in secondo luogo nell' Apoca de' 15. Ottobre 1775. al *capitolo* 4. quant'appresso „ ivi „ Con dichiarazione, che nel caso che detta Sig. Anna „ Fabbrini Davanzati *per qualunque titolo molestasse il detto Sig.* „ *Giuseppe suo Figlio*, e nominatamente per aver dimesso con par- „ te delle sue Doti il Sig. March. Capponi, *ipso facto s'intenda es-* „ *ser decaduta da detta Mensual prestazione de' suddetti Scudi* „ *cinque il mese*, così per patto convenuto d'accordo; „ questa dichiarazione evidentemente dimostrava, che intese il Sig. Giuseppe di pagare alla di Lui Sig. Madre l'annua prestazione di Scudi 60. solamente fino a tanto che Essa si fosse astenuta dal ripetere la di Lei Dote, e gli avesse in somma risparmiato quel detrimento e pregiudizio che Egli doveva soffrire, e che di fatto ha sofferto, per la giudiciale distrazione dei Beni Fidecommissi; essendo assolutamente innegabile, che anche le molestie, le quali s' inferiscono, e che sono state di fatto inferite, dalla Sig. Anna al Sig. Giuseppe per il titolo della repetizione della di Lei Dote, dovevano dirsi comprese in quelle 3
universali amplissime espressioni „ *per qualunque titolo molestas-* „ *se ec.* „ secondo ciò che avvertono *Gozadin. cons.* 14. *num.* 22.

Ruin. cons. 15. *num.* 36. *et* 37. *lib.* 1. *Menoch. de Recuper. possess. Remed.* 6. *num.* 15. *Natt. cons.* 410. *n.* 6. *Barbos. Dict.* 330. *num.* 1. *Rot. Diversorum decis.* 364. *num.* 1. *part.* 1. *et in Recent. decis.* 18. *num.* 21. *et seqq. part.* 4. *tom.* 2. *et dec.* 77. *num.* 5. *et seq. part.* 11. *et coram Ansald. decis.* 29. *num.* 32. *et coram Molin. decis.* 431. *n.* 6.

Nulla ostando, che dopo le sopra riportate parole del *Capit.* 4. immediatamente si soggiungesse „ *salve però le di Lei ragioni, tanto per l'esazione del Credito, quanto per il supplemento suddetto di Alimenti in ogni ec.* Poichè queste ultime parole non portavano, come pretendevano i Difensori della Sig. Anna, che l'esazione del di Lei Credito, cioè della sua Dote, non si avesse in animo di comprenderla fra quelle molestie, dalle quali doveva astenersi per non decadere dalla Mensual Prestazione delli Scudi 5., ma stavano soltanto a dichiarare, che le molestie inferite, dalla Sig. Anna *per qualunque titolo*, e così anche per causa della repetizione della di Lei Dote, dovevano bensì far cessare *ipso facto* la detta Mensual Prestazione convenuta nell'Apoca, ma non dovevano far perdere alla Signora Anna le ragioni, che aveva per l'esazione del suo Credito, e quelle che avesse per supplemento di Alimenti, e spiegavano in somma, che queste ragioni doveva essere in facoltà della Sig. Anna di farle rivivere, e di sperimentarle giudicialmente, nel caso che per le molestie da Essa inferite al Figlio fosse venuta a risolversi la Convenzione stipulata in detta Apoca.

Tanto più che dalla volontà ed intenzione del Sig. Giuseppe di non dover essere astretto a continuare alla di Lui Sig. Madre la detta Mensual Prestazione di Scudi 5. nel caso che la Madre lo costringesse alla restituzione della di Lei Dote, un altro fortissimo riscontro ne somministrava il *Cap.* 3. della più volte menzionata Apoca, ove si leggeva quanto appresso „ ivi „ Che sia in libertà di detto
„ Sig. Giuseppe di potere *a suo piacere* restituire alla detta Sig.
„ Anna Fabbrini gli Scudi duemila cinquanta, come sopra, in quella
„ somma, che rimarrà Creditore; ed *allora* resti cessato il Mensuale
„ Assegnamento di detti Ducati quindici, ma solamente deva avere
„ sua vita natural durante gli suddetti Scudi cinque il mese nei modi

„ suddetti ec. „ perchè se la Mensual Prestazione delli Scudi 5. fu ivi convenuto, che dovesse dal Sig. Giuseppe continuarsi nel caso che Egli *a suo piacere* avesse restituita alla sua Sig. Madre la di Lei Dote, questo portava a concludere, che non fu dell' intenzione del Sig. Giuseppe di obbligarsi a continuare detta Prestazione nel caso che avesse Egli restituita alla Madre la sua Dote, non *a suo piacere*, cioè, per un Atto *ultroneo* e *spontaneo*, ma *forzatamente*, vale a dire, in conseguenza delle istanze di detta sua Sig. Madre, avendo luogo l' argomento *a contrario sensu*, che nell' interpetrazione di qualunque Disposizione è *de Iure* valido e permesso: *Leg.* 1. *ff. de Offic. eius etc. et ibi Gloss. Auth. Multo Magis Cod. de Sacrosanct. Eccles. Surd. cons.* 518. *num.* 1. *Gratian. Discept. Forens. cap.* 572. *n.* 7. *Mantic. de Tacit. et Ambig. lib.* 2. *tit.* 14. *num.* 8. *De Luc. de Feud. disc.* 3. *num.* 3. *Rot. Roman. coram Molin. decis.* 680. *num.* 9. *et coram Falcon. de Falsit. decis.* 3. *num.* 11. *et de Fideicomm. decis.* 26. *num.* 13. 4

Ed in vano opponevano i Difensori della Sig. Anna, che essendosi espressamente obbligato il Sig. Giuseppe in fine del *Capit.* 1. dell' Apoca de' 15. Ottobre 1775. di dare e pagare annualmente gli Scudi 60. alla sua Sig. Madre „ *etiam nel caso di nuovo accasamento della medesima* „ venisse quindi a resultarne una riprova della volontà ed intenzione del medesimo Sig. Giuseppe di continuare alla Madre detto Annuo pagamento degli Scudi 60. anche nel caso di esser necessitato e costretto alla restituzione della di Lei Dote.

Imperocchè riflettendo, che il passaggio della Sig. Anna alle seconde Nozze non portava per se stesso alla necessaria conseguenza di doversi dal Sig. Giuseppe restituire la di lei Dote, potendo il secondo Marito contentarsi, come molte volte succede, di ritirare i Frutti della Dote dal Patrimonio Davanzati, che ne era il Debitore, e così di esigere tanta rata della Mensual Prestazione di Scudi 15. che in tutto e per tutto pagar doveva il Sig. Giuseppe Davanzati in ordine a detta Apoca, quanta corrispondesse all' importare dei Frutti di detta Dote, era facile a comprendersi, che l' avere il Sig. Giuseppe estesa l' Obbligazione di pagare Scudi 5. il Mese alla Madre *etiam nel caso di nuovo Accasamento della medesima*, non poteva mai porre in es-

sere una sufficiente prova della volontà del Signor Giuseppe di obbligarsi al pagamento di detti Scudi 60. l' anno anche nel caso di esser astretto a restituire alla Madre la sua Dote, potendo star bene insieme, che non ostante il nuovo Accasamento della sua Signora Madre non venisse Egli astretto alla restituzione della di lei Dote: *Leg. Non hoc Cod. und. legitim. Leg. neque Natales Codic. de Probat. Mascard. de probat. conclus.* 577. *num.* 2. *Cyriac. controv.* 312. *num.* 37. *Mans. consult.* 47. *num.* 18. *tom.* 1. *De Luc. de serv. disc.* 6. *num.* 45. *Polit. de Re Criminal. disc.* 1. *num.* 48. *Rot. Rom. cor. Ansald. decis.* 451. *num.* 20. Siccome poi dalle altre parti dell' Apoca restava bastantemente dimostrato, che il Sig. Giuseppe intese e volle assumersi il peso di pagare annualmente alla Madre gli Sc. 60. solamente sotto la condizione e nel sistema di non essere obbligato a restituire la di Lei Dote, così sotto quest' istessa condizione e nel medesimo sistema doveva intendersi, che Egli promettesse di continuare tal pagamento anche passando la Madre alle seconde Nozze.

Oltre il Contesto dell' Apoca de' 15. Ottobre 1775., anche la tenuità del Patrimonio rimasto al Sig. Giuseppe Davanzati dopo domandata ed ottenuta dalla Sig. Anna sua Madre la restituzione della di Lei Dote. Ci ha condotti ugualmente nel sentimento di dover dichiarar cessato e risoluto dopo la detta restituzion di Dote l' obbligo dell' Annua Prestazione di Scudi 60. contratto da detto Sig. Giuseppe a favor della Madre nell' enunciata Apoca.

Secondo una Dimostrazione prodotta per parte del Sig. Giuseppe l' Annua Rendita del Patrimonio rimastogli dopo aver sofferta per la restituzione della Dote Materna la distrazione di alcuni Beni si ristringeva, detratto tutto lo stato passivo, a soli Scudi 218. 2. 10. E quantunque tal Dimostrazione per parte della Sig. Anna si pretendesse errata in alcune Partite, e realmente meritasse varie eccezioni, queste per altro non potevano mai esser tali da produrre un aumento molto notabile a detta Rendita, quale perciò doveva sempre sicuramente considerarsi assai minore di Scudi 300. l' Anno, somma, che per il congruo mantenimento, anche il più economico e il più ristretto, del Sig. Giuseppe, e della di Lui Consorte e Figli, era certamente insufficiente, e molto più sarebbe stato tale, dovendosene detrarre Scudi 60. l' Anno per somministrarsi alla Madre.

Or ciò presupposto in fatto, si rendeva incontrovertibile di ragione, che non poteva presentemente astringersi il Sig. Giuseppe a pagare alla Madre gli Scudi 60. l' Anno, che si obbligò di pagargli nell' Apoca de' 15. Ottobre 1775., sì perchè al Signor Giuseppe si competeva il privilegio e benefizio di non poter essere dalla Madre convenuto *nisi in quantum facere poterat*, benefizio, e privilegio, di cui deve godere il Debitore, concorrendo fra Lui ed il Creditore una così stretta Congiunzione di Sangue. *Surd. de Alimen. tit.* 1. *quaest.* 78. *num.* 4. *et* 5 *Salgad. Labyrint. Credit. part.* 1. *cap.* 26. 6
num. 2. *Ridolphin. in prax. Iudic. part.* 1. *cap.* 15. *num.* 221. *et seq. Sabell. in Summ.* §. *beneficium num.* 1. *Rot. Roman. coram Molin. decis.* 556. *num.* 2. sì perchè la detta Annua Prestazione di Scudi 60. fu dal Sig. Giuseppe promessa alla Madre coll' espresso titolo di supplemento *di Alimenti*, alla somministrazione dei quali è notorio, che non può mai esser tenuto Chi non abbia assegnamenti superiori al bisogno proprio e della sua Famiglia: *Surd. de Alim. tit.* 7. *quaest.* 8. *num.* 1. *et* 2. *Gratian. Discept. Forens. cap.* 519. 7
num. 14. *Sabell. in Summ.* §. *Alimenta num.* 8. *in fin. Rot. Rom. coram Merlin. decis.* 457. *num.* 23. *et post Zacc. de Oblig. Camer. decis.* 190. *num.* 2. *et in Recent. decis.* 59. *num.* 21. *part.* 18.

E così l' una e l' altra Parte informando abbiamo concordemente risposto.

Guido Arrighi Potestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota, e Relatore.

DECISIONE LXVI.

FLORENTINA LIQUIDATIONIS.

12. *Aug.* 1780.

ARGOMENTO.

Quali cose non possano comprendersi nella prestazione degli Alimenti, che il Giudice ha in una certa somma tassati a favore della Vedova.

SOMMARIO.

1. *Il Figlio per disposizione di ragione è tenuto a supplire agli alimenti della Madre.*
2. *Non può dirsi esorbitante la tassazione fatta dal Giudice degli alimenti in favore della Vedova, finchè non si conosce lo stato del Patrimonio, e quando la Vedova oltre a' frutti dotali dovrebbe avere per disposizione del Marito il trattamento superiore ai frutti dotali medesimi.*
3. *Non si devono imputare nella prestazione degli alimenti tassati alla Vedova i pochi mobili, ch' ella abbia avuto, allorchè questi possono, e debbono stare in compensazione di altri crediti, che ha sopra il Patrimonio del marito defunto.*
4. *Non è tenuta la Vedova a imputare nella prestazione degli alimenti la pigione della casa, che Ella ha coabitata col Figlio* jure Familiaritatis, *e specialmente se il Figlio per necessità abbia dovuto continovare nella conduzione della casa medesima.*
5. *Quando il Giudice tassa gli alimenti alla Vedova, purchè cessino alla restituzione della Dote, e si diminuiscano in proporzione che questa venga pagata, non si fa luogo a tal diminuzione, se il Creditore suo, e con le sue ragioni dotali percipa i frutti del suo credito dall' Eredità, stante che il Giudice ha*

voluto soltanto, che cessasse, o diminuisse la prestazione, quando la Dote restituita o tutta, o in parte alla vedova, la ponga in caso di potersi alimentare per se stessa.

6. *Le parole di qualunque disposizione debbono intendersi nel modo, che più s'adatta alla soggetta materia, e allo spirito della disposizione medesima.*
7. *Quando vi è luogo alla presunzione, che l'Anello Nuziale sia stato distratto in vita dal Marito, si deve alla Vedova il di lui valore.*
8. *E' dovuto alla Vedova il Vedovile, scomputato però tutto quello, che in rapporto di Vestiario a Bruno ha ella percetto dalla Eredità del Defunto Marito.*

Con Decreto del Magistrato dei Signori Uffiziali dei Pupilli de' 25. Settembre 1779. fu rilasciata contro il Sig. Giuseppe Davanzati, ed a favore della Sig. Anna Fabbrini Vedova Davanzati di Lui Madre ogni opportuna e lecita esecuzione, tanto per certe prestazioni decorse e non pagate, e di che in altro Decreto dello stesso Magistrato de' 18. Marzo 1775., quanto per altre prestazioni decorse e non pagate, e di che nell' Obbligazione contratta da detto Sig. Giuseppe per mezzo di un' Apoca de' 15. Ottobre 1775.

Non solamente dal suddetto Decreto de' 25. Settembre 1779., ma ancora da quello in esso enunciato de' 18. Marzo 1775., e da altro proferito dallo stesso Magistrato li 26. Maggio 1777., contenenti tutti la dichiarazione e liquidazione di varj Creditori della predetta Sig. Fabbrini Vedova Davanzati contro il prefato Sig. Giuseppe suo Figlio, reclamò questo con sua domanda di Restituzione in integrum de' 29. Settembre 1779. e con altra Scrittura di Aumento di tal Domanda de' 10. Gennajo 1780., ed essendo caduta nel Nostro primo Turno Rotale la Commissione di questa Causa, quanto al Capo delle Prestazioni, nelle quali per l'enunciato Decreto de' 25. Settembre 1779. fu condannato il Sig. Giuseppe Davanzati a favore della di Lui Sig. Madre in ordine all' Obbligazione da Esso contratta mediante la predetta Apoca de' 15. Ottobre 1775., e convenute nella

stessa Apoca nell' annua somma di Scudi 60. abbiamo creduto, che sia rimasta sciolta e risoluta l' Obbligazione contratta da detto Sig. Giuseppe di pagare annualmente la divisata somma alla di Lui Sig. Madre, dopo la restituzione da Essa domandata ed ottenuta della di Lei Dote; e che in conseguenza il Decreto predetto de' 25. Settembre 1779. dovesse in questa parte riformarsi e moderarsi per le ragioni esposte nella contemporanea Nostra Decisione *Florentina Praetensae Annuae Praestationis*. Ma quanto agli altri Crediti della Sig. Anna abbiamo trovata giusta la Dichiarazione, e Liquidazione fattane negli enunciati Decreti, prescindendo soltanto dal credito del Vedovile, rispetto al quale abbiamo creduto, che dovesse farsi la Dichiarazione, che si accennerà in appresso.

Tre erano, oltre quella di cui si parla separatamente in detta contemporanea Decisione, l' eccezioni, che contro la Dichiarazione, e Liquidazione dei Crediti della Sig. Anna contenuta nei sopra enunciati Decreti si proponevano per parte del Sig. Giuseppe nel Giudizio di Restituzione in integrum a Noi commesso pretendendosi: *Primo*, che dovessero abbuonarsi alla Sig. Anna dal dì della Morte del Marito in ragione di Alimenti i soli Frutti Dotali, e non meritasse di attendersi la Tassazione, o Assegna provvisionale di Scudi 12. il mese, fatta a detta Sig. Anna per causa di Alimenti fino a tanto che non le venisse restituita la Dote nel Decreto de' 18. Marzo 1775., e tenuta ferma negli altri due successivi Decreti de' 26. Maggio 1777., e de' 25. Settembre 1779. *Secondo*, che in detti Alimenti dovessero imputarsi i Frutti dei Mobili consegnati a detta Signora Anna, e valutati Scudi 238. 15. 16. 8., le Pigioni della Casa Mortuaria del Marito, da Lei abitata per lo spazio di circa 6. mesi dopo la di Lui Morte, ed i Frutti, che in conseguenza di aver la Signora Anna obbligata per il Marito a favore del Sig. Senatore Capponi Creditore della somma di Sc. 950. una rata della sua Dote corrispondente a questa somma, aveva esatti il Sig. Senatore Capponi colle ragioni Dotali di detta Sig. Anna dai Beni Fidecommissi posseduti dal Sig. Giuseppe, imputazioni emesse nei precitati Decreti; *Terzo*, che da un calculo approvato col secondo dei suddetti Decreti emanato ne' 26. Maggio 1777. dovesse storuarsi, come insussistente, certa partita di Scudi 100. abbuonata

alla Signora Anna per l' importare dell' Anello Matrimoniale e Vedovile.

La prima eccezione Ci è comparsa inattendibile, perchè la tassazione ed assegna degli Scudi 12. il mese provisionalmente fatta alla Signora Anna per il Decreto de' 28. Marzo 1775. non dovè solamente aver per norma il diritto, che alla Sig. Anna indubitatamente si competeva di conseguire i Frutti della sua Dote originariamente consistente in Scudi 3000., e per la suddetta Obbligazione prestata a favore del Sig. Senat. Capponi residuata in Scudi 2050., ma dovè aver per norma altri diritti ancora, che pretendeva di avere la stessa Sig. Anna, e che di fatto Ella dedusse, sì per il Legato del Trattamento lasciatogli in una somma superiore all' importare dei Frutti
Dotali dal Defunto Marito, sì per l' obbligo che per Disposizion di 1
Ragione aveva il Figlio di supplire ai di Lei Alimenti, diritti, che al tempo della suddetta provvisional Tassazione ed Assegna non era certo, che non competessero alla Sig. Anna, stante il non essere al-
lora posta in chiaro l' insufficienza dello stato Ereditario del Defunto 2
Marito, da cui doveva prestarsi il detto Legato del Testamento, e stante il non esser allora così deteriorato, come lo è presentemente, in conseguenza degli scorpori sofferti per causa della restituzione della Dote della Sig. Anna, il Patrimonio goduto dal Sig. Giuseppe di Lui Figlio tenuto in sussidio ad alimentare la Madre; in vista dei quali riflessi la suddetta tassazione ed assegna non era da caratterizzarsi per eccessiva ed esorbitante.

Ugualmente inattendibile Ci è comparsa la seconda eccezione, perchè quanto ai Mobili consegnati alla Signora Anna, e valutati Scudi 238. 5. 16. 8., non era luogo a pretendere, che i Frutti di questa somma dovessero imputarsi nella Mensual Prestazione di Sc. 12. assegnata come sopra a detta Sig. Anna per causa di Alimenti, quando non sussisteva in fatto il supposto, con cui si procedeva per parte del Sig. Giuseppe, cioè, che detti Mobili gli avesse ricevuti la Sig. Anna in conto di restituzione della sua Dote, fino alla qual restituzione gli era stata fatta la divisata Assegna, rilevandosi l' insussistenza di questo supposto riflettendo, che la Sig. Anna per ragione dell' Anello Matrimoniale e Vedovile, per ragione di diverse spese Giudi-

ciali a suo favore tassate, e per ragione finalmente dei Frutti Dota-
li, o Alimenti dovutigli fino dal giorno della Morte del Marito se-
3 guita ne' 21. Settembre 1774., aveva tanti Crediti oltre la Dote, che
superavano la valuta di detti Mobili, ed ai quali doveva questa con-
trapporsi, senza poterla portare in diminuzione del Capitale della sua
Dote.

Quanto alle Pigioni della Casa Mortuaria del Marito, era osser-
vabile, che non era stata questa abitata per circa sei Mesi dopo la
di lui Morte dalla sola Sig. Anna, ma vi era abitato per detto tempo
anche il Sig. Giuseppe, col quale *jure familiaritatis* conviveva allora
la Madre, ed era altresì osservabile, che siccome cessò di vivere il
Sig. Carlo Davanzati Padre di detto Sig. Giuseppe, e respettivamen-
te Marito della Sig. Anna ne' 21. Settembre 1774. tempo nel quale
4 non poteva più farsi la Disdetta della Locazione della Casa, portan-
do il notorio stile della Città di Firenze, che tali Disdette si facciano
dentro il Mese di Agosto per avere effetto il dì primo di Novem-
bre, e dentro il Mese di Febbraio per avere effetto il dì primo di
Maggio, così l'avere continuata il Sig. Giuseppe la Conduzione della
Casa Mortuaria del Padre per tutto l'Aprile susseguente alla di Lui
Morte, e conseguentemente per quasi un semestre, fu un atto ne-
cessario del Signor Giuseppe, e non diretto al comodo della Madre;
onde e per l'una e per l'altra ragione mancava ogni fondamento di
addebitar la Madre di dette Pigioni, e conseguentemente di obbligarla
ad imputarle nella Mensual Prestazione di Scudi 12. provvisional-
mente assegnatagli per gli Alimenti.

E quanto ai frutti, che con una rata delle ragioni Dotali della Sig.
Anna corrispondente a Scudi 950. aveva esatti il Sig. Senatore Capponi
dai Beni Fidecommissi posseduti dal Sig. Giuseppe, sebbene si pre-
tendesse, che dovessero imputarsi in diminuzione degli Alimenti co-
me sopra tassati, ed assegnati alla Sig. Anna in Scudi 12. il Mese
sul fondamento, che pagandosi dal Sig. Giuseppe il Frutto di detta
Rata di Dote a un Creditore della Sig. Anna rivestito delle di Lei
ragioni, potesse perciò dirsi seguita di detta Rata di Dote la restitu-
zione alla stessa Sig. Anna, qual restituzione in ordine al Decreto de'
18. Marzo 1775. doveva proporzionatamente far cessare la presta-

zione alimentaria tassata, ed assegnata alla Sig. Anna in detto Decreto, abbiamo però considerato, che in un Decreto, qual era quello de' 18. Marzo 1775., diretto a provvedere alla sussistenza della Sig. Anna, sotto nome di Restituzione di Dote, posta la quale si volle che venisse a cessare la prestazione alimentaria alla medesima assegnata, non doveva credersi contemplata una restituzione, che facendosi a un
Creditore della Sig. Anna, impropriamente e per finzione legale potesse dirsi a Lei fatta, ma bensì quella restituzione, che o con lo 5
sborso del Capitale della Dote, o col pagamento dei Frutti di essa, si facesse veramente e propriamente alla stessa Sig. Anna, e la ponesse in grado di provvedere o col Capitale o con i Frutti di detta Dote alla propria sussistenza, dovendosi dare alle parole di qualunque Disposizione quell' intelligenza, che più si adatta alla soggetta materia, ed allo spirito ed oggetto della Disposizione medesima: *Leg. in conventionalibus* 52. *ff. de Verbor. Obligat. Leg. in obscuris* 115.
ff. de regul. jur. De Luc. de Donat. disc. 26. *num.* 14. *Polit. de* 6
Transact. dissert. 1. *n.* 9 *et de Jur. Patron. dissert.* 13. *n.* 26. *Rot. Rom. coram Ludovis. decis.* 126. *num.* 6. *et decis.* 786. *n.* 25. *et coram Molin. decis.* 765. *num.* 8. *et coram Falconer. de Loc. et Conduct. decis.* 5. *num.* 10.

Finalmente rispetto alla terza Eccezione riguardante la Partita di Scudi 100., che nel Calcolo approvato col Decreto de' 26. Maggio 1777. fu abbuonata alla Sig. Anna per l'importare dell' Anello Matrimoniale e Vedovile, Partita, che per parte del Sig. Giuseppe si pretendeva non abbuonabile, perchè l'Anello Matrimoniale, avendolo la Sig. Anna conseguito in Vita del Marito, spettasse a Lei la cura di conservarlo, e perciò non potesse aver diritto di domandarne dopo la Morte del Marito la valuta, e similmente non potesse domandare la valuta del Vedovile per averlo conseguito dagli Eredi del Defunto Marito in natura, abbiamo creduto di dover rispondere nel modo che appresso.

L' Anello Matrimoniale, come che non si provava, che lo avesse distratto la Sig. Anna, e neppure se ne provava l'esistenza presso la medesima Sig. Anna nel tempo prossimo alla Morte del Sig. Carlo Davanzati suo Marito, di modo che potesse presumersi da Lei oc-

cultato o distratto, conveniva presumerlo distratto dal Marito, e con-
seguentemente doveva dichiararsi, siccome, confermando pienamen-
te in questa parte il suddetto Decreto, abbiamo dichiarato esser Cre-
ditrice la Vedova della valuta di esso, secondo la regola abbracciata
nei Nostri Tribunali, ed in specie nella celebre *Florentina Dotis*
7 *seu Praelationis quoad Annulum Sponsalitium* 11. *Februar.* 1728.
coram Graffioni §. *Nè giova il replicare ec. e seg. impress. in Thes.*
Ombros. tom. 1. *decis.* 23. *pag.* 515.

Quanto poi al Vedovile abbiamo risposto per la conferma del
suddetto Decreto, che ne abbuonò alla Sig. Anna la valuta inclusa
nella ennunciata Partita di Scudi 100., ma però con la dichiarazio-
ne di doversi da questa defalcare e dibattere la somma corrispon-
dente a quella parte di Vedovile, che si giustifichi aver la predetta
Sig. conseguita in natura; e ciò perchè da alcune Partite estratte dai
Libri di un Negozio di Fondaco, e prodotte in Atti, resultava, che
ne' 22. Settembre 1774., vale a dire un giorno dopo la morte del
8 Sig. Carlo Davanzati, furono levate da detto Negozio diverse Robe
per fare i Bruni ai Figli del Defunto, e alla loro Sig. Madre, e di
queste Robe rimaneva a giustificarsi quali precisamente fossero ser-
vite per la Madre, quali per i Figli.

E così Ambe le Parti informando è stato da Noi risoluto.

Guido Arrighi Potestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota, e Relatore.

DECISIONE LXVII.

FLORENTINA FIDEICOMMISSI DE RISALITIS.

18. *Aug.* 1780.

ARGOMENTO.

Quando appare dalla chiara disposizione del Testatore, che egli in mancanza di Figli Maschi, e della loro discendenza Mascolina ha chiamate alla successione le Figlie Femmine immediate, e di primo grado, non possono le ulteriori discendenti femmine pretendere di aver diritto alla Successione medesima.

SOMMARIO.

1. *Quando il Testatore istituisce eredi i suoi Figli maschj, che nascessero di suo legittimo matrimonio, s'intendon chiamati i soli Figli immediati e di primo grado.*
2. *E questa intelligenza ha maggiormente luogo quando gl'istituisce per egual porzione, lo che non potrebbe verificarsi negli ulteriori discendenti.*
3. *La dizione* come sopra *è ripetitiva di tutto ciò, che in ordine ad altro è stato precedentemente espresso.*
4. *Non può supporsi, che il Testatore nel caso medesimo della deficienza dei Maschi abbia voluto una volta chiamare alla successione le sole Figlie Femmine, ed altre volte tutte indistintamente le discendenti.*
5. *Non importano una sostituzione Fidecommissaria in favore delle Femmine le espressioni* „ oppure avendo Figli Maschi, che mancasse la linea Masculina „ *potendosi queste riferire al caso, che questa Linea Masculina, benchè cominciata e posta in essere in vita del Testatore, più non esista nel tempo preciso, e determinato della sua Morte.*

6. *Le parole enunciative, comecchè generali, debbon sempre restringersi dentro i limiti dal disponente contemplati.*

7. *Secondo la Teorica dell' Imola la vocazione dei Figli e Figlie può estendersi anche ai gradi ulteriori, qualora sia conferita in tempo remotissimo.*

8. *Non è assoluta e positiva la sostituzione delle Femmine ai Maschi concepita con le parole* „ nel caso che avesse luogo la loro successione „ *ma condizionale, e quindi dee dirsi lasciata in quello stato d'incertezza, ed eventualità, che è di natura della condizione.*

9. *La sostituzione delle Figlie si reputa comprensiva delle Nipoti, allorchè con questo sono stati chiamati i loro Figli, e Descendenti Maschi, ne' quali il Testatore potè considerare la durata del Fidecommisso.*

10. *La parte defettiva e condizionale deve interpretarsi in modo, che non discordi dalla parte dispositiva, e che non comprenda persone nella dispositiva non chiamate, con dare anche per tale effetto all'espressioni usate nella condizionale quella impropriazione, di cui in qualche modo siano suscettibili.*

11. *Quando la parte condizionale è un semplice referente della parte dispositiva, non può comprender persone, che in queste non siano chiamate.*

12. *Allorchè è univoca l'intelligenza della parte dispositiva, e non già quella della condizionale, l'una serve ad interpetrar l'altra, cosicchè le persone non chiamate nella prima non possono dirsi chiamate nella seconda.*

13. *La Linea Masculina delle Figlie Femmine può benissimo considerarsi dirimpetto al Testatore come Linea Femminina, comechè da lui derivante per mezzo Femminino.*

14. *Il Testatore può lasciare i suoi Beni a chi più gli piace: quindi il Giudice dee riguardare non coloro, che avrebbe dovuto chiamare il Testatore, ma quelli, che di fatto ha voluto chiamare.*

15. *Subitochè per la non esistenza dei Figli, e Descendenti Maschi del Testatore si è fatto luogo alla sostituzione delle Fem-*

mine, e di quella specialmente, che ha la prerogativa del grado, e la prima causa di succedere, viene a spirare la vocazione delle altre Femmine.

16. *Quando il Testatore cumula il caso della non esistenza* o *deficienza dei Maschi, e quello di aver luogo la successione delle Femmine, si conclude, che come una sola volta può verificarsi la non esistenza o mancanza dei Maschi, così una sola volta, e non più, sembra, che abbia voluto il Testatore dover aver luogo la successione delle Femmine.*

1. Nel conflitto di due difformi Sentenze, delle quali la prima emanata ne' 10. Settembre 1779. a relazione dei tre Signori Auditori del Clarissimo Magistrato Supremo aveva dichiarata aperta, e purificata a favore della Nobile Signora Caterina Strozzi nei Scalandroni la Successione nel Fidecommisso indotto dal fu Signor Gaetano Risaliti nel suo Testamento de' 27. Dicembre 1710. rogato da Mess. Lazzero Carlesi, e la seconda proferita gli 11. Aprile 1780. a Relazione di due de' Signori Auditori del secondo Turno Rotale, dissenziente il Terzo, aveva dichiarata aperta, e purificata la Successione in detto Fidecommisso a favore del Nobile Sig. Cav. Giuseppe da Cepperello, fu commesso da detto Supremo Magistrato al Nostro Primo Turno Rotale di conoscere e referire quale delle due enunciate Sentenze meritasse di esser confermata, e dopo il dovuto esame della causa è stato referito per la conferma della prima Sentenza dai due miei rispettabilissimi Signori Colleghi, al sentimento dei quali non ho potuto uniformarmi.

2. Nell'enunciato Testamento del Sig. Gaetano Risaliti, dalla di cui intelligenza dipendeva tutto il momento della presente Causa, in primo luogo instituì il Testatore suoi Eredi universali „ *tutti gli Figlioli* „ *Maschi, che nasceranno di suo legittimo Matrimonio tanto della* „ *Signora Vittoria Gagnoni sua Consorte, che di qualunque altra* „ *sua futura Moglie per egual porzione, con obbligo ai medesimi* „ *di dotare le Sorelle* „ ed immediatamente soggiunse, *e se si darà* „ *il caso che detto Signor Testatore passi all'altra Vita senza laciar Figlioli Maschi, il suo Erede universale instituisce, e vuole*

„ che siano, e di propria bocca nominò le FIGLIOLE FEMMINE nate „ e da nascere di suo legittimo Matrimonio come sopra. „

3. In secondo luogo dopo varie dichiarazioni passò a disporre come appresso „ *Ai quali suoi Eredi come sopra instituiti, e nominati, et a quelli che averà luogo la sua Disposizione, tanto „ morendo con Figli Maschi, che Femmine, sostitui ai Figlioli „ Maschi li suoi Figlioli e Descendenti Maschi di Linea Mascolina in infinito, volendo che l' uno succeda all' altro reciprocamente ec. E in caso che detto Sig. Testatore muoja senza Figli Maschi o pure avendone che mancasse la Linea Masculina*, E CHE ABBIA LUOGO LA SUCCESSIONE DELLE FEMMINE *sostitui, „ e sostiuisce* A QUELLE *li loro Figlioli Maschi, e Descendenti di „ essi Maschi in infinito, e per Fidecommisso.*

4. E in terzo luogo finalmente dopo altre successive dichiarazioni si espresse nei seguenti termini „ *E morendo tanto li suoi Figlioli „ Maschi, che le Femmine, senza Figlioli Maschi, o* FEMMINE, „ CHE DOVESSERO SUCCEDERE NEL MODO CHE SOPRA, *o pure avendone s' estinguesse la loro Linea e Descendenza Masculina, volse, e vuole che tutta la sua Eredità passi, e vi succeda in essa l' Illustriss. Sig. Filippo Sancasciani, al quale sostituice li „ suoi Figlioli, e Descendenti Maschi nel modo che sopra ha instituito e sostituito alli suoi Figlioli, con questa differenza però, che quando si darà questo caso vi deva succedere solo li Figlioli e descendenti Maschi, e non in modo alcuno le Femmine, e mancata che sia la sua Linea Masculina instituisce e „ vuole che succeda in tutta la sua Eredità l' Illustrissimo Sig. „ Alberto del Sig. Giannozzo Cepperelli; e perchè potrebbe darsi „ il caso che le Persone da detto Sig. Testatore chiamate per la „ mancanza della sua Linea, tanto mascolina, che Femminina, „ non fossero allora vive, intende, e vuole, che succedino in detta „ sua Eredità i Figlioli e Descendenti Maschi di quelli, che co„ me sopra ha chiamati.*

5. Essendo morto il Testatore senza lasciar Figli Maschi, ed essendo stata perciò sua Erede universale la Sig. Violante Risaliti di Lui unica Figlia, dopo la quale ebbe luogo la sostituzione del Signor Ro-

berto Strozzi Figlio di detta Sig. Violante, mancato questo ultimamente senza Descendenza, doveva a mio credere indubitatamente ammettersi alla Successione in detto Fidecommisso (essendo già estinta la Linea Masculina del Sig. Filippo Sancasciani) il Sig. Cav. Giuseppe da Cepperello come Descendente Maschio del Sig. Alberto da Cepperello dal Testatore liberamente sostituito, giacchè il pretendere conforme si pretendeva per parte della Sig. Caterina Strozzi nei Scalandroni, Sorella del suddetto Sig. Roberto, e respettivamente Figlia della prefata Sig. Violante, che la di lei esistenza facesse ostacolo alla Successione di detto Signor Cav. da Cepperello; aveva secondo Me la positiva resistenza della Volontà del Fidecommittente.

6. E qui conviene premettere, che nel caso nostro non era luogo a promuovere la questione, se detta Sig. Caterina Nipote ex Filia del Testatore, anche nel caso di non esser chiamata al Fidecommisso da Lui indotto, potesse almeno dirsi posta in condizione, di modo che sebbene destituta di Vocazione, nulladimeno fosse capace d'impedire con la sua semplice esistenza la purificazione della sostituzione del Sig. Cav. da Cepperello; giacchè formando condizione alla sostituzione dei Signori Sancasciani, e dei Sigg. da Cepperello, secondo la Lettera del Testamento riportata di sopra nel §. IV. la mancanza delle *Femmine che dovessero succedere nel modo che sopra*, non poteva dirsi la parte defettiva, e condizionale più ampia della parte dispositiva, e capace di comprender Persone in quella non comprese, nei quali termini soltanto può proporsi l'accennata questione, che per altro con infelice esito fu modernamente proposta nella Causa *Pistorien. Fideicommissi del Gallo*, come ne fa fede il Motivo degl'*Illustrissimi Signori Auditori Querci*, *Agnini*, *e Vinci Relatore de'* 18. *Settembre* 1773., confermato in seconda Istanza dagl' *Illustrissimi Signori Auditori Ulivelli*, *e Buratti*, *e Assessor Pier Antonio Marchi*; e stante la detta espressa e positiva restrizione della parte condizionale a quelle *Femmine che dovessero succedere nel modo che sopra* non altrimenti poteva la Signora Scalandroni esser d'ostacolo alla sostituzione del Sig. Cav. da Cepperello, se non nel caso che in forza della precedente Dispositiva avesse Ella il diritto di succedere nel controverso Fidecommisso.

7. Di questo diritto adunque Io ho creduta assolutamente mancante la Sig. Strozzi nei Scalandroni per i due fondamenti rilevati per parte del Sig. Cav. da Cepparello, e adottati nel Motivo della precedente Istanza, cioè: *Primo*, perchè dal Nostro Fidecommittente non potessero dirsi invitate a succedere nel Fidecommisso da Lui indotto altre Femmine, fuori che le proprie Figlie immediate e di primo grado, quale non era detta Sig. Scalandroni Nipote ex Filia del Fidecommittente: *Secondo*, perchè supponendosi ancora per falsa ipotesi estesa a tutta la *Collettiva* delle Femmine Descendenti dal Fidecommittente la Vocazione, questa però dovesse dirsi *spirata* con l'ammissione di quelle Femmine di detta *Collettiva*, che fra le esistenti nel tempo della deficienza dei Maschi, e conseguentemente nel tempo dell'aperta, e purificata successione a favore della *Collettiva* delle *Femmine*, avevano allora la *prerogativa del grado*, e la *prima Causa di succedere*, quale nel caso nostro fu la Signora Violante Risaliti Madre di detto Sig. Scalandroni.

8. La volontà del Fidecommittente di limitare la Vocazione delle Femmine alle sole sue Figlie immediate, e di primo grado, era secondo me assolutamente incontrastabile, perchè a queste sole doveva indubitatamente dirsi diretta la prima parte della Disposizione già riferita di sopra nel §. 2., e delle medesime, non di altre Femmine, doveva certamente dirsi fatta menzione nella seconda parte della Disposizione riportata nel §. 3., che erano in sostanza le due parti Dispositive, alle quali conveniva ricorrere per determinare quali Femmine si comprendessero nella susseguente parte Defettiva, e Condizionale sotto quell'espressione di *Femmine che dovessero succedere nel modo che sopra*.

9. Che alle sole Figlie immediate e di primo grado del Fidecommittente fosse diretta la prima parte della di Lui Testamentaria Disposizione riferita di sopra nel §. 2., anche dai Dotti Difensori della Sig. Scalandroni si ammetteva, ed era infatti di positiva necessità l'ammetterlo, perchè se in questa parte cominciò il Testatore dall' instituire suoi Eredi Universali i suoi Figli Maschi, intendendo certamente di *Figli immediati*, *e di primo grado*, come dimostrava non solo l'aver Esso limitata l'Instituzione a quei *Figlioli Maschi che na-*

*eessero di suo legittimo Matrimonio tanto della sua attuale Consorte
ehe di qualunque altra sua futura Moglie* secondo ciò che avvertono
Fusar. de substitut. quaest. 321. *n.* 27. *Cyriac. controv.* 8. *num.* 71. 1
Mans. consult. 364. *n.* 13. *Palm. Nepot. allegat.* 291. *n.* 68. *Bonfin.
dè Iur. Fidec. tit.* 1. *disp.* 19. *num.* 30. *et* 31. *Rota Romana
coram Merlin decis.* 460. *numero* 8. *et coram Carill. decis.* 165.
numer. 10. *et* 11. *et in recent. decis.* 473. *n.* 22. *part.* 4. *tom.* 2. *et
decis.* 196. *num.* 38. *part.* 11. *et decis.* 233. *num.* 7. *part.* 14. *et
decis.* 199. *num.* 16. *part.* 19. *et apud Palm. Nepot. decis.* 216.
num. 5. *Rot. Senen. coram de Comitib. decis.* 25. *n.* 18. Ma ancora
l'avergli instituiti „ *per ugual porzione* „ vocazione incongrua,
e non adattabile rispetto agli ulteriori Descendenti, che avrebbero
dovuto succedere, *non per ugual porzione*, ma bensì *in Stirpes*,
conforme rispondono *Soccin. Jun. consil.* 30. *numero* 25. *versic.* 4. 2
lib. 3. *Casanatt. cons.* 58. *n.* 27. *Mantic. de conject. ultim. volunt.
lib.* 8. *tit.* 8. *n.* 10. *Menoch. de Praesumpt. lib.* 4. *praesumpt.* 94.
num. 13. *Caball. cons. decis.* 181. *num.* 6. *lib.* 1. *et cons.* 146.
num. 18. *lib.* 2. *Mangil. de Imput. quaest.* 66. *num.* 69. *Samminiat.
controv.* 28. *n.* 6. *Rot. Rom. dec.* 279. *n.* 14. *part.* 6. *rec.*

10. Quando poi passò in questa medesima parte ad instituir Eredi,
nel caso che fosse morto senza lasciar Figli Maschi, *le Figliole
Femmine nate, e da nascere di suo legittimo Matrimonio* COME
SOPRA, con questa dizione *come sopra*, repetitiva di tutto ciò che in 3
ordine ai Maschi aveva precedentemente espresso: *Paris. cons.* 19.
num. 68. *et cons.* 80. *num.* 49. *lib.* 2. *Honded. cons.* 79. *num.* 20.
tom. 1. *Surd. cons.* 200. *num.* 6. *Barbos. dict.* 441. *num.* 1. *Pol.
de Fideicomm. dissert.* 64. *num.* 28. *Bonfin. de Iur. Fideicomm.
tit.* 1. *disput.* 64. *num.* 12. *Rot. Nostr. coram de Comit. decis.* 94.
num. 16. venne indubitatamente a limitare alle sole *Figlie immediate
e di primo grado* l'instituzione anche delle Femmine, nella
stessa guisa, che ai soli *Figli immediati e di primo grado* aveva
precedentemente ristretta l'instituzione dei Maschi.

11. Che poi delle medesime Femmine instituite Eredi in detta
prima parte, e così delle sole Figlie immediate e di primo grado del
Testatore, si facesse menzione nella seconda parte della Disposizione

riportata di sopra nel §. 3., mi è parso ugualmente indubitato, ed ho creduto, che inutilmente, e contro la chiara lettera del Testamento, lo impugnassero i Difensori della Sig. Scalandroni con pretendere, che quelle parole „ *e che abbia luogo la Successione delle Femmine* „ come parole *enunciative*, *e suppositive* proferite da Chi aveva la facoltà di disporre, importassero *Disposizione*, e che questa dovesse dirsi estesa alla Collettiva di tutte le Femmine di qualunque grado, non solo in vista dell' indefinito, ed illimitato termine *Femmine*, ma ancora perchè essendosi voluta la loro successione nel caso che *mancasse la linea masculina* del Testatore dovesse dirsi conferita in *tempo remotissimo*, e si applicasse perciò la Teorica dell' *Imola nella Leg. Gallus §. Instituens num. 48. ff. de liber. et posthum.*

12. Poichè il Testatore in questa seconda parte della sua Disposizione chiaramente si espresse, che procedeva a dare i Sostituti *ai suoi Eredi come sopra instituiti, et a quelli che averà luogo la sua Disposizione tanto morendo con Figli Maschi, che Femmine*: or siccome gli Eredi da Lui sopra instituiti, e quelli, rispetto ai quali doveva aver luogo la sua Disposizione, morendo con Figli Maschi, erano secondo il già detto di sopra i Figli immediati e di primo grado, e respettivamente morendo senza Maschi con Femmine, erano le Figlie immediate, e di primo grado, così nell'istessa guisa, che si vedevano poi in questa parte letteralmente sostituiti ai *Figlioli Maschi*, che esistendo dovevano essere gli *Eredi*, i loro Figli, e Descendenti Maschi di Linea Masculina, anche la successiva sostituzione dei Figli Maschi, e Descendenti di essi parimente Maschi fatta alle *Femmine*, rispetto alle quali avesse luogo la *successione*, non poteva intendersi fatta se non alle *Figlie Femmine*, che dovevano essere *Eredi*, e delle quali poteva verificarsi la *Successione* nel caso della mancanza dei Maschi.

13. Tanto più che lo stesso Testatore in questa parte, dopo aver sostituiti i Figli, e Descendenti Maschi di Linea Masculina dei proprj Figli Maschi, passò a sostituire alle Femmine, facendo tal sostituzione „ *in caso che detto Testatore muoja senza Figli Maschi*, „ *o pure avendone, che mancasse la Linea Masculina, e che ab-*

„ *bia luogo la Successione delle Femmine* „ dimodochè avendo
con quelle prime parole *in caso che detto Testatore muoja senza
Figli Maschi* „ ripetuto quel medesimo caso della sostituzione Vol-
gare, che aveva espresso nella parte antecedente colle similissime ed
equipollenti espressioni „ *e se si darà il caso che detto Sig. Te-
statore passi all'altra Vita senza lasciar Figlioli Maschi* „ e nel quale
aveva instituite Eredi *le Figliole Femmine*, queste medesime dove-
va sicuramente concludersi, che intendesse di contemplare ed espri-
mere anche con quelle parole „ *e che abbia luogo la successione del-
le Femmine* „ allegate al caso della di Lui Morte senza Figli Ma-
schi, non potendo ammettersi la mostruosa contradizione, che il Te-
statore nel medesimo caso della sua Morte senza Figli Maschi, cioè
della volgare, invitasse una volta le sole Figlie Femmine, ed altra
volta tutte indistintamente le Descendenti: *Leg. ubi repugnantia ff.* 4
de regul. Jur. Surd. cons. 276. *num.* 5. *Altograd. cons.* 87. *n.* 25.
tom. 1. *Samminiaten. controv.* 12. *num.* 116. *et controv.* 138. *n.*
35. *De Luc. de Fideic. dis.* 56. *n.* 12. *De Fal. de ult. Vol. vot.* 31.
num. 18. *par.* 2. *Polit. de Fideicomm. dissert.* 24. *num.* 15. *et
dissert.* 51. *num.* 20. *Bonfin. de jur. Fideicomm. Tit.* 1. *disp.* 1.
num. 5. *Rot. Rom. decis.* 331. *num.* 4. *part.* 17. *Recent. et coram
Ansald. decis.* 493. *num.* 16. *et coram Falconer. de leg. dec.* 5.
num. 11. *Rot. Nostr. apud de Comit. ec. de Fideicomm. dec.* 310.
num. 26.

14. Nè giovava l' opporre, che avendo il Testatore espresso in
questa seconda parte, non il solo caso della di lui *Morte senza Fi-
gli Maschi*, ma ancora l'altro, che *avendone mancasse la Linea Ma-
sculina*, dovesse perciò dirsi contemplato in questa parte per la suc-
cessione delle Femmine, non tanto il semplice caso della *Volgare*
contemplato ed espresso nella parte antecedente, quanto ancora il caso
della *Fidecommissaria* sostituzione, onde non potesse dall' una all'
altra parte argomentarsi,

15. Mentre in primo luogo, conforme replicavano i Dotti Di-
fensori del Sig. Cav. da Cepperello, non si poteva con sicurezza as-
serire, che in questa seconda parte contemplasse, ed esprimesse il Te-
statore, oltre il caso della *Volgare* già espresso e contemplato nella

parte antecedente, il caso ancora della *Fidecommissaria*, non impor-
tandolo di necessità quelle parole „ *o pure avendo Figli Maschi, che*
„ *mancasse la Linea Masculina* „ come congruamente referibili al
caso, che questa Linea Masculina, benchè cominciata e posta in essere
in Vita del Testatore, più non esistesse nel tempo preciso, e deter-
minato della di lui Morte, conforme osservano *Men. de Praesump.*
5 *lib. 4. Praes. 71. n. 10. Fus. de subst. quaest. 480. in fin. Per. de Fideic. art. 29. n. 19. Giovagnon. cons. 97. num. 8. Cyriac. controv. 522. num. 93. Andreol. controv. 100. num. 4. Tondut. quaest. Civil. part. 2. cap. 125. num. 17. De Luc. de Fideicomm. disc. 89. num. 3. Urceol. consult. for. cap. 81. num. 15. et cap. 82. n. 23. et seq. Calderon. resolut. forens. 61. num. 63. Rot. Rom. dec. 453. num. 6. part. 2. et decis. 43 num. 8. et 9. part. 13. et decis. 29. num. 6. part. 18. tom. 1. recent. Rot. nostr. coram Urceol. dec. 19. num. 12. et seqq.*

16. Anzi siccome il Testatore avendo insieme complicato il caso che *mancasse la sua Linea Masculina*, et il caso che *avesse luogo la successione delle Femmine*, venne in sostanza a spiegare che l'uno, e l'altro formava in mente sua un sol caso, e doveva contemporaneamente verificarsi; e la Successione delle Femmine, secondo il disposto nella parte antecedente, non poteva aver luogo se non nel caso della Volgare, nel caso cioè, *che il Testatore passasse all'altra Vita senza lasciar Figlioli Maschi*, così al già divisato effetto di togliere fra l'una e l'altra parte del Testamento una manifesta contradizione, era di precisa necessità l'ammettere, che con quelle parole „ *che mancasse la Linea Masculina*, „ intendesse egli di esprimere il caso di sopra indicato, cioè, che morisse senza *lasciar* Figli Maschi, caso, che un Testatore non Legale, e che stese da se il Testamento (come in esso si vedeva notato) potè credere, che non fosse compreso nelle precedenti parole „ *che detto Sig. Testatore muoja senza Figli Maschi* „ come in fatti pareva, che non lo credesse compreso in tali parole, perchè avendo immediatamente soggiunto, *o pure avendone ec.* bastantemente spiegò, che le antecedenti espressioni „ *senza Figli Maschi* „ appellavano in mente sua non al caso di *non lasciare*, ma bensì al caso di *non averne*.

17. In secondo luogo procedendo ancora col supposto, che in questa seconda parte della Disposizione dovesse dirsi contemplato ed espresso dal Testatore, oltre il caso della *Volgare*, anche il caso della *Fidecommissaria*, non per questo poteva ammettersi, che avendo il Testatore provvisto in questa parte anche ad un caso diverso da quell' unico, che aveva contemplato nella parte precedente, fosse venuto pure ad estendere la vocazione a Femmine nella parte antecedente non invitate, quando nella seconda parte rispetto alle Femmine non si valse già di parole importanti una Disposizione independente dall' altre parti del Testamento, ma usò semplici parole ennunciative, ed anzi condizionali, esprimenti cioè il caso, *che avesse luogo la Successione delle Femmine*, parole, che combinate con quelle anteriori *ai quali* „ *suoi Eredi come sopra instituiti*, „ *e nominati*, ET A QUEGLI CHE „ AVERÀ LUOGO LA SUA DISPOSIZIONE, *tanto morendo con Figli* „ *Maschi*, CHE FEMMINE „ e con la prima parte della Disposizione, in cui morendo il Testatore senza lasciar Figli Maschi erano istituite Eredi le sole *Figlie Femmine immediate*, *e di primo grado*, a queste sole dovevano necessariamente referirsi.

18 E quindi facilmente si riconoscevano inapplicabili al concreto del caso nostro i riflessi, che si proponevano per parte della Signora Scabhndroni, e già accennati di sopra nel §. 11. Infatti non era luogo a ricorrere alla proposizione, che le parole anche semplicemente *enunciative* e *suppositive* proferite da chi abbia facoltà di disporre importino *Disposizione*, nè alla proprietà del termine generico indefinito, e collettivo „ *Femmine* „ usato dal Nostro Testatore in questa parte della sua Disposizione, quando con quelle parole „ *e che abbia luogo la successione delle Femmine* „ da tutto il contesto del Testamento fin qui analizzato chiaramente appariva avere il Testatore inteso e voluto semplicemente enunciare le Femmine da Esso già instituite *Eredi*, che vale a dire le sole sue *Figlie immediate e di primo grado*, e conseguentemente l'apparente generalità di dette parole enunciative doveva restringersi dentro i limiti dal Disponente contemplati. *Leg. Haeres Meas* §. 1. *ff. de legat.* 1. *Leg.* 1. §. *ultim. ff. de Legat.* 2. *Surd. cons.* 431. *num.* 12. *Honded. cons.* 87. *num.* 59. *lib.* 2. *Bonden. Collect. Legal.* 20. *num.* 245. *tom.* 2. *Polit. de Fideicomm.* 6

dissert. 26. *num.* 23. *Rot. Rom. cor. Falconer. de Testam. dec.* 5. *num.* 19. *Rot. Nost. apud de Comitib. de Fideicommiss. decis.* 41. *num.* 14. *et* 19.

19. E la Teorica dell' *Imola nella Lege Gallus* §. *Instituens num.* 48. *ff. de liber. et posthum.* secondo la quale la vocazione dei *Figli*, o *Figlie*, solita limitarsi per regola e per proprietà
7 di vocabolo ai *Figli* o *Figlie* di primo grado, può estendersi anche ai gradi ulteriori, qualora sia conferita in tempo *remotissimo*, questa Teorica, dissi, era affatto estranea dal caso nostro; sì perchè per le ragioni già ponderate di sopra nel §. XV. e XVI. la condizione della *mancanza della Linea Masculina*, alla quale fu alligata dal Testatore la successione delle Femmine non poteva con certezza referirsi a qualunque tempo *indeterminato*, ma anzi pareva più congruamente referibile al tempo preciso e *determinato* della Morte del Testatore medesimo, onde non costava, che la vocazione delle Femmine fosse dal Nostro Testatore conferita in un tempo *remotissimo*; tanto più che queste Femmine nel caso di mancanza della Linea Masculina del Testatore non erano espressamente e positivamente sostituite, ma soltanto si vedeva espresso per modo di condizione il caso, che *avesse luogo la loro Successione*, ed in questo caso si vedevano ad esse sostituiti i loro Figli Maschi, e i Descendenti di Essi parimente Maschi, di modo che la Successione delle Femmine doveva dirsi lasciata in quello stato di *eventualità* ed *incertezza*, che è di natura della
8 *Condizione*, conforme avvertono *Paris cons.* 11. *num.* 83. *et seq. lib.* 1. *Mantic. de Tacit. et Ambig. lib.* 11. *tit.* 23. *num.* 29. *Polit. de Fideic. quaest.* 24. *n.* 2. *Rot. Rom. dec.* 539. *part.* 4. *tom.* 1. *n.* 6. *et dec.* 419. *n.* 5. *part.* 4. *tom.* 2. *Rec. et cor. Falc. de Fideic. dec.* 25. *n.* 3. *Rot. Nostr. apud de Comitib. de Fideicomm. dec.* 28. *num.* 4., e perciò mirabilmente si adattava al caso nostro il riflesso, che per dimostrare l'inconcludenza dell' obiettata *Teorica* dell' *Imola* in meno forti termini propongono la *Rot. Bonon. apud Barz. decis.* 4. *sub num.* 44. *Rot. Rom. apud Mans. consult.* 364. *num.* 47. „ ivi „ Neque obstat quod praecedens substitutio, inter Descendentes Masculos institutorum in infinitum ordinata, videatur adversari praedictae „ interpetrationi, atque convincere vocationem Foeminarum postremo,

„ loco factam, de filiabus eorumdem Masculorum, et praesertim ul-
„ timi Descendentis intelligendam, non autem Ludovici, quae longis-
„ simo exacto tempore, quo Descendentia Masculina erat verisimili-
„ ter duratura, superesse non poterat. Quia licet Testatrix perpetuum
„ constituerit inter eius Descendentes Masculos Fideicommissum, quod
„ diutissime permansurum speraret, cum tamen illius duratio non pen-
„ deret a voluntate ipsius, ideo prudenter animadvertens, quod ci-
„ tius, etiam quam ipsa optasset, extingui poterat (sicut videmus in
„ dies contingere) voluit hoc eveniente casu viventibus adhuc filiabus
„ Ludovici illas succedere, sive Antonium illius Filium naturalem, si
„ tunc superstes, et a parte praelectus fuisset, ut legitur in Testa-
„ mento; si vero ultra earum vita Linea Masculina protraheretur,
„ nihil aliud disposuit, ac proinde in Persona ultimi ex eo termina-
„ bat Fideicommissum, ut probatur ex Textu ec. „ *et in Recentior.*
decis. 507. *part.* 2. *num. final. Rot. Nostr. in Florentina Fidei-* 9
commissi de Capponib. 22. *August.* 1695. *coram Bellutio lib. Mo-*
tiv. 135. *fol.* 50. §. *Secunda coniectura vocationis etc. et in Flo-*
rentina Fideicommissi de Bucattis 28. *April.* 1719. *coram Bonf.*
impress. in eius Tractat. de Iur. Fidecommiss. disp. 19. *num.* 39.

20. Sì perchè la sostituzione fatta a dette Femmine dei loro Figli e Descendenti Maschi in infinito, a favore dei quali poteva verificarsi anche in tempo remotissimo la successione, era in ogni caso, più che bastante a rendere inallegabile l' obiettata *Teorica dell' Imola*, come 9
concordemente rispondono *Rota Romana decis.* 378. *numero* 18. *part.* 13. *recentior. et post De Luc. de Fideicomm. in Mantiss. dec.* 63. *num.* 70. *et coram Crisp. decis.* 83. *num.* 14. *et* 15. *et coram Falconer. tit. de Fideicomm. decis.* 54. *num.* 10. *Rot. Nostr. coram Urceol. decis.* 4. *num.* 64. *et apud Samminiat. contr.* 201. *num.* 116. *et in eius Confirmatoria* 7. *April.* 1702. §. *secus vero ec. coram Farsetti*, e nella *Montis Fosculi Fideicommissi del dì* 26. *Giugno* 1744. *d' avanti gli Auditori Venturini, e Meoli Relatore* §. *Nè per recedere ec. Pag.* 8., e nella *Massen. Fideicommissorum et Manutentionis de'* 20. *Giugno* 1760. *avanti l' Audit Meoli* §. *Ma secondando ec. Pag.* 5. *et* 6.

21. Stabilito pertanto, che secondo la chiara lettera di ambedue

le parti Dispositive del Testamento del Nostro Fidecommittente non altre Femmine dovevano dirsi da Lui invitate alla Successione, se non le proprie Figlie immediate e di primo grado, queste sole dovevano dirsi similmente poste in condizione nella susseguente parte Defettiva e Condizionale riportata di sopra nel §. 4., e ciò non in forza soltanto della Regola generale di dover interpetrare la parte Defettiva e Con-
10 dizionale in modo che non discordi dalla parte dispositiva, e che non comprenda Persone nella Dispositiva non chiamate, con dare anche per tal effetto all'espressioni usate nella Condizionale quella impropriazione, di cui in qualche modo sieno suscettibili, secondo le Autorità e Decisioni allegate nel Motivo della precedente Istanza §. *La parte condizionale ec. Pag. 5. 6. e 7.* ma molto più in conseguenza di essere letteralmente poste in condizione le Femmine, *che dovessero succedere nel modo che sopra*, e perciò con espressioni, che rendevano la parte Condizionale un semplice *Referente*, assolutamente in-
11 capace di comprendere Persone non contenute nelle parti antecedenti della Disposizione, che formavano il *Relato*, secondo ciò che comunemente stabiliscono *Cancer. Variar. Resolut. part.* 1. *cap.* 5. *n.* 60. *Barbos. Axiom.* 201. *num.* 5. *De Luc. de Fideicomm. disc.* 136. *n.* 8. *Bonfin. de jur. Fideicomm. tit.* 1. *disp.* 34. *num.* 20. *Rot. Rom. decis.* 411. *num.* 15. *part.* 19. *Rec. et cor. Ansald. dec.* 447. *num.* 24. *Rot. Sen. coram de Comit. decis.* 25. *n.* 32. *Rot. Nostr. coram Eod. De Comit. decis.* 61. §. 2. *n.* 33.

22. Nè era difficile l'interpetrare la parte condizionale del nostro Testamento colle antecedenti parti Dispositive, perchè in sostanza non erano letteralmente poste in condizione le *Figlie Femmine* dei *Figli Maschi*, e delle *Figlie Femmine*, spiegazione, che si pretendeva di dare a detta parte Condizionale dai Difensori della Signora Scalandroni, ma leggendosi semplicemente espresso il caso, *che morissero tanto li suoi Figliuoli Maschi che le Femmine senza Figliuoli Maschi, o Femmine che dovessero succedere nel modo che sopra*, potevano queste ultime espressioni congruamente intendersi dirette a provvedere al caso, che i Figli Maschi del Testatore morissero bensì senza Figli Maschi, ma con lasciar superstiti delle Sorelle e respettive Figlie dello stesso Testatore, caso non provvisto, o almeno

bastantemente non spiegato con quelle prime parole della Condizionale „ *morendo tanto li suoi Figliuoli Maschi*, *che le Femmine senza* „ *Figliuoli Maschi* „ ed a provvedere ancora all'altro caso, che alla morte di alcune delle Figlie Femmine del Testatore senza Figli Maschi rimanessero superstiti altre di dette Figlie Femmine, ed a spiegare, che in questo caso la porzione delle Figlie premorte dovesse accrescersi alle superstiti per via di reciproca, nè dovesse in somma aver luogo, se non mancate tutte le Figlie del Testatore, e le loro Linee Masculine, la successione dei Signori Sancasciani, e da Cepperello, quali in fatti si vedevano sostituiti *in tutta l' Eredità*, circostanza, che formava un riscontro di aver realmente voluta il Testatore la reciproca fra le Persone precedentemente invitate.

23. In somma, laddove per parte della Signora Scalandroni si pretendeva, che fosse chiara per la di lei comprensione, e non suscettibile di restrizione alle sole Figlie immediate e di primo grado del Testatore, la parte Condizionale, e che viceversa potessero dirsi non chiaramente ristrette a dette Figlie soltanto, ma bensì ambigue e dubbiose, e perciò interpetrabili dalla Condizionale, le antecedenti parti Dispositive; io all'opposto sono stato di costante sentimento, che le parti Dispositive fossero chiarissimamente ristrette alle sole Figlie del Testatore, ed assolutamente non suscettibili d' estensione alle ulteriori Descendenti, e che viceversa non fosse totalmente univoca la susseguente parte Condizionale, ma potesse ammettere la restrizione alle sole Figlie del Testatore, nei quali termini in vece che le parti Dispositive potessero ricevere interpetrazione dalla parte condizionale, dovevano quelle servire per interpetrare e spiegar questa secondo la nota regola, di cui fra gli altri *Valenzuel. cons.* 97. *num.* 95. *tom.* 1. *Caren. resolution.* 5. *num.* 15. *Samminiat. controv.* 130. *num.* 24. *et seqq. et controv.* 138. *num.* 40. *Altograd. Iun. controv.* 42. *num.* 23. *Pol. de Fideicomm. diss.* 37. *num.* 119. *Rot. Rom. coram Emerix. Iun. decis.* 1229 *num.* 12. *et post de Torr. de Primogenit. decis.* 7. *num.* 14. *et in Recent. decis.* 296. *num.* 3. *part.* 13. *Rot. Nostr. int. recollect. per Palm. decis.* 263. *num.* 150. *et coram de Comit. dec.* 57. *num.* 56. 12

24. E se dalla Parte Condizionale voleva trarsi argumento per

interpetrare le antecedenti parti Dispositive, questo argomento era anzi positivamente contrario alla Sig. Scalandroni, perchè vedendosi poste in condizione non le *Femmine* assolutamente e indistintamente, ma quelle *che dovessero succedere nel modo che sopra*, aggiunto, che dimostrava essere stata volontà ed intenzione del Fidecommittente di porre alla contemplazione delle Femmine un certo limite, quindi sempre più veniva ad accertarsi, che quell' espressioni „ *e che abbia luogo la Successione delle Femmine* „ usate nella seconda parte Dispositiva riportata di sopra nel §. 3. non dovevano prendersi in quell'esteso, ed indefinito significato, che apparentemente avevano, e dovendosi intendere con una certa limitazione, questa non poteva d' altronde desumersi, che dalla parte dispositiva già riferita nel §. 2. nella quale era chiara la restrizione alle sole Figlie immediate e di primo grado.

25. Nè a fronte del fin qui detto giovar poteva alla Sig. Scalandroni, per sostenere la propria Vocazione al controverso Fidecommisso, o quella parte di Testamento, in cui parlando il Fidecommittente della Descendenza del Sig. Filippo Sancasciani, dichiarò che dovessero succedere *solo li Figlioli e Descendenti Maschi*, *e non in modo alcuno le Femmine*, o l' altra in cui annunziò esser chiamati i Signori Sancasciani e da Cepperello *per la mancanza della sua Li-*
13: *nea tanto masculina*, *che Femminina*, o la decantata irragionevolezza dell' esclusione delle Femmine descendenti dal Testatore in concorso di Trasversali.

26. Poichè dall' avere il Testatore dichiarato, che non voleva *in modo alcuno le Femmine* della Descendenza Sancasciani, non poteva mai inferirsene, che nella propria Descendenza avesse invitate *tutte le Femmine*, mentre la suddetta Dichiarazione spiegava bensì, che il Testatore volle fra la propria Descendenza e quella del Sig. Sancasciani una differenza, ma questa pur troppo si verificava ogni qualvolta nella Descendenza Sancasciani non succedesse veruna Femmina, e in quella del Testatore succedessero le sole di Lui Figlie, delle quali era incontrastabile la Vocazione, e l' enunciativa di aver il Testatore chiamata prima dei Signori Sancasciani e da Cepperello la *sua Linea Femminina*, era verificabile rispetto alla Linea Masculina di dette Figlie Femmine da Esso invitata, che rispetto al Testatore, come che

da Lui derivante per mezzo Femminino, aveva certamente il carattere e la qualità di *Linea Femminina*, come con la scorta delle opportune Autorità giustamente risponde la Decisione della precedente Istanza §. *Stabilito poi ec. Pag.* 8. 13

27. Quanto poi alla decantata irragionevolezza dell' esclusione di una Descendente del Testatore, era ovvia la replica data cento volte in simillissimi termini dalla *Rota Nostra*, ed in specie *coram Urceol. decis.* 4. *n.* 53. *et seq. et apud Samminiat. controv.* 201. *n.* 93. *et seqq. et n.* 117. *et seqq. et in Confir. Flor. Fideic. de Pittis* 7. *Apr.* 1702. *coram Farsetti a n.* 139. *ad* 169. *et in Montis Fosculi Fideic.* 26. *Iun.* 1744. *cor. Meoli* §. *Finalmente ec. Pag.* 16. e modernamente nella *Pisana Fideic. de Nervis de* 4. *Sett.* 1773. *avanti gl' Illustriss. Signori Auditori Ulivelli, Bizzarrini, e Salvetti Relat.* §. *Nulla poi ec. ver.* Poichè i Testamenti si debbono da Noi soltanto eseguire, e non rifare, ed è in libera facoltà di chi muore il 14 trasferire i suoi Beni in chi ad esso piace, e perciò si debbon da Noi riguardare non coloro, che avrebbe dovuto chiamare il Testatore, ma quelli che di fatto ha voluto chiamare.

28. Ma supposto ancora per falsa ipotesi, e contro la chiara lettera del Testamento del Sig. Gaetano Risaliti, che non dovesse dirsi ristretta alle sole Figlie immediate e di primo grado di detto Fidecommittente, ma potesse dirsi estesa a tutta la Collettiva delle di Lui Descendenti di qualunque grado la Vocazione delle Femmine, non per questo era luogo a pretendere, che l'esistenza della Signora Caterina Strozzi ne' Scalandroni Nipote ex Filia di detto Fidecommittente facesse ostacolo alla Successione del Signor Cav. da Cepperello, subentrando in tale ipotesi a dimostrare l' insussistenza di questa pretensione l' altro fondamento già proposto nel §. . . . ., cioè, che stante la già seguita ammissione della Sig. Violante Risaliti, la quale essendo Figlia del Fidecommittente, e Madre della stessa Signora Caterina, aveva la prerogativa del grado, e la prima causa di succedere, nel tempo che per la non esistenza di Figli o Descendenti Maschi del Testatore si fece luogo alla sostituzione delle Femmine, la 15 supposta Vocazione delle altre Femmine sarebbe venuta a spirare, secondo la celebre *Teorica del Cumano nella Leg. cum ita* §. *In*

Fideicommisso ff. de legat. 2. e nella *Leg. Gallus* §. *quidem recte ff. de liber. et Posthum.* comunemente seguitata dai Dottori, e Tribunali, ed in specie *dal Peregrin. de Fideicomm. artic.* 18. *num.* 7. *et* 8. *Fusar. de substit. quaest.* 382. *per tot. Torr. de Majorat. part.* 2. *quaest.* 19. *num.* 15. *et seqq. Paulut. Dissert. Leg.* 24. *per tot. Bonfin. de Iur. Fideicomm. tit.* 1. *disp.* 38. *num.* 9. *Rot. Rom. cor. Merlin. decis.* 250. *num.* 3. *et in recent. dec.* 349. *num.* 2. *part.* 19. *et coram Ratt. decis.* 329. *num* 18. *Rot. Nostr. coram de Comit. decis. Florent.* 31. *num.* 2. e degli altri allegati nel Motivo della precedente Istanza §. *ma tornando a ragionare ec. Pag.* 8. e 9.

29. Qual *Teorica* non solamente si applicava al concreto del caso nostro per tutti quei giustissimi riflessi, che furono ponderati nel Motivo di detta precedente Istanza §. *questa spirazione ec. e seg.* Pagine 9. 10. e 11., e specialmente perchè si vedevano poste in condizione le Femmine, che *dovessero succedere nel modo che sopra*, espressioni, che quando si fossero volute credere comprensive anche delle Femmine di grado ulteriore, spiegavano almeno, che secondo la mente ed intenzione del Testatore poteva darsi il caso che non tutte succedessero; e perchè il desiderio di *perpetuità* manifestato ed espresso dal Nostro Fidecommittente, non nella precisa sede della vocazione delle Femmine, ma in altre parti del Testamento, non era atto a persuadere il recesso da detta *Teorica*, come quello, che poteva bastantemente verificarsi, ed avere il suo effetto stante il digresso del Fidecommisso nelle molte Linee dal Testatore invitate, cioè nella di Lui Linea Masculina, poi in quella delle Femmine ammesse, e finalmente in quella dei Signori Sancasciani e da Cepparello.

30. Ma molto più compariva applicabile riflettendo, che in quella parte della Disposizione, da cui voleva desumersi la Vocazione di tutta la Collettiva delle Femmine Descendenti dal Testatore, si espresse questo nei seguenti termini „ *E in caso che detto Sig. Testatore* „ *muoja senza Figli Maschi, o pure avendone, che mancasse la Li-* „ *nea Masculina, e che abbia luogo la Successione delle Femmine* „. e consegnentemente complicò insieme, e considerò per un caso medesimo, e non contemporaneo, quello della non esistenza o deficienza

dei Maschi, e quello di aver luogo la Successione delle Femmine, donde era dato il concludere, che come una sola volta, e non più, poteva verificarsi la non esistenza o mancanza dei Maschi, così una sola volta, e non più, similmente volle il Testatore, che avesse luogo la Successione delle Femmine. *vulgat. Leg. jam hoc iure ff. de vulgar. et pupillar. substit. Surd. cons. 150. n. 17. Gratian. discept. For. cap. 70. num. 39. Fus. de substit. qu. 257. num. 13. Polit. de Fideicommiss. dissert. 1. num. 65. Bonfin. de jur. Fideicommiss. tit. 1. disput. 1. num. 8. Rot. Nostr. coram de Comitib. decis. 69. num. 7.*

E così l' una e l' altra Parte vigorosamente informando ho creduto che dovesse rispondersi.

Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota.

DECISIONE LXVIII.

FLORENTINA LIQUIDATIONIS.

26. *Augusti* 1780.

ARGOMENTO.

Il Donatario, o l' Erede, se ha preso Possesso di una porzione di Beni maggiore di quella, che apparteneva al suo autore, deve restituirla, e riservatisi quei frutti, che a lui competevano o dal giorno della donazione, o da quello della morte del Testatore, deve rendere i rimanenti, che ha percetti dalla rata di Beni, che non gli si apparteneva.

SOMMARIO.

1. *Allorchè non apparisce dalla Decima quali sieno le respettive porzioni di Beni tangenti a due diverse Famiglie, si dee presumere, ove non si provi il contrario, che a ciascheduna di esse ne spetti la metà.*

2. *Se la donazione comprende fra le altre cose anche dei crediti in genere, e in una quantità incerta, la dichiarazione, che in seguito faccia il Donante di aver riscossi questi crediti, non distrugge la donazione medesima, ma solamente serve a spiegarla maggiormente, e quindi è pienamente attendibile.*

3. *Nessuno può con una semplice asserzione rendere inefficace, ed inattendibile il saldo, antecedentemente da esso dichiarato fatto in buona, e valida forma.*

Con Sentenza del' Magistrato dei Signori Uffiziali de' Pupilli de' 6. Maggio 1780. proferita a relazione di uno dei Signori Auditori di questa Ruota moderandosi altra precedente Sentenza proferita dallo stesso Magistrato li 25. Settembre 1779. fu dichiarato alla Maria Teresa Bani come Erede di Giovanni Bani suo Padre, e come Donataria di Giuliano Bani di Lei Prozio appartenere soltanto due ottave parti di certi Beni, dei quali aveva la medesima preso possesso ne' 29. Settembre 1778. per Istrumento rogato Ser Pietro Bechi, sopra l'ottava parte di detti Beni in Lei pervenuta per la donazione di Giuliano Bani suo Prozio esser dovuti a detta Maria Teresa i Frutti alla ragione di Lire 2. 8. 6. per due Anni, e sopra l' altra ottava parte di detti Beni in Lei pervenuta per eredità e Morte di Giovanni Bani suo Padre esser dovuti a detta Maria Teresa i Frutti alla stessa ragione di Lire 2. 8. 6. per anni nove.

Avendo intentato contro questa Sentenza il solito Rimedio della Restituzione in integrum la suddetta Maria Teresa Bani, ed essendo caduta in Me la nuova Commissione della Causa, ho referito la Sentenza predetta doversi confermare in tutte le sue parti, fuori che in quella, in cui dichiarò dovuti a detta Maria Teresa Bani i Frutti sopra l'ottava parte di detti Beni in Lei pervenuta per Eredità e Morte di Giovanni suo Padre per soli Anni nove, quali ho creduto doversegli abbuonare per Anni 17. Mesi 2., e Giorni 7.

Doveva confermarsi l'antecedente Sentenza in quanto dichiarò appartenere alla Maria Teresa Bani *ex jurib.* di Giovanni suo Padre, e di Giuliano suo Prozio solamente due ottave parti di detti Beni, e

non due quarte parti, come detta Maria Teresa pretendeva, perchè dalla Decima appariva, che detti Beni erano stati sempre descritti, e tutt' ora cautavano in faccia di due diverse Famiglie Bani, una delle quali rappresentata presentemente da Domenico, ed altri Fratelli, e Figli d' Orazio Bani, e da detta Maria Teresa ad essi congiunta in quinto grado Civile ed in terzo grado Canonico, altra rappresentata presentemente da Santi di Andrea, Costantino, ed altri Bani, con i quali non costava che fossero Congiunti gli altri Bani sopra nominati, e conseguentemente neppure la detta Maria Teresa; e non essendo indicate nelle antiche impostature della Decima le respettive porzioni di detti Beni tangenti a ciascheduna di dette due diverse Famiglie, doveva presumersi, in difetto di una chiara e concludente prova in contrario, che a ciascheduna di esse ne spettasse la metà, per la nota Regola di cui il Testo nella *Leg. Nomen* 164. §. *Portionis ff. de* 1
Verbor. et Rer. signific. Gloss. in Leg. Plane 34. §. *Sed et si quis in Verb. pro part. ff. de Leg.* 1. *Barbos. Appellat.* 186. *num.* 1. *Tiraquell. in Leg. Si unquam in Verb. omnia vel partem aliquam num.* 8. *cod. de revoc. donat. Surd. decis.* 102. *num.* 11. *Rot. Rom. decis.* 180. *num.* 4. *part.* 6. *recent.* e in conseguenza doveva anche presumersi giusto, in mancanza di una chiara e concludente prova in contrario, il reparto, che di detti Beni si vedeva fatto per metà fra dette due Famiglie nelle recenti Volture, che si volevano impugnare dalla Maria Teresa come fatte senza consenso di Essa, o dei di Lei Autori.

Or siccome non si controverteva, che a ciascheduno degli Autori di detta Maria Teresa, cioè tanto a Giovanni Bani suo Padre, quanto a Giuliano Bani di Lei Prozio, non appartenesse se non la quarta parte di quella rata di detti Beni, che spettava alla loro Famiglia, così quando a questa Famiglia doveva dirsi appartenente, non il totale di detti Beni, ma la sola metà di Essi, era chiaro, che solamente a due ottave parti si restringevano le porzioni spettanti ai suddetti Giovanni e Giuliano Bani Autori della Maria Teresa, ed a questa dovute *ex juribus* dei medesimi.

Similmente doveva confermarsi la precedente Sentenza in quanto dichiarò dovuti alla Maria Teresa i frutti sopra l' ottava parte di detti

Beni in Lei pervenuta in vigore della Donazione fattagli da Giuliano Bani suo Prozio alla ragione di Lire 8. 2. 6. l'anno per soli due Anni, poichè rispetto al doversi questi frutti liquidare sopra ciascheduna dell'ottave parti di detti Beni alla divisata ragione di L. 8. 2. 6. l'Anno, non vi era controversia fra le Parti, nè vi poteva essere; così portando una Perizia fatta di consenso delle medesime Parti nell' Anno 1779., e per quanto tempo si dovessero alla Maria Teresa i frutti sopra l'ottava parte a Lei donata da Giuliano Bani, si rilevava da una Dichiarazione recognita e giurata dallo stesso Giuliano Bani Donante de' 18. Giugno 1779. nella quale confessò essere stato saldato da Domenico, e Francesco Bani suoi Nipoti delle Pigioni a Lui dovute a tutto Ottobre 1776., dal qual tempo fino al dì 29. Settembre 1778. in cui prese la Maria Teresa il Possesso dei controversi Beni, non decorsero più di due Anni.

Non potendo pretendersi, come si pretendeva per parte della Maria Teresa, che questa Dichiarazione dovesse reputarsi inattendibile, o per esser posteriore alla Donazione a Lei fatta da Giuliano Bani ne' 28. Gennaio 1779. letteralmente comprensiva anche dei crediti spettanti al Donante per causa di Affitti e Pigioni dei Beni Donati, o in vista di certe Lettere scritte dallo stesso Giuliano alla Maria Teresa posteriormente a detta Dichiarazione, nelle quali si espresse di averla fatta, non perchè realmente fosse stato saldato da detti suoi Nipoti a tutto Ottobre 1776., ma semplicemente per compassione, e mosso dalle loro preghiere.

Poichè era irrilevante la circostanza di aver Giuliano posteriormente alla Donazione confessato di aver ricevute le Pigioni a tutto Ottobre 1776. ogni qualvolta non essendo stata espressa in detta Donazione la certa quantità dei Crediti di Affitti e Pigioni, che si dovevano, ma essendo stati espressi tali Crediti soltanto in genere, ed in una quantità incerta, l'indicarsi poi dal Donante per mezzo di detta sua Confessione a quanto precisamente ascendessero questi Crediti, non distruggeva la Donazione precedente, cosa che non gli sarebbe stata permessa, ma importava una semplice Dichiarazione e spiegazione della sua antecedente Donazione, che non gli era proibita, e perciò doveva attendersi, come distinguono *Cyriac. contr.* 295. *num.* 30.

Molfes. ad Consuet. Neapol. tit. de renunc. in Addit. quaest. 77. *num.* 10. *Mans. consul.* 258. *n.* 50. *De Luc. de Succ. disc.* 31. *n.* 5. *Fontanell. decis.* 172. *n.* 16. *et* 22. *Rot. Rom. coram Seraphin. dec.* 837. *n.* 14. *et in recent. dec.* 48. *num.* 5. *part.* 3. *et dec.* 402. *n.* 31. *et* 32. *part.* 9. *et coram Ansald. decis.* 15. *num.* 31. *et coram Molin. decis.* 704. *n.* 28. *Rot. Nostr. int. recollet. in Thesaur. Ombros. decis.* 6. *num.* 23. *tom.* 2.

Molto più poi erano irrilevanti l'espressioni contenute nelle Lettere scritte da Giuliano Bani alla Maria Teresa posteriormente alla suddetta Dichiarazione, perchè avrebbe dovuto provarsi altronde, che con la semplice e nuda asserzione di detto Giuliano, che il saldo da Esso fatto a Domenico e Francesco Bani Nipoti fosse estorto, o simulato, o erroneo, o per qualunque altra causa insussistente, e sarebbe stato un manifesto assurdo l'ammettere, che con la semplice sua asserzione potesse Giuliano rendere inefficace ed inattendibile il suddetto saldo *Gloss. in Leg.* 1. *§. ff. de dolo malo Leg.* 1. *cod. de* 3
Probat. et Leg. Assecuratio cod. de non numer. pecun. Rot. Rom. cor. Lancett. dec. 122. *n.* 14. *et cor. Tanar. dec.* 60. *num.* 2. *et cor. Ansald. decis.* 693. *n.* 4.

All' opposto doveva correggersi e riformarsi la precedente Sentenza in quanto abbuonò alla Maria Teresa Bani i frutti sopra l'ottava parte de' controversi Beni in Lei pervenuta per Eredità, e Morte di Giovanni suo Padre per soli 9. Anni, mentre essendo fuori di controversia, e dichiarandolo anche l'istessa precedente Sentenza, che sopra questa ottava parte erano dovuti alla detta Maria Teresa i frutti dal giorno della Morte del Padre fino al dì 29. Settembre 1778., in cui essa andò al possesso di detti Beni, veniva ad esser chiaro l'abbaglio preso in detta precedente Sentenza nel dichiarar dovuti detti frutti per soli 9. Anni, quando costava dagli Atti che detto Giovanni Bani era morto ne' 22. Luglio 1761., e così non soli 9. Anni, ma bensì 17. Anni 2. mesi, 7. giorni avanti il suddetto dì 29. Settembre 1778., onde i frutti sopra questa ottava parte dovevano liquidarsi, conforme gli ho liquidati, alla ragione di Lire 8. 2. 6. l'Anno, nella somma di Scudi 19. 6. 12. 6. da doversi però in questa somma imputare il di più, che detta Maria Teresa posteriormente al suddetto dì

29. Settembre 1778. aveva percetto dai controversi Beni oltre l'importare dei Frutti ad Essa dovuti sopra le due ottave parti a Lei spettanti *ex juribus* di Giovanni Bani suo Padre, e di Giuliano Bani di Lei Prozio.

E così l'una e l'altra parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Audit. di Ruota.

DECISIONE LXIX.

FILACTERIEN. SEPARATIONIS BONORUM.

1. *Sept.* 1780.

ARGOMENTO.

Verificata l'esistenza del Vincolo Fidecommissario sopra una porzione di Beni, i Creditori non possono domandare la loro sodisfazione, che su quei Beni liberi, che ne rimangono, e quando il Fidecommisso sia particolare, non possono neppur pretendere, che siano valutate le detrazioni di legittima, e di trebellianica, come che non competenti al loro Debitore.

SOMMARIO.

1. *Quando gli Eredi gravati non sono Figli, ma Fratelli del Fidecommittente, debbono imputare nella Trebellianica i Frutti percetti.*
2. *Nel caso di Fidecommisso particolare, se manchi l'Inventario dello stato ereditario del Fidecommittente, non posson pretendersi detrazioni di sorta alcuna.*
3. *Se dicesi Fidecommisso particolare quello comprensivo di tutti i Beni Stabili, a più forte ragione dovrà dirsi particolare quello, che comprende soltanto alcuni capi di effetti.*
4. *Allorchè la descrizione dei Beni sottoposti al vincolo Fidecommis-*

sario è posta in fine dell'unica orazione, in cui è ordinata tanto la sostituzione in favor dei Figli Descendenti del primo gravato, quanto la reciproca loro sostituzione, all' una, e all' altra di queste sostituzioni debbono riferirsi i descritti Beni formanti il Fidecommisso particolare.

5. *I soli Creditori anteriori con ipoteca, e non già i posteriori, possono esercitare i loro diritti su i Beni, che il Debitore ha costituiti al Figlio in Patrimonio Ecclesiastico.*
6. *Non può detrarsi la Dote dal Fidecommisso particolare.*
7. *Se il Testatore sottopone al Fidecommisso particolare un fondo, sul quale sapeva posarsi l'Ipoteca a favore della dote della di Lui Moglie, tocca all' Erede a purgare il detto fondo, e non già al Legatario Fidecommissario particolare.*
8. *Questa regola ha maggiormente luogo, allorchè il Fidecommissario particolare, e successivi chiamati sieno congiunti al Fidecommittente.*

La Sentenza proferita dal Clarissimo Magistrato Supremo nel Giudizio di Concorso dei Creditori del Sig. Bernardino Ricci di Lusignana Comunità di Filattiera ne' 19. Settembre 1777., che per i fondamenti esposti nella contemporanea Nostra Decisione *Filacterien. Praetensae Libertatis Bonorum* in grado di Restituzione in integrum abbiamo referito doversi confermare in quanto dichiarò tutt' ora sussistente il Vincolo dei Fidecommissi indotti dal Prete Mario Ricci Seniore nel suo Testamento de' 14. Mag. 1661., e da Mario Ricci Iuniore Padre di detto Bernardino nel suo Testamento de' 3. Agosto 1736., e perciò ordinò a favore dei Signori Prete Giovanni e Giuseppe Ricci Figli dello stesso Bernardino la separazione dei Beni soggetti agli enunciati Fidecommissi, abbiamo viceversa referito doversi moderare e riformare in quanto suppose che tutti i Beni posseduti dai suddetti Figli di Bernardino, e descritti in certe stime fatte dai Periti Stefano Zannini e Domenico Moreni li 31. Luglio 1772., appartenessero tutti, o ad ambedue i prenominati Figli di Bernardino per ragione degli antedetti Fidecommissi, o al Prete Giovanni uno di detti Figli in vigore

della Costituzione del Patrimonio Ecclesiastico fattagli dal Padre per Istrumento del dì 11. Luglio 1755., ed in tal supposto assegnò ai predetti Figli tutti i Beni nelle indicate stime descritti, con un semplice Riservo di Ragioni a favore dei Creditori di Bernardino rispetto a quelli di detti Beni, che non fossero soggetti agli enunciati Fidecommissi, ma cadessero nella divisata Costituzione di Patrimonio Ecclesiastico.

Poichè sebbene sia stata creduta anche da Noi inammissibile a comodo dei Creditori di Bernardino, conforme fu creduta dai Giudici della precedente Istanza, quella separazione, che da detti Beni, posta ancora la sussistenza del Vincolo dei menzionati Fidecommissi, domandavano detti Creditori per la ragione della Detrazione di Legittima, e Trebellianica competenti a Bernardino Loro Debitore, abbiamo però creduto, che fossero inevitabili a comodo dei suddetti Creditori altre separazioni da Essi similmente domandate, e da spiegarsi in appresso.

Le Detrazioni di Legittima, e Trebellianica, che potevano proporsi, e di fatto si proponevano, solamente quanto al Fidecommisso indotto da Mario Ricci Iuniore Padre di Bernardino, giacchè dall' altro Fidecommisso del Prete Mario Ricci Seniore non era detraibile la legittima per essere indotto da un Trasversale, e sebbene potesse esser detraibile la Trebellianica, questa però doveva dirsi consunta con i Frutti percetti dagli Eredi Gravati, che non essendo Figli ma Fratelli
1 del Fidecommittente, erano indubitatamente tenuti ad imputargli nella Trebellianica: *Urceol. consult. forens.* 6. *n.* 43. *Samminiat. controv.* 133. *n.* 55. *et seq. De Luc. de legit. disc.* 33. *n.* 6. *Bonfin. de Iur. Fideicom. tit.* 4. *Dissert.* 150. *n.* 25. anche quanto al Fidecommisso di Mario Iuniore le abbiamo credute nel concreto del caso inallegabili.

E ciò perchè (prescindendo dal vedere se potessero dirsi consunte attese le alienazioni fatte da Bernardino, come espressamente fu supposto nell' antecedente Sentenza, di che abbiamo creduto inutile il conoscere) il Fidecommisso indotto da Mario Iuniore nel suo Testamento de' 3. Agosto 1736. doveva dirsi, non *universale*, ma *particolare*, e posto ciò la mancanza dell' Inventario dello Stato Ereditario del Fi-

decommittente ostava a poter pretendere da detto Fidecommisso le suddette detrazioni, come in termini di Fidecommisso *Particolare* è stato tante volte deciso dalla *Rota Nostra*, ed in specie *coram Urceol. dec.* 34. *n.* 5. *et seqq. et decis.* 41. *num.* 9. *et seqq. et cor. de Comit. decis.* 77. *num.* 8. *et seqq. et cor. Neri Badia dec.* 34. *num.* 1. *et cor. Pompeio Neri in Flor. Fideic. de Gamberellis int. eius impress. dec.* 1. *n.* 153. *et seq.*, e modernamente da questo medesimo Nostro Turno Rotale nella *Fivizzanen. seu Fosdenoven. Praetensarum Detractionum* 24. *Augusti* 1779. §. 4. 5 *et* 6. 2

Che il Fidecommisso indotto da Mario Ricci Iuniore nel suo Testamento de' 3. Agosto 1736. dovesse dirsi *Particolare*, e non *Universale*, Ci parve che lo persuadesse la chiara lettera di detto Testamento, in cui dispose il Testatore nei seguenti termini „ ivi „ In tutti „ poi gli altri suoi Beni Mobili, Immobili, Semoventi, Ragioni, et „ Azioni di qualsivoglia sorte presenti, e futuri spettanti, e pertinenti a „ detto Testatore suo Erede Universale ha instituito, ed instituisce, e „ di sua propria bocca ha nominato, e nomina Bernardino di Lui Figlio „ legittimo, e naturale, al quale morendo in qualunque tempo sostituì, „ e sostituisce volgarmente, e per Fidecommisso gli Figlioli legittimi, „ e naturali del detto Bernardino in infinito sino a che saranno Ma- „ schi nella Linea Masculina di detto Bernardino, escludendo però gli „ Maschi provenienti dalle Femmine, e li Figlioli d' illegittimo Matri- „ monio, e quelli, che facessero professione in qualsivoglia Religione, „ sostituendo detti Descendenti l'uno all'altro reciprocamente sino a che „ durerà detta Linea Masculina di detto Bernardino negl' infrascritti „ Beni, che detto Testatore gli sottopose, e sottopone al detto Fide- „ commisso, e sono gl' infrascritti, cioè „ ed immediatamente passò a indicare i Beni, che intendeva di sottoporre a detto Fidecommisso, consistenti in *undici* Capi di Effetti Stabili ivi minutamente descritti.

Essendo indubitata a fronte di questa Disposizione la qualità di Fidecommisso *Particolare*, come nei meno forti termini di Fidecommisso comprensivo di tutti i Beni *Stabili* concordemente stabiliscono *Merlin. de Pignor. et Hypothecis. lib.* 5. *quaest.* 15. *n.* 29. *et seqq. De Praetis de Interpetrat. ultimarum volunt. lib.* 3. *Interpetr.* 3. *dub.* 1. *solut.* 2. *num.* 2. *Mantic. de coniect. ultim.* 3

volunt. lib. 7. *tit.* 2. *num.* 8. *Peregr. de Fidec. artic.* 5. *n.* 43. *Rot. Nostr. cor. Magon. dec.* 35. *n.* 1. *et cor. de Comit. dec.* 77. *num.* 37. *et inter select. in Thesaur. Ombr. dec.* 12. *n.* 2. *tom.* 2. ed in termini del tutto simili a quelli del caso presente fu da Noi medesimi risposto nella *Fivizzanen. seu Fosdenoven. Reintegrationis* 24. *Augusti* 1779. §. 8. *et seqq.*

E non essendo luogo ad esporre, come si opponeva, che per essere la sostituzione dei Figli di Bernardino *indefinita*, e perciò interpetrabile nei termini medesimi della precedente *Universale* Instituzione, o dovessero dirsi espressi dipoi soltanto dimostrativamente, e senza derogare all' antecedente universalità, i particolari Beni ivi descritti, o dovesse al più dirsi particolare il Fidecommisso reciproco, non il descensivo.

Imperocchè quell' espressioni „ *negl' infrascritti Beni che il Testatore gli sottopose e sottopone al detto Fidecommisso, e sono gl' infrascritti, cioè ec.* „ poste in fine di quell' unica Orazione, in cui fu ordinata tanto la sostituzione a favore dei Figli, e Descendenti del Primo Erede Gravato, quanto la Reciproca sostituzione fra di loro, pareva a Noi che all' una, e all' altra sostituzione dovessero referirsi, secondo la regola, di cui il Testo in *Leg. Talis Scriptura* 30. §. *final.*
4 *ff. de legat.* 1. *Ruin. cons.* 103. *n.* 11. *lib.* 4. *Spad. cons.* 225. *n.* 3. *lib.* 3. *Grat. Discept. For. cap.* 245. *n.* 27. *Rocc. disput. Iur. select. cap.* 52. *n.* 25. *Rot. Rom. decis.* 206. *num.* 3. *part.* 6. *et dec.* 245. *n.* 4. *part.* 16. *et decis.* 366. *num.* 16. *part.* 19. *recent. et coram Molin. decis.* 727. *num.* 9.

In conferma di che era osservabile, che lo stesso Testatore passando in altra parte della sua Disposizione a chiamare in difetto della Linea Masculina di Bernardino la di lui Linea Femminina, si espresse, che intendeva d' inviarla „ *con le stesse qualità e dichiarazioni espresse nella successione de' Maschi, cioè di Natali legittimi e naturali, e della reciproca, et esclusione de' Religiosi sopra espresse* „ parole, che bastantemente spiegavano non esser la *Reciproca* in mente del Testatore un Fidecommisso diverso dal Descensivo, ma una semplice *qualità* e *dichiarazione* da Esso voluta rispetto all' unico Fidecommisso da lui indotto.

Se adunque le sopra riportate finali espressioni „ *negl'infrascritti Beni ec.* riguardavano la sostituzione dal Testatore ordinata in tutta la sua estensione, e così tanto nel progresso descensivo e graduale, quanto nel passaggio a cui dasse luogo la reciproca, non sussisteva, che fosse *indefinita*, e perciò potesse presumersi *universale*, come la precedente Instituzione, la sostituzione dei Figli e Descendenti del primo Gravato, ma doveva dirsi ristretta anch'essa e limitata per le suddette espressioni ai soli *Beni infrascritti*, e conseguentemente veniva ad esser inapplicabile l' obiettata proposizione, che la susseguente enumerazione della specie non deroghi alla generalità precedente.

All'opposto appunto, perchè doveva reputarsi *particolare*, e ristretto agli *undici* Capi di Beni descritti nel suo Testamento il Fidecommisso di Mario Ricci Iuniore, e perchè l' antiquior Fidecommisso del Prete Mario Ricci Seniore non costava che si sostanziasse in altri Beni, fuori che in quelli già donati a detto Fidecommittente da Giovanni Ricci di Lui Padre a titolo di Patrimonio Ecclesiastico per Istrumento de' 22. Novembre 1636., consistente in *sette* Capi di Beni in detto Istrumento descritti, era giusto, che separati a favore dei Signori Prete Giovanni e Giuseppe Figli di Bernardino Ricci come Chiamati ad ambedue i suddetti Fidecommissi quei Capi di Beni nominati nel Testamento di Mario Iuniore, e nell' Istrumento della Costituzione del Patrimonio Ecclesiastico fatta al Prete Mario Seniore, dei quali si giustificasse l'identità con i descritti in maggior numero, cioè fino al numero di *trenta* nelle stime dei Periti Zannini e Moreni de' 31. Luglio 1772. identità, che restava giustificata solamente rispetto a *sedici* Capi, gli altri Beni indicati in dette stime si dichiarassero, conforme gli abbiamo dichiarati, affetti, ed obbligati ai Creditori di Bernardino, salve le infrascritte Dichiarazioni.

Mentre in primo luogo sopra quei Capi di Beni compresi in dette stime, che non fossero soggetti a detti Fidecommissi, ma cadessero nella Costituzione del Patrimonio Ecclesiastico fatta al suddetto Prete Giovanni da Bernardino suo Padre per l' Istrumento del dì 11. Luglio 1755. abbiamo detto dover conseguire la loro sodisfazione i soli Creditori di Bernardino aventi un' Ipoteca anteriore al suddetto dì 11. Luglio 1775. perchè quanto era certo, che non potè pregiudicare a

questi Creditori anteriori la detta Costituzione di Patrimonio Ecclesiastico, altrettanto era innegabile, che ai Creditori, i quali contrattarono
5 con Bernardino posteriormente alla detta Costituzione di Patrimonio Ecclesiastico fatta con tutte le Clausule traslative del pieno Dominio, non poterono rimaner ipotecati i Beni, che in forza di detta Costituzione di Patrimonio erano già precedentemente usciti dal Dominio di Bernardino medesimo.

In secondo luogo abbiamo dichiarato dai Beni Assegnabili ai Creditori per la loro sodisfazione doversi detrarre a favore dei Figli di detto Bernardino la Dote della Andreola Orsini loro Madre ascendente a Scudi 305. Moneta di Parma, perchè di questa Dote in tal somma se ne confessò Debitore Mario Ricci Iuniore Fidecommittente per due Istrumenti, uno de' 3. Novembre 1734., altro de' 25. Giugno 1735. nè poteva detrarsi dal suo Fidecommisso, essendo *Particolare*, e man-
6 cando della di Lui Eredità l'Inventario. Nulla rilevando, che Mario Fidecommittente in detti Istrumenti specialmente obbligasse per la sicurezza e cautela di detta Dote due Effetti, uno dei quali denominato *tra la Casella* si vedeva poi espressamente soggettato al Fidecommisso indotto nel di Lui Testamento, poichè per l' istessa ragione d' esser *particolare* il Fidecommisso ordinato da detto Mario Iuniore, subentrava la regola di dover andar a carico dell' *Eredità*, non del *Legatario*, o *Fidecommissario particolare*, l' onere di liberare la cosa legata dalle Ipoteche, quando queste siano note al Legante o Fidecommittente, conforme sicuramente doveva dirsi nota a detto Mario quella, che a favore della suddetta Dote vegliava sopra l' Effetto denominato *tra la Casella*, perchè imposta da Lui medesimo,
7 e quando il Legato o Fidecommisso sia ordinato, come nel caso nostro, a favore di Persone Congiunte, e perciò verisimilmente dilette
8 al Disponente, come inerendo al celebre Testo nella *Leg. si res obligata* 60. *ff. de legat.* 1. latamente fermò la Rota Nostra nella *Florentina Luitionis seu Reintegrationis Fideicommissi de'* 29. *Genn.* 1773. *avanti l' Illustriss. Sig. Audit. Ulivelli per tot. ed in altra Flor. Luitionis de'* 28. *Settembre* 1779. *avanti il medesimo Nostro Turno Rel. Me infrascritto.*

Ed in terzo luogo finalmente abbiamo detto dai Beni assegna-

bili come sopra ai Creditori dover conseguire i Signori Giuseppe e Prete Giovanni Ricci il rimborso della somma di Scudi 268. moneta similmente di Parma, stata da Essi pagata alla Susanna Paganini Erede di Giovanni Zannini Creditore del suddetto Bernardino Loro Padre per recuperare un Effetto denominato *in Calsone*, soggetto al Fidecommisso di Mario Iuniore, e dato già dal medesimo Bernardino in pagamento al prefato Zannini suo Creditore riservato però agli attuali Creditori di Bernardino, che fossero anteriori a detto Zannini, il diritto per la repetizione del pagato alla predetta Paganini di Lui Erede, e ciò perchè da Bernardino, e conseguentemente dalla di Lui Eredità, non dai Successivi Chiamati, doveva reintegrarsi il Fidecommisso.

E così sentite Ambe le Parti è stato da Noi risoluto.

Giuseppe Vernaccini Podestà e Relatore.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Guido Arrighi Auditore di Ruota.

DECISIONE LXX.

FLORENTINA EXECUTIONIS.

6. *Sept.* 1780.

ARGOMENTO.

Subitochè è trascorso il termine al pagamento, dee rilasciarsi l'esecuzione contro i Beni del Debitore.

Come si escluda la pretesa renunzia del Creditore all'azione solidale contro i suoi Debitori.

SOMMARIO.

1. *La dichiarazione, che il Creditore emette in un atto di non dovere agere solidalmente contro uno dei Debitori, non toglie a*

lui il diritto a tale azione solidale, quando questa derivi da altro atto indipendente dal sopra enunciato.

2. *Le parole dubbiose ed ambigue debbono sempre interpetrarsi contro quello, che le proferl, e che poteva spiegarsi con maggior chiarezza.*
3. *In dubbio le parole di un atto s' interpetrano sempre in esclusione della renunzia a un diritto già competente, perocchè a questa resiste la presunzione di ragione.*
4. *Non si presume la renunzia all' azione solidale, se specialmente il Creditore non abbia recapiti capaci a pulsare uno dei Condebitori.*

Ad istanza del Sig. Francesco Sermanni fu commessa per gli Atti della Camera di Commercio contro il Sig. Lorenzo Alberti un' Esecuzione Reale per la somma di Scudi cento, quale non ostanti l' eccezioni opposte dall' Alberti venne confermata con Sentenza proferita dal Sig. Auditore di detta Camera del Commercio li 30. Settembre 1779. da cui avendo reclamato l' Alberti, ed essendo toccato a Me secondo il Turno Rotale di conoscere e referire alla Deputazione della stessa Camera, se detta Sentenza dovesse confermarsi o revocarsi, dopo il conveniente esame ho in questo giorno referito per la di Lei conferma.

Ho creduto di dover così rispondere atteso un Chirografo del Sig. Alberti de' 2. Luglio 1775. concepito come appresso „ ivi „ Io Ser „ Lorenzo Alberti dichiaro e confesso come unitamente con il Signor „ Rinaldo Cantucci ambedue come Deputati dalla maggior parte degl' „ Interessati sopra l' Imposizione del Val d' Arno di sopra, tali eletti „ in virtù di Mandato di Procura esibito nei Processi ec. firmammo „ una Scritta di Imprestito di *Sc. centocinquanta* sotto suo giorno „ da prendersi dal Sig. Francesco Sermanni Nostro Procuratore ne' NN. „ col frutto alla ragione di Scudi tre e mezzo per cento, ad oggetto „ d' impiegarla per rivedere il debito creato da detti Interessati a for- „ ma di detto Mandato, la quale scritta viene asserito essere stata smar- „ rita, e per cautela di detto Sig. Sermanni, e senza pregiudizio „ delle primiere ragioni al detto Sig. Sermanni competenti, confesso

„ esser vero tale imprestito, e di esser pronto *insieme et in solidum* „ *con detto Sig. Cantucci* alla remissione di detta sorte e frutti, avuto che avrò con detto Sig. Cantucci il discarico di essa, e passato „ che sarà il tempo e termine d' un Anno da oggi ec. „

E perchè non controvertendosi, che nel giorno della commessa Esecuzione fosse già trascorso il termine dell' Anno assegnato in detto Chirografo, e resultando da due Sentenze, che una proferita dal Vicario di San Giovanni li 19. Settembre 1775., altra dal Magistrato de' Pupilli li 27. Luglio 1776., il discarico di avere il Sig. Sermanni erogata nella Causa agitata per gl' Interessati in detta Imposizione la somma di Scudi 139. 2. 16. —, per questa somma, e per i Frutti sopra la medesima decorsi, che calcolati nella seconda di dette Sentenze alla ragione di tre e mezzo per cento a tutto il dì 3. Maggio 1773. importavano, come fu dichiarato nella stessa Sentenza, Scudi 24. 3. 16. 5. nulla mancava all' eseguibilità del riferito Chirografo.

Senza che potesse fare ostacolo al Sig. Sermanni altro Chirografo, che aveva riportato dal Sig. Alberti sotto dì 12. Dicembre 1776. e mediante il quale si pretendeva per parte di detto Sig. Alberti che avesse il Sig. Sermanni renunziato all'azione *solidale*, che tanto contro l'Alberti; quanto contro il Cantucci, già gli si competeva secondo la Confessione chiaramente fattane dall'Alberti nel sopra riportato Chirografo de' 2. Luglio 1775. così che non avesse presentemente il Sig. Sermanni diritto di agere contro l' Alberti, se non per la metà del Credito dichiarato con l' enunciate due Sentenze, e fosse perciò nulla o in tutto, o almeno nell' eccesso, l'Esecuzione fatta ad istanza del Sig. Sermanni contro l' Alberti per Scudi 100. somma superiore alla metà del suddetto Credito.

Poichè il Chirografo de' 12. Dicembre 1775., dal quale voleva dedursi una renunzia del Sig. Sermanni all' Azione *Solidale* già a Lui competente contro i Signori Alberti e Cantucci, Chirografo, che non esisteva negli Atti, ma per altro si provava essere stato già posto in essere mediante la produzione fatta per parte dell' Alberti della Minuta di Esso, e mediante il Deposto delle Persone intervenute alla celebrazione di detto Chirografo, che nel loro Giudicial Esame riconobbero e ratificarono detta Minuta, questo Chirografo, dissi, secondo la

Minuta in Atti prodotta era concepito nei seguenti termini „ ivi „ Io „ infrascritto per il presente privato Chirografo da valere ec. prometto „ e mi obbligo in buona e valida forma di rilevare indenne in tutto, „ e per tutto il Sig. Francesco Sermanni da tutti quei pregiudizi, spe„ se, e danni, che gli potessero avvenire nell' agitare la Causa con„ tro il Sig. Rinaldo Cantucci, come deputato assieme con Me infra„ scritto dagli Interessati nell' Imposizione del Valdarno di sopra per „ l' effetto di subire tutte le difficoltà, che da detto Sig. Cantucci fos„ sero opposte a detto Signor Sermanni nella liquidazione dell' altra „ metà del Credito stato dichiarato a favore di detto Sig. Sermanni per „ Sentenza del Vicario di S. Giovanni di suo vero giorno ec. „ Ed in piè dello stesso Chirografo si leggeva la seguente dichiarazione „ ivi „ „ Io infrascritto affermo, prometto, e mi obbligo a quanto sopra, con „ espressa dichiarazione però, che detto Sig. Sermanni, o altra Per„ sona ottenga dal Sig. Giuseppe Virgili la Copia autentica del Man„ dato di Procura, che esiste presso il medesimo, collazionata, come „ si dice da Me infrascritto, concernente la facoltà di prendere a Cam„ bio a nome degli Interessati dell' Imposizione del Valdarno di so„ pra, e con che la pres. . . . non porti la conseguenza della rileva„ zione del pagamento dell' altra metà del suddetto Credito spettante „ al detto Sig. Cantucci uno dei Deputati di detti Signori Interessati „ condannati nella Sentenza del Vicario di S. Giovanni di suo vero „ giorno, ma solamente la rilevazione delle spese, che detto Signor Ser„ manni possa fare nell' agere contro detto Sig. Cantucci nella liqui„ dazione di detta metà ec. „

Questo Chirografo adunque realmente non conteneva una renunzia del Sig. Sermanni all' Azione, che aveva di convenire *solidalmente* il solo Sig. Alberti, sebbene si pretendesse che tal renunzia venisse posta in essere da quelle espressioni „ *e con che la presente non porti la conseguenza della rilevazione del pagamento dell' altra metà del suddetto Credito spettante al detto Sig. Cantucci uno dei Deputati ec.* mentre tali espressioni secondo il loro letteral significato importando semplicemente, che il Sig. Sermanni non doveva aver diritto di agire *solidalmente* per il suddetto Credito contro il Sig. Alberti in forza di quel preciso Chirografo, e che in somma non si voleva con

quel Chirografo dare al Sig. Sermanni un nuovo diritto di agire per il suddetto Credito *solidalmente* contro il Sig. Alberti, non potevano portarsi al diverso effetto di privare lo stesso Sig. Sermanni di quel diritto di convenire il Sig. Alberti *solidalmente*, che avesse avuto altronde, ed independentemente da detto Chirografo, e che nominatamente gli si competeva per l' altro antecedente Chirografo de' 2. Luglio 1775. secondo la regola, di cui il Testo nella *Leg. Papinianus ff. de Minorib. Mans. consult.* 50. *num.* 21. *Rot. Rom. coram Molines decis.* 160. *n.* 4. *decis.* 889. *num.* 20. *et decis.* 1264. *n.* 14. *et coram Falconer. de Inventar. decis.* 15. *num.* 3. *et de Miscell. decis.* 38. *num.* 11. *et cor. Rezzonic. decis.* 81. *num.* 18. 1

E ciò tanto più doveva ammettersi, in quanto che le riferite espressioni, quand' ancora si fossero volute supporre ambigue, e dubbiose, si sarebbero sempre dovute interpetrare contro il Sig. Alberti, che le proferì, e che poteva spiegarsi con maggior chiarezza *Leg. Veterib.* 40. *ff. de Pact. Spad. cons.* 17. *num.* 20. *et cons.* 87. *num.* 5. *lib.* 1. *Cyriac. controv.* 378. *num.* 42. *Ciarlin. controv.* 182. *n.* 8. *Polit. de Verbor. Obligat. quaest.* 6. *num.* 12. *et quaest.* 22. *n.* 11. *Casareg. de Commerc. disc.* 57. *num.* 9. *Rot. Rom. coram Cerr. dec.* 78. *num.* 12. *et coram Ansald. decis.* 599. *num.* 23., e si sarebbero anche dovute interpetrare in esclusione dell' asserta Renunzia del Sig. Sermanni a quel diritto, che già gli si competeva, resistendo a questa Renunzia la presunzione di Ragione: *Bartol. in Leg. Si quis delegaverit ff. de solut. Menoch. de Praesumpt. lib.* 3. *Praes.* 45. *n.* 11. *et Praesumpt.* 41. *num.* 2. *lib.* 6. *Bursatt. cons.* 104. *n.* 20. *lib.* 2. *De Luc. de Donat. disc.* 12. *num.* 15. *Constant. Vot. Decis.* 204. *num.* 43. *Polit. de Renunciat. dissert.* 6. *num.* 43. *Rot. Rom. decis.* 383. *num.* 3. *part.* 2. *et decis.* 342. *num.* 8. *part.* 5. *recent.* 2 3

Più fortemente perchè da un Carteggio precedentemente passato fra il Sig. Sermanni ed il Fattor Giuseppe Nuti, come Mediatore fra Lui, e il Sig. Alberti, non solamente resultava, che il Sig. Sermanni fu da detto Mediatore semplicemente richiesto di sospendere e differire contro l' Alberti le molestie, non già di renunziare all'Azion *solidale* che contro di Esso gli si competeva: ma appariva inoltre, che l'Alberti

dovè procedere a fare il suddetto Chirografo de' 12. Dicembre 1776.
in conseguenza di essersi dichiarato il Sig. Sermanni, che non voleva
sospendere contro di Lui le molestie per l' intero Credito, e dirigerle
per la metà contro il Cantucci, se non veniva cautelato dall' Alberti
con l' obbligazione di rilevarlo da tutte le spese e danni, che dall' agire
contro il Cantucci gli potessero provenire, segno evidentissimo, che il
Sig. Sermanni temeva di agire contro il Cantucci inutilmente, e senza
alcun frutto, timore, che era anche assai ben fondato, sempre che il
Chirografo de' 2. Luglio 1775. in cui si dicevano *solidalmente* obbligati a favore del Sig. Sermanni i Signori Alberti, e Cantucci, non era
firmato dal Cantucci, ma dal solo Alberti, ed era smarrita, come fu
espresso in detto Chirografo, l'originaria Scritta di detta *solidale* Obbligazione, ed in somma si trovava il Sig. Sermanni totalmente privo
di Recapiti capaci di affliggere detto Sig. Cantucci, a fronte del qual
giustissimo timore del Sig. Sermanni, il supporre che egli volesse pri-
4 varsi del diritto di agire *solidalmente*, e per l' intero suo Credito con-
tro l' Alberti involveva quel massimo inverisimile, che *in Iure* si ha
per non vero, come fra gli altri osservano *Valenzuel. consult.* 121.
num. 119. *Barbos. Axiom.* 223. *n.* 7. *Tancredin. consult.* 37. *n.* 1.
Rot. Rom. decis. 148. *num.* 10. *part.* 16. *recent. et coram Molin.*
decis. 683. *num.* 11. *et coram Falcon. tit. de Probat. decis.* 10.
num. 12. *Rot. Nostr. coram Bonfin. decis.* 57. *num.* 11.

E così l' una e l' altra Parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Podestà.

DECISIONE LXXI.

PLEBIS SANCTI STEPHANI LIQUIDATIONIS.

22. *Sept.* 1780.

ARGOMENTO.

L' Erede è tenuto a pagare il debito dichiarato, e riconosciuto dal suo Autore: nè può opporre al Creditore il debito, che verso il di lui Autore medesimo suppone avere, subitochè apparisca, che il credito, originariamente in somma maggiore, sia stato successivamente confessato da detto Autore in minor somma, dal che si rilevi, che fu scomputato il debito, che quel Creditore aveva verso di lui.

SOMMARIO.

1. *Non è credibile, che alcuno voglia dichiararsi debitore di una certa somma, senza contrapporre quel tanto, di cui vada respettivamente creditore.*
2. *E' un cattivo libro d' Amministrazione quello, che contiene la sola Uscita senza l' Entrata.*
3. *Quando è sospetto, e perciò non provante, lo Scritturato di un libro, è inutile qualunque prova testimoniale diretta a far costare di una consuetudine, che giustifichi la sostanza del Libro medesimo.*
4. *Un Libro serviente, non a dar conto di un'Amministrazione di cosa altrui, ma semplicemente alla privata memoria di chi lo scrive, è inconcludente tanto in favore dello Scrivente, che contro di esso.*
5. *Non merita fede un libro di Amministrazione non scritto* Dietim, *ma inordinatamente, e contenente delle posposizioni, e delle accavallature di partite.*
6. *Allorchè in una parte di un Libro di Amministrazione si scorge un difetto evidentissimo, è tolta la fede in tutte le sue parti al libro medesimo.*

Dopo che dal Clarissimo Magistrato Supremo erano state proferite a favore del Sig. Niccolò Cherici, in contradittorio Giudizio dei Signori Francesco ed altri Fratelli, e Figli del fu Gio. Simone Minelli, quattro Sentenze, l' ultima delle quali proferita ne' 30. Settembre 1779. aveva dichiarato il fu Gio. Simone Minelli e suo Patrimonio essere stato ed essere di ragione tenuto, ed obbligato a favore del Signor Niccolò Cherici al pagamento di quanto Esso secondo la liquidazione da farsene rimanesse Creditore del già Santi Minelli Figlio del suddetto Giovan Simone per dependenza di certo Chirografo de' 31. Agosto 1749. e di altro successivo de' 14. Aprile 1768., e per la somma, che fosse per resultare da detta liquidazione, aveva rilasciato a favore del Sig. Cherici, e contro il Patrimonio e Beni di Gio. Simone Minelli ogni opportuno e lecito Mandato, introdusse il prenominato Sig. Cherici ne' 25. Novembre 1779. avanti il medesimo Supremo Magistrato il Giudizio di Liquidazione non solo dell' enunciato suo Credito, ma ancora delle spese a suo favore dichiarate in due delle sopra accennate Sentenze.

In questo Giudizio sotto dì 16. Maggio 1780. emanò Sentenza, che rispetto al Credito del Signor Cherici dichiarò quanto appresso „ ivi „ In sequela dell'ultima precedente Sentenza del Magistrato Loro de' 30. Settembre 1779. e della Scrittura d' Istanza di Liquidazione e Produzione esibita in Atti in dì 25. Novembre detto per parte del Sig. Niccolò Cherici, liquidarono il Credito del medesimo contro i Sigg. Francesco e Fratelli Minelli, e di che nelle quattro precedenti Sentenze del Magistrato Loro, nella somma e quantità di Scudi trecento settanta in ordine al Chirografo de' 14. Aprile 1768., contro il qual Credito non essendo da detto Minelli stata prodotta alcuna giustificazione in diminuzione del medesimo, dichiararono essere stato ed esser luogo in ordine a dette Sentenze all'esecuzione per il pagamento di detta somma di Scudi trecentosettanta „: e passò poi a tassare e liquidare le suddette spese nella somma di Lire quattrocento ottanta.

Avendo intentato il Minelli contro tal Sentenza il solito Rimedio della Restituzione in integrum, ed essendo caduta in Me, secondo

il Turno Rotale la nuova Cognizione di questa Causa di Liquidazione, nulla è stato opposto per parte di detti Minelli contro la Liquidazione delle spese fatte nell' indicata somma di Lire 480. in detta antecedente Sentenza, e conseguentemente la conferma di essa in questa parte non ha incontrata la minima difficoltà, ma tutta la Controversia ha riguardato l'altra parte della suddetta Sentenza contenente la liquidazione del Credito del Sig. Cherici nella divisata somma di Scudi trecentosettanta, della quale supponevano i Minelli di provarne l'ingiustizia mediante le cose da Essi nel presente Giudizio dedotte, sopra di che avendo lo assunto il dovuto esame, ed avendo anche sentito quanto ha creduto di referirmi ed in voce ed in scritto un Perito Calculatore eletto per Istruzione dell'animo mio e concordato dalle Parti, ho in questo giorno referito la detta antecedente Sentenza doversi in tutte le sue parti confermare.

Venendo a render ragione del mio Giudicato, devo premettere in fatto, che Santi Minelli facendo la Professione comunemente detta di *Capo Vergaio*, vale a dire di condurre in Maremma a svernare le Masserie o siano Armenti di diversi Proprietarj, sotto dì 31. Agosto 1749., conforme resultava da un Chirografo di detto giorno, ricevè dal Sig. Niccolò Cherici, uno di quei Proprietarj, dei quali soleva il Minelli condurre in Maremma le Masserie, l'imprestanza di Scudi cinquecento, qual somma dichiarò lo stesso Minelli, che doveva servire per comprare Moggia cinquanta di Grano per servizio delle Masserie, che era per condurre in Maremma in quell' anno, e si obbligò di restituirla al Sig. Cherici ad ogni sua richiesta.

Molti anni dopo, e precisamente ne' 14. Aprile 1768. quando già aveva cessato di vivere il suddetto Santi Minelli, tra Francesco Minelli di Lui Fratello, ed il Sig. Cherici fu stipulato altro Chirografo, nel quale in primo luogo fù dichiarato il Sig. Cherici per dependenza della somministrazione fatta a Santi Minelli, e di che nel sopra enunciato Chirografo de' 31. Agosto 1749. esser *vero* e legittimo Creditore di detto Santi Minelli della somma e quantità di Scudi trecentosettanta, e quindi il Sig. Cherici passò a cedere a Francesco Minelli le ragioni, che per detto Credito in qualsivoglia modo gli si competessero sopra i Beni, tanto del Padre, quanto della Madre del suddetto Santi, e respettivamen-

te riportò da detto Francesco Minelli la promessa del pagamento di Sc. trenta l' Anno fino all' estinzione di detto Credito di Scudi trecentosettanta.

Questo secondo Chirografo, conforme servì di base alla liquidazione del Credito del Sig. Cherici contro i Minelli fatta nella antecedente Sentenza, così anche servì a Me di fondamento per tener ferma detta Liquidazione. Poichè quantunque nel Giudizio avanti di Me agitato si ponesse per parte dei Minelli in vista, che Santi Minelli aveva condotto in Maremma nell' Autunno 1749., ed ivi custodito fino quasi all' Estate del 1750. un Armento o Masserìa di pertinenza del Sig. Cherici, e che perciò a detto Santi Minelli dovevano dal Sig. Cherici abbuonarsi le spese fatte per il Servizio e custodia del di lui Armento o Masserìa dello stesso Santi Minelli nel suddetto corso di tempo, e quindi si passasse a pretendere, che l'importare di tali spese dovesse ricavarsi da certi Libri e Fogli, che già esistevano presso Santi Minelli, e che fin dall' Anno 1750. tempo in cui detto Minelli partì da questi Felicissimi Stàti furono sequestrati dal Tribunale del Sig. Vicario della Pieve a S. Stefano, dal quale ad Istanza del Minelli furono ultimamente trasmessi alla Cancelleria di questo Supremo Magistrato, e che perciò non potesse fissarsi con certezza lo stato dei Conti del Sig. Cherici con Santi Minelli, nè procedersi alla liquidazione del Credito del Sig. Cherici, senza l' esame e rimazione di detti Libri e Fogli, tali eccezioni però, inerendo anche alla Relazione che dopo aver presi in esame i suddetti Fogli e Libri mi fece il Sig. Giovanni Boccini Perito come sopra concordemente eletto dalle Parti per istruzione dell' animo mio, le credei totalmente irrilevanti e inattendibili.

In fatti, per quanto fosse vero, che Santi Minelli avesse diritto di contrapporre al Debito di Scudi 500., che contrasse col Sig. Cherici in forza del Chirografo de' 31. Agosto 1749. le spese da lui fatte per il servizio, e custodia della Masserìa dello stesso Sig. Cherici, che successivamente nel medesimo Anno condusse in Maremma, era per altro ugualmente vero, che avendo Francesco Minelli nel successivo Chirografo de' 14. Aprile 1768. dichiarato, e riconosciuto essere allora il Sig. Cherici vero e legittimo Creditore di Santi Minelli della somma di Scudi 370., non era più luogo a pretendere ex juribus di Santi Minelli

l' abbuonamento delle suddette spese, ma doveva concludersi, o che di queste fosse stato già il Minelli in altra forma rimborsato, o che l' importare di dette spese fosse appunto quella somma di Sc. 130., che venne ad abbuonare il Sig. Cherici in diminuzione del suo Credito originariamente ascendente a Scudi 500. non essendo credibile, che alcuno voglia dichiararsi Debitore d' una certa somma, senza contrapporre quel tanto, di cui vada respettivamente Creditore: *Bertazz. cons.* 118. *num.* 16. *Andreol. controv.* 57. *n.* 13. *Honded. cons.* 47. *num.* 34. *lib.* 1. *Rocc. Disp. Iur. Select. cap.* 141. *n.* 13. *et cap.* 155. *num.* 9. *et num.* 10. *Ansald. de Commerc. disc.* 45. *n.* 25. *Mass. decis.* 26. *num.* 188. *tom.* 2. *Rot. Rom. in recent. decis.* 305. *n.* 3. *et decis.* 507. *num.* 3. *part.* 5., *et coram Gregor. decis.* 439. *n.* 8. *et cor. Rojas decis.* 326. *num.* 13. *et ad Ornat. de Luc. de Dot. decis.* 37. *num.* 8. *et in Nuperrim. decis.* 210. *num.* 4. *tom.* 7. *et cor. Ratt. decis.* 141. *num.* 6.

Nè la dichiarazione e confessione fatta da Francesco Minelli nell' enunciato Chirografo de' 14. Aprile 1768. di essere il Sig. Cherici Creditore del fu Santi Minelli di Scudi 370. dichiarazione e confessione, per cui il Credito di detto Sig. Cherici ascendente nella sua origine a scudi 500. era venuto a soffrire una reduzione di soli Sc. 130. poteva dirsi, che la provassero erronea i sopraddetti Libri, e Fogli, come si pretendeva per parte dei Minelli facendo osservare, che ad una somma notabilmente maggiore di Scudi 130. ammontavano secondo questi Libri e Fogli le spese fatte da Santi Minelli dal Settembre dell' anno 1749. al Maggio del 1750. per servizio e custodia della Masseria del Sig. Cherici.

Poichè oltre a potersi replicare, che quando ancora il vero quantitativo di dette spese fosse stato con questi Libri e Fogli pienamente giustificato, sempre sarebbe stato luogo a presumerle sodisfatte, se non col solo abbuonamento degli Scudi 130. di che in detto Chirografo de' 14. Aprile 1760., almeno prima della stipulazione del suddetto Chirografo in altra forma, ostava principalmente ai Minelli la qualità di detti Libri e Fogli, che dal Perito eletto per Istruzione dell' Animo Mio furono reputati incapaci di fare la minima prova,,

specialmente a fronte d' un saldo, qual' era qnello che portava, o se
non altro presupponeva l'enunciato Chirografo de' 14. Aprile 1768.

Fra questi Libri e Fogli quello, sopra del quale principalmente
si voleva fondare la difesa dei Minelli (giacchè degli altri anche per
parte Loro si ammetteva non potersene fare capitale) era un Liber-
culo, in cui si vedevano notate di asserto carattere di Santi Minelli più
e diverse spese da Lui fatte dal Settembre del 1749. al Maggio del
1750., alcune riguardanti il proprio comodo, altre riguardanti il ser-
vizio di altre Masserie, altre finalmente riguardanti precisamente il
servizio della Masseria del Sig. Cherici.

Questo Liberculo aveva primieramente il difetto di non vedersi in
Esso notati i prodotti di Agnelli, Formaggio ec. delle Masserie, e no-
2 minatamente di quella del Sig. Cherici, di modo che era in sostanza
un Libro di Amministrazione contenente contro le buone regole la sola
Uscita senza l'Entrata; ma prescindendo ancora da una tale eccezione,
per superare la quale si accingevano i Minelli a provare per mezzo di
Testimoni l' asserta Consuetudine d' incassarsi i prodotti delle Masse-
rie, non dai Vergarj, ma bensì dalle Persone dependenti dai respet-
tivi proprietarj delle Masserie, che accompagnano le medesime in Ma-
remma, prescindendo, dissi, da questa prima eccezione, altre ne li-
mitavano contro quel Liberculo, che rendevano sospetto e non provan-
te lo Scritturato in Esso, e perciò inutile, e superflua, come che ir-
3 rilevante la prova della divisata asserta Consuetudine diretta a supera-
re la prima eccezione di sopra indicata, ragione, per cui ho creduto di
non dover ammettere i Testimoni indotti per concludere tal prova.

E per vero dire non solamente si trattava di un Libro, in cui in-
sieme con le spese fatte per servizio delle Masserie condotte dal Minelli
in Maremma si vedevano notati ancora diversi particolari interessi dello
stesso Minelli, quali nominatamente erano le spese occorse per andare nell'
Anno Santo a Roma, e conseguentemente doveva dirsi un Libro tenuto
da Santi Minelli, non come Amministratore delle Masserie a Lui confida-
te, ed all' oggetto di render conto della sua Amministrazione, ma sem-
plicemente per sua privata memoria, il che serviva per dichiarare detto
4 Libro affatto inconcludente tanto in favore dello Scrivente, che con-
tro di esso: *Honded. cons.* 39. *num.* 53. *tom.* 2. *Mandell. cons.* 529.

num. 32. *Ansald. de Commerc. disc. general. num.* 155. *Genua de Script. Privat. tit. de Scartafacc. num.* 1. *et seqq. Rot. Rom. coram Buratt. decis.* 274. *num.* 21. *et in recentior. decis.* 308. *n.* 7. *part.* 13. *et decis.* 119. *num.* 6 *part.* 16. *Rot. Nostr. in Florent. Fideicomm. de Bagnano* 7. *Martii* 1780. *coram Me* §. *Ma di questi fatti ec. in fin. pag.* 14.

Non solamente si trattava di Libro non scritto *dietim*, ma tenuto inordinatamente scorgendosi in esso delle posposizioni, e come suol dirsi delle accavallature di Partite, circostanza, che sempre più toglieva a detto Libro la fede: *Genua de Scriptur. privat. tit. de lib. Ration. num.* 93. *Mans. Consult.* 47. *n.* 5. *et* 6. *tom.* 10. *Paulut.* 5
dissert. legal. 97. *num.* 62. *tom.* 2. *Ansald. de Comm. disc. gener. num.* 140. *Rot. Rom. coram Emerix. Iun. decis.* 1112. *num.* 2. *versic.* „ quia scilicet Partitae in eo contentae non leguntur suis quae- „ que temporibus, una post aliam ordine descripta, sed in confuso, et „ per saltus etc. „

Ma più d'ogni altra cosa era notabile, conforme referì anche il Perito, l'eccessività ed esorbitanza delle spese, che in detto Liberculo si asserivano fatte da Santi Minelli per servizio della Masserìa del Sig. Cherici, e specialmente quella del Pane asserto provvisto per uso di chi assisteva a detta Masserìa nella quantità di 30. some, vale a dire di 180. Staja, che anche dal Difensore dei Minelli si ammetteva essere assai superiore al bisogno di chi assistè a detta Masserìa nel tempo che essa stette in Maremma, non potendosi revocarsi in dubbio, che un difetto così evidente in una parte del Libro toglieva al medesimo la fede in tutte le altre parti: *De Luc. ad Gratian. Discept.* 6
Forens. cap. 171. *num.* 2. *Conciol. Allegat.* 12. *num.* 6. *Scacc. de Iudic. lib.* 2. *cap.* 11. *n.* 183. *et seq. Farinac. de Falsit. quaest.* 150. *num.* 334. *Casareg. de Commerc. disc.* 104. *num.* 58. *Rot. Rom. decis.* 540. *n.* 2. *part.* 3. *et decis.* 111. *num.* 7. *part.* 7. *recent.*

E così l'una e l'altra parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Podestà.

DECISIONE LXXII.

FLORENTINA COSTITUTIONIS DOTIS.

26. *Sept.* 1780.

ARGOMENTO.

Il Zio Paterno è tenuto a dotare la Nipote prima coi Beni sì liberi, che Fidecommissi posseduti dal di lei Padre defunto, e trasferiti in esso, e poscia in sussidio coi Beni proprj.

SOMMARIO.

1. *Per misurare la congruità della Dote bisogna riferirsi alla consuetudine generale, alla dote portata in casa della Madre, ed al quantitativo del Patrimonio.*
2. *Se il Livello è ereditario, non può denegarsi la facoltà nel Livellario di alienarlo per dotare la propria Figlia.*
3. *Tostochè è nata la Figlia, la Legge induce una valida Ipoteca generale sui Beni Paterni per la costituzione della Dote.*
4. *Tra i Beni, che la Legge sottopone all' Ipoteca appena nata la Figlia, si comprendono per la Costituzione della Dote in Sussidio anche i Beni Fidecommissi, quantunque in Vita del Padre possessore di essi non siasi data alla Figlia occasione di Matrimonio.*
5. *Lo Zio Paterno è tenuto in sussidio a dotare del proprio la sua Nipote.*
6. *Il Parto concepito da Donna avente Marito dee legalmente credersi, che dal Marito sia procreato.*
7. *La Legge non sospetta la Filiazione paterna, ancorchè la Moglie partorisca dieci mesi dopo la morte o assenza del suo Marito.*

1. Nel tempo stesso che la Margherita Biotti ne' Pampaloni stata Moglie in prime Nozze del fu Dionisio Giunti domandò contro il Sig. Biagio Giunti di Lui Fratello come Possessore di Beni stati

già posseduti dal predetto Dionisio la Restituzione della sua Dote, fece anche istanza (conforme abbiamo accennato in principio della Contemporanea Nostra Decisione *Florentina Restitutionis Dotis*) che il medesimo Signor Biagio Giunti venisse dal Magistrato Supremo astretto e condannato a costituire, non solo con i Beni in Lui come sopra passati per la Morte del suddetto Fratello defunto, ma ancora in sussidio con i Beni proprj, alla Maria Giunti della prefata Margherita, e del suddetto Dionisio Giunti di Lei primo Marito defunto Comune Figlia una Dote congrua e conveniente, di cui domandò altresì la tassazione.

2. Il Supremo Magistrato nella Sentenza che proferì a relazione dei tre suoi Sigg. Auditori il dì 13. Giugno 1780. tassò la Dote alla suddetta Maria Figlia di Dionisio Giunti nella somma e quantità di Scudi 100., e successivamente dichiarò potersi tal somma scorporare, nel caso di Matrimonio Spirituale o Temporale della medesima Maria, dalla metà dei Beni attualmente posseduti da detto Sig. Biagio come Chiamato al Fidecommisso indotto dal fu Francesco di Bartolommeo Giunti nel di Lui Testamento Rogato Ser Olivieri Landini il dì 5. Gennaio 1737. come già posseduta la detta metà dal prenominato Dionisio Giunti Padre della Dotanda, alla quale riservò inoltre le sue ragioni tali quali contro la Persona del suddetto Sig. Biagio di Lei Zio Paterno per ogni supplemento di Dote fino a quella somma che fosse di ragione, e finalmente passò a dichiarare, che dalla stessa sopra indicata somma di Beni Fidecommissarj, detrattane prima e tenutane a parte la rata corrispondente alla suddetta Dote di Sc. 100. tassata a favore della Maria Figlia di Dionisio, dovesse eziandio restituirsi alla Margherita Biotti ne' Pampaloni stata Moglie in primo letto di detto Dionisio la sua Dote nella somma di Pezze 250.

3. In grado di Restituzione in integrum essendo a Noi toccato di rivedere tal Sentenza abbiamo oggi referito, per la Restituzione della Dote della Margherita Biotti ne' Pampaloni Vedova del suddetto Dionisio nella detta somma di Pezze 250., prima che per la Costituzione della Dote a favore della Maria Figlia dello stesso Dionisio, essere affetta ed obbligata la metà d' una Casa Livellaria di diretto Dominio del Monastero di S. Gaggio, qual metà già si possedeva dal sud-

detto Dionisio, e per la di lui Morte passò nel prenominato Sig. Biagio, che tanto di questa metà quanto dell' altra è presentemente l' attual Possessore, e per la Costituzione della Dote a favore di detta Maria Figlia di Dinnisio, che abbiamo dichiarato doversi tassare in Scudi 200., essere affetta ed obbligata, non solo ogni rimanente quantità di detta metà di Casa Livellaria già posseduta dal di Lei Padre detrattone prima l'importare della Dote da restituirsi come sopra alla di Lei Madre, ma in Sussidio, cioè in caso d' insufficienza di detto residuo della suddetta metà di Casa Livellaria, anche la metà del sopra enunciati Beni Fidecommissarj già parimente posseduta dal suddetto Dionisio, e passata per la di Lui Morte nel Sig. Biagio suo Fratello, quale di più nel caso d' insufficienza di detta metà di Beni Livellarj, e Fidecommissi, abbiamo referito esser tenuto come Zio Paterno di detta Maria a supplire del proprio alla Dotazione di Essa fino al compimento della divisata somma di Scudi 200.

4. Dei fondamenti, che nel concreto del caso Ci hanno indotto a dichiarar preferibile alla Dote da costituirsi alla Figlia del fu Dionisio Giunti la Dote da restituirsi alla Vedova del medesimo, ci astenghiamo dal farne quì una inutile repetizione, avendogli già opportunamente esposti nella sopra enunciata contemporanea Decisione *Florentina Restitutionis Dotis* §. 17. *e seqq.* alla quale in questa parte serve il rimettersi.

5. La quantità della Dote da costituirsi alla suddetta Figlia del già Dionisio Giunti intanto abbiamo creduto che dovesse aumentarsi fino alla somma di Scudi 200., in quanto che anche estesa a questa somma non poteva mai dirsi esorbitante, ma era sempre congrua, ed anzi piuttosto discreta avendo riguardo alla general Consuetudine dei tempi presenti, nei quali ognun sà quanto siano cresciute le Doti, ed a quella, che ricevè Dionisio Padre della nostra Dotanda dalla Margherita Biotti, ascendente a Pezze 250., vale a dire a Scudi 205. circa, e principalmente al quantitativo dei Beni posseduti dal Signor
1 Biagio Giunti, dai quali la detta Figlia di Dionisio aveva diritto di conseguir la Dote che si domandava, circostanze tutte solite aversi in vista per misurare la Congruità delle Doti: *Rub. de Validit. Leg. cap.* 62. *num.* 14. *Rot. Rom. apud Palm. dec.* 294. *num.* 8. *et in*

recent. decis. 47. *num.* 11. et 12. *et. decis.* 48. *num.* 19. *et seqq. part.* 12. *et decis.* 193. *num.* 2. *part.* 15. *et coram Emerix. Iun. decis.* 1034. *num.* 1. et *seqq. et decis.* 1097. *num.* 2. *Rot. Nostr. cor. De Comit. Dec. Flor.* 55. *num.* 5.

6. Giacchè in primo luogo esisteva presso il suddetto Sig. Biagio la sopra ennnciata Casa Livellaria gravata dell' annuo Canone di soli Scudi 20., e che produceva un' annua rendita di Scudi 50., così che al netto delle Gravezze e dei Mantenimenti poteva considerarsi quanto al semplice util Dominio un Fondo di 700., ovvero 800. Scudi, la meta della qual casa in Lui passata per la Morte del predetto Dionisio suo Fratello Padre della Dotanda, come che già posseduta dallo stesso Dionisio, conforme si è dimostrato nella Contemporanea Nostra Decisione *Florentina Restitutionis Dotis dal* §. 3. *per più segg.* con titolo di Livello *Ereditario*, indubitatamente poteva alienarsi da detto 2
Dionisio per la Dotazione della Figlia, come senza Contradittore stabiliscono il *De Luc. de Dot. disc.* 147. *num.* 9. *Bos. de Dot. cap.* 12. *num.* 68. ove altri concordanti, e conseguentemente nell' istessa guisa che rimase affetta dall' *espressa* obbligazione ed ipoteca generale dei Beni che contrasse il detto Dionisio per la restituzione della Dote alla Moglie, come similmente in detta *Nostra Contemporanea Decisione* si è fermato, così anche rimase affetta dalla *tacita* ipoteca, che per la Dotazione della Figlia di Dionisio, secondo le cose fermate dalla *Rot. nostr. nella Cosmopolitana Dotium.* 21. *Maii* 1776. *cor. D. meo* 3
Auditore Ulivelli Relatore impress. in Thesaur. Select. Decis. Tom. 6. *Decis.* 64. *num.* 3. fin dal momento della di Lei *nascita* impresse la Legge sopra tutti i Beni dello stesso Dionisio Padre, come giustamente riflette il *De Luc. de Dot. d. Disc.* 147. *num.* 21. „ ivi „
„ Atque ex hoc resultat etiam Decisio quaestionis, an sub hypotheca „ *Legali* veniant Emphyteutica; si enim sunt apta venire sub *expres-* „ *sa* obligatione generali omnium bonorum, tunc veniunt etiam sub „ *tacita*, in qua Lex fingit hominis obligationem, sed si sub generali „ *expressa* non veniunt, neque sub *tacita* venire possunt. „

7. In secondo luogo esistevano presso il detto Sig. Biagio Giunti diversi Beni soggetti al sopra accennato Fidecommisso indotto da Francesco Giunti suo Zio Paterno, che dalla Fede di Decima, dalla Portata di detto

Fidecommisso apparivano ascendere a più centi di scudi, e la metà dei quali essendo stata già posseduta da Dionisio fin che visse, e conseguentemente anche nel tempo della *nascita* della Maria sua Figlia rimase anche essa affetta, ed obbligata in sussidio alla Dotazione di detta Figlia di Dionisio, benchè non sia venuto in vita di questo il
4 caso del di Lei Matrimonio, come fu deciso nella citata *Cosmopolitana Dotium* 21. *Maii* 1776. *coram D. Aud. Ulivelli num.* 5. *et* 6. Nulla ostando, che detta metà di Beni fosse soggetta a un Fidecommisso *Trasversale* ogni qual volta la Cesarea Legge sopra i Fidecommissi e Primogeniture de'22. Giugno 1747. nell'Art. 21. espressamente dispone „ ivi „ si potrà in sussidio scorporare o ipotecare le Primogeniture „ e li Fidecommissi Ascendentali, *come ancora li Trasversali* in favore „ delle *Figliuole* e delle Nipoti ex Filio dell'Erede gravato, o del „ Possessore del Fidecommisso. „

8. E finalmente, oltre l'altra metà di detti Beni Fidecommissarj, e l'altra metà della suddetta Casa condotta con titolo di Livello Ereditario, esistevano ancora presso il medesimo Sig. Biagio Giunti, conforme similmente appariva dalla Fede di Decima, altri Beni in lui pervenuti da Luca Giunti altro suo Zio Paterno del quale fu Esso l' unico Erede *ex Testamento*, e non poteva controvertersi, che lo stesso Sig. Biagio come Zio Paterno della detta Maria Giunti era tenuto in
5 sussidio a dotarla anche del proprio, come oltre le Autorità addotte nella Contemporanea Decisione *Florentin. Restitutionis Dotis* §. 18. concordemente rispondono il *Boss. de Dot. Cap.* 5. *num.* 96. *Costantin. Vot. Decis.* 190. *num.* 50. *et Vot.* 372. *num.* 1. *ibiqu. Rot. Roman. num.* 66. *Rot. nostr. in Thesaur. Select. Decis. Tom.* 5. *Decis.* 45. *num.* 28. *et. Tom.* 6. *Decis.* 56. *num.* 48.

9. Tale poi essendo, quale si è fin qui divisata, la natura, qualità, e provenienza dei Beni esistenti presso il Sig. Biagio Giunti, portava questa alla conseguenza, che per la Dotazione della Figlia del suo defunto Fratello si tenesse appunto l'ordine indicato di sopra nel §. 3., cioè che si dichiarasse obbligata a detta Dotazione, prima la metà della Casa Livellaria già posseduta con titolo di Emfiteusi Ereditaria dal Padre della Dotanda, quindi nel caso dell'insufficienza di questa, la porzione dei Beni Fidecommissarj similmente già posseduta

dallo stesso di lei Padre, ed in ultimo, qualora fosse insufficiente l' uno e l'altro Assegnamento già posseduto dal Padre, la Persona del Sig. Biagio di lei Zio Paterno anche in proprio.

10. Nè abbiamo creduta attendibile, ma anzi ci è comparsa onninamente disprezzabile l'eccezione, che sull' appoggio di uno stragiudiciale Attestato di due Fidefacenti, e della giustificazione di esser nata la Maria Giunti Dotanda mentre Dionisio Giunti era assente da questi Felicissimi Stati, e militava in Germania, fu cimentata per parte del Sig. Biagio Giunti contro la Filiazione Paterna della Dotanda.

11. Poichè di detto Attestato non poteva farsi il minimo capitale e perchè i Fidefacienti non furono giudicialmente esaminati, e perchè in nome di uno di essi appariva soscritta altra Persona di suo asserto ordine e consenso, senza che di questo ne costasse. E la giustificazione di esser nata la detta Maria in assenza di Dionisio Giunti positivamente si ritorceva, mentre portando questa, che detto Dionisio partì di Firenze per andare in Germania il dì 4. Marzo 1759., quando la Maria dalla fede del Battesimo costava esser nata dalla Margherita Biotti il dì 7. Settembre dello stesso Anno, vale a dire soli sei mesi e quattro giorni dopo la di Lui partenza, una tal giustificazione appunto faceva sì che non potessse legalmente impugnarsi alla Maria la qualità di Figlia del suddetto Dionisio; giacchè il Parto concepito da una Donna, che abbia Marito, quale rispetto alla Margherita Biotti non si controverteva che fosse il predetto Dionisio Giunti, deve legalmente credersi, che dal Marito sia procreato: *Leg. Miles §. defuncto ff. ad L. Jul. de Adulter. Rot. Rom. in rec. Decis.* 164. *num.* 1. *et Dec.*
441. *num.* 1. *et segg. part.* 3. *Decis.* 201. *num.* 2. *et* 3. *et Dec.* 6
364. *num.* 2. *et segg. et Decis.* 409. *num.* 16. *et segg. part.* 5.
Tom. 1. *et Decis.* 312. *num.* 15. *et segg. et Decis.* 318. *num.* 1. *et segg. part.* 13. ed il breve tempo di soli *mesi sei e quattro giorni* decorso fra la partenza del Marito della Biotti, e la nascita della Maria assolutamente ostava a poter sospettare, che essa fosse concepita dopo la di lui partenza, non ammettendo le Leggi tal sospetto neppure nel caso che la Moglie partorisca *dieci mesi* dopo la morte o 7
Assenza del Marito, come si rileva dai Testi in *Leg. Gallus* 29. *et ibi Gloss. in Verb. in decem Mensib. ff. de liber. et posthum. in*

Leg. Intestato 3. §. Post decem ff. de Suis et legitim. haered. et in Authent. Collat. 4. Tit. de Restitut. et ea quae par. in undec. Mens. §. Unum Siquidem Vers. Mulier enim et ibi Gloss. in Verb. perfecto e dalla Gloss. in Leg. Septimo mense 12. ff. de Stat. homin.

E così ambe le Parti informando è stato risoluto.

Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota Podestà e Relatore.
Guido Arrighi Auditore di Ruota.
Cosimo Ulivelli Auditore di Ruota.

DECISIONE LXXIII.

FLORENTINA ALIMENTORUM.

26. *Sept.* 1780.

ARGOMENTO.

In quella guisa, che il zio paterno, in cui sono passati i beni sì liberi, che fidecommissarj del fratello, deve dotare la figlia di questo, così deve pur anco alimentarla, e gli alimenti, che dee prestare, essendo dovuti *jure actionis*, egli è conseguentemente tenuto a prestar anche quelli preteriti, e, se vi sian giuste cause, non può costringere l'alimentanda a riceverli in casa.

SOMMARIO.

1. *Procedono d'ugual passo l'onere di dotare, e quello di alimentare.*
2. *La figlia appena nata acquista su i beni paterni sì per la dote, come per li alimenti un'azione esperibile contro chiunque fosse per essere in appresso il possessore di detti beni.*
3. *Le femmine escluse dalla successione, in concorso degli Agnati maschi del padre, avo, o altro ascendente, debbon conseguire dai beni di questi non solamente la dote, ma gli alimenti eziandio,*

finchè non si maritino, i quali per conseguenza si debbon loro jure actionis.

4. *Gli alimenti dovuti* jure actionis *possono giustamente domandarsi anche per il tempo passato.*
5. *E la persona alimentanda non deve astringersi a riceverli in casa dell'alimentante.*
6. *Gli alimenti, comunque dovuti* officio judicis, *possono domandarsi anche per il tempo passato, quando chi gli chiede abbia dovuto per sussistere creare dei debiti.*
7. *Non si presume giammai, che la madre abbia voluto donare gli alimenti alla figlia, per sgravare i beni paterni, in sussidio de' quali soltanto è tenuta ad alimentarla.*
8. *Il vitrico, che non è mai tenuto ad alimentare i figli avuti dalla sua moglie per opera del primo marito, non si presume che gli abbia alimentati per liberalità, ma con animo di farsi rimborsare da chi di ragione.*
9. *Quantunque si domandino gli alimenti* officio judicis, *l'alimentando non è tenuto a ricevergli in casa dell'alimentante, quando si temano per parte di questo sevizie, scandoli, e siasi questionato da esso sul diritto agli alimenti medesimi con delle eccezioni interessanti il decoro di detto alimentando.*
10. *La tassazione degli alimenti deve regolarsi sulla maggiore, e minore età dell'alimentando, in proporzione, cioè, dei bisogni, e delle necessità a cui va sottoposto.*
11. *La somma di mezza lira, o un paolo, a cui si faccian ammontare gli alimenti giornalieri, è tenuissima, e ristretta alle sole necessità naturali.*

1. In occasione di aver agitato la Margherita Biotti ne' Pampaloni contro il Sig. Biagio Giunti Fratello di Dionisio Giunti di lei primo Marito defunto, e per la Restituzione della propria Dote, di cui abbiamo parlato nella Contemporanea Decisione *Florentina Restitutionis Dotis* e per la Costituzione della Dote a favore della Maria Giunti di se e di detto Dionisio comune Figlia, di cui si è ragionato nell'altra parimente Contemporanea Decisione *Florentin. Costitutionis Dotis*, chiese altresì

la stessa Margherita unitamente al Sig. Simone Pampaloni suo secondo Marito, che detto Sig. Biagio Giunti venisse condannato a prestar alla suddetta Maria Giunti fino al di lei Matrimonio spirituale o temporale i congrui Alimenti, ed a rimborsare i suddetti Coniugi Pampaloni dell' importare di quelli sommiuistrati alla medesima Maria in passato.

2. Fù anche questa istanza esaudita dal Clarissimo Magistrato Supremo con la stessa Sentenza de' 13. Giugno 1780. già enunciata in dette contemporanee Decisioni, nella quale fu inoltre dichiarato essersi dovuti e doversi prestare detti alimenti dal prenominato Sig. Biagio Giunti alla suddetta Maria sua Nipote ex Fratre alla ragione di Lire 7. il Mese dal dì 7. Settembre 1761. giorno in cui Essa compì due Anni di Età, fino a tutto il dì 7. Settembre 1771. in cui compì gli anni dodici, e da questo tempo in poi alla ragione di Lire 14. il Mese. E tal Sentenza quanto a questo capo degli alimenti oggi a nostra relazione è stata pienamente confermata, essendo stato inoltre espressamente dichiarato non esser tenuta la suddetta Maria a ricevere gli Alimenti futuri in Casa di detto Sig. Biagio suo Zio.

3. Nè diversamente poteva di ragione Rispondersi; sì perchè ogni qualvolta il Sig. Biagio Giunti per i titoli esposti nella Contemporanea nostra Decisione *Florentina Costitutionis Dotis*, cioè, e come quello in in cui per la morte di Dionisio Giunti Padre di detta Maria pervennero dei beni tanto *Ereditarj* che *Fidecommissarj* già posseduti dal medesimo Dionisio fino a che visse, e come Zio Paterno di detta Maria provvisto in proprio di altri beni in lui pervenuti altronde, non poteva dispensarsi dal costituire alla medesima per il caso del suo Matrimonio spirituale o temporale una congrua *Dote*, ugualmente doveva essere rispetto a Lui inevitabile per i medesimi titoli l'obbligo di prestare a detta Maria gli *alimenti*, procedendo di ugual passo l'onere di *dotare*, e l'onere di *alimentare* come concordemente rispondono *Surd. de aliment. Tit.* 8. *Privileg.* 56. *num.* 10. *Castill. quotid. Controv. Jur. Lib.* 8. *cap.* 16. *per tot. Rot. Rom. coram Falconer. tit. de pact. decis.* 9. *num.* 12. *versic.* „ Tam pro Dote, quam pro alimentis debitis, quae par cum Dote, „ vel majus habent privilegium etc. *et coram Molines dec.* 3. *per tot. dec.* 529. *num.* 25. *et dec.* 735. *num.* 18. *Rot. nostr. in Thesaur. Select. dec. tom.* 5. *dec.* 45. *num.* 21. *et* 27.

4. Si perchè se era insussistente, come si è dimostrato in detta Contemporanea Decisione *Florentina Constitutionis Dotis* §. 10. e 11., l' eccezione comune alla *Dote* ed agli *Alimenti*, quella cioè opposta contro la filiazione Paterna della Maria, non erano di maggior peso le altre eccezioni, che quanto agli *Alimenti* venivano per parte del Sig. Biagio particolarmente proposte, e consistenti in pretendere, che rispetto agli Alimenti *preteriti* mancasse l' azione di domandargli, e rispetto ai *futuri* non avesse la Maria diritto di conseguirgli, se non in casa di detto Sig. Biagio suo Zio, ed alla di lei Mensa.

5. In fatti sì all' una che all' altra di queste eccezioni ostava la circostanza di competersi alla Maria Giunti il diritto di domandare contro il Sig. Biagio gli *Alimenti*, non semplicemente *Officio Judicis*, e per mera *equità*, ma principalmente *jure actionis*; e ciò non solamente perchè fin dal momento della di lei Nascita si acquistò ad essa sopra i beni tanto liberi che Fidecommissarj posseduti allora da Dionisio Giunti suo Padre, per la di lei Dote e per l di lei Alimenti, un' Azione esperibile contro chiunque fosse per essere in appresso il possessore di detti beni, come magistralmente fu fermato dalla *Ruota Nostra nella Cosmopolit. Dotium* 21. *Maii* 1776. *coram D. meo Audit. Ulivelli* 2
impress. in Thesaur. select. decis. tom. 6. *decis.* 64. *per tot. et in specie num.* 3. ma altresì perchè la suddetta Maria, in concorso del Sig. Biagio suo Padre, rimase esclusa dal succedere ab intestato nei beni di Dionisio di lei Padre, e nominatamente nella metà di una casa, che già esisteva presso il medesimo Dionisio, conforme si è osservato in ambedue le sopra enunciate Contemporanee Decisioni con titolo di Enfiteusi *Ereditaria*, onde ad essa erano dovuti gli Alimenti dai beni Ereditari Paterni passati nel patruo in compensazione ed in premio della di lei esclusione: tanto più che il medesimo *Statuto* Fiorentino *Lib.* 2. *Rub.* 129. da cui derivava la di lei esclusione dall' intestata Eredità del Padre, espressamente ordina, che le Femmine escluse in concorso degli Agnati Maschi ivi contemplati dalla successione del Padre, Avo, o altro ascendente, debbano conseguire dai beni di questi, non solamente la Dote congrua, ma ancora „ *interim* „ *donec nuptui tradant etc.* debeant habere alimenta „: come al preciso effetto di determinare, che gli Alimenti erano dovuti *jure actionis* in 3

un caso similissimo al nostro ponderò la *Liburnen. Alimentorum* 4. *Martii* 1731. *coram Fabrini impress. in Thesaur. select. dec. tom.* 5. *dec.* 45. *num.* 8. *et segg.*

6. Essendo indubitato, che gli alimenti dovuti *jure actionis* pos-
4 sono giustamente domandarsi anche per il tempo passato, come concordemente stabiliscono il *Surd. de aliment. tit.* 2. *qu.* 2. *num.* 11. *Mel. in Addit. ad Castill. de aliment. cap.* 19. *num.* 5. *Samminiat. Controv.* 127. *num.* 56. *Casareg. de Commerc. dis.* 82. *num.* 80. *Rot. Roman. in Recentior. decis.* 398. *num.* 25. *part.* 9. *tom.* 2. *et coram Falconer. de aliment. decis.* 2. *num.* 10. ed ottimamente prosegue la citata *Liburnen. alimentorum num.* 12. *versic.* „ Et cum „ haec alimenta debita Foeminis exclusis vigore Statuti peti valeant „ jure actionis, tamquam eis reservata in praemium et compensatio- „ nem exclusionis, propterea etiam praeterita peti possunt. „ E la persona alimentanda non deve astringersi a ricevergli in casa dell'alimentante, come fra li altri rispondono il *Surd. de aliment. tit.* 4.
5 *qu.* 14. *num.* 16. *Antonell. de loc. legal. lib.* 2. *cap.* 19. *qu.* 1. *num.* 10. *Rot. nostr. apud Palm. decis.* 316. *num.* 25. *in fin.* e similmente soggiunge la stessa *Liburnen. alimentorum num.* 56.

7. Inoltre prescindendo ancora da questa circostanza, quanto agli alimenti riguardanti il tempo passato ovvia era la replica, che siccome anche quando siano dovuti semplicemente *officio judicis* possono giustamente domandarsi, qualora chi gli chiede, per alimentarsi nel
6 tempo già decorso, abbia creati dei debiti, secondo che dopo il testo nell'*Auth. contr. cum rogatus cod. ad S. C. Trebellian.* rispondono fra gli altri *Zanch. de praelat. credit. exercit.* 5. §. 1. *num.* 102. *de Luc. de regular. disc.* 57. *num.* 6. *Bonfin. de jur. Fideicommis. disput.* 165. *num.* 40. così non poteva nel caso nostro controvertersi alla Maria Giunti il diritto di domandargli contro il Sig. Biagio suo Zio, perchè avendogli essa conseguiti nel tempo passato, o dalla Margherita Biotti sua madre, o da Simone Pampaloni suo Vitrico, venne a creare per tal motivo un debito e con la madre, che non essendo tenuta a prestarglieli se non in sussidio dei beni paterni
7 passati nel Sig. Biagio non deve presumersi, che ciò facesse con animo di donare e di sgravare i detti beni paterni, come ottimamente risponde

il *Mart. Medic. decis. Senen.* 89. *num.* 22., e col Vitrico, il quale, come che in nessun caso obbligato a somministrarglieli, molto più deve presumersi, che glie li somministrasse con animo, non di donargli, ma di ripetergli, come avverte fra gli altri il *Surd. de aliment. tit.* 1. *qu.* 41. *in princip. et tit.* 6. *qu.* 11. *num.* 4. 8

8. E quanto agli alimenti futuri non mancavano ragioni capaci di dispensare la Nipote dall'obbligo di ricevergli in casa del Patruo, posto ancora che si fosse trattato di alimenti dovuti semplicemente *officio judicis*; mentre dalla regola di doversi questi conseguire in casa dell'alimentante a senso dei Dottori e Tribunali si recede qualora „ *iusta causa subesset divertendi a Domo Alentis ut auferrentur* „ *saevitia et scandala, quae oriri possent, aut per Lites exortas inter alentem et alimentarium etiam super ipsis alimentis*„: come con i concordanti si esprime la precitata *Liburnen.. alimentorum impress. in Thesaur. Select. decis. tom.* 5. *decis.* 45. *num.* 58. e nel concreto del caso nostro, non solamente era osservabile, che il Sig. Biagio non aveva in casa sua veruna Donna, che potesse vegliare alla custodia della di lei Nipote Zittella; ma era poi principalmente da considerarsi, che il medesimo Sig. Biagio in due giudizj aveva contrastati a detta sua Nipote gli alimenti; e la dote, con un'eccezione 9 anche cotanto animosa ed interessante il di lei decoro, qual'era quella della sua paterna Filiazione.

9. Nell'istessa guisa poi, che abbiamo trovata giusta e perciò meritevole di conferma la precedente sentenza in quanto dichiarò in genere competersi alla Maria Giunti il diritto di conseguire dal patruo gli alimenti, tanto preteriti quanto futuri; anche quanto alla tassazione di detti alimenti della sentenza medesima abbiamo creduto, che non dovesse recedersi.

10. Poichè quando per tanti titoli, quanti erano quelli enumerati di sopra nel §. 3., era tenuto il Sig. Biagio a prestare alla Maria sua Nipote gli alimenti, pareva, che non potessero questi tassarsi in minor quantità di quella prescritta in detta antecedente sentenza, cioè in Lire 7. il mese dal dì, che essa compì l'età di due anni, nè potè in conseguenza esser più allattata dalla Madre, fino alla di lei pubertà, e da questo tempo in poi in Lire 14. il mese, giacchè questa maggior

tassazione riguardante il tempo della di lei età matura finalmente non giungeva a mezza lira il giorno, somma, alla quale mirabilmente,
10 anzi con più ragione, si adatta ciò, che in termini di somma alquanto maggiore fu detto dalla precitata *Liburnen. alimentorum sub num.* 50. *versic.* „ Ex quibus evidenter constat, quod summa in prima „ instantia petita unius iulii et denariorum octo pro qualibet die est „ tenuis et modica, quasi ad praecisam naturae necessitatem, et non „ ad decentiam, et congruitatem. „

E così sentita l'una e l'altra parte è stato deciso.

Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota Podestà, e Relatore.
Cosimo Ulivelli Auditore di Ruota.
Guido Arrighi Auditore di Ruota.

DECISIONE LXXIV.

SANCTAE CRUCIS PRAETENSI DAMNI DATI.

26. *Sept.* 1780.

ARGOMENTO.

Tostochè in forza e dei documenti, e degli accessi giudiciali si arrivi a conoscere, che i confini di un Fondo sono assai diversi da quelli supposti, uno de' possessori non può pretender di far suoi gli altri, che abbia tagliati in un sito, supposto suo, ma che in seguito è stato riconosciuto non appartenergli.

SOMMARIO.

1. *Perciò che spetta il materiale stato del luogo cadente sotto l' oculare ispezione, deesi deferire intieramente all' accesso giudiciale, formandone una prova certa e superlativa.*
2. *Allorchè alcuno ha acquistato il diritto sopra un fondo, nessuno può toglierglielo, senza il suo consenso, neppure in forza*

degli atti posteriori, che siano posti in essere da quello, che ne fu l' originario concedente.

3. *Allorchè si dice, che il tale confina ad un fondo mediante* il rio denominato ec. *può intendersi, che egli ne sia il possessore, e non tanto di lui, quanto ancora di tutte le dependenze accessorie al medesimo.*

4. *Non può alcuno dirsi proprietario di un tal sito, e degli accessorj di esso, quando si verifichi, che i confini prescritti al suo fondo si trovano aderenti ad altra parte dei beni del vicino, e non già a quella, ove egli pretende di goder la pertinenza del sito medesimo.*

Avendo il Sig. Dottore Iacopo Tuccini fatta asportare da un suo lavoratore una quercia stata tagliata da Gio. Michele Baldacci, pretese questo unitamente ad altri suoi Fratelli di aver risentito un danno da tale asportazione supponendo, che detta quercia fosse tagliata nel suolo di sua pertinenza, e perciò a lui spettasse, onde per gli atti del Sig. Podestà di Santa Croce intimò detto Sig. Dottore Tuccini a rimettergli la suddetta quercia.

Si oppose a tale intimazione il Sig. Dottore Tuccini negando, che spettasse al Baldacci, e sostenendo anzi appartenersi a lui medesimo il suolo, in cui fu tagliata la quercia, e conseguentemente anche la quercia medesima, e venne così a contestarsi fra le suddette parti un giudizio, il di cui esito doveva dipendere dal determinare, chi veramente dei due collitiganti fosse il possessore del suolo, in cui esisteva la quercia tagliata.

Dopo varj atti, e dopo il formale accesso fatto sulla faccia del luogo della controversia per due volte, prima, cioè, da quel Podestà avanti il quale era stata introdotta la causa, e poi dal suo successore ne' 24. Dicembre 1778. emanò sentenza di quest' ultimo favorevole ai Fratelli Baldacci, perchè confermatoria della suddetta intimazione per parte di essi fatta al Sig. Dottore Tuccini; ma detta sentenza, da cui si appellò il Sig. Dottor Tuccini al Clarissimo Magistrato Supremo, non l' ho creduta meritevole di conferma, e perciò in questo giorno ho riferito doversi la medesima revocare, avendomi condotto

in questo sentimento le resultanze dei due accessi come sopra fatti sul luogo controverso dai due Potestà di Santa Croce, combinate con gl' istrumenti in atti prodotti.

Da un istrumento rogato Ser Filippo dal Poggio li 2. Ottobre 1715. appariva, che i rappresentanti la Comunità di Santa Croce, previe le opportune approvazioni diedero e concessero a livello al Sig. Anton Francesco Lami certi beni descritti come appresso „ il Podere di Stiola 220. Salvo ec. posto in Staffoli della Comunità di S. Croce, „ che prima teneva a livello dalla suddetta Comunità Domenico Scal- „ zini, decaduto per Canoni non soluti alla suddetta Comunità, „ composto detto podere di terra lavorativa, vitata, gelsata, soda, e „ scopata, a cui confina a 1. beni livellarj di Giovanni e Fratelli „ Baldacci, 2. beni della Chiesa di S. Michele di Staffoli, 3. detti „ beni di detta Chiesa, 4. *Paduletta* salvo ec. per il qual podere „ media la via maestra, che dal Galleno va al ponte d'Era, e altrove „ *Item tutta la Paduletta*, Lischeto, e tutte le terre adiacenti alla „ medesima non allivellante dalla parte di Staffoli, e da' confini della „ Mensa Vescovile di Lucca fino ai Ponticelli del Galleno con tutta la „ Pescia, e ogni altra pertinenza di detta Paduletta ec. „

Altro istrumento rogato Ser Domenico Fortini li 18. Dicembre 1738. portava, che per livellario di detti beni ivi nuovamente descritti e confinati nel modo istesso che nel precedente venne nominato da detto Sig. Anton Francesco Lami, e fu riconosciuto dalla suddetta Comunità di Santa Croce, Andrea di Paganello Paganelli a sua vita natural durante.

E finalmente in altro istrumento rogato Ser Anton Giuseppe Montanelli il dì 3. Marzo 1770. si conteneva la renunzia, che detto Andrea Paganelli fece alla Comunità di Santa Croce del *Podere posto in luogo detto lo Scalzino*, *Paduletto di Lischeto*, *e terre adiacenti alla medesima*, il tutto già da esso tenuto a livello da detta Comunità, e la contemporanea livellaria concessione, che del suddetto *Podere Paduletta*, e *terre* fece la stessa Comunità al Sig. Dottore Iacopo Tuccini a sua sesta linea Masculina.

E da ambedue i suddetti accessi giudicialmente fatti al luogo della controversia dai due Podestà di Santa Croce, ai quali rispetto

allo stato materiale di detto luogo cadente sotto l'oculare ispezione doveva onninamente deferirsi, formandone una prova certa e superlativa: *de Luc. de judic. dis.* 24. *num.* 27. *et segg. Co-* 1
stantin. ad statut. Urb. Annot. 42. *num.* 22. *et segg. et vot. decis.* 433. *num.* 3. *Rot. Roman. apud eumd. vot.* 476. *num.* 43. resultava, che la quercia tagliata e controversa esisteva in una *Paduletta* posta a confine del Podere, che il Sig. Dottore Tuccini tiene a livello dalla Comunità di Santa Croce; mentre ciò chiaramente fu detto (coerentemente a ciò che in occasione degli accessi sosteneva il Sig. Dottore Tuccini) nella relazione del primo accesso „ ivi „ *perchè si* „ *vede ocularmente, che a detto podere vi confina una Paduletta, che* „ *è compresa nel detto podere, sopra della quale vi esistono le* „ *quercie tagliate* „: e nella relazione del secondo accesso non fu detto, che la quercia tagliata esistesse in un luogo diverso da quello indicato nella relazione del primo accesso, ma solamente credè il secondo Podestà di dover rilevare, che quel luogo non potesse chiamarsi *Paduletta*, come lo chiamava il Sig. Dottore Tuccini, per le seguenti ragioni „ ivi „ ciò che dal Sig. Dottore Tuccini vien preso per *Padu-* „ *letta* in sostanza non lo è, perchè non essendo il padule, che un „ ristagno d'acque senz'aver alcun corso et esito, e che dal solo tratto „ di tempo vengono questi a prosciugarsi, nella pretesa Paduletta non „ solo non vi sono acque stagnate, ma di più vi è il corso e l'esito „ del rio di Scalzino, che in se ritrae tutte le acque provenienti dalla „ pretesa Paduletta non solo, ma ancora tutte le altre acque provenienti „ dalla parte superiore, e di dove ha la sua origine il detto rio, tal „ chè nella pretesa Paduletta non vi si vedono acque superiori al „ Terreno, ma bensì tutta la sua erta al naturale, e solo nel caso „ di passeggiarvi si affonda, lasciando la forma del piede ripiena di „ acqua, effetto solito cagionarsi ovunque sieno pollini d'acque, e „ volgarmente chiamati acquitrini „.

O si attendesse adunque la relazione del primo accesso, o quella del secondo, combinate queste con i soprariferiti istrumenti portavano a dover concludere, che il suolo, in cui esisteva la quercia in questione, e conseguentemente anche la quercia medesima, appartenesse al Sig. Dottore Tuccini.

Perchè secondo i referiti istrumenti il Sig. Dottore Tuccini è livellario di un podere avente per confine una *Paduletta*, ed insieme è livellario della Paduletta denominata *Lischeto*, che deve credersi quella chiamata a confine del podere, ogniqualvolta a questa Paduletta chiamata a confine del podere non si vede data una diversa denominazione, che la distingua dall' altra nel medesimo istrumento enunciata e concessa a livello; e secondo la relazione del primo accesso la quercia in questione esisteva appunto in una *Paduletta* posta a confine di detto podere tenuto a livello dal Sig. Dottore Tuccini.

Secondo poi la relazione del secondo accesso, per quanto a quel Podestà non sembrasse meritevole del nome di *Paduletta* il luogo in cui esisteva la quercia in questione, primieramente però è da osservarsi, che quel medesimo Podestà riconobbe esser quel luogo di tal natura, che „ *nel caso di passeggiarvi si affonda*, *lasciandovi* „ *la forma del piede ripiena di acqua* „ coerentemente a ciò, che gli stessi Baldacci avevano dovuto confessare in occasione del primo accesso „ ivi „ mentre ciò che si dice *Paduletta* non è altro in so- „ stanza che *uno spazio di terreno in parte infrigidito dal Rio* „ *detto di Scalzino per essere trattenuto il di lui corso dagl' im-* „ *pacci della Macchia che lungo d' esso si vede d' ontani e dai* „ *gemitivi del poggio vicino* „: circostanze, per le quali può detto luogo giustamente chiamarsi *Paduletta* come lo denominò il primo Podestà: ed inoltre o meriti o non meriti rigorosamente parlando un tal nome, conviene ammettere, che almeno impropriamente gli venisse dato questo nome nei soprariferiti istrumenti, perchè altrimenti non si adatterebbe al podere allivellato dalla Comunità di Santa Croce prima al Lami, poi al Paganelli, ed in ultimo al Sig. Dottore Tuccini, il quarto confine della *Paduletta* allivellata ai suddetti insieme col podere; e conseguentemente deve star sempre fermo, che il luogo, ove esisteva detta quercia, denominato o propriamente o impropriamente *Paduletta*, è un sito, che insieme col podere confinante tiene il Sig. Dottore Tuccini a livello dalla Comunità di Santa Croce.

Nè al fin qui detto faceva ostacolo il rilevare, come si rilevava per parte dei Baldacci, che la *Paduletta* denominata *Lischeto*, ed allivellata al Sig. Dottore Tuccini sia alquanto distante dal luogo, in cui fu tagliata

la controversa quercia; poichè in replica a questa difficoltà si faceva opportunamente osservare per parte del Sig. Dottore Tuccini, che quantunque sia realmente alquanto distante da detto luogo la parte principale della suddetta Paduletta, quella, cioè, in cui sono più profonde e continuamente permanenti le acque, e però un tratto di terreno annesso a detta Paduletta, anch'esso paduloso, ed una continuazione, o per meglio dire il principio della Paduletta medesima, quello in cui fu tagliata la quercia.

Molto meno faceva ostacolo, che in un istrumento rogato Ser Anton Giuseppe Montanelli il dì 8. Ottobre 1773., per mezzo del quale i Baldacci condussero a livello dalla Chiesa di Staffoli, e per essa dai rappresentanti la Comunità di Santa Croce, una presa di terra, venisse enunciato per uno dei confini di detta presa di terra „ *a primo Sig.* „ *Dottore Iacopo Tuccini mediante il rio di Scalzino* „ donde per parte dei Baldacci voleva inferirsi, che esistendo la quercia tagliata in un sito fra il quale ed il podere livellario del Sig. Dottore Tuccini è intermedio il corso del *Rio di Scalzino*, dovesse dirsi posta, non nel detto podere del Sig. Dottore Tuccini, ma bensì nella detta presa livellaria dei Baldacci.

Imperocchè in primo luogo pareva poco attendibile in pregiudizio del Sig. Dottore Tuccini la suddetta enunciativa modernamente apposta in un istrumento stipulato fra i rappresentanti la Comunità di Santa Croce ed i Baldacci, quando in tre istrumenti precedenti dai rappresentanti la stessa Comunità doveva dirsi concessa a livello prima al Lami, poi al Paganelli, ed in ultimo al medesimo Sig. Dottore Tuccini, insieme col podere detto di Scalzino, anche la *Paduletta* confinante a detto podere, o sia quello spazio di terreno, confinante a detto podere, per cui scorre il Rio di Scalzino infrigidito stante il trattenimento del corso delle acque di detto Rio, e perciò paduloso a segno che passeggiandovi vi si affonda, e vi si lascia la forma del piede ripiena d'acqua, e quando in somma sopra questo terreno o Paduletta si era già acquistato al Sig. Dottore Tuccini un diritto, che senza suo consenso non poteva essergli tolto, neppure dai rappresentanti la medesima Comunità con un loro atto o contratto posteriore: *Rot. Rom. in Recen: decis.* 301. *num.* 15. *part.* 17, *et decis.* 307. *num.* 10. 2

part. 18. *tom.* 1. *et coram Ansald. decis.* 668. *num.* 8. *et decis.* 748. *num.* 8.

In secondo luogo pareva anche conciliabile detta moderna enunciativa contenuta nell' obiettato istrumento degli 8. Ottobre 1773. con i tre precedenti istrumenti, giacchè ogni qual volta si enunciava per confinante alla presa di terra allivellata ai Baldacci *il Sig. Dottore Tuccini mediante il Rio di Scalzino*, non era incongruo il dire, che i contraenti intendessero di caratterizzare il Sig. Dottore Tuccini come possessore di detto Rio, e come quello, che per mezzo di questo Rio di sua pertinenza confinava a detta presa di terra, e che sotto nome di *Rio di Scalzino* intendessero tutto quel tratto di terreno, che è
3 infrigidito e reso paduloso dalle di lei acque, e che deve restare dalle medesime inondato nei tempi delle maggiori pioggie, e conseguentemente il sito da altri denominato Paduletta.

In terzo luogo poi si dileguava ogni difficoltà osservandosi, come si faceva osservare per parte del Sig. Dottore Tuccini, che il confine anche del vero e proprio *Rio di Scalzino* poteva verificarsi, e si verificava di fatto, fra la detta presa di terra allivellata ai Baldacci, e certi beni del Sig. Dottore Tuccini, in altra parte diversa da quella in cui esisteva la quercia controversa, circostanza, che per se sola bastava a render inconcludente l'argumento, che per sostenere la pertinenza del sito, in cui esisteva detta quercia, e conseguentemente della quercia medesima, volevano i Baldacci dedurre dalla suddetta enunciativa contenuta nell' istrumento degli 8. Ottobre 1773. secondo la regola, di cui i testi nella *Leg. Neque Natales Cod. de Probat. Leg. non hoc*
4 *Cod. und. legitim. cap. in praesentia de Probat. Barbos. Axiom.* 191. *num.* 2. *Rot. Roman. coram Molines decision.* 728. *num.* 8. *et decis.* 832. *num.* 7. *et coram Falconer. de Legat. decision.* 3. *num.* 6. *et de Servitut. decis.* 2. *in fin.*

E così Ambe le parti virilmente informando ho creduto di dover rispondere.

Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota, e Podestà.

DECISIONE LXXV.

EMPORIEN. PECUNIARIA.

26. *Septembris* 1780.

ARGOMENTO.

. . . .

SOMMARIO.

1. *Quando più e diversi sono gl' interessi veglianti fra due persone, il saldo e quietanza fatta per alcuno di essi non può estendersi ancora al rimanente dei medesimi.*
2. *La qual regola diviene poi incontrastabile, quando vi è la espressa dichiarazione de' contraenti di tener fermi gli altri interessi sopra dei quali non hanno inteso di emettere veruna quietanza.*
3. *Gli Amministratori non possono dichiararsi debitori, se non previo un rendimento di conti, dal quale resulti se sono, o no, effettivamente debitori.*
4. *Senza un rendimento di conti non si può verificare, se la inesazione dei nomi dei debitori è dipesa da negligenza dell' amministratore, ossivvero perchè sono per se stessi inesigibili, e cattivi.*
5. *Al qual rendimento di conti se dentro un certo tempo non devenga l' amministratore, deesi condannare al pagamento dell' importare di detti debiti, meno quelli però, che siano affetti da chiara e patente inesigibilità.*

Appartenendo alla Maria Maddalena Scarlini ne' Poccianti, ed alla Maria Santa Scarlini ne' Bucalossi fra loro Sorelle, come eredi del fu Pietro Scarlini per ugual porzione una bottega di Fabbro posta nel Borgo d' Empoli, con tutti gli arnesi e mobili, ascendenti secondo la stima fattane il dì 6. Ottobre 1769. alla somma di Lire 319. 7. 8,

e con i suoi capitali e fondi consistenti in varj crediti, che secondo il bilancio fattone similmente in detto giorno ascendevano a Lire 1795. 2. 4., la Maria Maddalena Scarlini col consenso dell'antedetta Maria Santa sua Sorella per mezzo di privata scritta del suddetto dì 6. Ottobre 1769. diede in affitto la propria porzione di detta bottega per anni nove, e per l'annuo canone di Sacca 9. Grano ad Antonio Cambi Marito della Monaldesca Bucalossi Figlia di detta Maria Santa, conseguentemente di lei Genero, con diversi patti, fra i quali al §. 3. il seguente „ ivi „ che il suddetto Sig. Antonio Cambi sia tenuto et „ obbligato mantenere la metà del fondo e capitale della predetta „ bottega spettante a detta Sig. Locatrice, et ascendente a L. 1062. 5. — „ fra crediti, e stima ec. come dagl'inventarj apparisce ai quali ec. „ di modo che l'effetto sia, che alla terminazione del medesimo novennio il suddetto Sig. Cambi deva rimettere et effettivamente riconsegnare alla suddetta Sig. Maria Maddalena Scarlini ne' Poccianti „ il predetto fondo e capitale nella suddetta somma di L. 1062. 5. — „ parte in tanti nomi di debitori fra buoni, mediocri, e cattivi, nel „ modo e forma che sono stati ad essi consegnati, e che esistono ai libri „ e fogli del defunto Pietro Scarlini, e parte in tanti mobili ec. „ che i nomi dei debitori ascendono a Lire 897. 11. 2., et i mobili „ e masserizie alla somma di Lire 164. 13. 10., e come dai predetti „ inventarj, ai quali ec. „

Successivamente per mezzo di altra privata scritta del dì 30. Gennajo 1773. il medesimo Antonio Cambi possedendo detta bottega per una metà come Amministratore della predetta Monaldesca Bucalossi sua Moglie, e della medesima Costanza Bucalossi sua cognata, e per l'altra metà in forza della locazione come sopra fattagliene dalla suddetta Maria Maddalena Scarlini ne' Poccianti, affittò e respettivamente subaffittò la stessa bottega per anni cinque, e per l'annuo canone di sacca 13. Grano a Giuseppe e Stefano Padre e Figlio Mostardini, con espresso consenso prestato da Filippo Poccianti come Marito e legittimo Amministratore di detta Maria Maddalena sotto però la condizione di dover ricevere direttamente dai Mostardini l'annuo canone di sacca 9. Grano, di che nell'antecedente scritta, ed il patto, che nella detta seconda scritta de' 30. Gennajo 1773. si vedeva fra gli altri

stipulato al §. 3. era concepito „ ivi „ che detti Mostardini siano „ tenuti ed obbligati per tutto il dì 15. Agosto 1773. ricevere in „ consegna tutti i nomi de' debitori appartenenti al medesimo negozio „ di Fabbro, con la respettiva somma di loro dare, da farsene di „ questi nomi, e somme di debitori diligente inventario in piè di „ questa da firmarsi dalle parti, i quali Mostardini siano obbligati „ ancora ad esigere dai debitori, che saranno in detto inventario „ notati tutte quelle somme, che li sarà possibile, e rimetterle anno „ per anno al suddetto Sig. Antonio Cambi, quale sia tenuto riceverle „ in sconto dei capitali come sopra consegnatili per inventario predetto „ et alla terminazione del predetto affitto e subaffitto i medesimi „ Mostardini devino rimettere e riconsegnare al medesimo Sig. Cambi „ tutti quei nomi di debitori, e somme, che in detto quinquennio non „ averanno esatte, tali quali gli averanno ricevuti senza potergli permutare, che così ec. „

In forza di tali convenzioni si credè il Poccianti autorizzato a domandare, conforme domandò avanti il Sig. Vicario Regio di Empoli con replicate istanze esibite negli atti di quel Tribunale nel Gennaro e Febbraro del presente anno 1780. che venisse condannato il Cambi a pagargli la metà della sopra enunciata somma di Lire 897. 11. 2, e detto Sig. Vicario con sua Sentenza de' 22. Febbraio suddetto non solamente condannò il Cambi „ *a pagare* (sono parole „ di detta Sentenza) *al Sig. Filippo Poccianti come Marito e* „ *legittimo Amministratore della predetta Maria Maddalena Scarlini, e col consenso della medesima la somma e quantità di L.* „ *448. 15. 8., per tanti da esso Cambi dovuti in ordine all' apoca* „ *di affitto della bottega di fabbro posta nel borgo d' Empoli de'* „ *6. Ottobre 1759. al cap. 3.* „ ma di più condannò lo stesso Cambi a pagare al Poccianti anche i mobili in detta apoca d' affitto enunciati, qual sentenza in grado d' appello ho referito al Clarissimo Magistrato Supremo doversi in parte revocare, ed in parte riformare, moderare, e dichiarare.

Ho referito doversi la detta sentenza revocare quanto ai mobili o siano attrezzi della suddetta bottega, e dalla consegna, e restituzione di essi o loro valuta doversi assolvere il Cambi non solamente perchè

in questa parte la sentenza del Sig. Vicario d'Empoli era emanata *ultra petita*, ma molto più perchè alla consegna di detti mobili o attrezzi non domandati di fatto dal Poccianti contro il Cambi, non poteva esser questo di ragione tenuto, ogniqualvolta per mezzo di un Chirografo del dì 8. Marzo 1773. Filippo Poccianti e la Maria Maddalena Scarlini sua moglie avevano confessato e dichiarato, che detti mobili o attrezzi tanto per la metà spettante a detti Coniugi, quanto per l'altra metà appartenente al Cambi ne' MM. e NN. che sopra, erano stati di comun consenso venduti a Filippo Pancani per il prezzo appunto di che in detta scritta de' 6. Ottobre 1769., e che perciò riconoscevano per debitore di Lire 164. 13. 10. per importare della metà di detti mobili o attrezzi ad essi tangente il prefato Pancani compratore, e facevano di detta somma al Cambi ricevuta, saldo, fine, e quietanza generale e generalissima, col patto perpetuo *de ulterius non petendo.*

All' opposto ho referito doversi soltanto riformare, moderare, e dichiarare la suddetta sentenza del Sig. Vicario d'Empoli quanto ai nomi di debitori costituenti il capitale di detta bottega, perchè l' eccezione, che deduceva il Cambi di non poter esser in conto alcuno molestato dal Poccianti neppure per dependenza di detti nomi di debitori, atteso un saldo fattogli ne' 13. Marzo 1773. dal Poccianti come Marito e legittimo Amministratore della Maria Maddalena Scarlini sua Moglie, e soscritto non tanto da detto Poccianti, che dalla Scarlini sua Consorte, qual saldo era del seguente tenore „ ivi „ Io Filippo del „ fu Paolo Poccianti d'Empoli infrascritto, come Marito e legittimo „ Amministratore di Maria Maddalena Scarlini mia Moglie in virtù „ di procura fatta sotto suo vero giorno et anno, mi chiamo non „ solo in mio nome, quanto in detti modi e nomi intieramente pagato „ e saldato dal Sig. Antonio Cambi, e dalla fu Sig. Santa Bucalossi, „ di ogni mio avere di mobili, attrazzi, grano esatto dal Capitolo, e „ di qualunque altra cosa dependente *dall' Eredità del fu Pietro* „ *Scarlini, a tutto questo* suddetto giorno, confessando averne ricevuta „ tutta l'intiera nostra parte, e perciò gli fo il presente saldo, fine, „ e quietanza generale, generalissima, restando cassati e lacerati tutti „ i ricordi, partite, et altro, renunziando a tutti gli atti fatti nel

„ Tribunale d'Empoli, a riserva però delle pendenze ed interessi del „ podere e casa, di che ne pende la causa in Firenze ec. „: questa eccezione, dico, l'ho creduta insussistente.

In fatti altre erano le ragioni, che la Maria Maddalena Scarlini e per essa il Poccianti suo Marito e legittimo Amministratore aveva contro l'Eredità del fu Pietro Scarlini, e contro il Cambi come rappresentante la fu Maria Santa Scarlini sua suocera, alla quale ugualmente che detta Maria Maddalena si devolve la suddetta Eredità del prenominato Pietro Scarlini, altre e totalmente diverse erano le ragioni, che alla stessa Maria Maddalena Scarlini e per essa al Poccianti suo Marito e legittimo Amministratore si competevano in forza della gia riferita scritta d'affitto de' 6. Ottobre 1769. contro il suddetto Cambi come conduttore della porzione della bottega di fabbro spettante a detta Maria Maddalena, e conseguentemente anche della metà dei nomi di debitori costituenti il capitale di detta bottega. E perciò dall'avere i coniugi Poccianti fatto un saldo al Cambi di tutto ciò che a detti coniugi era dovuto *dall' Eredità del fu Pietro Scarlini* (dalla quale era pur troppo vero, che avevano conseguito in specie la tangente della bottega ad essi spettante, e degli attrezzi, e nomi di debitori, che di detta bottega formavano il capitale, ogniqualvolta mediante la suddetta scritta d'affitto ne avevano disposto) non poteva inferirsene, che dai medesimi coniugi fosse stato fatto al Cambi il saldo anche di ciò, che ad essi era dovuto per il diverso titolo dell'affitto, secondo la volgata regola del testo nella *Leg. Papinianus ff. de minoribus.* 1

Tanto più che in una scritta di transazione celebrata fra il Poccianti e il Cambi colla mediazione di due arbitri ne' 7. Ottobre 1776. e così posteriormente al suddetto saldo de' 13. Marzo 1773., nel tempo medesimo che vi si vedeva ripetuto quasi con le medesime espressioni ciò che si conteneva in detto saldo precedente „ ivi „ si dichiara „ in ultimo, che nel presente atto sono stati reciprocamente consegnati „ alle suddette parti tutti i fogli spettanti agl'interessi, che sopra, quali „ atteso il presente aggiustamento e conguaglio fatto d'accordo restano „ questi di niun valore, e nulli, intendendo le dette parti di an„ nullare qualunque ricordo, obbligo, partite di libro et altro, e

„ di farsi per dette pretensioni col presente atto fino a tutto questo
„ suddetto giorno *un saldo generale generalissimo col patto perpetuo*
„ *de ulterius non petendo*, essendo il tutto stato così determinato et
„ arbitrato ec. „: vi si vedeva anche espressamente convenuto al cap. 5.
„ ivi „ *che la scritta della bottega di fabbro posta in Borgo stia*
„ *sempre nel suo vigore, e non resti in veruna maniera compresa*
2 „ *in questo aggiustamento, che così ec. fino al termine del Noven-*
„ *nio* „: onde veniva ad esser chiara e letterale la volontà delle parti
di non comprendere nel saldo reciprocamente fattosi ciò che dipendeva
dalla scritta d'affitto della bottega, in modo da non poterne formar
questione: *Leg. Ille aut ille §. cum in Verbis ff. de Legat.* 3.

E viceversa non era luogo all'assoluta condanna del Cambi a favore
del Pocciauti nella somma di Lire 448. 15 8. importare della metà,
o sia della quarta parte dei nomi di debitori esistenti nella bottega,
ma doveva condannarsi, conforme ho referito doversi condannare, il
Cambi a render legittimo conto al Pocciauti della metà di detti nomi
di debitori, della quale in sostanza fu data al Cambi con detta scritta
d'affitto l'Amministrazione; perchè oltre ad esser regola generale, che
gli Amministratori non possono dichiararsi debitori, se non previo un
3 rendimento di conti, dal quale resulti se sono veramente debitori o
piuttosto creditori: *Salgad. Labyrint. Credit. part.* 3. *cap.* 7. *num.*
29. *Rub. in Praefat. ad part.* 9. *tom.* 2. *Recent. num.* 71. *et plu-*
rib. segg. Ansald. de Commerc. discors. 31. *num.* 6. *et disc.* 37.
num. 15. nel caso presente senza un rendimento di conti non può
verificarsi quali e quante siano le somme, che detto Cambi abbia ri-
cavate dall' esazione dei suddetti nomi, e se questi o in tutto o in
parte siano rimasti inesatti per incuria del Cambi, o piuttosto per la
cattiva qualità dei nomi medesimi, che nella scritta d'affitto fu espres-
4 samente confessato essere in parte *buoni*, in parte *mediocri*, ed in
parte *cattivi*.

Ho bensì referito doversi assegnare al Cambi per fare il suddetto
rendimento di conti, secondo il consueto stile, un discreto termine,
che ho fissato in mesi due, spirato il quale ho dichiarato doversi il
medesimo condannare a pagare al Pocciauti la somma di Lire 897.
11. 2. importare della metà di detti nomi di debitori, salve per altro

le deduzioni e imputazioni, che di ragione, che vale a dire, salva la 5
deduzione, ed imputazione di quei nomi di debitori, dei quali sia chiara e patente l'inesigibilità.

E così l'una e l'altra parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota, e Podestà.

DECISIONE LXXVI.

PREMICORDII AQUARUM.

27. *Septembris* 1780.

ARGOMENTO.

Quando non è provato il danno, che si suppone essere stato arrecato dalla trasmissione dell'acque nel fondo altrui, e quando poi tutto sia stato rimesso nel primo stato prima della contestazione della lite, non evvi altrimenti luogo all'azione personale *aquae pluviae arcendae.*

SOMMARIO.

1. *L'attore deve provare il fondamento della propria intenzione.*
2. *All'effetto di potere intentare efficacemente l'azione* aquae pluviae arcendae *è mestieri provare, che veramente l'acqua trasmessa in altro sito mediante i fatti lavori vi abbia recato danno e pregiudizio.*
3. *Il fondo inferiore è naturalmente sottoposto alla servitù di ricevere le acque, che scolano dal fondo a lui superiore.*
4. *L'azione* aquae pluviae arcendae *può intentarsi non tanto per il danno e pregiudizio attuale, quanto ancora per quello futuro e possibile.*
5. *Non può temersi danno futuro, e quindi non vi è più luogo all'accusa, quando prima della contestazione della lite sia stato tutto rimesso nel primo stato, e lo scolo dell'acque sia stato remosso dal nuovo sito.*

6. *L'azione* aqnae pluviae arcendae *è un'azion personale*; *ond'è*, *che non contro il proprietario del fondo*, *ma sì contro il lavoratore di esso*, *che ha fatti dei lavori tali da mandar l'acque in altra parte*, *s'intenta l'azione medesima*.

Sotto dì 15. Luglio 1778. i Sigg. Vincenzio e Dottore Pasquale Fratelli Guidi presentarono negli atti del Sig. Podestà di Premilcore contro Gio. Batt. Fabbri lavoratore del Sig. Conte Pirro della Massa in certo podere denominato delle Pollare un' accusa *per essersi fatto lecito*, (sono parole di detta accusa) *di guastare un fosso*, *ed aver* „ *svoltate le acque*, *che prima scorrevano per i terreni del detto* „ *Sig. Conte*, *e quelle rivoltate sopra la vigna denominata la Costa di* „ *detti Sigg. accusanti*, *quali acque svoltate da detto accusato hanno* „ *causato notabilissimo danno alla terra*, *viti*, *e muri di detta vigna*, „ *con grave pregiudizio di detti Sigg. Accusanti.*

Si oppose a tale accusa il Fabbri con varie eccezioni, ma ciò non ostante il Sig. Podestà di Premilcore con sua sentenza de' 16. Luglio 1779. procedè a confermarla, avendo inoltre dichiarato la detta vigna della Costa non essere stata, nè esser soggetta alla servitù degli scoli delle acque procedenti dalle terre del suddetto podere delle Pollare, e perciò doversi condannare, come condannò, il predetto Fabbri a liberare la detta vigna da tali scoli d'acque, e quelle rimettere nel suo primiero e consueto corso. Ma essendosi appellato il Fabbri al Magistrato dei Sigg. Uffiziali dei Pupilli e Adulti di Firenze; ed essendo caduta in me la commissione della causa, dopo il dovuto esame di essa ho creduto, che dovesse revocarsi il precedente giudicato, avendo trovata insussistente, e perciò meritevole, non di conferma, ma di revoca, l'accusa predetta.

Mi ha condotto in questo sentimento il non veder conclusa per parte dei Sigg. Guidi accusanti la prova, che in conseguenza dei lavori asserti fatti dal Fabbri nel podere delle Pollare, e per i quali venne egli accusato, le acque derivanti da detto podere fossero di danno o pregiudizio alla vigna di detti Sigg. Guidi; qual danno o pregiudizio doveva indispensabilmente giustificarsi dai Sigg. Guidi, all'effetto che sussistesse l'accusa da essi data al Fabbri; sì perchè

questo danno o pregiudizio fu dai medesimi Sigg. Guidi espressamente allegato per fondamento della loro accusa, onde si faceva luogo alla regola di doversi provare dall'attore il fondamento della propria intenzione: *Leg.* 1. *et Leg. Actor* 23. *Cod. de Probat. Leg. Qui Accusare Cod. de edend. Pacion. de Probat. lib.* 1. *cap.* 7. *Rot. Roman. coram Mantic. dec.* 68. *num.* 1. *et coram Falconer. Legitim. dec.* 6. *num.* 4. *et de Probat. dec.* 10. *num.* 1. 1

Si perchè i Sigg. Guidi Proprietarj della vigna inferiore della Costa non avevano realmente diritto alcuno d'impedire, che in detta loro vigna si mandasse l'acqua dal superior podere delle Pollare, se non nel caso che il mandarvela fosse di danno e pregiudizio per la suddetta vigna, tanto ai termini del Gius Comune, come apparisce da tutto il titolo dei digesti *de aqua pluvia arcenda*, e bene spiegano fra gli altri il *Voet. in Pandet. lib.* 39. *tit.* 3. §. 2. *Versic.* „ Est 2
„ autem haec actio ec. competens Domino Praedii, cui aqua pluvia *nocet*
„ ex opere manu facto in Vicini Fundo „: *Donell. Comment. Iur. Civil. lib.* 15. *cap.* 48. *iuxt. Edit. Lucen. tom.* 4. *col.* 539. §. 1. *et segg. et in specie* §. 3. „ ivi „ causa actionis superior quatuor exigit,
„ aquam pluviam, *quae Vicino noceat nociturave sit;* opus manu
„ factum, *quo aqua noceat;* locum certum, in quo id opus factum
„ sit; locum item certum, *cui eo opere et aqua noceatnr* „ *et* §. 18. *Cepoll. de Servit. Rustic. Praed. cap.* 5. *fere per tot.* Quanto ai termini dello statuto di Premilcore, a cui particolarmente si ricorreva per parte dei Sigg. Guidi, disponendo detto statuto nei seguenti termini „ ivi „ statuirono et ordinarono, che non sia niuno, il quale
„ ardisca o presuma *in pregiudizio altrui* serrare, mutare, o per
„ niun'altro modo impedire l'usato corso dell'acque, che trascorrono
„ per li luoghi dovuti, e consueti, ma maggiormente sia tenuto cia-
„ scuno il suo fosso, solco, e rivolo, per lo quale l'acqua trascorre, aper-
„ to e disgombrato tenere si, e per tal modo, *che al vicino non*
„ *faccia nè dia danno*, sotto pena a chi contrafacesse in ciascheduno
„ de' suddetti casi di soldi dieci di bolini, *e nell'emenda del danno*
„ *al vicino niente dimeno sia tenuto* „.

Non sussistendo ciò, che suppose il Giudice della passata istanza, vale a dire, che la facoltà di mandare le acque del fondo superiore

nel fondo inferiore non possa dipendere se non da una servitù costituita sull'inferiore a favore del superiore, giacchè essendo un effetto connaturale all'acqua lo scorrere dai luoghi più alti ai più bassi,
3 necessariamente e di sua natura deve il fondo inferiore ricevere le acque, che scendono dal fondo superiore, come io stesso riportai i concordanti osservai nella *Marradien. Praetensae Refectionis Damnorum* 17. *Martii* 1780. §. *ultim.*

Che poi non fosse provato per parte dei Sigg. Guidi, che alla loro vigna recassero danno o pregiudizio le acque del podere delle Pollare in conseguenza dei lavori fattivi dal Fabbri, era assolutamente incontrastabile; mentre il danno o pregiudizio attuale e presente restava positivamente escluso dalla relazione dei periti, che commissionati di riconoscere e stimare l'asserto danno cagionato a detta vigna dalle acque del suddetto podere referirono „ *e non abbiamo trovato* „ *danno, nè mancanza di viti cagionato dalle acque, se non molti* „ *rigagnoli naturalmente cagionati dalla pioggia, e non possiamo* „ *dire che ci sian viti guaste per detta causa, e possiamo dire che* „ *non conoschiamo danno alcuno* „.

Ed il danno o pregiudizio futuro e possibile, per il quale, ugualmente che per l'attuale e presente, può intentarsi l'azione *aquae*
4 *pluviae arcendae*, come dopo i testi letterali nella *Leg.* 1. §. *Haec autem e nella Leg.* 24. §. *vicinus ff. de aq. pluv. arcend.* concordemente rispondono la *Gloss. in lib.* 5. *in verb. noceat et in lib.* 6. *in princip. pariter in verb. noceat ff. de aqu. pluv. arcend. Donell. loc. supr. cit.* §. 3. *ibiqu. Hilliger. in not. num.* 3. *Caepoll. d. cap.* 5. *sub num.* 2. *versic. Tertium ec. et num.* 5. molto più rimaneva escluso dall'essere stato già rimesso nel primiero suo stato, avanti la
5 contestazione della presente lite, il corso delle acque del podere delle Pollare di consenso dell'affittuario di detto podere, e del fattore dei Sigg. Guidi, come per parte dei medesimi Sigg. Guidi fu confessato nel 7. dei capitoli, da essi esibiti in atti per l'esame dei testimoni da loro indotti.

Mancando pertanto la prova del danno o pregiudizio arrecato alla vigna dei Sigg. Guidi dalle acque derivanti dal podere delle Pollare in conseguenza dei lavori fatti in detto podere dal Fabbri,

come che mancava il fondamento dell' accusa data dai Sigg. Guidi al
Fabbri, così doveva questa assolutamente revocarsi, e rimaneva inu-
tile l' inoltrarsi nell' esame dell' altra eccezione proposta a difesa di detto
Fabbri, cioè, che i Sigg. Guidi dovessero agitare, non contro il Fabbri la-
voratore, ma contro il Sig. Conte della Massa Padrone del suddetto
podere delle Pollare, eccezione, che a prima vista incontrava presso
di me non poca difficoltà, mentre consideravo, che quì non si trattava
d' un' azione *reale*, che interessasse, cioè, il fondo appartenente al Sig.
Conte della Massa, quali erano i termini delle autorità allegate per
parte dei Sigg. Guidi, ed in specie della *decis. Flor.* 150. *coram
Magon.* ma si trattava d' un' azione *personale*, quale viene definita
l' azione *aquae pluviae arcendae* dal Giureconsulto *Ulpian.* nella
Leg. si tertius 6. §. *si quis prius ff. de aqu. pluv. arcend. vers.* „
aquae pluviae arcendae actionem sciendum est, non in rem, sed *in*
„ *personam* esse „ e dal *Donell. loc. supr. cit.* §. 18. *versic.* „ neque
„ ideo actio aquae pluviae arcendae in rem est, sed *personalis* „: nei
quali termini pareva, che non potesse il Fabbri declinare l' azione contro
di lui intentata dai Sigg. Guidi, nè obbligarsi a dirigerla contro il 6
Conte della Massa proprietario del podere delle Pollare, conforme,
distinguendo fra le azioni *reali* e le *personali*, ammette la stessa obiet-
tata *decis. Flor.* 150. *coram Magon. num.* 30.

E così l' una e l' altra parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota, e Podestà.

DECISIONE LXXVII.

FLORIANEN. PRAETENSAE IMMISSIONIS.

29. *Septembris* 1780.

ARGOMENTO.

Al creditore censista non può concedersi la immissione in possesso sopra il fondo del suo debitore, se la pendenza del concorso dei creditori di questo lo obblighi ad avocar la sua causa al giudice stesso, ove è stato introdotto il giudizio medesimo.

SOMMARIO.

1. *L' interdetto Salviano, essendo un' azione personale* in rem scripta, *può legittimamente intentarsi, ad elezione dell' attore, tanto nel foro del reo convenuto, quanto nel foro* rei sitae.
2. *Lo che è proprio di tutte le azioni di natura sì fatta.*
3. *Per porre in essere una consuetudine di giudicare diversa dalle regole di ragion comune si richiedono almeno due rejudicate.*
4. *Le leggi presumono la continuazione del titolo del dominio in quello, il quale incontrastabilmente lo acquistò mediante un pubblico istrumento.*
5. *Allorchè il mallevadore del censo passivo si è accollato il censo medesimo, egli si considera come l' originario debitore, e quindi il creditore non è tenuto ad escuter prima i beni del vero originario debitore, ma può procedere immediatamente contro quelli dell' accollatario.*
6. *Il semplice lasso del tempo nudo affatto di altre circostanze, che lo amminicolino, è reputato inetto a far presumere il pagamento.*
7. *Nel giudizio di Salviano non si ammettono le eccezioni, che ricerchino un' alta indagine.*

8. *Nel giudizio di Salviano si concede all' erede beneficiato la retenzione del fondo, quando provi l' esistenza ed anteriorità dei suoi crediti, e sia in istato di fare il rendimento di conti della eredità beneficiata.*
9. *Non ostante il concorso dei creditori può benissimo accadere, che i beni si ritengano, non già da un economo, ma dall' erede beneficiato come legale amministratore.*
10. *Provato, che il concorso dei creditori ha avuto una volta principio, dee dirsi tuttora pendente, se non si giustifichi avere esso avuto il suo termine con la sodisfazione di tutti i creditori.*
11. *Quando pende un giudizio di concorso, non può un creditore agere particolarmente contro un fondo del comun debitore, ma deve ricorrere a quel giudice istesso, avanti il quale è introdotto il concorso, e concorrere con gli altri creditori alla sodisfazione de' proprj crediti.*

Per sentenza del Sig. Podestà di Fojano de' 6. Marzo 1780., coerentemente alla domanda precedente esibita negli atti di quel Tribunale dal Sig. Angiolo Tommaso Querci di detto luogo, fu dichiarato al medesimo Sig. Querci, come chiamato al Fidecommisso indotto dal fu Sig. Gio. Tommaso Querci, essersi competuto e competersi un censo in sorte di Scudi Venticinque passivamente creato da Vincenzio di Bartolo Tiezzi con la mallevadoria solidale del fu Dottore Cesare Seriacopi, ed esser perciò affetta ed ipotecata a favore di detto Sig. Querci per il pagamento, non tanto della sorte dell' enunciato censo, quant' ancora dei frutti del medesimo, si decorsi, che da decorrere, certa Casa posta in Fojano, posseduta già dal prefato Sig. Dottore Seriacopi, e presentemente dal Sig. Sebastiano Bucci Mattei di Monte S. Savino, nel possesso della qual Casa fu anche immesso il suddetto Sig. Querci, all' effetto che colle pigioni di essa, o col ritratto da farsene medianti le legittime subaste servatis servandis, potesse sodisfarsi dei frutti di detto Censo.

Avendo da questa sentenza interposto l' appello al Clarissimo Magistrato Supremo il Sig. Bucci Mattei, ed essendo caduta in me secondo il Turno Rotale la commissione di conoscere e referire, se

dovesse quella confermarsi, o revocarsi, più eccezioni contro la domanda del Sig. Querci, e conseguentemente anche contro la detta sentenza a suo favore proferita, vennero avanti di me proposte per parte di detto Sig. Bucci Mattei Appellante.

Si opponeva in primo luogo la nullità della suddetta Sentenza, come proferita da un Giudice, alla di cui giurisdizione non era soggetta la persona del Sig. Bucci Mattei, si pretendeva in secondo luogo che la Casa, in cui domandò il Sig. Querci, e per l'antecedente sentenza ottenne l'Immissione, non costasse esser stata in bonis del Sig. Dottore Cesare Seriacopi, in terzo luogo si proponeva, che contro detta Casa, come stata in bonis del suddetto Sig. Dottore Seriacopi mallevadore del Censo passivamente creato da Vincenzio Tiezzi, non potesse in ogni caso agitarsi, se non previa l'escussione dei beni del Tiezzi principal debitore, e specialmente del fondo censito; si allegava in quarto luogo rispetto al suddetto Censo il presunto pagamento; in quinto luogo si diceva il frutto di detto Censo già convenuto alla ragione di sette per cento l'Anno esser esorbitante, e perciò doversi almeno moderare e ridurre; si asseriva in sesto luogo, che al Sig. Bucci Mattei come erede mediato della già Sig. Lucia Francesca Seriacopi sua Ava Paterna, e Figlia ed erede beneficiata di detto Sig. Dottore Cesare Seriacopi, si competesse ex juribus di detta sua autrice la retenzione della suddetta Casa per alcuni crediti della stessa erede beneficiata contro l'eredità Paterna, anteriori o poziori al predetto Censo; si rilevava in settimo luogo, che non potesse reputarsi fra i beni e assegnamenti soggetti al Fidecommisso indotto dal già Sig. Gio. Tommaso Querci Avo Paterno del Sig. Angiol Tommaso Attore in causa il Censo suddetto, ma appartenesse all'eredità della fu Sig. Domenica Angiola Brandini Vedova di detto Sig. Gio. Tommaso Fidecommittente, ed Ava Paterna dello stesso Sig. Angiol Tommaso; ed in ottavo luogo si sosteneva esser d'ostacolo al giudizio d'immissione presentemente intentato da detto Sig. Angiol Tommaso Querci come creditore del fu Sig. Dott. Cesare Seriacopi la pendenza di un giudizio di concorso dei creditori del medesimo Sig. Dottore Cesare Seriacopi già da multi Anni introdotto.

Preso adunque di tutte queste eccezioni il conveniente esame

ho creduto, che non fosse allegabile nè la nullità dell' antecedente Sentenza, nè il difetto di prova dell'antico possesso presso il Sig. Dottore Cesare Seriacopi della controversa Casa, nè la necessità di escutersi per il Censo in questione, prima dei Beni del fu Dottore Cesare Seriacopi, quelli del Tiezzi, o Fondo censito, nè il presunto pagamento di detto Censo; ma le altre eccezioni ho creduto di doverle respettivamente valutare nel modo che apparisce dalla Sentenza oggi a mia Relazione proferita dal Supremo Magistrato, nella quale, previa la revoca dell' antecedente Sentenza del Signore Potestà di Fojano, è stato dichiarato quant' appresso „ ivi „ Diciamo ec. il „ Credito tanto del Capitale che dei Frutti del Censo di Lire 12. 15. — „ l'Anno imposto da Vincenzio di Bartolo Tiezzi sopra un Pezzo „ di Terra di Stajora tre in circa posto nel Comune di Fojano sotto „ il Vocabolo del Bagno, e venduto sotto la Mallevadoria e solidale „ obbligazione del Signore Dottore Cesare Francesco Seriacopi per „ prezzo di Scudi venticinque al Signore Giovanni Tommaso Querci „ Seniore per Contratto de' 22. Maggio 1709. Rogato Ser Pietro Niccolò „ Vannucci di che in Atti, e dipoi accollatosi da detto Signore „ Dottore Seriacopi nel successivo istrumento di Compra de' 26. Novembre 1710. Rogato dal suddetto Notaro, di che parimente in Atti, „ essere spettato e spettare all'Eredità beneficiata dei Signori Angiolo „ Ventura, Domenico, e Giuseppe Fratelli Querci, come Figli della „ Signora Domenica Angiola Brandini, alla quale fu assegnato il Capi- „ tale di detto Censo in conto della restituzione delle sue Doti nell' „ assegna fatta dagli Arbitri e Divisori nel Lodo e Chirografo de' 24. „ Agosto 1725., e di che nel Contratto de' 30. Ottobre di detto Anno „ rogato Ser Iacopo Alessandro Sati, ed alle predette Eredità Beneficiate „ rappresentate presentemente dal detto Angiolo Tommaso Querci „ essere appartenuto ed appartenere il diritto di conseguire il Capitale „ del suddetto Censo, siccome i Frutti decorsi e non pagati, e da de- „ correre in appresso, secondo la Liquidazione da farsene nel suo „ congruo Giudizio, salve per altro al Patrimonio ed Eredità beneficiata „ del predetto Signore Dottore Cesare Seriacopi, ed al suddetto Sig. „ Sebastiano Bucci Mattei in oggi rappresentante la medesima, le „ ragioni per la pretesa riduzione di detti Frutti, e sull'eccessività dei

„ medesimi; per il suddetto Credito del Capitale e frutti di detto
„ Censo, diciamo il prenominato Signore Angiolo Tommaso Querci
„ ne'NN. ec., e come rappresentante le suddette Eredità beneficiate,
„ avere avuto ed avere per obbligati gli Assegnamenti e Beni del Patri-
„ monio ed Eredità beneficiata dell'antedetto Signore Dottore Cesare
„ Francesco Seriacopi, ma stante il Giudizio di Concorso dei Creditori
„ della medesima pendente d'avanti il Magistrato Nostro non essersi
„ competuto nè competersi al predetto Signor Querci l'Immissione
„ sulla Casa di che in Atti, e di che nella Sentenza di detto Signore
„ Potestà di Fojano, ma solo esserseli competuto, e competerseli il
„ diritto di ottenere nel suddetto Giudizio di Concorso quel grado
„ e posto, che di ragione, e di esigere il rendimento di Conti di detta
„ Eredità beneficiata, per conseguir poi il pagamento di detto suo
„ Credito secondo l'esito del medesimo, e ne'modi, che di ragione. „

Mi è comparsa inallegabile la nullità dell'antecedente Sentenza, perchè se questa emanò da un Giudice, alla di cui Giurisdizione non era soggetta, nè per ragion d'origine, nè per motivo d'abitazione, la persona del Sig. Bucci Mattei, fu però proferita da quel Giudice, sotto la di cui Giurisdizione era il fondo, contro del quale era stata intentata l'azione dell'interdetto Salviano, che essendo un'azione personale *in rem Scripta*, come con altri stabiliscono il *Menoch. de Adipisc. Possess. Remed.* 3. *num.* 57. *Ridolphin. in Prax. Iudic. part.* 2. *cap.* 6. *num.* 72. poteva perciò legittimamente e validamente inten-
1 tarsi, ad elezione dell'attore, tanto nel Foro del Reo Convenuto, quanto nel Foro *rei sitae*, questa essendo la regola comunemente ricevuta rispetto a qualunque azione personale *in rem scripta*, come con
2 molti concordanti risponde il *Corradin. de Iur. Praelat. qu.* 3. *num.* 8. *et segg.*

Nè mi ha rimosso da questo sentimento una moderna decisione, che si allegava del secondo Turno Rotale nella *Florentina Pecuniaria* 22. *Februar.* 1780. Sì perchè nel caso di detta decisione si trattava di Giudizio di Salviano intentato contro il principal debitore: laddove nel caso nostro era stato intentato contro il Sig. Bucci Mattei, non come Erede mediato del principal creditore del Censo in questione, ma come semplice *detentore* e *possessore* della Casa stata già in bonis

di detto debitore, ed una qualche plausibile ragione di differenza può escogitarsi fra l'uno e l'altro caso, mancando rispetto al principal debitore quella rilevantissima circostanza, che concorre rispetto al terzo Possessore, e che con i concordanti pondera il *Corradino*, di non esser convenuto in forza d'un proprio contratto; sì perchè in ogni caso l'obiettata decisione, come unica, non era bastante a porre in essere una consuetudine di giudicare diversa dalla regola di ragion comune, al qual effetto si richiedono almeno due Reiudicate: *Palm. Allegat.* 101. *num.* 34. *et. dec.* 3
247. *num.* 33. *Franch. decis.* 91. *num.* 16. *et decis.* 238. *num.* 3. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombrosian. tom.* 2. *dec.* 4. *num.* 2.

Mi è parso, che non mancasse la prova dell'antico possesso presso il fu Sig. Dottore Cesare Seriacopi della casa, in cui il Sig. Querci, come creditore di detto Sig. Dottor Seriacopi, domandava l'Immissione; perchè dal Giudicial deposto di due testimoni restava giustificato, che detto Sig. Dottore Seriacopi godè la suddetta Casa fino a che visse, ed atteso un Istrumento rogato Ser Pier Girolamo del Medico il dì 10. Febb. 1704., per cui quella Casa appariva venduta da un certo Pietro Barbieri al prefato Dottore Cesare Seriacopi, il di lui godimento era referibile non al titolo di semplice conduttore ed inquilino, come poteva dirsi, che lasciasse in dubbio il deposto di detti testimoni, ma bensì quell'istesso titolo di dominio, che in forza dell'ennunciato istrumento una volta acquistò, e del quale facevano le Leggi presumere in lui la 4
continuazione. *Leg. Sive possidetis Cod. de probat. Leg. si certis Annis Cod. de pact. Rot. Rom. coram Burat. decis.* 240. *num.* 16. *et in Recentior. dec.* 590. *num.* 3. *et segg. part.* 4. *tom.* 3. *et dec.* 369. *num.* 2. *part.* 14. *et coram Ansald. dec.* 847. *num.* 9. *tom.* 7. *versic.* „ „ Et quod Iuris praesumptio sit pro perseverantia dominii penes eum qui „ semel Dominus probatus fuit ec. „

L'escussione dei beni del Tiezzi, che originariamente fu il principal debitore del Censo, per cui agitava il Sig. Querci, e quella specialmente del Fondo censito, ciò che sia, che potesse forse reputarsi necessaria per agire contro i beni del già Sig. Dottore Seriacopi, qualora non avesse egli avuto altro carattere, che di Mallevadore a detto Censo, assolutamente non si richiedeva ogniqualvolta il Sig. Dottore Seriacopi, oltre ad essere stato Mallevadore nell'atto della creazione del Censo fatta passi-

vamente dal Tiezzi per l'istrumento rogato Ser Pietro Niccolò Vannucci li 22. Maggio 1709. per altro successivo istrumento rogato il medesimo Notaro li 26. Novembre 1710. espressamente si accollò lo stesso Censo, e ne divenne perciò il debitore nell' istessa guisa, che se lo avesse egli
5 creato fin da principio, come con la scorta di molti concordanti fermai io medesimo in una *Arretina Cambii Super Praetensa Reiudicata* 9. *Julii* 1779. §. 14. *et segg.*

E per presumere il pagamento del Censo in questione erano a mio credere troppo deboli le circostanze, che venivano allegate, e che in sostanza si riducevano al lasso del tempo, all' inopia del creditore, e al non vedersi descritto detto Censo nell' Inventario della di lui eredità, poichè essendo affatto irrilevante quest' ultima circostanza ogniqualvolta il censo medesimo poco dopo la morte del creditore appariva assegnato alla di lui Moglie insieme con altri assegnamenti per la restituzione delle di lei Doti, come sarà luogo ad osservare anche in appresso, e parimente non potendosi valutare l' inopia del creditore, che nel caso presente voleva dedursi dall' essere stata adita la di lui eredità con benefizio di Legge e d' inventario, quando insieme non costava dell' opulenza del debitore, quale anzi rispetto al Sig. Dottore Cesare Seriacopi Mallevadore ed Accollatario poteva dirsi esclusa dall' essere stata adita con benefizio di Legge e d' inventario anche la sua eredità, tutta la prova del presunto pagamento veniva perciò a sostanziarsi nel lasso del tempo, circostanza che da per se sola, e senza il soccorso di altre che l' amminicolino, è comunemente reputata inetta a far presumere il pagamento, come con i concordanti osservano il *Casareg. de Commerc. dis.* 199. *num.* 69.
6 *Paulut. dissert.* 54. *num.* 36. *et seg. Rot. Rom. post eumd. d. dissert.* 54. *decis.* 1. *num.* 11. *et decis.* 3. *num.* 6. *et segg. Rota nostr. coram de Comitib. dec. Florent.* 106. *num.* 14. *et segg.*

Non ostante però l' insussistenza delle fin quì divisate eccezioni, che contro l' immissione domandata dal Sig. Querci si opponevano per parte del Sig. Bucci Mattei Reo convenuto, ho creduto, che non dovesse accordarsi a detto Sig. Querci la domandata immissione, poichè sebbene non potesse essere alla medesima d' ostacolo la quinta eccezione della pretesa eccessività del frutto del Censo, come tendente non già a distruggere nella sua sostanza il credito dedotto dall' attore,

ma a diminuirne solo la quantità, eccezione, che essendomi comparsa di qualche peso, e degna di esame, mi ha indotto a referire, che si riservassero al Reo convenuto le ragioni, che competer gli potessero per la pretesa riduzione di detto Frutto.

E neppure potesse giovare al Reo convenuto la settima eccezione fondata nella pertinenza del Censo in questione, non al Fidecommisso indotto dal fu Sig. Gio. Tommaso Querci, ma all'eredità della già Sig. Domenica Angiola Brandini Moglie di detto Sig. Gio. Tommaso, per la ragione, che quanto era certo, che detto Censo doveva considerarsi nell' eredità di detta Sig. Brandini, stante l'essere stato alla medesima assegnato detto Censo insieme con altri beni del defunto suo Marito per restituzione delle di lei Doti da due arbitri ne' 24. Agosto 1725., e stante la confessione fattane dallo stesso Sig. Querci attore in causa, il quale nella risposta alla *sesta posizione* datagli dal Reo convenuto chiaramente si espresse „ ivi „ il capitale del Censo „ di cui si tratta *era nell' eredità della Sig. Domenica Angiola* „ *Brandini mia Nonna*, e non nell' inventario di mio Padre „: altrettanto era innegabile, che l'eredità di detta Domenica Angiola, passata in Angiol Ventura, Domenico, e Giuseppe Querci di lei Figli, era presentemente consolidata nel Sig. Angiol Tommaso Querci di lei Nipote ex Filio, che per Sentenza del Magistrato Supremo de' 29. Settembre 1778. fu dichiarato erede in parte mediato, ed in parte immediato dei suddetti Angiol Ventura, Domenico, e Giuseppe.

Poteva però dubitarsi, che all' immissione domandata dal Sig. Querci ostasse la retenzione allegata per parte del Sig. Bucci Mattei, che formava la sesta delle eccezioni di sopra enunciate, e sicuramente poi ho creduto, che gli ostasse l'ottava di dette eccezioni, fondata nella pendenza d'un Giudizio di concorso dei Creditori del Sig. Dottore Cesare Seriacopi.

Il decidere se il Sig. Bucci Mattei potesse difendersi con la retenzione da esso allegata dipendeva dal vedere se potesse dirsi facile allo stesso Sig. Bucci Mattei il render conto dell' eredità beneficiata del fu Sig. Dottore Cesare Seriacopi, ed il giustificare i crediti della già Sig. Lucia Seriacopi ne' Bucci sua Ava Paterna contro la detta eredità, anteriori e poziori al Censo, per cui agitava il Sig. Querci,

poichè laddove nel Giudizio di Salviano non si ammettono l'eccezioni,
7 che ricerchino un'alta indagine, come fu fermato nella *Camaldulen.*
Seu Puppien. Salviani 14. *Martii* 1779. *cor. D. Audit. Raffaelli*
§. 7. viceversa non è nuovo, che in tal giudizio si accordi all'erede
beneficiato la retenzione, sempre che apparisca essere il medesimo
in grado di provare con facilità i necessarj estremi, e nominatamente
di fare il rendimento di conti dell'eredità precedentemente omesso,
conforme fu deciso nella *Florentin. Immissionis et Redditionis Ra-*
8 *tionis de'* 10. *Maggio* 1775. *avanti il Sig. Auditore Marchi, e nella*
Confermatoria del primo Turno Rotale de' 31. *Gennaio* 1776.

Lo stato Attivo di detta Eredità pienamente si giustificava per parte del Sig. Bucci Mattei per mezzo dell'Inventario, ed ugualmente facile si diceva essere la prova dello stato passivo, e nominatamente dei Crediti, che contro detta Eredita teneva l'Erede beneficiata Antrice di detto Signore Bucci Mattei, sebbene questa prova si sia omessa, stante l'essersi creduta più che sufficiente difesa per detto Reo convenuto nel presente Giudizio, conforme l'ho anch'io reputata l'ottava eccezione fondata nella pendenza di un Giudizio di Concorso dei Creditori di detta Eredità Beneficiata del Sig. Dottore Cesare Seriacopi.

In fatti, era indubitata la pendenza di questo Giudizio di Concorso, non lasciando luogo a dubitarne un Decreto proferito dal Magistrato Supremo ne' 6. Settembre 1737. del seguente tenore „ *Delib. e* „ *Delib. stante la pendenza del Gudizio Universale dei Creditori* „ *del fù Signore Dottore Cesare Francesco Seriacopi avocarono* „ *al Magistrato Loro Supremo in statu et terminis la Causa di* „ *che si tratta, et inibirono in forma ec.* „

Senza che a fronte di un tal Decreto meritasse di reputarsi per-
una circostanza esclusiva della pendenza di detto concorso il vedersi la
controversa Casa ed altri Beni Ereditarj di detto Signor Dottor Seria-
copi non presso un Economo, ma presso chi ha causa dall'Erede Bene-
ficiata, come per parte del Signore Querci si pretendeva; poichè oltre a
non esser nuovo, che non ostante il concorso dei Creditori i Beni
Ereditarj, a scanso della spesa dell'economo, gli ritenga l'Erede Benefi-
9 ciato come Legale Amministratore, poteva anche nel caso nostro esser
seguita un'assegna o aggiudicazione di detti Beni all'Erede Beneficiata

per la sodisfazione appunto di quei Crediti, che dal Signor Bucci Mattei all'effetto di ottenere la retenzione venivano presentemente allegati, onde la divisata circostanza era affatto equivoca, ed incapace di escludere l'attual pendenza di detto concorso, che mediante il riferito Decreto provandosi aver una volta avuto principio, doveva dirsi tutt' ora pendente, non giustificandosi concludentemente, che avesse il suo termine con la sodisfazione di tutti i Creditori, secondo ciò che con i Concordanti ferma il *Salgad. Labyrinth. Credit. part.* 3. *cap.* 16. 10
num. 40. *et seg.*

Che poi la pendenza del suddetto Giudizio di concorso dei creditori del Signor Dottore Cesare Seriacopi ostasse al Giudizio particolare intentato dal Signor Querci come creditore dell'Eredità di detto Sig. Dottore Seriacopi, e contro un fondo dell'Eredità medesima, non poteva di ragione controvertersi; richiedendo l'individuità del Giudizio di concorso dei Creditori, che non si agiti da questi, per il conseguimento dei loro crediti, se non avanti quel Giudice istesso, avanti il quale detto concorso è già introdotto, e che perciò opposta in qualunque tempo l'eccezione della pendenza di un tal Giudizio, a quello si avochino le Cause particolari da alcuni creditori intentate altrove, come esaminata latamente la materia, e riportati moltissimi concordanti, stabilisce 11
il sopracitato *Salgad. Labyrint. Creditor. part.* 1. *cap.* 4. *per tot. et in specie ex num.* 15. *ad plur. seg. et num.* 36. *et* 37. *et cap.* 5. *pariter per tot.*, e nei precisi termini del concorso dei creditori del Signor Dottor Cesare Seriacopi pronunziò il Clarissimo Magistrato Supremo nel già riferito Decreto del dì 6. Settembre 1737.

E così sentite ambe le parti ho risoluto

Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota, e Podestà.

DECISIONE LXXVIII.

IANUEN. PRIMOGENITURAE DE LERCARIS.

ARGOMENTO.

In questa Decisione si adducono varj mezzi di prova, da'quali raccogliere, che il testatore non ha contemplata l'Agnazione, e quindi ha chiamati anche i discendenti maschj derivanti da femmine della linea del primo invitato.

SOMMARIO.

1. *Fintantochè non è estinta pienamente la linea del primo chiamato, non può farsi luogo alla successione della linea invitata soltanto sussidiariamente, e* per posterius.
2. *Sotto i vocaboli* descendenti maschj *vengono, e debbono intendersi compresi tutti indistintamente i maschj per qualunque mezzo o mascolino, o femminino derivanti dal designato stipite.*
3. *Nella linea retta si comprendono tutti quelli individui, che dal designato stipite in qualunque modo, e mezzo tanto mascolino, che femminino discendono.*
4. *Quando la linea retta del divisato stipite è posta in condizione, importa la prelazione dei maschj da femmina di quella linea ai maschj di maschio di linea diversa.*
5. *Allorchè il testatore si esprime, che vuol* maschj, non femmine, *spiega la sua intenzione in favore della masculinità, ma non esclude dalla linea quei maschj, che non da maschj, ma da femmine son derivati.*
6. *L'aver voluto il testatore, che il chiamato alla successione prenda sempre il di lui cognome, non induce la presunzione di voler preferita l'agnazione alla cognazione.*
7. *Si esclude dal testatore l'idea dell'Agnazione, quand'egli ha*

chiamati in primo luogo dei congiunti ad esso per Cognazione, avendone di quelli congiunti per Agnazione.

8. *Molto più poi si esclude, se il testatore ha espressamente dichiarato il motivo, per cui ha chiamati i Cognati, in preferenza degli Agnati.*

9. *Deesi sempre evitare l'assurda presunzione, che siano chiamati i maschj descendenti per mezzo femminino dalle figlie femmine del primo istituito, in preferenza di maschj per mezzo femminino descendenti dai figli maschj del primo istituito medesimo.*

10. *Non possono nello stesso testamento verificarsi a pro d'uno due diverse sedi di Vocazione.*

11. *I vocaboli* descendenze da parte di donna *non comprendono che le descendenze aventi per stipite le figlie del primo chiamato, e non già quelle aventi per stipite i figli maschj del primo chiamato medesimo.*

12. *La volontà del Disponente deve raccogliersi non da alcune parti, ma da tutto il contesto delle di lui disposizioni.*

13. *La dizione „ così „ è di sua natura ripetitiva, ed importante similitudine.*

14. *Quando dopo il primo maschio del primo chiamato si chiama il suo primogenito maschio, questo è un termine collettivo, e comprende perciò anche il nipote* ex filio *o altro ulterior discendente maschio del detto primo maschio.*

15. *L'aver voluto il testatore, che la primogenitura risedesse perpetuamente ne' maschj, e non nelle femmine, non conclude, che nei maschj da esso invitati desiderasse anche l'altra qualità di essere immediatamente generati da maschj.*

16. *I vocaboli „ linea mascolina „ non è nuovo, che indichino una serie di maschj, che per qualunque mezzo discendano dallo stipite designato, escluse perpetuamente le femmine, e che denotino in somma una linea di qualità, non di sostanza.*

17. *I vocaboli „ linea mascolina „ si usan talvolta per denotare quella descendenza, che desuma il suo principio da figli maschj del designato stipite, di qualunque qualità siano nel progresso gl'individui componenti tal discendenza.*

18. *Nel dubbio della volontà del disponente dee sempre rispondersi in favore di quello, che è assistito dalla regola di ragione.*

19. *Quando non vi è riscontro di voto agnatizio, è ardua impresa il sostener l'esclusione dei maschj discendenti per via di femmina.*

20. *La Legge favorisce sempre colui, il quale, succedendo, mantiene quella linea, in cui fu radicata la Primogenitura.*

21. *Quando manca la disposizione di ragione, deve ricòrrersi all' esempio, e a ciò, che è stato in casi simili praticato da' Tribunali.*

La morte accaduta in Ottobre dell' Anno 1779. del Marco Gian-Agostino Imperiale Lercaro, che descendendo dal Marco Franco figlio Primogenito del Marco Gian-Carlo Imperiale Primo chiamato alla primogenitura instituita dal Marco Franco Lercaro quondam Niccolò nel suo Testamento de' 27. Febbraio 1583. godeva la suddetta Primogenitura, ha dato luogo a disputare se stante il non aver detto Marco Gian-Agostino lasciati figli o Descendenti maschi, nè per mezzo masculino, nè per mezzo femminino; la successione in detta primogenitura sia devoluta al primogenito fra i descendenti maschi per via di maschio del Marco Francesco Figlio secondogenito dell' antedetto quondam Gian-Carlo primo chiamato, ovvero appartenga al Marco Signore Carlo Spinola, qual unico Maschio maggiornato superstite della linea del predetto Marco Franco primogenito, benchè descendente per via di Femmine, pronto però ad assumere a forma del precetto del Testatore il Cognome Lercaro.

2. Proposta ad istanza di detto Marco Signore Carlo Spinola al nostro Rotal Consesso questa disputa, la di cui giusta risoluzione dipende dalla retta intelligenza del Testamento del suddetto Marco Franco Lercaro, dopo il più serio e maturo esame di detto Testamento, sulla di cui interpetrazione siano stati per qualche tempo perplessi, e dopo varij collochi fra Noi tenuti, siamo finalmente venuti nel sentimento di rispondere, conforme rispondiamo, che lo stesso Marco Signore Carlo Spinola, qual Maschio descendente per linea retta, sebbene per via di Femmine dal Figlio Primogenito del quondam Marco Gian-Carlo Imperiale Primo chiamato, con ragione sostiene di dover succedere in detta Primogenitura, ad esclusione dei Maschi descandenti tutto chè

per mezzo Masculino, dal Figlio Secondogenito di detto quondam Magnif. Gian-Carlo Imperiale Primo chiamato.

3. Venendo ad esporre i motivi di questo nostro sentimento crediamo opportuno, anzi necessario, il premettere, che il suddetto Magnif. Franco Lercaro volendo sottoporre ad una particolar Primogenitura certi suoi beni appose nel suo Testamento per modo di regola la seguente dichiarazione „ ivi „ Ordino di più, che *coloro* che „ Nominerò in appresso alla goduta di dette Case e Beni come „ sopra, *siano Maschi*, *e non Femmine*, et legitimi, e non legitimati ec. „: e dopo aver invitato in primo luogo a detta Primogenitura il Magnif. Gian-Carlo di David d' Andrea Imperiale congiunto per *Cognazione* al Testatore, il quale era *Figlio d' una Sorella* di detto Andrea Imperiale: passò quindi a disporre come appresso „ ivi „ „ E dopo finita la vita di detto Gian-Carlo Figlio del detto quondam „ Sig. David nomino in la goduta di dette Case, beni, e così delli „ Giuri, il primo Maschio di legittimo Matrimonio, che nascerà dal „ detto Gian-Carlo, e dopo lui il suo Primogenito Maschio, e così „ successivamente di Primogenito Maschio in Primogenito Maschio „ del detto Gian-Carlo, *e suoi Descendenti in perpetuo*, intendendosi „ sempre di legittimo Matrimonio, et che il Figlio escluda il Barba „ sempre di grado in grado in perpetuo, et non avendo detto Primogenito di detto Gian-Carlo Prole Masculina, et di legittimo „ Matrimonio, o vero *mancando la sua linea retta* voglio *in tal caso*, che succeda in detta Casa et altre cose nominate di sopra, e „ così li Giuri, il secondo Figlio nato maggiore di detto Gian Carlo, „ et così dopo lui successivamente il Primogenito, et si continui di „ Primogenito in Primogenito, come di sopra in perpetuo, come si è „ detto del Primogenito di detto Gian-Carlo ec. „

4. Ciò adunque premesso, è certo ed indubitato, che non può farsi luogo alla successione dei Maschi descendenti dal Figlio secondogenito di Gian Carlo Imperiale primo chiamato, che vale a dire degl' Individui della linea invitata soltanto sussidiariamente e per *posterius*, cioè nel caso della mancanza della linea del Figlio Primogenito di detto Gian-Carlo prelativamente contemplata e chiamata, se non totalmente evacuata la detta linea del Figlio Primogenito di Gian-

Carlo prima onorata, nella quale deve continuare la successione della
Primogenitura, prima di far passaggio all' altra linea, secondo la nota
1 sicurissima regola stabilita dal *Tiraquell. de Primogen. qu.* 40. *num.*
229. *Rox. de Incompatibil. par.* 1. *cap.* 6. §. 18. *num.* 185. *Mart.*
de Succes. Legal. part. 4. *qu.* 21. *Artic.* 16. *num.* 16. *De Luc. de*
Fideicomm. dis. 203. *num.* 11. *Torr. de Primogen. part.* 1. *cap.*
25. *num.* 215. *et cap.* 39. §. 5. *num.* 2. *Rot. Roman. apud Enmd.*
Torr. de Primogen. part. 3. *decis.* 31. *num.* 2. *et apud Balducc.*
ad Ramon. tom. 4. *decis.* 92. *num.* 4. *et num.* 25. *et in recentior.*
decis. 65. *num.* 2. *et num.* 6. *part.* 8. *et dec.* 18. *num.* 3. *et dec.*
414. *num.* 3. *part.* 18. *et coram Molines decis.* 998. *num.* 4. *et*
5. *et dec.* 1321. *num.* 14. *et in Anagnina Immissionis* 1. *Jul.* 1757.
coram Canilliac §. 2. *et in Sabinen. Fideicommissi* 4. *Aprilis* 1758.
coram Frangipane §. 8. *et in Urbevetana Primogeniturae de Va-*
lentib. 9. *Maii* 1774. *coram Mannelli* §. 21. *et in Romana seu*
Pisana Fideicommissi 9. *Jul.* 1775. *coram Soderino* §. 3. *et in*
Confirmator. 27. *Septemb. eiusdem Anni coram Eod.* §. 3. *Rot. Ia-*
nuen. apud Palm. Nepot. decis. 489. *num.* 2. *et seg. Rot. nostr.*
apud Eumd. Palm. decis. 495. *num.* 2.

5. E tutta la questione si riduce a determinare se la detta linea del Figlio Maschio Primogenito di Gian-Carlo Imperiale contemplata, e chiamata dal testatore prelativamente alla linea del Figlio Maschio secondogenito dello stesso Gian-Carlo, possa dirsi, che continui ancora, ovvero debba dirsi evacuata, essendo tutti i Maschi descendenti per mezzo Masculino del suddetto Figlio Primogenito di Gian-Carlo Imperiale, ma esistendo però nella persona del Magnif. Sig. Carlo Spinola un Maschio descendente per via di Femmine dal predetto Figlio Primogenito di Gian-Carlo, a vedere cioè se fu volontà ed intenzione del nostro testatore d' invitare quei soli Maschi, che da detto Figlio Primogenito di Gian-Carlo Imperiale discendessero per mezzo Masculino, o tutti indistintamente i Maschi, tanto per mezzo Masculino, quanto per mezzo Femminino, discendenti dal suddetto Figlio Primogenito di Gian-Carlo Imperiale.

6. Ridotto pertanto a questo suo vero punto il nodo della controversia, per la resoluzione di essa in favore dei Maschi descendenti

anche per mezzo Femminino dal Figlio Maschio Primogenito di detto Gian-Carlo Imperiale, e conseguentemente in favore del Magnif. Sig. Carlo Spinola, si presenta tosto la lettera della Testamentaria disposizione del Magnif. Franco Lercaro già di sopra referita, o s'abbia in considerazione la parte dispositiva, nella quale invitò il testatore i *Primogeniti Maschi* e i *descendenti in perpetuo*, cioè secondo la dichiarazione per modo di regola da lui premessa *i discendenti Maschi*, sotto i quali vocaboli, secondo il celebre *Cons.* 85. *del Fulgosio* comunemente seguitato dai Dottori, e ricevuto in tutti i Tribunali, è ormai stabilito per regola, che vengono, e debbono intendersi compresi tutti indistintamente i Maschi per qualunque mezzo o masculino o femminino derivanti dal designato stipite, come riportati moltissimi concordanti rispondono il *Torr. Var. Iur. qu. tom.* 1. *tit.* 26. *num.* 1. *et qu.* 40. *num.* 5. *et segg. et qu.* 43. *num.* 10. *et de Primogen.* 2
part. 1. *cap.* 25. *num.* 266. *et cap.* 38. *num.* 460. *De Comitib. in Add. ad decis.* 8. *de Fideicomm. num.* 2. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 462. *num.* 6. *et segg. part.* 14. *et coram Emerix. Iun. Decis.* 1213. *num.* 18. *et coram Caprar. decis.* 721. *num.* 1. *et num.* 6. *et coram Molines dec.* 134. *num.* 1. *dec.* 998. *per tot. et in specie num.* 6. *et* 7. *et dec.* 1231. *num.* 1. *et coram Ansald. dec.* 752. *num.* 1. *et* 2. *et coram Ratt. dec.* 287. *num.* 3. *et dec.* 311. *num.* 2. *Rot. Ianuen. apud Palm. Nepot. dec.* 489. *num.* 9. *et segg. Rot. nostr. apud Eumd. Palm. decis.* 464. *num.* 1. e latamente fu fermato nella *Pistorien. Iurispatronatus* 7. *Iulii* 1764. *coram bon. mem. Auditore Meoli pag.* 5. *et segg. e nella Florentina Fideicommissi Salvi de Borgherinis super vacatione Masculorum ex Foeminis* 3. *Iulii* 1770. *coram D. meo Audit. Ulivelli pag.* 3. *et segg.*

7. O si riguardi la parte defettiva, e condizionale, in cui il testatore ordinò la sostituzione del Figlio Maschio secondogenito di Gian-Carlo e sua linea in mancanza della *linea retta* del Figlio Maschio Primogenito di detto Gian-Carlo; mentre nella *linea retta* si comprendono tutti quegl'Individui, che dal designato stipite in qualunque 3
modo e per qualsivoglia mezzo tanto Masculino che Femminino discendono, come fra gli altri osservano il *de Luc. de Fideicommis. dis.* 27. *num.* 8. *Torr. de Primogenit. lib.* 1. *cap.* 38. *num.* 409.

De Valent. de Ultim. Volunt. part. 1. *vot.* 39. *num.* 10. *et* 11. *Rot. Roman. in Romana Praetensae Immissionis* 13. *Maii* 1720. *coram Rovault. de Gamaches* §. *Quae Sane etc. et* §. *Obiectio etc et in Romana Seu Ianuen Primogeniturae Super Detractionib. in genere coram Ratto d. decis.* 287. *num.* 3. *et d. dec.* 311. *num.* 2. *et in Confirmator.* 17. *Mart.* 1732. *coram Cincio* §. *Supposto etc. fin.* e perciò l'esser posta in condizione la *linea retta* del Figlio
4 Primogenito di Gian-Carlo importa la prelazione dei Maschi da Femmina di quella linea ai Maschi da Maschio di diversa linea, come rispose la *Rot. Roman in Sutrina Immissionis* 8. *Iun.* 1732. *coram Corio* §. *Iustitia etc. in Sabinen. Immissionis* 4. *Februar.* 1758. *coram Elephantutio* §. 9. *et in Sabinen. Fideicomm.* 26. *Februarii* 1758. *coram Frangipane* §. 4.

8. Concorre inoltre a favorire i Maschi descendenti anche per via di Femmina dal Figlio Maschio Primogenito di Gian-Carlo Imperiale la dichiarazione premessa per modo di regola dal nostro testatore ad oggetto d'indicare le qualità da esso desiderate e richieste in *coloro*, che era per nominare al godimento della Primogenitura; poichè avendo egli semplicemente ordinato, che dovessero esser *Maschi* e non *Femmine*, senza aggiungere che dovessero esser *Maschi di Maschio*, ed anzi quella dizione personale „ *coloro* „ portando, che egli ebbe a cuore e richiese la *Masculinità* solo nelle *Persone* dei chiamati, non nel mezzo per cui i medesimi derivassero: a fronte di questa dichiarazione sempre più è luogo a credere, che anche quando passò il medesimo testatore ad invitare i *Primogeniti Maschi*, e i *descendenti Maschi* del Figlio Maschio Primogenito di Gian Carlo, intendesse di contemplare e volere la *Masculinità* nelle *Persone* soltanto dei chiamati, non nel mezzo, per cui dal designato stipite discendessero, ad effetto di concordare e conciliare questa parte della
5 disposizione con la dichiarazione predetta, secondo il noto principio di cui il testo in *Leg. Non. ad ea ff. de condit. et demonstr. Fusar. cons.* 25. *num.* 29. *et* 30. *De Luc. de Testament. disc.* 69. *num.* 6. *Rot. Roman. coram Molines decis.* 1015. *num.* 5. *et coram Falc. de Fideicom. decis.* 58. *num.* 14. *et de Legat. decis.* 5. *num.* 14. *et de Primogen. decis.* 1. *num.* 14.

9. E quello che principalmente porta a creder contemplati e chiamati nel Testamento del Magnif. Franco Lercaro i Maschi descendenti anche per mezzo di Femmina del Figlio Maschio Primogenito di Gian-Carlo Imperiale, è il considerare, che non solamente manca in detto Testamento qualunque riscontro di contemplata agnazione, tale non potendo dirsi l'onere ingiunto dal testatore ai chiamati alla Primogenitura dell' assunzione del Cognome Lercaro, mentre quest' onere in una disposizione diretta nel suo principio ai Cognati del testatore a preferenza, come osserveremo in appresso, dei di lui Agnati, non potè aver in oggetto se non la semplice conservazione della memoria del testatore, che mediante l'assunzione del di lui Cognome possono ugualmente conservare, tanto i descendenti Maschi di Femmina, quanto i descendenti Maschi di Maschio di Gian-Carlo Imperiale, gli uni e gli altri di Famiglie diverse da quella del testatore, ed ugualmente a lui congiunti per cognazione, come in casi simili al nostro giustamente riflettono il *Palm. Nepot. Allegat.* 221. *num.* 40. 6
de Comitib. in Add. ad decis. 8. *de Fideicomm. num.* 8. *Rot. Rom. decis.* 6. *part.* 1. *diversor. vers. Confirmat. et apud Balducc. Ramon. decis.* 4. *num.* 8. *et segg. tom.* 2. *et post de Luc. de Fideicomm. decis.* 11. *num.* 11. *decis.* 12. *num.* 15. *decis.* 13. *num.* 10. *et decis.* 14. *num.* 6. *et num.* 17. *et segg. et coram Emerix Iun. decis.* 1213. *num.* 21. *Rot. Roman. coram Molines decis.* 998. *num.* 20. *et num.* 47. *et* 48. *et decis.* 1231. *num.* 7. ma concorrono anzi riscontri tali, che alla contemplazione dell' Agnazione positivamente si oppongono, e assolutamente l'escludono.

10. E per vero dire, che il Testatore contemplasse l'Agnazione propria, resta evidentemente escluso non solo dalla circostanza di aver Egli chiamati alla Primogenitura i Descendenti di David d'Andrea Imperiale a Lui congiunti per Cognazione a preferenza degli Agnati, che Esso aveva, e che invitò solamente mancando i suddetti Descendenti di David d'Andrea Imperiale suoi Cognati, come è per se stesso 7
evidente, e bene fra gli altri avvertono l'*Altograd. Iun. Controv.* 68. *num.* 52. *Palm. Nepot. allegat.* 116. *num.* 24. *Torr. de Primogen. part.* 1. *cap.* 37. *num.* 185. *et cap.* 38. *num.* 257. *et num.* 423. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 125. *num.* 12. *part.* 16. *et coram*

Roxas decis. 72. *num.* 8. *et decis.* 90. *num.* 2. *et coram Cels. decis.* 145. *num.* 25. *et coram Caprar. decis.* 721. *num.* 9. *et cor. Ansald. decis.* 370. *num.* 16. *Rot. Ianuen. apud Palm. Nep. d. decis.* 489, *num.* 13. *et* 14. *et num.* 24.

11. Ma molto più dall'espressa dichiarazione, che appose il Testatore in fine della sua Disposizione nei seguenti termini „ *son certo* „ *che questa mia disposizione darà occasione di farsene pratiche,* „ *e perciò sappino le Persone curiose per satisfazione Loro, e* „ *mio discarico,* HAVERE AVUTO FINE, *che dalle facoltà che Nostro* „ *signore mi ha dato, che ognuno ne debba partecipare, e per* „ *conto dell' Erede sappino, che fra li parenti miei da parte di* „ *Padre vi resta fra Noi poca Parentela,* E CHE DAL QUONDAM „ SIG. ANDREA IMPERIALE È PROCESSO IL MIO SOLLEVAMENTO, CHE „ MI SONO PARSO DEBITORE DI TENERNE CONTO „ Non essendo luogo ad immaginare un *fine tacito e presunto* per cui si movesse il Testatore a fare la sua Disposizione, qual sarebbe quello di conservare la propria Agnazione, quando abbiamo l'*espresso* chiaramente manifestato dal Testatore, e consistente nella riconoscenza ai benefizj compartitigli da Andrea Imperiale, i di cui Descendenti Maschj invitò
8 al godimento della Primogenitura a preferenza dei proprj Agnati, come fra gli altri avvertono il *Mans. Consult.* 760. *num.* 12. *et* 13. *Castill. Quotid. Controv. tom.* 6. *cap.* 170. *in fin. Polit. Dissert. select. tom.* 1. *Tit. de Fideicom. Dissert.* 33. *num.* 249. *et num.* 254. *Surd. decis.* 238. *num.* 7. *et seq.*

12. A pretender poi contemplata dal Testatore l'Agnazione di quell'Andrea Imperiale, a cui si protestò debitore del suo sollevamento, positivamente vi resiste il vedere, che Egli non solo non aborrì i Maschj descendenti per mezzo Femminino da detto Imperiale, ma di più gli preferì ad alcuni dei Maschi per mezzo Masculino descendenti dallo stesso Andrea, poichè dopo la linea di Gian-Carlo uno dei Figli Maschi di David d'Andrea Imperiale invitò detto Testatore alla Primogenitura, nel medesimo modo e col medesimo ordine che aveva voluto rispetto a detta Linea di Gian-Carlo, la Linea della Maddalena Figlia di detto David d'Andrea, e solo mancando o estinguendosi la Linea della suddetta Maddalena passò a chiamare la Linea,

o sia i Descendenti Maschi di Andrea altro Figlio Maschio di detto David d'Andrea Imperiale; e successivamente la Linea di Michele altro Figlio dello stesso David di Andrea, onde quì pure si adattano ed hanno luogo le Autorità già allegate di sopra nel §. 10. e pare, che debba assolutamente concludersi la derivazione dallo stipite al Testatore prediletto, in qualunque modo e per qualunque mezzo essa si verificasse, essere stata la qualità da Esso contemplata nei Descendenti del suddetto David di Andrea Imperiale, e in vista della quale s'indusse a invitargli alla Primogenitura, non già il desiderio di favorire e conservare l'Agnazione di detto Andrea Imperiale suo Benefattore.

13. A tutto il fin quì detto aggiunge maggior forza la parte finale del Testamento, in cui il Testatore ordinò, che per l'elezione del successore dal farsi in ultimo luogo fra quelli del suo Albero o Famiglia per via di sorte „ *quando quelli, che si avessero a porre* „ *in l'urna da tirarsi a sorte, non arrivassero a tredici bollettini,* „ *questo numero di tredici Voti o Bollettini sia compito di quelle* „ *Persone Maschi, che descenderanno da Figlie di detto Gian-* „ *Carlo, Maddalena, et altri nominati di sopra gradatim, accioc-* „ *chè di questi che dipenderanno* DALLE *Figliè Loro si compisca* „ *il detto numero di tredici.* „

14. Poichè il vedersi in questa parte ammessi i Descendenti delle Figlie di Gian-Carlo e di Maddalena Imperiale, e così i Descendenti non solo per uno ma anche per doppio mezzo femminino da David d'Andrea Imperiale, forma un nuovo riscontro di non essere stata dal Testatore contemplata l'Agnazione di detto Andrea Imperiale; ed oltre a ciò è principalmente da notarsi, che in questa parte il Testatore con quell'espressioni „ *di quelle Persone Maschi* „ *che discenderanno ec.* „ con maggior chiarezza spiegò, che contemplava e richiedeva la *Masculinità* soltanto nelle *persone* degl'invitati a succedere, non nel mezzo, per cui Essi discendessero dalle Figlie di Gian Carlo e Maddalena Imperiale, il che sempre più conferma che anche quanto ai Descendenti dai Figli Maschi di Gian-Carlo e Maddalena richiese lo stesso Testatore la *Masculinità* soltanto nelle *persone*, non nel mezzo di Loro derivazione, altrimenti si farebbe

luogo al manifesto assurdo di dover dire ammessi a succedere, e perciò di miglior condizione, i Maschi descendenti per mezzo Femminino dalle *Figlie Femmine* di Gian-Carlo e Maddalena Imperiale, e non invitati e conseguentemente di peggior condizione i Maschi per mezzo femminino descendenti dai *Figli Maschi* di detti
9 Gian-Carlo e Maddalena, assurdo, che deve con ogni possibile interpetrazione evitarsi, come precisamente nella soggetta materia avvertono, riportando moltissimi Concordanti il *De Comitib. in Addit. ad decis.* 8. *de Fideicomm. num.* 27. *Rot. Rom. apud Balducc. ad Ramon. decis.* 22. *num.* 6. *Rot. Ianuen. apud Palm. Nepot. decis.* 489. *num.* 73.

15. Nè è luogo a replicare, che avendo il Testatore in quest'ultima parte soggiunto „ *Et a maggior dichiarazione voglio, che* „ *essendovi da compire il detto numero de' tredici dalla descendenza* „ *DA PARTE DI DONNA di detto Gian-Carlo prima nominato, si* „ *compisca di detta descendenza il detto numero, e non es-* „ *sendovi si pigli dall'altra di detta Maddalena sempre Maschi* „ *ec. e quando non vi restassero Maschi di dette descendenze* „ *PROVENIENTI DA DONNE per poter compire il numero di tredici,* „ *voglio ec.*, „ abbiano perciò in quest'ultima parte del Testamento la sede di loro Vocazione i Maschi descendenti per mezzo Femminino tanto dalle Figlie Femmine, quanto dai Figli Maschi di Gian-Carlo e Maddalena Imperiale, venendo gli uni e gli altri sotto nome di Descendenti *da parte di Donna* di detti Gian-Carlo e Maddalena, onde venga a cessare l'assurdo da Noi ponderato nell'antecedente §. 14., e resti altresì dimostrato, che i Maschi descendenti per mezzo Femminino dai Figli Maschi del suddetto Gian-Carlo non furono dal Testatore invitati in quella parte di Disposizione già da Noi riferita nel §. 3., che presentemente cade in esame, non potendo Essi
10 avere nello stesso Testamento due diverse sedi di Vocazione, secondo ciò che avverte con i Concordanti la *Rot. Rom. apud Palm. Nepot. decis.* 497. *num.* 5.

16. Manifestandosi l'inconcludenza di una tal replica qualora si rifletta, che quelle *Descendenze da parte di Donna* di Gian-Carlo e Maddalena Imperiale, delle quali parla in questa parte il Testatore

non sono se non le Descendenze aventi per stipiti le *Figlie* di detti Gian-Carlo e Maddalena, delle quali poco sopra aveva fatta menzione, e in conseguenza sono totalmente diverse da quelle invitate nelle parti superiori, che dovevano avere per stipiti i *Figli Maschi* dei suddetti 11
Gian-Carlo e Maddalena, come opportunamente in un caso totalmente analogo al nostro rispose la *Rot. Romana apud. Balducc. ad Ramon. detta decisione* 22. *num.* 23. *et* 24.

17. Quando adunque da tante parti del Testamento del Magnif. Franco Lercaro traluce la di Lui Volontà ed intenzione favorevole ai Maschi Descendenti anche per mezzo femminino da David d'Andrea Imperiale stipite ad Esso prediletto, pare, che non debbano rimaner esclusi dal succedere nella Primogenitura in detto Testamento ordinata i Maschi, che per via di Femmine discendono dal Figlio Maschio Primogenito del quondam Gian-Carlo Imperiale Figlio di detto David d'Andrea, e conseguentemente il Magnif. Signore Carlo Spinola, sul riflesso di esser concepita la Vocazione dei Maschi descendenti da detto Figlio Maschio Primogenito di Gian-Carlo ne' seguenti termini „ *il primo Maschio di legittimo Matrimonio che nascerà dal detto* „ *Gian-Carlo, e dopo lui il suo Primogenito Maschio, e così successivamente di Primogenito Maschio in Primogenito Maschio* „ *del detto Gian-Carlo,* „ e così con espressioni apparentemente indicanti una graduale e concatenata serie di Maschi derivanti da altri Maschi, o sul riflesso di essere stata dipoi ordinata la sostituzione dei descendenti Maschi della Maddalena Imperiale Figlia del suddetto David d'Andrea in difetto della *Linea Masculina* del predetto Gian-Carlo, qual menzione di *Linea Masculina* suole anch'essa importare una concatenata serie di Maschi derivanti da Maschi, e l'esclusione dei Maschi derivanti da Femmine.

18. Imperocchè queste due circostanze, che sono le uniche, che possano plausibilmente proporsi contro il Magnif. Signore Carlo Spinola, e che di fatto sono state quelle, che a prima vista ci hanno tenuti alquanto perplessi, seriamente ed attentamente ponderate non compariscono così stringenti ed univoche, da dover suffocare e distruggere la Volontà ed Intenzione del Testatore, che prendendo in considerazione tutto il Contesto della di Lui Disposizione, dal quale, non già

da alcune parti solamente, deve raccogliersi la volontà dei disponenti, secondo il noto principio, di cui in specie il *De Luc. de Fideicom-*
12 *mis. disc.* 93. *sub num.* 4. *Rot. Rom. corum Molines decis.* 1200. *num.* 2. *et cor. Falconer. de Legat. decis.* 11. *in princip.* §. *Praecipuus et de Primogen. dec.* 5. *num.* 16. *et decis.* 6. *num.* 6. *Rot. Januen. apud Palm. Nep. decis.* 489. *num.* 69. si rileva essere stata diretta tanto ai Maschi di Maschio, quanto ai Maschi di Femmina; essendo anzi con questa Volontà ed Intenzione del Testatore congruamente conciliabili le obbiettate parti del di Lui Testamento.

19. In fatti esaminando quell'espressioni „ *il primo Maschio di* „ *legittimo Matrimonio, che nascerà dal detto Gian-Carlo, e dopo* „ *lui il suo Primogenito Maschio, e così successivamente di pri-* „ *mogenito Maschio in primogenito Maschio del detto Gian-Carlo* „ oltre che ad esse immediatamente susseguono le altre più ampie espressioni „ *e suoi descendenti in perpetuo* „ così che potrebbe al più dirsi voluta la prelazione dei Maschi derivanti dal Figlio Primogenito Maschio di Gian-Carlo per continuato e non interrotto mezzo Masculino, ma estinti questi dovrebbero dirsi invitati almeno *per posterius* i Maschi da detto Figlio Maschio Primogenito di Gian-Carlo descendenti anche per mezzo non Masculino, ma Femminino; principalmente è da notarsi, che dopo il primo Maschio di legittimo Matrimonio, che nascesse da Gian-Carlo Imperiale, non fu invitato *il suo Figlio primogenito Maschio*, cioè, una persona in cui dovesse necessariamente verificarsi la qualità di Maschio *immediatamente generato* da altro Maschio, di modo che questa qualità dovesse intendersi voluta anche nei successivi chiamati in forza della dizione „ *e così* „ di sua natura repetitiva, ed
13 importante similitudine, ma fu bensì invitato, dopo il primo Maschio di legittimo Matrimonio, che nascesse da detto Gian-Carlo, *il suo primogenito Maschio*, termine collettivo di più gradi, ed atto a comprendere anche il *Nipote ex Filio* o altro *ulterior Descendente Maschio* del detto primo Maschio nato da Gian-Carlo, conforme sta-
14 biliscono il *Mans. Consult.* 297. *num.* 2. *Bonfin. de Iur. Fidei-comm. Disput.* 89. *a num.* 72. *ad* 77. *Molin. de primogen. Hispan. lib.* 3. *cap.* 6. *sub. num.* 29. *Torr. de primogen. Ital. Tom.* 1. *cap.* 19. *num.* 3. *Rot. nostr. Florent. apud Eumd. Tom.* 3. *decis.* 2.

num. 31. *et segg. decis. Sicul. apud de Luc. de Feud. num.* 174. onde non può dirsi invitata una Persona, in cui dovesse necessariamente verificarsi la qualità di Maschio *immediatamente generato* da altro Maschio, nè in conseguenza può questa qualità intendersi ripetuta in forza della dizione „ *e così* „ rispetto ai successivi Chiamati, nei quali perciò la suddetta dizione „ *e così* „ non importa se non la repetizione della qualità di *primogenito Maschio*, che vale a dire, di *Descendente Maschio*, nome, che secondo la regola già stabilita di sopra nel §. 6. comprende i Maschi tanto per mezzo Masculino, che per mezzo Femminino derivanti dal designato stipite.

20. Ed in somma le obiettate espressioni spiegano bensì che il Testatore coerentemente alla Dichiarazione per modo di regola da Lui premessa volle, che il godimento della Primogenitura perpetuamente risedesse nei *Maschi*, escluse sempre le *Femmine*, ma non concludono, che nei Maschi da Esso invitati a succedere in detta primogenitura desiderasse anche l'altra qualità di esser *immediatamente generati da Maschi*, come ponderando espressioni similissime alle nostre ottimamente rispondono il *Palm. Nepot. Allegat.* 221. *num.* 7. *Altograd. Iun. Controv.* 68. *num.* 37. *Torr. Variar. Iur. qu. Tom.* 1. *Tit.* 1. *qu.* 12. *num.* 28. *et segg. et Tom.* 3. *Miscellan.* 15 *Tit.* 12. *part.* 2. *qu.* 52. *num.* 45. *de Comitib. in Add. ad dec.* 8. *de Fideicomm. num.* 16. *Lanea decis. Granat.* 34. *num.* 1. *et num.* 43. *et* 44. *Rot. Rom. coram Caprar. decis.* 721. *num.* 7. *et* 8. *coram Ansald. decis.* 752. *num.* 8. *et segg. in Reatina primogeniturae de Nobilib.* 19. *Iun.* 1719. *cor. Crisp.* §. *Prout etiam et in Confirmator.* 9. *Iun.* 1721. *coram Lancett.* §. *Eodem modo ec. in Romana seu Ianuen. primogeniturae de Costa super Detractionib. in genere* 1. *Iun.* 1731. *coram Ratto inter eius impress. decis.* 311. *a num.* 4. *ad* 7. *et in Confirmator.* 17. *Mart.* 1732. *coram Cincio* §. *Absque eo quod ec.* e più latamente la *Rota di Genova appresso il Palm. Nepot. decis.* 489. *a num.* 30. *ad plur. segg.*

21. Quanto poi alla menzione della *linea Masculina* non è in primo luogo da omettersi, che il testatore nel passare a sostituire i Maschi descendenti dal Figlio Maschio Secondogenito di Gian-Carlo Impe-

riale, che è la sostituzione, alla quale presentemente si esamina se siasi fatto luogo, non fece dipendere questa sostituzione dalla condizione della mancanza della *linea Masculina* del Figlio Maschio Primogenito di detto Gian- Carlo, ma bensì dalla condizione della mancanza della di lui *linea retta*, e che dall' aver posta in condizione la *linea Masculina* di Gian-Carlo in quella parte, in cui provvedendo al caso (che non è il nostro) dell' estinzione delle diverse linee provenienti dai Figli Maschi di detto Gian-Carlo sostituì in tal caso i descendenti Maschi della Maddalena Sorella dello stesso Gian-Carlo, non pare se ne possa con sicurezza argumentare, che prendesse il testatore per sinonimi il termine „ *linea retta* „ ed il termine „ *linea Masculina* „ quando vi era una ragione per non usare parlando di Gian-Carlo lo stesso termine „ *linea retta* „ usato rispetto al di lui Figlio Primogenito Maschio, perchè sotto la menzione di *linea retta* di Gian-Carlo sarebbero rimasti compresi anche i Maschi da esso descendenti per mezzo delle di lui Figlie, quali non fu certamente intenzione del testatore di comprendere in questa prima sede di vocazione avendoli chiamati soltanto nell' ultima parte della sua disposizione, come si è osservato nel §. 13. *et. segg.* ed avendo ristretta detta prima sede di vocazione a quei soli descendenti Maschi, che avessero per stipiti i Figli Maschi di detto Gian-Carlo.

22. In secondo luogo poi, e principalmente merita di ponderarsi, che lo stesso termine „ *linea Mascolina* „ benchè nel più stretto e più rigoroso significato denoti i soli Maschi derivanti dal designato stipite per continuato mezzo Masculino, può però congruamente usarsi, e non è nuovo, che si usi per indicare una serie di *Maschi*, che per qualunque mezzo discendano dallo stipite designato, debbano ammettersi alla successione, escluse perpetuamente le *Femmine*, e per
16 denotare in somma, come dicono i Nostri, una linea di *qualità*, non di *sostanza*, conforme fra gli altri avvertono il *Ruin. cons.* 149. *Lib.* 2. *num.* 11. *Menoch. cons.* 205. *Lib.* 3. *num.* 30. *Bellon. Iun. cons.* 73. *num.* 34. *Altograd. Iun. Controv.* 68. *num.* 33. *De Roxas de Incompatibil. part.* 1. *cap.* 6. §. 22. *num.* 318. *Sess. dec. Aragon.* 412. *num.* 14. *et num.* 17. *et* 23. *Rot. Rom. in Baren. Beneficii Super. Pertinentia Patronali* 13. *April.* 1728. *coram Calcagnino* §. 15. *et*

in Romana Seu Ianuen. Primogeniturae de Costa Super Detractionib. in genere 12. *Ianuar.* 1731. *coram Ratto int. etc. eius impress. decis.* 287. *num.* 5. *et* 6. *et in Confirmator.* 1. *Iun.* 1731. *coram Eodem inter eius impress. decis.* 311. *a num.* 9. *ad num.* 12. *et in alia Confirmator.* 17. *Mart.* 1732. *coram Cincio §. Minusque et seg.* pienamente la *Rota di Genova appresso il Palm. Nepot. decis.* 489. *dal num.* 49. *fino al num.* 84. Nel qual significato il suddetto termine „ *linea masculina* „ verrebbe nel caso nostro a collimare con la dichiarazione per modo di regola premessa del testatore, mediante la quale rispetto a *coloro*, che era per invitare alla Primogenitura, nulla piu richiese, se non che dovessero esser *Maschi* e non *Femmine*, dichiarazione, di cui abbiamo già parlato di sopra nel §. 8.

23. Siccome ancora può congruamente usarsi, e non è nuovo che si usi, il detto termine „ *linea Masculina* „ per denotare quella descendenza, che a differenza dell' altra avente il suo principio *da Figlie Femmine* del designato stipite, che rispetto ad esso si appella *linea Femminina*, desume il suo principio da *Figli Maschi* del designato stipite di qualunque qualità sieno nel progresso gl' Individui componenti tal descendenza, come osservano il *Bero. cons.* 77. *Lib.* 2. *num.* 15. *Honded. cons.* 4. *Lib.* 1. *num.* 20. *Bellon. Iun. cons.* 73. *num.* 34. *De Roxas de Incompatibil. part.* 1. *cap.* 6. §. 23. *num.* 17
327. *et. segg. Robl. de Repraesent. Lib.* 3. *cap.* 4. *num.* 16. *Mierez de Maiorat. par.* 2. *qu.* 6. *num.* 184. *De Luc. de Emphyteus. disc.* 13. *num.* 4. *Cyriac. Controv.* 281. *num.* 84. *et segg. et in specie vers. Consequit. etc. Torr. de Primogen. part.* 2. *qu.* 54. *num.* 27. *et* 28. *et num.* 34. *et Var. Iur. qu. tom.* 1. *tit.* 1. *qu.* 12. *num.* 38. *et segg. Cutell. decis.* 16. *num.* 66. *et* 69. *tom.* 2. con gli altri referiti e seguitati dalla *Rot. di Genova appresso il Palm. Nepot. d. decis.* 489. *num.* 3. Nel qual significato il detto termine „ *linea Masculina* „ riferito dal nostro testatore nella suddetta parte condizionale a Gian-Carlo Imperiale, e anche ad altri in altre parti condizionali, starebbe soltanto a ripetere ciò che portavano le parti dispositive del suo testamento, vale a dire, che i Maschi da lui invitati dovevano essere di una descendenza avente il suo principio da Figli Maschi degli stipiti designati.

24. Onde o nell' uno o nell' altro di questi due più ampj e più estesi significati non esclusivi dei Maschi descendenti per via di Femmine convien credere, che usasse il testatore il divisato termine „ *linea Masculina* „ in dette parti condizionali, quando della di lui volontà non contraria, ma favorevole ai Maschi anche per mezzo Femminino derivanti dai designati stipiti tanti riscontri somministrano, come già si è veduto, tutte le altre parti del Testamento, che è ciò, che in sostanza concludono, rispondendo precisamente all' obietto dedotto dalla menzione della *linea Masculina*, quasi tutti gli allegati nei due precedenti §§. 22. e 23.

25. Le fin qui addotte repliche sembrano bastanti a dileguare le due difficoltà unicamente proponibili contro il Magnif. Sig. Carlo Spinola, e da Noi motivate nel §. 17., ma quand' ancora volesse per avventura immaginarsi, che tali difficoltà lasciassero luogo a qualche dubbio, anche in questo supposto dovrebbe sempre rispondersi in favore di detto Magnif. Sig. Carlo Spinola; e perchè a lui assiste la regola
18 stabilita dalle autorità e decisioni già riferite nel §. 6. alle quali può aggiungersi la *dec.* 444. *cor. Ansald. num.* 4. *et seg.* e perchè manca nel Testamento del quondam Franco Lercaro, conforme si è provato dal §. 9. *per più segg.* qualunque contemplazione d' Agnazione, in difetto della quale molto piu deve star ferma la divisata regola, ed è ardua impresa il sostenere l' esclusione dei Maschi descendenti per via
19 di Femmine, come va ponderando la *Rot. Rom. coram Crisp. dec.* 541. *num.* 15. e perchè coll' ammissione di detto Magnif. Sig. Carlo Spinola viene a continuare la successione della Primogenitura in quella stessa linea, in cui già entrò e fu radicata, e che perciò ha il favore
20 della Legge, come conclude la *Rot. Rom. coram Molines dec.* 998. *num.* 35. *et decis.* 1231. *num.* 14. e finalmente perchè in un caso totalmente analogo al nostro avendo già altra volta deciso coerentemente a ciò, che presentemente sostiene detto Magnif. Sig. Carlo Spinola la *Rota di Genova* nella *Ianuen. Primogeniturae de Invrea del dì* 7. *Maggio* 1711. fra le raccolte appresso il *Palma Nepote* in ordine la *decis.* 489. si fa luogo al riflesso con cui procedè questa *nostra*
21 *Ruota Lib. Motiv.* 96. *pag.* 21. „ ivi „ Quando casus de quo controvertitur non est clare definitus in Iure, bene potest iudicari.

„ exemplis, prout etiam quando exempla sunt Supremi Magistratus, „ Sive Rotae Loci; quia ut tradit *Cravett. cons.* 118. *num.* 2. videndum semper est, an in patria casus similis acciderit, et quid in eo „ iudicatur et observatum fuerit. „

E così richiesti del nostro sentimento per la verità, dopo le necessarie ed opportune riflessioni abbiamo creduto di dover rispondere.

Dalla Ruota Fiorentina questo dì 5. Dicembre 1780.

Giuseppe Vernaccini Auditore di Rota, Podestà, ed Estensore.
Cosimo Ulivelli Auditore di Ruota.
Bernardino Buratti Auditore di Ruota.
Pier Filippo de Morelli Auditore di Ruota.
Alessandro Luci Auditore di Ruota.
Guido Arrighi Auditore di Ruota.

N. B. *Alla Pag.* 256 *dove dice* „ Marco „ *si legga* „ Magnifico. „

DECISIONE LXXIX.

CASTANETANA IMMISSIONIS.

9. *Decemb.* 1780.

ARGOMENTO.

Gli eredi del marito son tenuti a restituire la dote alla Vedova unitamente ai frutti dal dì della interpellazione, e quando specialmente quella sia priva d'ogn'altro assegnamento, e le si concede l'immissione, nella concorrenza dei requisiti necessarj.

SOMMARIO.

1. *L'immissione in Salviano, nella concorrenza di tutti i necessarj estremi, non può denegarsi.*

2. *L'attual possesso nel reo convenuto si deduce dall'aver egli sostenuta la lite con contradizione, e contumacia.*
3. *In materia di dote, alla mancanza della ipoteca espressa subentra la ipoteca tacita.*
4. *All'effetto di ottener la immissione in Salviano il credito deve esser certo e liquido.*
5. *È liquido un credito, della cui somma apparisca mediante un valido documento, e senza che si giustifichi, che sia stata pagata, o parte, o tutta, o una quantità maggiore di essa.*
6. *Non può dirsi, che alcuno sia stato consenziente alla stipulazione, allorchè non ha firmato l'apoca, che la contiene, e non si prova concludentemente la dilui presenza ed assenso.*
7. *Non possono denegarsi i frutti, finchè non venga restituita intieramente la dote, quanto la creditrice di questa non ha altri assegnamenti, onde vivere, ed ha poi fatte le opportune diligenze ed interpellazioni per ripeter la dote.*
8. *Si presume sempre, che la creditrice della dote sia priva di qualunque assegnamento.*
9. *Non può dubitarsi della interpellazione alla restituzione della dote, quando viè stata un'intimazione e un seguestro.*
10. *Una confessione, emessa senza la presenza e l'accettazione di quello, a di cui pro viene pronunciata, non è pregiudiciale per nulla al confitente.*

Sotto di 1. Aprile 1776. la Maria Niccola Tonnerini Vedova in primo Letto di Gio. Domenico Scatizzi, ed in secondo di Gio. Antonio Balzini, per gli atti del Tribunale di Castagneto fece intimare la Bartolommea e Giovanna sorelle Scatizzi, ed unitamente la Maria Antonia Scatizzi ne' Bottai altra loro sorella, come Eredi del predetto Gio. Domenico Scatizi, a pagarle per restituzione della di Lei Dote la somma e quantità di Scudi 133. con più i Frutti sopra la medesima decorsi e da decorrere fino all'attuale pagamento, e per tale effetto fece contemporaneamente sequestrare appresso e nelle mani di Luigi Mori come Erede di Giuseppe Mori Stato Tutore di dette sorelle Scatizzi ogni quantità di denaro, di cui andasse alle medesime debitore

per l'Amministrazione del loro patrimonio, essendosi nel tempo stesso protestata la detta Maria Niccola di riservarsi di poter domandare ed ottenere l'Immissione in certa Casa posta nel Castello di Castagneto rimasta nell'Eredità del prefato Gio. Domenico.

A tale Intimazione, alla quale nulla fu replicato per parte della Giovanna una di dette tre sorelle intimate, rispose la Bartolommea altra di dette sorelle dicendo „ *non esser tenuta a pagare i frutti* „ *della Dote di che si tratta*, *e solamente esser pronta a dar* „ *sodisfazione a detta Maria Niccola Balzini rispetto al capitale* „ e replicò in nome della Maria Antonia Scatizzi ne' Bottai, altra di dette sorelle, Bartolommeo Bottai di Lei Marito dicendo „ *esser pronto a* „ *pagare alla suddetta Maria Niccola Balzini il fondo delle di* „ *Lei Doti*, *e per la sua tangente ec.*, *e non volere*, *nè esser te-* „ *nuto a pagare i domandati frutti.* „

Successivamente ne' 29. Maggio 1776. detta Maria Niccola Vedova in prime nozze del fu Gio. Domenico Scatizzi produsse negli atti del suddetto Tribunale di Castagneto l'Apoca Matrimoniale de' 30. Maggio 1745. dalla quale, e dalla ricevuta in piè di essa fatta dal predetto Gio. Domenico Scatizzi suo primo Marito, resultava aver il medesimo conseguita a titolo di Dote, parte in Contanti, e parte in tanto corredo, la somma e quantità di Scudi 210., dichiarò aver ricevuta dopo la Morte di detto suo primo Marito, e precisamente sotto dì 8. Agosto 1764. in conto di restituzione di detta sua Dote la somma di Scudi 77. per il qual pagamento era venuto a residuarsi il suo Credito Dotale nella sopra indicata somma di Scudi 133., e dichiarò altresì essere stata sodisfatta nel suddetto dì 8. Agosto 1764. dei frutti fino a quel giorno decorsi, e perciò quanto ai frutti limitò e ristrinse la sua domanda a quelli decorsi, e da decorrere sopra detto residuo dopo il suddetto dì 8. Agosto 1764.

E dipoi sotto dì 21. Novembre 1777. comparve di nuovo detta Maria Niccola nel suddetto Tribunale di Castagneto, ed esibì una scrittura di domanda, nella quale, dopo aver narrato esserle pervenuto a notizia che gli Assegnamenti come sopra seqnestrati in mano di Luigi Mori non potessero esser sufficienti per l'intera sodisfazione di detto residuo di Dote e frutti, recedè dal suddetto sequestro, ed intentando il rimedio

dell' utile Interdetto Salviano chiese di esser immessa, per la sodisfazione di detto suo credito, nel possesso della predetta Casa.

Questa Causa, nella quale le sorelle Scatizzi Ree convenute, non ostanti i termini ad Esse replicatamente assegnati dal Signore Vicario di Castagneto a dire, dedurre, ed allegare quanto credevano del loro interesse, nulla più fecero, che domandare ed ottenere sotto dì 5. Luglio 1779. una proroga, rimase finalmente spedita da detto Signore Vicario con sua sentenza de' 29. Settembre 1779., nella quale dichiarò gli Eredi ed Eredità Scatizzi dover pagare alla suddetta Maria Niccola Vedova Scatizzi, per residuo di sorte di Dote costituita alla medesima nell' Apoca Matrimoniale de' 30. Maggio 1745. Scudi 133., assolvè detti Eredi ed Eredità Scatizzi a petitis quanto ai domandati frutti allegando per motivo, che non costava della convenzione dei medesimi, e per la suddetta somma di scudi 133. residuo di sorte Dotale rilasciò contro gli Eredi ed Eredità Scatizzi ogni più lecita esecuzione, mentre la prefata Maria Niccola non rimanesse sodisfatta dell' antedetta somma nel termine di giorni quindici.

Fra le tre Sorelle Scatizzi Ree convenute la sola Maria Antonia Scatizzi ne' Bottai fu quella, che reclamò da detta sentenza, avendo contro di essa intentato avanti il Magistrato dei Sigg. Uffiziali dei Pupilli e Adulti di Firenze il solito ed ordinario rimedio dell' appello, a cui aderì la detta Maria Niccola Vedova prima di Gio. Domenico Scatizzi, e poi di Gio. Antonio Balzini, che fu sollecita di far trasmettere anche alle altre due Sorelle Scatizzi dalla suddetta sentenza non reclamanti le necessarie citazioni, alle quali nulla fu per parte delle medesime replicato, onde in contradittorio della suddetta Vedova Maria Niccola, e della Maria Antonia Scatizzi ne' Bottai, ed in contumacia delle altre due Sorelle Scatizzi, in questo giorno ultimo del termine decisorio il Magistrato suddetto a mia relazione ha pronunziato, male esser stato appellato da detta sentenza per parte dell' antedetta Maria Antonia Scatizzi ne' Bottai, e bene respettivamente essere stato aderito a detto appello per parte della prefata Vedova Maria Niccola, poichè confermando in parte, ed in parte correggendo e riformando l' antedetta sentenza ha dichiarato la suddetta Vedova Maria Niccola essere stata ed essere vera e legittima creditrice delle

prenominate Sorelle Scatizzi come Eredi di Gio. Domenico Scatizzi non solo della somma di Scudi 133. per residuo della di lei Dote, ma ancora dell' importare dei frutti alla ragione di quattro per Cento sopra detto residuo di Dote decorsi e non pagati dal dì 1. Aprile 1776. e da decorrere in avvenire fino al giorno dell' attual pagamento del suddetto residuo, riservate alla stessa Maria Niccola le ragioni tali quali possano competersi quanto ai frutti di detto residuo per il tempo anteriore al suddetto dì 1. Aprile 1776. ed ha immessa la medesima Niccola nel possesso della Casa nuova a suo favore specialmente ipotecata da detto Gio. Domenico Scatizzi di lei defunto Marito nell' apoca Matrimoniale de' 30. Maggio 1745. per quella ritenere in luogo di pegno ed ipoteca, fintanto che con i frutti di essa, o suo ritratto da farsi mediante la legittima subasta servat. servandis non resterà detta Vedova sodisfatta del sopraddetto residuo di Dote, e dei frutti come sopra decorsi e da decorrere dal dì 1. Aprile 1776. come pure delle spese del presente e del passato Giudizio.

Ho così referito perchè ho creduto, che per parte di detta Vedova
fossero pienamente provati quegli estremi, posti i quali non può negarsi
l' immissione in forza del Salviano interdetto, cioè, il *credito* con *Ipoteca*,
ed il *possesso* della cosa in cui si domanda l' immissione già una volta
stato presso il debitore, ed attualmente esistente presso il Reo conve-
nuto, come con i concordanti stabilisce la *Rot. Rom. cor. Duran. dec.* 1
4o. *num.* 1. *et seg. et in Recen. dec.* 308. *num.* 2. *et seg. part.* 5. *tom.*
1. *dec.* 404. *num.* 1. *et seg. part.* 9. *tom.* 2. *et dec.* 288. *num.* 2. *et*
seg. part. 19. *tom.* 2. *cor. Falcon. de Salv. Interd. dec.* 7. *num.* 1.
et seg.

In fatti era incontrovertibile, e realmente non si controverteva l' *antico possesso* di detta casa presso Gio. Domenico Scatizzi, resultando questo dalla stessa apoca Matrimoniale, in cui detto Gio. Domenico sopra quella Casa specialmente assicurò alla suddetta Maria Niccola sua Sposa la restituzione della di lei dote; ed il moderno *attual possesso* di detta Casa presso le Ree convenute bastantemente restava provato dall' aver esse colla loro contradizione e respettiva contumacia sostenuta contro detta Maria Niccola la presente lite, come prosegue la *Rot. Roman.*

2 *in Recent. d. dec.* 288. *num.* 3. *part.* 19. *tom.* 1. *et coram Falconer. de Salvian. Interd. d. decis.* 7. *num.* 2.

Neppure poteva revocarsi in dubbio, che la detta Maria Niccola per la restituzione della sua dote fosse assistita dall'*Ipoteca*, giacchè in detta apoca Matrimoniale il suddetto Gio. Domenico Scatizzi espressamente *assicurò* la detta Dote ascendente alla somma di Scudi 210. *sopra la Casa nuova*, e quando questa non arrivasse al compimento di tal somma, *in tutto quello che si ritrova, tanto in beni moventi, che stabili*, il che certamente importa un'espressa ipoteca generale di tutti i beni del prefato Gio. Domenico, e speciale di detta Casa nuova; ed oltre a ciò, qualora fosse mancata *l'ipoteca espressa*, trattandosi di *Dote*, sarebbe subentrata l'*ipoteca tacita* indotta dalla *legge*, come dopo il testo nella *Leg. unic.* §. *ut plenius cod. de Rei uxor. act.* con-
3 cordemente stabiliscono il *Merlin. de Pignor. et Hypothec. Lib.* 3. *tit.* 2. *qu.* 43. *num.* 1. *et segg. Mart. Medic. decis. Sen.* 74. *Exam.* 48. *num.* 1. *et segg. Rot. Roman. coram Buratt. decis.* 844. *num.* 2. *Rot. nost. in Thesaur. Select. decision. tom.* 6. *decis.* 56. *in fin.*

Ed era a mio credere *certo* e *liquido*, quale secondo ciò che fermano il *Pacific. da Salvian. Interd. insp.* 1. *cap.* 5. *num.* 1. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 576. *num.* 1. 2. *et* 3. *part.* 5. *tom.* 2. è necessario per ottenere l'immissione in forza dell'interdetto Salviano, il residual credito Dotale della suddetta Vedova Maria Niccola nella somma di Scudi 133. e quello dei Frutti sopra detto residuo alla ragione di
4 quattro per cento l'anno decorsi e non pagati dal dì 1. Aprile 1776. e da decorrere in futuro fino alla sodisfazione del residuo suddetto.

Poichè quanto al capitale della Dote, che si fosse residuato in detta somma di Scudi 133. era stato già ammesso senza difficoltà per parte di due delle Ree convenute, cioè, della Maria Antonia e della Bartolommea, come ho di sopra avvertito nel §. *A tale intimazione etc.* ed inoltre costando dall'apoca Matrimoniale de' 30. Maggio 1745. che il totale della Dote da restituirsi alla predetta Vedova Maria Niccola ascendeva a Scudi 210., di questa somma, meno gli scudi 77. che confessava la stessa Vedova di aver ricevuti in Conto di detta Dote, veniva a costituirla certa e liquida creditrice la suddetta apoca, ogni qualvolta

non si giustificava, che le fosse stata pagata una somma maggiore di 5
quella da lui confessata, secondo ciò che avverte la *Rot. Rom. cor.*
Falconer. de Dot. decis. 8. *num.* 16. *et de Miscellan. decis.* 30. *sub*
num. 7. §. *Pro diminuenda etc. in fin.*

Non potendo dedursi la giustificazione del pagamento di una
maggior somma, e di essersi in conseguenza residuato il suddetto credito
Dotale in somma minore di scudi 133. da due apoche, una di
transazione stipulata fra le sorelle Scatizzi e Giuseppe Mori loro Tutore
ne' 24. Agosto 1764., e l'altra di sponsali, che in occasione di
maritarsi a Iacopo Martini una Figlia di Gio. Domenico Scatizzi,
e della più volte nominata Maria Niccola fu stipulata fra detto Iacopo
Martini e il predetto Giuseppe Mori come tutore ed amministratore
di dette Sorelle Scatizzi il di 8. Giugno 1772. nelle quali due apoche
si vedeva enunciato esser la detta Maria Niccola creditrice di dette sorelle
Scatizzi per restituzione della di lei Dote di Scudi 100. mentre queste
ennunciative verisimilmente originate dal vedere, che secondo l'antedetta
apoca Matrimoniale de' 30. Maggio 1745. a soli scudi 100. ascendeva
la porzione di Dote della Maria Niccola promessa e pagata a Gio.
Domenico Scatizzi in contanti oltre il corredo del valore e stima di altri
scudi 100. non potevano mai fare stato contro detta Maria Niccola,
che per quanto nel corpo di detta scritta degli 8. Giugno 1772. si
supponesse presente o consenziente alla stipulazione di essa, realmente
però non si vedeva firmata nè all' una nè all' altra di dette due scritte
de' 24. Agosto 1764. e degli 8. Giugno 1772. nè si provava concludentemente,
che alla stipulazione di esse fosse intervenuta o avesse
prestato il suo consenso, applicandosi in questi termini la regola di 6
cui i testi in *Leg. et segg. cod. res inter alios act. etc. Rot.*
Rom. coram Molines decis. 506. *num.* 9. *et cor. Falconer. de Miscellan.*
decis. 61. *sub num.* 8. §. *septima partita. etc. in fin.*

Quanto poi ai Frutti, mi è parso che fossero certamente dovuti a
detta Vedova Maria Niccola sopra il residuo del suo Credito Dotale alla
consueta ragione di quattro per Cento dal dì 1. Aprile 1776. in poi;
perchè non controvertendosi alle Vedove il diritto di conseguire i Frutti
della Dote, di cui venga loro ritardata la ristituzione, concorrendo i

due noti requisiti, quando, cioè, Esse siano sprovviste di altri Assegna-
menti onde poter vivere, ed abbiano fatte le opportune diligenze ed
interpellazioni per ripetere la Dote, come con i Concordanti stabiliscono
il *Constantin. ad Statut. Urb. Annot.* 34. *num.* 216. *Rot. nostr. in*
7 *Thesaur. select. decis. Tom.* 6. *decis.* 44. *num.* 2. Nel caso nostro,
in cui non si revocava in dubbio il concorso del primo requisito, cioè,
che la suddetta Vedova Maria Niccola fosse sprovvista di altri Assegna-
8 menti, come portava anche la presunzione Legale, indotta dal Testo
nella *Leg. Quintus Mutius ff. de Donat. int. Vir. et Uxor.* e preci-
samente nella soggetta materia adottata dal *de Luc. de Dot. Disc.* 161.
9 *num.* 73. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 171. *num.* 6. *part.* 15. il seque-
stro e l'Intimazione, che fece la detta Vedova nel dì 1. Aprile 1776.,
e di cui ho parlato in principio, rendeva indubitato almeno da quel
giorno il concorso dell'altro requisito.

All'opposto non mi è comparso ugualmente certo il Credito dei Frutti di detto residuo Dotale per il tempo anteriore al suddetto dì 1. Aprile 1776., e perciò ho referito doversi semplicemente riservare a detta Vedova per questi Frutti le ragioni tali quali possano competergli, perchè prima di detto dì 1. Aprile 1776. non costava, che la suddetta Vedova avesse richiesta la sua Dote, e conseguentemente del concorso del secondo di detti requisiti; e non pareva che potesse la detta Vedova con sicurezza pretendere che tali Frutti le fossero dovuti sul fondamento di essersene già riconosciute Debitrici le sorelle Scatizzi, e con aver pagati nel dì 8. Agosto 1764. i frutti decorsi fino a quel giorno, e con aver espressamente ennunciato il Debito di detti Frutti Dotali nelle due sopradette Apoche de' 24. Agosto 1764. e degli 8. Giugno 1772., quando il pagamento dei Frutti Dotali decorsi fino al dì 8. Agosto 1764. si vedeva soltanto asserito da detta Vedova, senza che ve ne fosse in Atti altra prova, quale non sembrava che potesse costituirla in favore della stessa Vedova la di Lei asserzione, e quando la Confessione fatta dalle sorelle Scatizzi nelle Apoche de' 24. Agosto 1764. e degli 8. Giugno 1772., come ho osservato di sopra nel §. *Non potendo dedursi ec.* non costava che fosse fatta presente ed accettante la detta Vedova, in difetto della qual presenza ed accettazione era luogo a dubitare, se tal Confes-

sione potesse nuocere a dette sorelle Scatizzi, e respettivamente giovare a detta Vedova Maria Niccola per ciò che avverte l'*Angel. de Confess. Lib.* 1. *qu.* 8. *per tot.*

E così informando l'Attrice, ed una soltanto delle Ree Convenute, e le altre due Ree Convenute più volte inutilmente citate, è stato risoluto.

Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota, e Podestà.

DECISIONE LXXX.

MARRADIEN. PRAETENSAE REFECTIONIS DAMNORUM

17. *Mart.* 1780.

ARGOMENTO.

Non ha luogo l'emenda dei danni, quando il giuoco del Pallone, per se stesso lecito, è esercitato in luogo ugualmente lecito, previo l'avviso agli abitanti del luogo medesimo, le dicui case, se sono rimaste offese, han derivato il loro danno da un vizio puramente intrinseco, e naturale del Pallone suddetto.

SOMMARIO.

1. *La regola, che è tenuto all'emenda del danno chi al medesimo dà causa, procede nel caso, che l'atto, da cui esso deriva, involva dolo, o almeno colpa, e che insomma* injuria factum sit.
2. *Nè ha luogo, quando il danno venga in conseguenza d'un Atto lecito e permesso.*
3. *Il giuoco del Pallone è un atto lecito e permesso.*
4. *Non ha luogo l'emenda dei danni, quando si tratta di giuoco lecito, e esercitato in luogo ugualmente lecito e permesso.*
5. *Non può domandarsi l'emenda dei danni, quando si tratta di giuoco lecito, e si è praticata ogni diligenza nell'ammonire chi potrebbe da questo rimanere offeso.*

6. *Chi si è esposto ai danni, derivati da un giuoco lecito, non può domandare il risarcimento dei medesimi.*
7. *La disposizione nel testo* della L. sicuti. §. Aristo ff. si serv. vindic. *procede nel caso, che alcuno voglia fare un'opera nuova, o insolita, da cui sia per ridondarne del danno al vicino, non già nel caso che si tratti di opera già preesistente e consueta.*
8. *Trattandosi di danni, che si temano da un'opera nuova ed insolita, ha luogo la cauzione* de damno infecto *anche quando quella sia lecita e permessa, e sia affatto immune da colpa e negligenza chi fa una tal opera.*
9. *Quando si pretende di ovviar ai danni, che cominci a minacciare un'opera già preesistente, e consueta, l'obbligo di prestar la cauzione* de damno infecto *positivamente presuppone la colpa, se non di commissione, almeno di omissione, ossia di negligenza. et* 10.
11. *Non è capace di formare il soggetto della cauzione* de damno infecto *quel danno, che sia per avvenire per casi fortuiti, e che non potessero impedirsi.*
12. *La cauzione* de damno infecto *ha luogo all'effetto di premunirsi dai danni provenienti da vizj estrinseci e accidentali, non di prevenire i danni provenienti da vizj naturali ed intrinseci.*
13. *È vizio naturale ed intrinseco del Pallone di colpire gli edifizi circostanti al luogo, in cui si eseguisce un cotal giuoco.*
14. *Il Possessore del fondo inferiore dee per conseguenza naturale ed inevitabile della situazione dei fondi soffrire, che in quello scorra l'acqua dal fondo superiore del vicino.*

Nella pubblica Piazza della Terra di Marradi, fino da un tempo del di cui principio non esisteva memoria, era stato praticato nei giorni estivi, non tanto per esercizio di quella Gioventù, quanto ancora per divertimento di quelli Abitanti, conforme si pratica in tante altre Città e Luoghi d'Italia, il Giuoco comunemente detto del *Pallone*, senza che apparisse essersi giammai opposti a questo inveterato uso i Possessori delle Case situate in detta Piazza, quali soltanto si costumava, che ogni anno venissero dai Giuocatori preventivamente avvisati del giorno in cui l'annuo ginnastico esercizio e divertimento era per riassumersi.

Solamente nell'anno 1778. i Nobili Signori Iacopo Filippo e Fratelli Fabbroni, avendo restaurata la facciata della Casa di loro abitazione esistente nella suddetta Piazza, presero quindi motivo di opporsi alla continuazione di detto Giuoco, tanto direttamente, pretendendo cioè che venisse proibito il suddetto Giuoco nell' enunciata pubblica Piazza, quanto indirettamente, pretendendo cioè in subalterna condizione, che si astringessero i Giuocatori a dare idonea cauzione per la refezione di tutti i danni, che da detto Giuoco potessero alla loro Casa derivare.

Mal soffrendo le opposizioni di una sola Famiglia i Dilettanti di detto Giuoco, presero a sostenere con tutto l'impegno, che non fosse luogo a fare in tal materia la minima innovazione, ma rimaner dovesse anche in avvenire, come era stato in passato, assolutamente libero e permesso, ed immune da qualunque refezione di danni, l'esercizio del Giuoco del Pallone nella suddetta pubblica Piazza; e le istanze dei suddetti Dilettanti furono in parte esaudite dal Magistrato Comunitativo di Marradi, che sotto dì 20. Luglio 1778. proferì il seguente Decreto „ ivi Deliberarono, e deliberando con loro legittimo „ Partito di Voti favorevoli sette, nessuno in contrario, *risolverono*, „ *che detti Sigg. Dilettanti possino proseguire nella Piazza pubblica tal lecito divertimento*, ma quanto al risarcimento de' danni, „ se ne rimettono al corso ordinario di giustizia „

Nessun rimedio intentarono i Sigg. Fabbroni contro questa deliberazione, ma solamente vedendo, che la medesima lasciava ad essi aperta la strada d'insistere nella subalterna domanda della refezione dei danni, questa formalmente dedussero avanti il Sig. Vicario di Marradi, onde dai Dilettanti del Giuoco del Pallone, e per essi dal Sig. Dott. Cesare Fabbrini, che in nome degli altri Dilettanti contestò con i Sigg. Fabbroni il Giudizio, ad effetto che non venisse sospeso nella estiva stagione allora attualmente vegliante quel pubblico divertimento, quale secondo il solito stile fu notificato giudicialmente a detti Signori Fabbroni che si sarebbe ricominciato il dì 24. di Luglio, fu offerto ed effettivamente dato il medesimo giorno nella Persona del Nobile Sig. Carlo Francesco Fabbroni un idoneo Mallevadore per la pretesa refezione di danni, *ma però senza pregiudizio di sperimentare le loro*

ragioni ec. e per il solo caso che *fosse dichiarato per sentenza di Giudice essere i Giuocatori del Pallone tenuti a tali danni.*

Essendosi quindi proseguito il suddetto Giuoco, ed essendosi altresì proseguita avanti il prenominato Sig. Vicario la disputa sopra la pretesa refezione di danni, siccome il Giuoco in quell'estate cagionò alcuni danni alle finestre e persiane della Casa dei Sigg. Fabbroni, e produsse inoltre l'effetto, che dai colpi del Pallone rimanesse imbrattata in qualche parte la facciata di detta Casa, perciò quel Sig. Vicario sotto dì 28. Settembre, ad istanza dei Sigg. Fabbroni, riservando però ad altro tempo la decisione del merito della Causa, elesse per riconoscere e stimare i detti danni due Periti, i quali nella loro successiva Relazione de' 16. Novembre 1778. valutarono *lire otto* i danni sofferti dai Signori Fabbroni nelle finestre, e persiane, e *lire quaranta* quello sofferto per il deturpamento della facciata della loro Casa.

Nella sentenza, che susseguentemente proferì lo stesso Sig. Vicario li 20. Gennaio 1779, sebbene venisse assoluto il Sig. Fabbroni nei nn., che sopra, dal pagare e rifondere ai Sigg. Fabbroni la somma di *lire quaranta* importare del danno consistente nel deturpamento della *facciata*, per il motivo espresso nella Sentenza di doversi questo deturpamento attribuire all'essersi il Pallone imbrattato nella rena e calcina, che avevano fatta scaricare nella Piazza i medesimi Sigg. Fabbroni, fu però lo stesso Sig. Fabbrini nei sudetti nn. condannato a pagare ai Sigg. Fabbroni la somma e quantità di *lire otto* importare dei danni cagionati alle loro *finestre*, e *persiane.*

Mal sodisfatti di questa Sentenza, tanto i Giuocatori, quanto i Sigg. Fabbroni, gli uni e gli altri appellarono al Clarissimo Magistrato Supremo, ed essendo stata a Me diretta secondo il Turno Rotale la Commissione di conoscere in grado d'Appello di questa Causa dottamente ed ingegnosamente trattata dai Difensori delle respettive Parti, dopo quel serio e maturo esame, che richedeva la di lei esemplarità, hò in questo giorno referito doversi revocare la detta antecedente Sentenza nelle parti contrarie al Sig. Fabbrini ne'nn. e doversi questo assolvere dalla refezione dei danni causati, o da causarsi dal Giuoco del Pallone, per parte dei Sigg. Fratelli Fabbroni pretesa e domandata.

Ho creduto di dover così rispondere, perchè la regola, nella quale

fondavano la loro intenzione i Sigg. Fabbroni, cioè che sia tenuto all' emenda del danno chi al medesimo dà causa, non procede indistintamente, ma solo nel caso che l'atto da cui deriva il danno involva *dolo*, o almeno *colpa*, ed in somma, come dicono i nostri „ *injuria factum* „ *sit* „ conforme letteralmente risponde il Testo nella *L.* 3. *ff. ad L.* 1
„ *Aquil. ivi* „ Si servus servave iniurja occisus, occisave fuerit, Lex „ Aquilia locum habet. *Iniuria* occisum esse merito adiicitur, non „ enim sufficit occisum, *sed oportet iniuria id esse factum* „ e coerentemente a questo Testo comunemente avvertono i DD. fra i quali il *Perez in pandect. lib.* 9. *tit.* 2. *ad Leg. Aquil. § recte etc. Cuiac. iuxt. edit. Neap. tom.* 1. *in lib.* 4. *instit. p.* 241. *n.* 14. *Donell. iuxt. edit. Lucen. tom.* 4. *comment. Iur. Civ. lib.* 15. *cap.* 27. *n.* 1. *vers.* „ non tamen simpliciter si quis damnum faxit etc. *sed si fecerit* „ *iniuria*, quae conditio utroque capite nominatim adiecta est „ *et n.* „ 2. „ ivi „ *Iniuria* damnum datum sic acceperunt veteres *non iure* „ datum, idest *culpa* „ *Begnudell. Bass. bibliothec. iur. can. civ. pract. in verb. damnificantes n.* 28. *et* 29. *Rot. Roman. dec.* 332. *num.* 2. *par.* 17. *Recent.*

Nè ha luogo la detta regola quando il danno venga in conseguenza d'un atto *lecito* e *permesso*, come dopo i Testi *in cap. final. de iniur.* 2
et damn. dat. et in L. nemo damnum. ff. de reg. iur. concordemente stabiliscono il *Surd. cons.* 374. *n.* 17. *Cyriac. controv.* 311. *n.* 33. *Begnudell. Bass. biblioth. iur. can. civ. pract. in verb. damnificantes n.* 29. *et* 30 *et n.* 35. *vers.* „ et hinc est, quod damnum contingens „ in consequentiam actus *liciti* non habetur in consideratione „ *Rot. Rom. Rec.* 289. *par.* 5. *tom.* 1. *n.* 10. *et* 11. *et post Gob. tract. var. dec.* 46. *n.* 10. *vers.* „ quoties enim quis utitur *iure suo*, ac *facultatibus* „ *sibi concessis*, nemini facit iniuriam, nec de aliqua culpa seu damno „ tenetur „ *et cor. Bich. dec.* 125. *n.* 4. *et cor. Ansald. dec.* 189. *n.* 24. *vers.* „ profecto, veluti dans operam *rei licitae*, non poterat obstringi ad refectionem huius damni „ *et n.* 25. *vers.* „ quapropter „ quis dixerit, quod D. Cardinalis putans exercere actum *permissum*, „ et respectu sui *nihil mali faciens etc.* ad ullum praetensi detrimenti „ restaurum esset compellendus „ *et cor. Falconer. de decim. decis.* 5. *n.* 21. *Rot. nostr. cor. Magon. decis. Florent.* 30. *n.* 12.

Rot. Lucen. apud Mass. ad Chartar. tom. 1. *par.* 2. *dec.* 41. *n.* 64. *et seqq.*

Il Giuoco del Pallone doveva certamente dirsi un atto *lecito* e *permesso*, per tale comunemente caratterizzandolo i Dottori, fra i
3 quali in specie *l'Angel. cons.* 397. *n.* 1. „ ivi „ Ludus Pilae antiquissima res est, et omni iure permissus, non distincta qualitate „ ludendi, an cum sagibulo, an sola manu, ut communiter fit „ *Par. de Put. in tractat. de lud. n.* 54. *Menoch. de arbitrar. iudic. cas.* 400. *n.* 14. *Raynald. sintagm rer. criminal. cap. pr.* §. 12. *n.* 6. „ ivi „ „ Ludus magnae Pilae flatu plenae, vulgo nuncupatus *del Pallone*, „ est de iure permissus, nec potest de iure prohiberi etc. „ *Bonfin. ad banniment. general. cap.* 8. *in supplet. num.* 20. *et de iur. fideicomm. disput.* 93. *num.* 43.

E doveva anche dirsi *lecito* e *permesso* l'esercizio di detto Ginoco particolarmente e precisamente nella *pubblica Piazza* di Marradi, essendo autorizzato, e dalla immemorabile consuetudine, e molto più dalla surriferita Deliberazione del Magistrato Comunitativo de' 20. Luglio 1778. passata oramai in cosa giudicata. Meritando specialmente di osservarsi, che i Signori Fabbroni non intentarono contro questa Deliberazione verun rimedio, non ostante che l'Illustrissimo Sig. Audit. Fiscale in conseguenza dei loro ricorsi scrivesse ne' 16. Luglio al Sig. Vicario di Marradi una Lettera del seguente tenore ivi „ L'ornato „ delle fabbriche è necessario che rimanga conservato, onde ella veda, „ *se in cotesta Terra, o fuori della medesima vi sia un luogo in cui* „ *potere adattare il Giuoco del Pallone, senza disturbo dei vicini*, „ *e senza pregiudicare ad alcuno*, coll'intelligenza della Magistratura „ Comunitativa procuri, che detto Giuoco *sia trasportato in quel* „ *posto, che sarà creduto il più conveniente* „ nelle quali circostanze l'acquiescenza dei Sigg. Fabbroni alla suddetta Deliberazione doveva attribuirsi all'aver essi ben conosciuto, *non esservi altro luogo nè dentro nè fuori della Terra di Marradi* ove potere esercitare il detto Giuoco, come in fatti dai medd. Componenti il sudd. Magistrato Comunitativo in altra loro Dichiarazione dello stesso dì 20. Luglio 1778. fu asserito.

Trattandosi adunque di Giuoco *lecito* e *permesso*, e di cui era *lecito* e *permesso* l'esercizio precisamente nella *pubblica Piazza* di

Marradi, non era luogo a condannare i Giuocatori all'emenda dei *danni* che da detto Giuoco provenissero alle Case in detta Piazza esistenti, come oltre le generali autorità già riferite nel §. *Nè ha luogo ec.* più opportunamente al nostro proposito concludono il Testo nella *L. qui actione* 7. §. *si quis ff. ad L. Aquil.* „ *ivi* „ Si quis in „ Colluctatione, vel in Pancratio, vel Pugiles, dum inter se exercen- „ tur, alius alium occiderit si quidem in publico certamine alius alium „ occiderit, cessat Aquilia, quia *gloriae* causa et *virtutis*, non *iniuriae* 4
„ gratia videtur damnum datum „ *Bartholom. Soccin. cons.* 16. *n.* 6. *Par. de Put. in tract. de lud. n.* 48. *Tusch. litt. L. concl.* 457. *n.* 15. *Menoch. de arbitr. iudic. lib.* 2. *concl.* 4. *cap.* 400. *n.* 5. *Bonfin. in bannim. gener. cap.* 8. *n.* 4. *vers* „ quae quidem consuetudo „ tunc *ludentem* excusat a poena offensae, vel homicidii, si in loco „ *ordinato*, et *consueto* sequantur sine dolo, secus vero, si in loco „ *non ordinato*, et ludo *illicito*, quia lege Aquilia punitur. „

Tanto più che costumandosi in Marradi, prima di riassumere annualmente il Giuoco del Pallone, di darsene dai Giuocatori a chiunque abita nelle Case situate nella pubblica Piazza il preventivo avviso, all'effetto che possino preservare dai colpi del Pallone le cose più soggette a risentirne danno, quali ex. gr. sono le finestre, veniva anche a verificarsi nei Giuocatori quella *diligenza*, o sia *mancanza di colpa*, che alcuni dei già allegati Dottori esigono in chi esercita un atto *lecito* e *permesso*, ad effetto che non soggiaccia all'emenda del danno che da tale atto resulti, fra i quali specialmente *il Begaudell. Bass. biblioth. iur. can. civ. pract. in verb. damnificantes n.* 30. ivi „ Causam damni dans, si dabat operam rei licitae, et adhibuit „ diligentiam ne damnum sequeretur, non tenetur de damno „ *Menoch. de arbitr. iudic. lib.* 2. *cas.* 400. *n.* 5. „ ivi „ Tertius est 5
„ casus, quando quis in ludo publice concesso casu alterum ex adstantibus occidit; hoc casu non punitur, si omni culpa caret „

E molto più ancora perchè in sostanza i Sigg. Fabbroni, i quali, non profittando di detto preventivo avviso, avevano lasciato esposto ai colpi del Pallone ciò che poteva dai medesimi preservarsi, ed avevano abbellita la facciata della loro Casa situata in una Piazza nella quale sapevano che era inveterato l'uso di giuocare al Pallone, erano venuti

eglino stessi a sottoporsi volontariamente ai danni che da quel giuoco
potessero provenire, e si applicava perciò contro di loro la decisione
del Testo nella *L. 11. ff. ad L. Aquil.* „ ivi „ Item Mela scribit, si
„ cum Pila quidam luderent, vehementius quis Pila percussa in ton-
6 „ soris manus eam deiecerit, et servi, quem tonsor radebat, gula sit
„ praecisa deiecto cultello, in quocumque eorum culpa sit eum Lege
„ Aquilia teneri. Proculus ait, in Tonsore esse culpam. Et sane, si
„ ibi tondebat, ubi ex consuetudine ludebatur, vel ubi transitus fre-
„ quens erat, est, quod ei imputetur, quamvis nec illud male dicatur,
„ si in loco periculoso sellam habenti tonsori se quis commiserit,
„ ipsum de se queri debere „

A tutto questo due repliche si davano per parte dei Sigg. Fabbroni; poichè si diceva in primo luogo che la regola di non doversi curare, nè considerare per refettibili quei *danni* che vengono in conseguenza di un atto *lecito* e *permesso*, ed ai quali in somma alcuno dia occasione facendo ciò che per proprio natural diritto può fare, non abbia luogo secondo il Testo nella *Leg. sicuti §. Aristo ff. si servit. vinditur.* se non quando „ *nihil in alienum immittitur:* „ e si diceva in secondo luogo che formando il massimo e principal oggetto della presente Causa i danni *futuri*, e quanto ai *già seguiti* essendo preceduta la *cauzione* già prestata dai Giuocatori per la loro emenda, dovessero perciò adattarsi al caso nostro, non i termini della *Leg. Aquilia*, che provveda all'emenda del *danno dato*, ma bensì quelli della *Cauzione de damno infecto*, soggiungendosi, che sebbene nel caso di *danno dato*, per ottenerne in vigore della *Leg. Aquilia* la refezione, convenga provare nel dannificante la *colpa*, ciò però non sia necessario all'effetto di premunirsi mediante la suddetta *cauzione* dal danno che si tema *in futuro*, e possa astringersi a prestare tal *cauzione* anche chi eserciti un atto lecito e permesso. Ma nessuna di queste repliche fu capace d'indurmi a risolvere la presente Causa in favore dei Sigg. Fabbroni.

Non la prima, perchè quanto dispone il Testo nella *L. sicuti §. Aristo ff. si servit. vindicet.* che formava di questa prima replica il
fondamento, procede solamente nel caso, che alcuno voglia fare un'opera
7 *nuova*, o *insolita*, da cui sia per ridondare del danno al Vicino, non
già nel caso che si tratti di opera già *preesistente* e *consueta*, come fra

gli altri ottimamente distinguono il *Caepoll. de servit. urb. praed. cap.* 31. *per tot. Rot. Rom. in Recent. dec.* 820 *par.* 18. *tom.* 2. *n.* 10. *et seq.* E noi eravamo appunto nel secondo caso, mentre il Giuoco del Pallone non si voleva *oggi per la prima volta* introdurre nella pubblica Piazza di Marradi, o ivi presentemente esercitare in una maniera *nuova* ed *insolita*, ma era un Giuoco *fino da tempo immemorabile* esercitato in detta Piazza, e di cui s'intende in essa continuare l'esercizio nella maniera *antica* e *consueta*.

Non la seconda, perchè ciò che sia, che per prevenire i danni, che si temano da un'opera *nuova* ed *insolita*, possa forse esser vero che abbia luogo la *cauzione de damno infecto* anche quando questa sia *lecita* e *permessa*, e sia affatto immune da *colpa* e *negligenza* chi 8
fa una tal opera, nei quali termini di opera *nuova* ed *insolita* parlavano alcune autorità allegate per parte dei Sigg. Fabbroni, ed in specie la *Rota Rom. dec.* 819. *et dec.* 820. *d. par.* 18. *tom.* 2. *Recent. et apud Palm. dec.* 7. *per tot.* quando però si pretende di ovviare ai danni, che comincia a minacciare un' opera già *preesistente* e *consueta*, l'obbligo di prestare la *cauzione de damno infecto* positivamente presuppone la 9
colpa, se non di *commissione*, almeno di *omissione*, o sia la *negligenza*.

Di ciò è facile a persuadersi, riflettendo quali sono i *vizi* dell' *opera* o dell' *edifizio* già preesistente, per ragione dei quali può tal cauzione giustamente pretendersi, che meglio d'ogni altro enumera e dichiara il *Donell. comment. iur. civil. lib.* 15. *cap.* 47. *sub. n.* 25. *vers.* „ vitium „ operis proinde et aedium est omne, quod aut ab *arte* contingit, aut „ *materia*, aut *vetustate* postea contrahitur. Ab *arte*, si aedes *male* „ aedificatae sint: *Leg. etc.* A *materia*, si materia *vitiosa*, quae postea 10
„ vitium ostenderit: A *vetustate*, ut cum paries *tempore corruptus*, „ aut *finditur*, aut *ventrem facit*, ac tandem concidens aedificium „ secum trahit. „ Poichè come mai può dirsi che chi, o per essersi ex. gr. prevalso di un imperito Artefice abbia *malamente* fabbricata la propria casa, o abbia fatto uso nel fabbricarla di materia *viziosa*, o con trascurare di farvi i necessari resarcimenti abbia permesso, che se ne *corrompino*, o se ne *fendino* le muraglie, sia immune da *colpa*, o se non altro da *negligenza*?

E tanto è vero che la *colpa* o *negligenza* è un requisito per tal

effetto necessario, che di fatto soggiunge lo stesso *Donell. loc. cit.* non esser capace di formare il soggetto della *cauzione de damno infecto*
11 quel danno, che sia per avvenire per *casi fortuiti*, e che *non potessero impedirsi*, esprimendosi nei seguenti termini „ ivi „ Quod si quid „ *casibus fortuitis* contigerit, quo aut aedificium dejiceretur, aut opus „ fieret ab iis, *quos prohibere non possumus*, id omne eiusmodi est, „ ut non sit numerandum in vitio aedium vel operis, eoque nec hac „ stipulatione praestetur. Veluti si aedes, de quibus cautum est, *terrae* „ *motu*, aut *vi fluminis*, aut *alterius ruinae*, ceciderint. Si tegulae „ *vento deiectae* in stipulatoris tegulas deciderint. Si deiectae arbores „ aut confractae *vi tempestatis* vitibus vel segetibus nostris nocuerint. „ Si alii, *quos prohibere non potuimus*, idem deiecerint, aut opus, „ de quo cautum erat, *nobis ignorantibus* fecerint. „

Oltre di che, comparivano affatto estranei dal caso nostro i termini della *cauzione de damno infecto*, anche perchè questa ha luogo all'oggetto di premunirsi dai danni provenienti da vizj *estrinseci* e *accidentali*, non all'oggetto di prevenire i danni provenienti da vizj *na-*
12 *turali* ed *intrinseci*, come ottimamente spiegano dopo il Testo in *Leg. fluminum* 24. §. *sed ut ne* 2. *et seqq. ff. de damn. infect. Duaren. iuxt. edit. Lucen. tom.* 2. *tit. de damn. infect. cap.* 4. *Voet. ad pandect. lib.* 39. *tit.* 2. *de damn. infect. n.* 5. „ ivi „ Ad haec cautionis huius exactionem non habet, qui damnum metuit ex vitio rei „ non *accidentali*, quod *extrinsecus accidens* res infirmiores facit, „ sed *naturali*, aut ex vi ventorum etc. „ *Averan. interpretat. iur. lib.* 4. *cap.* 12. *n.* 30. *Rot. Rom. post Gob. tractat. var. dec.* 46. *num.* 9.

Che poi il Pallone, come quello che non può sempre dai Giuocatori dirigersi ove essi precisamente vogliono, colpisca gli Edifizi circircostanti al luogo in cui il Gioco del Pallone si esercita, è un vizio non *estrinseco*, o *accidentale*, ma *naturale*, ed *intrinseco* di
13 detto Giuoco, come può chi che sia facilmente comprendere; onde il danno derivante da questo vizio non può formare secondo le addotte autorità il soggetto della *cauzione de damno infecto*: ma è un danno, che i Possessori delle case situate nella pubblica Piazza di Marradi, in cui detto Giuoco si esercita, devono in buona pace soffrire, come una

consegnenza naturale ed inevitabile della situazione di dette loro case; nell'istessa gnisa che, come una conseguenza naturale ed inevitabile della situazione dei Fondi, deve soffrire il Possessore del Fondo inferiore, che in quello scorra l'acqua dal Fondo superiore del Vicino, secondo ciò che avvertono fra gli altri il *Donell. comment. iur. civil. lib.* 11. *cap.* 9. *n.* 4. *Pech. de aquaed. lib.* 4. *cap.* 12. *n.* 4. *Gob. de aquis qu.* 11. *n.* 2. *et seqq.*

E così ambe le Parti vigorosamente informando è stato da Me risoluto.

Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota.

DECISIONE LXXXI.

SUBIANEN. VALIDITATIS SOCCIDAE.

27. *Septem.* 1780.

ARGOMENTO.

Finchè non è provata concludentemente la simulazione si sostiene il Contratto di soccida: e non può dirsi usurario, quando della metà dei frutti, che dovrebbero appartenere a chi ha dati gli animali a soccida, assai meno è stato a favore di questo convenuto.

SOMMARIO.

1. *Acciocchè segua la traslazione del dominio della cosa venduta dal Venditore nel Compratore, quando questi non abbia pagato il prezzo, è necessario almeno che gli si sia avuta fede di esso.*
2. *La traslazione della cosa venduta fa presumere, che siasi avuta fede del prezzo al Compratore.*
3. *Lo che però procede unicamente in linea di presunzione, e congettura; e quindi ammettendo il contrario possibile, non dà luogo a sostenere come falso e simulato un Contratto, che sulla cosa venduta*

siasi posteriormente stipulato fra il Venditore e il Compratore; presuppositivo della permanenza del Dominio della cosa stessa nel Venditore.

4. *Non ha luogo la presunzione, che dell' avuta fede del prezzo vuolsi desumere dalla tradizione della cosa venduta, quando il Compratore dopo la consegna di essa ha su di lei espressamente stipulato col Venditore un contratto presupponente la permanenza del di lei dominio nello stesso Venditore.*

5. *La tassazione del frutto in una quantità certa è sempre permessa quando venga fatta in una quantità moderata, e non perfettamente uguale a quel frutto, o lucro, che il Socio paciscente potrebbe per la sua parte sperare, ma con una onesta, e discreta diminuzione, che stia in luogo di premio dell' assicurazione di quel certo, e determinato lucro, che si pattuisce.*

6. *Il grano raccolto mediante il lavoro di Bovi dati a soccida, detratto il seme necessario, e la metà dovuta al padrone del suolo, devesi nell' altra metà dividere fra il colono, e quello che ha dati a soccida i detti Bovi.*

7. *Il giusto premio della doppia assicurazione del lucro, e del Capitale non consiste che in due terzi del lucro.*

Per mezzo di privata scritta de' 31. Dicembre 1770. fu stabilito fra Domenico Gentili di Basciano Potesteria di Subbiano, e Pier Domenico Mannelli di Catenaia Potesteria suddetta un contratto, in vigore del quale, conforme porta la lettera di detta scritta, il suddetto Gentili diede, e concesse in affitto al prefato Mannelli un paro di bovi da lavoro per prezzo di Scudi trentacinque moneta fiorentina, con gl' infrascritti patti, obblighi, e condizioni, cioè: I. che detto Affitto di detti bovi dovesse aversi per incominciato dal primo del prossimo passato mese di Ottobre 1770. tempo in cui detto Mannelli ricevè detti bovi: II. che per detti bovi presi in affitto dovesse ogni anno detto Mannelli senz' eccezione pagare al detto Gentili staia cinque grano buono, e mercantile: III. che detto Mannelli prendesse sopra di se detti bovi per detta somma di Scudi trentacinque, e dovesse esser suo lo scapito e guadagno dei medesimi, e fosse solamente tenuto a rimettere, e pa-

gare a detto Gentili la detta somma di Scudi trentacinqne liberi, e sicuri da ogni scapito, e guadagno: IV. che dovesse essere in libertà di ognuna delle parti di rimettere, e respettivamente di ritirare i sopradetti Scudi trentacinque, di modo che se il Gentili ripetesse detta somma, il Mannelli fosse tenuto ed obbligato pagarla, e viceversa se il Mannelli volesse rimetterla, il Gentili fosse tenuto ed obbligato riceverla, con che però detto Mannelli fosse obbligato pagare per il tempo che avesse tenuto in mano detta somma l' affitto in grano come sopra.

Dopo otto anni, essendo stato intimato il Mannelli per parte del Gentili a pagare per l' *affitto del paro di bovi* stipulato nella detta *Scritta de'* 31. *Dicembre* 1770. le annue prestazioni già decorse di staia cinque grano, a conto delle quali poco aveva pagato, replicò detto Mannelli *esser pronto a pagare quanto espone su tal materia la Legge*, ma successivamente essendo stata prodotta in Atti dal Gentili la suddetta Scritta, ne oppose il Mannelli la nullità, pretendendo in primo luogo falsa, e simulata la Scritta medesima, ed in secondo luogo, ed in subalterna condizione, pretendendo illecito, ed usurario il contratto con detta Scritta stipulato.

Il Sig. Potestà di Subbiano, avanti il quale fu contestato, e agitato lungamente fra dette parti il Giudizio sotto dì 18. Gennajo 1780. proferì la sua Sentenza, con la quale avendo confermata l' intimazione come sopra fatta per parte del Gentili al Mannelli per il pagamento di dette annue prestazioni decorse, salvi i pagamenti che lo stesso Mannelli avesse già fatti per detta causa, venne in sostanza a rigettare l' eccezioni opposte dal Mannelli contro il suddetto Contratto, qual sentenza ho referito in grado d' appello al Magistrato dei Sigg. Ufiziali dei Pupilli doversi confermare, avendo trovate io pure insussistenti, e meritevoli di esser rigettate, quali le credè il Giudice della precedente Istanza, ambedue le divisate eccezioni opposte dal Mannelli contro il Contratto stipulato fra lui, e il Gentili con l' enunciata Scritta de' 31. Dicembre 1770.

La falsità, e simulazione di detta Scritta si pretendeva per parte del Mannelli di fondarla nella circostanza di essere stati già venduti i Bovi a detto Mannelli dal Lavoratore del Gentili, prima della ce-

lebrazione della Scritta medesima, e fino dell'Ottobre di detto Anno, come confessò lo stesso Gentili, rispondendo alle Posizioni dategli dal Mannelli, donde voleva inferirsi, che non potesse più il Gentili dare in affitto, o sia in soccida i detti Bovi, come non più esistenti nel di lui dominio, e passati per la precedente vendita in dominio del Mannelli.

Ma oltre che la detta pretesa falsità, e simulazione pareva non potesse opporsi dallo stesso Mannelli, dopo che egli intimato dal Gentili a pagare quanto doveva „ *per affitto di un paro di Bovi come per Scritta del dì* 31. *Dicembre* 1770. „ aveva replicato „ *esser pronto a pagare quanto espone su tal materia la Legge* „ con che era venuto a confessare essere stata posta in essere quella *materia* di cui si parlava nell'Intimazione fattagli per parte del Gentili cioè *l'affitto di un paro di Bovi*, e dopo che il medesimo Mannelli nelle risposte alla *terza*, e alla *quarta* delle Posizioni dategli dal Gentili, nelle quali gli venivano contestate le condizioni del Contratto stipulato fra lui, ed il Gentili, aveva replicatamente risposto „ *se ne rimette alla Scritta* „ e conseguentemente era venuto a dichiarare di voler esser con detta Scritta giudicato.

Principalmente son rimasto persuaso dell'insussistenza di questa prima eccezione, riflettendo che per una parte non si controverteva non avere il Mannelli pagato il prezzo dei Bovi vendutigli dal Lavoratore del Gentili nell'Ottobre del 1770. e per l'altra parte non costava, che di detto prezzo fosse stata avuta fede al Mannelli; requisito necessario per la traslazione del dominio della cosa venduta dal Venditore
1 nel Compratore, nel caso, che non ne sia stato dal Compratore pagato il prezzo; *§. vendit.* 41. *instit. tit. de rer. divis. et. acquir. ipsar. domin. ibiq. Mysinger. num.* 1. *Harprect. num.* 15. *et. passim alii.*

Poichè quand'ancora nella questione agitata fra i Dottori, se consegnata che sia al Compratore la cosa venduta, come nel caso nostro furono consegnati fino dell'Ottobre 1770. al Mannelli i Bovi vendutigli, questa tradizione faccia per se stessa presumere che siasi avuta dal
2 Venditore al Compratore fede del prezzo, in tal questione, dissi, accennata dal *Mans. consult.* 10. *num.* 20. *et. segg.* voglia procedersi con l' opinione affermativa; anche secondo questa è certo, che solo in linea di

mera *presunzione e congettura* la seguita tradizione della cosa venduta, senza che dal Compratore ne sia stato pagato al Venditore il prezzo, può far credere che di questo siasi avuta fede.

E se ciò è vero, come è verissimo, non solamente resta sempre luogo al contrario possibile, cioè, che realmente non siasi avuta fede del prezzo, il che basta per sostenere, e non dichiarar falso, o simulato il Contratto, che, come nel caso nostro, sulla cosa venduta siasi posteriormente stipulato fra il Venditore, e il Compratore, pre- 3
suppositivo della permanenza del dominio della cosa stessa nel Venditore, dovendosi prendere ogni possibile interpetrazione per salvare il Contratto dalla simulazione, e dalla falsità: *Rot. Rom. cor. Bich. dec.* 584. *num.* 16. *et cor. Falconer. de locat. decis.* 3. *sub num.* 13. *et de solut. decis.* 6. *sub num.* 17. *et coram Molin. dec.* 587. *num.* 10. *dec.* 612. *num.* 15. *et dec.* 930. *num.* 9. *et* 13. ma anzi il fatto positivo del Compratore, cioè, l'aver egli dopo la consegna a lui fatta della cosa comprata espressamente stipulato sulla cosa medesima col Venditore un Contratto presupponente la permanenza del di lei dominio nello stesso Venditore, assolutamente impedisce di poter allegare la divisata presun- 4
zione, cessando il tacito a fronte dell' espresso: *Mans. cons.* 173. *num.* 49. *consul.* 249. *num.* 9. *et consul.* 298. *num.* 20. *Rot. Rom. in recent. dec.* 411. *num.* 25. *part.* 19. *tom.* 1. *et cor. Falconer. de pension. decis.* 10. *num.* 4.

Che poi il Contratto di soccida stipulato fra il Gentili, e il Mannelli con la Scritta de' 31. Dicembre 1770. dovesse dirsi illecito, ed usurario, come per parte del Mannelli sul fondamento dell' asserta esorbitanza dei patti di detto Contratto si pretendeva, non me ne son potuto persuadere, perchè in quanto si andava rilevando come esorbitante, ed ingiusto il prezzo di scudi trentacinque in detta Scritta fissato, e convenuto, quando i Bovi dati a soccida in occasione della vendita fattane al Mannelli dal Lavoratore del Gentili erano stati prezzati scudi trenta, era ovvia, e stringente la replica, che in detta somma di scudi 35. fu compreso anche il prezzo di una Somara già venduta al Mannelli per scudi 5. di cui lo stesso Mannelli era debitore al Gentili, e che oltre a non essere incongruo, nè irragionevole che il Gentili anche per questa Somara, come animale da frutto,

esigesse dal Mannelli un frutto recompensativo, fintantochè avesse egli ritenuto e la cosa, e il prezzo, secondo l'equità del Testo nella *Leg. curabit. Cod. de action. emption.* l'annua prestazione di staia 5. grano, come osserverò in appresso, non era neppure eccessiva, avuto anche riguardo al semplice capitale di scudi 30. prezzo dei soli Bovi, onde non poteva asserirsi, che di fatto stipulasse il Gentili un frutto sopra l'importare ancora della Somara, e non sopra il solo, e semplice valore dei Bovi.

In quanto si pretendeva illecita, ed usuraria la convenzione, e tassazione del frutto in una quantità certa, facile era il replicare, che detta convenzione, e tassazione è sempre permessa, semprechè venga fatta in una quantità moderata, e non perfettamente uguale a quel frutto o lucro, che il Socio paciscente potrebbe per la sua parte sperare, ma con una onesta, e discreta diminuzione, che stia in luogo di premio dell'assicurazione di quel certo, e determinato lucro, che si pattuisce, come concordemente fermano il *Leotard. de usur. quae.* 31. *num.* 20.
5 e 21. *Michalor. de fratrib. part.* 3. *cap.* 59. *num.* 40. *et segg. Sabell. resolut.* 17. *num.* 5.

Questa moderazione si scorgeva appunto nel frutto convenuto fra il Gentili, e il Mannelli, mentre dal giudicial deposto dei Testimoni indotti per parte dello stesso Gentili, non solo era provata la consuetudine locale di esigersi per le Bestie da lavoro date a soccida ai Lavoratori non proprj uno staio di grano l'anno per ogni cinque scudi del valore di dette Bestie; consuetudine, che avrebbe autorizzato il Gentili ad esigere per il paro di Bovi dato in soccida al Mannelli, che voleva scudi 30. — anche sei staia di grano l'anno, e non sole cinque, di quante si contentò, ma di più dallo stesso giudicial deposto rimaneva provato, che nel Paese, in cui fu contratta detta soccida, un Lavoratore con un paro di Bovi da lavoro del prezzo di scudi 30. — è solito raccorre *ottanta staia di grano, e anche più, oltre le biade.*

Or siccome detratto dalla massa di ottanta staia grano il seme necessario per fare tal raccolta, che pare non possa fissarsi in più di staia quindici, restano staia sessantacinque, la metà delle quali consistente in staia trentadue e mezzo s'appartiene al Padrone del Suolo,

e l'altra metà dovrebbe ugualmente repartirsi fra il colono, e quello che ha dati i Bovi a soccida, secondo il calcolo di cui il *Sabell.* 6
resolut. 17. *num.* 10. *Paulut. dissert.* 71. *num.* 16. così non può dirsi che il Gentili, a cui poteva toccare per sua porzione di lucro staia sedici e mezzo di grano l'anno, eccedesse nello stipularne sole cinque, e la renunzia da esso fatta a staia undici, e mezzo l'anno, che oltre le cinque poteva sperar di percipere, è un più che sufficiente premio, non solo dell'assicurazione di quel certo lucro, che egli volle pattuire, ma anche del capitale, nell'ipotesi che la soccida dovesse dirsi fatta nel caso nostro dal Gentili a capitale salvo, facendo consistere i Dottori il giusto premio di questa doppia assicurazione del lucro, e del capitale, non più che nei 7
due terzi del lucro: *Felic. de societ cap.* 19. *num.* 15. *Rot. nost. in Tesaur. select. decis. tom.* 1. *decis.* 40. §. 28.

Dissi nell'ipotesi che la soccida dovesse dirsi fatta nel caso nostro dal Gentili a capitale salvo, perchè quantunque ciò si pretendesse per parte del Mannelli, ad effetto di evitare la forza del deposto dei Testimoni, che attestavano della local consuetudine di esigere nelle soccide uno staio di grano l'anno per ogni cinque scudi del valore delle Bestie da lavoro date a soccida ai Lavoratori non proprj, soggiungendo detti Testimoni, che secondo la stessa local consuetudine il Padrone, che esige annualmente detto frutto, stà anche a metà col Socio del guadagno, o dello scapito delle Bestie, riflettevo però, che nella Scritta stipulata fra il Gentili, e il Mannelli era bensì pattuito, che dovesse essere del Mannelli ogni *scapito o guadagno*, patto, che non doveva valutarsi nè aversi in considerazione, essendo ugualmente eventuale il *guadagno* che lo *scapito*, ma non vi si leggeva il patto, che fosse a carico del Mannelli la *perenzione, o deteriorazione dei Bovi per caso fortuito*, e se questo patto era esorbitante, ed usurario, appunto per questo, lungi dal potersi sottintendere quando era chiaro ed espresso, si doveva anzi con ogni possibile interpetrazione evitare, intendendo addossata al Mannelli la sola perenzione, o deteriorazione, che soffrissero i Bovi per sua colpa o negligenza.

E questo è ciò, che risponde anche all'asserta irregolarità, e contradizione, che a senso dei difensori del Mannelli involveva il contratto in questione, denominato dalle parti *Affitto*, e nel medesimo tempo

traslativo nel Mannelli del dominio e pericolo dei Bovi, cosa non conciliabile con l'affitto: perchè secondo il già detto di sopra il pericolo dei Bovi non poteva dirsi trasferito nel Mannelli, e il dominio di essi, che non aveva acquistato, nè poteva acquistare durante la soccida, o sia affitto, si sarebbe soltanto in lui trasferito, quando ne avesse pagato al Gentili il prezzo, e fosse con ciò venuto a risolversi il Contratto d'affitto, o soccida con detta Scritta stipulato.

E così l'una e l'altra Parte informando, ho creduto di dover rispondere.

Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota e Potestà.

DECISIONE LXXXII.

PISCIEN. PRAETENSI FIDEICOMMISSI.

12. *Aug.* 1780.

ARGOMENTO.

In questa decisione si adducono varj riscontri, e congetture, da cui desumer la prova, che il disponente sotto il vocabolo di *discendenti maschj* non ha inteso di chiamare, che i soli discendenti maschj di maschio.

SOMMARIO.

1. *Secondo il Fulgosio sotto nome di discendenti maschi sogliono intendersi compresi anche i maschj discendenti per uno, o più mezzi femminini.*
2. *Varj tribunali però hanno fermato, che il vocabolo* discendenti maschj *è comprensivo unicamente dei maschj di maschio.*
3. *La sopra esposta Teoria Fulgosiana procede unicamente nel dubbio, non già quando concorrano riscontri, e congetture indicanti esser stati chiamati dal disponente i soli descendenti maschj di maschio.* 4.

5. *Non si presume la vocaziona dei discendenti maschj di femmine, quando il disponente ha escluse queste, ossia, le loro madri dalla successione.*
6. *È inverisimile, che il disponente abbia chiamati i discendenti maschj di femmine, quando possa verificarsi il caso, che per qualche tempo mancando i chiamati al fidecommisso, ne rimanga sospesa la successione; lo che è anche irregolare.*
7. *Forma un argomento sicuro, ed univoco della contemplazione dei soli maschi di maschio la menzione della, e linea descendenza mascolina.*
8. *La parte dispositiva, sempre che sia suscettibile d'interpretazione, può, e deve riceverla dalla parte condizionale.*
9. *Sotto il nome di famiglia, nell'idioma volgare, si comprendono unicamente i maschj di maschio.*
10. *Quando il disponente ha in una seconda sede ordinata la sostituzione dei discendenti maschj di femmina, bisogna supporre, che nella prima sede non abbia ordinato che quella dei soli discendenti maschi di maschio, perocchè altrimenti i primi si troverebbero sostituiti a loro medesimi.*
11. *Un vocabolo usato nella seconda sede di sostituzione deve aver la medesima intelligenza, che ha dal disponente ricevuta nella prima sede di quella.*
12. *Sotto il nome di discendenti maschi non devono intendersi chiamati i maschi per mezzo di femmine, quando si possa incorrere nell'assurdo di preferire a persone note e predilette al disponente persone ad esso ignote, perchè non nate e perciò non capaci di sua predilezione.*

Contro i Sigg. Prete Rocco, e Francesco Orsi intentò un Giudizio nel Tribunale del Sig. Vicario Regio di Pescia la Maria Antonia Gherardi moglie di Gio. Lorenzo Biagi, la quale supponendo di essere invitata a un Fidecommisso indotto dal fu Lodovico Gentilini nel suo Testamento rogato da Ser Antonio Pio Ceci li 3. Aprile 1668. come tale domandò con sua Scrittura esibita negli atti di detto Tribunale sotto dì 14. Maggio 1778. l'immissione in certi beni stati già nel

Patrimonio di detto Gentilini Fidecommittente, e dai suddetti Sigg. Orsi presentemente posseduti.

Non essendo stata esaudita l'istanza della suddetta Maria Antonia dal Sig. Vicario di Pescia, che sotto dì 15. Gennaio 1779. proferì sentenza assolutoria dei prefati Sigg. Orsi, non solamente fu interposto contro tal sentenza l'appello avanti il Magistrato dei Sigg. Uffiziali de' Pupilli, per parte di detta Maria Antonia, ma inoltre in questo secondo Giudizio comparve, e fu ammesso a Causa anche il prenominato Gio. Lorenzo Biagi di lei marito, e come padre e legittimo amministratore di Francesco Antonio, e Salvador Melchior Biagi, di se, e di detta Maria Antonia comuni figli, in nome di questi domandò l'immissione nei suddetti beni per il caso che non potesse conseguirla la loro Madre, asserendogli invitati al sopra enunciato Fidecommisso, non tanto dopo la morte della Madre, quanto ancora in vita di essa, nell'ipotesi che questa potesse dirsi non invitata a d. Fidecommisso, come dichiarò la riferita Sentenza.

Caduta nel nostro Turno Rotale la commissione di questa doppia Causa, siamo stati concordi in credere, che non costasse della vocazione della Maria Antonia, e perciò di unanime consenso abbiamo oggi referito la precedente sentenza doversi confermare. Non così è seguito rispetto ai figli della stessa Maria Antonia, poichè laddove i miei respettabilissimi Sigg. Colleghi hanno creduto, che in essi si verificasse l'estremo della vocazione al sopra enunciato Fidecommisso, posta la quale (non essendo in controversia il concorso degli altri necessarj estremi) doveva ai medesimi accordarsi, conforme hanno referito doversi loro accordare, la domandata immissione; Io all'opposto sono stato di sentimento, che i Figli di detta Maria Antonia, niente meno che la Madre, fossero destituti di vocazione a detto Fidecommisso, e che perciò anche dall'immissione in nome di essi domandata da Gio. Lorenzo Biagi loro Padre dovessero assolversi i Sigg. Orsi Rei Convenuti.

Omettendo di esporre i motivi, per i quali abbiamo concordemente rigettata la pretensione della Maria Antonia, per esser ciò d'ispezione del Sig. Relatore, e venendo a palesare, conforme sono stato richiesto, i fondamenti del mio dissenso in rapporto alla pretensione

dei Figli di detta Maria Antonia, premetto in fatto, che Lodovico Gentilini nel citato suo Testamento de' 3. Aprile 1668. provvedendo al caso di mancare, come mancò, senza figli maschi, e femmine, dispose come appresso „ ivi „ E mentre detto Testatore se ne passasse
„ a miglior vita senza figlioli maschi, e femmine, istituì sui eredi
„ universali Maria Margherita d' Antonio Orsi vedova, e moglie del
„ quondam Bartolommeo Rossellini, e Stefano di Domenico Pacini,
„ per eguale porzione, e dopo la loro morte, e nella porzione di
„ ciascuno sostituì i figlioli di ciascuno, e descendenti maschi legittimi
„ e naturali in infinito in stirpes, e non in capita, d' uno in un altro
„ in infinito scambievolmente, e reciprocamente, active, et passive vul-
„ gariamente, e per fedecommisso; E finite dette descendenze e nella
„ porzione di ciascuna sostituì le figliole femmine legittime, e naturali
„ di detta Maria Margherita, e Stefano et alle dette figliole femmine
„ i figlioli, e descendenti maschi legittimi, e naturali di ciascuna
„ nel modo, et ordine sopra scritto; Et estinte dette descendenze
„ sostituì all' ultimo che morirà delle medesime la Famiglia Vita nomina-
„ ta nel Testamento che detto Testatore ha fatto assieme con Michele
„ Gentilini suo fratello per rogito di M. Raffaello Cheli sotto suo dì,
„ al quale ec. e Luciano Vita al presente lavoratore dell' Eccellent.
„ Sig. Francesco Forti, e dopo la sua morte i suoi descendenti di
„ quella sorte, e nel modo, et ordine, che vengono chiamati quelli della
„ detta Famiglia Vita nel detto Testamento; E finite le dette descen-
„ denze, e di Maria Margherita, e di Stefano, e della detta Famiglia Vi-
„ ta, e di Luciano Vita, sostituì il Monastero, e Monache di S. Chiara di
„ Pescia.

E premetto altresì, che la detta Maria Margherita Orsi vedova Rossellini fino de' 16. Agosto 1709. morì senza figli maschi, e con aver lasciate soltanto tre figlie femmine, cioè *Lucrezia*, Dorotea, e Maria, la prima delle qnali congiuntasi in matrimonio con Sebastiano Orsi ebbe, oltre due figli maschi già morti senza successione, una figlia femmina per nome *Bartolomea*, dalla quale maritata a Gherardo Gherardi ne nacque la suddetta *Maria Antonia* moglie di Gio. Lorenzo Biagi, e madre dei predetti Francesco Antonio, e Salvadore Melchior Biagi Attori in Causa, i quali perciò venivano ad essere de-

scendenti dalla Lucrezia figlia della prefata Maria Margherita prima erede gravata per doppio mezzo femminino.

Ciò premesso, per quanto si pretendesse, ed i miei Sigg. Colleghi restassero persuasi, che i suddetti Francesco Antonio, e Salvador Melchior Biagi dovessero dirsi chiamati al Fidecommisso indotto da Lodovico Gentilini, come aventi la sede di loro vocazione in quella parte del Testamento, in cui alle figliole femmine di Maria Margherita Orsi ne' Rossellini, e di Stefano Pacini sostituì il Fidecommittente „ *i figlioli, e descendenti maschi legittimi e naturali di ciascheduna* „ e ciò sull' appoggio del noto *cons.* 85. *del Fulgosio*, secondo
1 il quale sotto nome di *descendenti maschi* sogliono intendersi compresi anche i maschi discendenti per uno, o più mezzi femminini, come, seguitando lo stesso *Fulgosio*, avvertono la *Rot. Rom. cor. Molines dec.* 134. *num.* 1. *decis.* 948. *per tot.* et in specie *num.* 6. *et* 7. *et cor. Falconer. de fideicomm. decis.* 9. *num.* 13. *et dec.* 71. *num.* 1. *la Pistorien. Iurispatronatus* 7. *Iulii* 1764. *cor. Meoli per tot. e la Florentina Fideicommissi Salvi de Borgherinis super vocatione masculorum ex foeminis* 3. *Iulii* 1770. *cor. D. meo Audit. Ulivelli parit. per tot.*

Io però non ho potuto giungere a persuadermene, perchè o volesse procedersi con l' opinione, che il vocabolo *descendenti maschi* sia per se stesso ambiguo, e di doppio significato, ed ugualmente suscettibile, tanto della più estesa intelligenza comprensiva dei maschi derivanti in qualunque modo, e così anche per mezzo di femmine, dal designato stipite, quanto dell' intelligenza più limitata, e comprensiva dei soli maschi di maschio, opinione adottata nella *Florentina Fideicommissi* 11. *Octobris* 1654. *libr. motivor.* 105. *pagin. prim. im-*
2 *press. apud De Comitib. ad mater. fideicommiss. tom.* 2. *decis.* 140 *num.* 32. *nella Florentina Primogeniturae de Orlandinis* 11. *Augusti* 1725. §. *hucusque etc. et seqq. et* §. *talis autem etc. cor. Piccinini, nella Florentina praetensi Fideicommissi de Machiavellis* 20. *Iun.* 1730. §. *propositionis huius etc.* §. *haec forsan etc. et* §. *ex quo inferebam etc. coram Venturini, nella Florentina Fideicommissi de Generottis* 12. *Septemb.* 1741. *cor. Mormorai* §. *in eversionem etc. pag.* 33. *et* §. *verba etc. pag.* 34. *nella Florentina Fideicom.*

de Bigordis 10. *Septemb.* 1743. §. *la parte dispositiva etc. e* §. *attesochè etc. cor. Quaratesi, nella Montis Fosculi Fideicommissi* 26. *Iunii* 1744. §. *poichè una tal conclusione etc. coram Meoli, nella Florentina Fideicommissi de Martellinis* 17. *Septemb.* 1745. *num.* 18. *et seqq. et a num* 147. *ad* 154. *coram Uguccioni, nella Senen. Libertatis Bonorum* 29. *Martii* 1751. *num.* 26. *et* 37. *cor. Montordi.*

O piacesse piuttosto di seguitare l'altra opinione tenuta nella *Pistorien. Iurispatronatus* 7. *Iulii* 1764. *cor. Meoli, e nella Florentina Fideicommissi Salvi de Borgherinis super vocatione masculorum ex faeminis* 3. *Iulii* 1770. *cor. D. meo Audit. Ulivelli*, cioè, che detto vocabolo *descendenti maschi* per suo proprio, e naturale significato comprenda tutti i maschi per qualunque mezzo o masculino, o femminino derivanti dallo stipite designato.

Non era però da revocarsi in dubbio la proposizione, in cui i seguaci sì dell' una, che dell'altra opinione in sostanza convengono, vale a dire, che sotto il suddetto vocabolo *descendenti maschi*, inerendo al citato *cons.* 85. *del Fulgosio* ormai ricevuto, e passato in regola, devono bensì intendersi compresi i descendenti maschi anche per mezzo femminino regolarmente, e in dubbio, ma non possono all'opposto intendersi compresi, se non i soli descendenti maschi di maschio sempre che concorrano riscontri, o congetture indicanti essere stata diretta a questi soli la volontà del Disponente, come oltre le riferite Decisioni su questo punto concordi avvertono ancora il *Conti nell' addit. alla dec.* 8. *de fideic. n.* 4. *et seqq. la Rota Senen. cor. Eod. dec. Senen.* 3
37. *n.* 1. *et seqq. e la Pistorien. Fideicommissi* 8. *Martii* 1731. *cor. Bizzarrini* §. *Quamvis enim etc. et seqq.*

E nel concreto del caso nostro erano a mio credere in gran numero, e di sommo peso i riscontri, e le congetture, che davano luogo a concludere essere stata volontà, ed intenzione del fidecommittente Gentilini, non già d' estendere la vocazione a tutti i maschi per qualunque mezzo derivanti dalle figlie dei primi eredi gravati, ma bensì di limitarla ai soli descendenti maschi di maschio di dette figlie.

In fatti dissimulando ancora le congetture più leggiere, quali potevano dirsi quelle poste in essere, e dalla reciproca sostituzione espres-

samente ordinata nel Testamento di Lodovico Gentilini fra le descendenze, nelle quali doveva dividersi la successione, e dalla rigorosa proibizione dell' alienazione similmente ordinata in detto Testamento, e dall' avere il Testatore richiesta nei descendenti maschi invitati la qualità di legittimi, e naturali, e dal digresso a più gradi di sostituzione,
4 circostanze, che per altro all' effetto di cui si tratta si veggono ponderate, e nella *Florentin. Fideicommissi de Machiavellis* 20. *Iunii* 1730. *cor. Venturini* §. *decima coniectura etc. p.* 38. *et* §. *decima quarta etc. pag.* 45. e nella *Pistorien. Fideicommissi* 8. *Martii* 1731. §. *sexta emergit etc.* §. *octavam coniecturam etc. et* §. *nonam subministrat etc. et* §. *decima accedit.*

Dissimulando, dissi, queste, ed altre congetture di minor momento, che potevano nel concreto del caso rilevarsi, era in primo luogo assai stringente in esclusione dei maschi derivanti dalle figlie dei primi eredi gravati per mezzo di femmine quella, che nasceva dall'esser sicuramente destitute di vocazione le loro madri, come fu in prima Istanza deciso dal Sig. Vicario di Pescia, ed in seconda Istanza è stato anche a nostra relazione dichiarato, giacchè in questi termini rendeva inverisimile la vocazione di detti maschi il riflesso di provenir essi da una radice esclusa, riflesso, che quanto sarebbe stato inconcludente, se nella disposizione, che cadeva in esame fossero stati chiamati, senza punto invitar le femmine, i discendenti maschi di queste, nei quali termini avrebbe potuto dirsi unicamente contemplato dal Testatore nei chiamati il sesso, o sia la masculinità, senza curare la loro derivazione, e provenienza, altrettanto compariva valutabile, e di non poco peso, trattandosi di disposizione, che contenendo l'espressa vocazione delle figlie femmine dei primi eredi gravati, e non essendo estesa alle femmine di grado ulteriore, dava a conoscere, che furono invitati i descendenti maschi di dette figlie femmine, non per ragione del sesso, o sia della masculinità, ma per ragione della loro provenienza da dette figlie femmine predilette, e conseguentemente portava a credere, che non intendesse il Disponente d'invitare
5 i maschi provenienti da dette figlie per mezzo delle ulteriori femmine, quando queste, non ostante l'istessa provenienza, e non ostante la loro maggior prossimità agli stipiti prediletti, il medesimo Disponente l'esclu-

se, come giustamente distinguendo un caso dall'altro bene avverte la detta *decis.* 8. *apud De Comit. ad mat. fideic. tom.* 1. *n.* 35. *e* 36.

In secondo luogo poneva in essere un'altra congettura di non lieve momento il considerare, che attesa la divisata circostanza di esser escluse le femmine descendenti da dette figlie dei primi eredi gravati, qualora fossero stati invitati i maschi provenienti da queste femmine escluse, si poteva facilmente dare il caso (conforme di fatto si è dato, essendo morti fino dell'anno 1760. i figli maschi della Lucrezia Rossellini figlia della Maria Margherita prima erede gravata, ed essendo nati i Biagi pronipoti di detta Lucrezia per doppio mezzo femminino
uno nell'anno 1764. l'altro nell'anno 1769.) che per qualche tempo 6
non esistessero i chiamati al Fidecommisso, e dovesse perciò rimanerne sospesa la successione, il che quanto sia irregolare, ed inverisimile fu avvertito nell'*Arretina Primogeniturae de Pezzonis* 11. *Februarii* 1772. *cor. D. meo Aud. et Equite de Morellis* §. 93. *et seqq. e nella Pistorien. Fideicomm. del Gallo* 18. *Septem.* 1773. *cor. Dom. Audit. Vinci* §. *Oltrediché etc. pag.* 6.

In terzo luogo un'altra fortissima congettura, o per meglio dire un' evidente dimostrazione di non essere stati invitati dal nostro Testatore i maschi descendenti per mezzo femminino dalle figlie dei primi gravati resultava dal vedere, che esso in caso d'estinzione delle descendenze della Maria Margherita Orsi ne'Rossellini, e di Stefano Pacini, sostituì la Famiglia Vita nominata in altro suo antecedente Testamento, e Luciano Vita, a cui sostituì i di lui descendenti di quella sorte, e nel modo, et ordine, che aveva chiamati nel detto Testamento quelli della detta Famiglia Vita, e quindi soggiunse „ ivi „ *e finite le dette descendenze e di Maria Margherita, e di Stefano, e della detta Famiglia Vita, e di Luciano Vita, sostituì il Monastero, e Monache di S. Chiara ec.* parificando in questa parte defettiva tutte le *descendenze*, che prima di detto Monastero aveva invitate.

Poichè siccome in detto antecedente Testamento rogato da Ser Raffaello Cheli il dì pr. Novembre 1648 era letteralmente ristretta la vocazione ai *figlioli maschi, e loro descendenti maschi per linea mascolina*, tanto di Mariano, e Giovanni fratelli, e figlioli di Stefano

Vita, quanto di Luciano d'Agostino *Vita*, onde era indubitata la
contemplazione dei soli *maschi di maschio* di detti Vita, la quale
restava sempre più confermata dalle susseguenti parole del medesimo
antecedente Testamento „ *e di tutti questi*, *e loro descendenza masco-
lina in infinito il maggiornato di età* „ formando un argumento
7 sicuro, ed univoco della contemplazione dei soli *maschi di maschio*
la menzione della *linea*, *e descendenza masculina*, come fu stabilito
nella *Pistorien. Fideicommissi* 8. *Martii* 1731. *cor. Bizzarrini §
Quarta coniectura etc. et seqq.* più latamente nella *Florentina Fidei-
commissi de Generottis* 12. *Septem.* 1741 *cor. Mormorai §. Verum
quidquid difficultatis etc. pag.* 23. *et plur. seqq. e nella Montis Fo-
sculi Fideicommissi* 26. *Iuni* 1744. *cor. Meoli §. Ma ciò che sia
etc. pag.* 5.

Perciò veniva ad esser chiaro, che il vocabolo *descendenze* usato
dal fidecommittente Gentilini nella suddetta parte condizionale, e
defettiva del secondo Testamento rispetto alle descendenze dei *Vita*
non stava ad indicare, se non i *descendenti maschi di maschio*,
e conseguentemente nell'istesso senso doveva intendersi anche rispetto
alle altre descendenze, per la nota regola del *Testo nella Leg. iam
hoc iure ff. de vulgar. et pupill. substit.* di cui fra gli altri il *Bonfin.
de iur. fideic. disput.* 1. *n.* 8. *et disp.* 10. *n.* 12. *e* 21. *De Comit. in
addit. ad decis.* 32. *de fideic. n.* 44. *e la detta Florentina Fideicom-
missi de Generottis §. Quod manifestum redditur pag.* 14. il che
rendeva innegabile, che i soli descendenti *maschi di maschio* aveva
il Testatore inteso di chiamare sotto nome di *descendenti maschi* an-
8 che nella dispositiva, la quale sempre che sia suscettibile di interpre-
tazione, può, e deve riceverla dalla parte condizionale, come con-
cordemente stabiliscono la *decis. Senen.* 37. *cor. De Comit. n.* 3.
la dec. 22. *del Tesoro Ombros. tom.* 5. *n.* 28. *et seqq. la d. Pistorien.
Fideicommissi* 8. *Martii* 1731. *cor. Bizzarrini §. Quarta coniectura
etc. e la d. Florentina Fidecomm. de Generottis cor. Mormorai §.
Haud refragante etc. et seqq. pag.* 24. *e* 25. *la Pisana Devolutionis
Bonorum* 9. *Iulii* 1751, *coram D. Aud. Ulivelli n.* 29. *e la Pisana
Maioratus de Campilia* 14. *Iulii* 1772. *cor. D. Advoc. Cellesi §.*
58. *e* 59.

In quarto luogo somministrava un'altra congettura di ugual peso
della precedente quella parte del secondo Testamento, in cui il fide-
committente Gentilini passò a proibire l'alienazione, essendosi ivi
espresso nei seguenti termini „ *sottopose d. Testatore tutti i Beni
della sua heredità, et in cui sono instituite, e sustituite le sopradette
Famiglie, e Monastero a strettissimo Fidecommisso etc.* „ giacchè
non solamente anche in questa parte, ugualmente che nell'antecedente
parte defettiva, e condizionale, si vedevano parificati alle Famiglie
Vita, sicuramente composte di soli *maschi di maschio*, tutti i ceti
invitati prima del Monastero, ma di più vedendosi usato il vocabolo
Famiglie, questo anche per se solo, e prescindendo dalla suddetta
parificazione, formava un nuovo riscontro di aver voluto il Testatore
invitare i soli *maschi di maschio*, quali soltanto, secondo l'uso comune 9
di parlare adottato nei nostri Paesi, e specialmente nell'idioma volgare,
ed in bocca di persone prive delle cognizioni legali, qual'era il nostro
Fidecommittente, sotto il nome di *Famiglia* si comprendono, come
cumulando moltissimi concordanti avvertì la *Florentina Fideicom-
missi de Martellinis* 17. *Septemb.* 1745. *cor. Uguccioni a num.*
23. *ad* 29.

In quinto luogo un' altra congettura la più stringente di tutte le fin quì ponderate, ed anzi propriamente parlando un sicuro, ed invincibile argumento della vocazione dei soli descendenti maschi di maschio delle figlie dei primi Eredi gravati, doveva confessarsi, che concorreva nel caso nostro, riflettendo per una parte all'antecedente ordine di sostituzione, in cui dovevano certamente dirsi invitati dal Testatore i soli descendenti maschi di maschio di detti primi Eredi gravati, stantechè quantunque la vocazione anche in detta antecedente sostituzione si vedesse letteralmente diretta ai *figlioli di ciascuno, e descendenti maschi*, non poteva però dubitarsi che intendesse il Testatore dei soli *maschi di maschio*, ogniqualvolta supponendo compresi in quella prima sede di sostituzione sotto nome di *descendenti maschi* dei primi Eredi gravati anche i loro descendenti maschi per mezzo di femmine, si sarebbe fatto luogo all'intollerabile assurdo, e contradizione, che i descendenti maschi delle figlie femmine di detti primi Eredi gravati, dei quali in una diversa sede fu successivamente

ordinata la sostituzione, sarebbero stati sostituiti a loro medesimi, ad evitare il qual assurdo, e contradizione era di positiva necessità l'am-
10 mettere, che non fosse estesa ai descendenti maschi per mezzo femminino la prima sostituzione, come in similissimi termini concordemente rispondono il *Venturin. cons.* 25. *sub num.* 3. *Altograd. cons.* 89. *num.* 28. 31. *et* 60. *lib.* 2. *Ridolphin alleg.* 34. *num.* 18. *et allegat.* 134. *num.* 15. *Mans. consult.* 225. *num.* 25. *Fusar. de substitut. quaest.* 346. *num.* 9. *Castill. quotid. controv. lib.* 5. *cap.* 133. *num.* 15. *et seqq. Rot. Romanā. cor. Cerr. dec.* 948. *num.* 13. *et post Torr. de maiorat. dec.* 24. *n.* 32. *et in recent. dec.* 232 *n.* 28. *par.* 19. *et post De Luc. de fideicom. dec.* 19. *num.* 8. *et apud Palm. dec.* 216. *num.* 8. *Rot. nostr. inter recollect. per De Comitib. ad mater. fideicomm. dec.* 312. *num.* 14. *et seq.*

E considerando per l'altra parte, che essendosi valso il Testatore nella seconda sede di sostituzione del medesimo vocabolo *descendenti maschi*, usato nella prima sede, coll'aggiunta inoltre dell'espressioni relative „ *nel modo, et ordine soprascritto* „ non poteva lo stesso vocabolo ricevere nella seconda sede, se non quel significato medesimo,
11 in cui appariva averlo preso il Testatore nella prima, per la nota sicurissima regola dedotta dal celebre Testo nella *Leg. qui filiabus ff. de legat.* 2. che nella precisa questione, di cui si tratta, si vede attesa, e latamente esornata dalla *Rot. nostr. nella decis.* 22. *Thesaur. Ombros. tom.* 5. *ex num.* 33. *ad* 40. *Florentina Primogeniturae de Orlandinis* 11. *Augusti* 1725. *cor. Piccinini fere per tot. nella Florentina Fideicommissi de Generottis* 12. *Septembr.* 1741. *cor. Mormorai* §. *quatenus autem etc. pag.* 31. *et* §. *Testatorem etc. pag.* 32. *et plurib. seqq. nella Florentina Fideicommissi de Martellinis* 17. *Septemb.* 1745. *cor. Uguccioni a num.* 68. *ad plurib. seqq. e nella Florentina Praetensi Fideicommissi* 7. *Februar.* 1775. *cor. D. Audit. Vinci* §. 16.

Nè ad evitare la forza di questo insuperabile argumento giovava a mio credere quanto si replicava dai dotti Difensori dei Biagi, i quali per togliere l'assurdo, e la contradizione, che i descendenti maschi delle figlie dei primi Eredi Gravati fossero sostituiti a loro medesimi, andavano rilevando, che i *descendenti maschi* invitati nella

prima sede di sostituzione avessero per stipiti, non già i primi Eredi gravati, ma bensì i loro figlioli, cosicchè fosse benissimo conciliabile con la precedente vocazione dei descendenti maschi derivanti per qualunque mezzo anche femminino dai *figlioli* degli Eredi gravati, la susseguente vocazione dei descendenti maschi derivanti dalle *figliole* di detti Eredi gravati, i quali in questo sistema non potevano dirsi compresi nella vocazione precedente, giacchè una tal replica mi compariva più ingegnosa, che solida.

E per vero dire, oltrechè vedendosi invitati nella prima sede di sostituzione *i figliuoli di ciascuno, e descendenti maschi*, secondo la giacitura delle parole il termine *descendenti*, anzichè ai *figlioli*, era più congruo il referirlo anch'esso a *ciascuno* dei primi Eredi gravati, ugualmente che il termine *figlioli*; ed oltre che la parte susseguente del Testamento, in cui si leggeva „ *E finite dette descen-* „ *denze*, E NELLA PORZIONE DI CIASCUNA, *sostituì le figliole femmine* „ *legittime, e naturali di detta Maria Margherita, e di Stefano* „ dava bastantemente a conoscere, che il Testatore volle sempre tener ferma la divisione della sua Eredità in due porzioni corrispondenti alle due descendenze derivanti dai due stipiti contemplati nelle persone di Maria Margherita, e di Stefano.

Oltre a tutto ciò principalmente ho trovata inammissibile la detta replica considerando, che supposta nella prima sede la vocazione dei descendenti maschi per mezzo femminino dei figlioli dei primi eredi gravati, si sarebbe fatto luogo all'inconveniente, ed all'assurdo, che questi, benchè provenienti da femmine non invitate alla successione, come le figlie di detti primi eredi gravati, e più remote di esse, ed affatto incognite al Testatore, e perciò a lui meno dilette, pur non ostante avrebbero avuto diritto di succedere a preferenza dei figli, e descendenti maschi di dette figlie espressamente invitate, e più prossime, e cognite al Testatore, perchè nate mentre egli viveva, e conseguentemente a lui più dilette. Essendo massima costante, e giustissima, che quando s'incorrerebbe in tale inconveniente, ed assurdo, non devono intendersi chiamati i descendenti maschi per mezzo di femmina sotto il nome di *descendenti maschi*, come riportati molti concordanti avvertono l'*Altograd. sen. cons.* 80. *num.* 77. *libr.* 2. *l' Altograd. iun controv.* 94. 11

num. 79. *et seqq. De Comitib. in addit. ad decis.* 8 *de fideicommiss. num.* 28. *Rot. Roman. in recent. decis.* 69. *num.* 23. *part.* 17. *et post De Luca de fideicommiss. decis.* 17. *num.* 19. *e* 20. *et decis.* 18. *num.* 11. *Rota Nostra in Thesaur. Ombros. tom.* 5. *decis.* 22. *num.* 41. *et apud de Comitib. ad mater. fideicommiss. tom.* 2. *decis.* 132. *num.* 12. *et seqq. et in Florentina Primogeniturae de Orlandinis* 11. *Augusti* 1725. *cor. Piccinini* §. *Quoties vero etc. et seqq. pag.* 21.

E così ambe le Parti virilmente informando ho creduto che dovesse rispondersi.

Giuseppe Vernaccini Auditor di Ruota

DECISIONE LXXXIII.

FLORENTINA PRAETENSAE EVICTIONIS

14. *Martii* 1780.

ARGOMENTO

Ove il compratore conosca il vizio del fondo comprato, o l'evizione abbia luogo *ex natura rei*, non può domandar la rilevazione, comunque la evizione medesima sia stata promessa in forma amplissima: essendo necessario, specialmente nel secondo caso, che questa promessa sia stata fatta espressamente, e con parole chiarissime.

SOMMARIO.

1. *Non può concedersi la rilevazione per la evizione, quando al compratore era noto il vizio, e l'onere sui fondi comprati.*
2. *Non è dovuta la rilevazione per la evizione, che segua* ex natura rei.
3. *Queste regole si limitano, allorchè la rilevazione in qualunque ipotesi è stata espressamente promessa al Compratore.*
4. *La promessa dell'evizione, che segua* ex natura rei, *non essendo*

di natura del contratto di compra e vendita, dev' esser litteralmente espressa, e nel dubbio non può dirsi stipulata, dovendo presumersi, che i Contraenti si siano uniformati a ciò, che è di ragione, e che porta la natura del Contratto.

5. *Questa promessa non s' induce dall' espressione, che l' evizione viene promessa in* forma amplissima, e come è il più ampio stile de' Notai ec.

6. *Dalla quantità del prezzo giustamente si argomenta, che cosa sia caduta in contrattazione.*

7. *Dee sempre presumersi la giustizia del prezzo, in esclusione del dolo e della frode.*

8. *Questa regola è maggiormente valutabile, allorchè è il Magistrato, che ha contrattato per altri, il quale non può credersi aver voluto deviare dall' obbligo, che incombe ad ogni curatore di procurare per quanto è possibile l' utilità, e vantaggio delle persone alla sua cura affidate.*

9. *Quando si tratta di vendita di fondi soggetti a fidecommisso, l' espressioni importanti perpetuità si limitano ad una durazione temporale.*

10. *Nella vendita di beni sottoposti a vincolo fidecommissario le parole* eredi e successori *indicano i soli eredi di sangue, cioè i soli discendenti.*

11. *Quando viene a risolversi per la morte di una persona contemplata la vendita fatta a vita, o per la terminazione delle generazioni contemplate una concessione enfiteutica fatta a certe generazioni, non dà diritto di agere all' evizione la promessa, sebbene amplissima, che in simili contratti ne sia stata fatta, obbligando questa il venditore, o il padron diretto a difendere il compratore a vita, o respettivamente l' enfiteuta, solo per il tempo della vendita a vita, o nella concessione enfiteutica contemplato.*

Essendo mancato senza figli, e descendenti maschi il Sig. Francesco di Orazio Mancini, il Sig. Lorenzo Mancini di lui agnato, come chiamato a un Fidecommisso già indotto da Lotto di Duccino Mancini nel suo Testamento de' 9. Gennaio 1480. rogato Ser Piero da Vinci,

prese possesso di certi Beni già goduti dal defunto Sig. Francesco, e sottoposti all' enunciato Fidecommisso, consistenti in due Poderi, con Villa e Case da Lavoratori, in un Osteria, ed in una Fornace, il tutto posto nella Potesteria di Fiesole, nel Popolo di S. Michele a Muscoli, ed in luogo detto *Alfiano*, quali Beni erano passati in Vincenzio, e Paolo Mancini autori di detto Sig Francesco in forza di una vendita, che per Istrumento de' 28. Giugno 1575. rogato Ser Piero dell' Orafo ad essi ne fece il Magistrato dei Pupilli in nome di Giannozzo di Lotto, e di Duccino di Giannozzo Mancini, ambidue sottoposti a detto Magistrato, e Possessori in quel tempo del sudd. Fidecommisso.

II. E siccome il prezzo, per cui furono venduti i suddetti Beni d' *Alfiano* ai prenominati Paolo, e Vincenzio Mancini, ascendente in tutto a scudi 3900. secondo il convenuto in detto Istrumento di compra, e vendita, per una parte, cioè per la somma di scudi 1900. per Istrumento rogato Ser Vincenzio Comparini li 23. Gennaio 1587. fu rinvestito colla preambula ipoteca per il caso d' evizione, o molestia di detti Beni d' *Alfiano* in due Poderi, che uno posto in luogo detto *Malcolle*, l' altro in luogo detto *Montelfi*, presentemente posseduti ambidue dai Sigg. Ab. Giuseppe, Canonico Lodovico, Niccolò, Pievano Lorenzo, Giovanni, e Cav. Andrea Da Verrazzano, in conseguenza di una Donazione fattane ai già Cav. Lodovico, e Baccio Da Verrazzano loro autori, e per un' altra parte, cioè per la somma di scudi 251. 1. 3. 8. per Istrumento rogato Ser Piero dell' Orafo gli 11. Maggio 1576 fu sborsato, con la promessa della restituzione in caso similmente d' evizione, o molestia dei predetti Beni d' *Alfiano*, al fu Bartolommeo Da Verrazzano creditore dei venditori, ed altro Autore dei predetti Sigg. Da Verrazzano attualmente viventi; perciò la Sig. Alessandra Mancini Altoviti sorella di detto Sig. Francesco Mancini, ed i Sigg. Conti Francesco, e Fratelli Pecori nipoti ex filio di altra Sorella del medesimo Sig. Francesco Mancini, e tutti eredi di esso, in conseguenza dello spoglio sofferto dei Beni d' *Alfiano*, due pretensioni, una subalterna all' altra, contro i suddetti Sigg. Da Verrazzano promossero negli Atti del Clariss. Magistrato Supremo.

III. Principalmente pretesero, che i suddetti due Poderi di *Malcolle*, e *Montelfi* fossero ad essi affetti, ed obbligati per la *piena*

evizione, cioè, per la rilevazione di tutti i danni loro derivati dall' enunciato spoglio dei Beni d'*Alfiano*; In subalterna condizione poi pretesero di dover almeno conseguire dai suddetti due Poderi di *Malcolle*, e *Montelfi* la *restituzione* degli scudi 1900. rata di *prezzo* dei Beni d' *Alfiano* stata in quei due Poderi rinvestita, e dai Beni provenienti dal prenominato Bartolommeo Da Verrazzano *la restituzione* degli scudi 251. 1. 3. 8. altra rata di *prezzo* dei Beni d'*Alfiano* pagata a detto Bartolommeo come creditore dei venditori; E sì all'uno, che all'altro effetto domandarono nei suddetti respettivi Beni posseduti dai prenominati Sigg. Da Verrazzano l'immissione.

IV. Commessa dal Supremo Magistrato la cognizione di queste due pretensioni ai tre suoi Sigg. Auditori, questi concordemente crederono che non fosse dovuta ai Sigg. Conti Pecori, ed alla Sig. Mancini Altoviti la *piena evizione*, ma viceversa due di detti Sigg. Auditori, disseziente il terzo, furono di sentimento, che ai medesimi Sigg. Conti Pecori, e Mancini Altoviti fosse dovuta la domandata *restituzione di prezzo*, ed in questi termini emanò sotto di 30. Luglio 1779 la Sentenza di detto Supremo Magistrato.

V. Contro questa Sentenza, tanto gli Attori, quanto i Rei convenuti, nelle respettive parti a loro contrarie, intentarono il solito rimedio della restituzione in integrum, in conseguenza di che essendo stata a Noi commessa la nuova cognizione della doppia Causa come sopra promossa, dopo il più serio, e maturo esame delle ragioni dottamente, e col massimo impegno *hinc inde* dedotte, siamo venuti nell'unanime sentimento, ed oggi abbiamo referito al Magistrato Supremo non esser dovute ai Sigg. Conti Pecori, e Mancini Altoviti nè la domandata *piena evizione*, nè la pretesa *restituzione di prezzo*, e conseguentemente la suddetta Sentenza, in quanto denegò ai medesimi la detta *piena evizione*, doversi confermare, ed in quanto gli accordò la predetta *restituzione di prezzo*, doversi respettivamente revocare.

VI. Quanto alla *piena evizione*, che secondo la frase usata dal Giureconsulto nella *Leg. si commissa ff. rem rat. haber.* avrebbe importato „ *quantum stipulanti abfuit*, *et lucrari potuit* „ e di cui soltanto parleremo nella Decisione presente, riserbandoci di trattare della *restituzione del prezzo* in altra Decisione separata, e distinta, erano

a nostro credere troppo chiare le ragioni, che ne dimostravano l' incompetenza ai Sigg. Conti Pecori, e Mancini Altoviti.

VII. E per vero dire dai fatti minutamente esposti nella *Florentina Praetensae Evictionis* 30. *Iulii* 1779. dai tre Giudici della precedente Istanza quanto a questo capo pienamente concordi, chiaramente resultava, che Paolo, e Vincenzio Mancini in occasione della compra che fecero dei Beni d' *Alfiano*, ebbero una certa, indubitata, e precisa *scienza*, che i detti Beni erano soggetti al *Fidecommisso*, indotto da Lotto di Duccino Mancini nel suo Testamento de' 9. Febbraio 1480. e come tali, secondo la volontà del Fidecommitente, che aveva proibita l' alienazione in estranei, e l' aveva permessa fra i *compresi*, e *chiamati*, quali erano i suddetti *compratori* insieme con le loro respettive *descendenze masculine*, potevano i Beni predetti soltanto rimanere in loro, e nei loro respettivi *descendenti maschi di maschio*, non però passare in altri loro eredi, o descendenti.

VIII. Ugualmente era certo, e non controverso fra le parti, che il Sig. Lorenzo Mancini venne ad evincer questi Beni appunto con le ragioni del suddetto *Fidecommisso*, ed in conseguenza d' essersi estinte con la morte del Sig. Francesco Mancini ambedue le *descendenze masculine* di Paolo, e Vincenzio in detto Fidecommisso comprese, e seguì in somma l' evizione di questi Beni per quel *vizio*, ed *onere*, che già fu *noto* ai compratori, e *per natura della cosa*, cioè dei beni stessi già comprati, e respettivamente venduti.

IX. In queste circostanze adunque a poter pretendere, che gli eredi di detto Sig. Francesco dovessero esser rilevati dai danni di tal evizione, ostava la notissima regola stabilita dal *Testo nella Leg. si fundum sciens* 27. *Cod. de evict.* comunemente seguitata dai Dottori, e Tribunali, come apparisce dalle autorita allegate nella suddetta Decisione dei Giudici di prima Istanza *pag.* 3. §. *Poichè quantunque etc.* alle quali possono aggiungersi il *Natt. cons.* 181. *n.* 8. *Pacion. de locat. et conduct. cap* 61. *n.* 86. *Covarr. lib.* 3. *var. cap.* 17. *n.* 2. *Caballin. de evict.* §. 3. *n.* 166. *et* §. 4. *n.* 50. *Rocc. disput. iur. select. cap.* 91. *n.* 18. *Mangill. de evict. qu.* 106. *n.* 13. *Gomez var. resol. tom.* 2. *cap.* 2. *n.* 42. *Gob. cons. decis.* 141. *n.* 47. *Rota nostra cor. Magon. dec. Flor.* 51. *num.* 7. *et dec.* 80. *num.* 2.

X. E resisteva pure l'altra regola, che prescrive non esser di ragione dovuta la rilevazione per l'evizione che segua *ex natura rei*, come oltre le autorità similmente addotte nella Decisione della precedente Istanza al §. *nè abbiamo creduto etc. pag.* 4. concordemente 2
rispondono *Calderon. resol.* 64. *num.* 44 *et seqq. Constantin. ad Stat. Urb. annot.* 21. *art.* 4. *num.* 237. *et seqq. De Luc. de feud. disc.* 44. *num.* 13. *et de regalib. disc.* 31. *num.* 7. *et disc.* 164. *num.* 2. *Rot. Rom. dec.* 51. *num.* 9 *part.* 14. *et dec.* 153. *num.* 10. *part.* 18. *et decis.* 601. *num.* 28. *part.* 19. *et coram Ansald. decis.* 182. *num.* 15. *Rot. Lucen. apud Palm. decis.* 462. *num.* 3. *Rot. Senen. apud eumd. dec.* 379. *num.* 2. *e* 18. *Rot. nostr. apud De Comit. dec. Flor.* 93. *num.* 44.

XI. Non potendo giovare ai Sigg. Conti Pecori, e Mancini Altoviti eredi del prefato Sig. Francesco la limitazione, che l'una e l'altra delle divisate regole ricevono, qualora la difesa, e rilevazione 3
per il caso preciso dell'evizione proveniente dal *vizio* della cosa contratta già *noto* al compratore, o sia dalla *natura stessa della cosa*, sia stata al compratore espressamente promessa.

XII. Poichè mancava di fatto nel concreto del caso una tal promessa, la quale come che non è di natura del contratto di compra e vendita, conseguentemente neppur di ragione, o deve esser letteralmente, e specialmente espressa, o deve almeno desumersi da espressioni così ampie, e generali, che necessariamente la includino, come giustamente avvertì la Decisione della precedente Istanza al §. *nè abbiamo etc. e seg. pag.* 4. e nel dubbio non può dirsi stipulata, dovendosi sempre presumere, che i Contraenti si siano uniformati a ciò che era di ragione, e che portava la natura del contratto, *Leg. in conventionib. ff. de verb. signif. Leg. in obscuris ff. de regul. iur. Menoch. de praes. lib.* 3. *praes.* 104. *num.* 16. *Mantic. de tac. et ambig. lib.* 3. *tit.* 8. *num.* 2. *et lib.* 22. *tit.* 18. *num.* 5. *Rota Rom. cor. Fal.* 4
tit. de miscell. dec. 32. *num.* 7. *et cor. Ratt. dec.* 19. *num.* 6. *et dec.* 145. *num.* 18. *et dec.* 152. *num.* 9.

XIII. Una promessa letteralmente, e specificamente comprensiva dell'evizione *ex natura rei* non si leggeva certamente nell' Istrumento di compra, e vendita dei Beni d'Alfiano de' 28. Giugno 1575.

e per quanto in tal Istrumento si leggesse, che i venditori „ *promiserunt defensionem generalem, et de evictione dictorum Bonorum in forma plenissima, et secundum magis amplum stilum Notariorum Civitatis Florentiae, et maxime mei Notarii infrascripti* „ queste espressioni però non erano tali, che di necessità la includessero, potendo ciò sostenersi, allorchè la promessa sia estesa all' evizione „ *in quocumque casu, quomodocumque, et ex quavis causa contingat* „ secondo i termini delle autorità riferite nella Decisione della passata Istanza al §. *O almeno etc. d. pag.* 4. non già nel caso nostro in forza della circostanza di essere stata promessa l' evizione *in forma plenissima*, e molto meno in conseguenza di essere stata promessa *secundum magis amplum stilum Notariorum Civitatis Florentiae, et maxime mei Notarii infrascripti.* „

XIV. Giacchè da quell' espressioni *in forma plenissima*, come che possono congruamente intendersi dirette a spiegare, che il compratore in caso d' evizione debba esser rilevato *plenissimamente*, mediante cioè la refezione di tutti i danni, ed interessi, che sia per soffrire, tanto rispetto al *dominio*, che rispetto al *possesso*, e tanto rispetto alla *proprietà*, che rispetto ai *frutti*, e di tutte le *spese*, sì giudiciali, che stragiudiciali, ed in somma in quella plenissima forma che si vede estesa nel *Formulario Fiorentino* §. *Vendit.o plenissima etc. versic. et in casu evictionis etc. pag. mihi* 42. e 43. non è dato l' inferirne per via d' argumento necessario, che volessero, e intendessero i venditori di obbligarsi a prestare l' evizione da qualunque causa essa provenisse, e così anche *ex natura rei*; e conseguentemente sta sempre fermo, che debba presumersi non aver inteso i venditori di estendere la loro obbligazione, e promessa, più di quello che richiedeva la natura del contratto, e la disposizione di ragione.

XV. L' altre espressioni poi „ *secundum magis amplum stilum Notariorum Civitatis Florentiae, et maxime mei Notarj infrascripti* „ dovevano dirsi affatto inconcludenti nel caso nostro; sì perchè erano in sostanza famulative alle precedenti *in forma plenissima*, e stavano in somma a spiegare, che i compratori nei casi, nei quali per natura del contratto, e per disposizione di ragione avrebbero dovuto conseguir

la rilevazione dell'evizione, che fossero per soffrire, intendevano, e volevano conseguire tal rilevazione, come si è detto di sopra, nella forma *la più piena*, solita esprimersi dai Notai, e specialmente dal Notaio Piero dell'Orafo, che si rogò del nostro Istrumento, in cui realmente fu stile costante l' apporre negl' Istrumenti di compre, e vendite la promessa dell'evizione *in forma plenissima*, sì perchè di fatto con la rimazione degl' Istromenti rogati e dallo stesso Notaio Piero dell' Orafo, e da molti altri Notai ad esso contemporanei, fu giustificato non esser di stile nè del suddetto Piero dell' Orafo, nè degli altri Notai di quei tempi l' apporre negl' Istrumenti di compre e vendite la promessa dell' evizione *ex natura rei*, e neppure l'apporvi clausule così effrenate, e pregnanti, che necessariamente la includessero, come fu osservato anche nella Decisione della precedente Istanza al §. *Nè la promessa etc. pag.* 5. onde era forza il confessare, che realmente a tutt' altro oggetto, fuori che a quello di promettere ai compratori dei Beni d' *Alfiano*, l' evizione anche *ex natura rei*, nell' Istrumento di compra, e respettiva vendita di tali Beni si avesse relazione allo *stile* dei Notai Fiorentini, e di quello in specie, che si rogò di detto Istrumento.

XVI. Oltre il fin quì detto, che giustamente servì di fondamento ai Giudici della precedente Istanza per dichiarare non dovuta ai Sigg. Eredi del fu Sig. Francesco Mancini la *piena evizione* da essi domandata in conseguenza del sofferto spoglio dei Beni d' *Alfiano* altro fondamento si è aggiunto in questa seconda Istanza ugualmente forte, e concludente, e questo sempre più ci ha confermati nel sentimento, che detta domanda dei Sigg. Mancini non meritasse di esser esaudita.

XVII. Imperocchè dalle nuove giustificazioni fatte in questa seconda Istanza per parte dei Sigg. Da Verrazzano, delle quali più opportunamente si parlerà a lungo nell' altra contemporanea nostra Decisione riguardante *la pretesa restituzione del prezzo*, abbiamo creduto pienamente dimostrato, che quando Paolo, e Vincenzio Mancini, mediante l' Istrumento de' 28. Giugno 1575. comprarono da Duccino, e Giannozzo Mancini, e per essi dal Magistrato dei Pupilli, i Beni d' *Alfiano*, il valore di questi Beni, considerandogli per liberi da qualunque vincolo, e transitorj in chiunque, ascendesse a fiorini 5000. circa.

XVIII. Posto ciò avendogli comprati Paolo, e Vincenzio Mancini per un prezzo notabilmente inferiore, perchè consistente in soli fiorini 3900. era di necessità il concludere, che cadesse allora in contrattazione, e formasse il soggetto del contratto di compra, e vendita non il dominio libero, assoluto, e perpetuo dei suddetti Beni d' *Alfiano*, che avrebbe dovuto vendersi fiorini 5000. circa, ma bensì il *dominio* soltanto *temporale*, *e resolubile* dei medesimi, da dover cessare mancando le *descendenze masculine* dei compratori, fuori delle quali, come già si è veduto, era noto al tempo del contratto, che detti Beni, come soggetti al Fidecommisso di Lotto Mancini, non potevano trasmettersi, qual dominio *temporale*, e *resolubile* meritava certo un prezzo *notabilmente inferiore* all' indicata somma di fiorini 5000.

XIX. Giacchè dalla quantità del prezzo giustamente si argumenta,
5 che cosa sia caduta in contrattazione, come concordemente stabiliscono *Mantic. de tac. et ambig. lib.* 4. *tit.* 9 *num.* 11. *et. tit.* 17. *num.* 23. *Alexand. cons.* 222. *in fin. lib.* 6. *Natt. cons.* 460. *num.* 14. *Ruin. cons.* 50. *num.* 18. *lib.* 1. *Rot. Rom. coram Seraphin. decis.* 932. *num.* 13. *et cor. Ansald. dec.* 482. *num.* 15. *et coram Molin. dec.* 683. *num.* 8. *et dec.* 703. *n.* 20. in punto la stessa *Rot. Rom. in rec. dec.* 469. *part.* 9. *num.* 7.

XX. Ed il Prezzo di fiorini 3900. pagato da Paolo, e Vincenzio
6 Mancini deve presumersi che fosse il giusto, non solo perchè la regola generale, di cui *Bald. in. Leg. si fundus* 13. *in fin. ff. de reb. cor. Roland. cons.* 92. *num.* 17. *lib.* 2. *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 4. *tit.* 20. *num.* 21. *Rocc. disp. select. cap.* 165. *num.* 13. *Polit. de divers. contract. dissert.* 4. *num.* 10. *et de iudic. dissert.* 17. *num.* 2. *et seqq. Rot. Roman. cor. Ludovis. decis.* 194. *num.* 21. *et in rec. dec.* 278. *num.* 3. *par.* 8. *et cor. Molin. dec.* 823. *num.* 8. *et dec.* 1321. *num.* 2.

XXI. Ma molto più attesa la circostanza di aver contrattato in nome di Duccino, e Giannozzo venditori il Magistrato dei Pupilli, che non è da credersi volesse deviare da quell' obbligo che incumbe
7 ad ogni curatore di procurare quanto è possibile l' utilità, e vantaggio delle persone alla sua cura affidate, *Leg. fin.* §. *defensionem* 3. *cod. de administrat. tutor. Harprect. comment. in instit. tit. de legit. agnator. tutel. num.* 16. *Natt. cons.* 152. *num.* 15. *e* 16. *Guttierez*

de tutel. et cur. part. 2. *cap.* 1. *num.* 124. *Sabell. in summ. lit. C.* §. *curator.* 55. *num.* 1. *Rot. Rom. cor. Buratt. dec.* 120. *num.* 4. *et in rec. dec.* 131. *num.* 11. *et dec.* 311. *num.* 11. *part.* 12. *et dec.* 106. *num.* 13. *par.* 16.

XXII. Nulla ostando che la vendita fosse fatta colla clausola *in perpetuum*, ed anche agli *eredi*, e *successori* di Paolo, e Vincenzio compratori. Poichè se non è nuovo, che attesa la soggetta materia si
limitino ad una durazione *temporale* l' espressioni importanti *perpe-* 8
tuità, come avvertono *Glos. in Leg. et in perpetu. ff. de procur. Roland. cons.* 84. *n.* 11. *lib.* 1. *Surd. cons.* 123. *n.* 14. *Fusar. cons.* 4. *num.* 56. *Barbos. dict.* 254. *num.* 9. *Mans. cons.* 80. *num.* 15. *lib.* 1. *Rot. Rom. cor. Seraphin. dec.* 874. *num.* 5. *et in rec. dec.* 15. *num.* 18. *par.* 7. *et dec.* 427. *part.* 9. *num.* 25. *vers.* „ tritum „ enim est clausulam huiusmodi *in perpetuum* regolari, et intelligi „ iuxta subiectam materiam in qua apponitur *Gloss. etc.* „ *Rot. nostr. apud De Comit. de Fideicommis. dec.* 247. *num.* 18. e che simil-
mente in vista della soggetta materia si' intendino apposte per indicare 9
i suoi *eredi di sangue*, cioè i *soli descendenti* le parole *eredi*, *e successori*, come osservano dopo il *Testo in Leg. ex facto* §. *fin. ff. ad trebell. Bartol. in Leg. gallus* §. *etiam. ff. de liber. et posthum. Mantic. de coniect. ult. volunt. lib.* 8. *tit.* 14. *num.* 18. *Menoch. de praes. lib.* 4. *praes.* 130. *num.* 13. *Andreol. controv. for.* 68. *num.* 30. *et seq. Fusar. qu.* 339. *num.* 6. *et seq. De Luc. de fideic. dis.* 145. *num.* 5. *Franch. dec.* 153. *per tot. Rota nostr. apud Palm. dec.* 154. *num.* 4. *et dec.* 495. *num.* 5.

XXIII. Questa limitata intelligenza sicuramente l' esigevano le suddette espressioni nel caso nostro, in cui si contrattarono Beni, che *si sapeva* non poter rimanere se non nei *descendenti maschi di ma-*
schio dei compratori, e si contrattarono per *un prezzo* non corri- 10
spondente, ma *notabilmente inferiore* al valore, che avevano i detti Beni considerandogli per *transitorj a chiunque*, circostanze, che specialmente insieme unite erano troppo forti per convincere, che positivamente non potè intendersi di contrattare, se non il Dominio *temporale e resolubile* di detti Beni.

XXIV. Che se ciò è vero, come a noi è parso verissimo, ognuno

vede, che quand' ancora nell' Istrumento de' 28. Giugno 1575. fosse stata promessa dai venditori dei beni d' *Alfiano* l' evizione colle clausule le più effrenate, e le più pregnanti, ciò non ostante non avrebbero queste somministrato ai Sigg. Eredi Mancini aventi causa dai compratori verun diritto di agere all' evizione, in conseguenza di essersi in oggi risoluto *per l' estinzione delle descendenze masculine* di detti compratori quel temporal dominio, che unitamente fu in essi trasferito, e che perciò unicamente dovevano i venditori difendere, e garantire; nell' istessa guisa appunto, che quando viene a risolversi per la morte della persona contemplata una *vendita* fatta *a vita*, o per la terminazione delle generazioni contemplate una *concessione enfiteutica* fatta *a certe generazioni*, non dà diritto di agere all' evizione la promessa, sebbene amplissima, che in simili contratti ne sia stata fatta, obbligando questa il venditore, o il padron diretto, a garantire, e difendere il *compratore*
11 *a vita*, o respettivamente l' *enfiteuta*, solo per il *tempo* nella *vendita a vita*, o nella *concessione enfiteutica* contemplato, come è per se stesso evidente.

E così ambe le parti vigorosamente informando è stato da noi risoluto.

Guido Arrighi Podestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore.

DECISIONE LXXXIV.

FLORENTINA SUPER PRAETENSA PRAETII RESTITUTIONE.

14. *Martii* 1780.

ARGOMENTO.

Il Compratore non può nel caso di evizione ripetere il prezzo, allorchè conosceva il vizio della cosa comprata, e quando ancora il

prezzo sborsato era inferiore d'assai, al valore di quella, perocchè allora si presume essersi correspettivamente indossato tutti i pericoli della cosa medesima.

SOMMARIO.

1. *Secondo la Legge si* fundus sciens 27. C. de Evict., *e secondo la interpretazione data ad essa dalla Glossa, il compratore, che ha acquistato consapevole del vizio della cosa comprata, e senza cautelarsi mediante una promessa d'evizione, ove questa addivenga, perde in un con la cosa anche il diritto di ripetere il prezzo dal venditore.*
2. *La Legge* emptorem §. fin. ff. de Act. empt. ec. *preserva al compratore il diritto di ripetere il prezzo anche quando sia stato pattuito che il venditore non debba esser tenuto all'evizione: inteso bene per altro, che il compratore non fosse sciente del vizio della cosa comprata.*
3. *La L.* final. §. emptor C. comm. de leg. et fidec. *in termini di beni soggetti a fidecommisso, o legato condizionale venduti da chi ne ha pendente la condizione un dominio resolubile, nega al compratore consapevole del vincolo di tali beni l'azione alla piena evizione, benchè espressamente stipulata, e letteralmente gli concede il diritto di ricuperare il prezzo.*
4. *Questo testo procede nel caso che siano stati quei beni fidecommissarj alienati in persona estranea, non quando ne sia stata fatta l'alienazione nei compresi, e chiamati al fidecommisso.*
5. *Non ha luogo la restituzione del prezzo, ogni volta che si è risoluto il dominio temporale nei compratori degli oggetti da loro acquistati.*
6. *Allorchè il compratore paga un prezzo notabilmente inferiore a quello, che meritano i beni se fossero liberi, e transitorj a chiunque, viene ad assumere sopra di se il pericolo della perdita di detti beni.*
7. *Non può presumersi, che alcuno abbia comprati a un prezzo supe-*

riore dei beni, di cui conosceva il vincolo, e attesa la circostanza di non esser comparsi nell'incanto di essi altri oblatori.

8. *Nella espressione* augumentum temporis *non può considerarsi, che l'aumento intrinseco, cioè, derivante dal semplice benefizio del tempo, e non già l'estrinseco, cioè, procedente da miglioramenti.*

9. *Si presume, che ciascuno sia esente da crassa, e supina non curanza de' proprj interessi.*

10. *Regolarmente dalla potestà si argumenta alla volontà, nè può presumersi, che questa abbia ecceduto i termini di quella.*

11. *Le parti si presumono aver dato all'atto quei limiti di potestà, che furono prescritti a loro da una sentenza, a cui hanno avuto nell'atto medesimo espressa relazione.*

Quegli stessi due fondamenti, che, conforme resulta dall'altra *nostra contemporanea Decisione*, ci hanno condotto a credere, che dovessero assolversi i Sigg. Da Verrazzano dalla *piena evizione*, che i Sigg. Conti Pecori, e la Sig. Alessandra Mancini Altoviti, come Eredi del fu Sig. Francesco Mancini, in conseguenza dello spoglio da questi sofferto dei Beni di *Alfiano*, pretendevano di dover conseguire dai Poderi di *Malcolle, e Montelfi* attualmente esistenti presso i suddetti Sigg. Da Verrazzano, e nei quali fu già rinvestita una parte del prezzo di detti Beni d'*Alfiano*, con la preambula ipoteca per il caso d'evizione, o molestia che sopra i medesimi fossero per soffrire Paolo, e Vincenzio Mancini, Autori di detto Sig. Francesco, che già ne furono i Compratori, e che dovesse perciò confermarsi quanto a questo capo la Sentenza già proferita dal Clariss. Magistrato Supremo li 30. Luglio 1779. quegli stessi due fondamenti avanti di noi dedussero i medesimi Sigg. Da Verrazzano per difendersi anche dalla subalterna domanda di detti Sigg. Eredi Mancini, diretta a conseguire almeno la *restituzione del prezzo* di detti Beni d'*Alfiano*, e per la rata delli scudi 1900. che fu rinvestita nei due Poderi di *Malcolle, e Montelfi*, attualmente posseduti dai predetti Sigg. Da Verrazzano, e per l'altra rata delli scudi 251. 1. 3. 8. che fu pagata ad un loro Autore come creditore dei Venditori dei suddetti Beni d'*Alfiano*,

ed in somma per ottenere in questa parte la revoca della precitata Sentenza.

II. Poichè anche per quest'oggetto andarono in primo luogo rilevando, che Paolo, e Vincenzio Mancini, allorchè mediante l'Istrumento rogato Ser Piero dell'Orafo li 28. Giugno 1575. comprarono da Giovannozzo, e Duccino Mancini, e per essi dal Magistrato dei Pupilli i predetti Beni d'*Alfiano*, ebbero una certa, indubitata, e precisa *scenza*, che detti Beni erano sottoposti al Fidecommisso indotto da Lotto Mancini nel suo Testamento de'9. Febbraio 1480. e come tali capaci soltanto di rimanere nei *descendenti maschi di maschio* dei Compratori, che erano del genere dei *chiamati* a detto Fidecommisso, fra i quali aveva il Fidecommittente permessa l'alienazione, da lui generalmente proibita in altre persone, e conseguentemente soggetti al pericolo di esser rivindicati dal Possessore dell'enunciato Fidecommisso, estinguendosi, come si sono estinte per la morte di detto Sig. Francesco Mancini, le *descendenze masculine* dei Compratori.

III. Ed in secondo luogo ad oggetto appunto di evitare la suddetta *restituzione di prezzo*, si accinsero in questa seconda Instanza a provare, che i Beni d'*Alfiano*, dei quali Paolo, e Vincenzio Mancini, mediante l'Istrumento de'28. Giugno 1575. fecero l'acquisto per il prezzo di *fiorini* 3900. meritassero in quel tempo, considerandogli per liberi da qualunque vincolo, e transitorj in chiunque, una valutazione notabilmente maggiore, ascendente cioè a *fiorini* 5000. *circa*, e che sì per questa, che per altre ragioni, quali esporremo a suo luogo, dovesse dirsi trasferito nei suddetti Paolo, e Vincenzio il semplice dominio *temporale* di detti Beni, *resolubile* nel caso d'estinzione delle loro *linee masculine*.

IV. Che per il sofferto spoglio dei Beni d'*Alfiano* non potessero i Sigg. Eredi Mancini pretendere la *restituzione del prezzo*, stante la *scenza*, che ebbero i Compratori del *vizio*, o sia *vincolo*, dei suddetti Beni, si sosteneva per parte dei Sigg. Da Verrazzano, ricorrendosi allo stesso Testo nella *Leg. si fundum sciens* 27. *Cod. de evict.* che formava la loro difesa anche contro la pretesa *piena evizione*. E veramente se con questo *Testo* si fosse dovuta decidere la presente

Causa, probabilmente sarebbe stata facile la resoluzione di essa in favore di detti Sigg. Da Verrazzano.

V. Si perchè il detto Testo concepito nei seguenti termini „ ivi „ „ si fundum sciens alienum, vel obligatum comparavit Athenocles, „ neque quicquam de evictione convenit, *quod eo nomine dedit contra* „ *iuris poscit rationem* „ sebbene il *Perez*, il *Cuiacio*, ed alcuni altri allegati per parte dei Sigg. Mancini, abbiano preteso, che con quelle parole „ *quod eo nomine dedit* „ tolga al compratore *consapevole* del vizio della cosa comprata il diritto soltanto di ripetere „ *litis aesti-* „ *mationem quam domino rem vindicanti, vel creditori pignus vin-* „ *dicanti, emptor solvit* „ non già il diritto di recuperare il *prezzo* pagato al venditore, apprendendo per cosa contraria alla naturale equità, che resti il prezzo in mano al venditore senza causa, e che il compratore perda e la cosa, e il prezzo. Nel Foro peraltro sembra che esiga quella interpetrazione che ormai ha ricevuta presso i nostri *Pratici*, e presso i *Tribunali*, i quali inerendo alla spiegazione fattane dalla *Glossa* hanno comunemente creduto, e stabilito, che il citato *Testo* tolga realmente al compratore *consapevole* del vizio della cosa comprata il diritto anche di ripetere il *prezzo* pagato al venditore, fondandosi nella ragione, che il compratore, il quale ha la *scienza* di detto vizio, e non è sollecito di cautelarsi, mediante una promessa d'evizione che precisamente da detto vizio lo garantisca, o deve *imputare a sua negligenza* se si trova a perdere insieme colla cosa anche il prezzo, o deve presumersi, che il prezzo abbia voluto in questo caso al venditore
1 *donarlo*, come fra gli altri rispondono *Natt. cons.* 181. *n.* 8. *Cravett. cons.* 12. *in fin. Marescott. var. resolut. lib.* 2. *cap.* 19. *num.* 15. *Gomez var. resol. tom.* 2. *cap.* 2. *num.* 42. *Rocc. disput. select. cap.* 91. *num.* 18. *e* 20. *Gratian. discept. for. cap.* 234. *num.* 15. *Sabell. in summ. §. evictio num.* 23. *Rot. Rom. in rec. par.* 5. *dec.* 140. *num.* 5. *et par.* 9. *dec.* 453. *n.* 12. *et seq. et dec.* 457. *n.* 2. *et seq et dec.* 469. *num.* 9. *et seq. et cor. Molin. dec.* 200. *num.* 4. *et dec.* 232. *num.* 1. *et* 3 *Rot. nostr. cor. Magon. dec.* 51. *num.* 7. „ ivi „ et facit, quod „ sciens rem alienam, seu alteri hypothecatam, non agit de evictione, „ *et neque ad precium* „

VI. Si perchè a quanto dispone il detto Testo nella *Leg. si fun-*

dum sciens pareva che non si opponesse la disposizione dell'altro *Testo* allegato per parte dei Sigg. Eredi Mancini nella *Leg. emptorem* §. *final.* *ff. de act. empt.* preservando questo al compratore il diritto di ripetere il *prezzo* anche quando sia stato *pattuito* che il venditore non debba esser tenuto all'evizione, ma non parlando in termini di compratore, che avesse la *scenza* del vizio della cosa comprata, come osserva il *Covar-* 2
ruv. resolut. libr. 3. *cap.* 17. *sub num.* 2. § *ad eam etc. versic.* „ item „ non obest Textus in *d. Leg. enptorem.* § *ult.* nam ibi emptor non „ habuit *malam fidem*, nec *scentiam* rei alienae, etiamsi consenserit „ legi dictae a venditore, qui ita conventionem inierit, ut de evictione „ minime teneretur „

VII. Sì finalmente perchè non poteva pretendersi, che fossimo nel caso della limitazione espressamente accennata dal medesimo Testo nella *Leg. si fundum sciens* con quelle parole *neque quicquam de evictione convenit*, giacchè nell'Istrumento di compra dei Beni d'*Alfiano* non poteva realmente dirsi, che i compratori fossero stati solleciti di riportare dai venditori la promessa di prestar l'evizione, che provenisse anche *ex natura rei*, cioè per il *vincolo del Fideicommisso* a cui *sapevano* i compratori esser sottoposti i detti Beni, come si è dimostrato nell'altra *nostra contemporanea Decisione dal* §. *XI. per più seqq.*

VIII. Ma siccome per parte dei Sigg. Eredi Mancini, all'effetto di sostenere, che almeno fosse loro dovuta la *restituzione del prezzo* dei Beni d'*Alfiano*, si ricorreva ad altro *Testo*, cioè alla *Leg. final.* §. *emptor Cod. commun. de legat. et fideicomm.* che in termini di Beni soggetti a *legato o fidecommisso condizionale* venduti da chi ne ha pendente la condizione un dominio resolubile, nega al compratore *consapevole* del vincolo di tali Beni l'azione alla *dupla*, o sia alla *piena evizione*, benchè espressamente stipulata, e letteralmente gli accorda il diritto di recuperare il *prezzo*; perciò sembrava che dovesse servir di scorta per la risoluzione della presente Causa, in cui appunto si trattava di vendita di Beni di tal natura, non la disposizione del Testo nella *Leg. si fundum* 3
sciens Cod. de evict. che parla di vendita di cosa *aliena o ad altri oppignorata*, ma bensì la disposizione di detto Testo nella *Leg. final. Cod. commun. de legat. et fideicomm.* quale infatti in termini d'alienazione di beni soggetti *a legato, o fidecommisso*, come disposizione *speciale* in tal

materia, si vede seguitata dalla *Gloss. in d. Leg. si fundum sciens in verb. contra etc. Covarruv. var. resolut. libr.* 3. *cap.* 17. *sub. num.* 2. §. *ad eam etc. vers. non obstat etc. Gomez var. resolut. tom.* 2. *cap.* 2. *sub num.* 42. *versic.* „ quod tamen singulariter limita, et in„ tellige, quando emptor emit rem penitus alienam: Secus tamen si „ scienter emit rem subiectam restitutioni. Quia tali casu res est „ ipsius venditoris, licet sit subiecta restitutioni: Unde poterit agere „ saltem ad pretium, Textus est notabilis in *Leg. fin. etc. Marescott. var.* „ *resolut. lib.* 2. *cap.* 19. *n.* 46. *et seqq. Sabell. in summ.* § *evictio n.* „ 23. *versic. limitat tamen in re subiecta fideicommisso etc. Surd. dec.* „ 208. *n.* 1. *et dec.* 243. *n.* 2. *Rot Rom. cor. Mantic. dec.* 109. *n.* 15. „

IX. Inerendo poi alla special disposizione di questo *Testo*, incontravamo nella risoluzione della presente Causa (prescindendo dal secondo fondamento di cui si parlerà in appresso) non lieve difficoltà, perchè quantunque per parte dei Sigg. Da Verrazzano con la scorta di alcune autorità, ed in specie del *Ruin. cons.* 146. *sub num.* 2. *Phanucc. de inventar. qu.* 244. *n.* 206. *Mangill de evict. qu.* 115. *num.* 1. *et seqq. Michalor. de fratrib. par.* 3. *cap.* 39. *num.* 17. *Rot. nostr. in Florent. Praetensae Evictionis* 30. *April.* 1688. *cor. Auditorib. Ascanio Venturini, et Antonio Michalori* §. *obiiciebatur*, si prendesse
4 a sostenere, che il diritto *di ripetere il prezzo* dovesse dirsi accordato da detto *Testo* al compratore dei Beni *Fidecommissarj* solamente nel caso che siano stati questi alienati in persona *estranea*, non quando ne sia stata fatta l'alienazione nei *compresi*, *e chiamati* al Fidecommisso; riflettevamo però, che supposta anche in astratto la verità di una tal distinzione, restava sempre a vedere se la suddetta distinzione avesse nel concreto del caso nostro l'appoggio del fatto, era cioè da vedersi se Paolo, e Vincenzio Mancini mediante l'Istrumento di compra de' 28. Giugno 1575. intendessero di fare dei Beni d' *Alfiano* un acquisto *perpetuo*, e transitorio a *tutti* indistintamente i loro *Eredi* anche *estranei*, come la materialità della lettera di detto Istrumento, in cui si vedeva espressa la clausula *in perpetuum*, e l'altra *et eorum haeredibus, et successoribus*, a prima vista faceva dubitare: nel qual caso d'alienazione comprensiva anche degli *Eredi estranei* dei compratori la distinzione proposta per parte dei Sigg. Da Verrazzano sarebbe venuta a ritorcersi

contro di essi, o se piuttosto Paolo, e Vincenzio Mancini con l'enunciato Istrumento intendessero di fare dei detti Beni d'*Alfiano* un acquisto soltanto *temporale*, *e resolubile*, da non estendersi oltre i loro *descendenti maschi di maschio*, che erano i chiamati al Fidecommisso di Lotto Mancini, a cui quei Beni erano sottoposti.

X. Ci convenne adunque assumere questo esame, con prendere in considerazione il secondo dei fondamenti dedotti per parte dei Sigg. Da Verrazzano, ed accennato di sopra nel §. III. ed essendo rimasti pienamente convinti, che Paolo, e Vincenzio Mancini acquistassero i Beni d'*Alfiano* nel 1575. per un prezzo *notabilmente minore* di quello che allora avrebbero meritato considerandogli per liberi, ed esenti da qualunque vincolo, e per *transitorj a chiunque* in vista non solo di questa circostanza, ma delle altre ancora delle quali parleremo in ultimo, abbiamo costantemente, e concordemente creduto, che dovesse dirsi alienato in Paolo, e Vincenzio Mancini il solo dominio *temporale*, *e resolubile* di detti Beni, da non oltrepassare la durazione delle loro *descendenze masculine*, e stante questo fondamento non abbiamo più dubitato che dovessero assolversi, conforme abbiamo assoluti, i Sigg. Da Verrazzano dalla *restituzione di prezzo* dai Sigg. Eredi Mancini in subalterna condizione pretesa, e domandata.

XI. E per vero dire, i detti Beni d'*Alfiano*, che fino dell'anno 1546. erano stati venduti ad Ulivieri Guadagni per il prezzo di fiorini 2900. e che verso l'anno 1562. ad istanza dei chiamati al Fidecommisso di Lotto Mancini vennero evitti al Guadagni per mezzo di Sentenza, che accordò allo stesso Guadagni la retenzione dei suddetti Beni per i miglioramenti in essi fatti, il Guadagni medesimo in una Scrittura, che esibì negli Atti del Magistrato dei Pupilli sotto dì 17. Giugno 1575. per l'oggetto della liquidazione dei frutti dei miglioramenti da esso fatti, enunciò, che per *via di Testimoni negli atti*, avuto riguardo *all'augumento fatto per il temporale*, furono stimati *fiorini cinquemila*.

XII. Benchè non sia stato possibile alle Parti di rinvenire la *stima* enunciata dal Guadagni, la di lui enunciativa però restava verificata da altri fatti. Poichè per una Sentenza proferita a relazione dell'Auditor Ferdinando Mendes il dì 10. Febbraio 1562. si vedevano liquidati i

miglioramenti fatti dallo stesso Guadagni nei Beni d'*Alfiano* nella somma di *fiorini* 1234. 6. e per altra Sentenza emanata a relazione dell'Auditore Gio. Batista degli Asini il dì 5. Maggio. 1574. si vedeva dichiarato al medesimo Guadagni, in conseguenza dell'evizione dei Beni d'*Alfiano*, doversi, oltre i danni, spese ed interessi, liquidati in fiorini 568. 4. 1. anche „ *augumentum temporis dictorum bonorum*„ ascendente alla somma di *fiorini* 740. 2. 15. 8. e di più l'importare di certi *miglioramenti* nella somma di fiorini 7. 3. 16. 4.

XIII. Oltre ad essere osservabile, che lo stesso Auditore Degli Asini nel Motivo di questa Sentenza per liquidare il quantitativo *dell'aumento* derivato nei Beni d'*Alfiano* dal benefizio del *tempo* nella detta somma di fiorini 740. 2. 15. 8. ebbe anch'egli relazione al *deposto dei Testimoni esaminati in Causa*, quali caratterizzò ancora per *Periti*, *e Vicini*, il che sempre più amminicolava l'*enunciativa* fatta dal Guadagni, principalmente abbiamo considerato, che unite insieme tutte le tre somme alle quali con le referite due Sentenze del 1562. e del 1574. fu dichiarato ascendere l'*aumento* occorso nei Beni d'Alfiano dopo la vendita fattane al Guadagni nel 1546. tanto l'*estrinseco*, cioè proveniente dai *miglioramenti* fatti dal Guadagni medesimo, quanto l'*intrinseco*, cioè derivante dal benefizio del *tempo*, formavano il totale di *fiorini* 1982. 5. 2. i quali aggiunti ai *fiorini* 2900. importare del prezzo, per cui detti Beni erano stati già venduti al Guadagni, facevano ascendere il valore dei medesimi Beni *a fiorini* 4882. 5. 2. somma poco diversa da quella di *fiorini* 5000. che il Guadagni nella suddetta sua Scrittura enunciò.

XIV. Questa piccola differenza fra l'una, e l'altra somma poteva attribuirsi a qualche altro miglioramento, che il Guadagni facesse nei Beni d'Alfiano, ovvero giustificasse posteriormente alla Sentenza emanata a relazione dell'Auditor Degli Asini li 5. Maggio 1574. e prima della Scrittura da esso esibita negli Atti del Magistrato dei Pupilli li 17. Giugno 1575. giacchè nella precedente Sentenza de' 10. Febbraio 1562. con cui vennero liquidati i miglioramenti fatti dal Guadagni in fior. 1234. 6. si leggeva anche un espresso *riservo* quanto ad altri miglioramenti, ed altra partita in fatti ne fu allo stesso Guadagni abbuonata nella Sentenza del 1574. ma in ogni caso la differenza era molto

tenue, e stando ancora a quanto avevano dichiarato le due Sentenze del 1562. e del 1574. sempre era vero, che il valore dei Beni d'Alfiano era inferiore di poco a quello enunciato dal Guadagni in fiorini 5000.

XV. Posto adunque, che a fiorini 5000. o poco meno ascendesse il valore di detti Beni nel 1575. allorchè ne fecero Paolo, e Vincenzio Mancini l'acquisto per il solo prezzo di fior. 3900. doveva concludersi per le ragioni già addotte nell'altra nostra contemporanea Decisione al §. *XVIII. e segg.* che Paolo, e Vincenzio Mancini intendessero di comprare, ed il Magistrato dei Pupilli in nome di Duccino, e Giannozzo Mancini intendesse respettivamente di vendere il dominio soltanto *temporale* di detti Beni, *resolubile* nel caso di estinzione delle *linee masculine* dei compratori, non ostante la clausula *in perpetuum* e l'altra *et eorum haeredibus, et successoribus*, apposte nell'Istrumento di compra, e vendita: e doveva altresì concludersi, che era affatto estranea dal caso nostro la pretensione della *restituzione del prezzo*, ogni qual volta essendo stato questo pagato per l'acquisto d'un dominio *temporale*, e da durare soltanto fino all'estinzione delle *descendenze masculine* dei compratori, non aveva luogo in queste circostanze la censura del *Testo nella Leg. fin.* §. *emptor Cod. commun. de legat. et* 5
fideic. giacchè in Paolo, e Vincenzio Mancini, e loro descendenze masculine non era *proibita*, ma espressamente *permessa* dal Fidecommittente l'*alienazione* di detti Beni: e neppure aveva luogo l'equitativo riflesso di non dovere i venditori ritenere il prezzo *senza causa*, e di non dovere i compratori rimanere spogliati e della *cosa*, e del *prezzo;* sì perchè in sostanza venne ad avere il suo effetto per tutto il *tempo contemplato* dai Contraenti la causa, per cui detto prezzo fu già pagato, ed i compratori ritennero similmente per tutto il *tempo contemplato* quel *dominio resolubile*, per il di cui acquisto già sborsarono il d. prezzo; sì perchè con pagare un prezzo *notabilmente inferiore* a quello, che meritavano i Beni considerandogli per liberi, e transitorj a chiunque, vennero i compratori ad assumer sopra di loro il pericolo della perdita di detti Beni, come individualmente rispondono il *Natt. cons.* 181. *sub num.* 8. *vers. postremo considero etc. Surd. cons.* 6
36. *n.* 6. *Phanuc. de invent. qu.* 244. *n.* 209. *Rocc. disp. select. cap.* 91. *n.* 21. „ ivi „ alterum vero, quia emptor emit dictum offi-

„ cium non iusto praetio sed *satis viliori*, quo stante, asserendum videtur,
„ quod ex quo venditor noluit teneri ad defensionem, et evictionem,
„ nisi pro suo dato, et facto tantum, et non alias, isto casu, non
„ solum non teneatur ad interesse pro evictione, sed neque etiam ad
„ restitutionem pretii, quia videtur cessare ratio aequitatis, quam as-
„ signat Iurisconsultus in *d. L. emptorem §. fin. ff. de act. empt.*
„ videlicet, quod ubi conventum est, ut venditor non teneatur de
„ evictione, tamen teneatur ad restitutionem pretii; Id enim non
„ convenit contractui bonae fidei, quod emptor simul amittat, et rem,
„ et praetium; nam istud recte convenit, quando res emitur *iusto*
„ *praetio*, sed quando emitur *iniusto*, *et viliori praetio*, prout in
„ praesenti themate, cessat inconveniens, quia nihil grave alicuumque
„ a bona fide tunc patitur emptor, si ob lucrum, quod facit emendo
„ rem *praetio deteriori*, subiiciat se fortunae, et dubio periculoso, ut
„ eleganter his praecisis verbis arguit *Natt. etc.* „ *Rot. Roman. cor.*
„ *Buratt. dec.* 399. *n.* 9. *et in rec. dec.* 469. *par.* 9. *n.* 7.

XVI. In fatti non impugnavano i dotti Difensori dei Sigg. Ered Mancini queste conseguenze di ragione, e riconoscendole per inevitabili nel supposto che realmente i Beni d'*Alfiano* venduti a Paolo, e Vincenzio Mancini nel 1575. per il prezzo di fior. 3900. avessero allora meritata, considerandogli per liberi e transitorj in chiunque, una valutazione di fiorini 5000. circa, procuravano soltanto di persuadere, che il valore di detti Beni, allorchè ne fecero Paolo, e Vincenzio Mancini la compra, dovesse dirsi assai minore di fiorini 5000. O perchè consistendo allora in fiorini 150. l'annua rendita dei medesimi, da quest'annua rendita se ne dovesse argomentare la loro valuta alla ragione di *cinque per cento*, a quanto allora solevano calcolarsi i frutti degli stabili, tanto più, che alla ragione appunto di *cinque per cento* fu convenuto nell'Istrumento de' 28. Giugno 1575. che dovessero i compratori dei Beni d'Alfiano pagare il frutto recompensativo di una rata di prezzo, che restò nelle loro mani, fino a che non ne seguisse il rinvestimento in Beni stabili: O perchè nella somma di fiorini 740. in cui la Sentenza de' 5. Maggio 1574. liquidò rispetto ai Beni d'Alfiano *augumentum temporis*, dovesse dirsi compreso l'aumento tanto *intrinseco*, che *estrinseco*, e così anche quello proveniente

dai *miglioramenti;* O perchè nella somma di fiorini 1234. 6. importare dei miglioramenti liquidati per la Sentenza de' 10. Febbraio 1562. dovesse dirsi inclusa una partita di miglioramenti stati fatti in detti Beni da Ducciano Mancini avanti la vendita fattane al Guadagni liquidata in lire 2078. vale a dire in fiorini 296. 6 per altra Sentenza dell' Auditor Mendes de 6. Novembre 1565. partita incapace di formare aumento sopra il prezzo già sborsato dal Guadagni, come verisimilmente già conteggiata, e compresa in detto prezzo: O finalmente perchè dovesse considerarsi in una somma assai tenue, ed al più in fiorini 300. l'importare dei miglioramenti refettibili al Guadagni, i frutti dei quali si vedevano liquidati in fiorini 15. l'anno. Ma tutti questi riflessi gli abbiamo creduti insussistenti.

XVII. A persuadersi dell'insussistenza dei primi due bastava considerare, che secondando il primo riflesso avrebbe dovuto reputarsi di soli *fiorini* 3000, e secondando l'altro avrebbe dovuto reputarsi di soli *fiorini* 3640, il valore dei beni d'Alfiano nel 1575, e conseguentemente si sarebbe dovuto concludere, che Paolo, e Vincenzio Mancini, i quali compraroon detti beni per *fiorini* 3900, gli comprassero per un prezzo *superiore* a quello che meritavano, cosa assolutamente inverisimile, stante la scienza che essi avevano del vincolo di tali beni, ed attesa la circostanza di non esser comparsi nell'incanto di detti beni altri oblatori, onde i suddetti due riflessi avrebbero provato troppo, e appunto per questo niente provavano, giusta il volgato assioma, di cui *Barbos. axiom.* 191. *n.* 2. *Polit. de fideicom. dissert.* 1. *n.* 49. *et de donat. dissert.* 3. *n.* 63. *Rot. Roman. decis.* 44. *n.* 4. *par.* 13. *et decis.* 257. *par.* 19. *n.* 24. *recent. et cor. Ansald. dec.* 64. *n.* 17. *et dec.* 188 *n.* 22. 7

XVIII. Ma scendendo anche ad una più minuta analisi di detti due riflessi, osservavamo rispetto al primo, che per quanto potesse esser regolare in quegli antichi tempi il sistema di calcolare il frutto degli stabili alla ragione di *cinque per cento*, il Guadagni però nella sopra indicata Scrittura da lui esibita li 17. Giugno 1575. si espresse nei seguenti termini „ ivi „ Calcolando l'entrata di dieci anni a ragione di fior. 150. „ l'anno, che a *tre per cento* sarebbero fior. 5000, che tanto fu stimata „ per via di testimoni negli atti sopra l'augumento che avessi fatto tale

„ Possessione per il temporale „ donde inferivamo, che anche in quei tempi si praticasse in certi casi particolari di calcolare il frutto degli stabili a meno che a *cinque per cento*, e nominatamente anche alla sola ragione *di tre per cento*, sistema molto giusto quanto ai beni d'Alfiano, che non erano tutti ugualmente fruttiferi, ma comprendevano in specie la Villa, o Casa da Padrone, capace di rendere o poco, o nessun frutto.

XIX. E consideravamo altresì, che con questo sistema non era incompatibile, nè contradittorio il pattuire, come fu pattuito, che i Compratori dei beni d'Alfiano corrispondessero alla ragione di *cinque per cento* il frutto recompensativo di quella parte di prezzo, che ritenessero in mano, perchè posto per vero, come a Noi è parso verissimo, che il prezzo convenuto con detti Compratori fosse *notabilmente inferiore* a quello che in se stessi meritavano i detti beni, in queste circostanze era troppo giusto, che il frutto recompensativo consistesse non nel solo e semplice frutto del prezzo, ma in un frutto alquanto maggiore, e che si pattuisse alla ragione di *cinque per cento*, non ostante che la stima di detti beni, per desumerne il giusto prezzo del dominio *temporale*, e *resolubile* di essi, fosse stata fatta alla ragione di *tre per cento*.

XX. Quanto poi al secondo riflesso, non solamente pareva difficile il persuadere, che sotto nome di „ *augumentum temporis* „ liquidato nella Sentenza del 1574. in fiorini 740. 2. 15. 8. venisse l'aumento tanto *intrinseco*, cioè derivante dal semplice benefizio *del tempo*, quanto *estrinseco*, cioè procedente dai *miglioramenti*, quando specialmente nella stessa Sentenza si vedeva considerata e liquidata separatamente dall'*aumento del tempo* una partita di *miglioramenti*, il che dava luogo all'argomento della *discretiva*, che per l'intelligenza di qualunque atto suole moltissimo valutarsi: *Leg. unic. § sin autem*
8 *Cod. de caduc. tollend. Ramon cons.* 15. *n.* 25. *Mans. cons.* 7. *num.* 10. *et* 11. *tom.* 9. *Polit. de fideicomm. dissert.* 32. *n.* 32. *et de miscell. quaest.* 1. *n.* 3. *in Mantiss. ad De Luc. lib.* 10. *tom.* 2. *dec.* 10. *num.* 4. *Rot. Rom. in rec. dec.* 217. *n.* 2. *par.* 2. *et cor. Molin. decis.* 1213. *n.* 17. *et cor. Ansald. dec.* 86. *num.* 12.

XXI. Ma di più toglieva, a nostro credere, ogni ombra di dubbio il fatto posteriore, il vedersi cioè dall'Istruzione de' 28. Giugno 1575. che ai Guadagni furono pagati dai Compratori dei beni d'Alfiano d'or-

dine dei Venditori, ed in conto del prezzo di detti beni, insieme con i *fiorini* 740. 2. 15. 8. importare dell'*aumento* proveniente dal *tempo* liquidato nella Sentenza de'5. Maggio 1574, e con i *fiorini* 7. 3. 16. 4. importare dei *miglioramenti*, di che in detta Sentenza, anche i *fiorini* 1234. 6. importare degli altri *miglioramenti* liquidati a favore del Guadagni nella precedente Sentenza de'10. Febbraio 1562, formando ciò un sicuro, ed invincibil riscontro di non essere stati questi realmente compresi nella divisata somma di fiorini 740. 2. 15. 8.

XXII. E questo fatto per se solo era bàstante a dimostrare l'insussistenza anche del terzo riflesso per parte dei Sigg. Eredi Mancini proposto; poichè siccome in detto Istrumento de'28. Giugno 1575. non si trattò di *restituire* al Guadagni il *prezzo*, per cui aveva già comprati nell'anno 1546. i beni d'Alfiano statigli successivamente evitti, e di questa *restituzione di prezzo* neppure fu parlato nella Sentenza de'5. Maggio 1574. che dichiarò doversi al Guadagni in conseguenza di detta evizione i *danni*, *spese*, *ed interessi* nella somma di fiorini 568. 4. 1, l'*aumento del tempo* ascendente a fiorini 740. 2. 15. 8, e certi *miglioramenti* importanti fiorini 7. 3. 16. 4, naturalmente perchè detto prezzo, quale secondo l'Istrumento di compra dei 17. Aprile 1546. doveva il Guadagni ritenere per rinvestirsi in beni stabili da stare per sua cautela, quando gli furono evitti i detti beni, o lo riteneva tuttora, e in conseguenza non n'era creditore, o lo aveva rinvestito, e potè conseguirne il rimborso dal rinvestimento; e d'altrònde era innegabile, che l'importare dei *miglioramenti* fatti da *Duccino Mancini* nei beni d'Alfiano prima che gli comprassse il Guadagni doveva dirsi compreso nel *prezzo*, per cui il Guadagni gli comprò; Così vedendosi, che al Guadagni non dichiarato creditore del *prezzo*, e per un Istrumento in cui non si trattava di restituirgli il *prezzo*, fu pagata per ragione di *miglioramenti* la somma di fiorini 1234. 6, bisognava confessare, che questa somma riguardasse i soli *miglioramenti* fatti nei beni d'Alfiano dallo stesso *Guadagni*, non quelli fattivi da Duccino Mancini, l'importare dei quali doveva essere incluso nel *prezzo*, per cui già comprò il Guadagni detti beni.

XXIII. Oltre di che, la stessa Sentenza de'10. Febbraio 1562, che liquidò detti miglioramenti in fiorini 1234. 6, ed alla quale in detto

Istrumento de' 28. Giugno 1575. si ebbe espressa relazione, esprimendosi nei seguenti termini „ *itaque in totum expendidit dictus Iacobus* „ *in dictis meliorament is florenos mille ducentos triginta quatuor* „ *de libris septem pro floreno*, *et dictas libras sex* „ era troppo chiaro, che parlava di miglioramenti fatti in tutto, e per tutto *a spese di Iacopo Guadagni*, nè poteva mai comprendere i miglioramenti fatti da Duccino Mancini, che con l'altra Sentenza de' 6. Novembre 1565. intanto furono liquidati, e fu dichiarato potergli il Guadagni opporre „ *in restitutione dicti praedii facienda sequenti in gradu post Iannotium de Mancinis venditorem* „ in quanto che non essendo questi sottoposti al Fidecommisso di Lotto Mancini, ma nel Patrimonio libero di Giannozzo figlio, ed erede di Duccino, e venditore di detti beni al Guadagni, non erano soggetti all'evizione intentata da chi nella vocazione a detto Fidecommisso era il seguente in grado dopo Giannozzo venditore.

XXIV. In ultimo non compariva meno insussistente il quarto riflesso dedotto dall'essere stati valutati in soli *fiorini* 15. *l'anno* i frutti dei miglioramenti abbuonati al Guadagni per tutto quel tempo, per cui fu egli respettivamente addebitato dei frutti percetti dai beni d'Alfiano, cioè dal dì 31. Ottobre 1564. giorno dell'intentata evizione in poi.

XXV. Mentre il Decreto del Magistrato dei Pupilli de' 21. Giugno 1575. che tassò in sì limitata somma i frutti di detti miglioramenti, dichiarandogli dovuti al Guadagni a ragione *di uno*, *e un quarto per cento* sopra la somma di fiorini 1234. 6. importare di detti miglioramenti, oltrechè emanò in conseguenza della protesta, e dichiarazione, che lo stesso Guadagni aveva fatta nella più volte enunciata Scrittura de' 17. Giugno 1575. di contentarsi, a scanso di dispute, e in benefizio dei Mancini, del solo frutto di *circa di uno e mezzo per cento* sopra la detta somma di fiorini 1234 6., potè anche procedere con giustizia ad una sì moderata tassazione, e perchè, come confessò il medesimo Guadagni in detta Scrittura, non tutti i miglioramenti erano ugualmente fruttiferi, consistendo in parte in muramenti, e perchè anche i più fruttiferi non dovevano aver reso in tutti gli anni, cominciando dal 1564., il pieno loro frutto, vedendosi espresso nella Relazione del Perito eletto per istruzione dell'animo dell'Audit. Mendes,

che con la Sentenza de' 10. Febbraio 1562. liquidò i miglioramenti in fiorini 1234. 6, che fra questi vi erano allora „ *de' divelti, e posticci* „ *di frutti, e ulivi posti, che ancora non danno frutto* „

XXVI. Ma non per questo poteva dirsi, che non ascendesse realmente alla somma di fiorini 1234. 6. l'importare dei miglioramenti refettibili al Guadagni, e formanti perciò un aumento al valore dei beni d'Alfiano, quando in sostanza (ciò che sia che per alcune particolari ragioni si abbuonasse al Guadagni un limitato frutto di detti miglioramenti) che questi miglioramenti importassero la divisata somma di *fiorini* 1234. 6., si vedeva dichiarato dalla Sentenza de' 5. Maggio 1562. si vedeva ripetuto nel Decreto de' 21. Giugno 1575. che espressamente su questa somma ordinò calcolarsi il frutto, e finalmente si vedeva ratificato e con le parole, e col fatto del pagamento nell' Istrumento de' 28. Giugno 1575., a fronte dei quali fatti, e specialmente dell' ultimo, non era assolutamente luogo a dubitare, che la giusta stima di detti miglioramenti non fosse realmente quella di *fiorini* 1234. 6., senza presumere in Duccino, e Giannozzo Mancini una crassa, e supina noncuranza del proprio interesse, contro la volgata regola, di 9
cui in *Leg. cum de indebito* 25. *ff. de probat. Leg. veteris iuris* 13. *in fin. Cod. de arbitr. tutel. Gabriel. cons.* 74. *n.* 13. *lib.* 2. *Conciol. all.* 72. *num.* 57. *Samminiat. controv.* 32. *num.* 33. *lib.* 1. *Rot. Rom. dec.* 253. *num.* 27. *par.* 4. *rec. et cor. Ansald. dec.* 383. *n.* 3. *et* 24. o per meglio dire, senza presumere una colposa negligenza nel Magistrato dei Pupilli, che doveva aver a cuore l'interesse dei prefati Duccino, e Giannozzo suoi sottoposti, secondo l'altra regola avvertita nella *nostra contemporanea Dec. al* §. 21.

XXVII. Non era però il quantitativo del prezzo pagato da Paolo, e Vincenzio Mancini per i beni d'Alfiano l'unica circostanza, che dimostrava, non ostante la clausula *in perpetuum*, e l'altra *et eorum haeredibus, et successoribus*, usate nell' Istrumento di compra, avere egli acquistato di detti beni un semplice dominio *temporale e resolubile*, da non oltrepassare la durazione delle loro *linee masculine*, perchè veramente un altro fortissimo riscontro ne somministrava il considerare, in quali circostanze fu stipulato il detto Istrumento di compra de' 28. Giugno 1575.

XXVIII. Prima che questo si stipulasse, cioè fino del dì 8. Aprile 1575., da Niccolò Del Chiaro, in nome di Giannozzo, e di Duccino Mancini, era stata fatta istanza al Magistrato dei Pupilli acciò venisse dichiarato, potersi alienare, e vendere i detti beni a qualunque dei Descendenti Maschi degli Eredi istituiti da Lotto Mancini Fidecommittente, e specialmente a Paolo, e Vincenzio Mancini, per godersi da tutta la loro *linea masculina.*

XXIX. Similmente prima della stipulazione di detto Istrumento, cioè sotto dì 7. Maggio 1575., tutta la *Ruota*, in conseguenza della commissione avutane dal Magistrato Supremo, aveva referito „ *ivi* „ „ Bona obventa in Duccino Iannotii de Mancinis, et Iannotium Lotti „ de Mancinis ex bonis, quae remanserunt in haereditate quondam Lotti „ Duccini Testatoris, posse alienari in descendentes masculos haeredum „ institutorum a dicto Lotto Testatore, et successive in dictos no„ minatos in petitione, quatenus constiterit coram DD. Officialibus Pu„ pillorum illos esse de descendentibus dicti Testatoris, *et huiusmodi* „ *bona posse pervenire in filios et descendentes masculos dictorum* „ *acquirentium, et donec aliquis ex dictis descendentibus extabit* „ E parimente prima della celebrazione di detto Istrumento, perchè fino de' 20. Maggio 1575. era stata pubblicata, ed approvata dal Magistrato Supremo questa Relazione della *Ruota.*

XXX. Di più nello stesso Istrumento di compra, e respettiva vendita de' 28. Giugno 1575. si vedeva essersi i Contraenti espressamente riferiti al suddetto sentimento della *Ruota*, dalla quale dissero che era stato dichiarato „ *dicta et infrascripta bona posse vendi, et* „ *deveniri in filios, et descendentes masculos haeredum institutorum* „ *in dicto Testamento, donec aliquis ex eis extabit, ut latius in* „ *Relatione praedicta* „ e si vedeva anche in detto Istrumento solennemente attestato dal Notaro „ *dictos Paulum, et Vincentium fuisse,* „ *et esse de descendentibus de filiis masculis legitimis, et naturalibus* „ *haeredum institutorum a dicto quondam Locto Duccini de Mancinis* „ *Testatore supra nominato* „

XXXI. In queste circostanze adunque doveva assolutamente concludersi, che nell' Istrumento de' 28. Giugno 1575. s' intese di vendere e respettivamente comprare il semplice dominio *temporale* dei Beni d'

Alfiano, *resolubile* nel caso d'estinzione delle *linee masculine* dei Mancini compratori; si perchè regolarmente dalla *potestà* si argumenta alla *volontà*, nè può presumersi, che questa abbia ecceduto i termini di quella *Leg. Lucius* 21. §. *Imperatores ff. ad municip. Surd.* 10
cons. 431. *n.* 41. *Menoch. de praesum. lib.* 3. *praesum.* 6. *n.* 33. *Rocc. disput. select. cap.* 131. *num.* 22. *et cap.* 185. *n.* 8. *Polit. de donat. dissert.* 1. *n.* 38. *Rot. Rom. dec.* 211. *num.* 10. *par.* 7. *rec. et coram Molin. dec.* 812. *num.* 39. si perchè non era nel caso nostro soltanto *presumibile*, ma era positivamente *chiaro e manifesto*, che in detto Istrumento non estesero i Contraenti la loro volontà oltre i limiti della
potestà, ogniqualvolta alla Decisione della *Ruota*, che prescriveva i limiti 11
della loro *potestà*, ebbero un'espressa *relazione*, di cui è nota l'efficacia indicata dal Testo nella *Leg. asse toto ff. de haered. instit. Barbos. axiom.* 201. *num.* 1. *et segg. Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 761. *num.* 24. e modernamente dalla *Rota nostra* nella *Florentina Immissionis* 10. *Martii* 1780. *av. gl' Illustriss. Sigg. Auditori Guido Arrighi Podestà, Cosimo Ulivelli, e Me Relatore* §. *Imperocchè quanto al suddetto atto ec.*

E così ambe le Parti con tutto l'impegno informando è stato da Noi risposto.

Guido Arrighi Podestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore.

DECISIONE LXXXV.

FLORENTINA SEU LUGDUNEN. LITERARUM CAMBII.

13. *Septem.* 1780.

ARGOMENTO.

Non può sospendersi l'esecuzione di una cambiale, quando non si adduca una eccezione nascente dal di lei ventre, e che non abbisogni di prove estrinseche alla cambiale medesima.

SOMMARIO.

1. *Per il pagamento delle Lettere di Cambio, tanto contro il Trattario, che le abbia accettate, quanto contro lo Scrivente, o Girante, nel caso che ritornino non adempite, ha luogo la via esecutiva.*
2. *Nei Giudizj esecutivi non vagliono a ritardare l'effetto di simili Giudizj, ossia l'esecuzione, altre eccezioni, fuori che quelle che non ricercano un'alta indagine, o perchè nascenti dal ventre del Documento, in cui fondi l'Attore la sua intenzione, e però intrinseche all'intentata azione, o perchè, sebbene estrinseche, restano però provate chiaramente e incontinenti.*
3. *Nelle Piazze d'Italia resta inefficace, e di niun momento l'accettazione delle lettere di Cambio fatta dal Trattario, a cui non sia, nè possa esser nota la già seguita, o imminente decozione del Traente, palesandosi prima della scadenza del pagamento tal decozione.*
4. *Secondo le Piazze mercantili di Francia il Trattario anche dopo accettata la cambiale può ritenerla qualche giorno appresso di se, e cancellarne, e ritrattarne l'accettazione, finchè non abbia consegnata la cambiale accettata al Presentante.*
5. *Quando per sostenere la propria eccezione vi è bisogno di prove*

estrinseche dalla cambiale, non può tale eccezione ritardarne la esecuzione, e solamente debbe rimettersi al giudizio ordinario.

Dai Sigg. Fratelli Sibaud, e Compagni Negozianti in Bologna per gli atti della Camera del Commercio di questa Città di Firenze vennero richiesti nell'Aprile 1779. i Sigg. Libri, e Calcherelli di Banco Negozianti in questa stessa Città di pagare lire 2108. 13. 3. tornesi valuta di una cambiale tratta ne' 27. Febbraio 1778. dai Sigg. Raguenau Marchat, e Compagni di Livorno sopra i Sigg. Fratelli Coste, e Compagni di Lione, pagabili nel prossimo pagamento di Fiera Rè all'ordine dei medesimi Sigg. Raguenau, da questi poi girata all'ordine del Sig. Marchese Giovanni Cambiaso di Domenico Negoziante in detta Piazza di Livorno, dallo stesso Sig. Cambiaso successivamente girata all'ordine S. P. di detti Sigg. Libri, e Calcherelli, e quindi da questi girata all'ordine S. P. dei prefati Sigg. Fratelli Sibaud, e Compagni, con più i Cambi, e Ricambi, Provvisioni, e Spese ec.

Fondarono i Sigg. Sibaud questa loro istanza nel difetto di pagamento di detta cambiale, giacchè sopravvenuto e reso noto in Lione prima della scadenza di essa il fallimento del Traente Raguenau i Sigg. Coste Trattarj, allegando di non avere in mano assegnamenti del Traente, rifiutarono di pagare la somma sopra di essi tratta con detta cambiale presentatagli dai Sigg. Fratelli Colomb di Lione, all'ordine dei quali l'avevano girata i suddetti Sigg. Sibaud, cosicchè convenne a detti Sigg. Colomb di fare, conforme fecero in Lione ne' 31. Marzo 1778., il solito, ed opportuno protesto.

A detta Istanza dei Sigg. Sibaud essendosi opposti i Sigg. Libri e Calcherelli, in contradittorio delle suddette Parti emanò sotto di 30. Settembre 1779. Sentenza del Sig. Auditore e Giudice di detta Camera del Commercio del seguente tenore „ ivi „ Diciamo ec. il protesto „ del ritorno della cambiale di lire 2108. 13. 3. tornesi tratte il dì „ 27. Febbraio 1778. da' Sigg. Raguenau di Livorno sopra de' Sigg. „ Coste e Fratelli di Lione nell'ordine del Sig. Giovanni Cambiaso, „ fatto ad istanza dei Sigg. Sibaud possessori di detta cambiale contro „ dei Sigg. Libri e Calcherelli loro Giranti, essersi dovuto, e doversi „ confermare, siccome quello con la presente nostra Sentenza confer-

„ miamo, e per confermato aver vogliamo, rilasciando, siccome rilascia-
„ mo, per la suddetta somma di lire 2108. 13. 3. tornesi a favore di detti
„ Sigg. Sibaud, e contro detti Sigg. Libri e Calcherelli ogni lecita
„ esecuzione, come ancora per l'importare dei frutti, e delle spese
„ de' protesti, ed altro ec. sopra della medesima da liquidarsi come
„ di ragione, non meno che per le spese del presente Giudizio, al
„ refacimento delle quali detti Sigg. Libri ec. condanniamo secondo
„ la tassazione giudiciale da farsi. Riservando non ostante a detti Sigg.
„ Libri e Calcherelli le loro ragioni tali quali dedotte con loro Scrit-
„ tura de' 20. Aprile 1779., e de' 15. Giugno detto da sperimentarsi
„ nel suo congruo Giudizio „.

Interposero da questa Sentenza l'Appello alla Deputazione della suddetta Camera del Commercio, non tanto i Sigg. Libri e Calcherelli, quanto ancora unitamente ad essi il Sig. Marchese Giovanni Cambiaso di Domenico come loro Rilevatore, e caduta in Noi la Commissione della Causa, dopo il conveniente esame abbiamo oggi referito a detta Deputazione doversi confermare in tutte le sue parti il precedente Giudicato, avendo trovati giusti e solidi i fondamenti del medesimo.

E per vero dire, è principio incontrastabile, che per il pagamento delle Lettere di Cambio, tanto contro il Trattario nel caso, che le
1 abbia accettate, quanto contro lo Scrivente o Girante nel caso che ritornino non adempite, ha luogo la via esecutiva, e ciò non solo secondo la general consuetudine di tutte le Piazze mercantili, di cui oltre gli allegati nella precedente Decisione §. *Portando* ec. attestano ancora *l' Ansald. de commerc. disc.* 77. *num.* 7. *Rota Bononien. apud Urceol. de transact. quaest.* 40. *num.* 24 *Rot. Roman. in rec. dec.* 334. *num.* 1. *et* 2. *par.* 5. *tom.* 1. ma più precisamente in forza delle Leggi particolari, con le quali si procede nei nostri Tribunali, essendo sopra di ciò letterale la disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib.* 2. *rubr.* 8. e quella della *Riforma dell' anno* 1613. l'una, e l'altra estesamente riportata in detta antecedente Decisione §. *A render viepiù valido ec.*

Ed è ugualmente incontrovertibile, che nei Giudizj esecutivi non vagliono a ritardare l'effetto di simili Giudizj, o sia l'Esecuzione, al-

tre eccezzioni, fuori di quelle che non ricercano un'alta indagine, perchè o nascendo, come suol dirsi, dal ventre del medesimo Documento che forma il fondamento dell'intenzione dell'Attore, vengono ad essere intrinseche all'intentata azione, o benchè estrinseche, restano 2
però provate chiaramente, e come dicono i Nostri, incontinenti, conforme esaminata magistralmente la materia stabilì il già *Aud. Giuseppe Bizzarrini nella Florentina, seu Pisana Iudicii Executivi de'* 16. *Luglio* 1746. *dal* §. 20. *per più segg.*

In vista pertanto di questi sicurissimi principj, siccome non poteva dirsi che fosse del divisato carattere l'eccezione dai Sigg. Libri e Calcherelli, e dal Sig. Cambiaso loro rilevatore opposta all'Istanza fatta per parte dei Sigg. Sibaud, così era di dovere, che tale Istanza nel presente Giudizio venisse esaudita, riservato però ad altro più congruo Giudizio l'esame della proposta eccezione, come meritevole di alta indagine, riservo similmente insinuato nella detta *Florentina seu Pisana Iudicii Executivi* § 21. *e* §. 56.

Si fondava tal eccezione nella circostanza di essere stata già una volta accettata dai Sigg. Coste Trattarj la cambiale, per il di cui inadempimento agitavano i Sigg. Sibaud contro i Sigg. Libri e Calcherelli Giranti, circostanza, che apparendo dalla cambiale istessa, in cui si vedeva scritta l'accettazione, benchè cancellata, pretendevano i dotti Difensori dei Rei Convenuti, e loro Rilevatore, che formasse un'eccezione intrinseca, e nascente dal ventre del medesimo Documento, in forza del quale agitavano gli Attori, attendibile perciò, ed efficace anche nel presente giudizio esecutivo. Ma attentamente ponderato questo ingegnoso raziocinio, lo abbiamo trovato inconcludente, avendo creduto, che nel proporlo si procedesse con equivoco.

Poichè altro era il dire, che dal ventre della stessa cambiale nascesse la prova del fatto di esservi stata una volta scritta l'accettazione, altro, e totalmente diverso, era il pretendere, che posto un tal fatto, somministrasse il medesimo un' eccezione capace di dispensare i Giranti dal pagare ai Giratarj la valuta di detta cambiale, che non ostante la detta accettazione non fu dai Sigg. Coste Trattarj adempita. Ad oggetto che tal conseguenza potesse dedursi dal suddetto fatto, sarebbe stato necessario il far costare chiaramente, ed incontinenti,

che i Sigg. Coste dopo scritta la detta accettazione fossero rimasti assolutamente obbligati all'adempimento della cambiale, cosicchè il non averne da essi esatta la valuta il Presentante derivasse da oscitanza, ed incuria del Presentante medesimo incapace d'arrecare ai Giranti il minimo pregiudizio. Questa prova non solo non si vedeva conclusa per parte dei Giranti, ma anzi da ciò che si proponeva per parte dei Giratarj pareva che resultasse il contrario.

2 In fatti, sebbene i Difensori dei Sigg. Libri e Calcherelli, e del Sig. Cambiaso con la scorta di alcuni Autori oltramontani andassero rilevando, che laddove nelle Piazze d'Italia resta inefficace, e di niun momento l'accettazione delle Lettere di Cambio fatta dal Trattario, a cui non sia, nè possa esser nota la già seguita, o imminente decozione del Traente, palesandosi prima della scadenza del pagamento
3 tal decozione, come con molti concordanti avvertono il *Casareg. Cambist. istruit. cap.* 3. *num.* 2. *et segg. e la Rot. Roman. nella Romana Literarum Cambii* 4. *Aprilis* 1718. *cor. Rovault de Gamaches* riportata dal medesimo *Casareg. de commerc. disc.* 152. *n.* 1. *e segg.* viceversa in molte Piazze oltramontane, e nominatamente in quelle di Francia, veglia il diverso stile di reputare assolutamente astretto il Trattario al pagamento delle Cambiali, una volta che le abbia accettate, senza curare qual fosse in tempo della sua accettazione lo stato del Traente, e quindi volessero dedurre, che non ostante la decozione dei Sigg. Ragueneau Traenti, già seguita allorchè dai Sigg. Coste Trattarj fu scritta nella cambiale l'accettazione, e resa nota ai medesimi Sigg. Coste posteriormente, fossero questi nell'indispensabil necessità di adempire la Tratta da essi accettata.

Opponevano però i Difensori dei Sigg. Sibaud altra consuetudine delle Piazze mercantili di Francia, secondo la quale il Trattario anche dopo accettata la cambiale è in facoltà di ritenerla qualche giorno appresso di se, e di cancellarne, e ritrattarne l'accettazione, fintantochè non abbia consegnata la cambiale accettata al Presentante; qual consuetudine autenticata dall'autorità del *Du Pui delle Lettere di Cambio cap.* 2. *num.* 5. *e segg.* nel tempo medesimo che dimostrava esser realmente vegliante in Francia lo stile allegato per parte dei
4 Giranti, e di cui sembra che convenga lo stesso *Du Pui in detto*

cap. 2. *num.* 1. *e segg.* cioè, che l'accettazione delle Lettere di Cambio obblighi precisamente al loro adempimento, parendo, che la cautela di ritenersi dal Trattario per qualche giorno la cambiale accettata, per poterne cancellare l'accettazione, non sia da attribuirsi ad altro oggetto che a quello appunto di evitarsi dal Trattario le pregiudiciali conseguenze derivanti dalla propria accettazione, dopo passata in mano del Presentante la Cambiale accettata, nel tempo medesimo obbligava a confessare, che secondo gli usi di Francia l'accettazione, da cui nasce nel Trattario il preciso obbligo di adempire le Lettere di Cambio consiste, non già nella semplice verbal dichiarazione di accettarle apposta dal Trattario in dette Lettere, ma bensì nella circostanza di avere il Trattario consegnate al Presentante le Lettere di Cambio munite della sua dichiarazione di accettarle.

Era dunque inconcludente, ed incapace di formare un'eccezione a difesa dei Giranti nel presente Giudizio esecutivo il vedersi dall' oculare inspezione della cambiale, per il di cui inadempimento agitavano contro detti Giranti i Giratarj, che in essa fu già apposta dai Trattarj la dichiarazione d'accettarla; mentre ogniqualvolta questa semplice dichiarazione non era per se sola bastante a render precisamente obbligati all'adempimento della cambiale i Trattarj, i quali prima di consegnare detta cambiale accettata al Presentante erano sempre in libertà di cancellare, come fecero, la loro accettazione, non poteva dirsi provata la colpa o negligenza del Presentante in esigerne dai Trattarj il pagamento.

Nè abbiamo creduto valutabile quanto si replicava per parte dei Giranti, cioè, che potesse esser cancellata, e ritrattata dai Sigg. Coste l' accettazione dopo aver già consegnata la cambiale accettata ai Sigg. Colomb, nei quali termini, secondo la stessa autorità già allegata del *Du Pui*, non era permessa la cancellazione, o sivvero potesse esser rimasta la cambiale nelle mani dei Sigg. Coste per incuria, e negligenza dei Sigg Colomb anche più di due, o tre giorni, e così per un tempo maggiore di quello per cui, secondo il medesimo *Du Pui*, sogliono in Francia lasciarsi in mano dei Trattarj le cambiali, a schiarimento dei quali fatti per parte dei medesimi Giranti con tutto il calore si faceva istanza, perchè dai Sigg. Sibaud venisse esibito il Car-

teggio passato fra essi, ed i Sigg. Colomb, istanza, che abbiamo referito doversi rigettare, e riservare al Giudizio ordinario.

Imperocchè quando i Giranti per sostenere la loro eccezione avevano bisogno di ricorrere ad altre prove estrinseche dalla cambiale, non poteva dirsi, che detta eccezione, come nascente dal ventre della cambiale medesima, fosse atta a ritardare l'esecuzione, al quale effetto sarebbe stato necessario, che la *semplice* cambiale senza bisogno d'
5 estrinseci soccorsi formasse di detta eccezione una piena prova, come oltre gli allegati nell'antecedente Decisione al §. *Eccezione ec.* ottimamente spiega con i concordanti la citata *Florentina, seu Pisana Iudicii executivi* 16. *Iulii* 1746 *cor. Bizzarrini* §. 23.

Tanto più che la divisata eccezione, la quale in sostanza voleva fondarsi o nel positivo dolo dei Sigg. Colomb, quale sarebbe stato il restituirsi da essi la cambiale ai Sigg. Coste, affinchè ne cancellassero l'accettazione, o nella colpa dei medesimi Sigg. Colomb, quale sarebbe stata il lasciarsi da essi la cambiale in mano dei Sigg. Coste per un tempo maggiore di quello che permettesse l'uso della Piazza di Lione, neppure poteva dirsi assistita, e fomentata da qualche legal presunzione, ma ne aveva anzi la positiva resistenza, non dovendosi di ragione presumere il dolo, o la colpa, come dopo i Testi nella *Leg. quoties* §. *qui dolo ff. de probat. Leg. merito ff. pro soc. Capit. final. de praesumpt. cap.* 2. *de regul. iur.* concordemente stabiliscono *il Mans. cons.* 786. *num.* 20. *Costantin. vot. decisiv.* 190. *num.* 37. *et vot.* 291. *num.* 24. *Rot. Roman. in recent. decis.* 443. *num.* 2. *par.* 4. *tom.* 1. *et coram Molines decis.* 523. *num.* 5. *dec.* 692. *num.* 4. *decis.* 919. *num.* 95. *et decis.* 989. *num.* 9. *et cor. Falconer. de pact. dec.* 9. *sub n.* 5. *et de salvian. inter. dec.* 1. *n.* 13. *et de S. C. Velleian. dec.* 5. *sub. n.* 11.

E così l'una, e l'altra Parte informando è stato risoluto.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, Potestà, e Relatore.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Guido Arrighi Aud. di Ruota.

DECISIONE LXXXVI.

FLORENTINA IMMISSIONIS

10. *Mart.* 1780.

ARGOMENTO.

Non può denegarsi l'immissione sul fondo censito, nel caso di mancanza al pagamento della rendita, stante il fallimento di quello, che non tanto in nome proprio, ma in nome ancora dei suoi fratelli creò passivamente il censo, nulla valutando, che per le fatte divise quel fondo non sia toccato neppure in parte al fratello decotto.

SOMMARIO.

1. *Quando il censo è imposto sopra un fondo in tempo, che questo era indiviso, si reputa obbligatorio di tutti i comproprietarj, comunque successivamente dalle fatte divise resulti, che ad uno di essi non sia toccata veruna porzione sul fondo medesimo.*
2. *Quando esiste un mandato, che autorizza a prendere a censo, a cambio ec., non vi è bisogno di alcuna ratifica per i censi, o cambj creati posteriormente del mandante.*
3. *Allorchè, malgrado il mandato o generale, o speciale, apparisse, che il mandante ha dichiarato di voler inoltre specialmente e precisamente sanzionare con la ratifica le operazioni del mandatario, queste sono di niun valore se manchi la ratifica medesima.*
4. *Il mandante è tenuto alle obbligazioni contratte in di lui nome dal mandatario, comunque in queste per soprabbondante cautela, e quando occorra, sia stata promessa semplicemente la ratifica per parte del mandante, la quale non abbia avuto altrimenti luogo.*
5. *Allorchè in qualunque atto si ha relazione ad un atto diverso, non importa, che sieno enunciate tutte le parti di questo, intenden-*

dosi con quella relazione di aver rapporto all' intiero contesto di esso.

6. *Non può argomentarsi dall' uno all' altro caso, quando questi sono fra loro diversi.*

7. *I frutti di un Censo, che forma la Dote, e il fondo di veri, e Proprj benefizj Ecclesiastici perpetui, non posson dirsi uno stipendio o elemosine di Messe, comunque la celebrazione di queste sia ingiunta ai Rettori, ma sì vere rendite di Benefizj, alla percezione delle quali ha un diritto indubitato qualunque Rettore, appena che gli è conferito il benefizio, fino alla di lui morte.*

8. *I quali frutti, se sieno decorsi e non esatti in vita dal Rettore, trapassano a' di lui eredi.*

9. *Il Rettore, che percipe le rendite del Benefizio, modificate dall' onere della sodisfazione di alcune messe, trasmette a' di lui eredi sulle rendite non esatte il diritto alle medesime con la stessa modificazione.*

10. *Il Patrono è autorizzato ad invigilare, e prendersi cura della celebrazione delle messe ordinate dal Fondatore.*

11. *I Patroni non possono appropriarsi i frutti dei Beni spettanti ai Benefizj di loro Patronato.*

12. *L' ordinario, comunque debba considerarsi come l' Esecutore delle pie disposizioni, non ne ha però un privativo diritto, ma solo lo esercita, quando o non esista chi abbia un legittimo diritto di adempirle, o chi ha tal diritto sia negligente.*

Per mezzo di un privato Chirografo de' 5. Gennaio 1735. il già Signor Barone Andrea Franceschi, che per parte di tre dei suoi Sigg. Fratelli, cioè del Sig. Cav. Lorenzo Maria, del Sig. Giuseppe Maria, e del Signor Cav. Giuliano, aveva già i preventivi Mandati, che lo autorizzavano a prendere a *Censo* o a *Cambio qualunque somma*, impose tanto in suo nome proprio, che in nome dei Signori Cav. Fra Lorenzo Maria, Canonico Giovan Gualberto, Alfier Giuseppe Maria, Cav. Giuliano, e Cav. Francesco Maria Franceschi suoi fratelli, per i quali dichiarò di *promettere de rato alias del proprio*, sopra il Palazzo di sua abitazione posto in questa Città nella via detta *Guic-*

ciardini un Annuo perpetuo redimibile Censo di scudi 180., quale così imposto vendè per il prezzo di scudi 4500. al Reverendo Padre Fra Francesco Maria Valenzi, come Erede Usufruttuario, e Fiduciario del fu Signor Giuseppe Maria Valenzi di lui fratello, e con la precisa dichiarazione, che detto Censo dopo la morte del suddetto Padre Valenzi servir dovesse per Dote, e fondo di tre Cappelle, o Benefizi Ecclesiastici, che in esecuzione della volontà di detto Sig. Giuseppe Maria Valenzi dovevano fondarsi, ed erigersi dal suddetto suo Erede Fiduciario, per dovere tal fondazione aver effetto dopo cessato con la di lui morte l'usufrutto della fraterna Eredità ad esso lasciato.

Successivamente nell'anno 1738. in conseguenza delle istanze, che ne furono fatte all'Ordinario Fiorentino, procedè questo all'erezione, e fondazione di dette tre Cappelle o Benefizi Ecclesiastici, uno sotto il Titolo di San Giuseppe nella Chiesa di Santa Trinita di questa Città, altro similmente in detta Chiesa sotto il titolo di San Vincenzio Ferrerio, ed il terzo sotto il titolo di Santa Caterina Vergine, e Martire nella Chiesa di Santa Monaca di questa stessa Città, ed in tale occasione fu assegnata per Dote, e Fondo di ciascheduno di questi tre Benefizj, o Cappelle l'Annua rendita di scudi 60. terza parte del suddetto Annuo Censo, e fu imposto ai respettivi Rettori l'obbligo della celebrazione di una Messa quotidiana col solito riposo.

Nell'anno 1744., e precisamente sotto dì 18. Dicembre, il Sig. Canonico Carlo Bernardino Cappelli Rettore di due delle suddette Cappelle, ed il Sacerdote Sig. Bene del Bene Rettore della terza, vedendo che, per il noto Fallimento seguito nell'anno 1740. di detto Sig. Baron Andrea Franceschi, si era cessato di pagare alle Cappelle suddette gli annui Frutti del predetto Censo, e quelli ancora di altro annuo Censo di scudi 50., che il medesimo Sig. Barone Andrea Franceschi con altro privato Chirografo dello stesso anno 1735. sotto suo vero giorno aveva imposto sopra il medesimo Palazzo di via *de' Guicciardini*, e venduto per il prezzo di scudi 1250. al suddetto Padre Fra Francesco Maria Valenzi negli stessi modi, e nomi che sopra, esibirono negli Atti del Clarissimo Magistrato Supremo una scrittura di Domanda, nella quale chiesero l'Immissione in Salviano nel suddetto palazzo fondo censito, all'effetto di sodisfarsi, o con i frutti di esso, o col prezzo del me-

desimo da ricavarsi servatis servandis tanto della sorte di detti Censi quanto dei loro frutti già decorsi, e non pagati, e di quelli da decorrere in futuro fino all'effettiva restituzione della sorte.

Pendente questo giudizio di Salviano, i predetti Rettori procurarono, ed ottennero dall'Ordinario Fiorentino un Decreto, con cui venne accordato, che rimanesse sospesa fino all'esito del Giudizio la sodisfazione degli Obblighi annessi alle loro Cappelle, con la dichiarazione seguente „ *ivi* „ Vogliamo ed ordiniamo però che reintregate che saran„ no le dette Cappelle dei loro Fondi si deva riassumere la celebrazione „ delle Messe, e che con i Frutti, dedotte le spese della Lite, si devino „ sodisfare ed adempire gli obblighi, e pesi arretrati, e come sopra „ sospesi. „

Sotto dì 19. Aprile 1748. emanò sentenza del Magistrato Supremo, che esaudì in parte le Istanze dei suddetti Rettori, poichè in questa sentenza, proferita con l'espresso consenso dei Deputati al Patrimonio di detto Sig. Barone Andrea Franceschi, fu dichiarato attesa la prelazione competente ai Rettori predetti, creditori degli enunciati Censi, sopra il Palazzo sul quale furono i medesimi già imposti, doversi per allora pagare, conforme fu ordinato pagarsi ai prefati Rettori dai Beni ed assegnamenti rimasti nel Patrimonio di detto Signor Baron Andrea la somma, e quantità di scudi 4500. capitale del primo di detti Censi, essendosi riservato il suddetto Magistrato di dichiarare altra volta, tanto rispetto ai Frutti di detto Censo, quanto rispetto al Capitale, e Frutti dell'altro di sopra enunciato.

Passati successivamente all'altra vita i sopraddetti Rettori, i loro Eredi, sperimentando quanto ai frutti del Censo imposto mediante il Chirografo de' 5. Gennaio 1735. il riservo contenuto nella sentenza del Magistrato Supremo de' 19. Aprile 1748. con loro scrittura esibita negli Atti di detto Supremo Magistrato sotto dì primo Luglio 1777. chiesero nel sopraddetto Palazzo, Fondo Censito, posseduto presentemente dal Signor Cavaliere Enea Dragomanni gia Beroardi, l'Immissione in Salviano, all'effetto di sodisfarsi dei Frutti di detto Censo decorsi dal tempo del fallimento del Signor Barone Andrea Franceschi seguito nell'anno 1740. fino alla restituzione della sorte del medesimo Censo fatta ai loro autori in forza della prefata sentenza de' 19. Aprile 1748., dei quali

frutti domandarono di esser dichiarati creditori, salvi i pagamenti che ne fossero stati fatti.

Il Sig. Cav. Dragomanni, che aveva comprato detto palazzo, e pagato il prezzo di esso in conto delle Doti della Sig. Contessa Maria Minerva Ughi vedova Lorenzi, intimò a questa le molestie, inferitegli sopra il medesimo palazzo dagli Eredi di detti Rettori, e siccome nel già Sig. Conte Balì Luigi Lorenzi marito di detta Sig. Contessa era passato lo stesso palazzo per la vendita a lui fattane dai Patrimonj dei Signori Cav. Lorenzo, e Cav. Francesco Franceshi, perciò la suddetta Signora Contessa rivolse le medesime molestie contro il Sig. Giuseppe Franceschi allora vivente, e dipoi, per aver questo cessato di vivere, contro le Signore Maria Maddalena Franceschi Stiozzi, e Cassandra Franceschi da Cepperello, come Eredi Beneficiate, non tanto di detto Signor Giuseppe Franceschi loro Zio, quanto del fu Sig. Cav. Giuliano Franceschi loro Padre, quali con loro scrittura de'5. Gennaio, e 12. Maggio 1779 assunsero la difesa della causa, che contro il suddetto palazzo posseduto dal Sig. Cav. Dragomanni era stata promossa dai predetti Eredi Cappelli, e Del Bene.

La sentenza, che in questa causa proferì il Magistrato Supremo a relazione dei tre suoi Sigg. Auditori sotto dì 25. Maggio 1779. fu pienamente conforme alla Domanda dei suddetti Signori Cappelli, e Del Bene, e Noi, ai quali in conseguenza del Rimedio della Restituzione in integrum intentato per parte di dette Signore Eredi Franceschi, fu commesso di conoscere della giustizia, o ingiustizia di tal sentenza, dopo il più serio, e maturo esame l'abbiamo trovata coerente alla Giustizia, e perciò abbiamo oggi concordemente referito al Supremo Magistrato doversi la medesima confermare.

Due erano l'eccezioni, che contro la domanda dei Signori Eredi Cappelli, e Del Bene, e conseguentemente contro la precedente sentenza a loro favore emanata, venivano opposte per parte delle suddette Signore Eredi Franceschi; la prima, che non apparisse essere stato *ratificato* dai Signori Cav. Giuliano, e Giuseppe Franceschi autori di Esse quel contratto di Censo, che stipulò mediante la scritta de' 5. Gennaio 1735. il già Sig. Barone Andrea Franceschi anche in nome dei suoi Signori Fratelli, per i quali promesse *de rato alias del proprio*, senza

la quale *ratifica* si pretendeva, che da detto contratto di Censo dovesse dirsi rimasto obbligato il Patrimonio del solo Sig. Baron Andrea, stato ormai assorbito dai debiti, che diedero causa al suo notorio fallimento, non già il palazzo di via Guicciardini, in cui in occasione delle divise seguite fra i Signori fratelli Franceschi non toccò porzione alcuna a detto Signor Barone Andrea; la seconda, che in ogni caso i Signori Eredi Cappelli, e Del Bene non avessero *legittima Persona* per domandare *i* frutti decorsi del suddetto Censo, ma il diritto di domandargli risedesse in chi rappresentasse la Causa Pia, stante il non essere stato adempito l'onere della celebrazione della Messa quotidiana annesso a ciascheduna di dette tre Cappelle, o Benefizj, e il doversi perciò erogare nell'adempimento di quest'onere, se non in tutto almeno per la maggior parte, i Frutti decorsi di detto Censo. Ma sì l'una, che l'altra eccezione ci è comparsa inconcludente.

Tale ci è comparsa la prima, non solamente perchè anche nell' ipotesi che avesse dovuto reputarsi come creato dal solo Signor Baron Andrea Franceschi il divisato Censo, pareva, che fosse luogo a sostenere,
1 che essendone stata fatta l'imposizione in un tempo, in cui il Palazzo, sopra cui fu imposto, ugualmente che il restante del comun Patrimonio dei Signori Fratelli Franceschi, era ancora *indiviso*, si applicasse perciò il disposto del celebre Testo nella *Leg. Marcellus. ff. ad Trebellian.* per poter concludere, che per operazione della Legge fosse venuto a doversi imputare il suddetto Palazzo per la concorrente quantità di detto Censo nella porzione del prefato Signor Baron Andrea, senza che questa legale imputazione potesse rimanere alterata, in pregiudizio dei Terzi, a favore dei quali lo stesso Censo era stato imposto, dalla posterior divisione seguita tra i Signori Fratelli Franceschi, e dalla circostanza di non essere stata di fatto assegnata in questa posterior Divisione porzione alcuna di detto Palazzo al Signor Baron Andrea.

Ma molto più, e principalmente perchè dalla creazione e imposizione di detto Censo abbiamo creduto esser rimasti obbligati insieme col Sig. Barone Andrea Franceschi, anche i Sigg. Cav. Giuliano, e Giuseppe Franceschi Autori delle Signore Contradittrici dei suddetti Sigg. Eredi Cappelli, e Del Bene, in conseguenza del *Mandato*, dai

medesimi Sigg. Cav. Giuliano, e Giuseppe precedentemente conferito a detto Sig. Barone Andrea loro fratello, *di prendere a Censo o a Cambio qualunque somma*, a fronte del quale *Mandato* era superflua una *ratifica* per parte di detti Sigg. Cav. Giuliano, e Giuseppe del Censo posteriormente creato dal Sig. Barone Andrea, quando il suddetto precedente *Mandato* per se solo operava indubitatamente l'effetto, che creato posteriormente dal Sig. Barone Andrea il Censo di cui si tratta non in solo suo proprio nome, ma espressamente *in nome anche dei Mandanti* venissero questi a rimaner obbligati dal fatto del loro Mandatario: *Leg. Haeres Absens* §. *Apud Labeonem ff. de Iudic. Leg. certe* §. *si Procurator. ff. de Procur. Cravett. cons.* 122. *num.* 3. *Andreol. controv. Forens.* 56. *num.* 24. *Rocc. respons.* 21. *num.* 10. *et* 13. *Ansald. de commerc. discors.* 30. *num.* 3. *et* 15 *Casareg. de* 2
commerc. discors. 105. *num.* 8. *Rot. Roman. coram. Ansald. decision.* 196. *num.* 18. *et coram Falconer. de subhast. decis.* 1. *num.* 5. in punto la *Rot. nostra in Florentin. Cambii* 15. *Sept.* 1744. *coram DD. Auditorib. Ferdinando Soldani Bensi*, *Marco Philippo Bonfini*, *et Vicario generali Iulio del Riccio* §. 8. *versic.* „ E primiera„ mente rispetto al Sig. Giuseppe Ella faceva vedere, che egli sotto „ dì 11. Dicembre 1721. dimorando in Livorno costituì per Chiro„ grafo suo Procuratore il Sig. Baron Andrea suo fratello a potere „ in suo nome, tanto separatamente, che insieme, e insolidum col „ medesimo, e con gl'altri Fratelli, prendere a cambio qualunque „ somma, e da qualunque persona: Posta la qual preesistenza di Man„ dato nella persona di detto Sig. Barone, e colla facoltà espressa di „ potere obbligare il Costituente solidalmente per qualunque somma „ che avesse presa a Cambio non vi era dubbio, che detto Sig. Giu„ seppe fosse rimasto obbligato insieme, e in solidum nel detto Cambio „ posteriormente contratto con la Sig. Marchesa da detto Sig. Barone „ Procuratore, secondo i testi nel *cap. ec.*

Non sussistendo, che l'avere il Sig. Barone Andrea nella creazione di detto Censo promesso per i di lui Sigg. Fratelli *de rato alias del proprio*, fosse un atto contradittorio, ed incompatibile col precedente Mandato generale, che aveva da alcuni di detti Fratelli, ed importasse perciò una dichiarazione del medesimo Sig Barone An-

drea di non voler far uso di detto general Mandato, come distinguendo fra il caso che preceda ad una simil promessa un semplice Mandato *generale*, ed il caso che ad Essa preceda un Mandato *speciale*, sull' appoggio di alcune autorità si sosteneva per parte delle Signore Eredi Franceschi.

Poichè realmente i Dottori, e i Tribunali non distinguono in
questa materia fra il Mandato *generale*, e lo *speciale*, ma bensì fra
il caso, che la *ratifica* di quello in nome di cui, previo il di lui
Mandato qualunque sia, dal suo mandatario si contratta, o per esser
prescritto un certo termine a farla sopravvenire, o per altri riscontri,
3 apparisca voluta, e richiesta *specialmente*, e *precisamente*, ed il caso
che, come nella scritta di Censo di cui si tratta, si vegga promessa
la detta ratifica *semplicemente*, e con formule generali; mentre nel
primo caso si trova fermato, che non seguendo la *ratifica* non resta
obbligato il mandante dal contratto in di lui nome stipulato; ma
viceversa nel secondo caso si vede comunemente stabilito, che la *ra-*
4 *tifica* debba dirsi promessa soltanto *ad abbondante cautela*, ed *in*
quanto fosse necessaria, e che perciò anche quando questa non segua,
resti legato, ed obbligato il mandante dal contratto in di lui nome
stipulato.

In fatti distinguendo un caso dall'altro, e dichiarando con tal distinzione quelle autorità appunto, che si allegavano nella presente causa per parte delle Signore Eredi Franceschi così rispondono fra gli altri il *Bertazzol. de clausul. istrum. clausul.* 4. *Glos.* 12. *num.* 3. *Gratian. disceptat.* 725. *num.* 10. *Rot. Roman. coram Crescent. Sen. decis.* 194. *alias decis.* 17. *tit. de probation. et coram Buratt. decision.* 190. *a num.* 1. *ad* 4. *Rot. Ianuen. in Ianuen. crediti* 15. *Iunii* 1725. *coram Audit Novelli relat.* §. *Nil faciente et seqq.* „ ivi „ Nil faciente
„ promissione *de rato* pro Fratribus facta a DD. Salamone, et Moyse
„ in eorum respective contractibus, et obligationibus, ex qua deduci
„ praetendebatur non fuisse initam obligationem sociorum contem-
„ platione, ex Doctrina *Ansald. de commerc. disc.* 46. *num.* 17.,
„ quia cum dicta promissio de rato facta fuerit ab habentibus legitimum
„ Mandatum ad obbligandum absentes, intelligitur facta *ad cautelam*,
„ et *quatenus ea opus sit*, *et intersit*, et idcirco ubi conditionata non

„ impedit, quin contractus substineatur vigore Mandati, ex celebri
„ Doctrina *Rotae decis.* 17. *coram Crescent. de probat. ec.* Contrariae
„ vero Auctoritates tunc sibi locum vindicare possunt, quando con-
„ trahentes speciali modo cautionem rati exegissent, cum pacto expres-
„ so, vel tacito resolutionis contractus in casu inobservantiae Ratiha-
„ bitionis, et appositione certae diei ad illam explendam, qua elapsa
„ contractus remanet resolutus, ut firmant *Gratian. cap.* 721. *et n.*
„ 1. *seqq. Rot. decision.* 249. *num.* 3. *coram Millin.* quos allegat *An-*
„ *saldus*, et per consequens ad eorum sensum est ipse intelligendus
„ *Mans. ec.* maxime quia incidenter de hoc agens loquitur in casu,
„ quo quis velit sibi specialiter cavere de Ratificatione *Altograd. ec.* „

E così pure in termini di un cambio, che lo stesso Sig. Barone Andrea Franceschi, promettendo similmente per i di lui Signori Fratelli *de rato, alias del proprio* contratto aveva colla Signora Marchesa Anna Franceschi Gerini sua sorella, decise la *Rot nostr. nella detta Florentina Cambii* 15. *Sept.* 1744. *coram DD. Olim Auditorib. Ferdinando Soldani Bensi, et Marco Philippo Bonfini, et Vicario Generali Iulio del Riccio* §. 10. *et sequen.* „ivi„ E Benchè dai Signori
„ Creditori si sostenesse, che a questo assunto della Signora Marchesa
„ direttamente ostava la soscrizione fatta in piede dell' Apoca Cambiaria
„ da detto Sig. Barone Procuratore, per avere in questa promesso
„ per i Fratelli *de Rato, alias del proprio*, e per essersi in conse-
„ guenza dichiarato, o di non avere realmente, o di non volersi ser-
„ vire del loro Mandato, supposto il quale era incongrua detta promessa
„ *de Rato* secondo l'autorità del *Fontanell. decision.* 557. *num.* 9.
„ Nientedimeno si replicava primieramente dalla Signora Marchesa, che
„ avendo il detto Sig. Barone espressamente soscritta la detta Apoca
„ ancora *in nome dei Signori Fratelli*, Esso in tal guisa si era
„ abbastanza spiegato di essersi voluto prevalere in quest'atto della
„ Procura di tutti loro giacchè in nome di tutti contraeva. E secon-
„ dariamente si rispondeva dalla medesima, che siccome detta pro-
„ messa *de Rato* fu fatta dal Sig. Barone nella sua firma ancora in nome
„ dei due Signori Fratelli, che l'aveano già costituito Procuratore
„ per atto espresso, quali erano il Sig. Giuseppe, come si è detto, il
„ Signor Cavalier Lorenzo, come più sotto sarà provato, *rispetto ai*

„ *quali non si poteva mai dire, che detta promessa escludesse la pre-*
„ *ventiva esistenza del lor Mandato, o che fosse con quella incom-*
„ *patibile*, ma che da detto Signor Barone Procuratore fosse sem-
„ plicemente apposta *a cautela*, ed *in quanto facesse di bisogno*,
„ come allegate le autorità concordanti, e dichiarate insieme le con-
„ trarie, ferma la *Rota di Genova in Ianuen. crediti ec.* così la stessa
„ promessa non doveva escludere il tacito Mandato degli altri due
„ Signori Fratelli ec. e rispetto a questi egualmente doveva intendersi
„ apposta *a cautela*, come contenuta in una stessa soscrizione, e ri-
„ guardante indistintamente tutti i Fratelli ec. „

Senza che per sostenere, che al Censo di cui si tratta rimanesse obbligato il solo Sig. Baron Andrea Franceschi, fosse luogo a ricorrere, come si ricorreva per parte delle Signore Eredi Franceschi, all' *Osservanza*, che si pretendeva di desumere in primo luogo dall' Atto di Erezione dei sopra enunciati Benefizj seguita nell'anno 1738., nel quale atto contenente l'assegna del suddetto Censo in Dote, e Fondo di detti Benefizj, fu detto essere stato il medesimo Censo passivamente creato *dal Signor Baron Andrea Franceschi*, senza nominare i di lui Sigg. Fratelli; in secondo luogo da un fatto dei medesimi Sigg. Canonico Carlo Bernardino Cappelli, e Prete Bene del Bene, stati già Rettori dei predetti Benefizj, quali nella sopraddetta loro giudicial Domanda de' 18. Dicembre 1744. similmente esposero, senza nominare gli altri Signori Fratelli Franceschi, che detto Censo, con l'altro, di cui sopra si è fatta menzione, erano stati imposti dal *Signor Baron Andrea Franceschi*, e per fondamento della Immissione da Essi chiesta, all' effetto di sodisfarsi della sorte, e Frutti di detti Censi, nel Palazzo Fondo censito, allegarono, che questo Palazzo fino del tempo della costituzione dei Censi suddetti doveva considerarsi „ *come imputato nella* „ *porzione tangente a detto Signor Baron Andrea dei Beni comuni* „ *fra tutti i Signori Fratelli Franceschi;* „ in terzo luogo da altro fatto dei medesimi Rettori, cioè dalla supplica, che Essi porsero all' Ordinario Fiorentino nell'anno 1744. per ottenere la sospensione degli Obblighi annessi ai Benefizj da loro goduti, nella qual supplica narrarono, che i Fondi di detti Benefizj consistevano in un Censo passivo *col Sig. Baron Andrea Franceschi del quale, atteso il noto Falli-*

mento del medesimo, erano mesi 17. *che non avevano potuto esigere i Frutti;* e finalmente dalla sentenza proferita dal Magistrato Supremo li 19. Aprile 1748., in cui fu dichiarato, che attesa la rilevazione dovuta dal Patrimonio del Sig. Barone Andrea al Patrimonio del Sig. Cav. Francesco Franceschi suo Fratello, al quale fu assegnato in porzione per cinque sesti il Palazzo fondo censito, dovevano i Censi suddetti esser pagati dagli *Assegnamenti e Beni di detto Signor Baron Andrea*, e con questi Beni, ed Assegnamenti fu realmente ordinato pagarsi il Capitale del Censo creato da detto Sig. Barone Andrea mediante la scritta de' 5. Gennajo 1735.

Imperocchè quanto al suddetto Atto d'Erezione del 1738., ed alla predetta giudicial Domanda de' 18. Dicembre 1744., era ovvia la replica, che in occasione di enunciarsi, sì nell'uno, che nell'altra, la creazione di detti Censi, e nominatamente di quello, che formava il soggetto della Causa avanti di noi agitata, fu avuta una espressa *relazione* alla scritta de' 5. Gennaio 1735., essendosi detto nell'Atto d'Erezione del 1738. „ *come di tutto appare per la Scritta privata* „ *della Compra del detto Censo del dì* 5. *Gennaio* 1735. *ab In*„ *carnatione esistente in mano del detto Padre Maestro Valenzi,* „ *alla quale ec.* „ e nella domanda de' 18. Dicembre 1744. „ *come il* „ *tutto apparisce dalla scritta del suddetto dì* 5. *Gennaio* 1735., „ *quale si produrrà quatenus ec.* „ Onde siccome detta scritta de' 5. Gennaio 1735., e nel Corpo di Essa, e nella soscrizione fatta in piè della medesima dal Signor Baron Andrea Franceschi, portava in lettera, che il suddetto Censo fu creato da detto Signor Baron Andrea *non tanto in suo nome proprio, che dei suoi Signori Fratelli,* così dovevano aversi per repetute, ed inserite queste medesime espressioni anche nell'Atto d'Erezione, e nella Domanda suddetta, che rispetto a detta scritta de' 5. Gennaio 1735. erano in sostanza un mero *Relato*, per la nota Regola, di cui il Testo nella *Leg. asse toto ff. de haered. instit. Cravett. Cons.* 45. *num.* 4. *Surd. Cons.* 105. *num.* 30. *Gra*- 5
tian. disceptat. Forens. Cap. 501. *num.* 16. *Barbos. Tractat. Var. Axiom.* 201. *num.* 1. *et seqq. Polit. de Regalibus Dissertat.* 12. *num.* 30. *Rot. Roman. Decision.* 42. *num.* 2. *part.* 16. *recent. et coram Molin. Decision.* 761. *num.* 24.

Ed in ordine alla detta Domanda de' 18. Dicembre 1744. era anche particolarmente da notarsi, che Essa conteneva la seguente protesta, e preservativa „ ivi „ *senza pregiudizio d'altre Persone, e „ Beni obbligati alla sodisfazione dei predetti loro Crediti di Capitali, e Frutti, ed in specie non derogando ec. senza pregiudizio delle ragioni* CONTRO GLI ALTRI SIGNORI FRATELLI FRANCESCHI, *„ e contro tutti gli altri Beni del Patrimonio di detto Signor „ Barone Andrea,* „ e conseguentemente tanto meno era proponibile questa Domanda in riprova dell'*Osservanza*, a cui per parte delle Signore Eredi Franceschi si ricorreva.

Quanto alla *narrativa* contenuta nella supplica, che porsero i Signori Cappelli, e Del Bene all'Ordinario Fiorentino, di essere stato cioè passivamente creato dal Sig. Barone Andrea Franceschi il prefato Censo, in primo luogo era da riflettersi, che siccome con la divisata *preservativa, e protesta* i Signori Cappelli, e Del Bene diedero chiaramente a conoscere, che realmente non intendevano di aver per obbligato al suddetto Censo unicamente, ed esclusivamente agli altri fratelli, il Sig. Baron Andrea, così conciliando, com'era necessario, con tal *protesta*, e *preservativa* la narrativa suddetta, doveva positivamente concludersi che in quella supplica s'intendesse d'attribuire la creazione di detto Censo al Signor Baron Andrea, ma non esclusivamente agli altri Fratelli; ed in secondo luogo era da considerarsi, che in detta supplica sarebbe stato affatto inutile il rappresentare, che anche altri dei Signori Fratelli Franceschi oltre il Signor Baron Andrea fossero obbligati a detto Censo, quando di fatto il pagamento dei frutti del medesimo Censo, per la di cui ineffettuazione si chedeva la sospensione degli Obblighi annessi ai suddetti Benefizj, era stato sospeso in conseguenza del Fallimento del Signor Barone Andrea, e da nessuno dei di lui Signori Fratelli veniva effettuato; sicchè e per l'una, e per l'altra ragione, prescindendo ancora da qualunque altra, non era allegabile questa supplica, come un Atto d'*Osservanza* contraria a ciò, che gli Eredi di detti Signori Cappelli, e Del Bene presentemente sostenevano.

La sentenza poi proferita dal Magistrato Supremo li 19. Aprile 1748. nella quale venne dichiarato doversi rilevare dai Beni, ed Assegnamenti

del Sig. Baron Andrea il Patrimonio del Sig. Cavalier Francesco Franceschi, a cui era toccato in porzione per cinque sesti il Palazzo Fondo censito, e conseguentemente venne a dichiararsi non obbligato il Patrimonio di detto Signor Cavalier Francesco al suddetto Censo, quanto fu giusta, atteso che per parte di detto Signor Cavalier Francesco non aveva il Signor Baron Andrea nell'Atto della creazione del Censo un preventivo *Mandato*, nè costava dalla di lui successiva *ratifica*, altrettanto era inallegabile rispetto ai Signori Cav. Giuliano, e Giuseppe, i quali, come si è veduto, prima della creazione di detto Censo avevano conferito al Signor Baron Andrea un ampio, ed effrenato Mandato di *prendere a Censo*, *o a Cambio qualunque somma*, circostanza, che rendeva totalmente diverso il Caso nostro da quello, in cui emanò la suddetta sentenza, ed impediva perciò di potere dall'uno all'altro argumentare: *Leg. Papinianus. ff. de minor. Surd. Cons.* 150. *num.* 94. *Gratian. Disceptat. forens.* 839. *num.* 20. 6
Rocc. Disputat. Select. cap. 186. *num.* 15., *Rot. Roman. Decision.* 607. *num.* 31. *part.* 19. *Recentior.*, *et coram Ansald. Decision.* 414. *num.* 16. *et Decision.* 447. *num.* 16., *et coram Molin. Decision.* 524. *num.* 4.

Esposti i fondamenti, per i quali abbiamo creduta inconcludente la prima eccezione opposta per parte delle Signore Eredi Franceschi, resta ora a parlarsi della seconda eccezione, con la quale per parte di dette Signore Eredi Franceschi si pretendeva, che siccome i Frutti di detto Censo decorsi, e non pagati ai Signori Cappelli, e Del Bene, già Rettori dei sopranominati tre Benefizj devono erogarsi per la maggior parte nella celebrazione delle Messe, che a tenore delle respettive Fondazioni dei suddetti tre Benefizi doveva eseguirsi, e non fu eseguita in vita di detti Rettori, e che conforme prescrisse l'Ordinario Fiorentino sotto dì 23. Luglio 1744. dovrà in oggi effettuarsi, così il diritto di esigere almeno il totale di detti Frutti decorsi, e non pagati, non risedesse negli Eredi di detti defunti Rettori, ma bensì nel Rappresentante la Causa Pia, quale si diceva essere l'Ordinario.

Questa eccezzione adunque, in forza della quale si asseriva, che le Signore Eredi Franceschi ree convenute per la rata di detti Frutti

erogabile nella sodisfazione di dette Messe arretrate meritassero di essere assolute dalla Domanda degli Eredi dei prefati Rettori, non solo *ex non jure Actorum*, ma ancora perchè le medesime Signore Eredi Franceschi diffidando forse dell'efficacia di una semplice eccezione *de jure Tertii*, quando era già imminente la spedizione della Causa avanti di Noi agitata, avevano procurata, ed ottenuta dall'Ordinario Fiorentino la facoltà di potere Esse assumersi la cura di far celebrare le suddette Messe arretrate a cinquecento l'Anno, è a noi sembrata un' eccezione affatto inattendibile per le seguenti ragioni.

Trattandosi nel caso nostro di Frutti di un Censo, che formava la *Dote*, e *il Fondo* di veri, e proprj *Benefizj Ecclesiastici perpetui*, come dagli Atti d'Erezione, e Dotazione dei Benefizj medesimi chiaramente appariva, questi Frutti non potevano dirsi uno stipendio, o Elemosina di Messe, ma non ostante l'esser ingiunta ai Beneficiati la sodisfazione di certe Messe, i suddetti Frutti realmente, e veramente erano *Rendite di benefizj*, alla percezione delle quali ebbero un legittimo, ed indubitato diritto i suddetti Rettori, dal momento che ad Essi furono conferiti i Benefizj medesimi, fino al giorno della loro
7 morte: *Cap. unic. de Cleric. non Resid. in* 6. *Concil. Trident. Sess.* 24. *cap.* 12. *vers. provisi autem, et versic. praeterea obtinentibus de Reformat.*, *Barbos. de Offic.*, *et Potest. Episcop. part.* 3. *Allegat.* 114. *num.* 4. *Bass. Bibliothec. Jur. Verb. Clerici* §. 2. *num.* 15. *Piton. de Controv. Patron. Allegat.* 67. *num.* 8. *De Valent. de re Ecclesiastic. T.* 3. *Vot.* 18. *num.* 54. *Gall. de Fructib. Disputat.* 37. *Artic.* 1. *num.* 5. *et* 17., *Rot. Roman. Decis.* 714. *part.* 1. *divers. num.* 7. *Versic.* „ Rector enim Hospitalis Ecclesiastici, quod datur in titu„ lum Beneficii, facit fructus suos „ *et Decision.* 442. *part.* 4. *Tom.* 1. *Recentior. sub num.* 5. *et coram Cels. Decision.* 65. *num.* 3. *et* 4.

E questo diritto ai frutti decorsi fino al giorno della morte di detti Rettori, e da Essi non esatti doveva anche dirsi trapassato nei loro Eredi, giacchè specialmente in termini di frutti civili, quali sono
8 quelli del Censo, è comunemente ricevuta la regola, che si dividono a rata del tempo, e che perciò quelli decorsi fino al dì della morte del Beneficiato ai di lui Eredi appartengono: *Salicet. in leg. Iulian.*

§. *si fructus ff. de act. Empt.*, *de Luc. de Benefic. discors.* 84. *num.* 4., *et discors.* 100. *num.* 21. *Roderic. de ann. Reddit. lib.* 3. *quaest.* 6. *num.* 5. *in fin. Rot. Roman. decis.* 278. *num.* 3. *par.* 2. *Recent.*, *et coram Ansald. decis.* 56. *num.* 5.

Dall' essere stata ordinata, e voluta dal Fondatore di detti Benefizj la celebrazione di alcune messe, niun' altra conseguenza derivandone, se non che, siccome chi godeva questi Benefizj aveva il diritto di perciperne le rendite, rivestito e modificato dall' onere della sodisfazione di dette messe, così rivestito, e modificato dallo stesso onere sarà venuto a trasmettersi un tal diritto dai suddetti Rettori nei loro Eredi, e per la regola, di cui i Testi in *leg. Nemoplus juris.* 55. *ff. de regul. iur.*, *et in cap. Nemo potest.* 79. *de regul. iur. in* 6., *Barbos. Axiom.* 160. *num.* 2. *Rot. Roman. coram Molines decision.* 727. *num.* 9
5. *et decis.* 741. *num.* 18, e per l'altra regola, della quale il Testo nella *leg. cum a Matre* 14. *cod. de rei vindicat.*, *leg.* 1. *et* 2. *cod. de haeredit. act. Gratian. disceptat. forens. cap.* 974. *num.* 19. *Polit. de divers. contract. dissertat.* 16. *num.* 2. *Rot. Roman. coram Bich. decision.* 182. *num.* 12.

Nulla ostando, che nella Scritta di creazione di Censo, e negli Atti di Erezione, e Dotazione dei Benefizj suddetti l'Esecutore della pia volontà del Fondatore pattuisse, che non dovesse essere in facoltà dei Rettori pro tempore l'esigere dai Signori Franceschi i frutti di detto Censo, se non previa la giustificazione di aver sodisfatte le messe, patto, sopra di cui per parte delle Signore Eredi Franceschi molto s'insisteva. Poichè questo patto (la di cui speciale apposizione dimostrava essere stato già conosciuto che ai termini di ragione non sarebbe mancato ai detti Rettori il gius di esigere i suddetti frutti, anche senza giustificare la preventiva celebrazione delle messe,) non ad altro potendo dirsi diretto, che ad assicurare l'adempimento della pia volontà del Fondatore, e ad ovviare alla negligenza, e trascuratezza dei Rettori, non poteva pretendersi ostativo ai Signori Eredi Cappelli, e Del Bene, gli Autori dei quali sospesero già per alcuni anni la celebrazione di dette Messe, non per negligenza, o trascuraggine, ma per un ragionevol motivo, e previa l'approvazione, e consenso dell'Ordinario.

Riflettevamo inoltre, che i Signori Cappelli, non solo erano rivestiti del carattere fin quì ponderato di Eredi di uno dei Rettori di detti Benefizj, ugualmente che i Signori Del Bene, ma di più, conforme portavano in lettera gli Atti di Erezione, e Fondazione dei tre Benefizj, erano di Essi i *Patroni*, qualità, che autorizzavano i medesimi Signori Cappelli anche precisamente ad invigilare, e prendersi cura della celebrazione delle messe ordinate dal Fondatore, come concordemente stabiliscono *Abb. in cap. Nobis Col.* 3. *de Iurepatron. Paul. de Citad. de Iurepatron. qu. ult. artic.* 5. *per tot. Lambertin. de Iurepatron lib.* 3. *qu.* 2 *artic.* 12 *in fin. Vivian. de Iurepatron. lib.* 1. *cap.* 2. *n.* 18 *versic.* „ Item tenetur Patronus providere, ut recte Ecclesiae „ provideatur, et ordinata per Fundatorem serventur „ *Piton. in Addit.*
10 *ad disceptat. Ecclesiastic.* 4. *n.* 8. *versic.* „ Quia tenetur (Patronus) „ mediante proprio accessu inquirere, an Cappella sit decenter provisa „ de tota supellectili necessaria, *et an adimpleantur onera fundatio-* „ *nis cum similibus.* „

Non resistendo a questa autorità dei *Patroni*, come si pretendeva per parte delle Signore Fredi Franceschi, il *Concilio di Trento*, giacchè questo proibisce soltanto ai Patroni di appropriarsi i frutti dei Beni spettanti ai Benefizj di loro Patronato, come all'effetto di fer-
11 mare, che i Patroni hanno un giusto diritto d'invigilare alla conservazione, e retta amministrazione di detti Beni, spiegando e dichiarando appunto la stessa Conciliare Disposizione, ottimamente osserva il *Card. de Luc. de Iurepatron discors.* 12. *num.* 7.

In ultimo consideravamo ancora, che il carattere di Esecutore delle pie Disposizioni attribuito all'Ordinario dalle autorità addotte per parte delle Signore Eredi Franceschi, a senso delle autorità medesime non dà all'Ordinario un diritto *privativo* di far eseguire le suddette pie Disposizioni, ma opera soltanto l'effetto, che Egli possa procu-
12 rarne l'adempimento nel caso, che o *non esista* chi abbia un legittimo diritto di adempirle, o chi ha tal diritto sia *negligente*, come fra gli altri spiegano il *Barbos. de Iur. Eccles. lib.* 3. *cap.* 27. *num.* 30. *et seqq., et de Offic. et Potest Episco. part.* 3. *Allegation.* 82. *num.* 2. 15. 22 25 *et* 26., *de Luc. de Iurisdict. discors.* 44. *num.* 2., *et seqq. Piton. de controv. Patron. Allegation.* 34. *num.* 12., che vale a

dire, nel caso che giustamente si tema dell'*inadempimento*, ed *ineffettuazione* di dette pie disposizioni.

Onde era inutile il ricorrere alle suddette autorità nel caso nostro, quando, e per il carattere di *Eredi* dei *Rettori*, in vita dei quali dovevano celebrarsi le messe già sospese con approvazione, e consenso dell'Ordinario, carattere, che risedeva tanto nei Signori Cappelli, quanto nei Signori Del Bene, che ex juribus di detti Rettori domandavano i frutti dei Benefizj in vita dei medesimi decorsi, e per il carattere di *Patroni* dei Benefizj, il Fondatore dei quali ordinò la celebrazione di dette messe, carattere, di cui erano particolarmente rivestiti i Signori Cappelli, non mancava nelle persone dei medesimi Signori Cappelli e Del Bene chi potesse legittimamente prendersi cura di far celebrare le messe suddette; quando lungi da potersi i medesimi addebitare di *negligenza*, e *trascuratezza* su questo punto, avevano anzi data la più sicura, e più convincente riprova della loro premura, e sollecitudine, mediante l'*idonea Mallevadoria* offerta fino nella prima istanza della causa per la puntuale sodisfazione di dette messe arretrate; quando alla prestazione di questa *idonea Mallevadoria* erano stati i medesimi Signori Cappelli, e Del Bene espressamente obbligati nella precedente sentenza a nostra Relazione oggi confermata in tutte le sue parti; e quando in somma per tutte queste ragioni la sodisfazione di dette messe arretrate veniva ad essere onninamente *assicurata*.

E così l'una, e l'altra parte virilmente informando, abbiamo creduto di dover rispondere.

Guido Arrighi Podestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relat.

DECISIONE LXXXVII.

FLORENTINA FIDEICOMMISSI DE BAGNANO.

7. *Martii* 1780.

ARGOMENTO.

Come si provi, che alcuno dimettendo i creditori di un terzo abbia avuto intenzione di acquistare il dominio su quei beni, che appunto erano stati destinati ad esso in soluto pagamento nel caso, che avesse effettivamente dimessi i creditori suddetti.

SOMMARIO.

1. *Quando è purificata la condizione, a cui era alligata una dichiarazione, questa si considera come se fosse pura sino dal suo principio.*
2. *Chi dà luogo all' adempimento di una condizione, s' intende aver spiegato l' animo di voler approfittare della dichiarazione, che era alligata alla condizione medesima.*
3. *Quando vi è la volontà, la certezza della cosa da prendersi in pagamento, e quella del prezzo, per cui ciò deve seguire, si verificano i requisiti necessarj per la perfezione del Contratto* di dazione in pagamento, *o sia di compra e vendita.*
4. *L' espressioni per loro stesse ampie e generali debbono limitarsi a quel tanto, a cui le parti hanno inteso di riferirsi.*
5. *Quando colui, che dimette gli altrui creditori, dichiara quali sieno i fondi, su cui intende di rivalersi, non fa che servirsi di una maggior cautela, e non già che ne voglia escluder alcuno, o prevalersi di uno anziche di un altro di essi.*
6. *Perchè abbia luogo la dazione* in solutum *non è necessaria la effettiva tradizione per trasferire il dominio delle cose in colui, che precedentemente n' era il legittimo amministratore, ma basta la sola volontà delle parti.*

7. *Quando a chi già possedeva per un titolo ne sopravviene un altro diverso, non si ricerca in esso se non l' animo, e volontà di possedere con questo nuovo e diverso titolo.*
8. *La qual mutazione di animo e volontà si desume bastantemente anche dalle semplici congetture.*
9. *La donna non si presume aver altro patrimonio che la dote.*
10. *Spesso sogliono adoprarsi dei circuiti per celar gli acquisti, ed esimergli così dal pagamento della gabella.*
11. *Non è verosimile, che alcuno, potendo unir ai beni, che già possiede, altri beni adiacenti, e capaci di formare un sol corpo, abbia omesso di eseguire tale operazione.*
12. *E ciò è tanto meno verosimile, quando su questi abbia per molto tempo già fatti dei miglioramenti notabili, e delle spese eccessive.*
13. *Trattandosi di miglioramenti urbani, cioè di risarcimenti o accrescimenti di fabbriche, suol essere meno il migliorato che lo speso, e conseguentemente suol essere refettibile il solo migliorato.*
14. *Quando alcuno nel testamento chiama suoi i lavoratori di una tenuta, dichiara concludentemente, che questa è nel suo dominio.*
15. *L' ordinare, che fa il testatore, di rinvestire i suoi crediti in tanti beni stabili, induce la certezza, che egli pur in vita abbia rinvestito un suo credito in certi beni, de' quali vorrebbesi a lui per tal titolo contrastare il dominio.*
16. *La voltura alle decime non si fa mai in testa propria da un semplice amministratore, e che percipe i frutti a conto di altri, ma da chi per qualunque titolo, o causa gode il frutto dei beni.*
17. *I libri tenuti e scritturati da alcuno per semplice sua privata memoria sono incapaci di produrre in di lui pregiudizio la minima conseguenza.*
18. *Il mandante non può altrimenti resilire da ciò, che in ordine al suo mandato è stato operato dal mandatario.*
19. *L' osservanza, nel dubbio della pertinenza, e del vincolo dei beni, è sommamente valutabile.*

Dopo che il Sig. Cav. Guglielmo Sangalletti al Sacro fonte Aldrobando Altoviti in contraditorio Giudizio della Sig. Anna Da Bagnano Vedova Libri aveva ottenuta dal Clarissimo Magistrato Supremo per sentenza del dì primo Maggio 1778., dalla quale non reclamò la suddetta Sig. Anna, non solo la dichiarazione di essersi a di lui favore aperta e purificata, per la morte del già Sig. Guido Da Bagnano padre di detta Sig. Anna, ed ultimo maschio della linea e descendenza mascolina del fu Sig. Simone Da Bagnano, la successione nel Fidecommisso dallo stesso Sig. Simone indotto nel suo Testamento rogato da Ser Andrea Andreini li 26. Febbraio 1607. ma ancora l'immissione in certi beni come a detto Fidecommisso soggetti, col riservo delle ragioni quanto ad altri beni, passando detto Sig. Cavaliere a sperimentare avanti lo stesso Supremo Magistrato tal riservo, domandò per le ragioni di detto Fidecommisso l'immissione anche in una tenuta, composta di sette poderi con casa da padrone, ed esistente in luogo denominato *Palazzuolo.*

Il Magistrato Supremo con Sentenza proferita a relazione dei tre suoi Sigg. Auditori sotto di 26. Marzo 1779 dichiarò soggetta al predetto Fidecommisso la rata di detta Tenuta corrispondente alla quantità di fiorini 3984. 16 5 , per la quale in un Lodo di Dionisio Carducci rogato da Ser Andrea Andreini li 12. Luglio 1597. fu già assegnata al prefato Sig. Simone Da Bagnano in pagamento d'un residuo di dote della Sig. Maria di Giovanni Altoviti sua consorte, e suo aumento, tanto intrinseco, che estrinseco, ed in questa rata e suo aumento concesse al Sig. Cav. Sangalletti già Altoviti la domandata immissione. Ma all'incontro con la medesima sentenza negò a detto Sig. Cavaliere l'immissione quanto al rimanente di detta Tenuta, che dichiarò non essere stato *in bonis* del predetto Fidecommittente.

Contro la prima parte di questa Sentenza intentò il solito rimedio della restituzione in integrum la Sig. Anna Da Bagnano Libri, e dal *nostro primo turno Rotale* dopo il dovuto esame fu sotto di 23. Luglio 1779. a pieni Voti referito, l'enunciata sentenza quanto a detta prima parte doversi confermare, per le ragioni esposte nella nostra Decisione intitolata *Florentina Fideicommissi de Bagnano* 23. *Iulii* 1779.

Avendo io successivamente intentato contro la seconda parte di detta Sentenza il rimedio della restituzione in integrum il Sig. Cav. Sangalletti già Altoviti, ed essendo caduta nello stesso *nostro primo turno* la commissione anche di questa Causa, dopo le più serie e mature considerazioni abbiamo creduto Noi infrascritti, dissenziente il nostro rispettabilissimo Collega, che la Sentenza predetta in questa seconda parte dovesse revocarsi, e che anche nel restante della suddetta tenuta di *Palazzuolo*, come soggetto esso pure a detto Fidecommisso indotto dal Sig. Simone Da Bagnano, dovesse concedersi al Sig. Cav. Sangalletti già Altoviti l'immissione, e così abbiamo oggi al Supremo Magistrato referito.

Poichè abbiamo considerato, che nel sopra enunciato Lodo proferito per mezzo d'istrumento rogato Ser Andrea Andreini li 12. Luglio 1597. da Dionisio Carducci, Arbitro eletto dal predetto Sig. Simone Da Bagnano come marito e procuratore della Sig. Maria Altoviti sua moglie, figlia ed erede beneficiata del Sig. Giovanni Altoviti da una, e dal Sig. Dott. Pietro Mormorai come marito e procuratore della Sig. Sibilla Altoviti sua moglie, altra figlia ed erede beneficiata del suddetto Sig. Giovanni Altoviti dall'altra parte, e dai medesimi Sigg. Da Bagnano, e Mormorai nei mm. e nn. che sopra nello stesso di 12. Luglio 1597. accettato, ed omologato, si cominciò dal narrare, che alla morte del Sig. Giovanni Altoviti furono sue eredi universali per ugual porzione le suddette Sigg. Maria, e Sibilla di lui figlia, e che nell'eredità di detto Sig. Giovanni, adita da dette sue figlie con benefizio di Legge, ed inventario, rimase con pochi altri beni stabili la Tenuta di *Palazzuolo*, ivi descritta come appresso „ *un Palazzo* „ *con sette poderi attorno in luogo detto Palazzuolo posto nella* „ *Potesteria del Ponte a Sieve, infra i suoi confini ec.* „

Si passò poi in detto Lodo a determinare, che il Sig. Simone Da Bagnano per residuo, e compimento della dote della Sig. Maria Altoviti sua consorte, secondo la Scritta matrimoniale ascendente in tutto a fiorini 4600., restava ancora creditore dell'eredità, eredi, e beni del Sig. Giovanni Altoviti padre di detta Maria di fiorini 3984. 16. 5 e quindi ad assegnare a detto Sig. Simone Da Bagnano per conto del detto residuo di dote, e con tutte le clausule traslative del

dominio, *una rata pro indiviso dei sette Poderi*, *e Palazzo di Palazzuolo* (che si stimano nel loro totale fiorini 8500.) corrispondente alla divisata somma di fiorini 3984. 16. 5.

E successivamente nel medesimo Lodo si proseguì a dichiarare quanto appresso „ *ivi* „ Ancora considerato, come ci restano a pagare „ molti altri Creditori del detto quondam M. Giovanni; Però per „ questo nostro Lodo (*seguendo ancora in questo la volontà delle* „ *Parti*) diamo, ed assegniamo per ragione di dominio, et proprietà „ (*salve le cose infrascritte*) alla detta madonna Maria in nome „ proprio, et in sua proprietà ogni restante delli detti beni di Palazzuolo dal detto resto di sua dote in su per la quantità di fiorini „ quattromila cinquecento quindici 3. 7. a che ascende il rimanente „ di tutta la stima di detti beni, et condanniamo detta madonna „ Maria a pagare li detti fiorini quattromila cinquecento quindici 3. „ 7. alli Creditori di detto Messer Giovanni nell' atto, e quando promettino di restituire a detta madonna Maria, e sue eredi tutto quello „ risquoteranno, e conseguiranno con la rata delle spese per una volta „ sola in caso di molestie, o evizione in tutto, o in partedelli detti „ beni, condannando detta madonna Maria a conservare indenne, et „ al tutto senza danno la detta Maria Sibilla dal pagamento da farsi „ a detti Creditori insino in detta somma di fiorini 4515. 3. 7., et „ insino a tanto, che la detta madonna Maria non avrà pagato li detti „ Creditori, riserviamo il dominio delli detti beni alla detta eredità, „ ed eredi di detto messer Giovanni; Et la quale aggiudicazione facciamo alla detta madonna Maria col costituto, costituzione di Procuratore, cessione di ragione, e promessa di difesa generale, e dell' „ evizione in forma ampla, e consueta, et secondo il più amplo stile „ dei Notaj della Città di Firenze. Dichiarando, che alla detta difesa „ generale, et evizione, di che sopra, venghino obbligati solamente „ li beni, et effetti di detta eredità di messer Giovanni, ma non già „ la proprietà, et beni delle dette Maria Sibilla, et Madonna Maria, „ sendo eredi di detto messer Giovanni con benefizio di legge, e di „ inventario. *E se accadesse, che il detto messer Simone pagasse* „ *per la detta sua moglie li detti Creditori, o parte di essi, et si* „ *volesse di poi rivalere di quello avessi sborsato sopra li soprascritti*

„ *beni assegnati alla detta Madonna Maria, egli sia obbligato,*
„ *come così lo condenniamo, o a pigliare il restante di tali beni*
„ *in pagamento per la sopraddetta medesima stima di fiorini* 4515.
„ 3. 7., *ovvero farli vendere iudicialmente per la detta stima, o*
„ *maggiore, et non minore.* „

Ed abbiamo inoltre osservato, che poco dopo il suddetto Lodo, cioè, e nel medesimo anno 1597., in cui esso emanò, e negli anni immediatamente sussegnenti, per mezzo di più, e diversi pubblici Istrumenti *pagò* Simone Da Bagnano per la sua Moglie tanti debiti dell' eredità di Giovanni Altoviti padre di detta sna moglie, che non solamente cuoprivano, ma sormontavano l' importare del suddetto rimanente della Tenuta di *Palazzuolo*, ascendente a fiorini 4515. 3. 7. ed in questi Istrumenti oltre ad aver premessa lo stesso Simone la narrativa dell' assegna, che nel Lodo de' 12. Luglio 1597. era stata fatta di detto residuo dei beni componenti la Tenuta di *Palazzuolo* alla Maria Altoviti sua moglie coll' onere di sodisfare una equivalente quantità dei debiti paterni, concludendo questa narrativa colla seguente amplissima relazione al Lodo suddetto „ ivi „ *et prout latius in dicto* „ *Laudo etc.* „ espressamente anche si protestò, che *pagava* esso per la moglie tali debiti „ *animo tamen rehabendi, et repetendi a dicta* „ *eius uxore, et a dictis bonis per eam possessis.* „

Or se nel Lodo era stato condannato Simone Da Bagnano a prendere in pagamento il restante dei beni di *Palazzuolo* sotto due condizioni, cioè, che egli *pagasse* per la Moglie i Creditori del di lei Padre, e che si volesse di poi *rivalere* del pagato sopra detto restante di beni assegnato alla prefata sua moglie, quando dagli enunciati Istrumenti costava *dei pagamenti* fatti dallo stesso Simone per la sna moglie, ed insieme dell' animo, e volontà del medesimo Simone di *rivalersi* di tali pagamenti sopra i detti beni da lei posseduti, pareva, che con tutta sicurezza potesse dirsi passato in dominio di Simone il suddetto residno dei beni di *Palazzuolo.*

Sì perchè purificate ambedue le condizioni, sotto le quali aveva l' Arbitro dichiarato, che dovesse Simone preudere in pagamento il suddetto residno di beni, si faceva assolutamente luogo a tal dichiarazione, ugualmente che se nel suo principio fosse stata pura, e non

alligata a veruna condizione: *Leg. sub conditione* 17. *ff. de solution.*
1 *Antonell. de temp. legal. lib.* 1. *cap.* 34. *num.* 88. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *tit.* 4. *qu.* 22. *num.* 56. *et* 57. *Mantic. de tacit. et ambig. convent. lib.* 11. *tit.* 23. *num.* 29. *De Valent. de contract. vol.* 39. *num.* 16. *et seqq. Rot. Roman. in Mantiss. ad De Luc. lib.* 6. *dec.* 50. *n.* 19. *et* 20. *et cor. Falc. tit. de pension. dec.* 3. *n.* 9. *et cor. Rezzonico dec.* 300. *num.* 6.

Sì perchè con aver Simone voluto l'adempimento di quelle due condizioni, che a forma della dichiarazione dell'Arbitro a lui ben nota, ed alla quale espressamente si referì, portavano alla *necessaria conseguenza* di dover egli prendere in pagamento il suddetto residuo di beni, venne positivamente a spiegare, che voleva prendere questo
2 residuo di beni in pagamento, per l'altra regola, di cui *Alex. cons.* 157. *lib.* 2. *num.* 14. *et cons.* 158. *in princ. lib* 5. *Castrens. cons.* 100. *lib.* 1. *num.* 4. *vers. quod autem etc. Cancer. variar. resolut. par.* 1. *cap.* 9. *num.* 227. *Barbos. axiom.* 30. *num.* 3. *Polit. de fidecommiss. dissert.* 18. *num.* 17. *et dissert.* 20. *num.* 10. *vers.* „ „ quandoquidem qui vult antecedens vult etiam necessarium conse- „ quens „ *Mans. consult.* 17. *num.* 32.

Sì finalmente perchè, posta la *volontà* di Simone, e la *volontà* dell'Arbitro, che espressamente si protestò di *seguitare la volontà delle Parti*, e posta altresì la certezza della *cosa*, che doveva prendersi in pagamento, ugualmente che del *prezzo*, per cui ciò doveva
3 seguire, venivano a verificarsi tutti i requisiti sostanziali, e necessarj per la perfezione del Contratto di *dazione in pagamento*, o sia di *compra*, e *vendita*, enumerati dal Testo *in* §. 1. *instit. de empt. et vendit. Leg. consensum. cod. de action. et obligat. Gomez variar. tom.* 2. *cap.* 2. *n.* 1. *Mantic. de tacit. lib.* 4. *tit.* 4. *n.* 1. *Rocc. disput. select. cap.* 133. *num.* 5.

Nè giovava l'opporre, che negl'indicati istrumenti di pagamento spiegasse Simone l'animo di conseguire il suo rimborso „ *a dicta eius uxore* „ e da un altro stabile dell'eredità di Giovanni Altoviti, cioè dal Podere detto *della Treggiaia*, al quale pure, come nominato anch'esso nelle parti antecedenti di detti Istrumenti, si diceva doversi referire quelle parole „ *et a dictis bonis per eam possessis* „ donde

per parte della Sig. Da Bagnano ne' Libri si pretendeva d'inferire, che non potesse dirsi purificata la seconda delle condizioni espresse nel Lodo, cioè la dichiarazione di Simone di volersi rivalere del pagato precisamente sopra i beni di *Palazzuolo*.

Poichè non solamente pareva, che l'espressioni usate in detti Istrumenti, nei quali si ebbe un'espressa relazione al Lodo, col tenore del Lodo medesimo dovessero conciliarsi, e conseguentemente dovessero referirsi ai soli beni di *Palazzuolo*, ed intendersi usate per modo di dichiarazione delle precedenti parole „ *a dicta eius uxore* „ le susseguenti espressioni „ *et a dictis bonis per eam possessis* „ come in fatti non è nuovo, che si limitino per la soggetta materia l'espressioni, che per loro stesse sarebbero ample, e generali: *Leg. non est* 4 *novum ff. de legib. Leg. si ex pluribus. ff. de solut. Cravet cons.* 236. *num.* 6. *Honded. cons.* 87. *num.* 59. *Cyriac. controv.* 292. *n.* 2. *Rocc. disput. select. cap.* 166. *n.* 7. *Rot. Rom. cor. Seraphin. dec.* 559. *n.* 2. *et cor. Bich. dec.* 295. *num.* 1. *et cor. Molin. dec.* 710. *n.* 15. e che si usi in senso declaratorio la dizione *et*, come bene avvertono *Giovagnon. cons.* 39. *num.* 20. *lib.* 1. *Altrogad. cons.* 79. *num.* 16. *et* 17. *lib.* 2. *Rot. Rom. cor. Cerr. decis.* 368. *num.* 20. *et seqq. et in recent. dec.* 337. *num.* 15. *par.* 16. *et in Spoletana Census* 27. *Iunii* 1735. *coram Beaufort. de Canilliac.* §. *tum et certius. etc.*

Ma di più, dato ancora che Simone per sua maggior cautela, e forse perchè aveva intenzione di pagare, come poi effettivemente pagò, ai Creditori di Giovanni Altoviti somme superiori all'importare del suddetto residuo dei beni di *Palazzuolo*, fosse venuto a dichiarare, che intendeva di conseguire il suo rimborso per tutti i mezzi sopra enunciati, cioè, e dalla *Maria sua moglie*, e dai *beni di Palazzuolo*, e dal *podere della Treggiaia*, non per questo poteva pretendersi, che mancasse la dichiarazione dello stesso Simone di volersi rivalere sopra i *beni di Palazzuolo*, che in questa ipotesi dovevano almeno 5 dirsi compresi nella *totalità* dei mezzi da esso contemplati per conseguire il suo rimborso, come la *parte* si comprende nel *tutto*, secondo il volgato assioma, di cui *in Leg.* 1. §. *si stipulanti ff. de verbor. obligat. Leg. in toto ff. de regul iur. Barbos. axiom.* 220. *n.*

1. *Polit. de fideicomm. dissert.* 11. *num.* 37. *Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 1235. *n.* 5. e conseguentemente era sempre indubitata la purificazione della seconda delle condizioni, sotto le quali nel Lodo dei 12. Luglio 1597. fu dichiarato, che il residuo di detti beni di *Palazzuolo* dovesse Simone prenderlo in pagamento.

Molto meno poi giovava alla Sig. Da Bagnano ne' Libri l' opporre, che siccome in detto Lodo non si procedè all' effettiva *dazione in pagamento* del suddetto residuo dei beni *di Palazzuolo* a favore di Simone Da Bagnano per il caso, che purificate si fossero le due condizioni espresse dall' Arbitro, ma solamente nel caso della verificazione di dette due condizioni fu condannato Simone a prendere in pagamento il suddetto residuo di beni, così all' effetto di dir trasferito in Simone Fidecommittente il dominio di detto residuo della Tenuta di *Palazzuolo* non potesse reputarsi bastante la semplice *volontà* dello stesso Simone risultante dall' aver egli adempite le divisate condizioni, unita anche alla *volontà* dell' Arbitro, che si protestò di *seguitare quella delle Parti*, ma fosse necessario un nuovo decreto importante effettiva *dazione in pagamento*, e capace di stare in luogo di quella *tradizione*, senza la quale la nuda, e semplice *volontà* delle Parti non può regolarmente operare la traslazione del dominio.

Ovvia essendo la replica, che ogni qualvolta il detto residuo della Tenuta di *Palazzuolo* già si riteneva da Simone Da Bagnano come legittimo amministratore della Maria Altoviti sua moglie non v' era bisogno, che di detto residuo ne fosse fatta allo stesso Simone un'
6 espressa *tradizione*, ed anche la nuda, e semplice *volontà* delle Parti in questi termini era sufficiente a farne acquistare al medesimo Simone il *dominio*, come inerendo ai Testi letterali nella *Leg. sive autem* 11. §. *si quis* 1. *ff. de publician. in rem. act. Leg. qua ratione* 9. §. *interdum.* 43. *alias.* 44. *instit. tit. de rer divis. et acquir. ipsar. domin.* concordemente rispondono *il Voet in pandect. lib.* 12. *tit.* 1. *sub. n.* 5. *Donell. comment. iur. civ. lib.* 4. *cap.* 18. *num.* 21. *Possidon. de emption. et vendit. lib.* 2. *dubit.* 13. *num.* 93. *Osasch. dec.* 35. *sub. num.* 9. *Rot. nostr. cor. Accaris. decis.* 101. *num.* 1. con quei più che furono allegati, e seguitati nella *Pistorien. Retractus.* de' 24. *Marzo* 1778. *avanti gl' Illustriss. Sigg. Audit. Morelli, e*

Luci, e *Me infrascritto allorà Auditore della Nunziatura* §. 35. e 36.

Proposizione tantopiù incontrastabile, in quantochè con essa collima l'altra dai Dottori, e Tribunali comunemente fermata, che quando a chi già possedeva per un titolo ne sopravviene un altro diverso non si ricerca in esso, se non l'animo, e volontà di possedere con questo 7
nuovo, e diverso titolo: *Leg. possideri* 3. §. *illud quoque*, *Leg. bona ff. de acquir. vel amittend. posses. Gabriell. cons.* 51. *num.* 1. *et* 28. *lib.* 1. *Polit. de dot. dissert.* 3. *n.* 22. *Rot. Rom. cor. Mantic. dec.* 7. *n.* 1. *et in recent. dec.* 200. *num.* 8. *et dec.* 557. *num.* 2. *par.* 1. *et decis.* 97. *num.* 4. *et. seqq. part.* 5. *tom.* 1. e che questa mutazione di animo e di volontà anche dalle semplici congetture bastantemente si desume *Leg.* 3. §. *ult. ff. de adim. legat. Leg. qui ex liber.* 11. §. *testamenta ff. de bonor. possession. secund. tabul. Menoch. de praesumpt. lib.* 6. *praes.* 37. *n.* 33. *et* 36. *Anton Faber. definit.* 14. *ad tit. de testamen.*
num. 2. *Castill. controv. lib.* 5. *cap.* 36. *num.* 20. *Rot. Rom. dec.* 583. 8
num. 12. *part.* 4. *tom.* 3. *recent. et cor. Falconer. tit. de testament. dec.* 2. *num.* 6.

Finalmente neppure abbiamo creduto, che giovasse alla Sig. Da Bagnano ne' Libri l'altro riflesso, sopra di cui per parte della medesima principalmente s'insisteva, cioè, che non contenendo il Lodo de' 12. Luglio 1597. un' *assoluta* condanna di Simone Da Bagnano a prendere in pagamento il suddetto residuo dei beni, di *Palazzuolo*, qualora avesse egli *pagata* una equivalente quantità dei debiti lasciati da Giovanni Altoviti, e avesse poi voluto *rivalersi* del pagato sopra detti beni, ma in evento di tali condizioni vedendosi in detto Lodo condannato lo stesso Simone, o a prendere in pagamento i detti beni per la stima già fissata, o a fargli vendere giudicialmente per un prezzo non minore, stante questa *alternativa*, l'aver adempite Simone ambedue le suddette condizioni espresse nel Lodo non rendesse certa la di lui *volontà* di prendere il residuo di detti beni in pagamento, ma lasciasse luogo a dubitare, se con quest'oggetto, o piuttosto con l'altro di far vendere giudicialmente il detto residuo, e di rimborsarsi col prezzo di esso, intendesse Simone di procedere all'adempimento di dette condizioni; essendoci parso, che il complesso delle circostanze rilevate

ed in voce, ed in scritto per parte del Sig. Cav. Sangalletti già Altoviti togliesse la supposta ambiguità, ed incertezza, e portasse a dover concludere, che Simone Da Bagnano fidecommittente ebbe positiva volontà di prendere detto residuo dei beni di *Palazzuolo* in pagamento, e così di profittare della prima parte dell' alternativa posta nel Lodo.

In fatti ne formava il primo riscontro il vedere, che la Tenuta di *Palazzuolo*, la quale secondo la narrativa fatta dall' Arbitro era rimasta nell' *eredità* di Giovanni Altoviti, e conseguentemente era nel Patrimonio *comune* delle due sue figlie Maria, e Sibilla, la tolse l' Arbitro, *seguitando la volontà delle parti*, da detto comun Patrimonio, ed anche per quella rata, che eccedeva il residuo del credito dotale di Simone Da Bagnano marito della Maria, l' assegnò con l' obbligo di pagare una equivalente quantità dei debiti paterni alla stessa Maria, con la dichiarazione che se gli avesse pagati per lei Simone, e si fosse voluto rivalere sopra detta Tenuta, dovesse egli prenderla in pagamento per la stima già datagli, o farla vendere giudicialmente per un prezzo o maggiore, o eguale: perchè siccome e l' Arbitro, e le parti dovevano bene conoscere, che non sarebbe stata realmente in grado di pagare i debiti paterni la Maria, come erede beneficiata di uno, che era morto con molti debiti, e come donna, la quale non si presume aver altro patrimonio che la dote, *Leg. Quintus Mutius ff. de donat. inter*
9 *vir. et uxor. Leg. etiam Cod. eod. Angel. Arct. cons.* 81. *num.* 2.
Rocc. disput. select. cap. 118. *num.* 19. *Rot. Rom. cor. Emerix. iun.*
dec. 95. *num.* 3. *et cor. Falconer tit. de expens. dec.* 10. *num.* 12. *et*
de inventar. dec. 1. *num.* 10. così era facile a comprendersi, che quanto
fu dichiarato nel Lodo fu un circuito tendente al preciso oggetto di far
passare la detta Tenuta in dominio di Simone, da cui i detti debiti sarebbero stati verisimilmente pagati, e che col circuito predetto, non meno, che con l' alternativa apposta nel Lodo, si ebbe in mira di tener occulto quanto era possibile l' acquisto, che voleva far Simone di tutta la suddetta Tenuta per evitare il pagamento della gabella, come più volte suol praticarsi, e spesso è stato avvertito dalla Rota nostra, ed in specie nella *Florentina, seu Bononien. Successionis* 2. *Augusti* 1752. §. *ex*
10 *ipso coram Audit. Hieronymo Finetti*, e nella *Florentina Fideicom.*

de Donis 12. *Septem.* 1740. §. *accedentibus praecipue etc. cor. DD. Audit. Finetti, Quaratesi, et Mercati Neroni, e nella Florentina Affictus perpetui del dì* 11. *Settembre* 1778. *avanti gl' Illustrissimi Sigg. Audit. Vinci, Brichieri Colombi Relatore, e Raffaelli pag.* 11. §. *era poi detto Decreto etc.*

Formava il secondo riscontro la circostanza di esser sicuramente passato in Simone (come in forza delle due conformi Sentenze dovevano necessariamente ammettersi) il dominio *pro indiviso* della detta Tenuta di *Palazzuolo* per la rata corrispondente al residuo del suo *credito dotale*, posta la qual circostanza non si poteva, senza incorrere nella massima inverisimiglianza e senza fare una positiva violenza all'intelletto, immaginare che Simone, invece di rimborsarsi mediante l' *acquisto* del residuo 11
di detta Tenuta, volesse piuttosto *farlo vendere*, e conseguire il suo rimborso dal prezzo. Tanto più che, come resulta dal medesimo Lodo, si trattava di una Tenuta formata di *sette poderi* situati tutti *attorno al palazzo*, riflesso, che molto più doveva impegnar Simone a tenerla tutta unita.

Risultava il terzo riscontro dal vedere, che Simone nel corso di dieci anni, che sopravvisse dopo emanato il suddetto Lodo, non solamente non pensò a far *vendere* il residuo di detta Tenuta, o a farne *separare* quella porzione, che per il suo credito dotale gli era stata aggiudicata, ma anzi sopra tutta indistintamente la Tenuta fece *cospicui miglioramenti*, e pose i *bestiami*, che a tal effetto comprò con i proprj denari; essendo troppo incredibile, che egli volesse provvederla 12
di *bestiami, e notabilmente migliorarla*, se non avesse preventivamente inteso di acquistarne il *dominio* per l'intero, ma fosse stato nell'idea di farne *vendere* per il suo rimborso quella parte, che superava l'importare del suo credito dotale, quando in questo sistema si sarebbe sottoposto a dovere in un dispendioso, e molesto Giudizio liquidare il valore dei *bestiami*, e dei *miglioramenti*, ed a perdere inoltre una buona parte delle spese fatte, giacchè fra i *miglioramenti* non pochi ve n'erano degli *urbani*, consistenti cioè in resarcimenti, o accrescimenti di Fabbriche, rispetto ai quali suol esser *meno* il *mi-* 13
gliorato, che lo *speso*, e conseguentemente suol esser refettibile il solo *migliorato*, secondo la nota regola, di cui *Peregrin. de fideic. artic.*

50. *num.* 37. *et seqq. Marescott. var. resol. lib.* 2. *cap.* 114. *num.* 8. *Mans. cons.* 567. *num.* 10. *tom.* 6. *Polit. de dot. qu.* 26. *num.* 12. *et de iudic. dissert.* 16. *num.* 13. *Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 120. *num* 6. *et decis.* 140. *num.* 2.

Il quarto riscontro lo somministrava il Testamento dello stesso Simone, in cui oltre ad aver chiamati col nome di *suoi Lavoratori* i Coloni dei Poderi componenti la detta Tenuta, in occasione di lasciare ad essi alcuni legati, ordinò di più che tutti i di lui crediti, seguita
14 che ne fosse l'esazione, *si rinvestissero in beni stabili*, essendo difficile a persuadersi, che egli non avesse inteso di far suoi quei beni, dei quali reputava, e diceva *suoi* i Lavoratori, e molto più essendo difficile a comprendere, che volesse egli il *rinvestimento in beni stabili* dei proprj crediti, e che nel tempo medesimo rispetto al credito, che andava formando con pagare i debiti del Suocero, avesse voluto tra-
15 scurare quel *rinvestimento di beni stabili*, a cui il Lodo lo autorizzava, e che, per la divisata circostanza di essere egli già condomino *pro indiviso* di una rata di tali beni, veniva ad esser per lui sommamente comodo, ed opportuno.

Il quinto, ed ultimo riscontro, ma per altro forse il più potente, nasceva dal vedere, che egli dopo emanato il Lodo, e precisamente sotto dì 8. Agosto 1597. fece voltare in testa sua ai *Libri delle Decime* tutti i beni componenti la suddetta Tenuta, con la seguente impostatura „ *Simone di Daniello di Raffaello da Bagnano* „ *sostanze* „ e con la causale che appresso „ ivi „ E sopraddetti beni ec. „ pervennero in Sibilla, e M. Maria figliole di M. Giovanni di Bernardo Altoviti per donazione di M. Sibilla donna fu di Bernardo „ di Giovanni Altoviti per donazione ec. Dalle quali per Lodo infra „ le dette rogato il detto Ser Andrea Andreini sotto dì 12. Luglio „ 1597. visto, e reso pervennouo insieme con i sopraddetti in M. Maria di M. Giovanni. una delle sopraddette sorelle, e donna del „ sopraddetto Simone di Daniello Da Bagnano *con i carichi che in* „ *detto Lodo si dichiarano, al quale si abbia relazione* „ il che dimostrava aver realmente Simone a forma, ed in esecuzione di detto Lodo voluto far sua tutta la Tenuta, ed acquistarne il dominio; non essendo referibile la detta voltura, come si pretendeva per parte della

Sig. Da Bagnano ne' Libri, al semplice carattere, che risedeva in Simone di *amministratore* della Maria sua moglie, carattere, che non dà titolo, nè induce l'obbligo di fare tali volture, le quali possono, e devono farsi da chi gode per qualunque titolo, o causa il frutto dei beni, non da chi semplicemente amministra i beni, e ne percipe il frutto per conto di altri, ed in somma ha solamente il *titolo di pos-* 16
sedere privo della percezione del frutto, come bene si osserva nel *Moderno Trattato della Decima tom.* 1. *part.* 1. *sez.* 5. *cap.* 2. *in princip.*

Nè a tutti questi riscontri meritavano di contrapporsi quelli, che si andavano ponderando in contrario per parte della Sig. Da Bagnano ne' Libri, e che si deducevano in parte da fatti dello stesso Simone Da Bagnano, in parte da fatti della Maria Altoviti sua moglie.

I fatti di Simone consistevano nell'aver egli tenuto sempre acceso nei suoi Libri in *debito* della Maria sua moglie l'importare di quanto andava pagando ai Creditori di Giovanni Altoviti, sistema, che si pretendeva incompatibile colla *dazione in pagamento* dei Beni di *Palazzuolo*, posta la quale il *debito* della Maria veniva ad *estinguersi*, e nell'aver Simone espresso nel conto dei *miglioramenti*, che questi riguardavano non i soli Beni di *Palazzuolo*, ma anche il Podere della *Treggiaia*, d'onde si voleva inferire, che da detti *miglioramenti* non potesse trarsene quella conseguenza, che di sopra abbiamo accennata.

Ma di questi fatti si riconosceva inconcludente il primo riflettendo, che dandogli l'intelligenza pretesa per parte della Sig. Da Bagnano ne' Libri il fatto medesimo avrebbe provato *troppo*, e perciò non provava *nulla*, come fu avvertito nella *Florentina Fideicommissi de Bagnano super Bonis* 26. *Martii* 1779. *cor. Illustriss. DD. Audd. Vinci relat., Brichieri, et Raffaelli* §. 27. giacchè Simone nei suoi Libri aveva tenuta accesa la Maria sua moglie per *debitrice* ancora del residuo della *dote* in fiorini 3984. 16. 5. quando questo *debito* la Maria realmente non lo aveva, o si considerasse per *data* a Simone *in pagamento* di detto residuo di dote una equivalente rata della Tenuta di Palazzuolo, come è stato deciso per due conformi Sentenze, o si considerasse ancora come data a Simone con titolo di vero, e proprio *Fondo dotale* la suddetta rata di Tenuta, conforme già fu

preteso per parte della Sig. Da Bagnano ne' Libri; in vista di che era forza il confessare, che non poteva farsi capitale dello scritturato in quei Libri, per dedurne, che intendesse Simone di esser semplice *creditore* della Moglie per il pagato ai Creditori del di lei Padre, e non di aver acquistato, in rimborso del pagato a detti Creditori, tutta la Tenuta di *Palazzuolo*, ma doveva concludersi, che in detti Libri intendesse Simone di tener semplicemente un *conto*, o sia *memoria* di quanto andava pagando per l'acquisto di detta Tenuta, ad oggetto di sapere quando ne aveva pagato tutto il prezzo, ed insomma dovevano quei Libri reputarsi come Libri tenuti, e scritturati da Simone per sua semplice *privata memoria*, e come tali incapaci di
17 produrre in di lui pregiudizio la minima conseguenza, secondo le cose fermate dal *Grat. cons.* 125. *n.* 11. *libr.* 2. *Mandell. cons.* 529. *n.* 82. *Genua de script. priv. tit. de scartaf. n.* 1. *et seqq. Rot. Rom. cor. Buratt. dec.* 282. *n.* 1. *et dec.* 274. *n.* 21. *et in rec. decis.* 273. *n.* 13. *par.* 4. *et dec.* 308 *num.* 7. *e* 8. *par.* 13. *et dec.* 119. *n.* 6. *par.* 16.

Ed ugualmente inconcludente compariva anche il secondo fatto, considerando specialmente, che per quanto nell'impostatura del conto dei *miglioramenti* si vedesse nominato insieme con i Beni di *Palazzuolo* anche il Podere della *Treggiaia*, per altro dalle minute osservazioni proposte per parte del Sig. Cav. Sangalletti già Altoviti si rilevava, che o nessuni, o pochissimi dei miglioramenti descritti in quel conto potevano realmente essere stati fatti nel Podere della *Treggiaia*, e che o tutti, o almeno per la massima parte cadevano di fatto nei Beni di *Palazzuolo*, onde stava sempre ferma la *grandiosità dei miglioramenti* fatti da Simone nei Beni di *Palazzuolo*, e l'inverisimiglianza, che Simone volesse far *miglioramenti insigni* nei suddetti Beni, se questi non fossero stati in tutto, e per tutto nel suo *dominio*.

Molto più poi ci sono parsi inattendibili i fatti che si opponevano della Maria, consistenti nell'aver essa dopo la morte di Simone suo marito fatta apporre nei *Libri delle Decime* la dichiarazione di avere un interesse nei Beni di *Palazzuolo*, e di *aspettargliene* una *rata*; nell'aver la medesima, come Tutrice dei Figli comuni di se, e del defunto Simone, compensato il credito, che contro di lei aveva

formato Simone istesso per i pagamenti fatti ai Creditori del di lei Padre, con i crediti, che respettivamente essa aveva coll'Eredità del defunto Marito, e per la restituzione della sua dote, e per il legato del Trattamento da detto suo Marito lasciatogli; e nell'aver finalmente la stessa Maria disposto nel suo Testamento dei Beni di *Palazzuolo*, con farne un *Prelegato* a favore del primogenito dei suoi due Figli

Poichè prescindendo da ogni altro riflesso, si considerava, che dalla Maria, ugualmente che dalla Sibilla, era stato conferito nei loro respettivi Mariti uno special *Mandato* a compromettere tutte le differenze, e specialmente quelle riguardanti *l'assegna dei beni stabili*, nell'Arbitro Carducci, e ad omologare il Lodo, che questo fosse per proferire, e che detti respettivi Mariti, tanto nel Compromesso, quanto nell'omologazione del Lodo, spiegarono il carattere di *Procuratori* delle loro Mogli, onde tutto ciò, che nel Lodo aveva dichiarato l'Arbitro, *seguitando la volontà delle Parti*, aveva in sostanza forza di *contratto* anche rispetto alla Maria, nè in conseguenza poteva essa più resilirne, per la volgata regola, di cui i *Testi nella Leg. ab emptione ff. de pact. e nella Leg. sicut Cod. de act. et oblig. Fab. in Cod. lib.* 4. *tit.* 43. *definit.* 11. *gloss.* 1. *Mans. cons.* 9. *n.* 1. *et cons.* 324. *n.* 11. *Costantin. vot. decis.* 44. *num.* 7. *et vot.* 195. *n.* 8. *Rot. Rom. in rec. dec.* 326. *n.* 3. *e* 25. *par.* 4. *tom.* 2. e 18
molto meno poteva resilirne, quando già *res non erat amplius integra*, perchè quel *dominio*, che in detto Lodo era stato Simone autorizzato ad acquistare sotto certe condizioni sopra tutta la Tenuta di *Palazzuolo*, e coll'adempimento di tali condizioni, e con gli altri fatti sopra ponderati, aveva già lo stesso Simone dimostrato di volerlo effettivamente acquistare.

E si osservava ancora, che non al contegno, ed alla disposizione della Maria, ma bensì al contegno, ed alla disposizione di Simone, si vedeva coerente, e conforme l'*osservanza* dei comuni eredi, tanto immediati, che mediati, dell'una, e dell'altro; giacchè i Figli eredi immediati, senza curare il *Prelegato* fatto dalla Madre, anche dopo la di lei morte, continuarono a tener descritti *in comune* ai Libri della Decima i Beni componenti la detta Tenuta, che erano stati voltati in loro conto *per la morte di Simone Da Bagnano loro*

padre, e premorto Francesco Antonio secondogenito fra detti Figli, superstite ancora Giovanni primogenito, una metà di detti Beni fu descritta in faccia dei figlioli di detto secondogenito predefunto; ed i Sigg. Francesco Antonio iuniore, e Guido Da Bagnano eredi mediati, il secondo dei quali padre, ed autore della Sig. Anna Da Bagnano vedova Libri, in occasione delle *portate* da essi fatte in esecuzione della Legge Cesarea sopra i Fidecommissi e Primogeniture de' 22. Giugno 1747. descrissero come soggetti al ***Fidecommisso di Simone Da Bagnano*** tutti i suddetti Beni di ***Palazzuolo;*** in vista della quale *osservanza*, in questa, ed in ogni altra materia sommamente valutabile nel dubbio, ***Leg. si de interpetrat. ff. de legib. Mantic. de tacit. et ambig. libr.*** 2. *tit.* 1. *n.* 5. ***Caren. resol.*** 102. *n.* 9. ***Rocc.***
19 ***Episcop. disp. iur. select. cap.*** 170. *n.* 20. ***De Luc. de donat. disc.*** 48. *n.* 15. *et de alienat. disc.* 48. *n.* 14. ***Rot. Rom. cor. Burat. decis.*** 944. *n.* 9. *et in rec. dec.* 199. *num.* 12. *e* 13. *part.* 10. ***Rot. Nostr. apud Palm. nep. dec.*** 439. *n.* 6. era troppo ardua impresa il pretendere, che ai Fatti, e alle Disposizioni di Simone dovessero prevalere i Fatti, e le Disposizioni della Maria, posto ancora che potessero dirsi, come per altro non erano, di ugual peso, ed efficacia.

E così l'una, e l'altra Parte col massimo impegno informando abbiamo creduto di dover rispondere.

Guido Arrighi Podestà.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota ed Estensore.

DECISIONE LXXXVIII.

LIBURNEN. SEU SEDANEN. VENDITIONIS

17. *Martii* 1780.

ARGOMENTO.

Allorchè si provi, che alcuno comprò delle merci non *procuratorio nomine*, ma per suo interesse, egli solo è tenuto alla sodisfazione del prezzo verso del venditore.

SOMMARIO.

1. *Legittimamente si paga a quello, con cui si è contrattato.*
2. *Fra i mercanti non procede la regola, che chi è autorizzato a poter legittimamente esigere per altri, non può di stretto rigor di ragione compensare.*
3. *Non può compensarsi con un Mercante decotto, nel quale stante la sua decozione è cessato il mandato ad esigere.*
4. *Il carattere di debitore del prezzo di una cosa si verifica nel solo compratore rispetto al suo venditore.*
5. *L'espressioni* „ in conseguenza della quale „ *importano relazione.*
6. *Tratta un interesse in proprio, e non mica d'altrui quegli, che firma un atto col suo solo nome, e senza menzione di persone, delle quali apparisca esser egli il procuratore, o rappresentante.*
7. *Colui, che cede ad altri un credito resultante dal prezzo di mercanzie, si considera come venditore, e creditore in proprio, e non già come un altrui rappresentante.*
8. *Non può dirsi, che alcuno abbia contrattato con persona, della quale non costi aver egli avuta la precisa scienza.*
9. *Come possa intendersi, secondo la diversità delle circostanze, la espressione* per conto del ....
10. *La promessa di vendere e comprare dà alle parti l'azione o all'*

adempimento del contratto promesso, o alla refezione dei danni e interessi provenienti dall' inadempimento.

11. *La sola clausula* per conto *non importa chiaramente e di necessità il mandato; potendolo al più importare l'altra* per ordine e conto.

12. *Il mandato può avere diversi oggetti, determinabili tutti dalle opportune circostanze.*

13. *Dai fatti posteriori del mandante, e del Mandatario si debbono argomentare i termini del mandato.*

14. *La regola, che, posto il Mandato, si radicano le azioni e le obbligazioni nel Mandante, anche nel caso che il Mandatario abbia agito e contrattato in nome proprio, procede soltanto fra il mandante, e il Mandatario, non rispetto al terzo, con cui il Mandatario abbia in* proprio nome *contrattato.*

15. *Chi vende una merce fatta venire d'altronde, ha diritto di esigerne il prezzo capace di metterlo al coperto e dell'originario costo di essa, e delle spese occorse nel di lei trasporto.*

16. *Secondo lo stile mercantile è dovuta la provvisione nel caso di prestata garanzia, ossia* dello star del credere.

Per Sentenza proferita dal Sig. Auditore del Governo di Livorno sotto dì 15. Gennaio 1779. vennero dichiarati i Sigg. Erede Huygens e Compagni Negozianti in detta Piazza, come Procuratori dei Sigg. Antonio Raulin e Compagni di Sedan in Francia, veri e legittimi creditori del Signor Moisè di Raffaello Franco, altro Negoziante in detta Piazza di Livorno, della somma e quantità di lire tornesi 6900. 1. 3. valuta di panni, che detti Sigg. Raulin e Compagni già spedirono a Livorno ai Sigg. Salvetti, spedizione, che nella stessa Sentenza fu detto essere stata fatta *per ordine, e commissione, e per conto di detto Sig. Franco*, e venne perciò condannato il medesimo Sig. Franco a pagare ai suddetti Sigg. Erede Huygens e Compagni ne' mm. che sopra l'antedetta somma.

II. Credendosi aggravato il Sig. Franco da tal Sentenza, interpose contro la medesima avanti il Clarissimo Magistrato Supremo di Firenze il rimedio dell'appello, per la di cui ammissione, stante l'acer-

rima opposizione dell'altra Parte, dovè ricorrere alla Real Consulta, che lo dichiarò ammissibile, e quindi essendo stata a Noi diretta la Commissione di conoscere della giustizia, o ingiustizia di detta antecedente Sentenza, dopo il conveniente esame abbiamo oggi referito a detto Supremo Magistrato, la Sentenza predetta doversi revocare, e doversi assolvere il Sig. Franco dal pagare ai Sigg. Raulin e Compagni, e per essi ai Sigg. Erede Huygens e Compagni loro Procuratori, l'indicata somma di lire 6900. 1. 3. tornesi prezzo dei suddetti panni.

III. Venendo a render ragione del nostro Giudicato, dobbiamo premettere, che alla domanda dei Sigg. Raulin, diretta contro il Sig. Franco in conseguenza della decozione dei Sigg. Salvetti, due eccezioni venivano opposte per parte del medesimo Sig. Franco, il quale avanti l'introduzione della presente Causa aveva già conteggiato con i Sigg. Salvetti il prezzo dei suddetti Panni: Principalmente si sosteneva, che i predetti Panni non dovessero dirsi venduti al Signor Franco direttamente dai Sigg. Raulin, come per parte di questi si pretendeva, ma dovessero dirsi venduti dai medesimi Sigg. Raulin ai Sigg. Salvetti, e da questi al Sig. Franco, quale perciò venisse ad esser debitore del prezzo di detti Panni agli stessi Sigg. Salvetti, non ai Sigg. Raulin: E si diceva inoltre, che supponendosi ancora seguita direttamente fra i Sigg. Raulin ed il Sig. Franco la vendita di detti Panni, siccome però i Sigg. Salvetti in questa ipotesi dovevano almeno dirsi quelli, che nel carattere di Procuratore dei Sigg. Raulin contrattarono i suddetti Panni col Sig. Franco, così ai medesimi Sigg. Salvetti potesse anche il Signor Franco legittimamente pagare, o effettivamente, o per mezzo di compensazione, il prezzo dei Panni.

IV. Quanto alla seconda di queste eccezioni, per convalidar la quale si proponeva per parte del Sig. Franco, che legittimamente si paga a quello, con cui si è contrattato: *Leg. solutum §. solutum ff. de pignorat. action. Surd. cons.* 43. *n.* 2. *Mart. Med. exam.* 42. *n.* 5. *Ansald.* 1
de commerc. disc. 25. *n.* 41. *et disc.* 44. *n.* 5. *Rot. Roman. dec.* 224. *n.* 4. *par.* 19. *recent.* e che sebbene chi è autorizzato a poter legittimamente esigere per altri, di stretto rigor di ragione non abbia facoltà di compensare, ciò però non procede fra i Mercanti, secondo ciò, che avverte il *Casareg. de commerc. disc.* 76. *num.* 15. 2

et seqq. e fu anche fermato in una *Liburnen. praetensae Rei-*
vindicationis 4. *Maii* 1726. *inserita dopo il disc.* 135. *del medesimo*
Casareg. §. *non la seconda etc.*, ed alla qual eccezzione si replicava
dall'altra Parte, che la compensazione del prezzo dei Panni l'avesse
fatta il Sig. Franco con i Sigg. Salvetti dopo la loro decozione, e con-
seguentemente non avesse operata la liberazione del medesimo Sig.
Franco, come fatta in un tempo, in cui per la detta decozione dei
Signori Salvetti sarebbe venuto a cessare in questi il Mandato ad
3 esigere il suddetto prezzo, per la regola, di cui per il Testo in
Leg. si cum Cornelius ff. de solut. Stracc. de decoct. par. 3. *n.* 50.
Ansald. de commerc. et mercat. disc. 4. *num.* 7. *Casareg. de com-*
merc. disc. 75. *num.* 3. *et* 4. *Rot. Ianuen. decis.* 2. *num.* 31.
Rot. Rom. dec. 345. *num.* 4. *et* 6. *part.* 5. *et dec.* 219. *num.*
2. *par.* 15. *rec. et post Constantin. vot decisiv.* 402. *num.*
17. abbiamo creduto superfluo il decidere, se tale eccezzione sus-
sistesse, o no, perchè avendo Noi presa in esame la prima e prin-
cipal eccezione dedotta per parte del Signor Franco, e tendente a
sostenere, che dovessero dirsi venduti i Panni, non direttamente dai
Sigg. Raulin al Sig. Franco, ma bensì dai Sigg. Raulin ai Sigg. Sal-
vetti, e da questi al Sig. Franco, e perciò venisse il medesimo Sig.
Franco ad esser debitore, non ai Sigg. Raulin, ma ai Sigg. Salvetti
del prezzo di detti Panni, che con gli stessi Sigg. Salvetti conteggiò
prima dell'introduzione della presente Lite, abbiamo trovata questa
eccezione giustissima, e coerente alle resultanze degli atti.

V. Esaminando in fatti il contegno dei Sigg. Raulin, dei Sigg. Salvetti, e del Sig. Franco, che in sostanza erano quelli, che avevano avuto parte in questo affare, quanto ai Sigg. Raulin fabbricanti di Panni in Sedan si vedeva, che avendo essi scritto sotto dì 8. Giugno 1776. ai Sigg. Salvetti quant'appresso „ *ivi* Allorchè voi vorrete pro-
„ curare delle commissioni di Panni della nostra manifattura per la
„ parte dei Negozianti, con i quali non siamo in relazione, noi vi
„ buonificheremo due per cento senza la vostra garanzìa „ riportarono dai Sigg. Salvetti in data de'28. Giugno 1776. la seguente risposta
„ *ivi* „ Abbiamo parlato dei vostri Panni al Signor Raffaello di Moisè
„ Franco, che fa a capo d'anno un grande smercio di quelli d'Inghil-

„ terra, e se noi possiamo indurlo a darvi qualche commissione dei „ vostri, ve ne informeremo „ ed altra in data de' 5. Luglio 1776. del seguente teoore „ *ivi* „ Il Sig. Franco sarà conteoto di avere „ otto o dodici pezze Paonine della vostra fabbrica, alle medesime „ condizioni, e di prezzo, e di termine al pagamento, che voi pra- „ ticate col Sig. Alfaodieri, e vi raccomandiamo espressamente, che „ ci mandiate i medesimi colori, e quantità, che voi spedite al detto „ Alfandieri, e che il medesimo v'aveva richiesta. Noi cootiamo, „ che voi agirete verso il Sig. Fraoco nell'istessa maniera, noo sola- „ meote, perchè egli sarà uo buono avveotore, ma aocora perchè il „ nostro Del Credere richiede per la parte vostra ogni migliore trat- „ tamento. Tentate di spedirci l'ennociate Pannine il più presto che „ sarà possibile, acciocchè elle noo giunghioo qua troppo tardi. Ci „ farebbe sommo piacere, che le facesse passare per il canale dei „ oostri Sigg. La Portier Fratelli di Marsilia, e noi ci incaricheremo „ di farvi la rimessa dell'importare sopra Parigi a Lione alla scadenza „ del termine, meno la oostra provvisione a doe per cento, che ci „ avete esibita. Può darsi, che ci riesca d'addirizzarvi alcuni altri „ Committenti, e per buona regola favorite d'accompagnare le mostre „ di tutte le dette pezze Pauni, colle fatture che c'invierete del „ Costo etc.

VI. Che avute le suddette risposte scrissero i medesimi Sigg. Raulin ai Sigg. Salvetti in data de' 24. Agosto 1776. nei segoeoti termini „ ivi „ La vostra secooda ci dà commissiooe dei Paoni della „ qoalità, che noi gli mandiamo a Moisè Alfaodieri: Noi *ve ne* „ *abbiamo spedite* quattordici, che formano esattamente il medesimo „ assortimeoto, che egli ha avuto, e ve ne rimettiamo inclusa la fat- „ tura ascendente a lire 6900. 1. 5. *delle quali ne avete debito.* Noi „ non potiamo provarvi *la stima che facciamo della vostra Casa*, „ se non se *col passarvi i nostri Panni* ai medesimi prezzi del Sig. „ Alsaodieri, il quale di già gli ha a molto buon cooto, e sopra la „ veodita dei quali noi non abbiamo a pagare alcuna provvisione; „ Ci lusioghiamo, che il vostro Amico sarà contento di questo as- „ saggio, e che *ci darà in seguito buone commissioni*, che noi spedi- „ remo sempre sotto la vostra garauzia, o a voi direttamente, se lo

„ giudicate a proposito. Per il primo affare ci sarebbe grato d' esser „ pagati all'esatto ricevimento della Mercanzia, e vi buonificheremo „ il sei per cento di sconto, purchè però le vostre rimesse siano „ sopra a Parigi, e a due usi al più. Noi desideriamo, che questa „ proposizione *sia da voi accettabile etc.*

VII. E che la fattura inclusa e citata dai Sigg. Raulin in detta loro Lettera conteneva la seguente intitolazione „ ivi „ Del 23. Ago- „ sto 1776. *Sigg. Salvetti e Comp. a Livorno* DEVONO *a Antonio* „ *Raulin e Comp. di Sedan* lire seimilanovecento 1. 3. per l'am- „ montare di quattordici pezze di Panni *a loro spediti* all'indirizzo „ delli Sigg. Vedova Didier e Figli di Marsilia in due ballotti a loro „ disposizione, per pagarsi al termine di dodici mesi da questo gior- „ no, collo sconto di sei per cento pagando contanti sopra Parigi o „ Lione al ricevimento della Mercanzia. „

VIII. Pareva dunque chiaro quanto ai Sigg. Raulin, che essi intesero di contrattare con i Sigg. Salvetti, e di vendere a loro i Panni; sì perchè ai Sigg. Salvetti positivamente si espressero di avergli spediti, tanto nella Lettera de' 24. Agosto 1776. „ ivi *Noi ve ne abbiamo* „ *spedite quattordici etc.* „ quanto nella fattura trasmessa con detta Lettera „ ivi „ *A loro spediti.* „

IX. Sì perchè e nella suddetta Lettera con quelle parole „ *delle* „ *quali ne avete debito* „ e con avere detto rispetto alla proposizione del pronto pagamento con lo sconto „ Noi desideriamo che „ questa proposizione *sia da voi accettabile* „ e nella fattura trasmessa con detta Lettera medianti quell' espressioni „ *Signori Salvetti etc.* DEVONO *a Antonio Raulin etc.* „ apertamente dichiararono, che consideravano i Sigg. Salvetti per *debitori* del *prezzo* dei *Panni* suddetti, carattere, che non si verifica se non nei *compratori* rispetto ai *venditori*, essendo una conseguenza del Contratto di *compra* e *vendita*, che il compratore deva pagare al venditore il *prezzo* della cosa contrattata, *Leg.* 1. *in princ. ff. de contrahend. empt. Leg. si pater Cod. de act. empt. Donell. comment. iur. civ. lib.* 13. *cap.* 5. *num.*
4 2. *tom.* 3. *iuxt. edict. Lucen. Harprect. commentar. ad instit. libr.* 3. *tit.* 24. *de empt. vend.* §. 1. *n.* 1. *Mantic. de tacit. et ambig. libr.* 4. *tit.* 19. *num.* 1. *e* 13. *Add. ad Buratt. dec.* 898. *lit. A*

Ruin. cons. 141. *n.* 5. *tom.* 1. *Constantin. vot. decis.* 52. *num.* 4. *Surd. dec.* 253. *n.* 8. *Rot. Roman. dec.* 172. *n.* 6. *et dec.* 248 *n.* 10. *e* 11. *par.* 6. *et dec.* 139. *num.* 28. *par.* 12. *et decis.* 364. *num.* 14. *par.* 13. *recent.*

X. Sì perchè non poteva mai immaginarsi, che intendessero i Signori Raulin di fare la spedizione dei Panni ai Sigg. Salvetti, come Procuratori del Sig. Franco, e di reputargli debitori del prezzo di detti Panni nella stessa Rappresentanza di Procuratori del Sig. Franco, e conseguentemente di considerar questo per il vero compratore, quando nella stessa Lettera soggiunsero „ ivi „ Noi non „ possiamo provarvi *la stima che facciamo della vostra Casa*, se „ non se *col passarvi i nostri Panni* ai medesimi prezzi del Sig. „ Alfandieri, il quale di già gli ha a molto buon conto „ espressioni, che come ognun vede sono troppo univoche per dimostrare, che i Sigg. Raulin contemplarono i Sigg. Salvetti nella *loro propria persona*, non già nell'*altrui rappresentanza.*

XI. Sì finalmente perchè avendo detto nella medesima Letterà i Sigg. Raulin, che si lusingavano di ricevere dall' Amico dei Signori Salvetti, cioè dal Sig. Franco, buone commissioni *in seguito*, argumentando quindi *a contrario sensu*, come legalmente può e deve farsi, *Leg. pecuniam ff. si cert. pet. Gratian. discep. for.* 572. *n.* 7. *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 2. *tit.* 14. *n.* 8. *De Luc. de feud. disc.* 3. *n.* 3. *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 439. *n.* 94. *et cor. Molines dec.* 680. *n.* 9. era luogo a concludere, che non intendevano di riconoscere dal Signor Franco la commissione *allora* ricevuta ed eseguita.

XII. E tanto è vero, che specialmente la fattura de' 23. Agosto 1776. trasmessa dai Sigg. Raulin ai Sigg. Salvetti con la detta Lettera de' 24. Agosto suddetto, nella quale *addebitarono* del *prezzo* dei Panni non altri che i Sigg. Salvetti, era di un fortissimo ostacolo alla pretensione promossa contro il Sig. Franco dai medesimi Sigg. Raulin, che di fatto eglino stessi erano venuti a riconoscere e confessare la forza di quest'ostacolo, ogni qual volta sotto dì 20. Febbraio 1778, tempo in cui mediante una Protesta fatta in Livorno dal Sig. Elbling loro primario Procuratore il dì 9. di detto mese era già dedotta

contro il Sig. Franco la loro pretensione, erano proceduti a distendere altra fattura, e ad addebitare in questa il Sig. Franco di lire 6900. *1*. 3. tornesi „ *per il prezzo di un invio di Panni della loro manifat-* „ *tura, che hanno fatto* PER DI LUI CONTO *alli Sigg. Salvetti e Comp.* „ *il dì* 23. *Agosto* 1776. „

XIII. Conferiva inoltre a spiegar sempre più l'intenzione, che ebbero i Sigg. Raulin di non contrattare i Panni col Sig. Franco, e di non averlo per debitore del prezzo dei medesimi, il vedere, che gli stessi Sigg. Raulin, quantunque in conseguenza probabilmente di avergli replicatamente scritto i Sigg. Salvetti di commettere i detti Panni per conto del Sig. Franco, e perciò verisimilmente ad oggetto d'evitare il circuito di due pagamenti da farsi, uno dal Sig. Franco ai Sigg. Salvetti, altro dai Sigg. Salvetti ai Sigg. Raulin, con Lettera de' *19* Genn. *1777*. rimettessero ai Sigg. Salvetti la tratta di lire tornesi 6900. *1*. 3. importare dei Panni, da accettarsi, e pagarsi dal Sig. Franco, avendo però riportata dai Sigg. Salvetti in data de' 3*1*. dello stesso mese ed anno una risposta del seguente tenore „ ivi „ Abbiamo avanti di noi le due vostre stimatissime de' 5. e *19*. cadente, e con „ questa ultima, prima, e seconda di cambio di lire 6900. 1. 3. tor- „ nesi, *che avete caricate al Sig. Franco* per conto delle consapute „ Pannine *di nostra commissione.* Permetteteci, Signori, di dirvi, che „ il detto atto *è onninamente irregolare*, perchè *contrario alla* „ *nostra intelligenza*, mediante la quale *il Sig. Franco dovrà pa-* „ *gare a noi la valuta dei suddetti Panni* nel tempo convenuto, „ ed a nostro peso esser deve di farvene valere il rimborso dedotta „ la convenuta provisione etc. „ replicarono i medesimi Sigg. Raulin ai Sigg. Salvetti in data de' 23. Febbraio successiva quant' appresso „ ivi „ Abbiamo ricevuto la gratissima vostra del 31. passato, *in con-* „ *seguenza della quale* venghiamo di prevalerci di lire 500. tornesi „ al corso della negoziazione di Parigi all'ordine dei Sigg. Milon e „ de la Fosse Padre e Figlio al 20. Ottobre prossimo: *Vi preghiamo* „ *di accettare la detta a presentazione* „ e soggiunsero, che per il dì 20. Ottobre avrebbero tratte lire *1*900. 1. 3. residuo dell'importare dei Panni.

XIV. Dovendosi confessare, che ogni qual volta i Sigg. Raulin

variarono in quest' ultima Lettera la tratta, e la diressero ai Sigg. Salvetti, non solo senza protestarsi, che ciò facevano senza pregiudizio delle ragioni ad essi competenti contro il Sig. Franco, ma anzi con dichiararsi positivamente, che lo facevano *in conseguenza* della Lettera ad essi scritta dai Sigg. Salvetti ne' 31. Gennaio 1776. vennero con ciò a confessare, che il contegno precedentemente tenuto di dirigere la tratta per il pagamento della valuta dei Panni al Sig. Franco era *onninamente irregolare*, ed altresì *contrario alla intelligenza* passata fra loro, ed i Sigg. Salvetti, e che secondo questa *doveva il Sig. Franco pagare ai Sigg. Salvetti la valuta dei suddetti Panni*, mentre tutto questo era stato già esposto e contestato ai Sigg. Raulin dai Sigg. Salvetti in detta Lettera de' 31. Gennaio, a cui con quell' espressioni „ *in conseguenza della quale etc.* „ i medesimi Sigg. Raulin espressamente si referirono, giusta la nota regola del *Testo nella L. asse toto ff. de haered. instit.* comunemente seguitata dal 5
Surd. cons. 105. *n.* 30. *Paris. cons.* 25. *n.* 40. *tom.* 1. *Barbos. axiom.* 201. *n.* 1. *Polit. de fideic. dissert.* 27. *n.* 40. *Calderon. resol. for.* 49. *n.* 112. *Rot. Rom. dec.* 402. *n.* 5. *par.* 12. *et dec.* 536. *n.* 89. *par.* 14. *recent. et coram Molines dec.* 826. *num.* 10.

XV. Quanto ai Sigg. Salvetti, che la loro intenzione non fosse quella di esser semplici mediatori di una compra e respettiva vendita fra i Sigg. Raulin ed il Sig. Franco, ma quella bensì di comprar essi i Panni dai Sigg. Raulin, e di vendergli poi al Sig. Franco, non solamente lo dimostrava la Lettera dei medesimi Sigg. Salvetti de' 31. Gennaio 1776. della quale poco sopra abbiamo parlato, ma molto più lo rendevano evidente due fatti di somma rilevanza.

XVI. In primo luogo, siccome il Sig. Franco, il quale col commettere ai Sigg. Salvetti di fare venire di Sedan per di lui conto i controversi Panni aveva in sostanza promesso di comprargli dai Sigg. Salvetti, giunti che furono i suddetti Panni in Livorno ricusò di ricevergli, avendo promosse e sulla qualità, e sul prezzo dei medesimi delle difficoltà, così furono queste compromesse in due Periti, che riconobbero i detti Panni, e gli ridussero ad una stima minore di lire 6900. 1. 3. tornesi, e tal Compromesso fu fatto il dì 13. Genn. 1777. per una parte dal *Sig. Franco*, e per l' altra parte dai *Sigg.*

Salvetti, i quali e nel Chirografo di Compromesso, e nella Firma del medesimo espressero soltanto *il proprio nome*, e neppur per ombra si dichiararono *Rappresentanti*, o *Procuratori* dei Sigg. *Raulin*, quali nè tampoco furono nominati in detto Compromesso, in cui solamente fu detto, che i Panni, su i quali cadeva la disputa, erano stati commessi dai Sigg. Salvetti per ordine e conto del Sigg. Franco „ *ad un qualche Fabbricante di Sedan* „ segno evidentissimo, che i Sigg.
6 Salvetti considerarono i detti Panni come già passati in loro dominio, e non come tutt'ora esistenti nel dominio dei Sigg. Raulin, e che intesero in somma di trattare un interesse proprio, e non un interesse dei Sigg. Raulin, secondo le cose fermate dal *Mantic. de tacit. et ambig. libr.* 7. *tit.* 18. *num.* 17. *Hermosill. ad Leg. partitar.* 48. *gloss.* 5. *num.* 13. *vers.* „ limita secundo, quando proprio nomine emit etc. „ *De Luc. ad Golin. de procurator par.* 5. *cap.* 1. *n.* 4. *Casareg. de Commerc. disc.* 56. *n.* 13. *e* 14. *Rocc. disp. select. cap.* 98. *n.* 9. *Rot. Rom. cor. Ludov. dec.* 157. *n.* 4. *et cor. Buratt. dec.* 696. *n.* 6. *et cor. Priol. dec.* 135. *num.* 6. *e* 7. *et coram. Molines decis.* 843. *n.* 4.

XVII. Nulla ostando che in detto Chirografo si dicesse, che i Sigg. Salvetti avevano progettato il Compromesso „ *per il fine di* „ *mettere al coperto l'interesse del prefato Fabbricante di Sedan*, „ *sopra del quale devono rifondersi le pretensioni di detto Sig.* „ *Franco* „ Perchè oltre ad esser osservabile, che anche qui fu taciuto il nome dei *Sigg. Raulin*, principalmente poi era da riflettersi, che intanto poterono apporsi in detto Chirografo tali espressioni, in quanto che i Sigg. Salvetti avevano, o credevano almeno di avere, il diritto di esser rilevati dai Sigg. Raulin di tutti i danni, che nella rivendita dei Panni al Sig. Franco soffrissero per l'inferior *qualità*, o alto *prezzo* dei medesimi, stante l'essersi i Sigg. Salvetti protestati fin da principio con i Sigg. Raulin, che i Panni da loro commessi dovevano essere della medesima *qualità*, ed agli stessi *prezzi* di quelli, che i Sigg. Raulin spedivano all' Alfandieri.

XVIII. In secondo luogo (e questo era anche un fatto molto più significante) si vedeva stipulato fra i Sigg. Salvetti, il Sig. Franco, ed il Sig. Salomone Abudaram, prima ancora che giungessero in Li-

vorno i suddetti Panni, cioè fino sotto dì 11. Ottobre 1776, altro Chirografo, nel quale fu narrato, che il Sig. Franco si ritrovava resultar *debitore* dei Sigg. Salvetti *ricevuti che avrà i detti Panni* della somma e quantità di pezze ottomila circa, e questo *credito* fu dai Sigg. Salvetti *ceduto*, *assegnato*, *e trasferito* nel predetto Sig. Abudaram, all'effetto che il medesimo potesse *esigerlo*, e *riscuoterlo*, per maggior sicurezza e cautela di detto Sig. Abudaram per il puntual pagamento di pezze seimila importare di certe Cambiali per Cadice, e loro respettive rivalse, e di pezze mille importare di altra Cambiale per Londra.

XIX. Poichè se in questo Chirografo i Sigg. Salvetti dichiararono, che il Sig. Franco era *ad essi debitore* del prezzo dei controversi Panni (quali neppure in questo Chirografo fu spiegato essere stati commessi per conto del Sig. Franco ai *Sigg. Raulin*, essendo stato solamente accennato, che erano stati commessi per conto di detto Sig. Franco „ *a Sedan in Francia* „) e se di detto *credito*, che i Sigg. Salvetti dichiararono di avere contro il Sig. Franco, passarono anche i Sigg. Salvetti a *disporne* con cederlo al Sig. Abudaram, era di necessità l'ammettere, che i medesimi Sigg. Salvetti intesero di esser eglino i *venditori* dei controversi Panni al Sig. Franco, secondo il principio avvertito di sopra nel §. IX. Tanto più che la dichiarazione fatta dai Sigg. Salvetti di avere per *loro debitore* il Sig. Franco, e la *cessione* da essi fatta al Sig. Abudaram del *credito*, che tenevano contro il Sig. Franco, stavano a determinare ugualmente il totale delle *pezze ottomila circa*, formato e dal *prezzo dei panni*, e da *altre somme*, delle quali il Sig. Franco era in quel giorno *debitore* ai Sigg. Salvetti *in proprio*, onde positivamente doveva dirsi, che i Sigg. Salvetti col suddetto Chirografo degli 11. Ottobre 1776. vennero a riconoscere, che 7
anche per il *prezzo dei suddetti Panni* avevano col Sig. Franco un credito *in proprio*, non già come Rappresentanti i Sigg. Raulin, per la regola del *Testo nella Leg. iam hoc iure ff. de vulgar. et pupillar.* della quale *Surd. cons.* 67. *n.* 4. *Barbos. axiom.* 69. *n.* 6. *Mans. cons.* 47. *num.* 38. *tom.* 1. *Constantin. vot. decis.* 371. *n.* 3. *Polit. de detract. legit. dissert.* 1. *n.* 65. *et de iur. patron. disser.* 16. *n.* 39. *Rot. Rom. coram Peutinger. dec.* 386. *n.* 7.

XX. Finalmente quanto al Sig. Franco, non solamente non esisteva negli Atti la minima giustificazione, che egli prima dell'introduzione della presente Causa sapesse il *nome* del Fabbricante di Sedan, a cui furon commessi dai Sigg. Salvetti i controversi Panni, *nome*, che anzi fu tenuto celato dai Sigg. Salvetti negli Atti, che passarono fra loro, ed il Sig. Franco, come già si è osservato, e nominatamente anche in un Chirografo de' 17. Gennaio 1777. in cui semplicemente fu detto, che i Sigg. Salvetti *avevano fatto venire da detto Luogo*, cioè da *Sedan*, per conto del Sig. Franco i suddetti Panni, e non costando di questa scienza nel Sig. Franco, pareva difficile il persuadere, che egli potesse avere in contemplazione *i Sig. Raulin*, e che con essi intendesse di contrattare, per la ragione che „ *voluntas non fertur ad incognita* „ come senza contradittore avvertono *Gratian. discept. for. cap.* 763. *n.*
8 8. *De Luc. de legat. disc.* 35. *n.* 2. *Constantin. vot. decis.* 474. *n.* 15. *Polit. de div. contract. dissert.* 2. *n.* 51. *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 34. *num.* 16. *et dec.* 123. *n.* 60. *et dec.* 746. *n.* 9.

XXI. Ma di più i medesimi due fatti, dai quali, come si è detto di sopra, principalmente si rilevava la volontà ed intenzione dei Sigg. Salvetti, cioè il Compromesso de' 13. Gennaio 1777, e l'antecedente Chirografo degli 11. Ottobre 1776. come quegli atti, che furono stipulati anche dal Sig. Franco, chiaramente dimostravano, che egli pure intese di contrattare i Panni precisamente con i Sigg. Salvetti, e di creare precisamente con essi il debito del prezzo dei medesimi Panni.

XXII. Nè sono stati valevoli a condurci in un diverso sentimento i riflessi proposti dai dotti Difensori dei Sigg. Huygens come rappresentanti i Sigg. Raulin, e che si deducevano: Primo, dall'avere i Sig. Salvetti più volte espresso nelle Lettere scritte ai Sigg. Raulin, che commettevano i Panni *per conto* del Signor Franco, e dall'avere il medesimo Signor Franco confessato, e nel suddetto Chirografo degli 11. Ottobre 1776, e nel sopra indicato Compromesso de' 13. Gennaio 1777, ed in altro Chirografo de' 17. di detto mese ed anno consecutivo e relativo a detto Compromesso, ed anche nelle Risposte alle Posizioni dategli nella prima Istanza di questa Causa, che detti Panni erano stati commessi dai Sigg. Salvetti *per di lui conto*: Secondo, dal vedere, che il Sig. Franco, come specialmente resulta da detto Chirografo de' 17. Gennaio

1777, si addossò le *spese di sicurtà e noli* occorse per il trasporto a Livorno dei suddetti Panni: Terzo, dalla *garanzia*, di cui più volte fecero menzione i Signori Salvetti nelle Lettere da essi scritte ai Sigg. Raulin. Poichè abbiamo trovate convincenti le repliche, che a tutti questi riflessi si davano dai dottí Difensori del Sig. Franco.

XXIII. In fatti, parlando dell' espressione *per conto del Sig. Franco*, in quanto si vedeva questa usata, e più volte ripetuta dai Sigg. Salvetti nelle Lettere scritte ai Sigg. Raulin, e potevano attribuirsi alla necessità, in cui erano i Sigg. Salvetti di spiegare ai Sigg. Raulin il *nome del Negoziante*, che desiderava il saggio dei Panni della fabbrica di 9
detti Sigg. Raulin, stante l'essere stati da questi incaricati nella Lettera degli 8. Giugno 1776. riferita di sopra nel §. V. con l'allettativo del due per cento, di procurar loro delle commissioni di Panni della loro manifattura *per la parte di Negozianti con i quali non fossero in relazione*, e poteva anche attribuirsi ad un'accortezza dei medesimi Signori Salvetti, diretta ad ottenere dai Sigg. Raulin, oltre *il due per cento* da essi offertogli, un altro *due per cento* per la *garanzia*, o sia *star del credere*, che, come si osserverà a suo luogo, non fu loro abbuonato.

XXIV. Oltre di che, l'espressione suddetta, tanto in bocca dei Sigg. Salvetti, quanto in bocca del Sig. Franco, che più di una volta confessò essere stati commessi i Panni dai Sigg. Salvetti a Sedan *per di lui conto*, e nel Compromesso de' 13. Gennaio 1777, disse di più essere stati commessi *per ordine e conto suo*, era un'espressione in se stessa equivoca, e di doppio significato. Poichè sebbene detta espressione spiegasse, che nella commissione dei Panni fatta dai Sigg. Salvetti a Sedan avesse il Sig. Franco un *interesse*, e potesse altresì spiegare, che detta commissione fosse stata fatta previo un *Mandato* di detto Sig. Franco; erano però questo *interesse*, e questo *mandato* non contradittorj, ma positivamente conciliabili col sistema, con cui procedevano i di lui Difensori, e che da Noi è stato creduto giusto, e coerente alle resultanze degli atti.

XXV. Si verificava anche in questo sistema l'*interesse* del Sig Franco, perchè ogni qual volta aveva egli richiesti i Sig. Salvetti, e questi si erano incaricati di fargli venire di Sedan i controversi Panni, era con ciò venuta

a porsi in essere fra il Sig. Franco, ed i Sigg. Salvetti una promessa di *comprare*, e respettivamente *vendere* i Panni suddetti, *subito che fossero giunti in Livorno, et a condizione che fossero ritrovati della qualità commessa, e conseguentemente ricevibili da detto Sig. Franco*, come gli stessi Sigg. Salvetti si espressero nel Chirografo degli 11. Ottobre 1776, qual *promessa di vendere e comprare* tanto è vero
10 che produce alle respettive Parti un *interesse*, che di fatto in forza di essa hanno le Parti l'azione, o all'adempimento del Contratto promesso, o alla refezione dei danni e interessi provenienti dall'inadempimento. *Leg. qui fundum ff. de contrah. empt. Bursatt. cons.* 100. *n.* 38. *Menoch. cons.* 122. *n.* 22. *Surd. cons.* 52. *num.* 14. *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 22. *n.* 103. *De Luc. de regalib. disc.* 178. *num.* 4. *Palm. nep. alleg.* 87. *n.* 6. *et alleg.* 88. *n.* 16. *Rot. Rom. decis.* 58. *n.* 25. *par.* 6. *rec. et cor. Cavaler. decis.* 64. *num.* 2. *Rot. Senen. apud. Mart. Med. dec.* 12. *num.* 9. *et cor. De Comitib. dec. Senen.* 9. *num.* 30. *Rot. nostr. apud Palm. nep. dec.* 328. *num.* 71.

XXVI. Era poi conciliabile col nostro sistema anche il preventivo *mandato* del Sig. Franco, quale peraltro non lo importava chiaramente e di necessità la sola clausula „ *per conto* „ ma al più poteva
11 importarlo la clausula „ *per ordine e conto* „ come distinguendo avverte il *Turr. de camb. disp.* 2. *qu.* 1. *in. prolegomen. n.* 51. „ ivi „ „ *Pro computo.* Idest pro causa, et negotio, et pro ea Persona de „ qua agitur, et nullum involvit mandatum per necesse, sed puram „ negotii gestionem pro alio, et adaptatur tam credito quam debito. „ Licet quandoque habeat adiunctum etiam mandatum, et tunc dicitur „ geri *de ordine et pro computo* „

XXVII. Poichè il Sig. Franco poteva avere incaricati i Sigg. Salvetti di *comprare in di lui nome* dai Fabbricanti di Sedan i controversi Panni, e poteva avergli semplicemente incaricati di *far venire* i suddetti Panni da Sedan a Livorno all'effetto di potergli poi da essi comprare, e
12 sì nell'uno, che nell'altro caso si sarebbe verificato il *mandato* del Sig. Franco, giacchè diversi possono essere gli oggetti del *mandato*, il quale in altro non consiste, che nell'ordine ad altri di fare una qualche cosa; come spiegano il *Vinn. in princ. tit. inst. de mandat. Har-*

pract. comment. instit. lib. 3. *tit.* 27. *de mandat. n.* 4. *Voet ad pandect. lib.* 7. *tit.* 1. *n.* 2. *Domat les loix civil. liv.* 1. *tit.* 15. *des procuration. sect.* 1. *num.* 1. *Rot. Roman. dec.* 92. *num.* 6. *par.* 16. *recent.*

XXVIII. Non vedendosi adunque nel caso nostro i precisi termini della commissione data dal Sig. Franco ai Sigg. Salvetti rispetto ai controversi Panni, per essere stata verbale, e solamente, stante l'avere confessato il Sig. Franco, che detti Panni erano stati commessi „ *per suo ordine e conto* „ potendosi dire, che precedesse un *mandato* di detto Signor Franco, quali fossero i termini di questo *mandato* dai fatti posteriori del Mandante. e dei Mandatarj poteva e doveva rettamente argumentarsi; *De Luc. de censib. disc.* 24. *n.* 4. *et de debit.* 13
et credit. disc. 110. *n.* 2. *Samminiat. controv.* 33. *n.* 101. *Casareg. de commerc. disc.* 30. *num.* 29. *et* 30. *et disc.* 80. *num.* 22. *et disc.* 131. *n.* 1. *Rot. nostr. cor. De Comitib. dec. Flor.* 113. §. 4. *n.* 7.

XXIX. Or siccome i fatti già divisati e del Sig. Franco, e dei Sigg. Salvetti necessitavano a concludere, che il Sig. Franco non intese di contrattare direttamente con i Fabbricanti di Sedan i controversi Panni, e che questi intesero, tanto il Sig. Franco, quanto i Sigg. Salvetti, di contrattargli fra di loro, così a fronte di questi fatti conveniva ammettere, che il preventivo *mandato* del Sig. Franco ai Sigg. Salvetti non fosse di *comprare in di lui nome* dai Fabbricanti di Sedan i Panni, ma semplicemente *di fargli venire da Sedan a Livorno*, per quindi comprargli dai medesimi Sigg. Salvetti.

XXX. E posto ciò, inutilmente si ricorreva dai Difensori dei Sigg. Huygens ne'nn. alla *consult.* 11. *del Mansio*, che si pretendeva un'autorità individualissima per la risoluzione della presente Causa. Giacchè, oltre ad esser osservabile, che la disputa sopra la quale scrisse il *Mansio*, come si vede notato in piè di detta *consultaz.* fu terminata per mezzo di *transazione*, erano anche sommamente diversi i termini del caso nostro da quelli del caso esaminato dal *Mansio*, nel quale mancava qualunque riscontro atto a persuadere, che le Sete commesse dai Tripalli e Sacchettini ai loro Corrispondenti di Messina per commissione dei Torrigiani, avessero inteso i Torrigiani, ed i Tripalli e Sacchettini di contrattarle fra di loro, ed

anzi, esistendo la lettera di commissione scritta dall' Institore della Ragione Torrigiani ai Tripalli e Sacchettini, da quella positivamente si rilevava, che i Torrigiani avevano conferito nei Tripalli e Sacchettini il Mandato di comprare dai Mercanti di Messina le Sete in nome degli stessi Torrigiani, mentre non solamente si vedeva concepita la detta lettera nei seguenti termini „ Vorriamo, che *dessero commis-* „ *sione* in Sicilia *per nostro conto* di balle 12. di seta „ ma di più si vedevano in essa espressamente incaricati i Tripalli e Sacchettini di avvisare i Mercanti di Massina di riconoscere per *debitori* del *costo* e *spese* i Torrigiani, circostanza assai stringente, e che non concorreva certamente nel caso nostro, in cui all'opposto il Sig. Franco si era costantemente riconosciuto *debitore* del prezzo dei Panni ai Sigg. Salvetti, e questi se n'erano riconosciuti i *debitori* ai Sigg. Raulin.

XXXI. Era anche da considerarsi rispetto all'obiettata autorità del *Mansio*, che la proposizione, la quale forma la base fondamentale del di lui sentimento, cioè, che posto il *Mandato* si radichino le azioni e le obbligazioni nel *Mandante* anche nel caso che il *Mandatario* abbia agito e contrattato in nome proprio, procede soltanto fra il *Mandante* e il *Mandatario*, non rispetto al *Terzo*, con cui il *Mandatario* abbia *in proprio nome* contrattato, come spiegano *Bartol. in Leg. quo aliena* 6. §. *is qui ff. de acquir. haered. Alex. in Leg. post dotem* 61. *n.* 14. *Hodiern. controv.* 39. *n.* 29. *Capyc. Latr. consult.* 42. *n.* 11. *vers.* „ nam communiter intelligitur, ut pro-
14 „ curatorio nomine contraxisse videatur respectu ipsius Principalis „ mandantis, non autem respectu Tertii, cum quo contrahit, respectu „ cuius dicitur nomine proprio obligatus, si non exprimit procuratorio „ nomine contraxisse „ *Mans. consult.* 496. *n.* 13. *tom.* 6. *Rocc. disp. select. cap.* 98. *n.* 9. *Casareg. de commerc. disc.* 9. *num.* 9. *et disc.* 76. *n.* 2. *Rot. Ianuen. dec.* 10. *n.* 13. *Rot. Lucen. apud Magon. dec.* 34. *n.* 6. *Rot. Rom. cor. Ludovis.* 157. *num.* 4. *et cor. Buratt. dec.* 696. *num.* 6. *vers.* „ Et praesumptio, quod intelligatur contra- „ xisse procuratorio nomine, non procedit nisi inter Mandantem, „ et Mandatarium, inter quos oritur actio mandati directa, et con- „ traria respective: Non autem contra eum, cum quo contrahitur „

et cor. Molines dec. 843. *n.* 4. *Rot. Nostr. in Liburnen. Reivindicationis apud Casareg. de comm. disc.* 135. *post. n.* 39.

XXXII. E questa considerazione somministrava anche un' altra replica all' obietto, che per parte dei Sigg. Huygens ne' NN. si desumeva dall' aver confessato il Sig. Franco, che i controversi Panni erano stati commessi dai Sigg. Salvetti a Sedan per *di lui ordine* e *conto*. Mentre siccome dai fatti esposti dal §. *VI. per più segg.* resultava, che nel contrattarsi i controversi Panni fra i Sigg. Raulin, ed i Sigg. Salvetti, intesero ambe le Parti che i Sigg. Salvetti gli comprassero, non in nome del Sig. Franco, ma *in nome proprio*, così posto ancora, che in conseguenza di detta confessione del Sig. Franco avesse dovuto dirsi da lui conferito nei Sigg. Salvetti il preciso *Mandato di comprare in di lui nome* i Panni dai Fabbricanti di Sedan, questo *Mandato* però non eseguito dai Sigg. Salvetti non poteva operar l' effetto, che ai *Terzi*, con i quali i medesimi Sigg. Salvetti in proprio nome contrattarono, cioè ai *Sigg. Raulin*, si acquistasse l' azione di convenire il Sig. Franco al pagamento del prezzo di detti Panni direttamente, e prescindendo dal caso, che lo stesso Sig. Franco, in cui passarono i Panni, ne ritenesse ancora il prezzo.

XXXIII. Parlando poi delle *spese di sicurtà e noli*, che vale a dire, delle spese occorse per il trasporto dei Panni a Livorno, l' essersele addossate il Sig. Franco non era certamente un riscontro, che egli intendesse di comprare detti Panni direttamente dai Fabbricanti di Sedan; perchè, anche comprando il Sig. Franco dai Sigg. Salvetti i suddetti Panni, era onninamente giusto, che abbuonasse tali spese ai Sigg. Salvetti, i quali vendendo in Livorno una Merce fatta venire da Sedan, avevano tutto il diritto di esigerne un prezzo, che gli mettesse al coperto, e dell' originario costo di detta Merce da essi pagato ai Fabbricanti di Sedan, e delle spese occorse per farla 15
trasportare a Livorno, come formante un aumento di prezzo di detta Merce forestiera trasportata e contrattata in Livorno, *Christin. Wolf. iur. natur. iuxt. edit. Francofurt. et Lips. p.* 4. *cap.* 2. *de Praet. rer. et pecun.* §. 326. *Puffendorf iur. nat. et gent. lib.* 5. *cap.* 1. *de pretio* §. 10. *in princ. Heinecc. element. iur. nat. lib.* 1. *cap.* 13. *de rer. in domin. costit. commerc.* §. 331. *n.* 21. *Gratian.*

discept. for. cap. 652. *n.* 2. *Antonell. de loc. leg. lib.* 2. *cap.* 4. *num.* 108.

XXXIV. Finalmente parlando della *garanzia*, di cui più volte fecero menzione i Sigg. Salvetti nelle loro Lettere ai Signori Raulin, chiedendo per questa *garanzia* un'altra provvisione di due per cento, oltre quella già offertagli fin da principio dai medesimi Sigg. Raulin a contemplazione dello smercio, che andassero procurando dei loro Panni, garanzia, che secondo le risposte date dal Signor Franco alle Posizioni anche a lui supposero i Sigg. Salvetti d'aver dovuto prestare, prescindendo ancora dal vedere, se il prestarsi dai Sigg. Salvetti tal *garanzia*, e l'esigere i medesimi per ragione di essa una provvisione, fosse compatibile almeno secondo lo stile dei Mercanti colla vendita dei Panni fatta al Sig. Franco dai Sigg. Salvetti, come dai Difensori del medesimo Sig. Franco si sosteneva, abbiamo principalmente osservato, che lungi dal provarsi l'abbuonamento fatto dai Sigg. Raulin ai Sigg. Salvetti della provvisione del due per cento per la suddetta *garanzia*, costava anzi, che tale abbuonamento realmente non seguì.

XXXV. In fatti per quanto i Sigg. Raulin supponessero mandati i Panni per conto del Sig. Franco *sotto la garanzia* dei Sigg. Salvetti nella Lettera de' 19. Gennaio 1777. già enunciata nel §. XIII. e con cui rimessero la tratta della valuta dei Panni diretta al medesimo Sig. Franco, non poteva però farsi capitale di questa Lettera caratterizzata per irregolare dai Sigg. Salvetti, e per tale riconosciuta anche dai medesimi Sigg. Raulin, come già abbiamo osservato: e dall'altra parte era certo, che nella prima Lettera degli 8. Giugno 1776. riferita di sopra nel §. V. i Sigg. Raulin scrivendo ai Sigg. Salvetti si espressero nei seguenti termini „ *Noi vi buonificheremo* „ *due per cento senza la vostra garanzia* „ e che una sola provvisione *di due per cento*, quale secondo questa Lettera non doveva comprendere la provvisione della *garanzia*, fu positivamente abbuonata ai Sigg. Salvetti dai Sigg. Raulin, ogni qual volta nell'altra Lettera de'24. Agosto 1776 riportata di sopra nel §. VI. i medesimi Sigg. Raulin offerirono ai Sigg. Salvetti nel caso di pronto pagamento della valuta dei Panni il sei per cento di sconto; quando in P. S.

dell'altra de' 19. Gennaio 1777. nuovamente scrissero „ ivi „ Se „ preferite di rimetterci per il ritorno del Corriere l'intiero ascen- „ dente del nostro conto in buone Lettere a due usanze a Parigi, „ potrete sminuire *otto per cento per lo sconto, e la vostra provvisione* „ *concessa per le nostre antecedenti* „ e così vennero a tener ferma l'offerta di una sola provvisione di *due per cento*, oltre il *sei per cento dello sconto;* e quando finalmente in altra Lettera de'9. Maggio 1777. volendo i Sigg. Raulin saldare il conto dei Panni con i Sigg. Salvetti, ai quali fino de' 23. Aprile antecedente avevano fatta la tratta di lire 5000 tornesi, della quale si è parlato nel §. XIII. prevennero i medesimi Sigg. Salvetti di una nuova tratta di lire 1772. per il dì 30. Ottobre soggiungendo, che questa somma *con lire* 138. *per la loro provvisione* (che corrispondeva certamente a un solo due per cento sopra il totale della valuta dei Panni ascendente a lire 6900.) avrebbe formato il saldo di detto conto.

XXXVI. Era dunque inutile l'esaminare a quali conseguenze di ragione portasse nel caso nostro la supposta *garanzia* dei Sigg. Salvetti, giacchè conveniva concludere, che questa di fatto non fosse prestata, sempre che non si vedeva realmente abbuonata dai Sigg. Raulin ai Sigg. Salvetti quella *provvisione*, che per d. *garanzia* nel caso di prestarsi sarebbe stata giustamente dovuta secondo lo stile, di cui attestano fra gli altri il *Bonden. colluct. legal.* 31. *n.* 16. *et seqq. lib.* 1. *Palm. nep. alleg.* 15. *n.* 3. *De Valent. de contract. vot.* 18. *n.* 67. *et seqq. Constantin. vot. decis.* 32. *n.* 3. e 4. *Rot. Rom. cor. Ludovis. dec.* 161. *n.* 1. *e* 2. *et in rec. dec.* 121. *n.* 5. *par.* 13.

E così l'una, e l'altra Parte vigorosamente informando, abbiamo concordemente risposto.

Guido Arrighi Podestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relat.

DECISIONE LXXXIX.

PISANA SEU PECCIOLEN. CREDITI.

18. *Martii* 1780.

ARGOMENTO.

Non può impugnarsi una partita, comunque accesa in un libro privato, quando questo è convalidato da tanti amminicoli e congetture, che ne autenticano la esistenza, e la verità.

SOMMARIO.

1. *Le partite scritturate dal proprio ministro debbono reputarsi come se scritte fossero da noi medesimi.*
2. *I Libri privati non sono atti a far prova in favore dello scrivente.*
3. *Fanno prova però, se a convalidarli concorrano delle congetture e degli amminicoli.*
4. *Una congettura capace di far valere un libro privato nasce dal buon ordine, e chiarezza sua, e dalla diversità dei tempi, in cui è stato scritto.*
5. *Quando varie partite di un libro privato sono state verificate, non è verosimile, che le rimanenti sieno mendaci.*
6. *Cresce la efficacia di una partita accesa in un libro privato, quando dal debitore non si impugna la sostanza, ma solamente il titolo in essa allegato.*
7. *Nel concorso di più inverosimili dee credersi, che alcuno abbia venduto per interesse proprio, e non per quello della società.*

Nel conflitto di due difformi Sentenze, una proferita in prima Istanza sotto dì 13. Gennaio 1776. dal Sig. Potestà di Peccioli, per cui il Nobile Sig. Giulio Mastiani Brunacci di Pisa fu dichiarato creditore di Arcangiolo

Aldiccioni di Peccioli della somma di lire 450. per prezzo di Legnami venduti allo stesso Aldiccioni da Silvestro Lorenzi Fattore di detto Sig. Mastiani Brunacci nella sua Fattoria detta di Pratello, altra proferita in grado d'appello dal Magistrato dei Pupilli, e Adulti di Firenze sotto dì 13. Agosto 1778. per la quale fu assoluto l'Aldiccioni dal suddetto debito, riassunta avanti di me in grado di Restituzione in integrum la stessa causa, ho in questo giorno referito a detto Magistrato dei Pupilli doversi revocare la seconda, e respettivamente confermare la prima dell'ennunciate Sentenze.

Richiesto di esporre i motivi del mio Giudicato ben volentieri vengo a palesargli, premettendo, che per parte del Sig. Mastiani Brunacci si allegava una partita di certo libro intitolato *Debitori* tenuto da detto Silvestro Lorenzi suo Fattore, nel qual libro sotto dì 29. Settembre 1774. appariva impostato il prefato Aldiccioni debitore dell' enunciata somma di *lire* 450. *valuta di Legname*, consistente in Tavole, e Travicelli, ed ivi minutamente descritto, *vendutogli*, *e consegnatogli*, come ivi parimente si dice, *a Palaia luogo detto S. Rocco per i prezzi convenuti d'accordo.*

Questa partita non sarebbe stata per se sola bastante a decidere in favor del Sig. Mastiani, perchè essendo scritturata dal di lui 1
Fattore, e conseguentemente da un suo Ministro, doveva reputarsi come se fosse stata scritta dal medesimo Sig. Mastiani, conforme individualmente osserva il *Genua de script. priv. lib.* 4. *tit. de Libro Factoris num.* 3. e per ciò entrava la regola del Testo nella *Leg.* 2
exemplo cod. de Probat. secondo la quale i Libri privati non sono atti a far prova in favor dello Scrivente.

Ma siccome questa regola si limita, ed anche il Libro privato fa prova in favore dello Scrivente, sempre che in fomento di ciò che in esso si vede scritto concorrino delle congetture, e degli amminicoli, come con i Concordanti avvertì la *Florent. Salarii de'* 21. *Giugno* 1764. *av. il Sig. Residente Niccolini* §. *Faceva ec. e seqq. e la* 3
Confermatoria de' 22. *Dicembre* 1774. *av. il già Sig. Aud. Brogiani* §. *Ma Siccome ec. e segg.* così ho creduto di dover canonizzare per vero il Debito di Arcangiolo Aldiccioni resultante da detta Partita, in conferma della quale mi è parso, che militassero nel concreto del caso in gran numero gli amminicoli, e le congetture.

Primieramente, come mi ha referito il Sig. Giovanni Boccini Perito Calculatore eletto per istruzione dell' animo mio, non si trattava di Scrittura, che potesse dirsi composta ad opportunità di Causa,
4 ma si trattava di Libro solito tenersi dai Fattori, e che appariva scritto in diversi tempi, e con buon ordine, e senza confusione, circostanza solita valutarsi nella soggetta materia, e realmente valutata da ambedue le suddette *Decisioni* emanate nella precitata Causa *Flor. Salarii* dalla prima *al §. E l' altra circostanza ec.* e dalla seconda *al §. Si aggiungeva ec.*

In secondo luogo per parte del Sig. Mastiani sono stati pienamente giustificati diversi dei Crediti notati in altre Partite di detto Libro, circostanza, che fu avuta similmente in considerazione da ambidue le *Decisioni* emanate nella suddetta Causa *Flor. Salarii*, dalla prima di esse nel §. *E primieramente ec.* e dalla seconda nel §. *In quanto alla verificazione ec.* e che in fatti dai Dottori, e Tribunali in questa materia suole non poco attendersi, e considerarsi, come specialmente può vedersi presso il *Menoch. de praes. lib.* 3. *praes.* 63. *num.*
5 1. *Antel. Gabriel. comm. concl. lib.* 1. *tit. de praes. concl.* 5. *num.* 1. *et* 2. „ ivi „ Ratio autem videtur esse, quia quando plures „ partitane sunt verificatae, non est verisimile quod in aliis libri con- „ tineant falsitatem, ut dicit *Amion. ec.* „ *Sabell. in summ. §. Libri num.* 9. *Costant. vot. dec.* 396. *num.* 7. *Add. ad. Mag. dec. Luc.* 5. *in fin. Rot. Rom. cor. Buratt. decis.* 344. *num.* 14. *et in rec. decis.* 225. *n.* 6. *et.* 9. *par.* 10. *et dec.* 347. *par.* 19. *n.* 4.

In terzo luogo (e questo era anche molto più notabile) veniva ad essere certa, e verificata in parte anche la precisa partita, che formava il soggetto della controversia, giacchè esistevano in atti le giustificazioni, che a *Palaia luogo detto S. Rocco* Arcangiolo Aldiccioni *nel Settembredel* 1774. fece caricare del Legname per trasportarlo a Peccioli, ed il medesimo Aldiccioni, nè negli atti, nè in voce avanti di me, ha mai negato d'aver ricevuto il Legname notato in detta partita, ma soltanto ha preteso di averlo ricevuto con un titolo diverso da quello che nella Partita medesima si enuncia, risultando specialmente da una sua Scrittura esibita nel Tribunale di Peccioli sotto dì 28. Dicembre 1775. e da uno stragiudiciale attestato di Sebastiano Aldiccioni suo Zio prodotto nel Tribunale dei Pupilli sotto dì 14.

Settembre 1779. che la sua difesa era fondata nel supposto, che detto Sebastiano suo Zio, avendo avuta in *Società* col Sig. Mastiani una Negoziazione di Legname, ed avendone conseguita una quantità per l'*utile* prodotto da tal Negoziazione, di questa quantità ne dasse *una porzione* ad Arcangiolo suo nipote per *mercede* della *fatica*, ed *assistenza* da lui prestata in occasione della Negoziazione suddetta, onde cresceva sempre più la forza, e l'efficacia d'una Partita, che non si impugnava quanto alla sostanza, ma solamente rispetto al titolo in essa allegato.

In quarto luogo amminicolava non poco la verità di detta partita il *Giuramento* dello stesso Fattor Silvestro Lorenzi, che indotto per
Testimone per mezzo di Capitoli di Arcangiolo Aldiccioni, nel giu- 6
diciale esame, che subì sopra gl'Interrogatorj datigli per parte del Sig. Mastiani, ratificò con *Giuramento* quanto in detta Partita sta scritto.

In quinto luogo esisteva negli Atti, e serviva anch'esso d'amminicolo alla controversa Partita il giudicial Deposto di Antonio Tincolini, quale asserì, che trovandosi alla Fattoria del Sig. Mastiani sentì domandare da Arcangiolo Aldiccioni al Fattor Lorenzi, *se voleva dargli delle Tavole, che ne avrebbe prese ancora lui.*

In sesto luogo si vedeva giudicialmente deposto da Agostino Banchelli, e da Domenico Gallori, Testimoni e quanto al luogo e quanto al tempo pienamente concordi, che avendo il Fattor Lorenzi domandato a Sebastiano Aldiccioni, se le tavole da detto Lorenzi vendute ad Arcangiolo Aldiccioni le aveva *contrattate* lo stesso Sebastiano, questo per *tre volte* rispose *non averle contrattate*, *nè prezzate*, fatto, che rendeva molto inverisimile il supposto, che formava la difesa di Arcangiolo Aldiccioni, cioè di aver egli ricevuto dal Zio per sua mercede il controverso Legname, perchè se ciò fosse stato vero non par credibile, che nella congrua occasione della suddetta domanda fattagli dal Lorenzi non dovesse egli a scanso d'equivoci palesarlo e spiegarlo.

In settimo luogo rilevandosi dagli Atti, che la compra del Legname della Società, già vegliata frà il Sig. Mastiani, ed il Zio di Arcangiolo Aldiccioni, seguì verso l'anno 1771. o 1772. e che il trasporto di detto Legname all'arno seguì al più nel 1773. era inverisimile, che Arcangiolo Aldiccioni, soggetto, che nella presente causa

fu ammesso al benefizio di miserabilità, volesse aspettare fino al Settembre del 1774. la mercede delle sue fatiche, ed ugualmente era inverisimile, che fino al Settembre 1774. volesse tenere invenduto il Legname toccatogli per utile della Società il di lui Zio, che non era in stato di maggior opulenza, inverisimiglianze, che troppo resistevano al supposto, col quale si difendeva l' Aldiccioni.

In ottavo luogo due altri grandissimi inverisimili, o per meglio dire due assurdi involveva il supposto, che l' Aldiccioni allegava; poichè nei Capitoli da esso dati al Fattor Lorenzi, e precisamente nel *cap.* 1. e nel *cap.* 2. Egli medesimo confessò, che le compre degli Alberi per interesse della società vegliata fra il Sig. Mastiani, e Sebastiano suo Zio *furono fatte da Domenico Notaro Fattore del Sig. Pietro Marracci*, e *da Michele Cardini Fattore dei Sig. Manetti*, e dagl' Attestati, non meno che dai giudiciali deposti, del *Notaro* e del *Cardini*, chiaramente resultava, che Essi venderono una quantità d' Alberi ascendente in tutto al solo prezzo di *lire* 785.; or come mai può credersi, che ad Arcangiolo Aldiccioni per l' assistenza prestata ad un sì limitato traffico gli fosse dovuta una mercede di *lire* 450. ascendente a più della metà dell' importare di detti Alberi, e che il suddetto limitato traffico al netto di tutte le spese producesse un *utile di lire* 900. *e più*, onde toccasse a Sebastiano Aldiccioni per sua metà d' *utile* tanto Legname, che ammontasse alla valuta di *più che* 450. *lire*, da poterne dare questo quantitativo al Nipote?

Tutti questi *inverisimili*, che anche da per loro soli avrebbero dovuto indurmi a reputare insussistente il supposto, che formava la difesa dell' Aldiccioni, e perciò a credere, che il Legname da lui ricevuto non avesse realmente veruna dipendenza dalla predetta società, ma fosse proprio del Sig. Mastiani, e passasse nell' Aldiccioni con titolo di Vendita, come per parte del Sig. Mastiani si sosteneva, per la nota regola, di cui la *Rot. Roman. coram Molines dec.* 683. *num.* 11. *decis.* 754. *num.* 8. *et decis.* 829. *num.* 12. *et coram Falconer. de probat. decis.* 5. *in fin.* ed in termini indi-
7 viduali la predetta *Florentina Salarii de'* 21. *Giugno* 1774. *avanti il Sig. Residente Niccolini* §. *ultim.* molto più mi hanno condotto in tal sentimento uniti agl' altri amminicoli, e congetture, che secondo

il già detto di sopra concorrevano a convalidare, e corroborare la Partita di Libro allegata contro l'Aldiccioni dal Sig. Mastiani, nelle quali circostanze si faceva luogo all'altra notissima regola „ *Singula quae non prosunt simul unita iuvant* „ stabilita dal *Gabr. commun. concl. lib.* 1. *tit. de Probat. concl.* 1. *num.* 1. *Barbos. axiom.* 209. *num.* 1. *Rot. Rom. in Rec. dec.* 774. *num.* 7. *part.* 2. e adottata nella soggetta materia dalla *Rot. nostr.* nella precitata *Florentina Salarii de'* 20. *Dicembre* 1774. *avanti il già Sig. Auditore Brogiani* §. *penultim. in princip.*

E così l'una e l'altra Parte virilmente informando ho creduto che dovesse per giustizia rispondersi.

Giuseppe Vernaccini Auditor di Ruota.

DECISIONE XC.

FLORENTINA DISDICTAE.

20. *Maii* 1780.

ARGOMENTO.

La manomorta può trasmettere la disdetta nelle locazioni a breve tempo, come quelle, che non trasferendo l'utile dominio, e il possesso non cadono nelle disposizioni della legge delle manimorte del 1769. §. 18.

SOMMARIO.

1. *Una locazione triennale dicesi a* breve tempo.
2. *Una semplice locazione a* breve tempo, *a differenza di quella a lungo tempo, quale a questo effetto suol reputarsi il decennio, non trasferisce nel conduttore l'util dominio, ed il possesso.*
3. *Quando la Scritta è chiara, deve precluder l'adito a questionare della volontà dei contraenti.*

4. *Dee sempre credersi, che la manomorta abbia voluto stipulare una locazione triennale, non potendo essa senza le solennità stipulare una locazione a lungo tempo.*
5. *Il patto, che non disdicendosi s'intenda la locazione raffermata per altri tre anni, e così di tre in tre anni, dà luogo a tante locazioni quanti sono i triennii, le quali fin da principio hanno il loro tempo limitato, stante che la lor continuazione dipende dalla condizione della omissione della disdetta.*
6. *Altra è la locazione per un triennio col patto, che non disdicendosi s'intenda rinnuovata per altro triennio, e così successivamente, ed altra è la locazione fatta per un tempo indefinito ex. gr.* a beneplacito *con la facoltà alle parti di recedere mediante la disdetta al termine d'ogni biennio, triennio ec.*
7. *In qualunque alienazione dell'util dominio di beni della Chiesa è necessario l'intervento delle solennità.*
8. *La manomorta non può senza solennità locare al di là del triennio.*
9. *A meno che non si tratti di fondo tenue, o sterile, o solito locarsi per un tempo maggiore del triennio.*
10. *Nelle alienazioni dei beni di Chiesa ai Laici nè la trigenaria, nè la quadragenaria osservanza bastano a far presumere intervenute le solennità, ma unicamente può nascere tal presunzione dalla osservanza centenaria, o immemorabile.*
11. *Lo che però non ha luogo nei contratti fatti tra Chiesa e Chiesa.*
12. *Quando è chiara la lettera della scritta, son certi i limiti della potestà dei contraenti, e concorrono i sostanziali requisiti, cioè il fondo certo, la certa mercede, e il consenso delle parti limitato al triennio, qualunque patto, che trovisi nella scritta medesima, non può di una locazione triennale farne una locazione perpetua, o a terza generazione.*
13. *I Camarlinghi nelle ricevute, e gli Scrivani nei libri del Convento non posson pregiudicare al Convento medesimo con qualunque espressione, che costoro abbiano inespertamente adoperata.*
14. *Il termine* livello *si applica a qualunque annua prestazione, che si paghi per qualsivoglia titolo.*

15. *Le parole* fino a terza generazione *possono unicamente spiegare la durazione, che per il corso di tre generazioni potevano avere a forma della scritta le diverse, e distinte locazioni triennali in essa stipulate.*

16. *È luogo a dubitare se a forma della Legge di Ammortizzazione del* 1751. *sia proibito alla manomorta di ricuperare senza il sovrano assenso anche il semplice uso, e comodo di percipere i frutti, che torna al locatore risolvendosi la conduzione a breve tempo.*

17. *Non può dalla non fatta esibizione di un libro nascer veruna presunzione pregiudiciale al non esibente avversario, quando di esso libro non si provi la esistenza precisamente al tempo della mossa lite.*

18. *Non fa d'uopo il relato, quando la scritta contenente tutti i patti del contratto viene ad essere per se stessa un referente determinato.*

19. *Allorchè ciò, che il giudice come privata persona conosce, è compatibile con quello, che ei sa in forza della scienza pubblica resultante dal processo, e dagli atti, diviene attendibile, e dee in esso convalidare la scienza pubblica medesima.*

20. *Bisogna, che il fondo sia sterile e inculto, perchè possa rendersi perpetua la locazione a favor del migliorante.*

21. *Allorchè la locazione è nel suo principio temporale, la successiva benchè lunghissima osservanza, qualora non si provi assolutamente inconciliabile con quel titolo primordiale, deve sempre ad esso riferirsi.*

22. *Il difetto della centenaria osta a poter presumere l'intervento delle necessarie solennità in una perpetua locazione, che voglia dirsi posteriormente sopravvenuta.*

Con Sentenza proferita dal Sig. Auditore della Camera del Commercio sotto dì 30. Settembre 1779. venne confermata, dopo un acerrimo contradittorio delle Parti certa disdetta, che per gli atti di detta Camera era stata data ne' 17. Marzo e 3. Aprile 1778. dai RR. PP. di S. Maria del Carmine di questa Città di Firenze a Pietro, e Gaetano Pini; e per la quale erano stati questi intimati a rilasciare a detti Padri

dentro il mese d'Ottobre 1779. libero, vacuo, e spedito un Podere posto nel Popolo di S. Donato in Val di Botte in luogo detto *Villa nuova*, che i medesimi Pini tenevano da detto Convento di S. Maria del Carmine in affitto.

II. Da tal sentenza si appellarono i Pini alla Deputazione di detta Camera del Commercio, ed essendo caduta nel nostro Primo Turno Rotale la commissione di conoscere della giustizia, o ingiustizia del precedente Giudicato, dopo il più serio, e maturo esame della Causa, trattata dai dotti Difensori delle respettive Parti col massimo impegno, abbiamo concordemente creduto, che dovesse confermarsi, e così abbiamo in questo giorno referito alla suddetta Deputazione, da cui perciò è stata oggi proferita sentenza pienamente conforme a quella, dalla quale per parte dei Pini era stato reclamato.

III. Tutto il momento della Causa, conforme apparisce anche dal dotto, ed elaborato Motivo dell'antecedente sentenza intitolato *Florentina Confirmationis Disdictae diei* 30. *Septembr.* 1779. dipendeva dal determinare, se il titolo, con cui ritenevano il suddetto podere di Villa nuova i Pini, fosse una semplice *locazione triennale*, o piuttosto un'*enfiteusi*, o almeno una *locazione perpetua*, o se non altro *a terza generazione.*

IV. Poichè laddove nel supposto di un'*enfiteusi*, o di una *locazione perpetua*, o almeno *a terza generazione*, supposto, con cui si procedeva per parte dei Pini, sarebbe stato luogo a sostenere, come dai medesimi si sosteneva, che la divisata disdetta avesse il doppio ostacolo della disposizione di ragion comune, e della veneratissima legge Granducale de' 2. Marzo 1769. nel §. 18. e perciò non meritasse di essere confermata.

V. Viceversa nel contrario sistema di una semplice *locazione triennale*, che per parte dei PP. del Carmine si desumeva da una Scritta stipulata fra il loro Convento, e Piero Pini da Sivigliano li 25. Novembre 1704. nella quale si vedeva dato, e concesso il detto podere in affitto al suddetto Piero Pini „ *per tempo e termine di tre anni, e non disdicendo, e l'una, e l'altra parte un anno avanti s'intenda raffermato per altri tre anni, e così si vada seguitando di tre anni in tre anni* „ e con la dichiarazione, che tale Affitto dovesse

intendersi cominciato il dì primo Novembre di detto anno 1704, doveva assolutamente confermarsi la prefata disdetta fatta dai PP. nel Marzo, e nell'Aprile del 1778. per aver effetto alla fine d'Ottobre del 1779. tempo, in cui andava a scadere computando dal dì primo Novembre 1704. il vigesimoquinto triennio, come quella, che in questo sistema aveva non la resistenza, ma la positiva assistenza del gius comune, essendo stata eseguita più d'un anno avanti la scadenza di uno dei triennj, e così nei precisi termini convenuti dalle Parti nell' enunciata Scritta, e neppure aveva la resistenza della citata Legge Granducale de' 3. Marzo 1769. ordinando questa nel §. 18. che debbano considerarsi *come appodiati, e quasi allodiali dei Possessori* i Beni stabili di suolo di diretto dominio delle mani morte, dei quali sia attualmente in mano dei Laici *il dominio utile, ed il possesso*, circostanza, che certamente non si verifica rispetto ai Beni delle mani morte esistenti appresso i Laici in forza di una semplice locazione.

VI. Dicendosi questa *a breve tempo*, come concordemente stabiliscono *Mantic. de tacit. et ambig. lib. 5. tit. 4. num. 1. Begnudel. Bass. biblioteh. iur. lib. 2. §. locatio 8. num. 114. Pacion. de locat. et conduct. cap. 4. num. 15. et 16. et cap. 14. §. 7. num. 6. De Luc. de servit. disc. 44. num. 2. Antonell. de tempor. legal. libr. 1. cap. 10. num. 4. e 5. Torr. var. lib. 3. tit. 13. definit. 19. num. 17. Rot. Rom. coram Tanar. dec. 226. num. 5. Rot. nostr. coram Magon. dec. 91. n. 13.* e non essendo di proprietà della semplice locazione *a breve tempo*, ma soltanto della locazione *a lungo tempo*, quale a questo effetto suol reputarsi il *decennio*, il trasferire nel Conduttore l'*util dominio, ed il possesso*, come senza contradittore rispondono *Bartol. in Leg. 1. § quod autem. num. 4. ff. de superfic. Peregrin. de fideic. art. 40. num. 94. Mantic. de tacit. et ambig. lib. 5. tit. 4. num. 6. Valas. de iur. emphyt. qu. 18. num. 2. et qu. 29. num. 2. Canc. variar. resol. lib. 1. cap. 14. num. 26. Pacion. de locat. et conduct. cap. 3. num. 4. et cap. 27. num. 30. Caball. cons. decisiv. 138. libr. 2. num. 6. De Valent. de contrat. vot. 11. num. 42. et 43. Rot. Rom. cor. Seraphin. dec. 272. num. 8. et cor. Buratt. dec. 334. num. 14. et in recen. dec. 190. num. 3. et cor. Falconer. de miscellan. dec. 74. num. 20.*

VII. Abbiamo adunque creduto, che dovesse confermarsi la disdetta data dai PP. del Carmine ai Pini per essere rimasti persuasi, che il titolo, con cui ritenevano i Pini il controverso podere di Villanuova spettante ai suddetti PP. fosse una mera, e semplice *locazione triennale*, e ciò in vista della *lettera* della sopra enunciata Scritta de' 25.
3 Novembre 1704. che essendo chiara, quale a noi è comparsa, doveva precluder l'adito a questionare della volontà dei Contraenti, secondo la nota regola, di cui il Testo nella *Leg. ille aut ille* §. *cum in verbis ff. de legat.* 3. *Ciryac. controv.* 210. *num.* 52. *Gratian. discept. for. cap.* 927. *num.* 2. *Rocc. disp. select. cap.* 194. *num.* 41. *Rot. Rom. cor. Falconer. de rescript. dec.* 12. *num.* 5. *et de testamen. dec.* 1. *num.* 8. ed atteso anche il *difetto di potestà*, che concorreva nei suddetti PP. per locare *senza solennità* ad un tempo maggiore *del triennio*, dal qual *difetto di potestà* sempre più veniva ad accertarsi, che
4 i medesimi PP. non volessero realmente stipulare se non una semplice *triennale locazione*, dovendosi sempre interpretare la *volontà* dentro i limiti della *potestà*, come fra gli altri osservano dopo il *Testo in Leg. si quis ita* 8. *ff. de condit. et demonstrat. Honded. cons.* 69. *num.* 60. *libr.* 2. *Menoch. de praesumpt. lib.* 3. *praesumpt.* 6. *num.* 3. *De Luc. de legit. disc.* 31. *n.* 10. *Polit. de donat. dissert.* 1. *n.* 38. *et de regal. dissert.* 1. *n.* 39. *Rot. Rom. cor. Molin. dec.* 812. *n.* 39.

VIII. La lettera della Scritta de' 25. Novembre 1704. chiaramente portava una semplice locazione *triennale*, ogni qual volta si è già di sopra avvertito, ed è quì opportuno il repetere, si vedeva in essa stipulato un affitto del Podere di Villanuova „ *per tempo, e termine di tre anni, e non disdicendo e l'una e l'altra Parte un anno avanti s'intenda raffermato per altri tre anni, e così si vada seguitando di tre anni in tre anni.*

IX. Poichè in questi termini tante venivano ad essere le locazioni quanti i trienni, dovendosi dir contemplato in principio dalle Parti contraenti, non un tempo *indefinito, ed illimitato* con la facoltà di *risolvere* mediante la disdetta l'indefinita, ed illimitata locazione, ma bensì il tempo *limitato* del solo *triennio*, con facoltà di porre in essere al termine di ciascheduu triennio, con un libero consenso da manifestarsi allora, mediante l'omissione della disdetta, altrettanti

nuovi contratti di locazione, dipendenti perciò da detta omissione di
disdetta, come da condizione *sospensiva*, conforme stabiliscono le 5
molte autorità, decisioni, e reindicate riferite nel Motivo della precedente Istanza dal §. *è proposizione ec. per più seqq. pag.* 6. 7. 8. *e* 9. alle quali possono aggiungersi *De Luc. de alienat. disc.* 1. *n.* 33. *vers.* „ aut continuatio pendet ab omnino libera utriusque contrahentis voluntate, solumque de illa conventum sit in casu perseverantiae, seu voluntatis in contrarium non declaratae, et tunc secus „ quoniam isto casu fingitur vere *omnino novum contractum* ex integro celebrari per viam novae voluntatis, et conventionis, ita mediante silentio explicatae ex ibi ec. „ *Piton. discept. eccles.* 121. *num.* 12. *Rot. Rom. post Roderic. de ann. redd. decis.* 28. *num.* 5. „ ivi „ Partes autem non habuisse hanc intentionem deducebant „ Domini ex conditione, sub qua in pactum deducta fuit locationis „ continuatio „ ivi „ *disdicta non facta, censeatur locatio durare* „ „ quae quidem conditio non est causalis vel mixta, quae implementum „ recipere possit citra voluntatem contrahentium, in quibus terminis „ saltem sub conditione ius quaesitum dici possit pro triennio futuro: „ sed agitur de conditione mere potestativa, et quae dependet a voluntate contrahentium, hoc enim casu, quia ante implementum „ huius conditionis potestativae non censetur celebratus contractus, si „ disdicta non subsequitur, vel ea non utuntur, censentur partes contractum renovare, non autem primum iam contractum rogare, nec „ conditio retrotrahitur ad diem contractus etc. „ *et num.* 6. *e* 7.

X. E precisamente distinguendo la locazione fatta, come nel caso
nostro, per un tempo limitato, ex. gr. per un *triennio*, col patto che
non disdicendo l'una e l'altra parte s'intenda rinnovata per altro 6
triennio, e così successivamente, dalla locazione fatta per un tempo indefinito, ed illimitato, ex. gr. *a beneplacito*, colla facoltà alle parti di recedere mediante la disdetta al terminare di ogni biennio, o triennio, o di altro tempo limitato, ottimamente la *Rot. Rom. coram Tanar. dec.* 50. *num.* 13. *e la Volterrana Locationis quoad praetensam Allodialitatem* 20. *Iunii* 1675. *cor. DD. Auditorib. Luci et Vinci, et Canc. Mansilli pag.* 24. *et seqq.* confermata in seconda istanza a relazione del secondo Turno Rotale.

XI. Che poi i PP. del Carmine nell' anno 1704. non potessero senza le solennità, che per le alienazioni dei Beni Ecclesiastici in quel tempo si richiedevano, e che allora non apparivano intervenute, locare il controverso Podere di Villanuova per un tempo maggiore *del triennio*, sembrava per vero dire, che non potesse per parte dei Pini impugnarsi senza una manifesta contradizione, essendo assolutamente necessario l'intervento di dette solennità in qualunque *alienazione dell' util dominio* dei Beni di Chiesa, come senza contradittore sta-
7 biliscono *Surd. cons.* 301. *n.* 25. *Redoan. de reb. eccles. non alienand. quaest.* 51. *cap.* 7. *n.* 21. *Covarruv. var. resol. lib.* 2. *cap.* 17. *n.* 1. *Valasc. de iur. emphyt. qu.* 39. *n.* 8. *De Luc. de alienat. et contract. prohibit. disc.* 1. *n.* 32. *et regalib. disc.* 81. *n.* 7. *Constantin. vot. dec.* 312. *n.* 9. *Rot. Rom. cor. Merlin. dec.* 765. *n.* 9. *e* 16. *et cor. Molin. dec.* 154. *n.* 4. *et dec.* 995. *n.* 1. in conseguenza di ciò si faceva luogo nel caso nostro al seguente insuperabil dilemma: O le solennità si volevano supporre non necessarie per la validità, e legittimità del Contratto stipulato fra i PP. del Carmine, e i Pini mediante la Scritta de' 25. Novembre 1704. ed in questo supposto bisognava ammettere, che detto Contratto non importasse *alienazione dell' util dominio* del Podere di Villanuova, in difetto della quale alienazione non poteva mai questo Podere pretendersi soggetto, conforme lo pretendevano i Pini, alla censura della Legge Granducale de' 2. Marzo 1769. che come si è avvertito nel §. 5. parla dei Beni di diretto dominio delle Mani Morte, dei quali esista presso i Laici *l' util dominio, e possesso*: O si voleva, che detto Contratto fosse capace di render soggetto alla censura della citata Legge Granducale il Podere di Villanuova, ed in questo supposto conveniva accordare, che detto Contratto importasse una valida *alienazione dell' util dominio* di detto Podere; alienazione, che non poteva legittimamente, e validamente seguire, se non intervenendo le suddette solennità.

XII. Ma prescindendo ancora da questo riflesso, che per altro era per se stesso fortissimo, e non ammetteva replica, che precisamente non potessero i PP. del Carmine nell' anno 1704. locare senza le divisate solennità il Podere di Villanuova per un tempo maggiore del *Triennio*, non era da revocarsi in dubbio, atteso ciò che dopo

il Testo espresso nell' *Extravag. ambitiosae de reb. eccles. non alien.*
concordemente fermano il *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 4. *num.*
16. *et cap.* 14. *n.* 4. *Antonell. de temp. legal. libr.* 2. *cap.* 49. *n.* 1.
De Luc. de alienat. disc. 1. *n.* 32. *et* 33. *et de locat. disc.* 22. *n.* 2.
Rot. Roman. decis. 193. *n.* 1. *par.* 5. *tom.* 1. *et decis.* 219. *n.* 2. *par.* 8
10. *recent. et cor. Molin. et dec.* 199. *n.* 4. siccome pure era indubitato,
che non potevano i Padri senza le suddette solennità fare di detto
Predio quella locazione, che per parte dei Pini si pretendeva essere
stata posta in essere nel 1704., cioè, o *perpetua*, o a *terza genera-
zione*, e resolubile mediante la disdetta di alcuna delle parti ogni
Triennio, secondo le autorità allegate nel §. X.

XIII. E sebbene non fosse necessario l'intervento di tali solen-
nità per fare una locazione *più che triennale*, se si fosse trattato di
un fondo *tenue*, o *sterile*, o *solito* locarsi per un tempo maggiore
del *Triennio*, circostanze, che fra gli altri enumera per tal effetto il
Pacion. de locat. et conduct. cap. 14. §. 3. *et* §. 4. nessuna però di que- 9
ste circostanze si verificava rispetto al Podere di Villanuova, che per
altre due precedenti Scritte del 1695. e del 1696. si vedeva locato
dai PP. del Carmine, e colla seconda alla stessa Famiglia Pini per
l'annuo canone di *scudi sessanta*, e para tre capponi, il che resi-
steva a poterne allegare la *tenuità*, o la *sterilità*, e si vedeva locato
in ambedue le suddette Scritte per soli *tre anni*, il che escludeva il
solito di locarlo a maggior tempo, nulla rilevando, che anche in quelle
Scritte si leggesse il patto, che non facendosi dall'una, o dall'altra
Parte la disdetta in tempo opportuno s'intendesse raffermata la Lo-
cazione per altri tre anni, perchè, secondo il già detto di sopra, que-
sto patto apposto in dette Scritte, destitute anch'esse delle necessarie
solennità, non faceva sì, che quelle locazioni potessero dirsi fatte *ultra
triennium.*

XIV. Nè era luogo a presumere l'intervento di tali solennità
o nella locazione del 1704, o nelle due precedenti all'effetto che po-
tessero queste costituire il solito di locare detto Podere *ultra trien-
nium*, stante l'essere ormai decorsi quando cominciò la presente Cau-
sa più di settant'anni dalla locazione del 1704. e circa ottant'anni 10
dalle due locazioni antecedenti; perchè dopo la celebre Bolla del Pon-

tefice Urbano VIII. dell'anno 1641. nelle alienazioni dei beni di Chiesa fatte nei laici, (a differenza dei contratti fra Chiesa, e Chiesa, che erano i termini nei quali parlavano alcune autorità allegate per parte
11 dei Pini) nè la *trigenaria*, nè la *quadragenaria* osservanza sono bastanti a far presumere intervenute le solennità, ma unicamente può nascere tal presunzione dall'osservanza *centenaria*, o *immemorabile*, come oltre le autorità, e decisioni addotte nel Motivo della passata Istanza §. *poichè com' essi avvertivano etc. pag.* 29. senza contradittore rispondono *Fagnan. in cap. consuetudines n.* 47. *de consuet. Pacion. de locut. et conduct. cap.* 14. §. 11. *n.* 1. *et* 2. *De Luc. de alienat. et contract. prohibit. disc.* 1. *n.* 94. *et seqq. Adden. ad dec.* 12. *n.* 30. *et seq. par.* 3. *recent. et dec.* 362. *n.* 4. *par.* 17. *vers.* „ nec valuit „ adhuc praesumptio Beneplaciti Apostolici ex longissimo tempore „ ultra triginta, et multos plures annos cum observantia contractus, „ quia iam saepe saepius visa est sublata a s. m. Urbani VIII. *in Constit.* 41. *etc.* „ *et cor. Bich. dec.* 563. *n.* 5. „ ivi „ Praesumptio Beneplaciti Apostolici educi solita ex lapsu temporis cum observantia sublata fuit per Constit. Urbani VIII. etc. „ *et cor. Molin. dec.* 154. *n.* 6. *e* 9. „ ivi „ Unde non probata centenaria, hodie post dictam Constitutionem non sufficit allegare Beneplacitum praesumptum ex triginta annis cum observantia „ *et dec.* 995. *n.* 5. *cor. eod. Rot. nostr. cor. De Comitib. dec. Florent.* 24. *n.* 35. *et in Pisana Emphyteusis* 20. *Junii* 1738. §. *hinc gravior etc. cor. Meoli, et in Pisana seu Clannen. Bonorum* 23. *Sept.* 1749. *cor. Senat. Quaratesi, et Audit. Venturini, et Ulivelli Relat.* §. 17. *e* 59.

XV. Dopo avere stabilito, che una semplice *triennale locazione* portava per se stessa la chiara lettera della Scritta de' 25. Novembre 1704 avvalorata anche dalla *mancanza di podestà* nei PP. del Carmine di locare a maggior tempo, che sempre più obbligava a credere, che non volessero i medesimi locare il controverso Podere se non *ad triennium*, essendo passati ad esaminare i riflessi in contrario proposti dai dotti Difensori dei Pini, i quali pretendevano, che una diversa volontà dei Contraenti resultasse da alcuni *patti* contenuti in detta Scritta, e da alcuni *fatti* posteriori, gli uni, e gli altri a senso loro inconciliabili con una semplice *locazione triennale*, ed

inoltre soggiungevano, che l'attuale esistenza del suddetto Podere presso i Pini non dovesse in ogni caso referirsi al titolo di semplice *locazione triennale*, che portava la prefata Scritta del 1704, perchè avesse tal locazione mutato carattere, e fosse divenuta *perpetua*, e per avere i Pini reso fruttifero il detto Podere, già sterile, ed inculto, e per essere decorsi dalla Scritta del 1704. più di settant'anni: siamo rimasti facilmente persuasi, che tutti questi riflessi a fronte dei divisati fondamenti fossero irrelevanti, ed inattendibili.

XVI. In fatti parlando primieramente dei patti contenuti nella
Scritta de' 25. Novembre 1704. quanto a quello di doversi intender
raffermato l'affitto *di tre anni in tre anni* in caso di non fatta disdet-
ta, ne dimostrava la totale irrilevanza ciò che si è detto di sopra
nel §. IX. e rispetto agli altri patti del pagamento di un *laudemio*,
o *entratura;* del passaggio dell'Affitto non negli *Eredi* del Con-
duttore, ma nei di lui *Figli*, *Nipoti*, e *Pronipoti*, e in difetto di
questi in un suo *Nipote* ex fratre, e nei di lui *Descendenti* fino *in
terza generazione;* della *caducità* in caso d'insolvenza del canone
per due annate; della devoluzione dei *miglioramenti* tanto nel caso
di caducità colposa, quanto di terminazione dell'Affitto per l'estinzione
delle tre generazioni contemplate; e di dover andare a carico dei
Conduttori tutte le *gravezze* eccettuata la decima; prescindendo
da tutte le altre repliche, che a ciascheduno di questi patti si vede-
vano date nel Motivo della precedente Sentenza dal §. *ma oltre questa
risposta etc. pag.* 13. *per più segq.* una replica comune a tutti, e ba-
stante per se sola a dileguare ogni ombra di dubbio, era quella, che
tali patti non si opponevano alla *sostanza* del Contratto di *locazione
triennale*, ma al più poteva dirsi che non fossero della *natura* di
questo Contratto, onde non erano capaci di trasformare in un'*enfi-
teusi*, o in una *locazione perpetua*, o a *terza generazione*, come si
pretendeva per parte dei Pini, quel Contratto, che avendo in vista
la chiara lettera della Scritta, i limiti della potestà dei Contraenti,
ed i sostanziali requisiti, cioè il *fondo certo*, la *certa mercede*, ed
il *consenso* delle Parti limitato al *Triennio*, doveva giudicarsi una 12
semplice *triennale locazione*, come latamente fu ponderato nello

stesso Motivo dell'antecedente Sentenza al §. *e quanto al primo etc. e segg. pag.* 10. 11. *e* 12. a cui su tal proposito ci rimettiamo.

XVII. Parlando poi dei fatti posteriori consistenti nell'essere stato espresso dai PP. del Carmine in molte ricevute fatte dai Pini il termine *Livello*, e nei Libri del loro Convento alcune volte il detto termine di *Livello*, altre volte il termine di *Fitto a terza generazione;* nell'esser ricorsi i medesimi PP. del Carmine nell'anno 1762. alla Grazia Sovrana per intentare la caducità di una Casa tenuta da certi Faini in forza di un contratto similissimo a quello stipulato nel 1704. con i Pini; e nel negarsi dagli stessi PP. in questo Giudizio l'esibizione di un certo Libro di ricordanze segnato di lettera I. in cui secondo l'asserzione fattane nella Scritta del 1704. doveva esser registrato il partito capitolare di detti PP. che precedè la celebrazione di detta Scritta, la qual negativa si magnificava per parte dei Pini pretendendosi, che portasse a dover presumer contrario il detto partito a ciò che presentemente gli stessi PP. sostenevano, e respettivamente favorevole all'assunto dei medesimi Pini; anche questi fatti facilmente si riconoscevano inconcludenti.

XVIII. Poichè quanto ai termini di *Livello*, e di *Fitto a terza generazione* usati dai PP., e nelle ricevute fatte ai Pini, e nei Libri del loro Convento, oltrechè si vedeva usato più volte in detti Libri anche il semplice termine *Fitto*, quale poteva presumersi che fosse stato usato anche in quelle molte ricevute, che dai Pini non si esibivano, principalmente si considerava, che qualunque espressione, di cui si valessero i Camarlinghi nelle ricevute, e gli Scrivani nei Libri del Convento, non poteva pregiudicare al Convento medesimo, secondo le autorità allegate nel Motivo della precedente Istanza §. *E che qualunque fatto etc. pag.* 20. *e* 21. alle quali può aggiungersi la *Florentina Emphyteusis* 3. *Octobris* 1732. *cor. Aud. Sorba* §. 72. „ ivi „ vel in omnem eventum, cum agatur de Bonis Ecclesiae, per-
13 „ pendenda sunt unice verba consensus, *posthabitis iis quae postea* „ *evenerunt ex dicto, vel facto Ministrorum*, quippe illi nullum „ Ecclesiae, seu Loco pio praeiudicium valent inferre, ad tradita per „ *Rot. etc.* ubi quod Monachus potest aedificare non destruere. „

XIX. E si rifletteva ancora, che il termine *Livello* non poteva dirsi così univoco, come lo pretendevano i Difensori dei Pini, adattandosi a qualunque annua prestazione, che si paghi per qualsivoglia titolo, come oltre le autorità addotte nel suddetto Motivo dell'antecedente Istanza §. *Che la voce livello ec. pag.* 21. osservano il *Cyriac.* 14
contr. 440. *n.* 4. *e la Rota Nostra in Florentina Reductionis Canonis* 19. *Augusti* 1775. *cor. Dom. meo Audit Ulivelli* §. *Nel caso etc. pag.* 6. Che il termine di *Fitto a terza generazione* era espresso nei Libri del Convento nell'anno 1712. e nell'anno 1720. con una precisa relazione alla Scritta dell'anno 1704. „ ivi „ Eredi di Piero Pini tengono a *Fitto* „ *fino a terza generazione* il suddetto Podere, e pagano l'anno scudi „ 60. di contanti, e para tre di capponi, e cominciò detta Locazione „ il dì pr. Novembre 1704. come *per Scritta in filza* „ onde lo Scritturato nei Libri doveva rimanere spiegato dal tenore della Scritta del 1704. e conseguentemente dovevano intendersi usate le suddette espressioni *fino a terza generazione, per spiegare soltanto la durazione*, che per il *corso di tre generazioni potevano avere a forma della* 15
detta Scritta le diverse, e distinte triennali Locazioni in essa stipulate, secondo la regola, di cui la *Leg. asse toto ff. de haered. instit. Natt. cons.* 204. *n.* 12. *Surd. cons.* 200. *n.* 5. *Gratian. discept. for. cap.* 501. *n.* 16. *Barbos. axiom.* 201. *num.* 1. *Rocc. disp. iur. select. cap.* 131. *n.* 39. *Rot. Rom. dec.* 135. *n.* 3. *par.* 18. *rec. et cor. Ansald. dec.* 600. *n.* 13. *et decis.* 861. *n.* 10. *et cor. Molin. dec.* 703. *n.* 23. *et decis.* 840. *n.* 2. E che tanto meno poteva farsi capitale dello Scritturato in detti Libri, in quanto che questi apparivano sicuramente erronei in qualche parte, e conseguentemente tenuti con poca diligenza dai Ministri del Convento, giacchè nell'anno 1708. si vedeva in essi impostato Piero Pini per conduttore del Podere di Villanuova in ordine alla Scritta del 1698. „ ivi „ Piero Pini tiene „ a Fitto *per Scritta del pr. Ottobre* 1698. e paga l'anno scudi 60. di contanti, e tre paja capponi „ quando realmente in detto anno 1708. non vegliava più la Scritta del 1698. ma bensì quella del 1704. assai diversa dalla precedente, come quella, che conteneva i patti enunciati di sopra nel §. XVI. molti dei quali nell'antecedente Scritta del 1698. non erano stati stipulati.

XX. Dall' avere i medesimi PP. del Carmine supplicato nell' anno 1762. il Sovrano per poter intentare la caducità della Casa tenuta dai Faini non se ne poteva inferire, come volevano i Difensori dei Pini, che detti PP. riconoscessero, e confessassero per traslativo dell' *util dominio* il contratto da essi stipulato con i Faini, similissimo a quello stipulato con i Pini nel 1704. principalmente perchè questo fatto era anteriore alla Legge Granducale di Amortizazione dell' anno 1769. che proibì alle Manimorte la riammensazione di quei soli Beni, dei quali fosse passato nei Laici il *dominio utile*, ed il *possesso*, ed era posteriore alla Legge Cesarea di Amortizazione dell' anno 1751. che avendo proibito alle Mani morte l'acquisto del *dominio*, *possesso*, *comodo*, *uso*, *usufrutto*, *e servitù*, era luogo a du-
16 bitare se avesse inteso di proibire alle Mani morte di recuperare senza il sovrano assenso anche quel semplice *uso*, *e comodo di percipere i frutti* che torna al Locatore risolvendosi la conduzione a breve tempo.

XXI. E dal negarsi dai PP. del Carmine l'esibizione del Libro Ricordanze segnato di lettera I. enunciato nella Scritta del 1704. e che doveva contenere il Partito capitolare, inforza del quale fu proceduto a detta Scritta, non poteva dedursene veruna presunzione pregiudiciale a detti PP., quando non si provava l' esistenza di questo Libro nel tempo preciso della mossa Lite, come avvertono il *Gratian.*
17 *discept. for. cap.* 262. *n.* 8. *Palm. nep. alleg.* 11. *n.* 15. *Ansald. de commerc. disc.* 73. *n.* 4. *e* 8. *Rot. cor. Ludovis. dec.* 199. *n.* 3. *e* 4. *et Adden. ad dec.* 129. *n.* 6. *et cor. Merlin. dec.* 569. *n.* 3. *e* 10. *et decis.* 709. *n.* 2. *cor. Ubald. et dec.* 485. *num.* 2. *cor. Bich. et decis.* 160. *n.* 11. *cor. Ansald. dec.* 6. *n.* 5. *in rec. dec.* 259. *n.* 1. *p.* 1. *Rot. Nostr. inter recollect. per. Palm. dec.* 328. *n.* 64. *et cor. De Comit. dec.* 7. *n.* 19. e quando per esser minutamente, e chiaramente spiegati nella Scritta tutti i patti dell' Affitto, veniva ad essere la
18 Scritta medesima un referente determinato, che senz' altro provava pienamente il contenuto del relato, secondo le cose fermate dal *Bald. in Leg. incivile num.* 3. *ff. de legib. Rot. Rom. in rec. dec.* 121. *n.* 4. *part.* 3. *Rota Nostra in Thesaur. Ombros. tom.* 4. *dec.* 32. *n.* 17. *et dec.* 42. *n.* 44.

XXII. Tantò più che essendo stato stragiudicialmente comunicato per parte di detti PP. poco avanti la spedizione della presente Causa il successivo Libro di ricordanze segnato di lettera K, si vedevano in questo registrati varj partiti capitolari riguardanti Affitti similissimi a quello che cadeva in esame, e nei quali erano minutamente indicati senz' alcuna benchè minima diversità tutti quelli stessi patti, che si leggevano nella Scritta del 1704. ed all'opposto si vedevano registrati nello stesso Libro K alcuni Partiti capitolari riguardanti dei *Livelli*, nei quali si prescrivevano dei patti non contenuti nella detta Scritta del 1704. chiaramente, e positivamente indicanti la volontà di *allivellare*, il patto cioè della *rinnovazione di* 29. *in* 29. *anni*, e quello del *riservo del Beneplacito Apostolico* da impetrarsi a spese del Livellario: qual Libro, benchè non esibito negli Atti, era però attendibile nelle circostanze del caso, per le ragioni opportunamente al nostro proposito addotte dal *Costantin. vot. decis.* 171. *n.* 11. *e* 12. „ ivi „
„ non obstat, quod super dictis receputis mihi extraiudicialiter ostensis,
„ et in actis non productis, non posset fieri fundamentum, cum
„ Judex secundum acta, et probata, et ex iis, quae habet ex Processu,
„ indicare debeat, non ex iis, quae novit tamquam privata persona,
„ *Leg. etc.* nam respondetur conclusionem firmatam in obiecto pro-
„ cedere, quando Judex aliquid scit tamquam privata persona contra
„ id, quod illi tamquam Iudici, et personae publicae constat ex actis
„ causae, non autem quando id, quod scit Iudex uti privata persona 19
„ se compatitur cum scientia publica, quam habet ex actis, et hanc
„ coadiuvat, ut in specie declarat *Castill. etc.* „

XXIII. Finalmente la *Locazione perpetua*, alla quale i Difensori dei Pini, non ostante che contenesse una semplice *Locazione triennale* la Scritta del 1704., pretendevano di poter ricorrere a motivo di aver i Pini colla loro industria reso fruttifero il Podere di Villanuova precedentemente sterile, ed inculto, ed a motivo di esser decorsi dopo la detta Scritta del 1704. più di settant'anni, non poteva realmente nè per l'uno, nè per l'altro motivo allegarsi.

XXIV. Non era allegabile per il motivo della variazione dello stato del Podere, perchè mancava tanto il termine *a quo*, quanto il termine *ad quem;* Il termine *a quo* ogniqualvolta dalla Scritta me-

desima del 1704. e dalle altre due antecedenti, per le quali si vedeva dato in affitto il divisato Podere per l'annuo canone di scudi 60. e para tre capponi, rimaneva positivamente escluso rispetto a detto Podere quel carattere di *sterile ed inculto*, che ad effetto di rendere
20 *perpetua* la Locazione a favore del migliorante esigono i notissimi *Testi in cap. ad aures de reb. eccles. non alien. et in Leg. quicumque C. de omn. agr. desert.* come colla scorta d'individuali autorità risponde il Motivo della passata Istanza §. *Perchè male si adduceva ec. pag.* 31. Il termine *ad quem*, non essendovi negli Atti la minima giustificazione di *miglioramenti*, oltre i convenuti, fatti dai Pini nel suddetto Podere dopo la Scritta del 1704.

XXV. E neppure era allegabile per l'altro motivo di esser decorsi dalla detta Scritta del 1704. più di settant'anni, non solamente perchè costando di una Locazione nel suo principio temporale, la suc-
21 cessiva benchè lunghissima osservanza, qualora non si provi, come non si provava nel caso nostro, assolutamente inconciliabile con quel titolo primordiale, deve sempre ad esso referirsi, come stabiliscono le antorità allegate nel Motivo della precedente Sentenza §. *ult.* alle quali può aggiungersi la *Florentina Disdictae* 23. *April.* 1773. *coram Audit. Martio Venturini impress. in Thesaur. Ombros. tom.* 7. *dec.* 30. *a n.* 27. *ad plur. seqq.*

XXVI. Ma ancora perchè quell'istesso difetto di *centenaria*, che secondo il già detto di sopra ostava a poter presumere l'intervento delle necessarie solennità in una Locazione perpetua, che fosse stata posta in essere con la Scritta del 1704. e perciò obbligava a credere, che nel 1704. non fosse realmente stipulata, ugualmente, ed anzi
22 moltopiù ostava a poter presumere l'intervento delle necessarie solennità in una perpetua Locazione, che volesse dirsi posteriormente sopravvenuta, e conseguentemente obbligava a credere, che di fatto neppur posteriormente sopravvenisse.

E così ambe le Parti virilmente informando è stato risoluto.

Guido Arrighi Potestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota.
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relat.

DECISIONE XCI.

ARCIS SANCTI CASSIANI RELEVATIONIS.

19. *Julii* 1780.

ARGOMENTO.

Il venditore è tenuto alla evizione in favore del compratore, nel caso, che un Sovrano Motuproprio dichiari non esente dalle gravezze il fondo venduto, erroneamente non creduto soggetto per l'avanti al dominio dello Stato.

SOMMARIO.

1. *Il venditore non è di ragione tenuto a rilevare il compratore da quella evizione, che provenga da cause non preesistenti, ma posteriori al Contratto.*
2. *E molto meno da quella evizione, che derivi da un posterior caso fortuito, quale si considera il fatto del Principe.*
3. *I particolari patti, e convenzioni dei contraenti prevalgono alla disposizione di ragione.*
4. *Quando nel contratto di Compra e Vendita è stato convenuto, che il venditore sia tenuto a prestare l'evizione anche per gli oneri, o vizj futuri, e per i casi fortuiti, siffatta convenzione prevale alla contraria regola di diritto.*
5. *Il venditore non è tenuto a prestare l'evizione procedente* ex natura rei, *o da un vizio, di cui il compratore al tempo del contratto fosse sciente.*
6. *Lo è però tenuto, quando dal venditore sia stato così convenuto e pattuito.*
7. *Nell'interpretare qualunque disposizione deve evitarsi ogni intelligenza inutile, superflua, ed inoperativa.*
8. *Si presume esser dipendente da uno Stato una estensione tenuissima di territorio, circondata da ogni lato dallo Stato medesimo.*

9. *Qualunque disposizione semplicemente declaratoria ha per se stessa forza retroattiva.*
10. *Non può imaginarsi una causa diversa, ogniqualvolta in un Motuproprio Sovrano è espressa la causa, che lo ha motivato.*
11. *Sono scusabili quei Possessori, che non han pagate le gravezze, indotti dal comune errore, che i loro beni non fossero soggetti al proprio Stato.*
12. *Il venditore è tenuto alla rilevazione a favore del compratore a motivo della illegittimità ed insussistenza della esenzione del fondo venduto dalle gravezze dichiarate da un Sovrano Motuproprio.*
13. *Allorchè si tratta di cause* de preterito, *e preesistenti al momento della fatta vendita, esse si comprendono nella evizione promessa dal venditore.*

I. Per pubblico Istrumento rogato Ser Carlo Antonio Rossi il dì 11. Agosto 1700. il Sig. Gio. Batista Casannova, non solo in suo proprio nome, ma ancora in nome del Sig. Dottor Giuseppe Casanuova di lui Padre, e come suo Procuratore ex mandato, ed il Sig. Antonio Casanuova altro figlio del medesimo Sig. Giuseppe, venderono al Sig. Matteo Papiani un Podere posto nel Territorio di Laguna in luogo detto S. Clemente per il prezzo di scudi 2970. e col patto che appresso „ ivi „ „ Per patto stabilito, e capo separato, e per solenne stipulazione vallato, „ e circumvallato, che detti Casanuova, e loro Eredi, e Successori „ sieno tenuti, ed obbligati, siccome s'obbligorno, obbligano, e promettono il medesimo Sig. Matteo, e suoi Eredi in perpetuo ec. tutti „ li suddetti Beni, o parte di essi, etiam dei frutti il tutto legittimamente difendere da qualsivoglia molestia, o evizione, da qualsivoglia „ persona, in qualsivoglia luogo, in qualsivoglia tempo, in qualsivoglia „ Tribunale, tanto ecclesiastico, che secolare, in Roma, Firenze, Pisa, „ e generalmente per tutto, ma in detto caso di molestia, a richiesta „ di detto Sig. Papiani compratore, o dei suoi Eredi iudiciale, o „ straiudiciale, sieno tenuti, ed obbligati detti Sigg. Venditori assumere, e pigliare sopra di loro ogni carico di lite, ed a proprie spese „ rilevare, e conservare detto Compratore, e suoi Eredi da ogni

„ danno, spesa, ed interesse, e tutto quello fosse evitto restituire „ assieme con tutti i danni, e con tutte le spese, e assieme con tutti „ i miglioramenti, che fossero fatti, o sivvero se valessero più, da „ stimarli da amici comuni, e perciò intendono, e vogliono detti „ Venditori esser tenuti, ed obbligati alla difesa generale, e generalissi- „ ma in caso di evizione, avacazione, o altra sorte di molestia in „ forma valida, ed amplissima ec. E per l'effetto suddetto obbligarono, „ ed obbligano loro stessi, loro Eredi, e tutti li loro Eredi presenti, e „ futuri in ogni miglior modo, di modo che detti Beni venduti, come „ sopra, sieno in tutto, e per tutto liberi, ed esenti da qualsivoglia „ peso, gravezza, o annua prestazione tanto pubblica, che privata, e tan- „ to dalle Colte di qualsivoglia Comune, o altro peso sì comune, che „ Ducale, eccettuato dagl' annui Canoni, rinnovazione, Laudemj, e re- „ cognizioni, che vi devono alla Santa Mensa Archiepiscopale della Città „ di Ravenna, come Padrona diretta, e Proprietaria. „

II. Essendo emanato ne' 6. Giugno 1774. un Sovrano Motuproprio del seguente tenore „ ivi „ S. A. R. informata degli inconvenienti „ nati altre volte da una supposta independenza dalla sua Real Corona „ del Territorio di Guna, o Laguna, posto nella Potesteria della Rocca „ S. Casciano, ed essendosi fatta render conto della natura, e qualità „ del medesimo, ordina, e dichiara, che il detto Territorio deve con- „ siderarsi a tutti gli effetti di ragione, come il rimanente del Gran- „ Ducato, e sia sottoposto a tutte le Leggi, ed Ordini, che si osservano „ in tutto il resto dello Stato „ il Sig. Domenico Papiani come Erede del Compratore del suddetto Podere di S. Clemente ne' 23. Agosto 1777. comparve nel Tribunale del Sig. Vicario della Rocca S. Casciano, e domandò, che il Sig. Dottor Giuseppe Casannova Erede dei Venditori del predetto Podere lo rilevasse non solo da tutte le gravezze, imposizioni, e collette, alle quali in conseguenza del referito Motuproprio viene a soggiacere, ugualmente che tutti gli altri Beni stabili del Gran-Ducato, anche il detto podere di S. Clemente situato nel Territorio di Laguna, ma ancora da quella diminuzione di valore, e di rendita, che in conseguenza dello stesso Motuproprio venga da aver sofferta il suddetto podere, stante il non essere più in esso praticabile la cultura, ed il commercio di generi proibiti nel Granducato.

III. Oppostosi a questa Domanda del Sig. Papiani il Sig. Dott. Casanuova, e contestato così fra le Parti un formal Giudizio, in cui venne anche dalle Parti medesime concordato un Giudice Consultore, secondo il Voto di questo da detto Sig. Vicario della Rocca S. Casciano sotto dì 11. Dicembre 1778. fu proferita Sentenza, per cui il Sig. Casanuova ottenne una plenaria assoluzione da tutte le cose contro di lui per parte del Sig. Papiani pretese, e domandate. Ma riassuntasi avanti di me la discussione di questa Causa, stante l'avere il Sig. Papiani appellato da detta Sentenza al Magistrato dei Pupilli, e Adulti di questa Città di Firenze, dopo il conveniente esame ho riferito a detto Magistrato doversi condannare il Sig. Casanuova a rilevare il Sig. Papiani da tutte le gravezze, imposizioni, e collette, alle quali venga a soggiacere il Podere di *S. Clemente*, e viceversa doversi il medesimo Sig. Casanuova assolvere dalla rilevazione contro di lui domandata dal Sig. Papiani per l'altra ragione sopra enunciata, e conseguentemente doversi la detta antecedente Sentenza in parte revocare, ed in parte confermare.

IV. Il fondamento, per cui pretendeva il Sig. Casanuova di non esser tenuto a rilevare il Sig. Papiani come possessore del suddetto Podere di *S. Clemente* da nessuno dei danni per parte di questo allegati, e perciò neppur dalle gravezze, o dazj cadenti sul nominato Podere, e che servì anche di base alla plenaria assoluzione del medesimo Sig. Casanuova nella precedente Istanza conforme appariva dal Motivo del dotto Giudice Consultore, consisteva nella proposizione,
1 che il Venditore non è di ragione tenuto a rilevare il Compratore da quell'evizione, che provenga da cause non preesistenti, ma posteriori al Contratto, secondo i *Testi* nella *Leg. Cum in venditione* 3. *ff. de evict.* e nella *Leg.* 1. *Cod. de peric. et commodo rei vend.* e molto meno da quella evizione che derivi da un posterior caso fortuito, quale si considera il fatto del Principe, secondo l'altro *Testo*
2 nella *Leg. Lucius* 11. *ff. de evict.* Ma questa proposizione, sebben verissima in astratto, mi è parso che nel concreto del caso giovar non potesse al Sig. Casanuova per dispensarsi dal rilevare il Sig. Papiani dalle gravezze, o siano dazj cadenti sopra il suddetto Podere, e ciò per due ragioni.

V. Primieramente essendo notorio, che i particolari patti, e con-
venzioni dei Contraenti prevalgono alla disposizione di ragione, *Leg.* 3
iuris gentium §. *Praetor ait ff. de Pact. Samminiat. controv.* 29. *n.* 26.
et contr. 33. *n.* 66. *De Luc. de feud. disc.* 3. *n.* 2. *Constantin. vot. de-
cisiv.* 216. *num.* 4. *et vot.* 348. *n.* 9. *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 382.
num. 4. e che perciò la divisata proposizione non può aver luogo, sem-
pre che nel Contratto di Compra, e Vendita sia stato espressamente
convenuto, e pattuito, che il Venditore sia tenuto a prestar l'evizione
anche per gl'oneri, o vizj futuri, e per i casi fortuiti, come fra gli
altri precisamente rispondono *Paol. de Castr. cons.* 145. *n.* 2. *Altogr.
sen. cons.* 15. *num.* 28. *Hermosill. ad Lopez. Leg.* 37. *tit.* 5. *par.* 5. 4
gloss. 5. *n.* 6. *Mangill. de evict. qu.* 18. *num.* 10. *et qu.* 152. *num.* 17.
et 18. *Gerispin. cons.* 13. *n.* 44. *et seqq. Palm. Nep. alleg.* 278. *num.*
31. *vers.* „ Etiam ex iure supervenienti valet evinci res assignata, quan-
„ do promissio evictionis est facta verbis amplis, et tractum succes-
„ sivum continentibus „ *Rot. Rom. dec.* 230. *num.* 13. *par.* 11. *rec.
et cor. Emerix. iun. dec.* 589. *num.* 6.

VI. Nell'istessa guisa, che anche l'Evizione procedente *ex na-
tura rei*, o da un vizio, di cui il Compratore al tempo del Contratto
fosse *sciente*, sebbene regolarmente, e per disposizione di ragione 5
non sia tenuto il Venditore a prestarla, secondo il *Testo* nella *Leg.
si fundum sciens* 27. *Cod. de evict.* è per altro obbligato a prestarla
qualora nel Contratto di Compra, e Vendita sia stato così convenuto,
e pattuito, come con altri avvertono il *Calderon. resol.* 64. *n.* 44. 6
iunct. n. 48. *Palm. Nep. alleg.* 278. *n.* 33. *Rocc. disput. iur. select.
cap.* 21. *n.* 25. *Rot. Rom. dec.* 230. *n.* 13. *par.* 11. *et post Urceol. de
transact. dec.* 13. *num.* 8. *et cor. Ansald. dec.* 109. *n.* 57. e fu moderna-
mente ammesso nella *Florentin. praetensae Evictionis* 30. *Iulii* 1779.
cor. DD. Auditorib. Vinci relatore, Brichieri, et Raffaelli § *Poichè
qualunque nel Contratto ec. et seqq. et in confirmatoria diei* 14.
Martii 1780. *cor. DD. meis Auditorib. Arrighi, et Ulivelli, et Me
Relatore* § 9. 10. *et* 11.

VII. In vista di tali sicurissimi principj facilmente si riconosceva
essere estranea dal caso nostro l'obiettata proposizione riflettendo,
che nell'Istrumento degli 11. Agosto 1700. per cui fu venduto dai

Sigg. Casanuova al Sig. Papiani il Podere di *S. Clemente* si leggeva il patto già di sopra riportato, mediante il quale non solamente si obbligarono i Sigg. Casanuova venditori di difendere al Compratore, e suoi Eredi il detto Podere da qualsivoglia molestia, o Evizione, da qualsivoglia Persona, in qualsivoglia luogo, *in qualsivoglia tempo*, espressioni, che all'effetto di cui si tratta vanno appunto rilevando gli allegati di sopra nel §. V. ma di più anche con maggior chiarezza spiegarono, che intendevano di difendere, e garantire il detto Podere dalle gravezze anche *futüre* con le susseguenti espressioni „ *di modo* „ *tale che detti Beni venduti come sopra sieno in tutto e per tutto* „ *liberi, ed esenti da qualsivoglia peso, gravezza, o annua presta-* „ *zione tanto pubblica, che privata, e tanto dalle Colte di qualsivo-* „ *glia Comune, o altro peso, sì Comune, che Ducale eccettuato dagli* „ *annui canoni, rinnovazione, laudemi, e recognizioni, che si devo-* „ *no alla S. Mensa Archiepiscopale di Ravenna, come Padrona* „ *diretta, e Proprietaria* „

VIII. Poichè sebbene per parte del Sig. Casanuova si pretendesse, che tali espressioni non importassero, se non una semplice asserzione di essere il Podere di S. Clemente immune, ed esente da qualsivoglia peso, o gravezza nel tempo del Contratto, io però non mi son saputo persuadere, che questa fosse la giusta, e vera intelligenza delle riferite espressioni, ed ho creduto che positivamente importassero l'obbligazione dei Sigg. Casanuova di mantenere il suddetto Podere esente, ed immune da qualunque peso, o gravezza anche in futuro, avendo considerato in primo luogo, che la proprietà, e il natural significato delle sopra riferite espressioni contenute nell'Istrumento di Compra, e Vendita resisteva all'intelligenza, che alle medesime voleva darsi per parte del Sig. Casanuova, e viceversa favoriva l'intelligenza che gli si dava per parte del Sig. Papiani, giacchè non fu detto „ *quali* „ *Beni come sopra venduti sono in tutto, e per tutto, liberi, ed esenti* „ *da qualsivoglia peso ec.* „ nè fu detto „ *di modo tale che detti Beni* „ *passino nel Sig. Compratore liberi, ed esenti ec.* „ in uno dei quali casi la giacitura delle parole avrebbe portato a dover concludere, che si fosse contemplata, e voluta la libertà, ed esenzione di detti Beni dalle gravezze nel solo tempo, ed atto *momentaneo* della Vendita

fattane al Sig. Papiani, ma fu bensì detto „ *di modo tale che detti* „ *Beni venduti come sopra sieno in tutto, e per tutto liberi, ed esenti* „ *da qualsivoglia peso ec.* „ qual modo di esprimersi indica, che la detta libertà, ed esenzione si volle *permanente*, e *durevole*, come è per se stesso evidente.

IX. Avendo ponderato in secondo luogo, che la circostanza di non pagarsi di fatto per il Podere di S. Clemente veruna gravezza nel tempo del Contratto bastantemente doveva il Compratore rilevarla dal non veder allibrato il suddetto Podere, e neppure gl' altri del Territorio di Laguna agli estimi, o ad altri Libri di gravezze, o dazj, nè della Comunità della Terra di Galeata, dentro la di cui Potesteria fu enunciato nell' Istrumento, che esisteva il detto Podere; nè di altre Comunità circonvicine, e doveva rendergliela notoria la comune opinione, che allora vegliava nella Provincia della Romagna, di cui era nativo, e nella quale abitava il Sig. Papiani di esser detto Territorio di Laguna indipendente da quella Sovranità, a cui tutti gli altri circonvicini Paesi erano soggetti, e doveva altresì il Compratore rilevare, che detto Podere gli si vendeva dai Sigg. Casanuova nell' attuale stato d' esenzione da tutte le gravezze, dal non esser queste dibattute nel fissare il prezzo, in conseguenza di che l' esprimere nell' Istrumento di Compra, e Vendita l' immunità, ed esenzione, che allora godeva di fatto il Podere caduto in contrattazione, sarebbe stata un' espressione affatto inutile, superflua, ed inoperativa, vizio, che nell' interpetrazione di qualunque disposizione deve quanto è possibile evitarsi, *Leg. si quando ff. de legat.* 1. *Altograd. sen cons.* 54. *num.* 10. *Gratian. cap.* 306. *n.* 16. *Mantic. de tacit. lib.* 2. *tit.* 12. *n.* 1. *Roc. disput. iur. select. cap.* 194. *n.* 84. *Costant. vot. decis.* 492. *num.* 9. *Rot. Roman. cor. Ansald. decis.* 141. *num.* 42. *et cor. Ratt. dec.* 180. *n.* 8.

X. Ed avendo osservato in terzo luogo, che sebbene fosse certo al tempo della seguita Vendita, e respettiva Compra del Podere di S. Clemente il fatto di non pagarsi, nè per quello, nè per altri Beni esistenti nel Territorio di Laguna veruna gravezza, e fosse altresì comune in quel tempo l' opinione dell' indipendenza di detto Territorio dal Granducato di Toscana, d' onde per necessaria conseguenza ne derivava il suddetto

fatto di non pagarsi per i Beni esistenti nel Territorio di Laguna le gravezze solite pagarsi per i Beni situati nei Luoghi del Granducato circonvicini a detto Territorio, non era però, nè poteva essere tale opinione anche in quel tempo così pacifica, che non ammettesse alcun dubbio; poichè anzi dovevano far nascere un fortissimo dubbio in contrario le circostanze locali di detto Territorio, che essendo di una piccolissima estensione, composto cioè (conforme si diceva anche per parte del Sig. Casanuova) di soli undici Poderi, e circondato per ogni lato dal Gran-
8 ducato di Toscana, avea tutta la presunzione di essere anch'esso una parte del Granducato: *Alexand. cons.* 24. *num.* 1. *lib.* 5. *Natt. cons.* 672. *n.* 17. *Marcell. Marcian. cons.* 15. *num.* 4. *et cons.* 58. *num.* 3. *Camill. Medic. cons.* 94. *n.* 5. *Mont. de Finib. cap.* 12. *num.* 3. *Mans. cons.* 396. *num.* 25. *tom.* 5. *Constant. vot. dec.* 500. *n.* 2. *et.* 34. *Christin. dec. Belgic.* 159. *num.* 9. *et* 10. *tom.* 2. e di fatto si vedeva esserne stato dubitato dal Governo Toscano fino dell'anno 1688. nel qual tempo fu scritto da Firenze al Cancelliere della Rocca S. Casciano, che prendesse piena, e sicura informazione, e dasse susseguentemente ragguaglio della natura, e qualità di quel Territorio. Per lo che si rendeva onninamente verisimile, che le già riportate espressioni dell'Istrumento degli 11. Agosto 1700. in vece di esser dirette ad una inutile, e superflua asserzione dello stato attuale di immunità, ed esenzione delle gravezze, che godevano i Beni nel tempo della fatta Vendita, fossero dirette a cautelare il Compratore dal pericolo, che restasse verificato in appresso la soggezione di detti Beni al Granducato di Toscana, e venisse con ciò a mancare ai Beni medesimi quell'esenzione dalle gravezze, che al tempo della Vendita in conseguenza di credersi allora non sottoposti al Granducato di fatto godevano, pericolo non inopinabile, ma che anzi per le indicate ragioni da ogni uomo prudente poteva, e doveva facilmente temersi, e dal Compratore di detti Beni con saggia avvedutezza prevenirsi.

XI. Oltre questa prima ragione, altra pure mi ha indotto a reputar estranea dal caso nostro la proposizione, che formava la difesa del Sig. Casanuova, e questa seconda ragione nasceva dal considerare, che la soggezione dei beni posti nel Territorio di Laguna, e così anche del podere di S. Clemente alle Gravezze veglianti nel Gran-

ducato doveva dirsi non sopravvenuta posteriormente alla vendita di detto podere, ma fin del tempo della vendita medesima già preesistente, e ciò perchè dal già riferito Sovrano Motuproprio de' 6. Giugno 1774. non fu indotta, o posta in essere rispetto al Territorio di Laguna una qualità nuova, ma fu semplicemente dichiarato l'antica, e vera natura, e qualità di quel Territorio, onde questo non dal giorno soltanto della pubblicazione di detto Motuproprio, ma fino da tempo antico, e sicuramente anteriore alla vendita del podere di S. Clemente, reputar si dovea dipendente dalla Real Corona di Toscana, e conseguentemente sottoposto alle Gravezze del Granducato attesa la forza *retroattiva*, che ha per se stessa qualunque disposizione semplicemente *declaratoria* conforme stabiliscono la *Gloss. in cap. cum* 9
tit. de usur. Bartol. in Leg. omnes populi n. 44. *ff. de iust. et iur. Ruin. cons.* 225. *n.* 6. *lib.* 1. *Surd. cons.* 192. *n.* 10. *Crot. cons.* 77. *n.* 20. *lib.* 1. *Gratian. discept. forens. cap.* 464. *n.* 19. *et* 20. „ ivi „ Cum igitur simus in declaratione, per eam nihil de „ novo datur, sed tantum ius antiquum tribuitur *Leg. etc.* ita ut „ ista declaratio retrotrahatur ad tempus actus „ *Constant. vot. decis.* 93. *n.* 4. *Palm. Nep. alleg.* 84. *n.* 15. *Rot. Rom. cor. Buratt. decis.* 272. *n.* 15. *et in recent. decis.* 393. *n.* 6. *part.* 15. *et decis.* 16. *n.* 6. *part.* 17. *et cor. Molin. dec.* 642. *n.* 10. *et dec.* 1269. *n.* 12.

XII. Che detto Motuproprio semplicemente dichiarasse l'antica natura, e qualità del Territorio di Laguna, sarebbe stata temerità il controverterlo, ed attesa l'incomparabil rettitudine, e giustizia del Sovrano da cui emanò, ed atteso che nel medesimo Motuproprio S. A. R. a chiare note si espresse di procedere alla determinazione in esso contenuta „ *essendosi fatta render conto della natura, e qua-* „ *lità del medesimo Territorio* „ ed apertamente caratterizzò per *supposta*, che vale a dire per *erronea ed insussistente* la già opinata indipendenza di quel Territorio dalla sua Real Corona.

XIII. Nè era valutabile il riflesso proposto per parte del Sig. Casannova, cioè, che potendo star bene insieme, che un luogo sia dependente dalla Corona Toscana, e nel tempo medesimo sia esente per qualche particolar privilegio dalle Gravezze generalmente veglianti nel Granducato, dall'essere stata dichiarata con d. Sovrano Motupro-

prio l'antica dipendenza del Territorio di Laguna dalla Real Corona di Toscana, non potesse per necessaria conseguenza inferirsi, che con lo stesso Motuproprio fosse venuta anche a dichiararsi l'antica soggezione di detto Territorio alle Gravezze veglianti nel Granducato, e che vedendosi di fatto soggettati i beni del Territorio di Laguna alle Gravezze soltanto posteriori alla pubblicazione di detto Motuproprio, rispetto a questa soggezione del Territorio di Laguna alle Gravezze dovesse detto Motuproprio reputarsi induttivo di un gius nuovo, e considerarsi come una Deroga, che piacesse a S. A. R. di fare ai privilegj di esenzione, che i beni di quel Territorio godevano a motivo degl'inconvenienti, o sia dell'abuso, che si facesse di tali privilegj.

XIV. Poichè nel suddetto Motuproprio fu proceduto alla dichiarazione che detto Territorio „ *deva considerarsi a tutti gli effetti di ragione come il rimanente del Granducato* „ unicamente, e precisamente in conseguenza *di essersi S. A. R. fatta render* „ *conto della natura, e qualità del Territorio medesimo:* onde avendosi certa, ed espressa la causa di questa Sovrana determinazione, non era dato l'immaginarne una diversa, quella cioè d'aver voluto S. A. R. derogare ai supposti privilegj d'esenzione goduti dai Possidenti nel Territorio di Laguna, privilegj, che neppur per ombra si enunciarono, e molto meno si abolirono in detto Motuproprio, secondo ciò che avvertono *il Mans. consult.* 760. *n.* 12 *et* 13. *Rot. Rom. coram*
10 *Duran. decis.* 74. *n.* 56. *et* 57. *et in recent. decis.* 280. *pag.* 9. *n.* 16. 17. *et.* 18. *et cor. Falconer. tit. de Legat. decis.* 5. *num.* 12. *et cor. Rezzonic. decis.* 242. *n.* 22. *et apud de Comitibus decis. Flor.* 113. §. 2. *n.* 10.

XV. Gl'inconvenienti si vedevano enunciati in detto Motuproprio, non già come quelli che movessero il Real Sovrano a parificare il Territorio di Laguna, mediante l'abolizione dei suoi supposti privilegj d'esenzione, ed immunità, al restante del Granducato, ma come quelli, che diedero occasione a S. A. R. di prender cognizione, e di farsi render conto della vera natura, e qualità di detto Territorio.

XVI. E l'essere stati di fatto soggettati i beni esistenti nel Territorio di Laguna alle gravezze soltanto posteriori alla pubblicazione

del Motuproprio, non poteva allegarsi per una riprova, che solamente dal giorno del Motuproprio fosse cominciata a verificarsi la soggezione di detti beni al pagamento delle gravezze veglianti nel Granducato, soggezione, che essendo secondo la lettera del Motuproprio una conseguenza della riconosciuta dependenza di quel Territorio dalla Corona di Toscana, doveva esser tanto antica, quanto lo era tal dependenza, ma doveva dirsi un tratto della Sovrana equità animato dal riflesso, che i Possidenti di quel Territorio prima della pubblicazione del Motuproprio non pagarono le gravezze, costituiti in buona fede, e in certo modo autorizzati dal comun errore allora vegliante della supposta independenza del Territorio medesimo dal Granducato, secondo la regola di cui il Testo nella *Leg. Barbarius* in *ff. de Offic. Pretor. Costant. vot. decisiv.* 268. *n.* 26. *et seqq. Rot. Rom. in recent. part.* 2. *decis.* 608. *sub. n.* 12. *et cor. Emerix. Jun. decis.* 1202. *n.* 11. *Rot. Nostr. in Thesaur. select. decis. tom.* 7. *decis.* 29. *n.* 66.

XVII. Molto meno poi sarebbe stato valutabile il dire, che siccome nel tempo della vendita del Podere di S. Clemente seguita nell'anno 1700. vegliava di fatto, sebbene erroneamente, l'esenzione dei beni posti nel Territorio di Laguna, e così anche di detto Podere di S. Clemente, così supponendo ancora, che il Sovrano Motuproprio dell'anno 1774. importasse una dichiarazione dell'antica soggezione di quel Territorio alle gravezze, questa dichiarazione però, come posteriore alla vendita, non potesse affliggere i Venditori, ma andar dovesse a carico del Compratore.

XVIII. Sì perchè l'esenzione dalle gravezze contemplata, e promessa rispetto al podere di S. Clemente nell'istrumento di vendita de' 12. Agosto 1700. anche quando si fosse voluta limitare contro il già detto di sopra al tempo del contratto, non poteva assolutamente riferirsi alla pura, e semplice esenzione materiale, e di puro fatto, che dovendo esser bastantemente nota al Compratore non aveva bisogno di esprimersi, e molto meno è credibile, che si esprimesse con tutta quell'ampiezza di parole, e di clausule, con cui in detto istrumento fu espressa, ma conveniva riferirla almeno all'esenzione, che al tempo del contratto godesse il detto Podere de iure, e legittima-

mente, e questa se non altro doveva dirsi asserita, e promessa dai Venditori col patto di mantenerla, e garantirla al Compratore, onde essendo stata per il successivo Real Motuproprio dichiarata illegittima, e de iure insussistente l'esenzione, che materialmente e di fatto già godeva il detto Podere, è sempre inevitabile per l'Erede dei Venditori
12 la conseguenza di dover rilevare l'Erede del Compratore, dovendosi secondo la frase legale dir commessa la stipulazione: *Leg.* 1. *ff. de Pact. et Leg. quoties* 59. *ff. de Verbor. Obblig. Ruin. cons.* 141. *n.* 9. *tom.* 1. *Capon. de pact. et stipulat. disput.* 8. *num.* 2. *et seqq. Rot. Rom. post. Cenc. de Censibus decis.* 138. *n.* 2. *et in recent. decis.* 227. *n.* 25. *part.* 17. *et cor. Bich. decis.* 369. *num.* 4. *et cor. Emerix. Iun. decis.* 1237. *n.* 3. *et cor. Ansald. decis.* 89. *num.* 36. *et cor. Molin. dec.* 1805. *num.* 1. *et dec.* 1140. *num.* 2.

XIX. Sì perchè se si è manifestato posteriormente alla vendita del Podere di S. Clemente il fatto materiale di pagarsi per questo le gravezze veglianti nel Granducato, in sostanza però questo fatto ha indubitatamente una causa *de praeterito*, e preesistente alla detta vendita, essendo una conseguenza dell'antica dipendenza del Territorio
13 di Laguna dalla Corona Toscana, riconosciuta dal Sovrano, e posta in chiaro con l'enunciato suo Motuproprio, e questo sicuramente basta per dover concludere, che un tal fatto resti compreso nell'evizione promessa dai Venditori di detto Podere, per ciò che avvertono dopo il Testo in *Leg.* 1. *Cod. de pericul. et commod. rei vendit. Castrens. in Leg. si fundus n.* 2. *ff. locat. Tiraquell. de retract. Lignag.* §. 1. *gloss.* 9. *n.* 36. *Mangil. de evict. quaest.* 17. *n.* 15. *et seqq. Giovagnon. cons.* 98. *n.* 19. *lib.* 1. *De Ros. consult.* 7. *num.* 32. *et seqq. Rocc. disput. Iur. select. cap.* 91. *n.* 7. *Ansald. de Commerc. discors.* 60. *n.* 53. *Mass. ad decis. Flam. Chartar. observat.* 70. *n.* 30. „ ivi „
„ Haec tamen sibi locum non vindicant, ubi causa evictionis prae-
„ cedat venditionem, quia tunc evictio, etiamsi eveniat casu fortuito,
„ et facto Principis praestari debet a Venditore „ *Osasch. decis.* 48. *n.* 7. *Rot. Rom. decis.* 18. *n.* 11. *part.* 4. *tom.* 2. „ ivi „ Praeterea di-
„ spositio *Leg. Lucius* non procedit, quando factum Principis, quam-
„ vis superveniens post venditionem, habet tamen causam praeceden-
„ tem „ *et cor. Crescent. Iun. decis.* 207. *n.* 4.

XX. Siccome poi queste ragioni, che assistevano al Sig. Papiani per esser rilevato dal Sig. Casanuova, quanto al capo delle gravezze cadenti in consegnenza del Sovrano Motuproprio de' 6. Giugno 1774. sopra il Podere di S. Clemente, come che fondate nel patto espressamente stipulato nell' istrumento di Vendita de' 12. Agosto 1700. non lo assistevano ugualmente per esser rilevato dagli altri scapiti, che esso diceva di risentire sopra detto Podere in forza del medesimo Motuproprio, giacchè nell' ennnciato istrumento fu bensì asserito il detto Podere esente dalle gravezze, e per tale si obbligarono i Venditori di mantenerlo, ma non fu poi asserito, nè promisero i Venditori di mantenerlo tale, che in esso potesse esercitarsi la Cultura, ed il Commercio di generi proibiti nel Granducato: perciò dal dover rilevare il Sig. Papiani da ogni altro preteso scapito, o danno, fuori che da quello delle gravezze, ho creduto che meritasse il Sig. Casanuova di essere assoluto.

E così l' una, e l' altra Parte virilmente informando ec.

Giuseppe Vernaccini Auditor di Ruota.

DECISIONE XCII.

PUPIEN. SEU PRATI VETERIS PRAETENSI SALARII SUPER REVISIONE.

29. *Julii* 1780.

ARGOMENTO.

Non può pretendere il salario chiunque non provi concludentemente gli estremi necessarj a far presumere l' asserto prestato servizio.

SOMMARIO.

1. *Per dichiarare esser luogo alla revisione di due Giudicati conformi, bisogna, che il reclamante dia un grave e veemente fumo della loro ingiustizia.*

2. *In mancanza della prestazione del servizio non può assolutamente dedursi pretensione di salario.*
3. *Non può esigersi salario, che non sia o espressamente, o tacitamente convenuto.*
4. *Si rilevano alcune circostanze, da cui si raccoglie non esser alcuno addetto all'altrui servizio, e quindi inabile a domandare il salario.*
5. *È inattendibile ciò, che viene asserito dai testimonj negli attestati stragiudiciali, e che non viene da essi confermato, e ratificato col loro deposto nel giudiciale esame.*
6. *La semplice credulità non basta perchè si presti fede ai testimonj.*
7. *Nessuno può far fede di ciò, di cui confessa non essere bene informato.*
8. *Le semplici enunciative, specialmente recenti, non provano in pregiudizio di persone diverse da quelle, dalle quali provennero.*
9. *Qualunque enunciativa, da cui nasca la presunzione di esser stata adoprata per procurarsi la prova di un carattere, che uno non ha, è per se stessa sospetta.*
10. *Si presume, che alcuno per ottenere il medesimo scopo abbia praticato il contegno medesimo.*
11. *Non si presume la tacita convenzione del servizio, quando non si provi, che colui, che dice di averlo prestato, sia solito locare la propria opera, e che chi ha esatto il servizio sia respettivamente solito condurre l'opera altrui.*
12. *È dispensato dalla prova del solito di locare la propria opera chi è andato in casa altrui in età giovenile, e in cui non può presumersi aver egli precedentemente altrove servito con salario.*
13. *Non si presume, che alcuno, in prospero stato, e avente dell'affetto per il suo servitore, non abbia a questo prestato il conveniente salario.*
14. *È inverisimile, che un servitore abbia lasciato di chiedere il suo salario durante la vita del suo padrone, e dopo ancora la di lui morte per qualche tempo.*
15. *L'azione di domandare il salario rimane in alcuni luoghi prescritta per il lasso del triennio, o anche di un più breve tempo.*

Dopo che erano già decorsi circa quattro anni dal dì della morte del Sig. Gio. Francesco Fabbri di Pratovecchio, fu dedotta contro il Sig. Salvadore Maccioni, come Marito, e legittimo Amministratore della Sig. Laura Fabbri figlia, ed erede di detto Sig. Gio. Francesco da Giulio Cipriani del Vicariato di Poppi, prima in una Supplica da esso umiliata a S. A. R., e successivamente negli Atti del Sig. Vicario di Poppi la pretensione di dover conseguire dall' eredità del defunto Sig. Fabbri per ragione dell' asserto servizio un Salario.

Si oppose a questa pretensione del Cipriani, sostenendola affatto insussistente, il predetto Sig. Maccioni ne'NN. che sopra, ed agitatosi per qualche tempo fra le suddette Parti il giudizio, finalmente sotto dì 3. Luglio 1779. emanò sentenza di detto Sig. Vicario di Poppi, nella quale fu dichiarato, il prenominato Cipriani per ragione di essere stato al servizio non tanto del suddetto Sig. Gio. Francesco Fabbri, quant' ancora della Sig. Laura sua Figlia, ed Erede, aver dovuto, e dover conseguir dall' anno 1765. fino all' anno 1772. il Salario, come servitore, e dall' anno 1772. per tutto quel tempo, che egli stette in Casa del Sig. Fabbri, e della detta Sig. Laura sua Figlia il Salario, come agente, l' uno e l' altro da tassarsi, e liquidarsi secondo l' uso del luogo.

In conseguenza dell' appello, che contro tal sentenza interpose il Sig. Maccioni, fu nuovamente agitata la Causa avanti il Magistrato de' Pupilli di questa Città, il quale con altra sentenza proferita a relazione di uno de' Sig. Auditori di questa Ruota il dì 15. Gennaio 1780. non solamente confermò il precedente Giudicato quanto alla dichiarazione in genere del Credito di Salario dedotto dal Cipriani, ma procedè inoltre a tassarlo, e liquidarlo, avendo dichiarato, che detto Salario era dovuto allo stesso Cipriani dagli anni 13. fino agli anni 18. compiti della di lui età alla ragione di quattro lire il mese, e da detto tempo in poi alla ragione di lire sei il mese.

Parendo al Sig. Maccioni lesive, ed aggravanti le suddette sentenze, porse preci a S. A R. per impetrarne la revisione, e sotto dì 15. Aprile 1780. emanò dalla Real Consulta il seguente Benigno Rescritto „ *Il* „ *Magistrato de' Pupilli, sentite le Parti, riconosca col voto di un*

„ *Auditore di Ruota secondo il Turno competente, se sia luogo* „ *alla domandata Revisione, e quando riconosca non esservi luo-* „ *go, faccia col voto del medesimo Auditore quelle dichiarazioni,* „ *che converranno per la buona Giustizia sopra la liquidazione* „ *del preteso Salario.* „

Caduta in me secondo il Turno Rotale la Commissione di assumere quella Cognizione, ed Esame, che si ordinava nel riportato Rescritto, dopo una seria, e matura discussione dell'Affare, e dopo aver anche dato luogo ad ambe le parti di fare tutte quelle nuove giustificazioni, che ad oggetto di far costare della Giustizia, e respettivamente dell'Ingiustizia dell'antedette sentenze hanno creduto opportuno di aggiungere alle già fatte ne' due giudizj fin qui agitati, ho in questo giorno riferito al Magistrato de' Pupilli esser luogo alla domandata Revisione, e perciò esser lecito e permesso al Sig. Maccioni ne' MM. e NN. che sopra d'introdurre avanti il Magistrato il congruo, ed opportuno Giudizio per il nuovo Esame del merito della Causa, al quale effetto ho dichiarato doversegli assegnar il tempo, e termine di giorni quindici, sospesa frattanto l'esecuzione delle sentenze predette.

Ho così referito perchè secondo la chiara lettera del suddetto rescritto essendomi commesso, non di rivedere i due conformi Giudicati, contro i quali reclamava il Sig. Maccioni, ma di conoscere semplicemente se fosse luogo alla Revisione da detto Sig. Maccioni domandata, come nei casi, de' quali *l' Urceolo dec. Flor.* 36. *Bonfin. de Iur. Fidecom. disp.* 42. *et dec. For.* 16. *per tot.* per rispondere, che fosse luogo alla Revisione di detti Giudicati, cioè, al nuovo esame della Causa nel merito, bastava, che per parte del Sig. Maccioni venisse dato un grave e veemente fumo della loro Ingiustizia, come distinguendo fra
1 il caso, che si tratti di revocare le sentenze aventi forza di cosa giudicata, ed il caso, che si tratti semplicemente di ottenere contro di esse la nuova udienza, concordemente stabiliscono *l' Urceol. de Trans. quaest.* 95. *sub num.* 35. *versic. Reperi tamen etc. et decis. Flor.* 14. *num.* 2., *et decis.* 36. *num.* 1. *Bonfin. de Iur. Fideicom. dicta disput.* 42. *num.* 3. *et segg.*, *et num.* 72. *et* 73. *et dec. Flor.* 16. *num.* 1. *Rot. nostra in Florent. Evitionis Census de Salviatis* 20. *Augusti* 1636. *cor. Venturini, et in Liburn. Restitutionis in integr.* 6. *Iulii* 1717. *cor. Calder. n.* 91. *et seqq.*

E nel caso nostro, quanto si adduceva per parte del Sig. Maccioni era di tal forza, ed efficacia, che a mio credere poneva in essere non un fumo soltanto, *ma una chiara, e patente dimostrazione dell' ingiustizia delle due sentenze emanate a favore del Cipriani*, giacchè si faceva osservare, e gli atti della causa realmente portavano, che non solamente mancava per parte del Cipriani quella prova della sua Intenzione, che come Attore aveva il peso di pienamente concludere. *Leg. eum qui et Leg. Ei incumbit ff. de Probat. de Luc. de donat. disc.* 40. *n.* 8. *et disc.* 42. *n.* 5. *Rocc. disput. Iur. select. cap.* 111. *num.* 5. *Polit. de Verbor. oblig. quaest.* 22. *n.* 12. *et de divers. contract. diss.* 5. *n.* 2. *Calderon. resolut.* 7. *n.* 19. *Rot. Rom. cor. Ansald. dec.* 878. *n.* 5. *et cor. Molin. dec.* 476. *n.* 8. Il che bastar doveva per l' assoluzione del Sig. Maccioni Reo Convenuto *Leg. qui accusare cod. de edend. Leg. neque Natales cod. de Probat. Ruin. cons.* 114. *n.* 11. *tom.* 2. *Menoch. de Arbitr. Iud. cas.* 98. *n.* 8. *Costan. vot. decisiv.* 85. *n.* 1. *Paulut. diss. legal.* 82. *n.* 21. *tom.* 2. *Rot. Rom. cor. Ansald. decis.* 436. *n.* 24. *et cor. Rat. dec.* 21. *n.* 8. Ma anzi più riscontri resistevano al Credito dedotto dal Cipriani, e sempre più impegnavano a dover rigettare l' azione da esso intentata.

In fatti due erano gli Estremi, che il Cipriani doveva giustificare
all' effetto di concludere la prova della sua Intenzione. Primo, la presta-
zione del servizio da lui asserito, in mancanza del quale non può asso- 2
lutamente dedursi pretensione di salario. *Bartol. in L.* 1. *ff. de var. et
extraordin. cognit. Surd. cons.* 42. *n.* 9. *et* 10. *Zach. de Salar.
quest.* 1. *n.* 1. *et* 2. *Covar. var. lib.* 3. *n.* 8. *Caler. de alim. lib.
primo cap.* 13. *n.* 94. *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 50. *num.*
13. *Rot. Rom. dec.* 329. *n.* 3. *par.* 3. *rec.* Secondo la convenzione
espressa, o tacita del Salario, giacchè non può di ragione esigersi il 3
Salario, mentre non sia convenuto *L.* 1. *et L. Salarium cod. mand.
Natt. cons.* 376. *n.* 4. *Ruin. cons.* 337. *n.* 2. *lib.* 1. *Cyriac. cont.*
61. *n.* 11. *Zacch. de Salar. quaest.* 102. *n.* 1. *Costantin. vot. decisiv.*
501. *num.* 5 *Posth. resolut.* 39. *num.* 3. 4. *Pacion. de locat. et
conduct. cap.* 35. *n.* 65. *Rot. Rom. divers. dec.* 559. *n.* 1. *par. prima,
et in rec. dec.* 125. *n.* 1. *par.* 4. *dec.* 117. *n.* 8. *par.* 13*;* E di nessuno
di questi due Estremi si vedeva fatta l' opportuna Giustificazione.

Non appariva giustificato il primo, perchè sebbene costasse dagli atti essere stato il Cipriani piu anni, o nella Casa del Sig. Gio. Francesco Fabbri esistente in Pratovecchio, o in una sua Villa posta in luogo denominato Sala, ed anco talvolta impiegata la propria Persona, e la propria Opera in servizio dello stesso Sig. Fabbri, ora andando a pagar per lui le Pubbliche gravezze a' respettivi Camarlinghi, ora seguitandolo nelle Gite, che esso faceva per assistere ai suoi Interessi, ora andando a misurare, e dividere le raccolte dei di lui effetti; ora servendo a tavola in occasione dei Pranzi, che dasse il medesimo Sig. Fabbri a' proprj Amici, o Parenti, tutto questo però non bastava a provare nel Cipriani il vero, e proprio carattere di *Servitore*, o di *Agente*, per cui gli fosse dovuto un Salario, ogni qual volta la di lui abitazione nella casa, o nella Villa del Sig. Fabbri era referibile alla circostanza d' esser figlio di persona benaffetta al Sig. Fabbri, cioè della Caterina Ceccherelli Vedova Cipriani, che dopo essere stata serva del medesimo Sig. Fabbri era divenuta sua legittima, benchè occulta, con-
4 sorte in seconde nozze, ed ogni qual volta lo stesso Cipriani vivendo in casa del Sig. Fabbri conseguiva dal medesimo non solo gli alimenti, ma anche il comodo d'applicare agli studi, al quale effetto lo fece il Sig. Fabbri istruire per più anni dal Paroco di Sala, e conseguentemente o doveva attribuirsi a una giusta riconoscenza dei benefizj, che riceveva dal Sig. Fabbri, che egli talvolta gli prestasse qualche servizio, o in ogni caso doveva dirsi questo ricompensato dai comodi, e vantaggi, che ritraeva dal Sig. Fabbri, specialmente quando, nè in vita del medesimo Sig. Fabbri, nè per qualche anno dopo la di lui morte, non si vedeva dedotta dal Cipriani la pretensione, che detto suo servizio non fosse dai divisati comodi, e vantaggi bastantemente ricompensato.

E neppure poteva dirsi provato nella Persona del Cipriani il preteso carattere di *Servitore*, o *Agente*, o dal detto di Lazzaro Cecconi, e di Antonio Lorenzini Testimonj da esso indotti, che in un loro attestato asserirono, avere il Sig. Fabbri ricevuto al suo servizio il medesimo Cipriani, prima in qualità di *Servitore*, e poi in qualità di suo *Fattore*, o dal vedersi enunciato rispetto alla persona del Cipriani il Carattere o di *Servitore*, o di *Agente* del Sig. Fabbri, ed anche

della Sig. Laura sua Figlia in alcuni documenti per parte dello stesso
Cipriani prodotti.

Poichè quanto ai suddetti Testimonj, era osservabile, che que-
sti nel loro giudicial esame deposero bensì di aver veduto talvolta
occupato il Cipriani in alcune di quelle Incumbenze riguardanti l'in-
teresse del Sig. Fabbri già enunciate di sopra *nel* §. *non appariva* ec.
quali, come ivi ho osservato, non erano bastanti a provare in lui il
preteso carattere di *Servitore*, o *Fattore*. Ma per altro rispetto a questo
carattere del Cipriani non ratificarono quanto avevano asserito nell'
attestato stragiudiciale, onde erano assolutamente incapaci di fare la
minima prova, essendo notorio, che non può nè deve attendersi ciò,
che sia stato asserito dai Testimonj negli attestati stragiudiciali, e non
venga da essi confermato, e ratificato col loro deposto nel Giudicial 5
esame. *Mascard. de probat. tom.* 3. *conclus.* 1366. *num.* 2. *et seq.*
Conciol. alleg. 40. *num.* 19. *Palm. Nep. alleg.* 205. *num.* 10. *et*
alleg. 247. *num.* 3. *Polit. de nov. Oper. Manciat. dissert.* 11. *num.*
60. *Calderon. Resolut. For.* 37. *num.* 47. *Rot. Rom. cor. Emer.*
Iun. dec. 1350. *num.* 30. *et cor. Ansald. decis.* 172. *n.* 9. *et cor.*
Molin. dec. 1009. *num.* 11., *et coram Falconer. de Benef. decis.*
1. *num.* 14.

Di fatto il Cecconi richiesto all'Interrogatorio 2. di dire „ *Se*
„ *sappia in qual' anno il detto Sig. Fabbri ricettasse Giulio in sua*
„ *Casa, e lo ammettesse in qualità di Servitore, e qual salario*
„ *fosse fissato, quali ingerenze li fossero date* ec. „ rispose ne' se-
„ guenti termini „ *Io non so nulla di quanto vengo interrogato nel*
„ *presente Interrogatorio, ci ho veduto in casa di detto Sig. Fabbri*
„ *detto Giulio Cipriani agire, e fare l' occorrente et* HO CREDUTO
„ *che fosse al di lui servizio con salario* „ Risposta, dalla quale
chiaramente si rileva, che questo testimone non aveva una certa, e
positiva *scienza* del Carattere, con cui abitasse il Cipriani in casa del
Sig. Fabbri, come portava l' attestato firmato da detto testimone, ma
era soltanto nella semplice *credulità*, che il Cipriani fosse al servizio
del Sig. Fabbri con salario; qual *credulità* non basta perchè si presti 6
fede ai Testimoni *Gloss. in Cap. Quoties verbo credere Testibus.*
Cravet. cons. 2. *n.* 4. *Farinac. de Test. quaes.* 70. *n.* 10. *Costant.*

vot. decisiv. 298. *num.* 40. *Rot. Rom. dec.* 299. *n.* 3. *et dec.* 711. *num.* 8. *par.* 2. *et dec.* 380. *num.* 16. *et* 17. *p.* 5. *tom. primo et dec.* 194. *n.* 15. *par.* 17. *rec. et cor. Molin. dec.* 439. *n.* 11. *et dec.* 849. *n.* 34. *et dec.* 904. *n.* 30.

Ed il Lorenzini non solamente rispose a detto Interrogatorio 2. ne' seguenti termini „ *neppure sò niente di quanto m'interroga sopra* „ *il contenuto di questo Interrogatorio* „ e con ciò venne bastantemente a confessare *di non essere informato* del carattere, e qualità
7 con cui abitasse il Cipriani in casa del Sig. Fabbri, e di non potere in somma ratificare il suo attestato contenente l'asserzione di essere stato il Cipriani prima *Servitore*, e poi *Fattore* del Fabbri, il che serviva per togliere la Fede a questo Testimone, secondo la Regola, di cui *Castald. consult.* 199. *n.* 10. *Mans. consul.* 57. *n.* 19. *tom.* 10. *Polit. de Miscell. diss.* 5. *n.* 42. *Rot. Rom. cor. Priol. decis.* 156. *n.* 8. *et cor. Cerr. dec.* 385. *n.* 6. *et cor. Molin. decis.* 482. *n.* 34. *et cor. de Comit. dec.* 27. *n.* 12. ma di più nell'atto di riconoscere in fine del Giudicial Esame il suo attestato, chiaramente, ed ingenuamente si espresse „ *E non posso dire, che fosse* NÈ FATTORE NÈ SERVITORE, *revocando in questa parte la suddetta Fede* „ *da me fatta* „ attesa la qual protesta il suddetto Testimone non era neppure allegabile, non che attendibile.

Quanto poi all'*enunciative*, sulle quali per parte del Cipriani principalmente s'insisteva, non era da negarsi in fatto, che nel Dazzaiolo della Comunità del Borgo alla Collina del 1772. si vedesse notato il pagamento del Dazio fatto per il Sig. Fabbri dal Cipriani coll' espressione „ *reca Giulio Cipriani suo Agente* „ e che nel Dazzaiolo della Comunità di Poppi si vedesse notato un simil pagamento fatto nell'anno 1773. con l'espressione „ *reca Giulio Cipriani Agente*, „ ed altro fatto nell'anno 1774. coll'espressione „ *recò Giulio Cipriani suo Servitore* „ ed era altresì innegabile in fatto, che nei registri delle Adunanze dei Rappresentanti la Comunità di Poppi si vedeva una volta notato dal Cancelliere di quella Comunità, essere stato ammesso ad intervenire ad una di dette Adunanze, prima dei nuovi Regolamenti Comunitativi per il Sig. Fabbri uno dei Rappresentanti allora impedito, Giulio Cipriani, *come suo Agente*, e che

nell'Istrumento di Possesso dei Beni del Sig. Fabbri, preso dopo la di lui morte in nome della Sig. Laura sua Figlia, ed Erede del Sig. Salvador Maccioni di lei Marito nel dì 3. Dicembre 1774. si vedeva apposta dal Notaro la seguente dichiarazione „ ivi „ Presente a detti „ Atti ancora Giulio del fu Francesco Cipriani, *Agente del defunto* „ *Sig. Gio. Francesco Fabbri*, il quale con suo giuramento preso „ in forma tactis ec. promesse, e promette di ritenere detta Casa e „ Beni per detta Sig. Laura Fabbri, *come Agente della medesima* „ ad essa corrispondere, e render conto nel modo, che praticava col d. „ Sig. Fabbri in ogni ec. „

Ma oltre che le semplici *Enunciative*, specialmente recenti, regolarmente non provano in pregiudizio di Persone diverse da quelle, dalle quali provennero *Cap. Inter dilectos de Fid. Instrum. Leg.* 8
saepe ff. de re iudic. Actolin. resol. 81. *num.* 22. *Rocc. select. Iur. disput. cap.* 762. *num.* 15. *Polit. de Fid. diss.* 64. *n.* 71. *et de Iudic. diss.* 18. *num.* 33. *et de Miscell. diss.* 5. *n.* 14. *Paolut. diss. legal.* 86. *art.* 2. *n.* 55. *tom.* 2. *Rot. Rom. dec.* 208. *n.* 7. *p.* 1. *rec. et Cor. Emerix. Iun. dec.* 1155. *et cor. Ansald. dec.* 431. *num.* 36. *et dec.* 763. *num.* 13.

Nel concreto del caso nostro era particolarmente osservabile, che di quelli stessi pagamenti, i quali nel Dazzaiolo della Comunità di Poppi, vale a dire nel libro esistente presso il Camarlingo di quella Comunità si vedevano registrati nell'anno 1772. e nell'anno 1774. come fatti per il Sig. Fabbri da Giulio Cipriani ivi enunciato colla caratteristica *di Agente*, o *Servitore* di detto Sig. Fabbri, ne apparivan le ricevute fatte dai respettivi Camarlinghi in un Libretto, o Quadernuccio, che già teneva il Sig. Fabbri, e che naturalmente doveva egli consegnare al Cipriani, allorchè lo mandava a pagare per lui i dazj, a fine di riportare il riscontro del seguito pagamento, ma in queste Ricevute, come riscontrai mediante l'oculare inspezione, e rimazione di detto Libro, o Quadernuccio dal Sigg. Maccioni originalmente prodotto negli atti, si vedevano notati quelli stessi pagamenti, come fatti per il Sig. Fabbri da detto Giulio Cipriani, senza che in tali Ricevute, nè in altre di quelle contenute in detto Quaderuuccio si leggesse mai apposta alla Persona del Cipriani la caratteristica di

Agente, o *Servitore* di detto Sig. Fabbri; E la Ricevuta corrispondente all'altro pagamento notato nel Dazzaiolo del Borgo alla Collina del 1772. come fatto per il Sig. Fabbri dal suddetto Giulio Cipriani, ivi enunciato colla caratteristica di *suo Agente*, conteneva, è vero, la stessa enunciativa, ma non era però registrata nel Libro, o Quadernuccio, che già teneva il Sig. Fabbri, ma era stata fatta in un foglio volante, che essendo stato prodotto in questo Giudizio dal Cipriani doveva dirsi rimasto sempre nelle di lui mani, e non passato in quelle del Sig. Fabbri.

A fronte per tanto di questo contegno tenuto dal Cipriani era luogo a concludere, che realmente non avesse egli il carattere, e la qualità di *Servitore*, o *Agente* del Sig. Fabbri, anzi ogni qualvolta nell'atto di far per Lui dei pagamenti, benchè fosse sollecito di farsi denominare suo *Agente*, o *Servitore* nei registri, che non passavano nelle mani del Sig. Fabbri, non aveva però il coraggio di contestare questo carattere di *Servitore*, o *Agente* al Sig. Fabbri, non facendo mai apporre la stessa denominazione nei riscontri di tali pagamenti, che al medesimo Sig. Fabbri pervenivano.

Rimanevano sospette, e perciò affatto inconcludenti le suddette enunciative, facendo presumere il divisato contegno del Cipriani, che le avesse avvedutamente procurate ad oggetto appunto di procacciarsi la Prova di un carattere, che non aveva, e che voleva far credere
9 di avere *Gratian. discept. For. cap.* 893. *num.* 28. *Rot. Rom. dec.* 173. *n.* 10. *p.* 4 *tom.* 2. *et dec.* 633. *num.* 18. *p.* 4. *tom.* 3., *et dec.* 143. *num.* 14. *p.* 7. *rec. et cor. Ansald. dec.* 47. *num.* 17.

E si diminuiva sommamente la forza, e l'efficacia dell'altre due enunciative contenute, una nel Registro dell'Adunanze dei Rappresentanti la Comunità di Poppi tenuto dal Cancelliere di quella Comunità, non dal Sig. Fabbri, altra nel citato Istrumento di possesso celebrato dopo la di lui morte, le quali potevano presumersi procurate anch'esse avvedutamente dal Cipriani, argumentando da ciò che era stato solito il medesimo Cipriani di praticare nelle sopra indicate occasioni di pagare per il Sig. Fabbri i Dazj, argumento legittimo, e valido *in Iure*, conforme stabiliscono *Mantic. de coniect. ultim. volunt. lib.* 12. *tit.* 17. *num.* 26. *Menoch. de praesumpt. lib.* 1. *Praesumpt.*

28. *n.* 7. *Vela diss.* 47. *lib.* 2. *n.* 55. *Constant. vot. decisiv.* 131. *num.* 8. *Rot. Rom. dec.* 596. *n.* 2. *part.* 1. *et dec.* 249. *num.* 11. 10
p. 18. *rec.*

Tanto più, che l'ultima di dette enunciative, la quale a prima vista pareva la più significante, quasi che importasse, come si pretendeva per parte del Cipriani, una confessione dello stesso Sig. Salvadore Maccioni, realmente non importava questa confessione del Sig. Maccioni, non leggendosi in detto Istrumento di Possesso, che Giulio Cipriani facesse la dichiarazione ivi riferita *Stipulante*, et *Accettante* il Sig. Maccioni, ovvero *a richiesta* del Sig. Maccioni medesimo, quando all'Incontro *a richiesta di esso* si diceva in detto Istrumento aver fatte simili dichiarazioni i diversi Lavoratori dei Poderi, dei quali prese il Sig. Maccioni il Possesso, il che facendo luogo al notissimo argomento della discretiva, di cui il Testo *in Leg. unic.* §. *sin autem cod. de caduc. tollend. Surd. cons.* 466. *num.* 18. *Castald. consult.* 82. *num.* 5. *tom.* 1. *de Luc. de Fidecom. disc.* 56. *num.* 11. *Rot. Rom.* cor. *Roias dec.* 453. *num.* 15. *et in* rec. *dec.* 67. *num.* 16. *p.* 18. *et. dec.* 454. *num.* 12. *et dec.* 573. *num.* 6. *p.* 19. persuadeva, che il Cipriani senza scienza, o consenso del Sig. Maccioni facesse la *detta dichiarazione* avanti il Notaro, che si rogò dell'atto del Possesso, e la facesse da lui apporre nel suddetto Istrumento.

Non essendo giustificata dal Cipriani la prestazione di un servizio meritevole di salario, era inutile l'esaminare, se di questo ne giustificasse la convenzione, che era l'altro estremo, la di cui prova ad esso incumbeva nel presente Giudizio; Pure per esuberanza di ragione osservavo, che anche di questo estremo mancava la necessaria Giustificazione.

E per vero dire una convenzione espressa neppur si allegava dal Cipriani, e non poteva ricorrersi alla tacita, che si presume concorrendo *copulativamente* i due notissimi requisiti, cioè, che chi ha prestato il servizio fosse solito locare la propria Opera, e chi ha esatto il servizio fosse respettivamente solito condurre l'opera altrui, 11
come concordemente fermano *Gratian. disc. for. cap.* 257. *num.* 1. *de Marin. resolut. For. cap.* 311. *num.* 4. *Posth. resol.* 39. *num.* 1. *Pacion. de loc. et cond. cap.* 35. *num.* 59. *et num.* 64. *Zacch.*

de salar. quaest. 102. *num.* 13. *et* 14. *Constant. ad Stat. Urb. de caus. merced. artic.* 1. *annot.* 17. *n.* 42. *et num.* 43. *Sabell. in sum.* §. *salarium num.* 1. *Rot. Rom. post Zacch. de salar. dec.* 57. *num.* 2. *dec.* 58. *num.* 1. *et dec.* 75. *num.* 6. *et cor. Seraph. dec.* 74. *num.* 1. *et in rec. dec.* 286. *num.* 2. *p.* 4. *tom.* 2. giacchè non costava nel caso nostro, che il Cipriani fosse solito di servire con salario in qualità di *Servitore*, o di *Fattore*, e neppure che fosse solito il Sig. Fabbri di tener salariato un *Servitore* o *Fattore*, de' quali due requisiti per quanto potesse dirsi dispensato il Cipriani dal dover provare il primo, attesa la circostanza d'essere egli andato in casa del Sig. Fabbri in età giovanile, e nella quale non poteva avere precedentemente servito altrove con salario, secondo ciò, che
12 avvertono *Menoch. cons.* 570. *num.* 6. *Granat. Theorem.* 12. *num.* 15. *in fin. Gratian. disc. For. cap.* 257. *num.* 3. *Pacion. de locat. et cond. cap.* 35. *n.* 65. *et seqq. Rot. Ianuen. dec.* 105. *num.* 5. non poteva assolutamente dispensarsi dalla prova del secondo.

Quì però non terminavano i Fondamenti, che rendevano a mio credere *patente l' Ingiustizia* delle due conformi sentenze, contro le quali ricorreva, domandandone la revisione, il Sig. Maccioni, poichè dichiararono queste a favore del Cipriani un credito di salario, non solamente senza che apparissero fatte le giustificazioni necessarie per ottenere tal dichiarazione, ma anche a fronte di non pochi riscontri, che alla pretensione del Cipriani positivamente resistevano.

Prescindendo dal riscontro, che in esclusione dell' asserto carattere di *Servitore*, o *Agente* nella persona del Cipriani nasceva dal vedere, come ho già di sopra osservato, che il Cipriani stesso, quei medesimi pagamenti, che fece notare ai libri dei Dazzaioli, come fatti da lui per il Sig. Fabbri nel divisato carattere, non ebbe il coraggio di fargli registrare con l' espressione dello stesso carattere nel quadernuccio delle Ricevute, che doveva passare in mano del Sig. Fabbri, alla pretensione del Cipriani resistevano anche due inverisimili;

Il Primo, che il Sig. Fabbri nel caso, che realmente avesse tenuto al suo servizio il Cipriani con salario non glielo avesse pagato, quando la premura datasi di farlo perfino istruire da un Precettore

dimostrava l'affetto, che gli portava, e conseguentemente rendeva incredibile, che non volesse sodisfarlo di ciò, che per Giustizia gli dovesse, e quando lo stato del medesimo Sig. Fabbri era tale, che
comodamente lo poneva in grado di sodisfare a questo debito, qua- 13
lora lo avesse avuto; inverisimile, che in simili termini ponderano *Paris. cons.* 137. *num.* 12. *lib.* 4. *Cravet. cons.* 148. *num.* 12. *Riminald. Iun. cons.* 315. *num.* 13. *Pacion. de loc. et cond. cap.* 52. *n.* 13. *et seqq. Surd. dec.* 105. *num.* 3. *Rot. Rom. cor. Pen. dec.* 138. *n.* 3., *et cor. Mantic. dec.* 266. *num.* 4., *et in rec. dec.* 815. *num.* 10. *et* 11. *part.* 18.

Il secondo, che il Cipriani dovesse lasciare correre, senza dimandare il suo Credito di salario, non solamente tutto il tempo che visse
il Sig. Fabbri, ma anche circa quattro anni dopo la di lui morte, 14
il che parimente vien considerato per un inverisimile dal *Rebuff. de Sentent. Provis. Gloss.* 8. *n.* 1. *artic.* 3., *et de Famul. salar. Gloss.* 12. *in Princip. Gothofred. de salar. cap.* 14. *Thes.* 4. *in Not. Lit. A Pacion. de loc. et cond. cap.* 52. *num.* 17. *et* 18. *Zacch. de salar. quaest.* 105. *num.* 10. *et seq. Zuccar. dec. Lucens.* 68. *num.* 6. *Rot. Rom. part.* 1. *divers.*, *et dec.* 751. *num.* 7. Ragione, per cui in molti luoghi o per Legge, o per Consuetudine particolare è stabilito, che l'Azione di domandare il salario per il lasso del Triennio, o anche di un più breve tempo rimanga prescritta, come
attestano il *Gothofred. de salar. cap.* 14. *dicta Thes.* 4., *et ibi. in* 15
not. Posth. resol. civil. 39. *num.* 7. *Antonel. de Temp. Legal. cap.* 32. *num.* 28. *Carl' Ant. de Luc. ad de Marin. cap.* 311. *num.* 7. *Andreol. controv.* 245. *num.* 1. *et seqq. Zacch. de salar. dicta quaest.* 1. *ex num.* 15. *Gratian. dec.* 53. *num.* 5. *et* 6. *Rot. Rom. dec.* 805. *n.* 7 *part.* 18. *rec.*, *et cor. Molin dec.* 1158. *num.* 17.

E così sentite ambe le Parti, che virilmente informavano, ho creduto di dover rispondere.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE XCIII.

FLORENTINA SEU LIBURNEN. ARRESTI.

24. *Maii* 1780.

ARGOMENTO.

Quantunque il creditore sia sottoposto al curatore, o con irrevocabil mandato abbia in altri conferita l'amministrazione delle sue sostanze, può tuttavolta procedere all'arresto del suo debitore, senza che sì fatto arresto possa aversi per nullo: seppure non sia stato commesso per una somma eccedente il credito stabilito nella concordia, perocchè allora si sostiene unicamente per la quantità vera dovuta, ma il Creditore è astretto verso il debitore alla piena refezione dei danni, ed amendue sono soggetti alla condanna nelle spese della lite a rata di vittoria.

SOMMARIO.

1. *Il mandato posto in essere per interesse del mandante è sempre revocabile, abbenchè il mandatario sia stato irrevocabilmente, e come* in rem propriam *costituito.* 2. *e* 3.
4. *Cosa debba dirsi se vi concorra l'interesse del terzo, e quando mai sì fatto interesse si dica concorrere.*
5. *Il creditore, avvegnachè non abbia l'amministrazione delle sue sostanze, tuttavolta procede validamente all'arresto del suo debitore, tostochè è a lui vantaggioso.*
6. *Nel qual caso deve dal Giudice confermarsi.*
7. *Quello, che è utile al creditore sottoposto all'altrui amministrazione, non può in suo danno ritorcersi.*
8. *Poichè diverso è l'arresto del debitore, e diversa è l'esazione del credito, ne segue, che l'utile non riman dall'inutile viziato.*
9. *Nel giudizio esecutivo e sommario non può prendersi cognizione della forza ed efficacia della proferita sentenza.*

10. *Ma questa deve rimaner ferma finchè non sia revocata nel suo congruo giudizio.*

11. *È inverisimile l'ignoranza della sentenza in quello, che ebbe interesse nel giudizio, in cui fu essa proferita.*

12. *Conformemente allo stile della Curia di Livorno perchè sia valida una sentenza basta che sia stata proferita dentro* 30. *giorni utili dal dì della fatta citazione.*

13. *I Procuratori si presumono avere il necessario mandato a porre in essere gli atti giudiciali.*

14. *Secondo il gius comune una sola citazione basta a validare una sentenza.*

15. *Alla qual disposizione non pare essere stato derogato nè dallo stile della Curia Livornese, nè dallo Statuto del Tribunale di Mercanzia* Lib. 3. rubr. 2.

16. *Quali cose abbisognino per reputarsi derogato alla disposizione superiormente avvertita?*

17. *In mancanza della prova d'una contraria consuetudine deve attendersi la disposizione del gius comune.*

18. *Si espone la sanzione dello Statuto del Tribunale di Mercanzia in quanto alla confermazione della concordia fatta dai Mercanti col loro debitore.*

19. *La citazione fatta al Procuratore s'intende fatta al principale.*

20. *Se nella concordia, o transazione manchi il patto resolutivo, non si risolve la transazione, ma si dà l'azione all'adempimento.*

21. *L'arresto, o l'esecuzione non si dichiara irrita del tutto, ma solo per la quantità eccedente il vero debito.*

22. *Lo che procede in forza di una certa equità vigente nei Tribunali, ne' quali si procede dietro l'unica ispezione della verità del fatto, e molto più fra i mercanti.*

23. *Specialmente poi avuto riguardo alla disposizione dello Statuto del Tribunale di Mercanzia* Lib. 8. rubr. 2. *e alla di lui Riforma* §. ult.

24. *La qual norma di giudicare deve praticarsi anche rapporto*

agl' esteri, sendochè la disposizione di detto Statuto si fondi nella divisata equità.

25. *Gli esteri, che passano per l' altrui territorio, si reputano come sudditi temporarj.*

26. *La ragione del sullodato Statuto è diretta a provvedere, che il creditore non sia soggetto ad inutil circuito.*

27. *L' identità, o maggioranza di ragione influisce molto nell' interpretare una legge o qualunque altra disposizione.*

28. *A malgrado della individuità della persona del debitore può l' esecuzione scindersi, e giudicarsi valida in parte, ed in parte irrita a motivo della divisibilità del credito.*

29. *Colui, che eccede nella esecuzione, è tenuto alla plenaria refezione dei danni, non già a rata del commesso eccesso.*

30. *Non così però in quanto alla refusione delle spese della lite, nelle quali l' uno e l' altro litigante deve condannarsi a rata di vittoria* n. 32.

31. *Lo che ha luogo se specialmente si osservi la novissima Riforma del Tribunale di Mercanzia* Anno 1778.

Ad istanza del già Sig. Dottore Antonio Giunti, come Procuratore ex Mandato della Ragione cantante in Livorno sotto il nome dei Sigg. Emanuel, e Fratelli Ergas, e per un asserto credito di pezze 1624. 17. 8. da otto reali, fu arrestato per gli atti della Camera del Commercio ne' 20. Luglio 1777. in Firenze, mentre quivi trovavasi di passaggio, il Signore Isach Belilios pubblico Negoziante di Venezia, il quale intanto fu nel medesimo giorno rilasciato, in quanto che per esso ed a favore della suddetta Ragione Ergas interpose la sua Mallevadorìa per mezzo di un Chirografo dello stesso di 20. Luglio 1777. il Sig. Jacob Attias pubblico Negoziante in Livorno, che allora similmente si trovava in Firenze „ *senza pregiudizio però* (sono parole di detto Chirografo) *e con espresso riservo di tutte le ragioni,* „ *ed eccezioni, che possano competere a detto Sig. Belilios arre-* „ *stato tanto contro l' atto dell' arresto, quanto contro il preteso* „ *credito, e non altrimenti.* „

Sopra la validità, o nullità di tale arresto *tre* giudizj sono stati

fino ad ora agitati fra i suddetti Signori Belilios e Attias da una, ed i Sigg. Manuel e Josef Ergas come Rappresentanti la nominata Ragione, ed i Sigg. Raffaello, e Isach Bolaffi loro mallevadori dall'altra parte; il primo avanti il Sig. Auditore della Camera del Commercio, il secondo avanti la Deputazione della detta Camera a relazione del secondo Turno di questa Ruota, il terzo finalmente avanti la stessa Deputazione a relazione del nostro primo Turno Rotale.

La validità dell'arresto per parte dei Sigg. Ergas, e dei Sigg. Bolaffi loro mallevadori *de Judicio Sisti, et judicatum solvendo* si fondava nel credito, che secondo un conto corrente da Essi esibito in Atti teneva la detta Ragione Ergas con quella dei Sigg. Isach, e Josef Belilios nella sopra divisata somma di pezze 1624. 17. 8. credito, che nella sua origine non s'impugnava per parte dei Sigg. Belilios e Attias, dai quali ciò non ostante si opponevano contro detto arresto, all'effetto di ottenere che venisse dichiarato nullo, due eccezioni.

Poichè in primo luogo si opponeva, che i Sigg. Manuel e Josef Zio, e Nipote Ergas, col mandato dei quali il già Sig. Dottore Antonio Giunti procedè all'arresto del Sig. Belilios, non avessero legittima Persona di stare in Giudizio, ed in conseguenza neppure di commettere il detto arresto, per essere stata ad Essi interdetta l'amministrazione del loro Patrimonio, ed essere stati i medesimi sottoposti alla cura, e governo del Curatore deputato loro, in esecuzione di Benigno Rescritto di S. A. R. del dì 21. Marzo 1774., con Decreto del Sig. Auditore del Governo di Livorno del dì 24. Marzo suddetto, interdizione, e sottoposizione resa pubblica, e notoria in Livorno per mezzo degli Editti nello stesso giorno affissi nei luoghi pubblici di quella Città, qual eccezione opposta in principio con Scrittura de' 9. Settembre 1777., tanto rispetto alla Persona del Sig. Manuel, quanto rispetto alla Persona del Sig. Josef Ergas, è certamente erronea, ed insussistente rispetto alla Persona del Sig. Manuel non compresa nell' enunciata interdizione di Amministrazione, e sottoposizione al Curatore; nel decorso della Causa fu poi corretta, e rettificata con allegare, che detto Sig. Manuel non avesse legittima Persona di stare in Giudizio, e di commettere il detto arresto, atteso un *mandato irrevocabile* da lui precedentemente fatto nel Sig. Josef di Moisè Leone.

E si aggiungeva in secondo luogo, che all'esazione del credito, per cui fu commesso l'arresto, resistesse una Concordia stata fatta in Venezia dai Creditori della mancata Ragione Belilios, successivamente confermata in contradittorio Giudizio dei medesimi Sigg. Ergas, e di altri Creditori con Sentenza del Sig. Auditore di Livorno de' 21. Maggio 1764., per la qual Concordia confermata con detta Sentenza vennero ridotti i debiti di detta mancata Ragione Belilios a un dieci per cento, e il credito dei Sigg. Ergas ascendente nella sua origine a pezze 1624. 17. 8. doveva conseguentemente dirsi ridotto a sole pezze 162.

La Sentenza, che proferì nel primo Giudizio, e precisamente sotto dì 29. Settembre 1778., il Sig. Auditore della Camera del Commercio fu del seguente tenore „ ivi „ Diciamo ec. essere stato, ed essere il „ Sig. Isach Belilios di Venezia debitore certo, e liquido per ora di pezze „ 162. salva ogni migliore liquidazione, e dichiarazione sopra la somma „ di pezze 1624. 17. 8. pretesa contro di lui per parte dei Sigg. Emanuel e Fratelli Ergas di Livorno, al pagamento della qual somma „ di pezze 162. condanniamo detto Sig. Isach Belilios, e per esso il „ Sig. Jacob del fu Isach Attias di Livorno suo Mallevadore come in „ atti ec. Riservandoci, come ci riserviamo, di dichiarare altra volta „ sopra il suddetto maggior credito preteso dai Sigg. Emanuel, e Fratelli Ergas, e sopra la pretesa nullità dell'arresto personale eseguito „ contro detto Sig. Isach Belilios sotto dì 20. Luglio 1777. ad instanza dei prefati Sigg. Emanuel, e Fratelli Ergas, come pure sopra le spese, ed altro di che in Atti; non ritardata però l'esecuzione della presente nostra Sentenza rispetto alla somma suddetta di „ pezze 162., per la quale a favore dei predetti Sigg. Ergas, e contro il Sig. Isach Belilios, e suo Mallevadore suddetti confermiamo „ la predetta esecuzione ec. „

Quella, che a relazione del secondo Turno Rotale proferì nel secondo Giudizio, e sotto dì 6. Settembre 1779. la Deputazione della Camera del Commercio, autorizzata da un Sovrano Rescritto a decidere anche le cose riservate nella Sentenza precedente, emanò nei seguenti termini „ ivi „ Diciamo, l'esecuzione, ed arresto personale del Sig. Isach „ Belilios della Città di Venezia seguito in questa Città di Firenze nel dì „ 20. Luglio 1777. a petizione, ed istanza del già Dott. Antonio Giunti

„ come Procuratore, e commesso ex Mandato dei Sigg. Emanuel, e Josef „ Ergas di Livorno, essere stato, ed essere nullamente commesso, e per- „ ciò previa la cassazione, e revocazione della detta esecuzione per- „ sonale diciamo essersi dovuti, e doversi condannare, siccome con- „ danniamo, e per condannati vogliamo che s'abbiano i detti Sigg. „ Emanuel, e Joseph Ergas, e unitamente con i medesimi i Sigg. „ Raffaello, e Isach Vita Bolaffi Rappresentante la detta Ragione loro „ Mallevadore a favore di detto Sig. Belilios, e respettivamente di detto „ Sig. Attias ne' Nomi alla refezione di tutti i danni ed interessi av- „ venuti ai Sig. Belilios, e dal medesimo, e da detto Signore Attias „ ne' Nomi respettivamente sofferti per causa della detta Esecuzione „ personale, e alla refezione di tutte, e singole le spese Litis ec., et „ extra secondo la liquidazione, e respettiva tassazione da farsene, e „ così diciamo essere stato bene appellato da detto Sig. Attias ne' „ Nomi, e respettivamente male giudicato dal Sig. Auditore, e Giu- „ dice della Camera del Commercio con la predetta Sentenza de' 29. „ Settembre 1778., e tutto non solo ec. „

E Noi, dopo il serio, e maturo esame della Causa commessaci nel terzo Giudizio, abbiamo creduto doversi in parte confermare, ed in parte respettivamente correggere, e moderare la seconda sentenza, avendo referito alla stessa Deputazione, l'esecuzione, ed arresto personale del Sig. Isach Belilios essere stato, ed essere validamente, e giustamente commesso, ed eseguito solamente per la somma, e quantità di pezze 162., e perciò essersi dovuto, e doversi il medesimo per detta somma soltanto confermare, ed all'incontro l'arresto predetto per ogni maggior somma essere stato, ed essere nullo, ed ingiusto, e come tale essersi dovuto, e doversi revocare con la Condanna dei Sigg. Ergas, e dei Sigg. Bolaffi loro Mallevadori alla refezione a favore del Sig. Belilios, e del Sig. Attias di Livorno Mallevadore di tutti i danni, ed interessi per causa di detto personale arresto respettivamente sofferti secondo la liquidazione da farsene, e colla Condanna viceversa di ciascheduna delle parti nelle spese tanto del presente che dei passati giudizj a rata di vittoria.

Siamo venuti in questo sentimento, perchè delle due sopra indicate eccezioni, che contro l'arresto del Sig. Belilios si opponevano

per parte del medesimo, e del Sig. Attias suo mallevadore, abbiamo creduta insussistente la prima dedotta dal difetto di legittima persona nei Sigg. Manuel, e Josef Ergas, col Mandato dei quali fu proceduto a detto arresto, ed all'opposto abbiamo trovata sussistente la seconda fondata nella Sentenza confermatoria della Concordia, per la quale i debiti della mancata Ragione Belilios furono già ridotti a un dieci per cento.

Quanto alla prima eccezione sebbene fosse certa in fatto del tempo del commesso arresto (giacchè presentemente era cessata) l'interdizione dell'Amministrazione rispetto alla persona dei Sig. Josef Ergas e la di lui sottoposizione al Curatore deputatogli nella persona del Sig. Jacob di Samuel Ergas per il sopra enunciato Decreto del Sig. Auditor del Governo di Livorno de' 24. Marzo 1774. non era però ugualmente certo il *Mandato irrevocabile*, che si asseriva essere stato fatto dal Sig. Manuel Ergas nel Sig. Iosef di Moisè Leone, ed in ogni caso nè dall'uno, nè dall'altro fatto era luogo a dedurne di ragione la conseguenza della nullità dell'arresto commesso nella persona del Sig. Belilios ad istanza di detti Sigg. Manuel, e Josef Ergas.

Il *Mandato irrevocabile* del Sig. Manuel Ergas nel Sig. Josef Leone, per il quale si diceva per parte dei Sigg. Belilios, e Attias, che nel Sig. Josef Leone avesse trasferite il Sig. Manuel Ergas le sue ragioni in modo da non poterle più esso esercitare, si pretendeva di desumerlo da un pubblico Istrumento de' 20. Agosto 1772. rogato Ser Jacopo Filippo Bargioni, per cui il suddetto Sig. Manuel come unico principale rappresentante la detta Ragione Ergas costituì e deputò *in suo Procuratore irrevocabile, e come in cosa propria Attore, Gestore, o quale meglio dir si possa*, il prefato Sig. Josef del quond. Moisè Leone a potere esigere, e recuperare da qualunque Persona di qualsivoglia luogo ogni somma, e quantità di danari, effetti, mercanzie, nomi di debitori ec. a procedere per tale effetto ad ogni, e qualunque sorta di Esecuzione reale, e personale, ed a sostenere similmente per il suddetto effetto qualunque lite tanto attiva, che passiva in qualsivoglia luogo.

Ma per vero dire non costando, che nel suddetto Istrumento si conferisse dal Sig. Manuel Ergas nel Sig. Josef Leone il riferito Man-

dato in grazia, e per comodo, o interesse dello stesso Sig. Leone Mandatario, il quale nè da quel Istrumento, nè d'altronde appariva, che fosse creditore della Ragione Ergas, o sborsasse alcuna somma per acquistare alcun diritto sopra i Crediti, che gli si commetteva di esigere, in questi termini il mandato doveva dirsi revocabile, conforme sempre lo è di sua natura il Mandato fatto a comodo, e per interesse del Mandante, non del Mandatario: *leg. si vero non remunerandi* 12. *§. penult. ff. de mandat. et ibi Bartol. Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 7. *tit.* 21. *n.* 2. *De Luc. de legat. disc.* 43. *n.* 4. *Rota Roman. dec.* 345. *n.* 19. *par.* 5. *tom.* 1. *et dec.* 24. *n.* 12. *par.* 6. *recent. Rot. nostr. inter. select. in Thesaur. Ombros. decis.* 11. *n.* 42. *tom.* 7. 1

Nè poteva desumersi l'irrevocabilità dall'essere stato detto nel medesimo Istrumento, che il Sig. Josef Leone si costituiva dal Sig. Manuel Ergas *suo Procuratore irrevocabile e come in cosa propria*, perchè il Mandato fatto in grazia, e per interesse del Mandante, non del Mandatario, conserva sempre il carattere, e la natura di *revocabile*, 2 anche a fronte del patto espresso della *irrevocabilità*, come avvertono *Scacc. de Judic. lib.* 1. *cap.* 101. *n.* 41. *Golin. de procurat. par.* 3. *cap.* 5. *n.* 117. *De Luc. de tutor. disc.* 20. *n.* 4. *et de judic. dis.* 6. *n.* 13. *Rota Januen. post Torr. var. lib.* 1. *tit.* 3. *de testament. qu.* 18. *dec.* 2. *Rot. Rom. dec.* 233. *in fin. et dec.* 514. *n.* 4. *et* 7. *par.* 4. *et cor. Ansald. dec.* 281. *n.* 2. e quelle espressioni *come in cosa propria*, dovendosi conciliare colla natura del Mandato fatto in grazia, e per interesse del solo Mandante, non erano referibili, se non all'ampiezza 3 delle facoltà concesse al Mandatario, come rispondono dopo il *Testo in leg. creditor §. Lucius ff. mandati Paris. lib.* 3. *cons.* 107. *n.* 36. *Cenc. de censib. qu.* 67. *n.* 31. *Golin. de procurat. par.* 4. *cap.* 1. *n.* 20. *Gratian. discept. forens. cap.* 730. *n.* 3. *Casareg. de commerc. disc.* 44. *n.* 11. *Rota Roman. cor. Cavaler. dec.* 147. *n.* 1. *et segg.*

E sebbene si andasse replicando per parte dei Sigg. Belilios e Attias, che l'irrevocabilità del mandato conferito dal Sig. Manuel Ergas nel Sig. Iosef Leone nascesse dall'esser fatto un tal mandato, se non in grazia, non per interesse del mandatario, almeno per interesse ed a comodo dei Terzi, e ciò pretendesse di desumersi da altro pubblico Istrumento rogato Ser Iacopo Filippo Bargioni il di 5. Agosto

1773. nel quale fra detto Sig. Manuel Ergas, ed il Sig. Iosef Ergas di lui Nipote fra le altre cose fù convenuto, che col ritiro di certi assegnamenti esistenti in Londra di pertinenza della Ragione Ergas si facesse un rinvestimento di pezze 17000. per reintegrare certo Fidecommisso, al quale era chiamato detto Sig. Iosef Ergas, e fu altresì pattuito, che il Sig. Iosef Leone dovesse repartire non solo l'avanzo di detti assegnamenti di Londra oltre il convenuto rinvestimento, ma ancora quant'altro gli pervenisse altronde di attenenza della ragione Ergas, per due terze parti al Sig. Iosef Ergas, e per una terza parte al Sig. Manuel Ergas, si riflletteva però, che per avere i chiamati a detto Fidecommisso, ed il Sig. Iosef Ergas un interesse nelle riscossioni commesse dal Sig. Manuel Ergas al Sig. Iosef Leone, non poteva dirsi con sicurezza che il mandato in detto Sig. Leone fosse fatto dal Sig. Manuel Ergas in grazia, ed a comodo dei Terzi, quando per una parte non appariva contemplato l'interesse dei Terzi in quell'Istrumento, con cui fu conferito nel Sig. Leone il mandato, e quando per l'altra parte l'Istrumento, in cui fu convenuto l'erogazione a comodo dei Terzi delle riscossioni da farsi dal Sig. Leone, appariva stipulato senza l'intervento, del medesimo Sig. Leone e senza nominare il mandato in lui precedentemente fatto, circos-
4 tanze, che non sembravano ostative a poter sostener connesso, e correlativo all'interesse dei Terzi il mandato: *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 7. *tit.* 15. *num.* 33. *Urceol. de trans. qu.* 3. *num.* 15. *Valenzuell. cons.* 78. *n.* 31. *et segg. Mans. cons.* 61. *n.* 5. *tom.* 1. *Rocc. respons. legal. in not. de mandat. not.* 92. *lib.* 1. *Casareg. de commerc. dis.* 73. *n.* 14. *Posth. dec. Bononien.* 77. *n.* 65. *et segg. Rot. Rom. dec.* 312. *n.* 4. *et segg. par.* 4. *rec.*

Mà quando ancora fosse stata certa l'irrevocabilità del mandato conferito dal Sig. Manuel Ergas nel Sig. Iosef Leone, ed in somma si fosse potuto con sicurezza asserire, che rispetto alla persona di detto Sig. Manuel operato avesse quel mandato lo stesso effetto, che operato aveva rispetto alla persona del Sig. Iosef suo Nipote, la di lui sottoposizione al Curatore, non portava ciò alla conseguenza, che dovesse dichiararsi nullo, e conseguentemente revocarsi l'Arresto del Sig. Belilios, a cui fu proceduto da un commissionato di detti Sigg. Manuel e Iosef Ergas.

Poichè prescindendo anche da quei riscontri, che si adducevano della susseguita ratifica del suddetto Sig. Iosef Leone, si dileguava ogni ombra di dubbio avendo in considerazione, che l'assicurare coll' arresto personale di un debitore forestiero, che si trovava di passaggio in Toscana, un credito di detti Sigg. Ergas, era un Atto evidentemente utile, e vantaggioso per il loro Patrimonio, e che in conseguenza o potevano essi, benchè non avessero più l'amministrazione
delle cose loro, legittimamente e validamente procedere ad un tal 5
Atto, secondo ciò che fermano. *Surd. cons.* 9. *n.* 11. *Gutierez de tutel. et cur. par.* 2. *cap.* 4. *num.* 23. *Altograd. de jun. controvers.* 8. *n.* 27. *Rot. Romana dec.* 545. *n.* 4. *p.* 1. *et dec.* 64. *n.* 10. *par.* 8. *et dec.* 173. *n.* 12. *par.* 11. *recent. et cor. Kanuitz dec.* 108. *n.* 7. o in ogni caso siccome da quelli, presso i quali risedeva l'amministrazione del loro Patrimonio, trattandosi di un atto evidentemente utile, non si sarebbe potuto se non ingiustamente denegare ad un tal atto il consenso, così doveva questo aversi per prestato,
o supplirsi dal Giudice, secondo la regola, di cui *cap. nullus de* 6
jurepatronat. Bald. in Leg. si cum datum §. *Eo autem tempore n.* 2. *ff. solut. matrimon. De Luc. de servit. dis.* 107. *num.* 7. *et de Dote disc.* 1. *n.* 18. *Constant. vot. decis.* 201. *n.* 13. *Rot. Rom. cor. Mantic. dec.* 238. *n.* 9. *et cor. Emerix dec.* 1243. *n.* 4. *et cor. Ansald. dec.* 456. *n.* 26. *et cor. Falconer. de jur. patronat. dec.* 20. *n.* 1.

Altrimenti con dichiarar nullo, e con revocare l'arresto di un debitore forestiero dei Sig. Ergas sul fondamento di non essersi a questo proceduto da quelle persone, presso le quali risedeva l' amministrazione del loro Patrimonio, si sarebbe venuto a fare allo stesso Patrimonio un danno, e un pregiudizio, ed in somma la circostanza di esser confidata ad altri l'amministrazione del Patrimonio dei Sigg. Ergas, circostanza, che assolutamente doveva dirsi diretta all'utilità e vantaggio di quel Patrimonio, sarebbe venuta ad operare nel caso presente un effetto totalmente opposto, contro il notissi-
mo principio stabilito dal *Testo in Leg. nulla juris ratio* 25. 7
ff. de Leg. quod favore Cod. de legib. Surd. cons. 315. *num.* 68. *Bonden. collect. legal.* 3. *n.* 73. *Rocc. disput. jur. sel. cap.* 116.

n. 21. *et cap.* 190. *n.* 45. *Rot. Roman. coram Emerix jun. decis.* 111. *n.* 7. *et dec.* 180. *n.* 4. *et in recent. dec.* 482. *n.* 4. *par.* 17. *et dec.* 343. *n.* 10. *par.* 19. *et cor. Ansald dec.* 219. *n.* 10. *et dec.* 465. *n.* 22. *et dec.* 640. *n.* 10.

Nè giovava l'opporre, come si opponeva per parte dei Sig. Belilios e Altias, che i Sigg. Ergas sebbene nel mandato di Procura da essi fatto al Sig. Dottor Antonio Giunti gli commettessero di procedere contro il Sig. Belilios per via di *sequestro ed arresto* tanto reale che personale, non limitassero però a questo solo oggetto tendente all'assicurazione del loro credito il suddetto mandato, ma l'estendessero ancora all'*esazione*, e *riscossione* di detto credito, la quale nel sistema di esser trasferita in altri l'amministrazione del loro Patrimonio non poteva mai dirsi ai medesimi permessa. Ovvia essendo la replica, che per quanto volesse reputarsi inutile, ed inefficace il mandato di Procura dei Sigg. Ergas rispetto all'esazione, e riscossione del credito, che essi tenevano contro il Sig. Belilios, non per questo poteva considerarsi ugualmente nullo, ed inefficace il suddetto mandato anche rispetto all'assicurazione di detto Credito, mediante il sequestro o arresto reale, o personale, giacchè sono due cose fra loro totalmente distinte, e separate e l'assicurazione del Credito, e l'esazione
8 di esso, e trattandosi di cose dividue, e separabili l'utile non resta mai viziato dall'inutile: *Leg. certi conditio* §. 1. *ff. si certum pet. Surd. cons.* 380. *n.* 52. *et cons.* 428. *n.* 20. *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 14. *tit.* 36. *n.* 3. *Barbos. axiom* 231. *n.* 2. *Polit. de verbor. obblig. quaest.* 4. *n.* 6. *et quaest.* 5. *n.* 11. *Rot. Rom. dec.* 21. *n.* 1. *par.* 15. *recent. cor. Molin. decis.* 1016. *n.* 18. *et cor. Falconer. de jur. patron. dec.* 20. *num.* 15.

Scendendo ora a parlare della seconda eccezione, che contro l'arresto commesso nella Persona del Sig. Belilios ad instanza dei Sigg. Ergas veniva opposta per parte del medesimo Sig. Belilios, e del Sig. Attias suo Mallevadore, questa a differenza della prima l'abbiamo trovata sussistente, perchè realmente nella Sentenza del Sig. Auditore di Livorno de' 21. Maggio 1764. che formava il fondamento di questa seconda eccezione, si vedeva dichiarato certa Concordia stata già proposta dai Rappresentanti la mancata Ragione Belilios, ed approvata

dai Tribunali di Venezia, e per la quale fu convenuto di pagare ai Creditori di detta mancata Ragione per *saldo* dei loro respettivi crediti *alla ragione di dieci per cento*, doversi attendere ancora da altri Creditori non concorsi alla medesima Concordia, fra i quali espressamente apparivano nominati in detta Sentenza i *Sigg. Emanuel Ergas e Fratelli*, e tutti questi Creditori si vedevano nella stessa Sentenza *condannati all' osservanza di detta Concordia, come se ancor essi firmata l' avessero.*

E sebbene si opponesse per parte dei Sigg. Ergas, che tal Sentenza fosse emanata senza loro legittima, e necessaria citazione, e quindi si pretendesse d' inferire, che detta Sentenza quanto ai Sigg. Ergas dovesse dirsi nulla, ed incapace di affliggerli, o che almeno potessero i medesimi Sigg. Ergas allegarne l' ignoranza, e conseguentemente potesse dirsi commesso da Essi l' arresto del Sig. Belilios per l' eccessivo credito di pezze 1624. 17. 8. con buona fede atta a scansargli dalla refezione dei danni, in nessuna però di queste due vedute aveva luogo la proposta difficoltà.

In fatti, oltre che non era inspezione del presente Giudizio esecutivo, e sommario il conoscere della forza, ed efficacia di detta 9
Sentenza, ma vedendosi in questa letteralmente condannati all' osservanza della sopra enunciata Concordia anche i Sigg. *Emanuel Ergas, e Fratelli*, fintanto che non veniva nel suo congruo Giudizio ordinario revocata, o dichiarata nulla, ovvero incapace di affliggere i Sigg. Ergas, doveva la medesima nel presente Giudizio attendersi, e tenersi ferma, 10
come fu avvertito nella Decisione della precedente Istanza §. *ma qualunque disputa di nullità ec. pag. 7.*

Ed oltre che era affatto inverisimile rispetto ai Sigg. Ergas l' ignoranza di una Sentenza emanata in un Giudizio, nel quale erano interessati, e furono Contradittori nel carattere di Creditori della mancata Ragione Belilios molti dei principali Negozianti della Piazza di 11
Livorno, e per la massima parte della stessa Nazione Ebrea, di cui sono i Sigg. Ergas, circostanza, che doveva render notoria la detta Sentenza in quella Piazza, e specialmente presso la suddetta Nazione; Oltre a tuttociò non sussisteva in fatto, che detta Sentenza fosse emanata senza la legittima, e necessaria citazione dei Sigg. Ergas.

Questa legittima, e necessaria citazione si pretendeva che mancasse, perchè vegliando in Livorno lo stile supposto coerente alla disposizione dello *Statuto di Mercanzia lib.* 3. *rubr.* 2. di fare nei Giudizj di confermazione di Concordia ai Creditori non concorrenti *tre citazioni* a Sentenza, stile giustificato colla produzione degli Atti di diversi Giudizj di tal natura agitati in Livorno anche recentemente, e che si vedeva seguitato nello stesso Giudizio di confermazione della concordia dei Creditori della mancata Ragione Belilios, nel qual Giudizio tre citazioni a Sentenza furono realmente fatte a detti Creditori, la prima sotto dì 28. Febbraio 1764., la seconda sotto dì 16. Aprile di detto anno, e la terza sotto dì 5. Maggio dell'anno stesso, di queste tre citazioni nè la prima, nè la terza costava che fossero pervenute ai Sigg. Ergas, o loro Procuratore, mancandone il registro tantò al solito Libro del Tribunale, quanto a quello del Famiglio Latore delle citazioni, e solamente constava da detti Libri essere stata eseguita la seconda, ed averla ricevuta per i Sigg. *Emanuel Ergas e Fratelli* il Sig. *Dottore Novelli.* Ma noi abbiamo creduto, che questa citazione fosse *legittima*, e che una sola citazione fosse necessaria, e che in conseguenza dovesse dirsi valida, e capace di affliggere i Sigg. Ergas la Sentenza di confermazione di Concordia de' 21. Maggio 1764.

Abbiamo creduta legittima la detta citazione fatta il dì 16. Aprile 1764. *per il primo, e per ogni altro dì et ora di ragione*; perchè
12 secondo lo stile della curia Livornese, concordemente ammesso da ambe le Parti collitiganti, basta per la validità delle Sentenze, che siano esse proferite dentro trenta giorni utili dal dì della fatta citazione, e dal suddetto dì 16. Aprile 1764. al dì 21. Maggio dello stesso anno, giorno in cui emanò la Sentenza predetta, non erano decorsi più di trenta giorni utili; e perchè quantunque altri Atti di quel Giudizio si vedessero notificati per i Sigg. *Emanuel Ergas e Fratelli*, non al Sig. Dottore Novelli, ma ad altri Causidici della Curia Livornese, e nominatamente la Sentenza suddetta de' 21. Maggio si vedesse due giorni dopo notificata per detti Sigg. *Emanuel Ergas e Fratelli* al Sig. *Dottore Gargani*, ed altri Atti precedenti apparissero notificati per i medesimi Sigg. *Emanuel Ergas e Fratelli* al Sig. *Dottore Bargioni*, da questa varietà però non era luogo a dedurne che fosse incerta la persona legittimamente

rappresentante in quel Giudizio i Sigg. Ergas, essendo per una parte giustificato, che i Negozianti specialmente più rispettabili della Piazza di Livorno si valgono di più di uno di quei Causidici, e che perciò ora l'uno, ora l'altro di Essi riceve in una medesima Causa le citazioni, e notificazioni fatte al Comun Principale, ed essendo dall'altra parte proposizione comunemente ricevuta specialmente nei nostri Tribunali, che i Pubblici Causidici, quali erano nella Curia Livornese i tre sopra nominati, sempre che fanno, o ricevono atti Giudiciali in nome di alcuno, deve presumersi, che ne abbiano l'opportuno Mandato, *Leg. qui patitur ff. Mandat. Leg.* 1. §. *Scientiam ff. de Tribut. Mascard. de Probat. Conclus.* 1007. *num.* 38. *Mantic. de Tacit. et Ambig. lib.* 7. *tit.* 7. *n.* 3. *Mart. Medic. Exam.* 35. *n.* 20. *et seqq.* 13

Abbiamo poi creduto, che una sola citazione fosse necessaria, e che in consegnenza fosse bastante quella, che per i Signori *Emanuel Ergas e Fratelli* ricevè ne' 16. Aprile 1764. il Signor Dottor Novelli, perchè secondo la Disposizione del Gius Comune una sola citazione si ricerca per la validità della Sentenza *Leg. si Praetor ff. de Judic. Leg. Consentaneum. Cod. quomod. et quand. jud. Castrens. in Leg. Peremptorium num.* 6. *ff. de Judic. Misinger. Observat.* 71. *Cent.* 3. *num.* 1. *Modern. de Citat. Tom.* 2. *Cap.* 11. *num.* 437. *Vant. de nullit. tit. qualiter Sent. poss. a nullit. def. num.* 111. *Pac. Jordan. Lucubrat. Lib.* 14. *tit.* 1. *de Citat. num.* 150. *et seq. De Luc. de Judic. Disc.* 9. *num.* 54. *Rot. Roman. Decis.* 291. *num.* 2. *part.* 10. *recent.* e alla Disposizione del Gius Comune in questa parte pareva, che non potesse dirsi derogato, nè dall'indicato *stile* della Curia Livornese, nè dallo *Statuto Fiorentino di Mercanzia Lib.* 3. *rubr.* 2. 14 15

Poichè per sostenere, che vegliasse in Livorno uno *stile* derogatorio del Gius Comune, non solamente sarebbe stato necessario il provare, come si provava, che in Livorno si costumasse di fare nei Giudizj di confermazione di Concordia tre citazioni a Sentenza ai Creditori non concorrenti, ma sarebbe stato inoltre necessario il provare, che queste tre citazioni fossero richieste in quella Curia precisamente per la validità delle Sentenze di confermazione di Concordia, e che in somma tali Sentenze senza le suddette tre citazioni fossero 16

ivi reputate, e giudicate nulle, prova, che certamente non fu fatta per parte dei Signori Ergas, e in difetto della quale doveva attendersi, e seguitarsi, come non corretta da una particolar consuetudine contraria, la Disposizione del Gius Comune *Bursatt. Cons.* 360. *num.* 51. *Gob.*
17 *Consult.* 51. *num.* 86. *Tom.* 1. *Constant. Vot. Decisiv.* 17. *num.* 28. *Mans. Consult.* 34. *num.* 64. *Tom.* 11. *Rot. Roman. coram Buratt. Decis.* 735. *num.* 6. *et coram Tanar. Decis.* 260. *num.* 11., *Rot. nostr. inter Select. in Thes. Ombros. Decis.* 12. *num.* 41. *tom.* 4.

E lo *Statuto Fiorentino di Mercanzia Lib.* 3. *Rub.* 2. non disponendo, che si proceda alla confermazione delle Concordie „ *richiesti* „ *a Sentenza tutti quelli Creditori, che non concorreranno* UNA VOLTA IN PERSONA, E DUE ALLA CASA DELLA LORO USATA ABITAZIONE „ come si supponeva sull' appoggio di alcuni erronei esemplari di detto Statuto, quali verisimilmente diedero causa al sopra enunciato stile di farsi in Livorno nei Giudizj di confermazione di Concordia tre cita-
18 zioni, ma disponendo bensì, che alla confermazione delle Concordie si proceda „ *richiesti a Sentenza tutti quelli Creditori, che non* „ *concorreranno,* UNA VOLTA IN PERSONA, O DUE ALLA CASA DELLA „ LORO USATA ABITAZIONE „ come con la Copia di detto Statuto estratta in autentica forma è stato giustificato, veniva ad esser chiaro, che secondo questo Statuto non si richiedevano nel Giudizio di confermazione della Concordia dei Creditori della Ragione Belilios tre citazioni a Sentenza, e che a quanto disponeva lo Statuto medesimo doveva dirsi soddisfatto mediante una citazione fatta al Procuratore dei Signori Ergas, che attesa la Pratica vegliante in Livorno di trasmettere le citazioni, non ai Negozianti, ma ai loro Procuratori, pratica, che per parte dei Signori Ergas non s' impugnava, doveva con-
19 siderarsi come fatta alla *Persona* dei medesimi Signori Ergas.

Nè sussisteva, che siccome nella Concordia confermata con la Sentenza de' 21. Maggio 1764. era stato convenuto doversi pagare ai Creditori della mancata Ragione Belilios il dieci per cento *nel periodo di un anno*, così non essendo stata pagata ai Signori Ergas *dentro l' anno* la somma di Pezze 162. per questo motivo non potesse presentemente affliggere i medesimi Signori Ergas la detta Con-

cordia. Mentre questa difficoltà avanti di noi promossa per parte dei
Signori Ergas, quando era prossima la spedizione della Causa, facilmente
si è dileguata riflettendo, che quando nella Concordia o Transazione
non è apposto, come non vi si vedeva apposto nel caso nostro, il 20
patto resolutivo, non ha luogo la risoluzione della Transazione, o
Concordia per l'inadempimento di alcuna delle cose convenute, ma
si dà soltanto l'azione all'adempimento, conforme ha più volte deciso
la *Rota nostra*, ed in specie nella *Florentina Concordiae 4. maii
1593. Lib. Motiv. 43. Pag. 43. nella Florentina Pecuniaria seu
Locationis 7. settemb. 1718. coram Aud. Calderoni impressa in
Thesaur. Ombros. Tom. 6. Decis. 32. num. 22. et seqq., e nella
Cortonen. seu Florentina concessae Dilationis ad solvendum de'
27. Luglio 1779. avanti questo nostro medesimo Turno Rotale,
Relatore l' Illustrissimo Sig. Audit. Guido Arrighi §. siccome pari-
mente etc.*

Quando adunque delle due eccezioni opposte contro l'esecuzio-
ne, ed arresto personale commesso ad istanza dei Signori Ergas nella
persona del Sig. Belilios per un credito di Pezze 1624. 17. 8. era
insussistente la prima, che sarebbe stata ostativa al totale dell'esecu-
zione, e viceversa era sussistente la seconda ostativa a detta esecuzione
solamente in parte, sembrava a noi che si facesse luogo a dichiarar
nullo il detto arresto, non in tutto, ma solo in quella parte, che ec-
cedeva la somma veramente dovuta dal Sig. Belilios ai Signori Ergas 21
in forza della sopra enunciata Concordia, a condannare i medesimi
Signori Ergas alla refezione a favore del Sig. Belilios, e del Sig.
Attias suo Mallevadore di *tutti* i danni, ed interessi per detta ese-
cuzione sofferti, ed a condannare nelle spese di tutti i Giudizj cia-
scheduna delle Parti respettivamente *a rata di vittoria.*

La revocazione dell'arresto solamente per la parte eccedente il
vero debito del Sig. Belilios, e la respettiva conferma di detto arresto
per la somma dal medesimo Sig. Belilios veramente dovuta oltre che
generalmente parlando ha luogo a senso dei Dottori per una certa 22
equità attendibile in quei Tribunali, nei quali, come avviene in quello
di questa nostra Città, si procede *sola facti veritate inspecta*, molto
più attendibile quando si tratti, come nel caso nostro, fra *mercanti*,

secondo ciò, che fra gli altri stabiliscono gli allegati dal *Casareg. de
Commerc. disc.* 205. *n.* 21. *et seqq.* specialmente poi doveva aver luogo
nel caso nostro attesa la disposizione dello *Statuto Fiorentino di*
23 *mercanzia lib.* 8. *Rub.* 2. §. *E se fatte ec.* „ ivi „ E se fatte al-
„ cune *esecuzioni reali*, *o personali* per alcuna somma o cosa, si
„ troverà, che il Creditore sia di manco Creditore, sia tenuto, ed
„ obbligato chi harà a giudicare sopra di *qualunque tale esecuzione*
„ confermarla per quella parte che si vedrà essere Creditore, e per
„ il resto revocarla. „ Disposizione confermata, e tenuta in vigore
dalle istruzioni annesse alla moderna riforma del Tribunale di Mer-
canzia, nelle quali istruzioni al §. *ultimo* si legge quant'appresso:
„ l'esecuzione reale, o personale fatta per somma maggiore del cre-
„ dito si confermi per la vera quantità, e si condanni nelle spese
„ l'una, e l'altra parte *ad ratam victoriae.* „

Nè giovava il replicare, come si replicava per parte dei Sigg.
Belilios, e Attias, che in questa statutaria disposizione non dovesse
dirsi compreso, e conseguentemente non dovesse con la medesima
24 giudicarsi un Forense qual'era il Sig. Belilios, sì perchè posta anche
da parte la disposizione del nostro Statuto restava sempre in vigore
la divisata *equità*, non avendo fatt'altro il nostro Statuto, che unifor-
marsi a questa *equità* riducendola in Legge espressa, come bene
avverte il *Casareg. de commerc. d. disc.* 205. *n.* 33. *versic.* „ Ex
„ praedicta dispositione Statuti Mercantiae expresse mandantis *justa*
„ *modernam aequitatem* confirmationem executionum pro summa
„ vere debita, et earum revocationem in excessu. „

Sì perchè per una parte è certa e indubitata la potestà dei Le-
gislatori di comprendere nelle loro disposizioni anche i Forensi, che
25 passino per il Territorio alla loro giurisdizione soggetto, assumendo
questi per ragione di un tal passaggio il carattere di *sudditi tempo-
rarj*, come fra gli altri bene avverte *Hug. Grot. de jur. pac. et
Bell. lib.* 2. *cap.* 2. §. 5. *et dict. lib.* 2. *cap.* 11. §. 5. *n.* 2. *in fin.*
e dall'altra parte la volontà di comprendere non solamente i Sudditi
per origine o domicilio, ma anche questi *Sudditi temporarj* nella di-
26 sposizione del nostro Statuto si rende manifesta considerando, che la
ragione, e causa finale di tal disposizione consistente, secondo che

accenna il *Casareg. de Commerc. d. disc.* 205. *n.* 31. nell'equitativo riflesso di non sottoporre il Creditore ad un inutil circuito, qual sarebbe il dover procedere, revocata che fosse l'esecuzione reale, o personale commessa contro il di lui debitore per una somma maggiore del verò debito, a nuova esecuzione per la somma veramente dovuta, ugualmente, ed anzi molto più, milita in termini di esecuzione commessa per una somma eccessiva contro un Debitore Forense trovatosi di passaggio nel Territorio sottoposto a detto Statuto, nel qual caso il divisato circuito, non solo viene ad essere ugualmente inutile, ma può inoltre rendersi sommamente pregiudiciale all'interesse del Creditore, che dalla partenza del Debitore può rimaner impedito di procedere a nuova esecuzione per la somma veramente dovuta, essendo notorio, che l'identità, e molto più poi la maggioranza di ragione è una sicura scorta per l'interpretazione delle Leggi, e di qualunque altra disposizione *Leg. illud quaesitum ff. ad Leg. Aquil. Leg. in omnibus causis ff. de regul. jur. Surd. cons.* 301. *num.* 19. *De Marin. variar. resolut. lib.* 3. *resolut.* 39. *num.* 1. 27
Barbos. axiom. 197. *num.* 3. *Constantin. vot. decisiv.* 409. *num.* 48. *et vot.* 475. *num.* 49. *Rot. Rom. dec.* 165. *num.* 3. *par.* 16. *et decis.* 5. *num.* 7. *par.* 19. *recent. et cor. Ansald. dec.* 425. *num.* 9. *et coram. Molin. decis.* 556. *num.* 8. *et decis.* 680. *num.* 20.

E molto meno era attendibile il riflesso motivato per parte dei Sigg. Belilios, e Altias, cioè, che stante l'*individualità* della persona involva un assurdo, e non possa di ragione ammettersi in termini di esecuzione *personale* la revoca, e respettiva conferma parziale di essa. Poichè in primo luogo un tal riflesso avrebbe portato alla mostruosità di dover caratterizzare per assurda, e irragionevole la sopra enunciata disposizione del nostro Statuto confermata dai Sovrani Ordini veglianti, per la quale espressamente si ordina, che tanto l'esecuzione *reale*, quanto *personale*, fatta per una somma maggiore del credito, *si confermino per la vera quantità;* ed in secondo luogo poi era facile a comprendere, che realmente non sussiste il decantato assurdo considerando, che quantunque sia individua la persona, è però dividua la cosa, per ragione della quale contro la persona si commette

l'esecuzione, cioè il Credito, onde stà bene insieme, che per quanto non possa scindersi la persona, perchè individua, possa per altro scindersi, e dichiararsi in parte valida, e in parte invalida l'esecuzione commessa contro la persona per ragione di un credito, che
28 vale a dire di una cosa certamente e indubitatamente dividua.

Non ostante però, che in conseguenza del fin qui detto dovesse dichiararsi nullo, e revocarsi l'arresto del Sig. Belilios solamente per la somma eccedente il vero debito, che a forma della già menzionata Concordia teneva con gli Arrestanti, e respettivamente dovesse dichiararsi valido, e confermarsi il detto arresto per la somma veramente dovuta dallo stesso Signor Belilios ai Signori Ergas in ordine alla suddetta Concordia, era luogo a condannare i Signori Ergas, siccome abbiamo referito doversi i medesimi condannare, alla refezione a favore del Sig. Belilios, e del Sig. Attias suo Mallevadore *di tutti i danni*, ed interessi da questi sofferti per detto arresto, alla refezione cioè di quel tanto, che sotto nome di danni, e interessi può di ragione comprendersi nelle circostanze del caso, da liquidarsi; perchè la Disposizione dello Statuto, che vuole siano confermate per la somma veramente dovuta l'Esecuzioni Reali, o Personali commesse per una somma superiore al vero debito, non dispensa chi ha commesse tali eccessive esecuzioni dalla totale refezione dei danni, nè porta alla conseguenza, che tal refezione sia dovuta solamente a rata dell'eccesso,
29 come latamente esaminata la materia rispose confermando altra precedente Sentenza emanata a relazione dell'*Auditore Girolamo Finetti la Rota nostra* appresso il *Casareg. d. Discor.* 205. *dal num.* 29. *per più seqq.*

All'opposto nelle spese dei Giudizj fin qui agitati fra le Parti
30 pareva che dovesse condannarsi, conforme abbiamo referito doversi condannare, ciascheduna delle Parti a rata di vittoria, non solamente perchè secondo le cose fermate dal *Constantin. ad Statut. Urb. annot.* 59. *artic.* 2. *num.* 77. *et seqq.* tal condanna generalmente ha luogo, sempre che si verifichi tanto nell'Attore, quanto nel Reo convenuto la colpa, quale di fatto nel caso nostro si verificava tanto nei Signori Ergas Attori, che *a fronte della Concordia*, per cui era stato ridotto il loro credito a sole pezze 162. agitarono per tutto

l'originario credito di pezze 1624. 17. 8., quanto nel Signore Belilios Reo convenuto, che coll'eccezione dell'illegittimità delle Persone dei Signori Ergas impugnò a questi il diritto di procedere all'assicurazione del loro credito anche per la somma veramente dovuta di pezze 162.

Ma ancora perchè, se non poteva servir di norma su questo capo la precitata riforma del Tribunale di Mercanzia, che nel caso di esecuzione commessa per una somma maggiore del credito espressamente vuole la condanna dell'una, e dell'altra parte nelle spese *ad* 31
ratam victoriae, per essere emanata tal Riforma nell'anno 1778., e così posteriormente all'arresto del Sig. Belilios commesso nell'anno 1777., e per esser la medesima, quanto a questo capo della condanna di ambe le Parti nelle spese, induttiva di un gius nuovo antecedentemente non stabilito dallo Statuto di Mercanzia, doveva però servir di norma lo stile di giudicare già precedentemente vegliante nel Tribunale di Mercanzia, adottato, e canonizzato per giusto dalla stessa Riforma, e resultante in specie da diverse Sentenze emanate in quel Tribunale dall'anno 1771. in poi, per le quali nell'atto di confermarsi per la somma veramente dovuta varie esecuzioni eccessive, si vedevano condannate le respettive Parti nelle spese a rata di vittoria, stile, che o non poteva dirsi contrario all'opinione tenuta dalla *Rota nostra* nel caso del *Casareg. de Commerc. d. Discors.* 205.
parlandosi ivi di *Danni*, ma non di *spese*, o in ogni caso quanto 32
ale *spese* doveva dirsi derogatorio dell'opinione, che quanto ai *danni* in genere fu già tenuta dalla *Rota nostra* nel caso predetto.

E così ambe le parti col massimo impegno informando è stato dà noi risoluto.

Guido Arrighi Potestà.
Cosimo Ulivelli Aud. di Ruota
Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota e Relatore.

DECISIONE XCIV.

FLORENTINA RESTITUTIONIS DOTIS.

26. *Sept.* 1780.

ARGOMENTO.

L' Enfiteusi Ecclesiastica *per se*, *eredi e successori* dicesi transitoria agl' estranei, se il primo acquirente era Sacerdote, se nella parte dispositiva della concessione si trovi la clausula *et quibus dederit*, e se la detta concessione sia stata fatta limitativamente alla durata della terza generazione di un altro, col patto della reversione finita soltanto la detta terza generazione, non ostante il patto di non alienare se non con la licenza del Dominio diretto.

Se, ed in qual caso sia valida la confessione della ricevuta dote; e se nelle doti da detrarsi dal Fidecommisso ascendentale sia poziore la causa della dote da costituirsi, anzichè di quella da restituirsi.

SOMMARIO.

1. *La Donna per la restituzione della dote ha l' ipoteca anche sui beni livellari del marito.*
2. *L' Enfiteusi concessa* agli eredi e successori *non dicesi ereditaria, ma pazionata, specialmente l' Enfiteusi ecclesiastica, e nella concessione si comprendono unicamente gli eredi del sangue.*
3. *Non è incompatibile, che l' Enfiteusi sia ecclesiastica, e che la vocazione comprenda anche gli eredi estranei.*
4. *Nell' Enfiteusi ecclesiastica debbe dirsi, che la vocazione è diretta anche agli eredi estranei, semprechè ne persuada la chiara lettera dell' investitura, o la congetturata mente dei contraenti.*
5. *Una circostanza persuadente la vocazione degli eredi estranei alla Enfiteusi ecclesiastica sotto nome di* eredi e successori *consiste nel trovarsi il primo acquirente rivestito della qualità Sacerdotale.*

6. *La Clausula* o per chi egli cederà le sue ragioni *equivale all' altra* et quibus dederit.

7. *La clausula* et quibus dederit *apposta nella parte dispositiva della concessione livellaria operà, che l' Enfiteusi ecclesiastica* per se, e suoi eredi e successori *si presuma transitoria anche agli eredi èstranei.*

8. *L' Enfiteusi ecclesiastica* per se suoi eredi e successori *limitativamente alla durata della terza generazione d' un altro dicesi transitoria agli estranei.*

9. *L' Enfiteusi ecclesiastica, comunque fatta per un tempo limitato, non è transitoria agli eredi estranei, quando la concessione per quel tempo limitato apparisce fatta ai figli e discendenti del primo acquirente.*

10. *La concessione livellaria dei beni ecclesiastici deve dirsi transitoria agli eredi estranei, quando sia stata fatta per un tempo limitato agli eredi e successori dèl primo acquirente.*

11. *L' Enfiteusi concessa per tempo limitato, comunque ecclesiastica, è tuttavolta transitoria agli estranei, se l' Enfiteuta venga a morire nella pendenza del tempo stabilito alla durata della concessione.*

12. *L' Enfiteusi ecclesiastica* per se suoi eredi e successori *tanto più dicesi transitoria agli estranei allora che sia stata concessa limitativamente alla durata della terza generazione di un altro, col patto cioè, che l' Enfiteusi ritorni al dominio diretto finita soltanto la detta terza generazione.*

13. *Sempre si trovano gli eredi estranei, non essendo immaginabile il caso, che alcuno muoja senza erede.*

14. *Se l' Enfiteusi fu concessa per un certo tempo* per se suoi figli e nipoti, *e il primo acquirente morì pendente quel tempo, essa non passa agli eredi estranei.*

15. *Se rimanga provata nella Enfiteusi ecclesiastica la qualità di transitoria agli estranei, la proibizione d' alienare si dice apposta per interesse del padròn diretto, nè muta la natura dell' alienabilità.*

16. *Lo che ha maggiormente luogo se siasi detto non potersi alienare senza licenza del dominio diretto.*

17. *La confessione* de recepto *non basta per ottenere la restituzione della dote, ove debba detrarsi dal Fidecommisso transitorio in altre persone.*
18. *Basta però, e fa prova la detta confessione, amminicolata da quella di altri individui.*
19. *La confessione* de recepto *fatta durante il matrimonio, senza che sia stata preceduta dalla promessa di dote, non si attende, e induce la presunzione di una donazione, che è proibita fra i conjugi: nè valida è pure benchè posta in essere prima del matrimonio, sendochè si presuma fatta nella speranza della futura numerazione.*
20. *La confessione* dotis receptae *fatta costante il matrimonio riman confermata con la morte del marito, a somiglianza della donazione non ritrattata in vita del conjuge donante, a meno che non arrechi nocumento ai creditori, o agli eredi Fidecommissarj.*
21. *Nelle doti da detrarsi dal Fidecommisso ascendentale è poziore la causa della dote costituenda, anzichè quella della dote restituenda. e 25.*
22. *E ciò perchè in quanto alla dote costituenda l' ipoteca si acquista dal dì della morte del Fidecommittente.*
23. *La figlia acquista per la sua dote l' ipoteca sopra i beni liberi del padre fino dal dì della sua nascita.*
24. *Lo Zio paterno è obbligato in sussidio a dotar la nipote.*
26. *Non è più vera la regola, che nel concorso di dote costituenda, e restituenda dee preferirsi la prima, ogniqualvolta appartiene ad alcuno il costituire in sussidio la dote.*
27. *Nel concorso di due doti è preferita quella, che ha un' ipoteca anteriore.*

Contro il Sig. Biagio Giunti, come attual possessore di Beni stati già posseduti dal Sig. Dionisio Giunti suo Fratello defunto, introdusse avanti il Clarissimo Magistrato Supremo un Giudizio la Margherita Biotti stata moglie in primo letto di detto Dionisio, ed ora in seconde Nozze maritata al Sig. Simone Pampaloni, dimandando la restitu-

zione della sua Dote nella somma di Pezze 250. da otto reali, e per sentenza proferita da detto Supremo Magistrato a relazione di tre suoi Signori Auditori il dì 13. Giugno 1780. venne dichiarato essere affetta, ed obbligata a favore della suddetta Margherita per la restituzione della sua Dote nell'enunciata somma la metà dei Beni, posseduti dal predetto Sig. Biagio Giunti come chiamato a un fidecommisso indotto da Francesco di Bartolommeo Giunti nel di lui Testamento de' 5. Gennajo 1737. Rogato Ser Olivieri Landini, come già stata la detta metà in bonis del prenominato Dionisio Giunti suo primo Marito defunto, ma per altro per quella rata di detta metà di Beni fidecommissi, che fosse per sopravanzare detratta prima dalla medesima la Dote, di cui la stessa Margherita aveva contemporaneamente domandata la costituzione a favore della Maria Giunti, di se, e di detto Dionisio Giunti comune Figlia, e che nella medesima Sentenza fu dichiarato doversi costituire a detta Maria con la suddetta metà di Beni fidecommissi nella somma di scudi 100. riservate alla stessa Maria le ragioni tali quali potessero competersegli contro la persona di detto Sig. Biagio suo Zio Paterno per ogni supplimento di Dote fino alla somma che fosse di ragione.

II. In conseguenza della restituzione in integrum, che contro tal Sentenza intentarono sì l'una che l'altra delle Parti colliticanti, fu a noi commesso di prender nuova cognizione della Giustizia, o ingiustizia della domanda della predetta Margherita Biotti ne' Pampaloni, e dopo il dovuto esame abbiamo oggi al Supremo Magistrato referito per la restituzione della Dote di detta Margherita nella preindicata somma di Pezze 250., prima che per la costituzione della Dote a favore della predetta Maria sua figlia, essere affetta ed obbligata la metà di una Casa Livellaria di diretto dominio del Monastero di S. Gaggio, già posseduta detta metà dal prefato Dionisio Giunti passato per la di lui morte nel suddetto Sig. Biagio Giunti suo Fratello, e da questo insieme con l'altra metà presentemente goduta.

III. Abbiamo così risposto, perchè siamo rimasti persuasi, che detta metà di Casa si possedesse già dal defunto Dionisio Giunti primo Marito della Biotti con titolo di Livello non pazionato, ma ereditario, attesa la qual circostanza anche avanti la promulgazione

della Legge de' 2. Marzo 1769. seguita dopo la morte di detto Dionisio Giunti, la suddetta metà di Casa restò indubitatamente soggetta alla generale Ipoteca, ed obbligazione dei Beni, sotto la quale in una
1 scritta degli 8. Febbrajo 1759. fu promessa dal medesimo Dionisio Giunti alla predetta sua Moglie la restituzione della Dote nella sopra divisata somma di pezze 250. secondo ciò, che concordemente stabiliscono *Merlin. de Pignor. lib. 2. tit. 1. quaest.* 8. *n.* 23. *Salgad Labirint. credit. part.* 3. *Cap.* 3. *n.* 17. *Rot. Rom. in recent. dec.* 70. *n.* 18. *par.* 9. *et cor. Emerix. iun. decis.* 1319. *n.* 1. *et coram Molin. dec.* 362. *n.* 2. *et dec.* 433. *n.* 2. *et cor. Crescent. dec.* 69. *n.* 11.

IV. Che fosse ereditario, e non pazionato il Livello di detta Casa, ci è parso che chiaramente resultasse dal tenore della concessione fattane per Istrumento Rogato da Messer Arcangiolo Vignali fino sotto dì 4. Maggio 1697. dalle RR. Monache di S. Gaggio al Sacerdote Sig. Filizio Pizzichi, Autore dei Giunti, nel quale Istrumento, stipulato previe le opportune solennità, si vedeva concepita la Livellaria concessione ne' seguenti termini „ ivi „ al molto Illustre „ e Molto Reverendo Sig. Filizio del già Sig. Pietro Pizzichi Sacerdote „ Fiorentino, quivi presente, e per sè, suoi Eredi, e successori, o per „ chi egli cederà le sue ragioni, conducente, accettante, e stipulante, „ durante però la vita naturale dei figlj nati e da nascere, *Nipoti* e „ pronipoti dell'Illustrissimo Sig. Marchese Pier Antonio del già Sig. „ Marchese Carlo Gerini Nobili Fiorentini, e così a terza generazione masculina del predetto Sig. Marchese, e non più oltre, nè altrimenti, o in altro modo „: e più sotto si vedeva pattuita la devoluzione, e reversione di detta Casa al Monastero Padrone diretto „ finità la vita naturale di essi figliuoli, Nipoti, e pronipoti del predetto Sig. Marchese Gerini, di modo tale, che non si trovi vivo „ più alcuno de' predetti. „

V. Poichè, ciò che avesse dovuto dirsi nel caso che della qualità del Livello avesse dovuto giudicarsi in vista della sola e semplice
2 circostanza di essere stati contemplati nella concessione Livellaria gli eredi, e successori del primo acquirente, nei quali termini, atteso il trattarsi di enfiteusi concessa dalla Chiesa, che nel dubbio si presume

pazionata, e non ereditaria, sarebbe stato luogo a sostenere, che
fosse diretta la concessione non agli eredi dei beni, ma agli eredi
del Sangue, secondo la regola di cui *il de Luc. de Emphyt. disc.*
28. *n.* 2. *et. disc.* 31. *n.* 2. *Rot. Rom. post. Salgad. Labyrint.*
credit. dec. 79. *n.* 1. *et Cor. Ratt. dec.* 138. *n.* 6. e le altre
autorità, che si allegavano per parte del Sig. Biagio Ginnti.

VI. Cessava però ogni dubbio, e dovevano certamente dirsi
contemplati in detta Livellaria concessione gli eredi e successori dei
Beni anche estranei del Prete Pizzichi primo acquirente, stante il con-
corso di tre altre circostanze, dalle quali la concessione medesima si
vedeva accompagnata: giacchè non essendo incompatibile con l'enfiteusi 3
ecclesiastica la vocazione degli eredi estranei, a questi deve dirsi diretta
la Livellaria concessione fatta eziandio dalla Chiasa, sempre che o
dalla chiara lettera dell'investitura, o anche dalle congetture si rilevi
tale essere stata la volontà dei Contraenti, come concordemente am-
mettono il *de Luc. de Emphit. d. disc.* 28. *sub n.* 2. *et disc.* 4
29. *n.* 2. *et disc.* 31. *n.* 3. *Add. ad dec.* 26. *n.* 7. *et segg.*
part. 3. *rec. Rot. Rom. dec.* 217. *n.* 9. *part.* 6. *et cor. Molin.*
dec. 1122. *n.* 51. *et cor. Ratt. dec.* 138. *n.* 6.

VII. In primo luogo adunque persuadeva, che sotto nome di 5
eredi, e successori del primo acquirente fossero contemplati gli eredi,
e successori dei Beni, non già del Sangue, la circostanza di es-
ser detto primo acquirente Sacerdote, e per ciò in grado di non
aver eredi di Sangue, vale a dire descendenti, circostanza, che all'
effetto di cui si tratta giustamente vanno ponderando fra gli altri
il Soccin. Sen. cons. 13. *n.* 1. *lib.* 3. *Soccin. iun. cons.* 187. *n.*
7. *lib.* 2. *Fusar. de substitut. quaest.* 339. *n.* 43. *Clar. in* §. *feudum.*
quaest. 79. *n.* 4. *Caldas de iur. emphyt. quaest.* 20. *n.* 37. *et quaest.*
23. *n.* 69. *Pacion. de locat et Conduct. cap.* 53. *n.* 41. „ ivi „
„ Non tamen concessio emphyteusis ecclesiasticae facta pro haeredibus
„ restringi deberet ad haeredes sanguinis, si daretur casus, quod
„ concessio verificari non posset nisi in haeredibus extraneis, puta
„ si facta esset Sacerdoti „ *Thesaur. dec.* 146. *n.* 5. *Rot. Rom. in*
rec. dec. 210. *n.* 14. *part.* 10.

VIII. In secondo luogo restava ciò sempre più confermato da 6

quella clausula „ o per chi egli cederà le sue ragioni „ equipollente senza alcun dubbio alla clausula „ et quibus dederit „ posta la quale nella parte dispositiva dell' Investitura mai è stata impugnata anche in termini di enfiteusi ecclesiastica la qualità Ereditaria della livellaria concessione, come in specie può vedersi presso *il Cophal. cons.* 440. *n.* 6. *e* 7. *Surd. cons.* 551. *n.* 1. *et seqq. tom.* 4. *Roland. a Vall.*
7 *cons.* 96. *lib.* 1. *n.* 28. *et seg. et n.* 33. *et* 34. *Clar in* §. *emphyteusis quaest.* 28. *n.* 5. *et n.* 10. *Mantic. de tacit. et ambig. convent. lib.* 22. *tit.* 19. *n.* 24. *Fulgin. de iur. emphyt. tit. de contract. emphyt. quaest.* 1. *sub num.* 1. *vers. limita etc. et n.* 9. *et seq. de Luc. de emphyt. disc.* 29. *n.* 3. *vers.* „ quod autem tales facti cir„ cumstantiae concurrerent ut dictam haereditariam qualitatem omnino „ suaderent, liquido constare dicebam ex illis investiturae verbis „ „ pro se suisque haeredibus, et cui dederit „ licet enim ubi solum „ adessent illa verba „ pro se suisque haeredibus „ non caeterata, „ satis dubitari posset quod iuxta subiectam materiam intelligenda „ essent de heredibus sanguinis, attamen illa subsequuta verba „ cui „ dederit „ tollunt difficultatem, quia intelligere faciunt de haerede „ rei familiaris. „ *Add. ad dec.* 26. *part.* 3. *rec. n.* 11. *et seqq. Rot. Rom. coram Cavaler. dec.* 219. *n.* 11. *et dec.* 293. *n.* 2. *et cor. Merlin. dec.* 860. *n.* 5. *et dec.* 887. *n.* 19. *et in rec. dec.* 642. *n.* 4. *part.* 1. *et dec.* 152. *n.* 1. *part.* 2. *et decis.* 163. *n.* 37. *et* 38. *p.* 7. *et decis.* 76. *n.* 20. *p.* 12.

IX. Ed in terzo luogo era sommamente stringente, per dover reputare
8 contemplati nella detta livellaria concessione gli Eredi estranei del primo acquirente, la circostanza di essere stata fatta agli eredi, e successori del Prete Pizzichi per un tempo limitato, cioè fino a che durasse la vita dei figli, nipoti, e pronipoti, e così la terza Generazione del Sig. Marchese Pier Antonio Gerini, persona diversa da quella dello stesso primo acquirente.

X. Imperocchè sebbene dal vedersi concessa l'enfiteusi per un tempo limitato non se ne possa inferire, che essa sia transitoria agli
9 eredi estranei, qualora la concessione per quel tempo limitato apparisca fatta ai figli, e descendenti del primo Acquirente, deve però giudicarsi transitoria agli eredi estranei la concessione Livellaria, che

anche dei Beni Ecclesiastici sia fatta per un tempo limitato agli eredi e
successori del primo Acquirente, mentre in questo secondo caso, a dif-
ferenza del primo, non resiste agli eredi estranei la lettera dell'Investitura,
e manca la ragione, per cui nell'Enfiteusi Ecclesiastica si presumono con-
templati sotto il nome di eredi, e successori gli eredi, e Successori di San-
gue, non dei beni, ragione consistente nell'oggetto d'evitare la perpetuità 10
dell'enfiteusi, come distinguendo un caso dall'altro ottimamente ri-
spondono il *Clar. in* §. *Emphyteusis quaest.* 28. *n.* 3. *Speculat. in*
§. *nunc aliqua de locat. Mantic. de tacit. et ambiq. convent. lib.*
22. *tit.* 19. *n.* 29. „ ivi „ Septimo si emphyteusis fuerit concessa
„ usque ad certum tempus, veluti 20. vel 30. Annos, hoc etiam actum
„ intelligitur etc. ut transeat ad extraneos haeredes; quia licet ex stricto
„ iure aliud dici possit, sicuti quando emphyteusis conceditur sine
„ praefinitione temporis, tamen aequius, et tutius est hanc interpe-
„ trationem accipere, quod usque ad praestitutum tempus transeat ad
„ quoscumqne haeredes, ut scribit *Clar.* et Ego vero puto advertendum,
„ quod si quis emphyteusim ab Ecclesia susceperit pro se, filiis, et
„ nepotibus usque ad 40. Annos, et decesserit sine liberis, haeredes
„ extranei non succedunt, sed emphyteusis ad Ecclesiam revertitur etc.
„ non expectato tempore 40. annorum etc. Aliud dicendum est, si em-
„ phyteusis sit concessa alicui pro se, et haeredibus usque ad an. 40.
„ quia, filiis et nepotibus deficientibus, verba non deficiunt, sed
„ extraneis etiam haeredibus secundum propriam significationem deser- 11
„ viunt *L. ec.* et ideo infra tempus praestitutum ad eos etiam tran-
„ sire debet etc. „ *Fulgin. de iur. emphyteus. tit. de contract. emphyt.*
„ *q.* 1. *n.* 12. *et de succes. in bon. emphyt. q.* 15. *n.* 1. *et* 2. ove
„ in termini d'Enfiteusi Ecclesiastica condotta „ per vigintinovem
„ annos pro se haeredibus, et successoribus „ e nel caso di esser
mancato durante ancora il termine dei 29. anni il primo conduttore
senza figli, e con avere instituita erede universale la Moglie, con-
clude come appresso „ ivi „ Contrarium tamen fuit determinatum,
„ quod huiusmodi emphyteusis transiret ad dictam suam Uxorem,
„ et sic ad extraneam haeredem, prout in specie tenet *Clar etc.* scilicet
„ usque ad illum numerum annorum, quo erat permansura penes
„ emphyteutam, et hoc procedere dicit in emphyteusi concessa a

„ privato, sed et in concessione facta ab Ecclesia aequius, et tutius „ est tenere, quod usque ad illum numerum annorum transeat in „ quoscumque. Et ratio videtur esse, quia in hoc casu cessat ratio „ prohibitiva perpetuitalis. Et idem fuit iudicatum in Consilio „ Neapolitano, ut per Franch. etc. quam opinionem tenuit ante eos „ Specul. etc. „ *Franc. dec. Neapolit.* 235. *n.* 4. *vers* „ Concessio „ seu renovatio ad quam faciendam fuit condemnatum Monasterium, „ ut est dictum supra etc. erat ad 29. Annos, quo casu, quia cessat „ ratio prohibitiva perpetuitatis, dicit Clar etc. esse aequius, et tutius „ tenere quod pro illo numero annorum, quo emphyteusis debebat „ stare penes emphyteutam, stet penes extraneum haeredem. „

XI. Tanto più che nell'investitura di cui si tratta fu pattuita la devoluzione, e reversione del Foudo Livellario al Monastero padrone
12 diretto solamente finita la vita dei figli, nipoti, e pronipoti del Sig. Marchese Pier Antonio Gerini, e nel solo caso, che non si trovasse più vivo alcuno di essi, il che positivamente esclude la pretesa contemplazione degli eredi di sangue del Pizzichi primo Acquirente, e pone sempre più in chiaro la contemplazione dei di lui eredi estranei, essendo facile a comprendersi, che il far dipendere la devoluzione o reversione del Livello al Padron diretto dal solo caso della mancanza della terza generazione di detto Sig. Marchese Gerini quanto era con-
13 gruo nel sistema di una concessione livellaria transitoria agli eredi estranei del primo Acquirente, i quali mai in verun tempo potevano mancare, non essendo immaginabile il caso, che alcuno muoia senza erede, *Glos. in Leg. ex facto* §. *ultim in verb. sine aerede ff. ad Trebell. Mantic. de coniect. ultim. volunt. lib.* 11. *tit.* 1. *sub. n.* 9. *Fusar. de substit. qu.* 339. *n.* 77. *Rot. Rom. dec.* 290. *n.* 4. *par.* 4. *Tom.* 1. altrettanto sarebbe stato incongruo nell'altro sistema di una concessione livellaria ristretta ai soli eredi di sangue del Conduttore, che potevano mancare durante ancora il tempo designato, cioè la terza generazione del Sig. Marchese Gerini, e con la loro mancanza, benchè dentro il tempo prescritto, avrebbero dovuto far
14 cessare il Livello, come bene avvertono alcuni dei già allegati, e più precisamente il *Riminald. sen. cons.* 485. *n.* 2. *Io. Andr. in addit. ad speculat. de locat.* §. *nunc aliqua qu.* 145. *n.* 172. *Mantic. de*

tacit. et ambiq. convent. lib. 22. *tit.* 24. *n.* 18. „ ivi „ si vero „ emphyteusis fuerit alicui concessa ad certum tempus, veluti ad „ annos 40. pro se filiis, et nepotibus, et is intra tempus praestitutum „ sine liberis decesserit, finita intelligitur: et ideo haeredes extranei „ non succedunt, sed illico ad Ecclesiam revertitur „ *Corbul. de caus. ex. quib. emphyt. iur. suo priv. tit. de caus. priv. ob. temp. finit. n.* 9. *e* 10. *vers.* „ duo enim sunt necessaria, nec emphyteusis „ redeat ad concedentem, quod extent descendentes, et quod sit „ intra tempus limitatum, alias utile dominium applicatur directo, ut „ voluit etiam. *Io Andr.* Ideo sicut durante tempore si deficiat linea, „ utile dominium applicatur directo, ut voluit etiam *Ioan. etc.* ita si „ extat linea finito tempore, ad Ecclesiam emphyteusis revertitur. „

XII. Nè al fin qui detto poteva fare ostacolo la proibizione dell' alienazione contenuta nell' Istrumento d' Investitura; sì perchè
quando altronde costa, come costava nel caso nostro per tutte le fin 15
qui esposte circostanze, della qualità dell' Enfiteusi ereditaria, alienabile, e transitoria a chiunque, la proibizione di alienare, come quella che deve conciliarsi colla natura, e qualità dell' Enfiteusi, fa d' uopo intenderla apposta per solo interesse del padron diretto, e nominatamente affinchè egli sappia in chi passano i Beni livellari, e da chi in conseguenza deve esso esigere il Canone; sì perchè simili proibizioni
molto meno ostano alla qualità ereditaria, ed alienabile del livello, 16
e con più ragione si dice che riguardino il solo interesse del padron diretto, qualora l'alienazione sia proibita, non assolutamente, ma, come appunto nel nostro caso, senza licenza del padron diretto, conforme rispondono fra gli altri il *Bonfin. de iur. fideicomm. disput.* 102. *n.* 27. *Rot. Rom. in rec. dec.* 232. *n.* 22. *et segg. par.* 9. *tom.* 1. *et coram Emerix. iun. dec.* 44. *n.* 3. *et segg. et cor. Molin. dec.* 352. *num.* 3. *et* 4. *et dec.* 433. *n.* 3. *et segg. Rot. nostra in Pisana, seu Laurentiana Bonorum Emphyteuticorum* 15. *Julii* 1744. *cor. Finetti* §. *si risponde ec. pag.* 21. *et* 22.

XIII. Quando poi la metà di casa di diretto dominio del Monastero di S. Gaggio, che il fu Dionisio Ginnti primo Marito della Margherita Biotti possedeva al tempo della di lui morte, presso il medesimo esisteva con titolo di livello non pazionato, ma ereditario, ri-

manevano totalmente estranee due eccezioni, che alla restituzione della
Dote domandata da detta Margherita Biotti contro il Sig. Biagio Giunti,
come possessore di beni in lui pervenuti da detto Dionisio suo defunto Fratello, si opponevano per parte del medesimo Sig. Biagio.

XIV. Rimaneva estranea la prima eccezione di non potersi dire
sufficientemente provata la numerazione di detta Dote per mezzo della
confessione fattane dal prefato Dionisio Giunti primo marito, costante
il matrimonio fra esso, e la detta Margherita Biotti in un'Apoca del
dì 8. Febbrajo 1759. perchè questa eccezione, che si fondava nel
disposto della *Leg. 1. Cod. de dot. caut. non numerat.* si sarebbe
17 potuta con qualche plauso proporre qualora per detta restituzione di
dote fosse convenuto ricorrere ai beni fidecommissarj già posseduti
da detto Dionisio, ed ora passati per diritto di propria vocazione nel
Sig. Biagio suo fratello, come per non essere stata giustificata nel
primo Giudizio l'esistenza del livello ereditario, di cui abbiamo fin
qui ragionato ricorse a detti beni fidecommissarj l'antecedente sentenza, sebbene anche in quel sistema fosse luogo a sostenere, che della
numerazione di detta dote bastantemente ne costasse, come infatti crederono i passati Giudici, attese le dichiarazioni di Gio. Battista Biotti
Padre della suddetta Margherita, e dei Mariti di altre due figlie di
di detto Gio. Battista, e respettive sorelle della Margherita medesima,
18 quali dichiarazioni portando, che tutti i Mariti delle tre figlie di detto
Gio. Battista avessero effettivamente ricevuta in dote la somma, e quantità di pezze 250. per ciascheduno, venivano perciò ad amminicolare
la confessione fattane da Dionisio Giunti costante il Matrimonio, onde
non poteva questa disprezzarsi *Gob. cons.* 51. *n.* 15. *lib.* 2. *De Luc. de dot. disc.* 159. *n.* 40. *et segg. Boss. de dot. cap.* 10. *n.* 121. *Rot. Rom. cor. Ludovis. dec.* 188. *n.* 8. *ibiq. Adden. n.* 11. *et in rec. dec.* 24. *n.* 3. *par.* 7. *et decis.* 214. *n.* 5. *par.* 14. *et dec.* 16. *n.* 28. *par.* 19. *tom.* 1. *et coram Falconer. de dote dec.* 14. *n.* 4. *et cor. Molin. dec.* 473. *n.* 3.

XV. Ma era affatto inutile il proporre tale eccezione quando per
19 la restituzione della dote confessata da Dionisio Giunti costante il
Matrimonio si agitava contro un assegnamento ereditario del medesimo Dionisio, quale appunto era per le ragioni di sopra esposte la

metà della suddetta casa livellaria; poichè siccome la confessione, che faccia il Marito costante il Matrimonio di aver ricevuta la dote, quando altronde non costi, che questa sia stata effettivamente numerata, in tanto regolarmente non si attende, in quanto che si risolve in una donazione fra i coningi proibita, a differenza della confessione fatta avanti, o contemporaneamente al Matrimonio, che non si attende per
la diversa ragione di presumersi fatta *sub spe futurae numerationis*, 19
come distinguendo un caso dall' altro, ed attestando della più comune, e più ricevuta opinione, stabiliscono *Bald. novell. de dote par.* 10. *n.* 6. *et* 7. *Valasc. consult.* 5. *n.* 5. *et n.* 15. *Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 14. *gloss. unic. par.* 1. *n.* 61. *et plur. segg. Mantic. de tacit. et ambig. convent. lib.* 11. *tit.* 20. *n.* 18. *Boss. de dot. d. cap.* 10. *n.* 15. *et segg. n.* 28. *et segg. et n.* 52. *et* 53. *De Luc. de dot. d. disc.* 159. *a n.* 5. *ad n.* 10. *Rot. Rom. cor. Ludovis. decis.* 67. *n.* 7. *et cor. Buratt. dec.* 925. *per tot. et in rec. dec.* 55. *n.* 10. *et seg. dec.* 259. *n.* 1. *et* 2. *par.* 6. *et dec.* 24. *n.* 2. *par.* 7. *et cor. Molin. dec.* 473. *n.* 2.

XVI. Quindi ne avviene, che premorendo, come seguì nel caso nostro, alla moglie il marito, da cui costante il matrimonio sia stata fatta tal confessione, questa a somiglianza delle altre donazioni fatte da un conjuge all' altro per la morte del marito medesimo, che in
vita non l'abbia ritrattata, viene a confermarsi, e per quanto non possa 20
pregiudicare ai terzi, ex. gr. ai creditori del marito, o ai fidecommissarj, indubitatamente però affligge i di lui beni ereditarj, come fra le allegate autorità giustamente proseguono il *Valasc. d. consult.* 5. *n.* 16. *Mantic. de tacit. et ambig. convent. d. lib.* 11. *tit.* 20. *n.* 21. *et* 22. *et sub num.* 24. *vers.* „ *inter eos etc. Fontanell. d. claus.* 14. *Gloss. unic. par.* 1. *n.* 71. *et segg. De Luc. de dot. disc.* 149. *n.* 53. *Boss. de dot. d. cap.* 10. *n.* 63. *ove altri concordanti.*

XVII. Similmente rimaneva estranea l' altra eccezione di doversi
preferire alla dote da restituirsi alla Vedova di detto Dionisio la dote 21
da costituirsi alla figlia del medesimo. Mentre in primo luogo la questione della prelazione fra la dote restituenda, e la dote costituenda risoluta in favore della costituenda dal *De Luc. de dot. disc.* 145. *num.* 106. *dalla Rot. Rom. coram Ubald. decis.* 79. *num.* 4. *part.* 3. *et cor. Crescent. iun. dec.* 11. *n.* 6. *e dalla Rot. nostr. cor. de Co-*

mitib. dec. Flor. 52. *n.* 24. *et* 28. *et in Florentina Fideicommiss. de Medic.* 15. *Julii* 1683. *impress. apud Bonfin. ad Banniment. cap.* 45. *append.* 1. *n.* 1. e viceversa modernamente decisa in favore della dote restituenda dalla Ruota di Siena *nella Senen. restitutionis dotis* 31. *April.* 1779. *cor. D. Aud. Marchi Relat.* può bensì proporsi quando
22 per l'una, e per l'altra dote si agiti (come avveniva nei casi delle allegate Decisioni) contro Beni soggetti a fidecommisso ascendentale, formando allora un dubbio contro la dote restituenda e respettivamente in favore della dote costituenda il riflesso di desumer questa l'ipoteca fino dal giorno della morte del Fidecommittente, riflesso ponderato in specie nella *d. dec.* 52. *del Conti al num.* 25. ma non è in conto alcuno proponibile quando per la dote restituenda si agiti contro i beni liberi, ed ereditarj del defunto Marito, qual era nel caso nostro per il già detto di sopra la metà della suddetta casa livellaria,
23 essendo indubitato, che sopra questi beni non può la Figlia per la costituzione della sua dote allegare altra Ipoteca che dal giorno della sua nascita, non preferibile perciò all'ipoteca, che sopra detti beni avesse il Padre antecedentemente contrattata a favore della Moglie per la restituzione della di lei dote, come di fatto per la restituzione della dote della Margherita Biotti la contrasse il suddetto Dionisoi Giunti suo primo Marito antecedentemente alla nascita della Maria loro comune Figlia, essendo questa nata il dì 7. Settembre 1759. quando già il suddetto Dionisio sotto la espressa obbligazione dei propri beni aveva promessa la restituzione della dote alla prefata sua Moglie nella sopraenunciata Apoca del dì 8. Febbrajo 1759. non sospetta di antidata, attesa la recognizione fatta in detto giorno da un pubblico Notaro delle firme del suddetto Dionisio, e di due Testimonj alla medesima soscritti.

XVIII. Ed in secondo luogo era troppo facile a comprendersi, che cessava nel caso nostro rispetto alla Figlia di detto Dionisio Giunti il pericolo di rimanere indotata, giacchè non solamente la metà di detta casa livellaria, avuto riguardo al Canone, di cui era gravata, ed al maggior frutto che ne ritraevano i livellari, costituiva quanto al semplice util Dominio un Fondo più che sufficiente per la restituzione della dote della Margherita Biotti, e capace di soffrire ancora in parte l'onere della dotazione della Figlia, ma di più aveva questa per la

sua congrua dotazione l'azione sussidiaria, non tanto contro la porzione dei beni fidecommissarj già posseduta dal predetto Dionisio suo Padre, e passata poi nel Sig. Biagio di lei Zio Paterno, quanto ancora contro l' altra metà di detta Casa livellaria posseduta da detto Sig. Biagio prima ancora della morte del suddetto Dionisio, e contro gli 24
altri Beni proprj dello stesso Sig. Biagio, che come Zio Paterno della Maria Figlia di Dionisio era indubitatamente tenuto in sussidio a dotarla anche con i beni proprj *De Luc. de dot, disc.* 142. *sub. num.* 62. *et in summ. n.* 41. *Polit. de renunciat. diss.* 4. *n.* 34. *et* 35. *Rot. Rom. in rec. dec.* 30. *n.* 3. *et segg. part.* 7. *Rot. nostr. in Thesaur. Select. dec. tom.* 6. *dec.* 64. *num.* 4.

XIX. Onde doveva concludersi, che mancava nel caso nostro 25
l'altro riflesso ancora della pubblica utilità, che nel concorso di doti da costituirsi ad una Zittella, e di dote da restituirsi ad una Vedova, e supposta l'impossibilità di sodisfare ad ambedue queste doti, può indurre a preferire la prima; e non avendo luogo questo riflesso do- 26
veva assolutamente tenersi ferma la disposizione di ragione, con attendere fra le due doti, delle quali si trattava, l'anteriorità dell'Ipoteca, che indubitatamente assisteva, come già si è osservato, alla dote della Margherita, secondo il letteral disposto della *Leg. assiduis* 27
§. duabus cod. qui potior. in pignor. hab. „ *ivi* „ duabus enim dotibus ab eadem substantia debitis, ex tempore praerogativam manere „ volumus „ riferito e seguitato nella detta *Senen. restitutionis dotis* 31. *April.* 1779. *cor. D. Aud. Marchi* §. 14.

E così ambe le Parti virilmente informando abbiamo creduto di dover rispondere.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota, Potestà, e Relatore.
Cosimo Ulivelli Auditore di Ruota.
Guido Arrighi Auditore di Ruota.

DECISIONE XCV.

VOLATERRANA SUCCESS. QUOAD AUGMENTUM DOTIS.

12. *Sept.* 1780.

ARGOMENTO.

Quali sieno le differenze, che passano fra la così detta *largitas sponsalitia*, e l'aumento dotale, e fra la donazione *propter nuptias*, assai più nota agli antichi. E di vero, l'aumento dotale ha regolarmente luogo allorquando il marito riduce ad una somma unica la dote ricevuta, e la quantità a questa aggiunta; nel qual caso gli eredi della donna, non già i figli nati da lei, e dal marito suddetto, succedono nell'aumento dotale, nè procede la disposizione del Testo nella *Leg. cum aliis* 4. *cod. de secund. nupt. aut Nov.* 22. *Iustinian.* §. *nec illud*, come quella, che ha unicamente rapporto alla donazione *propter nuptias*.

SOMMARIO.

1. *Tutti i figli, per qualunque matrimonio siano stati procreati, succedono egualmente ai loro respettivi genitori morti* ab intestato.
2. *La Legge* cum aliis 4. cod. secund. nupt. *dispone, che se la donna avente figli passa alle seconde nozze, ai figli soltanto del secondo letto dee appartenersi la sponsalizia largizione avuta dal secondo marito.*
3. *Sotto nome di largizione sponsalizia nella detta legge non altro, che donazione* propter nuptias *vuolsi significare.*
4. *In che differisca la donazione* propter nuptias *dalla largità, o aumento dotale, e quale presso gli antichi era la donazione* propter nuptias.
5. *La donazione fatta dal secondo marito alla moglie prima delle nozze, se sia stata convertita nella dote di detta moglie per il*

secondo matrimonio, non dicesi altrimenti largità sponsalizia, nè soggiace alla disposizione della succitata legge.

6. *Quando poi debba intendersi convertita in detta dote.*

7. *Si fa luogo all' aumento dotale ogni qualvolta il marito riduce ad una somma unica la dote costituita, e la quantità aggiunta, ed allora nell' aumento succedono gli eredi della moglie, non quelli del marito.* e 8.

9. *Il marito deve, morta la moglie, conservare ai figli del primo letto ciò, che donò prima delle nozze a essa moglie, se, come è uso, fu convertito nella di lei dote.*

10. *Per la ragione, che si ha riguardo al nuovo titolo della dote, e non al primo della donazione.*

11. *L' aumento dotale, quando dal marito è ridotto con la dote ad una sola somma, morto questo, non passa ai figli del primo letto, ma è un libero patrimonio della donna, e talvolta passa negli estranei.*

12. *Una sola e medesima cosa nel caso di matrimonio sciolto per la premorienza del marito, e nel caso di matrimonio sciolto per la premorienza della moglie non deve regolarsi con diversa ragione.*

Ad severiorem trutinam in nostro triumvirali consensu revocata Sententia illa, qua Supremus Magistratus die 17. Martii currentis anni pronunciavit Dominis de Caillis, utpote a Domina olim Sextilia de Bologuinis, ex priori licet matrimonio inter ipsam, et Dominum quondam Fulvium de Petris inito, descendentibus, pertinuisse et pertinere pro medietate, non dotem dumtaxat praefatae D. Sextiliae, ejusque appendices, verum etiam augumentum dotis eidem. D. Sextiliae ad secunda vota cum D. olim Andrea de Mozzis transeunti ab hoc secundo viro in antenuptiali apoca diei 1. Februarii 1654. constitutum; ipsi Supremo Magistratui, reluctantibus licet DD. de Falconcinis ab eadem D. Sextilia, et ex praememorato ejus secundo thalamo progenitis, hodie concordi suffragio responsum dedimus standum esse in decisis.

II. Non ambigebatur enim in facto, decessisse praefatam Sexti-

liam ab intestato, superstitibus Elisabeth nepte ex unico praedefuncto filio secundi thori, a qua, utpote nuptui tradita D. Equiti Perseo de Falconcinis, Domini Rei conventi causam habent, nec non Aurora filia in priori thalamo procreata, a qua, uti uxore D. Petri Francisci de Caillis, causam habent Dom. Actores. Quibus sic stantibus inter praedictas Auroram ac Elisabeth filiam ac respective neptem Sextiliae
1 ejus intestatam haereditatem aequa lance dividi debuisse tam certum erat, quam quod certissimum, adstipulante pervulgata iuris regula, quod omnes filii ex quocumque sint procreati coniugio, suis parentibus ab intestato obeuntibus aequaliter succedunt, prout statuit *Imperator in auth. de haered. ab intestat.* §. *si quis igitur, et in auth. de nuptiis* §. *illud quoque*, ac uno ore tradunt *Dec. cons.* 282. *n.* 4. *Paris. cons.* 91. *n.* 6. *et n.* 42. *lib.* 3. *Capriol. de success. ab intest. lib.* 2. *n.* 564. *Gob. cons. dec.* 99. *n.* 82. *tom.* 1. *Rot. Rom. post Constant. ad Stat. Urb. dec.* 200. *n.* 10. *Rot. nost. cor. Magon. dec. Flor.* 107. *n.* 7. *et n.* 11. coeterique relati in praecedenti hujus Causae Decisione §. II.

III. Quod Sextiliae haereditatem inter praedictas Auroram ac Elisabeth aequis portionibus dividendam conficerent dos a Dominico Bologninio Sextiliae fratre eidem constituta in quantitate scutorum quingentorum, nec non dotis appendices valoris scutorum septuaginta, ipsimet solertissimi Defensores DD. de Falconcinis ultro fatebantur, nullaque reapse quoad dotem, nulla quoad ejus appendices adversus petitionem DD. de Caillis fuit coram nobis opposita juris exceptio. Diversimode autem se res habuit quoad dotis augmentum eidem Sextiliae ab Andrea Mozzio secundo viro constitutum; hoc siquidem non tamquam Sextiliae haereditatem ad praedictas ejus neptem, et filiam pro aequali portione, sed ad unam dumtaxat Elisabeth ipsius neptem ex Andrea Mozzio secundo viro progenitam tamquam ejusdem Mozzii patrimonium speciali, ac privato jure in solidum devolutum fuisse praelandati Reorum Defensores totis viribus, ac summo quo pollent ingenii acumine, nobis suadere conabantur.

IV. Cum enim hujusmodi dotis augmentum ex antenuptiali Andreae Mozzi secundi viri largitate Sextiliae obvenerit, prout satis satisque praeseferebat praememorata apoca diei 1. Februarii 1654.

hisce concepta verbis „ ibi „ Apparisca per il presente scritto, come
„ la verità è, che questo sopradetto giorno si è contratta parentela
„ tra il Sig. Andrea Mozzi Cittadino Pisano da una, e la Sig. Sestilia Bo-
„ lognini Cittadina Colligiana di presente Vedova dall' altra, e detto Sig.
„ Andrea promesse pigliare per sua legittima Sposa la Sig. Sestilia, e con
„ essa consumare il S. Matrimonio, conforme il rito di S. Madre Chiesa,
„ conforme farà detta Signora, siccome promesse per lei il Sig. Dome-
„ nico Bolognini suo Fratello Carnale, e per dote, e in nome di dote
„ detto Sig. Domenico convenne e promesse dare, e pagare al detto
„ Sig. Andrea Mozzi la somma di ducati 500. contanti di lire sette
„ piccioli per ducato, et inoltre alcune gioje, e panni di seta, lini,
„ e lani, da stimarsi da Amici comuni, et il medesimo Sig. Andrea,
„ per far cosa grata a detta Sig. Sestilia sua futura Sposa, promette
„ sopradotarla, siccome effettivamente la sopradota, della somma, e
„ quantità di scudi ottocento simili, che in tutto saranno ducati 1300.
„ e quel di più importeranno dette gioje ed altro che saranno come
„ sopra stimati, e detto Sig. Andrea ora per allora seguito il paga-
„ mento di detti scudi 500. e detti mobili, e corredo, si chiamò,
„ e chiama sodisfatto, e ne promesse e promette a favore di detta
„ Sig. Sestilia la restituzione di detti scudi 1300. e corredo, confor-
„ me la detta stima da farsi in caso, tanto costante, che soluto il
„ Matrimonio, secondo il disposto dello statuto di Pisa, in confor-
„ mità del quale a favore della detta Sig. Sestilia ha fatto, e fà la
„ donazione per le Nozze, e con il patto dotale ec. „

V. Hoc proinde dotale augmentum praefati Reorum Defensores
subiacere aiebant sanctioni Imperatoris Theodosii in *Leg. cum aliis* 4.
Cod. de secund. nupt. „ ibi „ cum aliis sanctionibus jusserimus ma- 2
„ terna bona integra ad liberos pervenire, quod tamen mulier mariti
„ largitate percipit, id ex eo tantum liberi coniugio procreati sibi
„ speciale tamquam paternum noverint patrimonium viudicandum.
„ Itaque si habens filios ad secundas nuptias fortasse transierit, spon-
„ salitiam largitatem, quam vir secundus contulit in uxorem, tantum-
„ modo filii, qui ex secundo Matrimonio suscepti sunt pro soliditate
„ possideant, nec possit liberis ex priore susceptis matrimonio, quod
„ mulier ad tertia minime vota migraverit etc. . . . . nos enim hac

„ Lege id praecipue custodiendum esse decernimus, ut ex quocumque coniugio suscepti filii patrum suorum sponsalitias retineant facultates „ cum qua consonat altera Imperatoris Justiniani *in authent. collat.* 4. *de nupt. alias novell.* 22. §. *nec illud* „ ibi „ nec illud quoque nobis relinquendum est, quod recte habendum Theodosius piae memoriae iunior constituit dicens, quia si mulier filiia procreatis ad secundas veniat nuptias, et exinde ei nascantur filii: deinde etiam secundus vir moriatur, ejus quidem proprias res ex ambobus matrimoniis percipient filii intestata matre moriente ex aequa, et simili divisione, antenuptiales vero donationes utraque soboles proprii accipiet parentis; et ex solido quidem prioris matrimonii filii illius lucrabuntur donationem; ex solido quoque ex secundis nati seminibus ab illo facta fruentur munificentia, licet non ad tertium illa mulier matrimonium venerit. Quid enim hoc prioribus prosit? Quid autem invideant priores filii secundis, si non et *illi* tertiis iniuriam passi sunt nuptiis? Et absolute unaquaeque soboles proprii parentis accipiat sponsalitiam largitatem, et omnino prioribus filiis propter secundas nuptiaa accipientibus, et secundi liberi modis omnibus eam habeant; quamvis quae secundas contraxit nuptias ad tertia minime migraverit vota etc. „

VI. Et primo quidem intuitu petitioni Dominorum de Caillis aliquam recensiti Textus ingerere videbantur difficultatem. Sed re sedulo perpensa, ac praesertim inspectis iis, quae a Defensoribus ipsorum de Caillis docto calamo proponebantur, predictos Textus casui, de quo agebatur, minime congruere omni prorsus sublata haesitatione credidimus.

3 VII. In primis namque sponsalitiae largitatis nomine, nonnisi donationem propter nuptias Imperatores Theodosium, et Justinianum in praememoratis legibus indigitare voluisse ambigi poterat, cum revera de donatione propter nuptias leges ipsaa loqui tradant *Gloss. in dict. Leg. cum aliis* 4. *Cod. de secund. nupt. in verb. largitate*, et *in verb. nec prosit Cuiac. in d. Leg. juxt. edit. neapolit. tom.* 9. *col.* 460. *et seq.* aliique in praecedenti hujus causae decisione relati. N. 9.

4 VIII. Quae sane donatio propter nuptias apud veteres ex dispositione *Leg. cum multae et auth. dos data Cod. de donat. ant.*

nupt. pro pignore, et cautione dotis intra ejus mensuram olim usitata, nunc vero obsoleta, quam longe distaret a largitate, quam Andreas Mozzius secundus Sestiliae vir in eam contulit ipsamet praecedens Decisio §. 10. *et seq.* ex auctoritate *Card. De Luc. de dot. disc.* 165. *N.* 7. *et Rot. Rom. in nuperr. dec.* 304. *tom.* 4. *N.* 27. *et seq.* docte ac luculenter explicavit; et in casu ab eo de quo agimus haud 4
valde dissimili recte quoque animadvertit eadem *Rot. Rom. cor. Molin. decis.* 814. *N.* 12. *et duob. seq.*

IX. Verum quatenus etiam de quacumque largitate ab uno in alterum ex coniugibus occasione seu contemplatione nuptiarum collata, adeoque et de antenuptiali donatione, praefatae Caesareae Sanctiones intelligi debuissent, prout defensores Dominorum de Falconcinis earumdem Sanctionum litera freti acerrime contendebant, adhuc Sanctiones ipsae casui de quo agebatur applicari nequibant, cum illud nobis visum sit inconcussum (atque in hoc praecipua steterit decidendi ratio) donationem, seu largitatem in Sextiliam de Bologninis 5
ab Andrea Mozzio ejus secundo viro ante nuptias collatam in ipsius Sextiliae dotem pro secundis nuptiis cum Mozzio contractis fuisse conversam, ideoque utpote non amplius sponsalitiae largitatis, sed dotis jure censendam dictarum Legum censurae nullatenus fuisse subiectam, sed inter praefatas Sextiliae filiam ac neptem ejus ab intestato haeredes aequis portionibus dubio procul dividi debuisset.

X. Et profecto cum in superius relata apocha diei 1. Februarii 1654. post constitutam Sextiliae dotem in scutis quingentis, nec non 6
jocalibus, et appendicibus ab amicis aestimandis quoad scuta octingenta quae in Sextiliam a secundi viri largitate obvenere, haec legerentur „ ibi „ et il medesimo Sig. Andrea per fare cosa grata a detta Sig. „ Sestilia sua futura sposa promette sopradotarla, siccome effettivamente la sopradota della somma e quantità di scudi ottocento, che „ in tutto saranno ducati milletrecento, e quel di più importeranno „ dette gioje ed altro che saranno come sopra stimati, e detto Sig. „ Andrea ora per allora, seguito il pagamento di detti scudi cinquecento, e detti mobili, e corredo si chiamò, e chiama sodisfatto, e „ ne promesse e promette a favore di detta Signora Sestilia la restituzione di detti scudi mille trecento e corredo ec. tanto costante

„ che soluto il Matrimonio „ cumque praeterea etiam de scutis octingentis aeque ac de caetera dote gabellam dotalem ab ipsomet Andrea Mozzio solutam fuisse constaret.

XI. In his sane facti circumstantiis, praedicta scuta octingenta,
7 licet a Mozzi largitate in Sextiliam obventa, ab eadem dotis titulo Mozzium brevi manu recepisse, ac proinde dotis iure censenda esse fateri omnino cogebamur. Ita namque disponunt Textus in *Leg. multum interest. Cod. de donat. ant. nupt. et in Leg. cum sponsus ff. de publician. in rem act.* quos recte sequuta est praeterita huius causae decisio *ex* §. 4. *ad plur. seq.* haud paucis etiam allegatis auctoritatibus, ac praecipue plenissimis Rotae Romanae Decisionibus, nempe *cor. Cavaler. dec.* 546. *n.* 4. *et seq. in Romana dotis* 17. *Iunii* 1743. *cor Lana* §. 20. *et seq. in alia Romana dotis* 10. *April* 1758. *cor. Olivatio* §. 2. *et seq. in confirmat.* 11. *Decemb. eiusd. ann. cor eod* §. 3. *et seq. in alia confirm.* 8. *Iun.* 1759. *cor. Parraccian.* §. 3. *et in alia itidem confirmat.* 11. *Ianuar.* 1760. *cor eod.* §. 5.

8 XII. Dispositio itaque *Leg. cum aliis* 4. *Cod. de secund. nupt. et novell.* 22. §. *nec illud* quae sponsalitium largitatem non dotem respicit, perperam omnino allegabatur quoad praedicta scuta octingenta, quae licet Mozzius secundus vir Sextiliae fuerit elargitus, attamen utpote ab ipso dein in dotem recepta, dotis naturam assumpserant, et non amplius sponsalitiae largitatis, sed dotis iure, ac proinde tamquam Sextiliae Patrimonium censenda erant.

XIII. Et revera quemadmodum in *Leg. generaliter* 5. *eod.*
9 *tit. Cod. de secund. nupt.* in qua ad maritum praecedentes protenduntur Sanctiones, ut nempe ipse quoque quae de bonis mulieris ad eum devoluta sunt morte mulieris matrimonio dissoluto communibus liberis servare debeat, expresse additur „ hoc observari praeci- „ pinus licet res ante nuptias donatae (ut assolet fieri) in dotem a „ muliere redigantur „ idque non alia de caussa, nisi quia in hujusmodi rebus, non amplius primaevus titulus donationis a viro profectae, sed posterior titulus dotis ab uxore constitutae inspicitur, ut optime explicant *Bald. in d. Leg. generaliter n.* 2. „ ibi „ vir
10 „ per simplicem donationem donavit uxori futurae, et transtulit in eam „ dominium cuiusdam Feudi, deinde recepit illud in dotem cum

„ pacto de lucrando, deinde extitit casus, quod mulier decessit in „ matrimonio, et vir lucratus est istam dotem; quaeritur utrum si „ transeat ad secunda vota debeat hoc reservare filiis primi matrimonii, „ videbatur quod non, quia inspecta prima origine ista bona fuerunt „ istius lucrantis propria; sed contrarium est verum, quia inspicitur „ novus titulus dotis, et non inspicitur primum dominium, quod per „ simplicem donationem absortum fuit „ *Cuiac. in eamd. Leg. generaliter iuxt. edit. neap. tom.* 9. *col.* 463. *in fin. seq.* „ ibi „ „ res certas donavit vir uxori, quas post deinde easdem accepit in „ dotem. Hae procul dubio morte viri soluto matrimonio repetuntur „ ut dotales. Ex iis necessario concludendum est, donationem ante „ nuptias redactam in dotem esse, nec jam censeri iure donationis „ ante vel propter nuptias, sed iure dotis. Nam mortuoviro repetitur „ ab uxore, et consequenter morte uxoris viro lucrante eam dotem; „ debet eam servare liberis prioris matrimonii, si secundas nuptias „ optaverit, quam eis non servaret, si censeretur iure donationis ante „ nuptias ad se reversa morte uxoris *Leg. etc.* et valde igitur probo „ quod notat Accursius in hoc loco ad verbum rediganmr, ut inquit, „ serventur filiis prioris matrimonii viro lucrante idest, ut res donatae „ ante nuptias, et deinde redactae in dotem Patre lucrante dotem ex „ casu mortis uxoris serventur filiis prioris matrimonii. „

XIV. Ita in casu converso, dissoluti nempe matrimonii ob mortem viri, ex eadem ratione quod in rebus a viro mulieri donatis, ac dein in dotem redactis, non primaevus donationis, sed posterior dotis titulus, est inspiciendus, nulla mulier superstes obstringetur 11 lege huiuscemodi res tamquam paternum patrimonium communiter liberis servarei, sed tamquam dos et muliebre patrimonium ad omnes mulieris liberos ex quocumque procreatos coniugio, imo et ad extraneos mulieris haeredes, res praedictae transibunt, ut egregie innuunt *de Luc. de dot. disc.* 141. *n.* 5. *et disc.* 165. *n.* 8. *Rot. Rom. in nuperr. tom.* 4. *decis.* 304. *n.* 25. ac melius prae coeteris *Cuiac. in d. Leg. generaliter d. tom.* 9. *col.* 464. *vers* „ „ His consequens est, ut etiam morte viri soluto matrimonio, et iterato „ a muliere, nihil habeant in illa dote liberi prioris matrimonii iusta „ *d. Leg. etc.* licet confecta sit ex bonis patris, idest ex donatione „ ante nuptias. Et ita nullo modo probo quod greculus quidam no-

„ tavit ad hunc locum *novell.* 22. quam protoli ante; mortuo viro, „ et muliere nubente alteri, eam dotem, quae est confecta ex donatione „ ante nuptias, servandam esse liberis prioris matrimonii, quasi sci- „ licet magis censeatur esse donatio ante nuptias, quam dos, quod iam „ demonstravi esse falsum. „

XV. Alioquin uná eademque res in casu dissoluti Matrimonii ob praemorientiam viri, ac in casu dissoluti matrimonii ob praemorientiam uxoris, diverso iure censeretur, quod iura summopere abhorrent: *Leg. eum qui aedes ff. de usucap. cap. quia circa de privileg. Barbos.*
12 *axiom* 135. *n.* 7. *Mans. cons.* 282. *n.* 24. *Rot. Rom. in rec. dec.* 669. *n.* 3. *par.* 1. *et cor Molin. dec.* 777. *n.* 41. *et decis.* 1120. *n.* 74. *et cor. Falconer. de probat. dec.* 16.

Et ita utraque Parte strenue iura sua deducente resolutum fuit.

Ioseph Vernaccini Rot. Aud. Praet et Relat.
Cosmus Ulivelli Rotae Aud.
Guido Arrighi Rotae Aud.

DECISIONE XCVI.

PRATEN. SOLUTIONIS DECIMAE

27. *Iul.* 1780.

ARGOMENTO

Abbenchè nel contratto di Enfiteusi sia stato promesso dal Conduttore il pagamento di tutti gli oneri imposti sopra il fondo condotto, non eccettuate le *Decime Ducali*, tuttavolta non è tenuto a pagare le nuove Decime imposte sopra i beni Ecclesiastici dalla Legge del dì 11. Maggio 1775. al qual pagamento è di giustizia tenuto il Domino diretto, conservata però sempre la proporzione fra il Canone, e i frutti del fondo.

SOMMARIO.

1. *Gli oneri, e le annue prestazioni spettano a quello, che percipe i frutti.*
2. *Nell' Enfiteusi si dice, che il Canone corrisponde ai frutti, se la concessione sia stata fatta con beneplacito Apostolico, che vale a dire con utilità della Chiesa.*
3. *E il domino diretto, ossia la Chiesa dicesi allora usufruttuaria, non l'enfiteuta, in quella quantità di pensione almeno, che riceve dai frutti mutati in danaro.*
4. *L' Enfiteuta poi si chiama usufruttuario unicamente nella sesta, e in quella porzione di frutti, che rimane dopo la deduzione del Canone.*
5. *Le Leggi proporzionano la imposizione delle Decime alla quantità dei frutti, che si percipono dal domino diretto, e dall' Enfiteuta.*
6. *Quando abbia luogo la regola dei surrogati.*
7. *La Decima imposta sopra i beni Ecclesiastici in forza della Legge del dì* 11. *Maggio* 1775. *dicesi surrogata alle Decime Ecclesiastiche, e però il pagarla sembra esser carico del padron diretto, ossia della Chiesa.*
8. *Il fatto del Principe si parifica al caso fortuito.*
9. *È caso inopinabile, e insolitissimo ciò, che per lo spazio di due secoli interi non era ancora accaduto.*
10. *I contratti debbono aver la loro intelligenza* rebus in eodem statu manentibus.
11. *I patti amplissimi, ed effrenati non inducono a credere, che alcuno siasi assunti sopra di se i casi insoliti ed inopinabili.*
12. *I Principi, non già i privati, debbon conoscere e decidere cosa esiga il pubblico bene.*
13. *I sudditi debbono estimar giusto il sistema approvato dal loro Sovrano.*
14. *Se il Livellario si obbligò a pagar tutti gli oneri, che*

fossero imposti nell'avvenire, non s'intende obbligato a quelli, che non era dato il prevedere.

15. *Se alcuno si obbligò al pagamento delle Decime Ducali da imporsi, non è però obbligato a quelle imposte dalla Legge degli* 11. *Maggio* 1775.

16. *L'onere assunto dall' Enfiteuta di pagare tutte le gravezze comprende ancora la Decima, ogni volta che sia generale il patto, e sia chiaro dover essere il domino diretto libero da ogni gravezza.*

17. *Se poi il domino diretto siasi assunto il pagamento di qualche gravezza, nel patto generale non si comprende un onere inopinabile, e insolito.*

18. *La questione, se i nuovi oneri debbano andare a carico del domino diretto, o del Livellario, in mancanza d'ogn'altro patto, o Legge, si risolve con le regole del gius Comune.*

Con la provida veneratissima Legge del dì 11. Maggio 1775. per il giusto, e lodevole oggetto letteralmente espresso, che alcuni beni non fossero più degli altri aggravati, ma si osservasse quanto al pagamento delle pubbliche gravezze una perfetta uguaglianza, si degnò S. A. R. di abolire la Gravezza, che con titolo di Decima Ecclesiastica, già assegnata per il mantenimento dello Studio Pisano, soffrivano in passato i beni degli Ecclesiastici, essendosi compiaciuta di addossare al Suo Regio Erario il mantenimento di detto Studio, e comandò, che anche i beni degli Ecclesiastici, stati in addietro descritti ai libri della Decima Granducale come esenti dal pagamento di questa gravezza, dovessero in avvenire esser sottoposti a pagarla.

II. In esecuzione di questa Legge restò sgravato dal peso della Decima Ecclesiastica, e respettivamente venne soggettato al pagamento della Decima Granducale un Podere posto nel Popolo di S. Lorenzo a Pizzidimonte, Vicariato di Prato, che i Sigg. Angiolo, e Giuseppe, ed altri Pieri attualmente tengono a Livello dalla Cappella eretta nella Chiesa Cattedrale di Prato all' altare della Sacra

Cintola sotto il titolo dello Spirito Santo o sia di S. Tommaso; di cui è moderno Rettore il Reverendo Prete Signor Lodovico Parigi.

III. Nell'Istrumento della Livellaria concessione di detto Podere fatta ne' 19. Dicembre 1720. per i Rogiti di Ser Iacopo Meucci a Michele del già Pietro Pieri a sua terza generazione Masculina per l'annuo Canone di scudi 75. da chi era in quel tempo Rettore della suddetta Cappella, era stato fra le altre cose convenuto, e pattuito „ Che detti Conduttori, e tutti gli compresi nella „ presente Locazione siano tenuti ed obbligati a pagare del proprio „ tutte le imposizioni, e gravezze, ordinarie, e straordinarie, imposte „ di presente, e che si imponessero in futuro sopra detti beni; „ etiam le Decime Ducali, caso che si paghino, e si dovessero pa„ gare, eccettuato però lo Studio Pisano, e le Decime, ed imposi„ zioni Papali, o da qualsivoglia altra autorità Ecclesiastica impo„ ste, e da imporsi in qualunque caso che pagar si dovessero, perchè „ queste devano essere a peso del rettore pro tempore di detta Cap„ pella, e non di detti Livellari „

IV. Supponendo il Sig. Parigi, che in forza di questo patto dovesse andare a carico dei Livellarj di detto Podere la nuova gravezza in ordine all'ennunciata Sovrana Legge sul medesimo imposta, dedusse avanti il Magistrato dei Sigg. Ufiziali delle Decime Granducali tal pretensione, ed in prima istanza a relazione del Sig. Assessore di d. Magistrato ottenne ne' 12. Agosto 1779. favorevol Sentenza. Ma avendo contro di questa intentato il solito rimedio della Restituzione in integrum i Livellari, ed essendo stata a me diretta dal predetto Magistrato la commissione di conoscere della giustizia, o ingiustizia del precedente giudicato, dopo un serio, e maturo esame ho in questo giorno referito la suddetta annua Decima imposta in vigore dell'enunciata moderna Legge sul prenominato podere in quanto corrisponda all'annuo Canone livellario, che per detto podere pagano i Sigg. Pieri, doversi pagare da detto Sig. Parigi, e dagli altri rettori pro tempore della suddetta Cappella padrona diretta, e solamente per quella rata, che possa corrispondere al sopravanzo dell'annua rendita dello stesso Podere oltre il detto Canone, doversi pagare dai

Sigg. Pieri conduttori, avendo creduto che così portasse la disposizione di ragione, e che a questa non potesse dirsi derogato dal Patto ell' Istrumento della Livellaria concessione stipulato.

V. Che così portasse la disposizione di ragione mi è parso assolutamente incontrovertibile; sì perchè generalmente parlando le gravezze imposte sopra i beni fruttiferi, come quelle, che ne diminuiono il frutto, il quale non si sostanzia se non in ciò che rimane, dotte e pagate le gravezze, devono andare a carico di chi dei beni medesimi gode il frutto, come con i concordanti stabilisce la *Rota nostra nella Decis. Florentina* 70. *cor. De Comitibus num.* 24. *et segg.* e trattandosi nel caso nostro di un Livello per cui si paga dai Conduttori non un Canone tenue in semplice recognizione di dominio, ma un Canone rispettabile di scudi 75. l'anno, che specialmente atteso l'essere stata stipulata la suddetta Livellaria Concessione, come si dice nel sopra enunciato Istrumento, previo il Beneplacito
2 Apostolico, e previa la giustificazione di quanto in detto Beneplacito era stato richiesto, che vale a dire dell'evidente utilità della Cappella concedente, deve reputarsi un Canone corrispondente, e correspettivo all'annuo frutto del podere concesso a Livello, la Cappella padrona diretta è quella, che realmente gode, e percipe il frutto di detto po-
3 dere per la rata corrispondente a detta annua pensione di scudi 75. ricevendolo per questa rata dai conduttori convertito in danaro, come riportati i concordanti giustamente osserva *l' Illustrissimo Signore Auditore Morelli nella Florentina Praetensae Caducitatis de'* 10. *Febbrajo* 1763. §. 36. ed i Livellari non può dirsi che godano il
4 frutto dell'enunciato podere, se non in quanto, o per essere stato ad essi accordato nella formazione del Livello quel defalco della *sesta*, che permette *l' Auth. perpetua Cod. de Sacrosanct. Eccles.*, e di cui fa menzione la *Rota nostra nella Florentina Reductionis Canonis* 29. *Agosto* 1775. *avanti l'Illustrissimo Sig. Aud. Ulivelli* §. *e quanto alla prima ec. pag.* 4. o per qualunque altra ragione l'annuo canone, che pagano i Livellari, non sia perfettamente uguale, ma inferiore all'effettiva annua rendita di detto podere, solamente per questo sopravanzo potendosi dire, che anche i Livellari godano una parte del frutto del fondo da essi condotto.

VI. Sì perchè alle regole di ragion comnne fin qui ponderate sono precisamente nniformi, e coerenti le Leggi, e gli nsi particolari 5
dell'Uffizio delle Decime Granducali, come apparisce dal *moderno Trattato della Decima Tom.* 1. *par.* 1. *sez.* 5. *cap.* 2. *per tot. pag.* 67. *et segg.* ove latamente si stabilisce, che la gravezza della Decima, come di sua natura dovuta dal frutto delli Stabili, secondo le Leggi, e la pratica di detto Ufizio deve repartirsi, e si costuma realmente di repartirla fra il Padron diretto, e il Livellario, appunto con la divisata proporzione.

VII. Che poi non potesse dirsi a ciò derogato, mediante il patto stipulato nell'Istrumento della Livellaria Concessione fatta ai Signori Pieri, e di sopra riferito, nel che consisteva il momento della presente Causa, formando questo patto tutta la difesa del padron diretto, ed altresì tutto il fondamento del precedente giudicato, come dall' elaborato motivo del Sig. Assessore delle Decime chiaramente si rileva, mi hanno condotto a crederlo i seguenti riflessi.

VIII. Primieramente, sebbene, non tanto per parte del Sig. Parigi Rettore della Cappella Padrona diretta, quanto ancora nel motivo dell'antecedente Sentenza si pretendesse insussistente il supposto, con cui si procedeva per parte dei Signori Pieri, cioè, che la gravezza della Decima Granducale modernamente imposta, o riassunta sopra il podere in questione in ordine alla Legge degli 11. Maggio 1775. devesse dirsi surrogata alla gravezza della Decima Ecclesiastica a cui il detto podere avanti la promulgazione dell'enunciata Legge era sottoposto, a me per altro sembrava, che non senza ragione si allegasse per parte dei Sigg. Pieri questa surroga, posta la quale si diceva che siccome secondo il sopra riportato patto dell'Istrumento di Livellaria Concessione doveva essere a carico del padron diretto, e da esso effettivamente si pagò in addietro, la gravezza della Decima Ecclesiastica, così in forza dello stesso patto dovesse presentemente pagarsi dal medesimo padron diretto la gravezza della Decima Granducale surrogata per la detta Legge degli 11. Maggio 1775. alla Decima 6
Ecclesiastica, secondo la nota regola dei snrrogati, della quale fra gli altri *Gratian. Discept. forens. cap.* 346. *num.* 30. *Marescott. var. lib.* 2. *cap.* 8. *num.* 8. *Merlin. de pignor. lib.* 2. *quaest.* 81. *n.* 1.

Mans. Consult. 45. *num.* 37. *Tom.* 1. *Rot. Rom. cor. Emerix jun. dec.* 1181. *num.* 30. *et in recent. dec.* 303. *num.* 6. *par.* 16. *et decis.* 561. *num.* 20. *par.* 18. *et cor. Ansald. dec.* 318. *num.* 12.

IX. Poichè la diversità, che passa fra l'una, e l'altra gravezza, e rispetto alla quantità, e rispetto alla destinazione, e rispetto ad altre circostanze ponderate dal Giudice della passata istanza nel suo motivo, pareva, che non formasse un riscontro esclusivo della surroga allegata per parte dei Sigg. Pieri, quale anzi suppone appunto, che il surrogato sia un soggetto diverso da quello in luogo di cui si surroga, e dall'altra parte vedendosi, che il Real Sovrano nell'istessa Legge, e per il medesimo oggetto dell'uguaglianza, e di non aggra-
7 vare altri beni più, altri meno, quanto ai beni degli Ecclesiastici abolì la gravezza della Decima Ecclesiastica, ed impose, o riassunse la gravezza della Decima Granducale, conveniva ammettere, che S. A. R. intanto impose, o riassunse questa, in quanto abolì quella, e viceversa intanto abolì la prima, in quanto impose, o riassunse la seconda, e che in somma furono due atti, e due provvedimenti fra loro correlativi, e correspettivi, e aventi causa l'uno dall'altro l'abolizione della Decima Ecclesiastica che già soffrivano certi beni, e la nuova sottoposizione di essi al pagamento della decima Granducale, in conseguenza di che sembrava che questa gravezza potesse con ragione dirsi surrogata all'altra per ciò che avvertono *Altograd. cons.* 73. *num.* 18. *lib.* 2. *Honded. cons.* 70. *num.* 1. *lib.* 2. *Polit. de miscell. dissert.* 13. *num.* 9. *Rot. Rom. cor. Caprara decis.* 760. *num.* 4. *et cor. Molin. decis.* 1216. *num.* 5.

X. Credei per altro inutile d'inoltrarmi maggiormente in questo primo riflesso, essendo rimasto pienamente persuaso, che altro riflesso assai più concludente ostasse a poter pretendere, che col patto stipulato nell'Istrumento della livellaria concessione dei 19. Dicembre 1720. dovesse dirsi derogato a ciò, che rispetto al reparto della gravezza imposta in esecuzione della Legge degli 11. Maggio 1775. esigeva la disposizion di ragione.

XI. Andavo in fatti considerando, che la detta Legge degli 11. Maggio 1775. in quanto abolì la Decima Ecclesiastica già vegliata per circa due secoli sopra i beni degli Ecclesiastici, e gli soggettò al pagamento

della Decima Granducale, che per più di due secoli, quanti n'erano già decorsi dall'imposizione di tal gravezza, mai avevano pagata, venne senza dubbio a variare, ed alterare sostanzialmente il sistema, che in materia di gravezze vegliava al tempo della livellaria concessione de' 19. Dicembre 1720. e che la sopravvenienza di una tal Legge doveva riputarsi un caso assolutamente inopinabile ed impossibile a prevedersi, e contemplarsi da chi in detto anno 1720. stipulò la sud- 8
detta livellaria concessione, tale regolarmente reputandosi il fatto del Principe, *Leg. item si forte ff. de rei vindic. Castrens. cons.* 220. *lib.* 1. *num.* 2. *Gratian. cap.* 520. *num.* 25. *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 28. *num.* 44. *et cap.* 46. *num.* 30. *Rocc. disput. jur. select. cap.* 91. *num.* 8. *Polit. de verb. oblig. quaest.* 20. *num.* 8. *Surd. decis.* 326. *num.* 15. *Rot. Lucen. apud. Magon. dec.* 69. *n.* 28. *Rot. Roman. cor. Buratt. dec.* 401. *num.* 2. *et cor. Falconer. de pension. decis.* 14. *num.* 3. *Rot. nostr. cor. de Comitib. dec.* 3. *n.* 4. e
molto più reputandosi tale un fatto insolitissimo, quale doveva dirsi 9
il nostro giammai accaduto nel lungo spazio di due secoli, *Cravett. cons.* 95. *num.* 2. *Menoch. de Arbitrar. cons.* 88. *num.* 7. *Marescott. var. libr.* 2. *cap.* 18. *num.* 12. *Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 5. *tit.* 8. *num.* 6. *Pacion. de locat. et conduct. cap.* 49. *num.* 94. *e* 97. *De Luc. de loc. disc.* 42. *num.* 8. *Ansald. de commerc. et mercat. disc.* 71. *num.* 36. *Rot. Rom. decis.* 369. *num.* 30. *par.* 19. *rec. et cor. Falconer. de falsit. decis.* 7. *num.* 16. *Rot. nostr. inter select. in Thesaur. Ombros. Tom.* 1. *decis.* 11. *pag.* 238. *vers.* 29.

XII. Or ciò presupposto non poteva mai immaginarsi, che quando i conduttori dei beni componenti il podere in questione si obbligarono nell'Istrumento de' 19. Dicembre 1720. di pagar essi del proprio „ tutte le imposizioni, e gravezze ordinarie, e straordinarie „ imposte, e da imporsi, e che s'imponessero in futuro sopra detti „ beni, etiam le decime Ducali, caso che si paghino, e si dovessero „ pagare „ intendessero di assumersi il peso ancora della Decima Granducale, a cui furono soggettati per la più volte enunciata Legge degli 11. Maggio 1775. i suddetti beni nel tempo medesimo, che furono sgravati dal peso della Decima Ecclesiastica.

XIII. Essendo regola incontrastabile di ragione, che i patti o

contratti non hanno la minima efficacia, sempre che venga ad essere diverso da quello che era al tempo della stipulazione dei medesimi
10 lo stato delle cose, avendo essi insita la condizione *rebus in eodem statu manentibus*, come concordemente stabiliscono dopo i *Testi in Leg. continuis* §. *cum quis ff. de verb. obl. et in leg. quod servus ff. de condit ob caus. Dec. cons.* 335. *num.* 4. *Dec. cons.* 74. *numer.* 11. *Surd. cons.* 445. *num.* 36. *Honded. cons.* 29. *numer.* 7. *Gratian. discept. for. cap.* 96. *num.* 23. *Felic. de Societ. cap.* 24. *num.* 74. *Pacion. alleg.* 130. *num.* 21. *e* 22. *Casareg. de comm. disc.* 22. *num.* 2. *e* 3. *Rot. Rom. div. par.* 1. *decis.* 127. *num.* 1.

XIV. Ed essendo ugualmente sicura, ed incontrovertibile la regola, che con i patti anche i più ampj, ed effrenati non s'intende
11 che alcuno si sia voluto assumere i casi insolitissimi, e perciò impossibili ad opinarsi e prevedersi, come senza contradittore rispondono *Mandos. cons.* 1. *num.* 3. *Menoch. cons.* 27. *num.* 18. *Soccin. consil.* 123. *num.* 10. *tom.* 4. *Riminald. cons.* 637. *num.* 40. *e* 42. *lib.* 6. *Natt. cons.* 440. *num.* 17. *Surd. cons.* 297. *num.* 8. *De Luca de locat. et conduct. disc.* 1. *num.* 8. *et disc.* 6. *num.* 5. *in fin. et disc.* 42. *num.* 4. *Rot. Rom. cor. Caprara decis.* 180. *num.* 3. *et decis.* 216. *num.* 9. *Rot. nostr. cor. Magon. dec.* 67. *num.* 14. *vers.* „ et quod etiam si expresse se obligasset conductor „ ad omnes alios casus quibuscumque verbis generalibus aptis com„ prehendere casus majores expressis, adhuc talis conventio non tra„ hitur ad casum valde insolitum, et incogitatum. „

XV. Nè giovava l'opporre, come si opponeva per parte del Sig. Parigi, che non potesse dirsi inopinabile, ed impossibile a prevedersi nel 1720. il caso della sopravvenienza di una legge, che disponesse quanto ha disposto quella degli 11. Maggio 1775. per essere una tal disposizione pienamente coerente a ciò, che richiede il ben pubblico, ed alle massime di un buon governo, e perciò facile a prevedersi, o che il caso sopravvenuto dovesse dirsi letteralmente compreso nel sopra riferito patto apposto nell'Istrumento de' 19. Dicembre 1720. ogni qualvolta mediante il suddetto patto si addossarono ai livellari le gravezze, ancora quelle che si imponessero in futuro, ed anche le decime ducali, caso che si paghino, e si dovessero pagare; espressioni, che a senso dei difensori del Sig. Parigi sarebbero

state inutili, e superflue, se non si fosseró dovute estendere anche alla decima granducale imposta sopra i beni enfiteutici, dei quali si tratta, per una legge posteriore alla concessione livellaria fattane col menzionato Istrumento.

XVI. Poichè restava facilmente dileguata la prima difficoltà, riflettendo, che non ai privati, ma ai Sovrani spetta l'indagare e decidere
che cosa esige il ben pubblico, ed il buon governo, come giustamente 12
rispondono *Puffendorf de iur. nat. et gent. lib. 7. cap. 8. §. 4. et lib. 8. cap. 8. §. 3. ver. caeterum illa disquisitio etc. Hoch. de aerar. l. 2. cap. 49. n. 1. et seg. Mons. Bossuet. Polit. livr. 3. propos. 2. e 3. Valenz. cons. 99. n. 71. et seg. Larr. alleg. fisc. 3. n. 24. et segg. Bonden. collect. leg. 35. n. 4. et n. 41. vol. 2. Bar. controv. 73. num. 7. e la Liburnen. praet. restit. damnorum et interesse del dì* 30. *Luglio* 1768. *§. 15. avanti gl' Illustrissimi Sigg. Audd. Stefano Querci, Ippolito Scaramucci, e Cosimo Ulivelli relatore*, in conseguenza del qual principio sta bene, che debba positivamente dirsi onninamente giusto e vantaggioso al Pubblico il sistema di ripartire i pubblici pesi, e gravezze, trovato tale dall' illuminatissimo Nostro Real Sovrano, e prescritto nella provida sua Legge degli 11. Maggio 1775. ma non è per questo da pretendersi, che i privati, i quali stipularono nel 1730. la livellaria concessione, della quale si tratta, potessero o dovessero immaginare, e precedere l'introduzione di un tal sistema, quando non era loro incumbenza di investigare, e molto meno di decidere che cosa richiedesse il pubblico bene, e quando anzi per il divisato principio
avevano tutta la ragione di opinare, o per meglio dire erano nel 13
preciso obbligo di credere, che fosse giusto, e non contrario al ben pubblico il sistema allora vegliante, come che introdotto, e tenuto fermo per tanto tempo da quei Regnanti, ai quali spettava allora il conoscere, e decidere della causa dell' utilità pubblica come proseguono i sopra allegati, ed in specie *Grot. de jur. bell. et pac. lib. 2. cap. 14. §. 12. Zieglier de iur. maest. lib. 1. cap. 4. de potestat. Princip. num. 18. Curt. de domin. eminent. cap. 4. num. 12. Puffendorf de iur. nat. et gent. lib. 7. cap. 8. §. 6. et lib. 9. cap. 1. §. 5. Mans. Bossuet. Polit. livr. 4. art. 1. propos. 2. Paris. cons. 5. num. 52. libr. 4. Natt. cons. 487. n. 38. et segg. Valenz.*

cons. 99. n. 1. e la suddetta Liburnen. Praetensae Refectionis damnor. et interesse d. §. 15. *vers. nè può mai esser permesso ec.*

XVII. Cessava poi anche la seconda difficoltà considerando, che l'espressioni, con le quali fu concepito il patto apposto nell' Istrumento de' 19. Dicembre 1720. anche senza portarle a comprendere il caso
14 sopravvenuto in forza della Legge degli 11. Maggio 1775. erano operative, e non superflue, come si supponevano, perchè l'espressa menzione delle gravezze, che s'imponessero in futuro, poteva congruamente referirsi a quelle accidentali, e temporali gravezze, che anche nel sistema allora vegliante solevano per qualche bisogno dello Stato talvolta imporsi, e che appunto per non essere insolite potevano dai contraenti opinarsi, e prevedersi, nè vi era la minima necessità di referirla al caso assolutamente inopinabile, che si variasse totalmente il sistema tenuto fermo nella soggetta materia per circa due secoli, con imporsi stabilmente, e permanentemente una gravezza affatto insolita, perchè
15 mai vegliata in passato, o la decima ducale, che espressamente si assunsero i livellari nell' enunciato Istrumento, era verificabile rispetto a quella decima ducale, al di cui pagamento dovevano i contraenti sapere, che anche nel sistema d'allora potevano esser soggetti i beni ecclesiastici non paganti allivellati a persone sopportanti, per ragione del sopravanzo, che i conduttori ritraessero dall' annua rendita di detti beni, oltre il canone pagabile al padron diretto esente da tal gravezza, secondo le cose fermate dal celebre Autore del moderno trattato della Decima nel luogo già allegato di sopra nel §. 6. e consegnentemente non vi era necessità di referirla alla decima granducale, al di cui pagamento variandosi il sistema, e il solito precedente, sono stati soggettati i beni ecclesiastici assolutamente e indistintamente, e così anche per l'importare del Canone, che ne ritragga il padron diretto, essendo i medesimi allivellati, gravezza che nel 1720. non era possibile il prevedere che dovesse in appresso pagarsi.

XVIII. Principalmente poi svaniva la seconda difficoltà osservando, che col patto inserito nell' Istrumento del 1720. non si ebbe in mira di addossare ai livellari tutte assolutamente e indistintamente le gravezze, che cader potessero sopra i beni concessi a livello,
16 quasi potesse quindi inferirsi essere stata intenzione, e volontà dei

contraenti, che il padron diretto dovesse consegnire libero, ed immune da qualunque onere l'annuo canone convenuto in scudi 75. quali erano i termini della *decis. Florent.* 13. *cor. Bonfini* allegata come individuale per parte del Sig. Parigi, come si rileva nella decisione medesima al *num.* 11. e *segg.* ma espressamente si convenne, che a carico del padron diretto rimaner dovesse il pagamento della Decima Ecclesiastica allora vegliante, e presentemente è avvenuto, che nel soggettarsi i detti beni alla gravezza della Decima Granducale, sono stati i medesimi sgravati da quella Decima Ecclesiastica, a cui già soggiacevano, e che secondo la detta convenzione doveva pagarsi dal padron diretto; dimodochè il pretendere, che in forza del patto inserito nell'enunciato Istrumento del 1720. dovesse ora andare interamente a carico dei livellari la nuova Decima Granducale, che vale a dire tutta la gravezza a cui detti beni in oggi soggiacciono, e che dovesse essere presentemente libero da qualunque peso il padron di- 17
retto, era in sostanza un voler estendere il divisato patto oltre i limiti dell'intenzione dei contraenti, che non fu certamente qnella di rendere affatto libero, ed immune da qualunqne onere il canone pagabile al padron diretto, ed un voler far godere a qnesto un comodo, e vantaggio, che nel suddetto Istrumento non si ebbe assolutamente volontà di fargli godere, e perciò sempre più doveva concludersi, che il caso avvenuto non fu contemplato dai contraenti, nè intesero di comprenderlo nel patto che stipularono.

XIX. Quando adunque per le cose fin qui dette non era luogo a sostenersi, che il patto stipulato nella livellaria concessione de' 19. Dicembre 1720. fosse derogatorio, o correttorio di ciò, che in ordine alla nuova gravezza della Decima Granducale, a cui è stato soggettato il podere di dominio diretto della Cappella dello Spirito Santo, o sia di S. Tommaso, posseduto con titolo di Livello dai Sigg. Pieri, portava, come si è avvertito di sopra nel §. 5. e *segg.* la disposizione di ragione, questa doveva assolutamente attendersi, e servir di norma per decidere la controversia agitata circa al pagamento di 18
detta nuova gravezza fra il Rettore della predetta Cappella padrona diretta, ed i Livellari, *Bart. in Leg. si constante num.* 53. *ff. solut. matrimon. Soccin. sen. cons.* 18. *num.* 32. *Honded. cons.* 12.

num. 17. *Gobio cons.* 99. *num.* 56. *e* 64. *Tom.* 1. *Rocc. disput. jur. select. cap.* 63. *num.* 46. *Marzimedic. inter decis. Senen. examin.* 24. *num.* 1. *et segg. Urceol. de transaction. quaest.* 7. *numer.* 58. *Surd. dec.* 202. *num.* 9. *Rot. Rom. decis.* 152. *num.* 17. *par.* 8. *recent. et cor. Ansald. decis.* 383. *num.* 8.

E così l'una, e l'altra parte informando ho creduto di dover rispondere ec.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Rota.

DECISIONE XCVII.

FILACTERIEN. PRAETENSAE LIBERTATIS BONORUM

1. *Sept.* 1780.

ARGOMENTO.

I beni di un fidecommisso indotto dopo la Legge del 1747. rimangono obbligati a favore dei creditori per la non fatta pubblicazione dentro il tempo stabilito prescritta dalla Legge medesima; altrimenti però rapporto ai beni di un fidecommisso indotto prima di essa Legge, nel quale l'omessa pubblicazione non ne risolve il vincolo, ma i beni fidecommissarj si devolvono ai prossimiori chiamati, niuna eccezione restando ai Creditori per la omessa, o non ben fatta descrizione, sendo chè cotali eccezioni si riservino agli altri chiamati, o a'loro creditori, nel caso, che neppur quelli abbiano fatta la detta descrizione.

SOMMARIO.

1. *Si espone il disposto nella Legge del* 1747. *relativamente alla descrizione del fidecommisso indotto o prima, o dopo la Legge.*

2. *L' omissione della descrizione del fidecommisso istituito dopo la detta Legge opera, che i di lui beni rimangano affetti in vantaggio dei creditori.*
3. *Altrimenti però se trattisi di fidecommisso indotto prima della Legge, rispetto al quale i beni si devolvono agli altri chiamati, con l'onere per altro della necessaria pubblicazione.* n. 5.
4. *La discretiva disposizione dimostra la diversa volontà del Legislatore.*
6. *La disposizione contenuta nell' Art.* 13. *della Legge del* 1747., *come che correttoria del gius comune, ricever deve una stretta interpretazione.*
7. *La diversità di ragione fa sì, che una disposizione non può ricever norma da un' altra.*
8. *Si dimostra la ragione della diversità fra il fidecommisso indotto prima, e quello indotto dopo la summenzionata Legge in quanto all' effetto della omessa pubblicazione.* n. 9.
10. *L' eccezioni contro la omessa, o non ben fatta descrizione del fidecommisso istituito prima della sudd. Legge non competono ai creditori del primo possessore, che non ne fece la descrizione, ma appartengono, o all' ulterior successore, o a' suoi creditori.*

Nel giudizio di concorso dei creditori del Sig. Bernardino Ricci di Lusignana Villaggio della Comunità di Filattiera agitato avanti il Clarissimo Magistrato Supremo di questa Città principalmente occorse esaminare, e decidere, se sussistesse sopra certi beni il vincolo di fidecommisso in ordine al testamento del Prete Mario Ricci de' 14. Maggio 1661. e all'altro testamento di Mario Ricci Iuniore Padre di detto Bernardino dei 3. Agosto 1736. come sostenevano i Sigg. Prete Giovanni, e Giuseppe Ricci figli dello stesso Bernardino, domandando di tali beni come fidecommissarj la separazione, ossivvero dovessero i detti beni reputarsi liberi da qualunque vincolo di fidecommisso, e conseguentemente affetti alla soddisfazione dei suddetti creditori, come da questi al contrario si pretendeva.

Il Magistrato Supremo con sentenza proferita a relazione dei tre

suoi Sigg. Auditori il dì 19. Settembre 1777. esaudì l'Istanza dei figli di Bernardino Ricci, e respettivamente rigettò la pretensione dei di lui creditori, avendo dichiarato doversi i predetti beni separare a favore dei suddetti figli di Bernardino Ricci come chiamati agli enunciati fidecommissi; E noi in grado di restituzione *in integrum* abbiamo referito doversi la detta Sentenza in questa parte confermare.

La controversia non cadeva sopra l'instituzione dei due indicati fidecommissi, che dai respettivi testamenti del prete Mario Seniore, e di Mario Iuniore chiaramente, e litteralmente resultava, ma nasceva dalla circostanza di aver omesso Bernardino Ricci di fare la descrizione, o sia portata dei beni soggetti a quei fidecommissi, richiesta dalla Cesarea Legge sopra i fidecommissi a Primogenitura, dei 22. Giugno 1747. negli Articoli 10. 11. e 12. attesa la qual omissione i creditori dello stesso Bernardino fondandosi nella lettera di detto Articolo 12. pretendevano, che quanto a loro il vincolo dei suddetti fidecommissi dovesse aversi per risoluto, e passavano inoltre a supporre, che non potesse giovare ai figli del medesimo Bernardino, per ottenere che a favor loro venisse dichiarato tutt'ora sussistente il vincolo dei prefati fidecommissi, o il Benigno Sovrano Rescritto di remissione in buon dì a fare la portata, che essi impetrarono ne' 15. Agosto 1765. o la portata, che successivamente i medesimi esibirono negli atti del Magistrato Supremo il dì 16. dello stesso mese, per varie eccezioni, che contro detto Rescritto e portata opponevano, ed in specie perchè non costava che detta portata fosse stata esibita, e pubblicata anche nel Tribunale, a cui sono sottoposti i beni fidecommissi, come negli articoli 10. e 11. della stessa Cesarea Legge è prescritto, e perchè tanto nell'impetrarsi il Rescritto suddetto, quanto nell'eseguirsi la portata, fu fatta menzione del solo fidecommisso di Mario Iuniore, senza mai nominare l'altro del Prete Mario Seniore.

Ciò che avesse dovuto dirsi se si fosse trattato di fidecommissi indotti posteriormente alla promulgazione di detta Legge dei 22. Giugno 1747. o se il presente Giudizio fosse vegliato con i creditori dei figli di Bernardino Ricci, nel caso presente, in cui si trattava di fidecommissi già indotti avanti la pubblicazione della suddetta Legge, e si agitava la causa con i creditori di Bernardino, ci è parso, che

assolutamente non fosse luogo nè alla pretensione promossa dai sudderti creditori di doversi aver per risoluto il vincolo di detti fidecommissi per essere stata omessa da Bernardino loro debitore la portata, nè all'eccezioni opposte dai medesimi creditori contro quella, che fecero I figli di detto Bernardino.

E per vero dire l'enunciata Legge de' 22. Giugno 1747. in quanto dispone nell'articolo 12. che in mancanza delle portate, e pubblicazioni da essa ordinate „ i creditori degli eredi o dei sostituti „ potranno farsi pagare dei loro crediti sopra li detti beni come se „ non fossero soggetti al fidecommisso, o primogenitura „ non parla se non dei fidecommissi, o primogeniture da istituirsi dopo la Legge, giacchè delle primogeniture, e fidecommissi eretti in passato separatamente, e diversamente ne dispone nel susseguente articolo 13. 1
ordinando bensì, che gli attuali possessori debbano dentro sei mesi conformarsi al già disposto di sopra rispetto alle primogeniture e fidecommissi da fondarsi in avvenire, ma soggiungendo per altro „ E „ in caso di contravvenzione gli dichiariamo devoluti al più prossimo „ chiamato, quale dovrà eseguire quanto sopra. „

Se adunque si fosse trattato di fidecommissi posteriori a detta Legge in tal caso l'essere stata omessa da Bernardino Ricci la portata dei beni soggetti ai due fidecommissi di sopra enunciati avrebbe potuto portare alla conseguenza, che i creditori di detto Bernardino 2
avessero diritto di esser sodisfatti da quei beni, come se fossero liberi da qualunque vincolo, sebbene anche in questi termini, che sono quelli della celebre *Pisana primogeniturae de Scorzis de' 26. Agosto 1765. avanti gl' Illustrissimi Sigg. Aud. Agnini, Baldigiani, e Pro-Vicario Ricci*, allegata nella presente causa da ambe le parti, e nella quale formava il soggetto della controversia il fidecommisso indotto dal Sig. Tenente Simone Scorzi nel suo testamento de' 14. Giugno 1752. e così posteriormente a detta Cesarea Legge, si sarebbe dovuto esaminare se in favore dei figli di Bernardino, e contro i di lui creditori, avessero luogo i medesimi riflessi, che nella stessa *Pisana primogeniturae de Scorzis* furono già adottati.

Ma essendo anteriori alla promulgazione di detta Legge i due fidecommissi indotti dal Prete Mario Ricci Seniore, e da Mario Ricci

Iuniore, in questi termini il non esserne stata fatta la portata da
Bernardino Ricci, che al tempo della promulgazione della stessa Leg-
3 ge ne era il possessore, non doveva dirsi, che portasse alla conseguenza
di potere i creditori di Bernardino conseguire la loro sodisfazione dei
beni sottoposti a detti fidecommissi ma bensì all'altra della *devoluzione*
di detti fidecommissi *ai più prossimi chiamati*, che erano appunto i
figli dello stesso Bernardino; sì perchè questa sola conseguenza espresse
il Legislatore in questo secondo caso, e con ciò venne ad escluder
l'altra voluta nel caso antecedente, *Leg. ait praetor* §. *sed quod
Papinianus ff. de minorib. Barbos. Axiom.* 110. *num.* 1. *Altograd.
cons.* 15. *num.* 34. *lib.* 1. *Rocc. disput. select. cap.* 63. *num.* 47.
Rot. Rom. coram Ansald. decis. 215. *num.* 1. Sì perchè la chiara, e
patente discretiva, con cui dispose la Legge dell'uno, e dell'altro
caso, indicava che nell'uno, e nell'altro caso la volontà del Legisla-
tore fu assolutamente diversa: *Leg. cum praetor ff. de Iudic. Surd.*
4 *cons.* 554. *num.* 7. *et seqq. Spad. cons.* 296. *num.* 4. *lib.* 3. *Balducc.
ad Ramon. cons.* 21. *num.* 11. *Rot. Rom. dec.* 174. *num.* 48. *par.*
14. *et dec.* 599. *num.* 9. *par.* 18. *recent. et cor. Molin. dec.*
769. *num.* 42. *et coram Ratt. dec.* 183. *num.* 8.

Nè era da opporsi, che la devoluzione ai più prossimi chiamati, a
cui la detta Legge nell'articolo 13. espressamente ordinò che si facesse
luogo quando venisse omessa dall'attual Possessore la portata, in ter-
mini di fidecommissi eretti in passato dovesse intendersi voluta; fer-
5 mo stante a favore dei Creditori di detto Possessore, che omesse di
fare la portata, quel medesimo diritto di conseguire la sodisfazione
dei loro crediti dai beni fidecommissarj, che la stessa Legge aveva
ad essi accordato parlando dell'omissione della portata in termini di
fidecommissi da fondarsi in avvenire nell'antecedente art. 12.

Poichè in primo luogo essendo correttoria del Gius Comune la
disposizione contenuta nell'art. 13. meritava questa la più stretta in-
6 terpetrazione, nè poteva in essa sottintendersi ciò che non vi si ve-
deva scritto: *cap. quae a jure communi de regulis juris in* 6. *Leg.
quod vero ff. de Legib. Merend. controv. jur. lib.* 1. *cap.* 1. *num.*
9. *Altograd. Iun. controv.* 96. *num.* 67. *Palma Nepot. allegat.*
347. *num.* 14. *Polit. de verbor. obligation. dissert.* 6. *num.* 34. *Rot.*

Rom. coram Cavaler. decis. 65. *num.* 2. *et in recent. decis.* 168. *num.* 7. *et segg. par.* 19. *Rot. nostr. coram de Comitibus decis.* 116. *num.* 2. *et* 21. *et cor. Bonfin. decis.* 12. *num.* 11.

Ed in secondo luogo era anche facilmente escogitabile fra il caso dei fidecommissi eretti in passato, e quello dei fidecommissi da fondarsi in avvenire una diversità di ragione, che verisimilmente indusse il sapientissimo Legislatore a fare nell'uno, e nell'altro caso una diversa disposizione, e che impediva di potere applicare ad un caso ciò 7
che si vedeva disposto nell'altro: *Leg. Papinianus ff. de minor. Paris. cap.* 18. *num.* 10. *lib.* 1. *Surd. cons.* 552. *num.* 17. *Gratian. discept. forens. cap.* 839. *num.* 20. *Rocc. disput. Iur. select. cap.* 194. *num.* 97. *Surd. decis.* 56. *num.* 3. *et* 4. *Rot. Rom. coram Ansald. decis.* 180. *num.* 9. *et coram Molin. decis.* 160. *num.* 4. *et decis.* 716. *num.* 15. *et coram Falconer. de servit. decis.* 1. *num.* 8.

In fatti trattandosi di fidecommissi eretti avanti la Legge potè il Sovrano Legislatore indursi a ordinare, che in caso di non farsene dal possessore la portata si devolvessero ai successivi chiamati, per il riflesso, che avendo questi per la disposizione del fidecommittente 8
anteriore alla Legge già acquistato un diritto alla successione, sarebbe stata cosa dura, che tal diritto venisse ad essi tolto dalla colpa, o negligenza altrui secondo la nota regola, di cui il *Testo in Leg. rem haereditariam in fin. ff. de evict. leg. non debet ff. de regul. jur. Bos. axiom.* 155. *num.* 2. *Mans. consult.* 121. *num.* 16. *tom.* 2. *Bersan. de ultim. volunt. cap.* 2. *quaest.* 2. *num.* 10. *Paolut. dissertat.* 17. *num.* 35. *Rot. Rom. decis.* 249. *num.* 11. *coram Ubald. et decis.* 881. *n.* 11. *et* 13. *coram Duran. Iun. et coram Ansald. decis.* 741. *num.* 18.

Laddove rispetto ai fidecommissi da instituirsi in futuro non involveva la minima durezza l'ordinare, come fu in detta Legge ordinato, che omettendo l'erede gravato di farne la portata avessero i di lui creditori il diritto di esser sodisfatti dai beni sottoposti a detti fidecommissi, ad esclusione, ed in pregiudizio dei successivi chiamati, il diritto dei quali, come derivante da una disposizione posteriore alla Legge, fin dal momento dell'istituzione del fidecommisso sarebbe 9

venuto ad acquistarsegli con quella modificazione, che portava la Legge
9 medesima, che vale a dire col pericolo di doversi risolvere nel caso di non farsi dall'erede gravato la portata in detta Legge prescritta, resolubilità ammessa nella sopra allegata *Pisana Primogeniturae de Scorzis de' 26. Agosto 1766. avanti gl' Illustrissimi Sigg. Aud. Agnini, e Baldigiani, e Pro-Vicario Ricci per tutto l'art. 2.*

L'eccezioni poi, che si opponevano contro la portata fatta dai figli di Bernardino Ricci, sarebbe stato luogo a proporle qualora la presente Causa si fosse agitata con i creditori di detti figli, ed in tal caso sarebbe occorso di conoscere e decidere se portando tali eccezioni alla conseguenza di doversi aver per non fatta la portata dei controversi fidecommissi dai suddetti figli di Bernardino, nei quali si era trasfuso l'obbligo di farla in forza di quelle parole dell'art. 13. della Cesarea Legge „ quale dovrà eseguir quanto sopra „ dovesse perciò dirsi acquistato su i beni fidecommissarj, stante la non esistenza di ulteriori chiamati, un diritto ai Creditori degli stessi figli di Bernardino, o piuttosto dovesse dirsi fatto luogo a quanto dispone la medesima Legge nel susseguente articolo 14. ove si prescrive, che non essendo ancor nato il chiamato al fidecommisso, ai beni ad esso soggetti si deputi un curatore.

Ma quando la causa si agitava con i creditori di Bernardino, non
10 dei di lui figli, l'eccezioni contro la portata da questi fatta non potevano da detti creditori assolutamente proporsi, essendo quanto a loro eccezioni *de jure tertii*, come quelle, che unicamente si sarebbero [illegible]petute, o a chi dopo i detti figli di Bernardino fosse chiamato ai controversi fidecommissi, o ai creditori degli stessi figli di Bernardino: *Leg. 1. Cod. except. rei judic. Natt. cons. 419. num. 11. Surd. cons. 557. num. 2. Constant. vot. decisiv. 73. num. 36. Polit. de renunciat. dissertat. 1. num. 131. Rot. Rom. coram Ubag. dec. 104. n. 2. Rot. nostr. cor. de Comitib. decis. 13. num. 32.*

E così l'una, e l'altra parte informando abbiamo risposto.

Giuseppe Vernaccini Potestà, e Relatore
Cosimo Ulivelli Aud. di Rota
Guido Arrighi Aud. di Rota

DECISIONE XCVIII.

PISANA SEU LIBURNEN. REVOCATIONIS SEQUESTRI.

15. *Jul.* 1780.

ARGOMENTO.

Non può confermarsi un sequestro, se non ne venga giustificata evidentemente la causa col mezzo di prove, e di documenti, i quali non abbisognino per la loro equivoca natura, e dubbiezza di un ordinario, e separato giudizio.

SOMMARIO.

1. *Si può procedere al sequestro prima ancora che resti giustificata la causa di esso; e solamente la conferma o revoca del sequestro medesimo dipende dal farsi o non farsi posteriormente tal giustificazione.*
2. *Non può conoscere il tribunale nè direttamente, nè indirettamente di quelle cause, nelle quali gli osti la incompetenza delle persone.*
3. *Non può confermarsi un sequestro, allorchè i documenti, che si adducono per giustificar la causa di esso, sono molto equivoci e meritevoli di un serio esame in un giudizio ordinario.*
4. *Non può ad alcuno pregiudicare un atto, alla stipulazione del quale non sia intervenuto veruno degli autori di esso.*
5. *La prova del preteso possesso in altrui de' beni livellari, desunta dall'aver questi pagato il canone al dominò diretto, viene esclusa del solo possibile, che ciò abbia fatto in vista dei conguagli, e degl'interessi, che vegliassero fra lui, e quello, che reclama il possesso dei beni livellarj medesimi.*

Sotto dì 14. Luglio 1779. per parte dei Sigg. Agostino e Gio. Battista Gherardi del Bagno a Acqua Distretto Pisano fu esibita negli atti del Magistrato de' Pupilli e Adulti di questa città di Firenze una

Scrittura di domanda, nella quale sul supposto che alcuni beni ivi descritti, e presentemente posseduti nel comune del Bagno a Acqua dal Sig. Dott. Carlo Fusi di Livorno appartenessero ai suddetti Sigg. Gherardi in ordine a una livellaria concessione fatta ai loro Antenati dal Convento a' PP. di S. Antonio di Pisa per Istrumento rogato Ser Tommaso Meucci il dì 5. Febbrajo 1515., e in ordine ad altro Istrumento di recognizione di beni livellarj de' 27. Marzo 1719. rogato Ser Gio. Benedetto Braccesi, chiesero i prefati Sigg. Gherardi di esser reintegrati et quatenus immessi nel possesso di detti beni, e che il Sig. Dottor Fusi venisse condannato a restituirne ad essi i frutti tanto decorsi, che da decorrere fino all' attual dimissione dei beni medesimi.

Non avendo potuto aver effetto una tal domanda, atteso che il Sig. Dott. Fusi come abitante e domiciliato in Livorno non poteva esser convenuto in prima istanza se non avanti il Sig. Auditore del Governo di quella Città in ordine ai privilegj concessi ai Livornesi con i Sovrani Motuproprj de' 5. Luglio 1722. e de' 13. Novembre 1766. ed espressamente preservati nella Riforma della Curia Fiorentina de' 30. Dicembre 1771. al §. 13. tentarono i Sigg. Gherardi altra strada onde poter molestare il Sig. Dott. Fusi senza comparire nel Tribunale di Livorno, avendo procurato dal suddetto Magistrato de' Pupilli ne' 18. Settembre 1779. un decreto, col quale vennero sequestrate appresso e nelle mani di Antonio Travaglini tutte le raccolte fatte e da farsi per la parte Domenicale spettante al prefato Sig. Dott. Fusi per ritenersi a disposizione del Magistrato, suddetto per interesse dei suddetti Gherardi.

Comparve avanti il Magistrato predetto con sua Scrittura de' 26. Novembre 1779. il Sig. Dott. Fusi, e previa la solenne protesta di non voler contestar lite nè Giudizio avanti detto Magistrato, e di voler godere del Privilegio competente ai Livornesi, fece semplicemente istanza revocarsi il suddetto sequestro.

Il Magistrato de' Pupilli adunque, dopo aver dichiarato con suo Decreto de' 29. Gennajo 1780. doversi procedere ad ulteriora davanti al Magistrato Loro sopra la confermazione e revocazione di detto sequestro, con altro successivo Decreto del dì 1. Aprile 1780. dichia-

rò, atteso il non costare di alcun credito dei snddetti Gherardi contro il predetto Sig. Dott. Carlo Fusi, doversi revocare, conforme revocò, il sequestro come sopra fatto ad istanza degli stessi Gherardi delle raccolte spettanti a detto Sig. Dott. Fusi, al quale ordinò doversi le medesime liberamente consegnare e restituire, e condannò i suddetti Gherardi nelle spese dell'uno e dell'altro Decreto da liquidarsi.

Da quest'ultimo Decreto del dì 1. Aprile 1780. fu domandata per parte dei Sigg. Gherardi la restituzione in integrum, ed essendo caduta in me secondo il turno la commissione della causa ho creduto, che il decreto medesimo come onninamente giusto dovesse confermarsi, con la condanna di detti Sigg. Gherardi nelle spese anche del presente Giudizio, e perciò così ho referito a detto Magistrato dei Pupilli.

Mi ha condotto in questo sentimento quella stessa proposizione, che per parte dei Sigg. Gherardi si allegava, cioè, che al sequestro, come ad un atto preparatorio per l'assicurazione del Giudizio, possa procedersi prima ancora che resti giustificata la causa del sequestro
medesimo, e che la conferma o revoca di esso debba dipendere dal 1
farsi o non farsi posteriormente tal giustificazione: *Sabell. in Prax. §. Sequestri num.* 4. *et* 5. *Ferrar. Pract. Papien. in Form. Sequestr. in verb. Audeat. sub num.* 3. *Magon. decis. Flor.* 31. *num.* 13. *et decis.* 115. *num.* 4. 5. *et* 6.

Poichè in tutto il corso della precedente Istanza, cioè da che fu fatto ne' 18. Settembre 1779. il sequestro, fino al giorno in cui emanò il Decreto del dì 1. Aprile 1780. non appariva giustificata anzi neppure allegata negli atti per parte dei Sigg. Gherardi alcuna benchè minima causa, per cui potesse esser luogo a confermare detto sequestro, onde con tutta ragione fu dichiarato nell'enunciato Decreto, che il sequestro medesimo, *atteso il non costare di alcun Credito dei Gherardi*, doveva revocarsi.

E nel presente Giudizio di restituzione in integrum è vero, che si vedeva *riassunta e riprodotta* per parte dei Signori Gherardi con loro Scrittura de' 15. Maggio 1780. la Domanda già esibita negli atti del Magistrato de' Pupilli fino sotto dì 14. Luglio 1779. e tal *riassun-*

zione e *riproduzione* si vedeva accompagnata dalla produzione di varj Documenti *per giustificazione di quanto fu domandato in detta Scrittura de'* 14. *Luglio* 1779.

Ma questo appunto era lo stesso che il non aver allegata causa alcuna per la conferma del sequestro, giacchè per conoscere della causa allegata, consistente nelle cose pretese e domandate dai Sigg. Gherardi in detta loro Scrittura de' 14. Luglio 1779., era inevitabile un Giudizio Ordinario, e questo in veduta dei privilegj competenti al Sig. Dott. Fusi come Livornese non poteva egli costringersi a sostenerlo in Firenze, nè poteva esser permesso ai Sigg. Gherardi di obbligarlo a ciò indirettamente, cioè, col pretesto dell' antecedente
2 sequestro, quando non era ai medesimi permesso di farlo direttamente, secondo la nota regola, di cui il Testo in *Leg. Seius et Agerius* 27. *ff. ad Leg. Falcid. Menoch. Cons.* 1015. *num.* 18. *Polit. de Fideicomm. Dissert.* 16. *num.* 23. *et de Miscell. Dissertat.* 24. *num.* 24. *Surd. decis.* 21. *num.* 4. *Rot. Lucen. apud Palm. Nepot. decis.* 282. *num.* 33. *et apud Mass. decis.* 1. *num.* 30. *Rot. Roman. coram Rezzonic. decis.* 323. *num.* 22.

Ho detto, che per conoscere di quanto era stato preteso e domandato dai Sigg. Gherardi con la loro scrittura de' 14. Luglio 1779. per ottenere la conferma del sequestro da essi riassunta era inevitabile un Giudizio Ordinario, perchè di fatto i documenti nell' atto di questa riassunzione prodotti non erano tali che avessero *l'esecuzione parata*, e che *ictu oculi*, ed *incontinenti* ponessero in chiaro la verità e giustizia delle cose in detta Scrittura de' 14. Luglio 1779. pretese e domandate, cioè, che il Sig. Dott. Fusi ritenesse realmente beni di diretto dominio dei PP. di S. Antonio di Pisa allivellati ai Gherardi, e fosse perciò obbligato a rilasciargli ai medesimi Gherardi insieme con i frutti percetti.

E per vero dire in giustificazione di un tal assunto non si portava nè una reiudicata nè altro atto, che facesse stato, e come suol dirsi prova provata, contro il Sig. Dott. Fusi, ma si adducevano l'istrumento di recognizione di beni Livellari stipulato fra i PP. di S. Antonio e gli Autori dei Gherardi ne' 27. Marzo 1719., una fede d'estimo, con la quale si pretendeva di provare il passaggio

nel Sig. Dott. Carlo Fusi, e l'attual possesso presso il medesimo di alcuni dei beni descritti nel suddetto istrumento di recognizione, ed alcune partite estratte dai libri del predetto Convento di S. Antonio, dai quali resultavano sei pagamenti fatti dall'anno 1724. all'anno 1734. dal Sig. Ranieri Fusi padre del prefato Sig. Dott. Carlo ai PP. di S. Antonio, e dal Sig. Francesco Fusi in conto di ciò, che doveva a detti PP. per livello la casa Gherardi, documenti tutti, che se non erano affatto inconcludenti, erano almeno molto equivoci e meritevoli di un serio esame in un Giudizio ordinario, nè davano diritto ai Gherardi di procedere contro il Sig. Dott. Fusi ad una esecuzione, quale in sostanza è il 3
sequestro: *Bald. in Cap.* 1. *num.* 9. *de sequestr. Possess. et fruct. Curt. Jun. de sequestr. qu.* 22. *num.* 25. *Rodriguez. de Concurs. Credit. p.* 1. *articol.* 6. *num.* 48. *Ridolphin. in prax. Judic. p.* 1. *Cap.* 4. *num.* 189. *Ansald. de Commerc. et Mercat. disc.* 98. *num.* 18. *Casareg. de Commerc. disc.* 192. *num.* 27. *Rot. Rom. coram Buratt. decis.* 653. *num.* 3. *et coram Ansald. dec.* 308. *num.* 6.

In fatti quanto all'Istrumento di recognizione, ed alla Fede d'Estimo, prescindendo ancora dal vedere se potesse dirsi bastantemente giustificata l'Identità di alcuni dei beni cantanti all'estimo in faccia del Sig. Dott. Fusi con alcuni di quelli descritti nell'enunciato Istrumento di recognizione, era principalmente da considerarsi, che la recognizione fatta in questo Istrumento, alla stipulazione del quale non intervenne verun Autore del Sig. Dott. Fusi, non poteva 4
al medesimo in conto alcuno pregiudicare: *Leg. res inter alios acta ff. de reg. Jur. Leg. optimam Cod. de Contrahend. Empt. Surd. Cons.* 577. *Constant. vot. decisiv.* 291. *num.* 69. *et vot.* 117. *n.* 7. *Polit. de Transact. dissert.* 2. *num.* 49. *Calderon. resolut. forens.* 51. *num.* 12. *et resolut.* 86. *num.* 52. *Rot. Roman. cor. Ansald. decis.* 26. *num.* 18. *et decis.* 343. *num.* 25. *et coram. Molin. decis.* 908. *num.* 12. *et coram Crescent. Jun. decis.* 501. *n.* 4.

Nulla rilevando, che in detto istrumento asserissero i Sigg. Gherardi esser detentrice di alcuni dei beni livellarj in esso descritti, con protesta però di non canonizzarla per socia nel livello, ma di voler contro di essa sperimentare le loro ragioni, la Sig. Teodora del

quondam Pietro Gherardi, dalla quale appariva dall'estimo aver causa il Sig. Dott. Fusi: poichè neppure detta Sig. Teodora intervenne alla stipulazione di detto istrumento, e perciò secondo le addotte Autorità non potè rimaner pregiudicata dalla divisata asserzione dei Contraenti.

Le partite poi dei Libri dei PP. di S. Antonio erano anche più inconcludenti, non solamente perchè i pagamenti in essi notati apparivano fatti dai Sigg. Fusi per il corso di pochi anni, ed erano rimasti sospesi fino dall'anno 1734.; che vale a dire più di quarant' anni indietro, ma principalmente perchè in detti libri non si vedevano caratterizzati i Sigg. Fusi per possessori o detentori di beni di diretto dominio dei suddetti PP., ma la posta del livello cantava in detti libri in faccia della *casa Gherardi*, ed i pagamenti fatti dai Sigg. Fusi avevano relazione a detta posta, e di più alcuni di essi si vedevano ivi posti a entrata colla seguente espressione: *per a buon „ conto di quello deve di Livello la casa Gherardi*, „ onde o escludevano, o almeno non concludevano, che i Sigg. Fusi possedessero una parte dei beni livellarj per i quali pagavano, potendo esser seguito che per i Gherardi, in faccia dei quali cantava la posta del livello, e che perciò dovevano presumersi i possessori di tutti i beni formanti il soggetto di detto livello, pagassero il canone nell'indicato tempo i Sigg. Fusi per ragione di conguaglio di altri particolari interessi, che allora vegliassero fra loro ed i Sigg. Gherardi, possibile, che solo bastava per render inconcludente la prova del possesso dei beni livellari presso i Sigg. Fusi, che voleva desumersi dal fatto di aver essi pagato in qualche tempo al padron diretto il canone livel-
5 lario: *Leg. non hoc Cod. Unde Legitim. Cyriac. Controv.* 65. *n.* 7. *Paulut. dissert. Legal.* 22. *articol.* 3. *num.* 49. *Tom.* 1. *de Luc. de Servit. Disc.* 6. *num.* 5. *Rocc. Selectar. Jur. Disput. Cap.* 111. *num.* 48. *Constantin. Vot. Decisiv.* 200. *num.* 51. *Rot. Rom. in Recentior. decis.* 466. *num.* 9. *part.* 19. *et coram Molin. decision.* 532. *num.* 11. *et Decision.* 832. *num.* 7. *et coram Falconer. de Legat. dec.* 3. *num.* 6. *Rot. nostr. cor. de Comit. dec.* 28. *n.* 37.

E così l'una e l'altra parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE XCIX.

MONTIS VARCHII IMMISSIONIS.

23. *Maii* 1781.

ARGOMENTO.

Provati gli estremi è innegabile l'immissione in Salviano.

SOMMARIO.

1. *La fede di estimo basta per provare l'estremo del possesso nei giudizj di Salviano.*
2. *È giusta la perizia, che valuta le grasce sulla norma dei prezzi corsi nei pubblici mercati ai tempi delle respettive somministrazioni.*

Per Sentenza proferita dal Magistrato de' Pupilli a relazione d'uno dei suoi Sigg. Residenti Legali il dì 16. Agosto 1780. fu dichiarato il Sig. Giovanni Del Nobolo vero e liquido Creditore di Pietro Petrelli della somma e quantità di Scudi 818. 6. 7. 1., e dei frutti alla ragione di quattro per cento sopra detta somma decorsi dal dì 5. Novembre 1778., e da decorrere in avvenire fino all'attual pagamento della medesima, e fu concessa allo stesso Sig. Del Nobolo l'immissione in certi beni da esso indicati all'effetto di sodisfarsi con le rendite dei medesimi o col ritratto da farsene servat. servand. tanto della sorte quanto dei frutti di detto credito, siccome ancora delle spese del Giudizio.

Questa sentenza in grado di restituzione in integrum ho referito doversi confermare, perchè costava degli estremi, che si ricercano per ottenere in forza del *Salviano Interdetto* l'immissione accennati dalla *Rot. nostr. coram Bonfin. decis.* 1. *num.* 1. e da Me stesso in una *Castri Franci immissionis* 29. *Ianuar.* 1780. *e in una Vici Pisani immissionis* 3. *Martii* 1780.

In fatti, che presso il Petrelli si verificasse, tanto nel tempo che contrasse col Sig. Del Nobolo l'infrascritto debito, quanto di presente, il *Possesso* dei beni, nei quali domandava il Sig. Del Nobolo l'immissione, restava giustificato dalle Fedi d'estimo in atti prodotte, le quali
1 secondo il notorio stile dei nostri Tribunali si reputano bastanti a provare nei Giudizj di Salviano un tal estremo.

L'altro estremo del *credito certo e legittimo* del Sig. Del Nobolo ascendente quanto alla *sorte* all'enunciata somma di Scudi 818. 6. 7. 1., ed in questa somma dichiarato nella precedente Sentenza in conformità della dimostrazione di un Perito Calculatore annessa alla Sentenza medesima, e fatta parte integrale di essa, non poteva controvertersi, essendo tal dichiarazione e liquidazione appoggiata ai più solidi fondamenti.

Poichè in un conteggio seguito fra le Parti il dì 10. Dicembre 1777. si vedeva concordemente fissato essere il Sig. Del Nobolo creditore in quel giorno del Petrelli della somma e quantità di Scudi 1069. — 7. — E per mezzo di Ricevute e di altri documenti incavillabili restava giustificato, essersi posteriormente aumentato detto credito fino alla somma in tutto di Scudi 1179. 4. 6. 1. per diverse dependenze e cause minutamente espresse nella suddetta dimostrazione, ed in specie per alcune somministrazioni sì di contanti, che di grasce fatte dal Sig. Del Nobolo al Petrelli, o ai di lui Lavoratori, per i quali il medesimo in una scritta di Affitto de' 5. Novembre 1773. si dichiarò di star mallevadore.

Essendo osservabile, che la valutazione di dette grasce si vedeva fatta dal perito sulla norma dei Prezzi corsi nei pubblici Mercati di
2 Monte Varchi ai tempi delle respettive somministrazioni, e perciò era giustissima, nè poteva ammetter difficoltà secondo ciò, che Io stesso modernamente avvertii in una *Pisana Nullitatis Cambii* 24. *Aprile* 1781. §. 17. *et segg.*

Or siccome viceversa il Sig. Del Nobolo, stante l'aver tenuti in Affitto in vigore della enunciata scritta del dì 5. Novembre 1773. diversi beni del Petrelli per Anni cinque, e per l'Annuo Canone di Scudi 80., era debitore a detto Petrelli di Scudi 320. importare di quattro

annate di Canone, e per la quinta Annata, a forma di ciò che convennero le parti nel sopraddetto conteggio de' 10. Dicembre 1777. per alcune particolari ragioni ivi espresse, non era il medesimo Sig. Del Nobolo debitore del Canone, ma del vero e natural prodotto dei suddetti beni, stato successivamente liquidato in Scudi 40. 4. 19. —, e conseguentemente ascendeva il debito del Sig. Del Nobolo alla somma in tutto di Scudi 360. 4. 19. —

Così detratta questa somma di Scudi 360. 4. 19. — dal totale del credito dello stesso Sig. Del Nobolo contro il Petrelli ascendente come sopra a Scudi 1179. 4. 6. 1., veniva questo a residuarsi nella somma e quantità di Scudi 818. 6. 7. 1. come appunto fu dichiarato nella precedente sentenza.

E che sopra questa residual somma fosse dovuto al medesimo Sig. Del Nobolo il *Frutto* alla ragione di 4. per Cento fino dal dì 5. Novembre 1778. era similmente incontrastabile perchè realmente da questo giorno in poi aveva espressamente convenuto il Petrelli nel suddetto conteggio de' 10. Dicembre 1777. di corrispondere al Sig. Del Nobolo il Frutto all' indicata ragione sopra quella somma della quale gli rimanesse allora debitore.

Finalmente non mancava al Sig. Del Nobolo neppure l' *Ipoteca*, altro degli estremi necessarj per ottenere la domandata immissione nei beni del suo debitore; perchè oltre ad essere stati generalmente *obbligati* a favore del Sig. Del Nobolo dal Petrelli *tutti i suoi beni*, tanto nel Chirografo di Affitto de' 5. Novembre 1773. quanto nel Chirografo di conteggio de' 10. Dicembre 1777., per l' osservanza di tutto ciò che in essi si conteneva, sì nell' uno che nell' altro Chirografo si vedeva di più espressamente pattuito, e dichiarato, che dovesse essere in facoltà del Sig. Del Nobolo il far *vendere* all' Asta Pubblica tanti *Effetti* del Petrelli per sodisfarsi di quel credito, che con Lui tenesse alla terminazione dell' Affitto.

E così sentita l' una e l' altra Parte è stato risoluto.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE C.

PISTORIEN. VINI.

16. *Maii* 1781.

ARGOMENTO.

Si dichiarano i debiti, e crediti respettivi resultanti da trasporto di vino, per cui il vettore è rimasto debitore di una parte di esso, e il proprietario debitor del vettore e di trasporto, e di valore di recipienti.

SOMMARIO.

1. *Quando una sentenza impone ad alcuno il rendimento di conti, senza però determinare il tempo, dentro il quale debba esser fatto, non può quello dirsi in mora fino a che non ha avuto la giudiciale interpellazione.*
2. *Nel giudizio di Appello possono supplirsi le prove tralasciate nel primo giudizio.*
3. *E' attendibile il deposto di colui, che per l' avanti fu mediatore nell' affare, sul quale depone.*
4. *Non può dirsi nemico proprio quegli, che per ragione di suo ufizio ha dovuto talvolta far ad altri delle parti non molto per avventura ad esso gradite.*
5. *Non è incongruo, che possa aver luogo il commodato nella stessa persona, la quale abbia, cioè, le due rappresentanze, quella, sotto la quale dà, e quella, sotto la quale riceve in commodato.*
6. *Il commodato si pone in essere anche a favor di terza persona, la quale però rappresenti direttamente quegli, che per suo comodo ha procurato a tal persona il commodato suddetto.*
7. *Resta a carico e peso del Commodatario la restituzione della cosa commodata, terminato che sia l' uso, per il quale fu commadata.*

Con sentenza proferita dalla Deputazione della Camera del Commercio a relazione della buona memoria del Sig. Auditore Bernardino Buratti il dì 12. Luglio 1780. fu dichiarato, di Barili 45. vino di Carmignano stati già consegnati fino dell'anno 1776. dal Rev. Signor Dott. Francesco Senesi a Giovanni Scotti navicellaro per trasportarsi a Livorno, rimaner debitore detto Scotti dell'importare soltanto di barili 5. e fiaschi 4. alla ragione di lire 46. la soma, ed aver reso il medesimo Scotti buon conto del restante di detto vino, e fu viceversa dichiarato lo Scotti Creditore del Sig. Dott. Senesi, non solo di un reliquato del nolo del suddetto vino, ma ancora del prezzo dei Fiaschi, che detto Scotti somministrò per il trasporto del medesimo vino a Livorno.

Avendo reclamato da questa sentenza il Sig. Senesi, deducendone in primo luogo la nullità, ed in subalterna condizione intentando contro la medesima il rimedio della restituzione in integrum, ed essendo caduta in me secondo il turno rotale la nuova commissione della causa, dopo il conveniente esame ho referito non costare nè della nullità della suddetta sentenza, nè delle cause della restituzione in integrum contro di essa pretesa, e domandata, e perciò la sentenza medesima, come valida e giusta, doversi in tutte le sue parti confermare.

Si pretendeva nulla detta sentenza supponendosi, che nel giudizio in cui essa emanò non fosse luogo ad esaminare e decidere di quanti barili di vino fosse debitore lo Scotti al Sig. Senesi, ma potesse e dovesse unicamente conoscersi se fosse giusta o ingiusta la valutazione dei barili 45. vino alla ragione di lire 46. la soma, e perchè due conformi sentenze de' 17. Dicembre 1778. e de'3. Luglio 1779. avessero già dichiarato debitore lo Scotti al Signor Senesi di barili 45. vino, e perchè nel decreto degli 11. Agosto 1779., che in grado di appello si rivedeva dal Giudice della passata istanza, nient'altro si contenesse fuori che la semplice dichiarazione di doversi valutare detti barili 45. vino alla ragione di lire 46. la soma. Ma questo discorso facilissimamente si riconosceva inconcludente, e del tutto inattendibile.

Poichè l'enunciate due sentenze de' 17. Dicembre 1778. e de'3.

Luglio 1779. non dichiararono lo Scotti debitore del Sig. Senesi dell' importare di barili 45. vino assolutamente, ma solo nel caso che non ne avesse fatto il dovuto *Rendimento di Conti*, al quale espressamente e principalmente lo condannarono, onde non precludevano, ma anzi positivamente lasciavano aperta allo Scotti la Strada di dare quel discarico, che dipoi ha dato, della massima parte di detto vino, e di giustificare, come ha giustificato, che rimaneva debitore solamente dell' importare di barili 5. e fiaschi 4.

Ed il decreto degli 11. Agosto 1779., che suppose debitore lo Scotti di tutta l'intera somma di barili 45., e di tutta questa somma procedè a liquidare la valuta, quanto era giusto, perchè emanato in un tempo in cui non aveva fatto lo Scotti quel rendimento dei conti a cui lo ammettevano le antecedenti sentenze, altrettanto meritava di esser revocato o moderato qualora il medesimo Scotti in grado di appello avesse fatto, come realmente fece, il suddetto rendimento di conti.

Non potendo pretendersi, che fosse impedito lo Scotti di fare questo rendimento di conti posteriormente a detto decreto degli 11. Agosto 1779., attesa la circostanza di non averlo esso fatto, come poteva, o prima che dal Sig. Senesi s'introducesse il giudizio di liquidazione terminato con quel decreto, o nel medesimo giudizio di liquidazione.

Mentre il non aver fatto lo Scotti detto rendimento di conti prima che il Sig. Senesi introducesse il giudizio di liquidazione non portava a veruna conseguenza per lui pregiudiciale, sempre che le due antecedenti sentenze, le quali lo avevano condannato a render conto, non gli avevano assegnato per tal effetto un certo termine, e conseguentemente, prima di procedere, per il non fatto rendimento di conti, alla liquidazione del totale del vino, era necessario l'interpellarlo a render conto, senza la quale interpellazione, non fatta nel caso nostro, non poteva egli dirsi in mora secondo ciò, che comunemente stabiliscono dopo i Testi in *Leg. mora* 32. *ff. de Usur. Leg.*
1 *vinum* 22. *et Leg. Lecta* 40. *Pactum autem ff. Si certum petat. et Leg. Si Insulam* 84. *ff. de Verbor. Oblig. Mascard. de probat. Conclus.* 1070. *num.* 7. *Barbos. Axiom.* 153. *num.* 2. *Salgad.*

Labyrint. Credit. part. 1. *cap.* 35. *num.* 58. *Ramon. Cons.* 50. *n.* 49. *et seqq. Rot. Rom. coram Royal decision.* 229. *num.* 10. *part.* 7. *et. dec.* 161. *num.* 14. *part.* 13. *et decis.* 85. *num.* 7. *part.* 14. *et coram Falconer. Tit. de Falsit. decis.* 6. *num.* 12.

E neppure portava a consegnenza pregiudiciale per lo Scotti, che le giustificazioni tendenti a dar discarico del controverso vino omettesse egli di farle in detto giudizio di liquidazione, essendo regola indubitata, che nel giudizio di appello possono supplirsi le prove tralasciate nel primo giudizio, come dopo i Testi letterali in *Leg. Scio* 2
ff. de Appellat. Leg. Eos. 6. §. *Si quis Cod. eod. et Leg. Per hanc* 4. *Cod. de tempor. et reparat. Appellat.* concordemente fermano *Donell. Comment. Jur. Civil. lib.* 28. *cap.* 8. §. 3. *et* 4. *Mascard. de Probat. Conclus.* 118. *num.* 1. *et seqq. Gratian. Discept. forens. cap.* 912. *num.* 20. *Scacc. de appellat. quaest.* 11. *num.* 28. *Afflict. decis.* 53. *per tot. Rot. Roman. coram Mantic. dec.* 374. *num.* 5. *et decision.* 303. *num.* 2. *et* 3. *part.* 9. *Recentior. e la Rot. nostr. in Florentina Taxationis Honorarij et Mercedis* 12. *Maii* 1775. §. *Et quod semper ec. coram Dom. meo Cosmo Ulivelli Rot. Audit. e la Volaterrana Beneficii del dì* 11. *Luglio* 1777. §. 23. *avanti di me infrascritto allora Auditore della Nunziatura Apostolica.*

Quanto poi alla pretesa ingiustizia della passata Sentenza, era veramente ardua impresa il sostenerla sì rispetto alla dichiarazione di rimaner debitore lo Scotti al Sig. Senesi di soli barili 5. e fiaschi 4. del controverso vino, sì rispetto all'altra dichiarazione di esser viceversa debitore il Sig. Senesi del prezzo dei fiaschi somministrati dallo Scotti per il trasporto di detto vino; che erano i due capi, dai quali per parte del Sig. Senesi si reclamava.

Che il debito dello Scotti si residuasse soltanto in barili 5. e fiaschi 4. come fu dichiarato nella passata Sentenza, lo dimostrava principalmente un fatto del medesimo Sig. Senesi, il quale nell'occasione di essere stato trattato (benchè inutilmente) con la mediazione del Sig. Dott. Ferdinando Giusti Cristiani Priore della Chiesa Parrocchiale di S. Cristina in Pilli, e Vicario Foraneo di Monsig. Vescovo di Pistoja, di commissione di quel Prelato, l'accomadamento del-

le differenze, che per ragione appunto di questo vino vertevano fra il Prete Senesi, e lo Scotti, non d'altro pretese debitore il medesimo Scotti, se non di *barili* 5. *e fiaschi* 4., sulla valutazione dei quali fu cotrastato avanti il suddetto Mediatore, conforme resultava dal giudicial deposto del mediatore medesimo.

Qual deposto era sommamente attendibile, e per trattarsi di persona, che, oltre il carattere e la dignità di cui era rivestita, aveva
3 fatte nell'affare del quale deponeva le parti di mediatore: *Farinacc. de Testib. quaestion.* 63. *num.* 224. *Posth. resolut. Civil.* 2. *num.* 2. *et num.* 19. *Palm. Nepot. Alleg.* 13. *num.* 8. *et* 9. *Constant. Vot. decis.* 283. *num.* 10. *Calderon. Resolut. Forens.* 42. *num.* 23. *et num.* 39. *Rot. Roman. coram Buratt. decis.* 168. *num.* 16. *et coram Peutinger. decis.* 348. *num.* 18. *et in Recentior. decis.* 276. *n.* 15. *part.* 10. *et decis.* 393. *num.* 10. *part.* 18. *Rot. nostr. int. Select. in Thesaur. Ombros. decis.* 20. *Tom.* 1. *pag. mihi* 327. *vers.* 27. e perchè quanto deponeva il Sig. Prior Cristini restava anche amminicolato ed avvalorato da tutti gli altri riscontri dati per parte dello Scotti in discarico dell'esito di circa barili 40., e ponderati nella *decisione del già Sig. Auditore Buratti*, alla quale su tal proposito serve il rimettersi.

Senza che giovasse l'opporre, come nella presente Istanza fu opposto per parte del Prete Senesi, che fra esso ed il predetto Signor Prior Cristini vegliassero delle inimicizie; poichè il giudicial deposto di alcuni Sacerdoti, indotti per testimoni dal medesimo Sig. Senesi ad oggetto di provare tali inimicizie, realmente non giungeva a porne in essere la prova, giacchè quei Testimoni deposero unicamente, che detto Sig. Prior Cristini, come Vicario Foraneo, e conseguentemente superiore del prete Senesi, dovè qualche volta fare al medesimo per ragione d'Uffizio delle parti, che a detto Sig. Senesi saranno state poco gradite, il che certamente non concludeva, che detto Sig. Prior Cristini fosse nemico del Sig. Senesi, e di più i
4 medesimi Testimoni nel loro esame concordemente e costantemente asserirono essere il suddetto Sig. Priore dotato di tutta l'onestà e probità, ed incapace di alterare la verità in danno e pregiudizio altrui.

Finalmente era anche giusto, che il Sig. Senesi venisse dichiarato, come lo fu nella passata Sentenza, debitore allo Scotti del prezzo dei fiaschi, serviti per il trasporto del controverso vino, e non restituiti da quelle persone, nelle mani delle quali il suddetto vino era passato; mentre non revocandosi in dubbio, che questi fiaschi per il trasporto di una Merce spettante al Sig. Senesi gli avesse somministrati lo Scotti, non poteva neppur controvertersi, che detti fiaschi fossero stati dallo Scotti *commodati* al Sig. Senesi.

Non potendosi dire, come si opponeva, che mancasse uno dei sostanziali requisiti del *Commodato*, cioè, la dazione o tradizione fatta dallo Scotti al Sig. Senesi di detti fiaschi stati sempre presso lo Scotti; perchè due diverse rappresentanze concorrevano nello Scotti, quella della propria persona, e l'altra di vettore di una merce spettante al Sig. Senesi, e che per interesse del medesimo doveva trasportarsi a Livorno; e la dazione o tradizione dei fiaschi venne lo Scotti nella prima rappresentanza a farla, e nella seconda rappresentanza a riceverla; onde come sarebbe stato un vero *commodato* fatto dallo Scotti 5
al Sig. Senesi, se il medesimo Scotti avesse somministrati i fiaschi ad una terza persona, che per interesse del Sig. Senesi avesse dovuto trasportare il controverso vino a Livorno, nei quali termini la dazione o tradizione dei fiaschi avrebbe dovuto reputarsi come fatta dallo Scotti al Sig. Senesi, perchè fatta a suo comodo, ed a persona, che 6
nel trasporto di detto vino per lui agiva e lui rappresentava, così doveva dirsi l'istesso anche nel caso presente, non ostante l'accidental combinazione di verificarsi nella stessa persona dello Scotti ambedue le suddette rappresentanze.

E posto ciò subentrava la regola di ragione ponderata nel motivo dell'antecedente Sentenza, e non impugnata neppure per parte del Sig. Senesi, cioè, che resta a carico e peso del commodatario la restituzione della cosa commodata, terminato che sia l'uso, per il quale fu commodata, regola, di cui fra gli altri *l'Ayblinger. in Pandect. Lib.* 13. *Tit.* 6. *num.* 27. *et num.* 42. *Harprect. in Instit. lib.* 3. 7
tit. 15. *num.* 50. ove i testi e le autorità concordanti.

E così l'una e l'altra parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

DECISIONE CI.

CASTRI FRANCI PECUNIARIA.

2. *Iunii* 1781.

ARGOMENTO.

. . . .

SOMMARIO.

1. *Chi dichiara di voler compensare, confessa di esser debitore.*
2. *Un tribunale non può conoscere di quelle cose, che già pendono avanti un Tribunale diverso.*
3. *Il non fatto rendimento di conti della tenuta amministrazione fa presumere, che l' Amministratore siasi sodisfatto del suo credito.*
4. *Non deve ritardarsi di troppo la esazione di un credito certo, e liquido di fronte ad altro credito reso torbido, e incerto per fatto proprio di quello, che pretende di compensare.*
5. quae sunt temporaria ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum.

Ad istanza dei Sigg. Domenico et altri Fratelli e Figli del fu Sargente Bernardino Guerrazzi furono intimati per gli atti del Sig. Potestà di Castel Franco di sotto il di 17. Settembre 1779. i Sigg. Dott. Gio. Maria et altri Fratelli e figli del già Sig. Bartolommeo Franciosini eredi del fu Sig. Dott. Anton Francesco Franciosini loro Patruo al pagamento del capitale di una scritta cambiaria di scudi 100. passivamente creata da detto Sig. Dott. Anton Francesco Franciolini col predetto Sig. Sargente Bernardino Guerrazzi fino sotto dì 5. Giugno 1708., e dei Frutti in essa convenuti fino all' estinzione del Cambio.

Avendo contradetto a tal intimazione i Sigg. Fratelli Francio-

sini, con sentenza del suddetto Sig. Potestà di Castel Franco non solo fu revocata l'intimazione ai medesimi fatta ad istanza dei Sigg. Guerrazzi per causa di detta scritta di cambio, ma inoltre fu annullata la detta scritta, e vennero viceversa condannati gli stessi Sigg. Guerrazzi a pagare ai Sigg. Franciosini (conforme questi per modo di reconvenzione avevano domandato) in ordine a una Sentenza proferita già dal soppresso Magistrato del Proconsolo a favore del Sig. Dott. Anton Francesco Franciosini e contro il Sig. Sargente Bernardino Guerrazzi ne' 20. Giugno 1720., e ad un Successivo Decreto di Liquidazione de' 12. Agosto 1720. la somma di scudi 55. 6. 12. 8.

In grado di appello essendo stata a me diretta dal Magistrato de' Pupilli la Commissione di conoscere della giustizia o ingiustizia di detta sentenza, ho creduto che dovesse la medesima in parte riformarsi, e correggersi, ed in parte confermarsi, poichè ho referito doversi assegnare ai Sigg. Guerrazzi il tempo e termine di mesi quattro ad aver reso conto ai Sigg. Franciosini dell'amministrazione tenuta dal fu Sig. Sargente Bernardino Guerrazzi negli Anni 1708. e 1709. dei beni del già Sig. Dott. Anton Francesco Franciosini, e fatto detto rendimento di conti, a quella somma, di cui per dependenza di detta amministrazione resultasse esser rimasto debitore di dettoSig. Dott. Franciosini il prefato Sig. Sargente Guerrazzi, siccome ancora all'altro credito già dichiarato e liquidato a favore del medesimo Sig. Franciosini contro l'istesso Sig. Guerrazzi nell'enunciata Sentenza e successivo Decreto del soppresso Magistrato del Proconsolo, doversi contrapporre il credito respettivamente derivante a favore dei Sigg. Guerrazzi contro i Sigg. Franciosini dalla suddetta scritta Cambiaria tanto per la sorte, quanto per i frutti, che fossero di ragione dovuti in ordine alle veglianti Leggi dei Cambj, ed in tal forma doversi procedere alla final liquidazione di detti respettivi interessi delle suddette parti, e alla formazione del resto de' resti; spirato poi detto termine di Mesi quattro, e non fatto dai Sigg. Guerrazzi il suddetto rendimento di conti, ho referito doversi in tal caso, ed ora per allora, assolvere i Sigg. Franciosini dalle cose contro di essi pretese e domandate dai Sigg. Guerrazzi per dependenza di detto Cambio, e viceversa doversi in tal caso, ed ora per allora, condannare i mede-

simi Sigg. Gurrazzi a pagare a detti Sigg. Franciosini il Credito già dichiarato e liquidato nella sopra enunciata sentenza e successivo decreto del soppresso Magistrato del Proconsolo.

Venendo a render ragione di questo mio sentimento, premetto in fatto, che il già Sig. Dott. Anton Francesco Franciosini fino sotto di 9. Dicembre 1716. esibì negli atti del soppresso Magistrato de' Conservatori di Legge una scrittura di domanda, nella quale chiese di esser dichiarato creditore del Sig. Sargente Guerrazzi per il patrocinio di alcune sue cause, chiese altresì, che venisse astretto il medesimo Sig. Guerrazzi a rendergli conto dell' Amministrazione tenuta negli Anni 1708. e 1709. dei proprj beni di detto Sig. Franciosini, passò a dichiarare, che tanto le somme, delle quali gli era Debitore il Sig. Guerrazzi per patrocinio di cause, quanto le somme, delle quali fosse per resultargli debitore nel rendimento di conti di detta Amministrazione dovevano *contrapporsi* e *compensarsi* nei respettivi tempi col *Cambio passivo*, che teneva lo stesso Sig. Franciosini col Sig. Guerrazzi in ordine alla scritta de' 5. Giugno 1708. quale poi in conseguenza delle istanze fattene dal Sig. Franciosini fu prodotta dal Sig. Guerrazzi in quel giudizio, e concluse facendo istanza, che venisse condannato il Sig. Guerrazzi a pagare ogni reliquato, di cui fatta la suddetta contrapposizione e compensazione rimanesse debitore al medesimo Sig. Franciosini.

Sebbene a tal domanda opponesse in principio il Sig. Guerrazzi fralle altre eccezioni, che non costava dell' Amministrazione da lui tenuta dei beni del Sig. Franciosini, attese però le successive giustificazioni da questo fatte, non fu più in grado il medesimo Sig. Guerrazzi di negarla, ma anzi espressamente la confessò in una scrittura di eccezioni de' 23. Gennaio 1716. ab Incarn. nella quale oppose „ ivi „ Perchè rispetto al preteso rendimento di conti dell' Amministrazione delli effetti patrimoniali del Sig. ex adverso *tenuta dal* „ *Sig. Comparente*, il medesimo ha puntualmente corrisposto a detto „ Sig. ex adverso con il ritratto dei frutti delli effetti suddetti, conforme è pronto a giustificare bisognando ec. „

Nel tempo medesimo che si agitava fra dette parti avanti il Magistrato dei Conservatori di Legge un tal Giudizio, il quale non ap-

parisce che rimanesse terminato con una sentenza, conoscendo il Sig. Dott. Franciosini, che spettava al soppresso Magistrato del Proconsolo il dichiarare e liquidare il Credito da lui dedotto contro il Signor Guerrazzi per dependenza del patrocinio di cause convolò a detto Magistrato del Proconsolo, dal quale con l'enunciata sentenza de' 20. Giugno, e col successivo decreto de' 12. Agosto del medesimo Anno fu finalmente dichiarato e liquidato questo credito in somma di scudi 55. 6. 12. 8.

A fronte di tali fatti resultanti dagli atti dei Giudizj stati già agitati fra le suddette parti nei Tribunali del Proconsolo e dei Conservatori di Legge riprodotti nella causa presente non era luogo all' assoluta conferma della sentenza del Sig. Potestà di Castel Franco, il quale, come apparisce dalla lettera stessa della sua Sentenza, procedè col supposto, che il Magistrato del Proconsolo nella precitata Sentenza de' 20. Giugno 1720. avesse dichiarato insussistente il credito del Sig. Sargente Guerrazzi contro il Sig. Dott. Franciosini per dependenza della scritta di cambio, ogni qual volta dichiarò i crediti dedotti dal Sig. Dott. Franciosini contro il Sig. Guerrazzi per patrocinio di cause, e quindi abbracciando le istanze fatte per modo di reconvenzione dal Sig. Guerrazzi l'esaudì solamente in parte, e dalle altre assolvè il Sig. Dott. Franciosini; l'insussistenza di questo supposto essendo chiara ed incontrastabile per più ragioni.

Primo, perchè quantunque la scritta di cambio fosse stata prodotta dal Sig. Guerrazzi anche avanti il Magistrato del Proconsolo, per altro non ne era stata fatta parola dal medesimo Sig. Guerrazzi nella scritta di *Reconvenzione*, dentro i limiti della quale doveva certamente intendersi ristretta la condanna e respettiva assoluzione contenuta nell' enunciata sentenza de' 20. Giugno 1720. nel capo che cominciava „ *item amplectentes caput Reconventionis propositae per dictum D. Bernardinum Guerratium ec.* „

Secondo, perchè il medesimo Sig. Dott. Franciosini si era già dichiarato avanti il Magistrato de' Conservatori di Legge, e lo aveva ripetuto avanti lo stesso Magistrato del Proconsolo in una sua scrittura de' 9. Marzo 1716. ab Incarn., che intendeva di *compensare* i suoi *crediti* col *cambio*, onde era venuto a riconoscersi ed a confessarsi debitore di

1 detto cambio per, ciò che avvertono *Bald. in Leg. Cum Papinianus num.* 8. *cod. de sentent. et interloq. dec. in Leg. Nam videtur num.* 4. *ff. de regul. iur. Natt. cons.* 134. *num.* 3. *Posth. Resolut. Civil.* 102. *num.* 9. *Rocc. disp. iur. select. cap.* 155. *num.* 1. *Polit. de dot. diss.* 41. *n.* 37. *Surd. dec.* 24. *num.* 7. *Rot. Rom. coram. Merlin. dec.* 254. *num.* 2. *et cor. Bich. dec.* 168. *num.* 3. *et cor. Peutinger. decis.* 362. *num.* 2. *et in recen. decis.* 437. *num.* 3. *part.* 13. *et coram Falconer. tit. de censib. dec.* 16. *num.* 8. *Rot. nostr. cor. Magon. dec.* 44. *num.* 8. *et cor. de Comitib. dec.* 113. §. 2. *num.* 9.

Terzo finalmente, perchè quanto era Giudice competente il Magistrato del Proconsolo per dichiarare il credito del Sig. Dottore Franciosini derivante da patrocinio di Cause, altrettanto era incompetente per dichiarare sopra la sussistenza o insussistenza del cambio, e per decidere, se questo dovesse compensarsi, o no, con i crediti del Sig. Franciosini; tanto più che sopra tali questioni pendeva già il Giudizio avanti il Magistrato dei conservatori di Legge, onde aveva luogo
2 il disposto della *Leg. ubi caeptum. ff. de Iudic.* ed il medesimo Sig. Dottore Franciosini in una informazione data fin d'allora al Giudice relatore della Causa agitata avanti il Magistrato del Proconsolo si espresse, che da quel Giudice doveva soltanto conoscersi se fossero giuste o eccessive le mercedi da lui domandate, e che le altre questioni vertenti fra esso ed il Sig. Guerrazzi, nominatamente anche la suddetta *compensazione* o *contrapposizione*, erano d'inspezione del Magistrato dei Conservatori di Legge e suo Assessore.

All'opposto costando dai suddetti atti, che il fu Sig. Sargente Bernardino Guerrazzi aveva tenuta nei sopra indicati tempi l'amministrazione dei beni del Sig. Dottore Franciosini, non era giusto dichiarar contrapponibile al credito, che il Sig. Guerrazzi aveva contro il Signor Franciosini per dependenza della scritta di cambio, il solo credito, che respettivamente aveva il Sig. Franciosini contro il Sig. Guerrazzi in ordine alla enunciata sentenza e successivo decreto del Magistrato del Proconsolo; perchè non rendendosi conto dagli eredi di detto Sig. Sargente Guerrazzi della suddetta amministrazione era luogo a presumer sodisfatto il medesimo Sig. Sargente del suo credito cambiario, secondo la notissima regola, di cui *Surd. Cons.*

290. *num.* 33. *Noguerol. Allegat.* 40. *num.* 29. *et seqq. Gratian. discept. Forens. cap.* 129. *num.* 21. *et* 22. *Cyriac. controv.* 76. *num.* 8. *Salgad. Labyrint. credit. part.* 3. *cap.* 7. *num.* 18. *de Luc. de* 3
Dot. Discors. 94. *num.* 5. *Rot. Roman. coram Cavaler. decis.* 453. *num.* 3. *et coram Bich. decis.* 380. *num.* 15. *et coram Ansald. decis.* 26. *num.* 7. *et decis.* 628. *num.* 1. *et coram Falconer. de solut. decis.* 25. *num.* 10. *et cor. Kaunitz. decis.* 201. *num.* 4.

Ed in vista di questa regola dovevasi assegnare, come è stato a mia relazione assegnato, nn discreto termine agli eredi di detto Sig. Sargente Guerrazzi ad aver reso conto di detta amministrazione all' effetto che, fatto questo rendimento di conti, tanto la somma di cui resultasse debitore il predetto Sig. Guerrazzi del Sig. Franciosini per causa della suddetta amministrazione, quanto l'altro debito del medesimo Sig. Guerrazzi già dichiarato e liquidato per la sentenza e Decreto del Magistrato del Proconsolo, potessero contrapporsi al credito cambiario dello stesso Sig. Guerrazi, come era di ragione, e come già fu precisa volontà del Sig Dottore Franciosini, da lui spiegata nei sopra enunciati Giudizj, e viceversa all'effetto che, non fatto dentro il divisato termine il suddetto rendimento di conti, non restasse ritardata ulteriormente agli eredi del Sig. Franciosini l'esazione di un credito certo, e liquido, qual'era quello dipendente dalla sentenza e decreto del Proconsolo, per il credito cambiario dedotto dagli eredi del Sig. Sargente Guerrazzi, reso torbido ed illiquido dall'amministrazione da esso tenuta dei beni del Sig. Franciosini, e dal non 4
fatto rendimento di conti di tale amministrazione, conforme stabiliscono *Pacific. de Salvian. interdict. cap.* 2. *inspect.* 2. *num.* 42. *de Luc. de Credit. discors.* 60. *num.* 6. *Ansald. de commerc. discors.* 37. *num.* 2. *Rot. Roman. coram Cels. decis.* 166. *num.* 18. *et coram Buratt. decis.* 326. *num.* 5. *et coram Ansald. decis.* 823. *num.* 3. *et coram Caprar. decis.* 284. *num.* 15. *et cor. Rezzonic. decis.* 270. *num.* 10. *et* 13.

Nè giovava l'opporre, come si opponeva per parte dei Sigg. Guerrazzi, che dovesse dirsi ormai perenta l'Istanza del Giudizio già introdotto dal Sig. Dottor Franciosini avanti il soppresso Magistrato

dei Conservatori di Legge per astringere il Sig. Sargente Bernardino loro autore al rendimento di conti della suddetta amministrazione.

Poichè quanto sarebbe stata forse valutabile questa circostanza in pregiudizio degli eredi del Sig. Dottore Franciosini, se essi avessero presentemente voluto nel carattere di attori agitare contro gli eredi del Sig. Sargente Guerrazzi per esigere il rendimento di conti dell' amministrazione già tenuta da detto loro autore dei beni del Sig. Dottor Franciosini, altrettanto era la divisata circostanza inconcludente, ogniqualvolta i Sig. eredi Franciosini convenuti presentemente dai Sigg. eredi Guerrazzi per causa della scritta cambiaria già dedotta nel giudizio agitato avanti il Magistrato de' Conservatori di Legge, solo per modo di eccezione, ed a loro difesa, allegavano il non fatto rendimento di conti dell' amministrazione tenuta da detto Sig. Sargente Guerrazzi dei beni del loro autore, rendimento di conti domandato in quel giudizio dal Sig. Dottor Franciosini, ma dal Sig. Sargente Guerrazzi non effettuato, applicandosi in questi termini la volgata regola „ *Quae sunt temporalia ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum* „ regola, di cui fra gli altri *Barbos. Axiom.* 28. *num.* 1. *Ridolphin. Prax. part.* 1. *cap.* 13. *num.* 265. *Card. de Luc. de Iudic. discors.* 38. *num.* 3. *Paulut. dissertat. Legal.* 45. *num.* 64. *tom.* 1. *Surd. decis.* 277. *num.* 17. *Rot. Rom. Coram Rojas decision.* 168. *num.* 10. *et in Recent. decision.* 240. *num.* 18. *et seqq. part.* 5. *et decision.* 379. *num.* 11. *part.* 17.

E così l'una e l'altra parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Auditore di Ruota.

DECISIONE CII.

FLORENTINA SEU ARRETINA RECONVENTIONIS

15. *Iunii* 1781.

ARGOMENTO.

Deve ritornare al chiamato al livello, e fidecommisso il fondo livellario, e fidecommissario alienato in pregiudizio dei compresi nell' investitura livellaria, e dei chiamati al fidecommisso.

SOMMARIO.

1. *A forma della Legge di ammortizzazione del* 1751. *è necessario il Regio assenso, perchè possa renunziarsi il livello alla Manomorta, e così devolverne ad essa l'util dominio.*
2. *Il chiamato al livello di Manomorta ha diritto di recuperarlo, subitochè prima della Legge del* 1769. *fu alienato in pregiudizio dei successivi compresi nella investitura livellaria.*
3. *Non può alienarsi un livello in pregiudizio dei successivi chiamati al Fidecommisso, che quello comprende.*

Conforme ho creduto, per le ragioni esposte nella contemporanea decisione *Florentina seu Arretina Pretensae rei vindicationis*, doversi confermare la sentenza del Clarissimo Magistrato Supremo de' 29. Settembre 1780. in quella parte, in cui assolvè i Sigg. Marchesi Carlo e fratelli Renuccini, e per essi il Sig. Anton Francesco Cardi

loro rilevatore dalle cose pretese e domandate per parte dei Monaci Vallombrosani di S. Ignazio di Arezzo in ordine a un pezzo di terra o piaggia di staja 10. venduta dal fu Sig. Alfier Giuseppe Cardi al già Sig. Marchese Folco Renuncini per istrumento rogato da Messer Iacopo Vinci il dì 10. Aprile 1755. ugualmente ho trovata meritevole di conferma la stessa sentenza anche nell'altra parte, in cui abbracciando la causa di *riconvenzione* promossa per parte di detto Sig. Anton Francesco Cardi contro i suddetti Monaci, dichiarò doversi il medesimo Sig. Cardi reintegrare al Livello delle *Staja* 16. di Terra, o sia piaggia, situata nella Potesteria di Castel Franco in luogo detto *Urbini* dalla soppressa Abbazia di S. Salvadore a Soffenna, a cui è surrogata la moderna Abbazia di S. Ignazio di Arezzo, per istrumento rogato da Ser Piero dal Ponte a Sieve il dì 27. Agosto 1569. già concessa a livello a Gino di Lodovico Capponi, passata poi in forza di cessione e renunzia fattane dai Capponi per istrumento rogato da Ser Zanobi Paccalli il dì 22. Ottobre 1591. in Francesco di Girolamo Cardi, il quale ne riportò da detta Abbazia l'Investitura per se e per tutta la sua Linea Masculina mediante un istrumento rogato da Ser Francesco Migliorati il dì 23. Dicembre 1593., e finalmente renunziata alla suddetta Abbazia di S. Salvadore a Soffenna dal prenominato Sig. Alfier Giuseppe Cardi per istrumento rogato da Ser Francesco Macchianti il dì 5. Marzo 1760.

La giustizia di detta antecedente sentenza in questa parte era evidentissima; non solamente perchè l'Abbazia riportò nel 1760. dal Sig. Alfier Giuseppe Cardi la renunzia di detto livello, senza impetrare il regio assenso, che secondo la Cesarea Legge di ammortizazione dell'anno 1751. era necessaria per l'effetto, che legittimamente e validamente si devolvesse alla stessa Abbazia l'util dominio del Fondo livellario.

Ma molto più perchè non controvertendosi in fatto, che il Sig. Anton Francesco Cardi fosse descendente per linea masculina da Francesco di Girolamo Cardi, il quale dopo riportata dai Capponi nell'anno 1591. la cessione del livello della piaggia di *staja* 16. ne ottenne dall'Abbazia mediante il suddetto istrumento de'23. dicembre 1593. l'investitura *per se e per tutta la sua linea masculina*, e nel

suo testamento rogato da Ser Andrea Andreini il dì 2. Giugno 1592. indusse un Fidecommisso, letteralmente comprensivo anche del suddetto fondo livellario, ed a cui invitò tre suoi figli e le loro linee masculine, con la dichiarazione, che „ *sempre mancata la linea masculina d'uno* „ *delli detti suoi figlioli, gli succeda l'altra linea masculina,* „ e con l'espressa proibizione dell'alienazione.

Quindi ne derivava, che il medesimo Sig. Anton Francesco Cardi, come quello, in cui si verificava la doppia qualità di compreso nell'investitura livellaria, e di chiamato al fidecommisso, e nel quale anzi, per essersi estinta colla morte del Sig. Alfier Giuseppe Cardi altra linea masculina derivante dal suddetto Francesco di Girolamo Cardi, erano
presentemente riunite tutte le ragioni sì livellarie, che fidecommissarie, 2
avesse tutto il diritto di recuperare il controverso fondo distratto nell' anno 1760. da detto Sig. Alfier Giuseppe, a cui prima della Legge di ammortizzazione dell'anno 1769. mancava la potestà di alienarlo in pregiudizio dei successivi compresi nell'investitura livellaria, come stabiliscono *Bald. in Auth. si quas ruin. num.* 10. *Fulgin. de iur. Emphyt. tit. de contract. Emphyt. quaest.* 24. *num.* 21. *et tit. de Alienat. quaest.* 8. *num.* 2. *et* 3. *Altograd. controv. num.* 24. *lib.* 1. *Spad. cons.* 183. *num.* 12. *lib.* 3. *Costant. Vot. Decisiv.* 499. *num.* 15. *Rot. Roman. decis.* 55. *num.* 9. *et num.* 11. *part.* 10. *et decis.* 332. *num.* 2. *part.* 19. *Recentior. et coram Falconer. tit. de Emphyt. decis.* 1. *num.* 8. e molto più mancava la potestà di alienarlo in pregiudizio dei successivi chiamati al fidecommisso, secondo ciò, che fermano l'*Add. ad decis.* 150. *num.* 5. *part.* 9. *tom.* 1. *recentior. Rot. Roman. in Recent. decision.* 408. *num.* 9. *part.* 5. *tom.* 1. *et decis.*
310. *num.* 1. *et seqq. part.* 12. *et coram Falconer. de Fideicommiss.* 3
decis. 5. *num.* 6. *et* 7. *et decis.* 43. *num.* 1.

Nè giovava ai Monaci, per sostenere l'alienazione fatta dal Sig. Alfier Giuseppe Cardi di detto fondo livellario e fidecommissario, il ricorrere allo scorporo, che ottenne il medesimo Sig. Alfier Giuseppe del fidecommisso di Francesco di Girolamo Cardi, ed in forza del quale vendè al Sig. Marchese Folco Renuccini per istrumento rogato da Messer Iacopo Vinci il dì 10. Aprile 1755. il podere detto *degli Urbini.*

Poichè il suddetto fondo livellario e fidecommissario non poteva certamente dirsi alienato dal Sig. Alfier Giuseppe in ordine alla facoltà accordatagli di scorporare il suddetto fidecommisso, quando nell' Istrumento della renunzia fatta dal medesimo Sig. Alfier Giuseppe all' Abbazia padrona diretta del suddetto fondo livellario e fidecommissario neppur per ombra si vedeva enunciata l' ottenuta facoltà di scorporo; e specialmente poi quando il prezzo di tal renunzia nella somma di scudi 10. appariva da detto istrumento non erogato nelle cause, per le quali era stato accordato lo scorporo, ma bensì incassato liberamente dal renunziante.

E così l' una e l' altra parte informando ec.

Giuseppe Vernaccini Aud. di Ruota.

FINE DEL SECONDO TOMO

INDICE
DELLE MATERIE
CONTENUTE IN QUESTO SECONDO VOLUME.

ACCESSO.

Per ciò che riguarda il materiale stato del luogo cadente sotto l'oculare ispezione, deesi deferire intieramente all'accesso giudiciale, formandone una prova certa e superlativa: *dec.* 74. *n.* 1. *pag.* 229.

ACQUA.

Non può temersi danno futuro, e quindi non vi è più luogo all'accusa, quando prima della contestazione della lite sia stato tutto rimesso nel primo stato, e lo scolo dell'acque sia stato remosso dal nuovo sito: *dec.* 76. *n.* 5. *pag.* 242.

AGNAZIONE – AGNATO.

L'aver voluto il testatore, che il chiamato alla successione prenda sempre il di lui cognome, non induce la presunzione di voler preferita l'agnazione alla cognazione: *dec.* 78. *n.* 6. *pag.* 261.

Si esclude dal testatore l'idea dell'Agnazione, quand'egli ha chiamati in primo luogo dei congiunti ad esso per cognazione, avendone di quelli congiunti per Agnazione: *ivi. n.* 7. Molto più poi si esclude, se il testatore ha espressamente dichiarato il motivo, per cui ha chiamati i Cognati in preferenza degli Agnati: *n.* 8. *pag.* 262

ALIMENTI.

Nessuno può esser tenuto a somministrare gli alimenti, quando non ha assegnamenti superiori al bisogno proprio e della sua famiglia: *dec.* 65. *n.* 7. *pag.* 163.

Il figlio per disposizione di ragione è tenuto a supplire agli alimenti delle madre: *dec.* 66. *n.* 1. *pag.* 167.

Non può dirsi esorbitante la tassazione fatta dal Giudice degli alimenti in favore della Vedova finchè non si conosce lo stato del Patrimonio, e quando la Vedova oltre a' frutti dotali dovrebbe avere per disposizione del Marito il trattamento superiore ai frutti dotali medesimi: *ivi n.* 2.

Non si devono imputare nella prestazione degli alimenti tassati alla Vedova i pochi mobili, che ella abbia avuto, allorchè questi possono, e debbono stare in compensazione di altri crediti, che ha sopra il Patrimonio del Marito defunto: *n.* 3. *p.* 168.

Non è tenuta la Vedova a imputare nella prestazione degli alimenti la pigione della casa, che ella ha abitata col figlio *jure familiaritatis*, e specialmente se il figlio per necessità abbia dovuto continovare nella conduzione della casa medesima: *ivi. n.* 4.

T. II. a

Quando il Giudice tassa gli alimenti alla Vedova purchè cessino alla restituzione della dote, e si diminuiscano in proporzione che questa venga pagata, non si fa luogo a tal diminuzione, se il Creditore suo, e con le sue ragioni dotali percipa i frutti del suo credito dall'eredità, stante che il Giudice ha voluto soltanto, che cessasse, o diminuisse la prestazione, quando la dote restituita o tutta, o in parte alla Vedova la ponga in caso di potersi alimentare per se stessa: *n.* 5. *pag.* 169.

Procedono d'ugual peso l'onere di dotare, e quello d'alimentare: *dec.* 73. *n.* 1. *pag* 222.

La figlia appena nata acquista sui beni paterni sì per la dote, come per gli alimenti un'azione esperibile contro chiunque fosse per essere in appresso il possessore di detti beni: *n.* 2. *pag.* 223.

Le femmine escluse dalla successione in concorso degli Agnati maschi del padre, avo, o altro ascendente, debbon conseguire dai beni di questi non solamente la dote, ma gli alimenti eziandio, finchè non si maritino, i quali per conseguenza si debbon loro *jure actionis*: *ivi n.* 3.

Gli alimenti dovuti *jure actionis* possono giustamente domandarsi anche per il tempo passato: *n.* 4. *pag.* 224.

E la persona alimentanda non deve costringersi a riceverli in casa dell'alimentante. *ivi n.* 5.

Gli alimenti, comunque dovuti *officio judicis*, possono domandarsi anche per il tempo passato, quando chi gli chiede abbia dovuto per sussistere creare dei debiti: *ivi n.* 6.

Quantunque si domandino gli alimenti *officio judicis*, l'alimentando non è tenuto a ricevergli in casa dell'alimentante, quando si temano per parte di questo sevizie, scandoli, e siasi questionato da esso sul diritto agli alimenti medesimi con delle eccezioni interessanti il decoro di detto alimentando: *n.* 9. *pag.* 225.

La tassazione degli alimenti deve regolarsi sulla maggiore, e minore età dell'alimentando, in proporzione, cioè, dei bisogni e delle necessità a cui va sottoposto: *n.* 10. *pag.* 226.

La somma di mezza lira, o un paolo, a cui si faccian ammontare gli alimenti giornalieri, è tenuissima, e ristretta alle sole necessità naturali. *ivi n.* 11.

AMMINISTRATORE.

Gli Amministratori non possono dichiararsi debitori, se non previo un rendimento di conti, dal quale resulti se sono, o no, effettivamente debitori: *dec.* 75. *n.* 3. *pag.* 238.

Senza un rendimento di conti non si può verificare, se la inesazione dei nomi dei debitori è dipesa da negligenza dell'Amministratore, ossivvero perchè sono per se stessi inesigibili e cattivi: *ivi n.* 4.

Al qual rendimento di conti se dentro un certo tempo non devenga l'amministratore, deesi condannare al pagamento dell'importare di detti debiti, meno quelli però, che siano affetti da chiara e patente inesigibilità: *n.* 5. *pag.* 239.

Il non fatto rendimento di conti della tenuta amministrazione fa presumere, che l'Amministratore siasi sodisfatto del suo credito: *dec.* 101. *n.* 3. *pag.* 523.

APPELLO.

Si ammette l'appello dai decreti interlocutorj, subitochè apparisce della loro ingiustizia, e conseguentemente del gravame inferito: *dec.* 62. *n.* 1. *pag.* 142.

Nel giudizio d'appello possono supplirsi le prove tralasciate nel primo giudizio: *dec.* 100. *n.* 2. *pag.* 515.

ARGOMENTO.

L'argomento *a contrario sensu* nella interpretazione di qualunque disposizione è *de jure* valido e permesso: *dec.* 65. *n.* 4. *pag.* 161.

Non può argomentarsi dall'uno all'altro caso, quando questi sono fra loro diversi: *dec.* 86. *n.* 6. *pag.* 355.

ARRESTO.

L'arresto o l'esecuzione non si dichiara irrita del tutto, ma solo per la quantità eccedente il vero debito: *dec.* 93. *n.* 21. *pag.* 457.

Lo che procede in forza di una certa equità vigente nei Tribunali, ne' quali si procede dietro l'unica ispezione della verità del fatto, e molto più fra i mercanti: *ivi n.* 22.

Specialmente poi avuto riguardo alla disposizione dello statuto del Tribunale di mercanzia lib. 8. rub. 2. e alla di lui Riforma §. ult. *n.* 23. *pag.* 458.

La qual norma di giudicare deve praticarsi anche rapporto agl' esteri, sendochè la disposizione di detto statuto si fondi nella divisata equità: *ivi n.* 24.

La ragione del sullodato statuto è diretta a provvedere, che il creditore non sia soggetto a inutil circuito: *ivi n.* 26.

ASSICURAZIONE.

Il giusto premio della doppia assicurazione del lucro e del capitale non consiste, che in due terzi del lucro.

ATTO – ATTORE.

In dubbio dee presumersi, che non in nome altrui, ma per proprio interesse alcuno dia luogo a degli atti giudiciali: *dec.* 59. *n.* 8 *pag.* 109.

L'attore deve provare il fondamento della propria intenzione: *decis.* 76. *num.* 1. *pag.* 241.

Allorchè in qualunque atto si ha relazione ad un atto diverso, non importa, che sieno enunciate tutte le parti di questo, intendendosi con quella relazione di aver rapporto all'intiero contesto di esso: *dec.* 86. *n.* 5. *pag.* 353.

Non può ad alcuno pregiudicare un atto, alla stipulazione dèl quale non sia intervenuto veruno degli autori di esso: *dec.* 98. *n.* 4. *pag.* 507.

AZIONI IN GENERE.

Le azioni personali *in rem scriptae* possono, ad elezione dell'attore, legittimamente intentarsi tanto nel foro del reo convenuto, quanto nel foro *rei sitae*: *dec.* 77. *n.* 2. *pag.* 248.

AZIONI IN SPECIE.

All'effetto di potere intentare efficacemente l'azione *aquae pluviae arcendae* è mestieri provare, che veramente l'acqua trasmessa in altro sito medianti i fatti lavori vi abbia recato danno e pregiudizio: *dec.* 76. *n.* 2. *pag.* 241.

La detta azione può intentarsi non tanto per il danno e pregiudizio attuale, quanto ancora per quello futuro e possibile: *n.* 4. *pag.* 242.

La medesima è un'azion personale, ond'è, che non contro il proprietario del fondo, ma sì contro il lavoratore di esso, che ha fatti dei lavori tali da mandar l'acqua in altra parte, s'intenta l'azione medesima: *n.* 6. *pag.* 243.

AUMENTO DOTALE.

Si fa luogo all'aumento dotale ogni qualvolta il marito riduca ad una somma unica la dote costituita, e la quantità aggiunta, e allora nell'aumento succedono gli eredi della moglie, non quei del marito: *dec* 95. *n.* 7. *pag.* 482.

L'aumento dotale, quando dal marito è ridotto con la dote ad una sola somma, morto questo, non passa ai figli del primo letto, ma è un libero patrimonio della donna, e talvolta passa negli estranei: *n.* 11. *pag.* 483.

BENEFIZIO DELLA COMPETENZA.

Il benefizio della competenza ha luogo fra madre e figlio, come quello, di cui deve godere il debitore, quando concorre fra lui e il creditore una così stretta congiunzione di sangue: *dec.* 65. *n.* 6. *pag.* 163.

BENI.

Allorchè non apparisce dalla decima quali sieno le respettive porzioni di beni tangenti a due diverse famiglie, si dee presumere, ove non si provi il contrario, che a ciascheduna di esse ne spetti la metà: *dec.* 68. *n.* 1. *pag.* 191.

Non è verosimile, che alcuno, potendo unire ai beni, che già possiede, altri beni adiacenti, e capaci di formare un sol corpo, abbia omesso di eseguire tale operazione: *dec.* 87. *n.* 11. *pag.* 371.

E ciò è tanto meno verosimile, quando su questi abbia per molto tempo già fatti dei miglioramenti notabili, e delle spese eccessive: *ivi n.* 12.

Quando alcuno nel testamento chiama suoi i lavoratori di una tenuta, dichiara concludentemente, che questa è nel suo dominio: *n.* 14. *pag.* 372.

L'ordinare, che fa il testatore, di rinvestire i suoi crediti in tanti beni stabili, induce la certezza, che egli pur in vita abbia rinvestito un suo credito in certi beni, de'quali vorrebbesi a lui per tal titolo contrastare il dominio: *ivi n.* 15.

CAMBIALI.

Per il pagamento delle lettere di cambio, tanto contro il trattario, che le abbia accettate, quanto contro lo scrivente, o girante, nel caso, che ritornino non adempite, ha luogo la via esecutiva: *dec.* 85. *n.* 1. *pag.* 338.

Nelle piazze d'Italia resta inefficace, e di niun momento l'accettazione della lettere di cambio fatta dal Trattario, a cui non sia, nè possa esser nota la già seguita, o imminente decozione del traente, palesandosi prima della scadenza del pagamento tal decozione: *n.* 3. *pag.* 340.

Secondo le piazze mercantili di Francia il trattario anche dopo accettata la cambiale può ritenerla qualche giorno appresso di se, e cancellarne, e ritrattarne l'accettazione, finchè non abbia consegnata la cambiale accettata al presentante: *ivi num.* 4.

Quando per sostenere la propria eccezione vi è bisogno di prove estrinseche dalla

asmbiale, non può tale eccezione ritardarne la esecuzione, e solamente debbe rimettersi al giudizio ordinario: *n.* 5. *pag* 342.

CANONE.

Colui, che ha pagati per un altro i canoni al padrone diretto, subentra all'ipoteca speciale e privilegiata, che il padrone diretto medesimo acquista sopra i beni enfiteutici: *dec.* 51. *n.* 8. *pag.* 44.

Il domino diretto, tuttochè abbia anche la generale ipotèca sui beni dell'enfiteuta, non pertanto deve, per il pagamento dei canoni, escuter prima i beni livellarj specialmente, e privilegiatissimamente ipotecati in di lui favore: *n.* 9 *pag.* 45.

Nell'enfiteusi si dice, che il canone corrisponde ai frutti, se la concessione sia stata fatta con Beneplacito Apostolico, che vale a dire con utilità della Chiesa: *dec.* 96. *n.* 2. *pag.* 488.

E il domino diretto, ossia la Chiesa dicesi allora usufruttuaria, non l'enfiteuta, in quella quantità di pensione almeno, che riceve dai frutti mutuati in danaro: *ivi num.* 3.

L'enfiteuta poi si chiama usufruttuario unicamente nella sesta, e in quella porzione di frutti, che rimane dopo la deduzione del canone: *ivi n.* 4.

CASO.

E' caso inopinabile e insolitissimo ciò, che per lo spazio di due secoli interi non era ancora accaduto: *dec.* 96. *n.* 9. *pag.* 491.

CAUSA — CAUSA FINALE — CAUSA PROSSIMA.

Quando è cessata la causa finale, deve dirsi cessata pur anco l'obbligazione, che per quella causa appunto fu animata e contratta: *dec.* 65. *n.* 1. *pag.* 158.

La causa prossima ed immediata dell'atto, o disposizione è quella, che principalmente deve attendersi: *n.* 2. *pag.* 159.

Non può imaginarsi una causa diversa, ogni qualvolta in un Motuproprio Sovrano è espressa la causa, che lo ha motivato: *dec.* 91. *n.* 10. *pag.* 426.

CENSO.

Quando il censo è imposto sopra un fondo in tempo, che questo era indiviso, si reputa obbligatorio di tutti i comproprietarj, comunque successivamente dalle fatte divise resulti, che ad uno di essi non sia toccata veruna porzione sul fondo medesimo: *dec.* 86. *n.* 1. *pag.* 348.

COMMODATO.

Non è incongruo, che possa aver luogo il commodato nella stessa persona, la quale abbia, cioè, le due rappresentanze, quella, sotto la quale dà, e quella, sotto la quale riceve in commodato: *dec.* 100. *n.* 5. *pag.* 517.

Il commodato si pone in essere anche a favor di terza persona, la quale però rappresenti direttamente quegli, che per suo comodo ha procurato a tal persona il commodato suddetto: *ivi n.* 6.

Resta a carico e peso del Commodatario la restituzione della cosa commodata, terminato che sia l'uso, per la quale fu commodata: *ivi n.* 7.

COMPENSAZIONE.

Quando i crediti sono fra loro certi, puri, e liquidi, non può evitarsi l'imputazione, e la compensazione dell'uno e dell'altro: *dec.* 49. *n.* 7. *pag.* 20.

Il doversi fare un semplice calcolo del credito non opera di ragione l'effetto della illiquidità del medesimo, nè è di ostacolo alla compensazione: *n.* 8. *pag.* 21.

Fra i mercanti non procede la regola, che chi è autorizzato a poter legittimamente esigere per altri non può di stretto rigor di ragione compensare: *dec.* 88. *n.* 2. *pag.* 379.

Non può compensarsi con un mercante decotto, nel quale stante la sua decozione è cessato il mandato ad esigere: *n.* 3. *pag.* 380.

COMPRA – COMPRATORE.

La restituzione del prezzo pagato è il danno principalmente refettibile al compratore, il quale non riceva o perda la cosa comprata: *dec.* 52. *n.* 1. *pag.* 49.

Acciocchè segua la traslazione del dominio della cosa venduta dal venditore nel compratore, quando questi non abbia pagato il prezzo, è necessario almeno che gli si sia avuta fede di esso: *dec.* 81. *n.* 1. *pag.* 292.

La traslazione della cosa venduta fa presumere, che siasi avuta fede del prezzo al compratore: *ivi n.* 2.

Lo che però procede unicamente in linea di presunzione, e congettura: e quindi ammettendo il contrario possibile, non dà luogo a sostenere come falso e simulato un contratto, che sulla cosa venduta siasi posteriormente stipulato fra il venditore e il compratore, presuppositivo della permanenza del dominio della cosa stessa nel venditore: *n.* 3. *pag.* 293.

Non ha luogo la presunzione, che dell'avuta fede del prezzo vuolsi desumere dalla tradizione della cosa venduta, quando il compratore dopo la consegna di essa ha da di lei espressamente stipulato col venditore un contratto, presupponente la permanenza del di lei dominio nello stesso venditore: *ivi n.* 4.

Quando vi è la volontà, la certezza della cosa da prendersi in pagamento, e quella del prezzo, per cui ciò deve seguire, si verificano i requisiti necessarj per la perfeziona del contratto *di dazione in pagamento*, ossia di compra e vendita: *dec.* 87. *n.* 3. *pag.* 366.

Il carattere di debitore del prezzo di una cosa si verifica nel solo compratore rispetto al suo venditore: *dec.* 88. *n.* 4. *pag.* 382.

La promessa di vendere a comprare dà alle parti l'azione o all'adempimento del contratto promesso, o alla refezione dei danni e interessi provenienti dall'inadempimento: *n.* 10. *pag.* 390.

CONDIZIONE.

Quando è purificata la condizione, a cui era alligata una dichiarazione, questa si considera come se fosse pura fino dal suo principio: *dec.* 87. *n.* 1. *pag.* 366.

Chi dà luogo all'adempimento di una condizione, s'intende aver spiegato l'animo di voler approfittare della dichiarazione, che era alligata alla condizione medesima: *ivi n.* 2.

CONFESSIONE.

Non può pregiudicar la propria confessione, quando sia stata emessa dietro un erroneo supposto: *dec.* 58. *n.* 2. *pag.* 96.

Una confessione, emessa senza la presenza e l'accettazione di quello, e di cui pro viene pronunciata, non è pregiudiciale per nulla al confitente: *dec.* 79. *num.* 10. *pag.* 279.

CONSUETUDINE.

Per porre in essere una consuetudine di giudicare diversa dalle regole di ragion comune si richiedono almeno due rejudicate: *dec.* 77. *n.* 3. *pag.* 249.

CONTRAENTI – CONTRATTO.

Quando i patti stipulati dai contraenti non sono nè ingiusti, nè lesivi, servono di norma per risolvere le controversie, che i contraenti medesimi ravvisano d'agitare: *dec.* 57. *n.* 1. *pag.* 84.

Non può dirsi, che alcuno sia stato consenziente alla stipulazione, allorchè non ha firmato l'apoca, che la contiene, e non si prove concludentemente la di lui presenza ed assenso: *dec.* 79. *n.* 6. *pag.* 277.

Non può dirsi, che alcuno abbia contrattato con persona, delle quale non costi aver egli avuta la precisa scienza: *dec.* 88. *n.* 8. *pag.* 388.

I particolari patti e convenzioni dei contraenti prevalgono alle disposizione di ragione: *dec.* 91. *n.* 3. *pag.* 421.

I contratti debbono avere la loro intelligenza *rebus in eodem statu manentibus*: *dec.* 96. *n.* 10. *pag.* 492.

CONVENTO.

I Camarlinghi nelle ricevute, e gli scrivani nei libri del convento non posson pregiudicare el convento medesimo con qualunque espressione, che costoro abbiano inespertamente adoperata: *dec.* 90. *n* 13. *pag.* 412.

CREDITO – CREDITORE,

Quando in un conteggio e saldo è stata fatta la contrapposizione dei crediti, e debiti, si presume, che le parti non abbien voluto tener separato verun credito, se specialmente fatta la dette contrapposizione sia rimasto un residuo da pagarsi in contanti: *dec.* 59. *n.* 6. *pag.* 108.

Il creditore non può addebitare di una partite una persona diversa da quella, che egli medesimo nel suo libro dichiarò essere debitrice: *dec.* 60. *n.* 1. *pag.* 116.

Non può ripetersi un credito contro l'eredità di alcuno, quando dal creditore siansi nella propria casa portate le carte ereditarie, e così si possa presumere una sottrazione, e occultazione di scritture: *n.* 7. *pag.* 122.

Non è verosimile, che alcuno in poco tempo, e con tenue provvisione crei su questa un credito di quantità rilevante con quello, che gliela deve prestare: *num.* 8. *pag.* 124.

Quando alcuno effettivamente riceve la sua provvisione è impossibile, che ne rimanga creditore col suo principale: *ivi n.* 9.

I soli creditori anteriori con ipoteca, e non già i posteriori, possono esercitare i loro

diritti sui beni, che il debitore ha costituiti al figlio in Patrimonio Ecclesiastico: *dec.* 69. *n.* 5. *pag.* 200.

La dichiarazione, che il creditore emette in un atto di non dover agere solidalmente contro uno dei debitori, non toglie a lui il diritto a tale azione solidale, quando questa derivi da altro atto indipendente dal sopra enunciato: *decis.* 70. *num.* 1. *pag.* 205.

Non si presume rennosia all'azione solidale, se specialmente il creditore non abbia recapiti capaci a pulsare uno dei condebitori: *n.* 4. *pag.* 206.

Provato, che il concorso dei creditori ha avuto una volta principio, dee dirsi tuttora pendente, se non si giustifichi avere esso avuto il suo termine con la sodisfazione di tutti i creditori: *dec.* 77. *n.* 10. *pag.* 253.

Quando penda un giodizio di concorso non può un creditore agere particolarmente contro un fondo del comun debitore, ma deve ricorrere a quel giudice istesso, avanti il quale è introdotto il concorso, a concorrere con gli altri creditori alla sodisfazione de'proprj crediti: *ivi n.* 11.

È liquido un credito, della cui somma apparisca mediante un valido documento, e senza che si giustifichi, che sia stata pagata, o parte, o tutta, o una quantità maggiore di essa: *dec.* 79. *n.* 5. *pag.* 277.

Colui, che cede ad altri un credito resultante dal prezzo di mercanzie, si considera come venditore e creditore in proprio, e non già come un altrui rappresentante: *dec.* 88. *n.* 7. *pag.* 387.

Il creditore, quantunque non abbia l'amministrazione delle sue sostanze, tuttavolta procede validamente all'arresto del suo debitore, tostochè è a lui vantaggioso: *dec.* 93 *n.* 5. *pag.* 451.

Nel qual caso deve dal giudice confermarsi: *ivi n.* 6.

Quello, che è utile al creditore sottoposto all'altrui amministazione, non può in suo danno ritorcersi: *ivi n.* 7.

Poichè diverso è l'arresto del debitore, e diversa è l'esazione del credito, ne segue, che l'utile non riman dall'inutile viziato: *n* 8. *pag.* 452.

Non deve ritardarsi di troppo la esazione di un credito certo e liquido di fronte ad altro credito reso torbido e incerto per fatto proprio di quello, che pretende di compensare: *dec.* 51. *n.* 4. *pag.* 523.

DANNO.

La regola, che è tenuto all'emenda del danno chi al medesimo dà causa, procede nel caso, che l'atto, da cui esso deriva, involva dolo, o almeno colpa, e che insomma *injuria factum sit*: *dec.* 80. *n.* 1. *pag.* 283.

Nè ha luogo, quando il danno venga in conseguenza di un atto lecito e permesso: *ivi n.* 2.

Trattandosi di danni, che si temano da un'opera nuova ed insolita, ha luogo la sanzione *de damno infecto* anche quando quella sia lecita e permessa, e sia affatto immune da colpa e negligenza chi fa una tal opera: *n.* 8. *pag.* 287.

Quando si pretende d'ovviare ai danni, che cominci a minacciare un'opera già preesistente, e consueta, l'obbligo di prestar la cauzione *de damno infecto* positiva-

mente presuppone la colpa, se non di commissione, almeno d'omissione, ossia di negligenza: *ivi n.* 9.

Non è capace di formare il soggetto della cauzione *de damno infecto* quel danno, che sia per avvenire per casi fortuiti, e che non potessero impedirsi: *num.* 11. *pag.* 288.

La cauzione *de damno infecto* ha luogo all'effetto di premunirsi dai danni provenienti da vizj accidentali ed estrinseci, non di prevenire i danni provenienti da vizj naturali ed intrinseci: *ivi n.* 12.

DAZIONE *IN SOLUTUM.*

Perchè abbia luogo la dazione *in solutum* non è necessaria la effettiva tradizione per trasferire il dominio delle cose in colui, che precedentemente n'era il legittimo amministratore, ma basta la sola volontà delle parti: *dec.* 87. *n.* 6. *pag.* 368.

DEBITO – DEBITORE.

È inverosimile, che alcuno voglia pagare un suo debito a persona, con cui abbia dei crediti da contrapporre e compensare: *dec.* 59. *n.* 5. *pag* 107.

Non è credibile, che alcuno voglia dichiararsi debitore d'una certa somma, senza contrappore quel tanto, di cui vada respettivamente creditore: *dec.* 71. *n.* 1. *pag.* 211.

Chi dichiara di voler compensare confessa d'esser debitore: *dec.* 101. *n.* 1. *p.* 522.

DECIMA.

La decima imposta sopra i Beni Ecclesiastici in forza della Legge del dì 11. Maggio 1775. dicesi surrogata alle Decime Ecclesiastiche, e però il pagarla sembra esser carico del padron diretto, ossia della Chiesa: *dec.* 96. *n.* 7. *pag.* 490.

Se alcuno si obbligò al pagamento delle decime ducali da imporsi, non è però obbligato a quelle imposte dalla suddivisata Legge: *n.* 15 *pag.* 494.

L'onere assunto dall'enfiteuta di pagare tutte le gravezze comprende ancora la decima, ognivolta che sia generale il patto, e sia chiaro dover essere il domino diretto libero da ogni gravezza: *ivi n.* 16

DIRITTO.

Allorchè alcuno ha acquistato il diritto sopra un fondo, nessuno può toglierglielo, senza il suo consenso, neppure in forza degli atti posteriori, che siano posti in essere da quello, che ne fu l'originario concedente: *dec.* 74. *n.* 2. *pag.* 231.

DISCRETIVA.

La discretiva disposizione dimostra la diversa volontà del Legislatore: *dec.* 97. *n.* 4. *pag.* 500.

DIZIONI IN SPECIE.

Sotto l'espressione *per qualunque titolo molestasse* s'intendono comprese anche le molestie, che la madre inferisse al figlio per la ripetizione delle sue doti: *dec.* 65. *n.* 3. *pag.* 159

La dizione *come sopra* è ripetitiva di tutto ciò, che in ordine ad altro è stato precedentemente espresso: *dec.* 67. *n.* 3. *pag.* 177.

Non importano una sostituzione fidecommissaria in favore delle femmine le espressioni *oppure avendo figli maschj, che mancasse la linea mascolina*, potendosi queste referire al caso, che questa linea mascolina, benchè cominciata e posta in

essere in vita del testatore, più non esista nel tempo preciso, e determinato dalla sua morte: *n.* 5. *pag.* 180.

Non è assoluta e positiva la sostituzione delle femmine ai maschi concepita con le parole *nel caso che avesse luogo la loro successione*, ma condizionale, e quindi dee dirsi lasciata in quello stato d'incertezza, ed eventualità, che è di natura della condizione: *n.* 8. *pag.* 182.

Le parole *conteggio fatto con ec.* importano una generale e indefinita intitolazione: *dec.* 59. *n.* 4. *pag.* 106.

L'espressioni *tutti insieme*, *et in solidum* operando lo stesso effetto della dizione *aequaliter*, ovvero *aequis partibus* convalidarne la regola, che quando sono chiamati in una medesima continuata orazione il padre, e i figli, e sono invitati coi loro proprj nomi, la vocazione deve considerarsi fatta *in capita*, ossia *pro virili*: *dec.* 60. *n.* 14. 15. *pag.* 131.

Allorchè si dice, che il tale confina ad un fondo mediante *il rio denominato ec.* può intendersi, che egli ne sia il possessore, a non tanto di lui, quanto ancora di tutte le dependenze accessorie al medesimo: *dec.* 74. *n.* 3. *pag.* 232.

Sotto i vocaboli *descendenti maschj* vengono, e debbono intendersi compresi tutti indistintamente i maschi per qualunque mezzo o mascolino o femminino derivanti dal designato stipite: *dec.* 78. *n.* 2. *pag.* 259.

I vocaboli *descendenze da parte di donna* non comprendono che le descendenze aventi per stipite le figlie del primo chiamato, e non già quelle aventi per stipite i figli maschi del primo chiamato medesimo: *n.* 11. *pag.* 265.

I vocaboli *linea mascolina* non è nuovo, che indichino una serie di maschj, che per qualunque mezzo descendano dallo stipite designato, escluse perpetuamente le femmine, e che denotino in somma una linea di qualità, non di sostanza: *n.* 16. *pag.* 268.

I vocaboli *linea mascolina* si usan talvolta per denotare quella descendenza, che desuma il suo principio da figli maschj del designato stipite, di qualunque qualità siano nel progresso gl'individui componenti tal discendenza: *n.* 17. *pag.* 269.

L'espressione, che la evizione vien promessa *in forma amplissima, e come è il più ampio stile dei notaj ec.* non comprende quella nascente *ex natura rei*: *dec.* 83. *n.* 5. *pag.* 316.

Nella espressione *augumentum temporis* non può considerarsi, che l'aumento intrinseco, cioè derivante dal semplice benefizio del tempo, e non già l'estrinseco, cioè procedente da miglioramenti: *dec.* 84. *n.* 8. *pag.* 330.

L'espressioni *in conseguenza della quale* importano relazione: *dec.* 88. *n.* 5. *pag.* 385.

Come possa intendersi, secondo la diversità delle circostanze, la espressione *per conto del. . . . .* *n.* 9. *pag.* 389.

Le parole *fino a terza generazione* possono unicamente spiegare la durazione, che per il corso di tre generazioni potevano avere a forma della scritta le diverse e distinte locazioni triennali in essa stipulate: *dec.* 90. *n.* 15. *pag.* 413.

La clausula o *per chi egli cederà le sue ragioni* equivale all'altra *et quibus dederit*: *dec.* 94. *n.* 6. *pag.* 467.

DONAZIONE – DONAZIONE *PROPTER NUPTIAS.*

Se la donazione comprenda fra l'altre cose anche dei crediti in genere, e in una quantità incerta, la dichiarazione, che in seguito faccia il Donante di aver riscossi questi crediti, non distrugge la donazione medesima, ma solo serve a spiegarla maggiormente, e quindi è pienamente attendibile: *dec.* 68. *n.* 2. *pag.* 192.

In che differisca la donazione *propter nuptias* dalla largità, e aumento dotale, e quale presso gli antichi era la donazione *propter nuptias. dec.* 95. *n.* 4. *pag.* 480.

La donazione fatta dal secondo marito alla moglie prima delle nozze, se sia stata convertita nella dote di detta moglie per il secondo matrimonio, non dicesi altrimenti largità sponsaliale, nè soggiace alla disposizione della Legge *cum aliis* 4. *C. secund. nupt. n.* 5 *pag.* 481.

Quando poi debba intendersi convertita in detta dote: *ivi n.* 6.

DOMINIO.

Le Leggi presumono la continuazione del titolo del dominio in quello, il quale incontrastabilmente lo acquistò mediante un pubblico istrumento: *dec.* 77. *n.* 4. *pag.* 249.

DOTE.

Se il testatore ha lasciato alla moglie il trattamento, senza poter ripeter la dote dal di lui erede, nel vocabolo della dote è compreso non solo ciò, che effettivamente fu sborsato al testatore medesimo, quanto ancora ciò, che è rimasto nelle mani del promissore di quella: *dec.* 54. *n.* 2. *pag.* 63.

Quando la dote è costituita da persona non estranea, ma di ragione tenuta a dotare, se dentro il decennio non è stata esatta dal marito, è nulladimeno tenuto alla restituzione di essa in favore della moglie: *n.* 3. *pag.* 64.

L'azione d'esigere la dote contro il promissore non compete che al marito, o a' di lui eredi, e non già alla moglie, cui compete solo quella di domandare la restituzione della dote medesima: *n.* 4. *pag.* 65.

In pratica però, per una mera equità, e per evitare i circuiti, anche alla donna si conceda d'agire contro il promissore della dote: *ivi. n.* 5.

Gli eredi non possono impugnare la confessione testamentaria del padre sul quantitativo della dote della propria moglie: *dec.* 60. *n.* 2. *pag.* 118.

Non sempre accade, che il figlio sia astretto alla restituzione della dote nel caso, che la madre passi ad un secondo accasamento: *dec.* 65. *n.* 5. *pag.* 162.

Per misurare la congruità della dote costituenda alla figlia bisogna referirsi alla consuetudine generale, alla dote portata in casa dalla madre, ed al quantitativo del patrimonio: *dec.* 72. *n.* 1. *pag.* 216.

In materia di dote, alla mancanza della ipoteca espressa subentra l'ipoteca tacita: *dec.* 79. *n.* 3. *pag.* 276.

Non possono denegarsi i frutti, finchè non venga restituita interamente la dote, quando la creditrice di questa non ha altri assegnamenti, onde vivere, ed ha poi fatte le opportune diligenze ed interpellazioni per ripeter la dote: *n.* 7. *pag.* 278.

Si presume sempre, che la creditrice della dote sia priva di qualunque assegnamento: *ivi. n.* 8.

Non può dubitarsi della interpellazione alla restituzione della dota, quando vi è stata un'intimazione e un sequestro: *ivi. n.* 9.

La donna non si presume aver altro patrimonio che la dote: *dec.* 87. *n* 9. *pag.* 370.

La donna per la restituzione della dote ha l'ipoteca anche sui beni livellarj del marito: *dec.* 94. *n.* 1. *pag.* 466.

La confessione *de recepto* non basta per ottenere la restituzione della dote, ove debba detrarsi dal fidecommisso transitorio in altre persone: *n.* 17. *pag.* 472.

Basta però, e fa prova la detta confessione, amminicolata da quella di altri individui: *ivi n.* 18.

La confessione *de recepto* fatta durante il matrimonio, senza che sia stata preceduta dalla promessa di dote, non si attende, e induce la presunzione di una donazione, che è proibita fra i conjugi: nè valida è pure benchè posta in essere prima del matrimonio, sendochè si presuma fatta nella speranza della futura numerazione: *ivi. n.* 19.

La confessione *dotis receptae* fatta costante il matrimonio riman confermata con la morte del marito, a somiglianza della donazione non ritrattata in vita del conjuge donante, a meno che non arrechi nocumento ai creditori, o agli eredi fidecommissarj: *n.* 20. *pag.* 473.

Nelle doti da detrarsi dal fidecommisso ascendentale è poziore la causa della dote costituenda, anzichè quella della dote restituenda: *ivi n.* 21.

E ciò perchè in quanto alla dote costituenda l'ipoteca s'acquista dal dì della morte del fidecommittente: *n.* 22. *pag.* 474.

La figlia acquista per la sua dote l'ipoteca sopra i beni liberi del padre fino dal dì della sua nascita: *ivi. n.* 23.

Non è più vera la regola, che nel concorso di dote costituenda, e restituenda dee preferirsi la prima, ogniqualvolta appartiene ad alcuno il costituire in sussidio la dote: *n.* 26. *pag.* 475.

Nel concorso di due doti è preferita quella, che ha un'ipoteca anteriore: *ivi n.* 27.

Il marito deve, morta la moglie, conservare ai figli del primo letto ciò, che donò prima delle nozze a essa moglie, se, come è uso, fu convertito nella di lei dote: *dec.* 95. *n.* 9. *pag.* 482.

Per la ragione, che si ha riguardo al nuovo titolo della dote, e non al primo delle donazione: *ivi n.* 10.

ENFITEUSI.

L'Enfiteusi concessa *agli eredi e successori*, non dicesi ereditaria, ma pazionata, specialmente l'Enfiteusi Ecclesiastica, e nella successione si comprendono unicamente gli eredi del sangue: *dec.* 94. *n* 2. *pag.* 466.

Non è incompatibile, che l'Enfiteusi sia ecclesiastica, e che la vocazione comprenda anche gli eredi estranei: *n.* 3. *pag.* 467.

Nell'Enfiteusi ecclesiastica debbe dirsi, che la vocazione è diretta anche agli eredi estranei, sempre che ne persuada la chiara lettera dell'investitura, o la congetturata mente dei contraenti: *ivi n.* 4.

Una circostanza persuadente la vocazione degli eredi estranei alla Enfiteusi eccle-

siastice sotto nome di *eredi* e *successori* consiste nel trovarsi il primo acquirente rivestito della qualità sacerdotale: *ivi n.* 5.

La clausula *et quibus dederit* apposta nella parte dispositiva della concessione livellaria opera, che l'Enfiteusi ecclesiastica *per se*, e *suoi eredi* e *successori* si presuma transitoria anche agli eredi estranei: *n.* 7. *pag.* 468.

L'Enfiteusi Ecclesiastice *per se suoi eredi e successori*, limitativamente alla durata della terza generazione d'un altro, dicesi transitoria agli estranei: *ivi n.* 8.

L'Enfiteusi Ecclesiastica, comunque fatta per un tempo limitato, non è transitoria agli eredi estranei, quando la concessione per quel tempo limitato apparisce fatta ai figli e descendenti del primo acquirente: *ivi n.* 9.

La concessione livellaria dei beni ecclesiastici deve dirsi transitoria agli eredi estranei, quando sia stata fatta per un tempo limitato agli eredi e successori del primo acquirente: *n.* 10. *pag.* 469

L'Enfiteusi concessa per un tempo limitato, comunque ecclesiastica, è tuttavolta transitoria agli estranei, se l'Enfiteuta venga a morire nella pendenza del tempo stabilito alla durata della concessione: *ivi n.* 11.

L'Enfiteusi ecclesiastica *per se suoi eredi e successori* tanto più dicesi transitoria agli estranei allora che sia stata concessa limitativamente alla durata della terza generazione d'un altro, col patto cioè, che l'Enfiteusi ritorni al dominio diretto finita soltanto la detta terza generazione: *n.* 12. *pag.* 470.

Se l'Enfiteusi fu concessa per un certo tempo *per se suoi figli e nipoti*, e il primo acquirente morì pendente quel tempo, essa non passa agli eredi estranei: *ivi n.* 14.

Se rimanga provata nell'Enfiteusi ecclesiastica la qualità di transitoria agli estranei, la proibizione d'alienare si dice apposta per interesse del padron diretto, nè muta la natura dell'alienabilità: *n.* 15. *pag* 471.

Lo che ha maggiormente luogo se siasi detto non potersi alienare senza licenza del domino diretto: *ivi n.* 16.

ENUNCIATIVA.

Le semplici enunciative, specialmente recenti, non provano in pregiudizio di persone diverse da quelle, dalle quali provennero: *dec.* 92. *n.* 8. *pag.* 437.

Qualunque enunciativa, da cui nasca la presunzione d'esser stata adoprata per procurarsi la prova d'un carattere, che uno non ha, è per se stessa sospetta: *n.* 9. *pag.* 438.

EREDE

Si presume sempre, che il defunto abbia gravato l'erede meno che sia possibile: *dec.* 54. *n.* 1. *pag.* 62.

Se il testatore sottopone al fidecommisso particolare un fondo, sul quale sapeva posarsi l'ipoteca a favore della dote della di lui moglie, tocca all'erede a purgare il detto fondo, e non già al legatario fidecommissario particolare: *dec.* 69. *n.* 7. *pag.* 200.

Questa regole ha maggiormente luogo, allorchè il fidecommissario particolare, e successivi chiamati sieno congiunti el fidecommittente: *ivi n.* 8.

Nel giudizio di salviano si concede all'erede beneficiato la retenzione del fondo, quando provi l'esistenza ed anteriorità dei suoi crediti, e sia in istato di fare il rendimento di conti della eredità beneficiata: *dec.* 77. *n.* 8. *pag* 252.

Non ostante il concorso dei creditori può benissimo accadere, che i beni si ritengano, non già da un economo, ma dall'erede beneficiato come legale amministratore: *n.* 9. *pag.* 252.

Sempre si trovano gli eredi estranei, non essendo immaginabile il caso, che alcuno muoja senza eredi: *dec.* 94 *n.* 13. *pag.* 470.

ERRORE.

Non si presumon giammai errori reiterati, e molto notabili: *decis.* 58. *num.* 5. *pag.* 98.

ESECUZIONE.

A malgrado della individuità della persona del debitore può l'esecuzione scindersi, e giudicarsi valida in parte, ed in parte irrita a motivo della divisibilità del credito: *dec.* 93. *n.* 28. *pag.* 460.

Colui, che eccedè nella esecuzione, è tenuto alla plenaria refezione dei danni, non già a rata del commesso eccesso: *ivi n.* 29.

Lo che ha luogo se specialmente si osservi la novissima Riforma del Tribunale di Mercanzia anno 1778. *ivi n.* 30.

ESTERO.

Gli esteri, che passano per l'altrui territorio, si reputano come sudditi temporarj: *dec* 93. *n.* 25. *pag.* 458.

ESTIMO.

La descrizione ai pubblici libri dell'estimo non basta a porre in essere una prova piena e perfetta del dominio e possesso: *dec* 50. *n.* 2 *pag.* 32.

La descrizione suddetta costituisce in quanto al possesso una prova presuntiva, capace di rifondere in chi lo impugni il peso di provare concludentemente il contrario, e quindi, in difetto di una chiara, e concludente contraria prova, deve omninamente attendersi: *ivi n.* 3.

Quando i fondi sono poco fruttiferi, massime quelli di Maremma, e perciò di poca valuta, non è improbabile, che i libri dell'estimo ne abbiano fatta una non precisa descrizione non osservandone scrupolosamente la misura: *n.* 7. *pag.* 35.

EVIZIONE.

Non può concedersi la rilevazione per l'evizione, quando al compratore era noto il vizio, e l'onere ai fondi comprati: *dec.* 83. *n.* 1. *pag.* 312.

Non è dovuta la rilevazione per la evizione, che segua *ex natura rei*: *num.* 2. *pag.* 313.

Queste regole si limitano, allorchè la rilevazione in qualunque ipotesi è stata espressamente promessa al compratore: *ivi n.* 3.

La promessa dell'evizione, che segua *ex natura rei*, non essendo di natura del contratto di compra e vendita, dev'esser litteralmente espressa, e nel dubbio non può dirsi stipulata, dovendo presumersi, che i contraenti si siano uniformati a ciò, che è di ragione, e che porta la natura del Contratto: *ivi n.* 4.

Questa promessa non s'induce dall'espressione, che l'evizione viene promessa *in forma amplissima, e come è il più ampio stile dei Notai ec. n.* 5. *pag.* 316.

Quando viene a risolversi per la morte di una persona contemplata la vendita fatta a vita, o per la terminazione delle generazioni contemplate una concessione enfiteutica fatta a certe generazioni, non dà diritto di agere alla evizione la promessa, aebbene amplissima, che in simili contratti ne sia stata fatta, obligando questa il venditore, o il padron diretto, a difendere il compratore a vita, o respettivamente l'enfiteuta, solo per il tempo della vendita a vita, o nella concessione enfiteutica contemplato: *n.* 11. *pag.* 318.

Secondo la Legge *si fundum sciens* 27. *C. de Evict.*, e secondo la interpretazione data ad essa dalla Glossa, il compratore, che ha acquistato consapevole del vizio della cosa comprata, e senza cautelarsi mediante una promessa d'evizione, ove questa intravenga, perde in un con la cosa anche il diritto di ripetere il prezzo dal venditore: *dec.* 84. *n.* 1. *pag.* 322.

La Legge *Emptorem* §. *fin. ff. de Act. empt.* ec. preserva al compratore il diritto di ripetere il prezzo anche quando sia stato pattuito, che il venditore non debba esser tenuto all'evizione: inteso bene per altro, che il compratore non fosse sciente del vizio della cosa comprata: *n.* 2. *pag.* 323.

La Legge *final.* §. *emptor. C. comm. de legat. et fidecom.* in termini di beni soggetti a fidecommisso, o legato condizionale venduti da chi ne ha pendente la condizione un dominio resolubile, nega al compratore consapevole del vincolo di tali beni l'azione alla piena evizione, benchè espressamente stipulata, e letteralmente gli concede il diritto di ricuperare il prezzo; *ivi n.* 3.

Questo testo procede nel caso, che siano stati quei beni fidecommissarj alienati in persona estranea, non quando ne sia stata fatta l'alienazione nei compresi e chiamati al fidecommisso: *n.* 4 *pag.* 324.

Il venditore non è di ragione tenuto a rilevare il compratore da quella evizione, che provenga da cause non preesistenti, ma posteriori al contratto: *dec.* 91. *n* 1. *pag.* 420.

E molto meno da quella evizione, che derivi da un posterior caso fortuito, quale si considera il fatto del Principe: *ivi n.* 2.

Quando nel contratto di compra e vendita è stato convenuto, che il venditore sia tenuto a prestare l'evizione anche per gli oneri, o vizj futuri, e per i casi fortuiti, siffatta convenzione prevale alla contraria regola di diritto: *n.* 4. *pag.* 421.

Il venditore non è tenuto a prestare l'evizione procedente *ex natura rei*, o da un vizio, di cui il compratore al tempo del contratto fosse sciente: *ivi n.* 5.

Lo è però tenuto, quando dal venditore sia stato così convenuto e pattuito: *ivi n.* 6.

Il venditore è tenuto alla rilevazione a favore del compratore a motivo della illegittimità ed insussistenza dell'esenzione del fondo venduto dalle gravezze dichiarate da un Sovrano Motuproprio: *n.* 13. *pag.* 428.

FEMMINA.

Subito che per la non esistenza dei figli, e discendenti maschj del testatore si è fatto luogo alla sostituzione delle femmine, e di quella specialmente, che ha la prero-

gativa del grado, e la prima causa di succedere, viene a spirare la vocazione delle altre femmine: *dec.* 67. *n.* 15. *pag.* 187.

Quando il testatore cumula il caso della non esistenza o deficienza dei Maschj, e quello di aver luogo la successione delle femmine, si conclude, che come una sola volta può verificarsi la non esistenza, o mancanza dei maschj, così una sola volta, e non più, sembra, che abbia voluto il testatore dover aver luogo la successione delle femmine: *n.* 16. *pag* 189.

FIDECOMMISSO

I beni sottoposti a fidecommisso non possono nè alienarsi nè ipotecarsi: *dec.* 51. *n.* 2. *pag.* 39.

Gli alimenti sono una causa, per cui, a somiglianza della dote, possono scorporarsi sussidiariamente i beni fidecommissarj: *n.* 3. *pag.* 40.

È questione, se l'erede gravato, non avendo dedotto il diritto di detrarre dal fidecommisso la legittima, e la trebellianica, possa detrarle il di lui creditore: *ivi n.* 4.

Quando la proibizione di detrarre la legittima e la trebellianica è accompagnata dalla cautela del Soccino, è valida, ed efficace, e toglie per conseguenza ai figli la facoltà di poter pretender e l'una e l'altra, accettata che abbiano la disposizione paterna induttiva dell'universal fidecommisso: *n.* 5. *pag.* 41.

L'erede gravato, o il di lui creditore, non può allegare altrimenti il diritto di detrarre la dote materna dal fidecommisso indotto dal padre, quando costa, che il primo ha già alienati tanti beni fidecommissarj, che pareggiano e sopravanzano l'importare della dote medesima: *n.* 6. *pag.* 42.

Allorchè è stata concessa la facoltà di scorporare dei beni fidecommissarj, perchè il prezzo di essi serva ad alimentare l'erede gravato, non può quello erogarsi in altra causa, e quindi nessun creditore dell'erede medesimo, seppure non sia tale per causa d'alimenti, può agere all'effetto di essere rimborsato col prezzo suddivisato: *n.* 7. *pag.* 44.

Nel caso di fidecommisso particolare, se manchi l'Inventario dello stato ereditario del fidecommittente, non posson pretendersi detrazioni di sorta alcuna: *dec.* 69. *n.* 2. *pag.* 197.

Se dicesi fidecommisso particolare quello comprensivo di tutti i beni stabili, a più forte ragione dovrà dirsi particolare quello, che comprende soltanto alcuni capi di effetti: *ivi n.* 3.

Allorchè la descrizione dei beni sottoposti al vincolo fidecommissario è posta in fine dell'unica orazione, in cui è ordinata tanto la sostituzione in favor dei figli descendenti del primo gravato, quanto la reciproca loro sostituzione, all'una, e all'altra di queste sostituzioni debbono riferirsi i descritti beni formanti il fidecommisso particolare: *n.* 4. *pag.* 192.

Non può detrarsi la dote dal fidecommisso particolare: *n.* 6 *pag.* 200.

Se il testatore sottopone al fidecommisso particolare un fondo, sul quale sapeva posarsi l'ipoteca a favore della dote della sua moglie, tocca all'erede a purgare il detto fondo, e non già al legatario fidecommissario particolare: *ivi n.* 7.

Questa regola maggiormente ha luogo, allorchè il fidecommissario particolare, e successivi chiamati sieno congiunti al fidecommittente: *ivi n.* 8.

Quando si tratta di vendita di fondi soggetti a fidecommisso, l'espressioni importanti perpetuità si limitano ad una durazione temporale: *dec.* 83. *n.* 9. *pag.* 317.

Nella vendita di beni sottoposti a vincolo fidecommissario le parole *eredi e successori* indicano i soli eredi del sangue, cioè i soli discendenti: *ivi n.* 10.

Si espone il disposto nella Legge del 1747. relativamente alla descrizione di fidecommisso indotto o prima, o dopo la legge: *dec.* 97. *n.* 4. *pag.* 499.

L'omissione della descrizione del fidecommisso istituito dopo la detta legge opera, che i di lui beni rimangano affetti in vantaggio dei creditori: *ivi n.* 2.

Altrimenti però se trattisi di fidecommisso indotto prima della Legge, rispetto al quale i beni si devolvono agli altri chiamati, con l'onere peraltro della necessaria pubblicazione: *n.* 3. *pag.* 500.

La disposizione contenuta nell'art. 13. della Legge del 1747. come che correttoria del Gius comune, ricever deve una stretta interpretazione; *ivi n.* 6.

Si dimostra la ragione della diversità fra il fidecommisso indotto prima, e quello indotto dopo la summenzionata Legge in quanto all'effetto della omessa pubblicazione: *n.* 8. *pag.* 501.

L'eccezioni contro la omessa, o non ben fatta descrizione del fidecommisso indotto prima della suddetta Legge non competono ai creditori del primo possessore, che non ne fece la descrizione, ma appartengono, o all'ulterior successore, o ai suoi creditori: *n.* 10. *pag.* 502.

Non può alienarsi un livello in pregiudizio dei successivi chiamati al fidecommisso, che quello comprende: *dec.* 102. *n.* 3. *pag.* 527.

FIGLIA – FIGLIO.

La qualità di figlio di famiglia fa presumere in dubbio la deficienza di beni, e di assegnamenti proprj: *dec.* 60. *n.* 10. *pag.* 124.

Quando il figlio con la sua opera, e industria non fa che negoziare, e trafficar coi capitali del padre, tutto il lucro di tal negoziazione appartiene a questo in ragione di peculio profettizio, nè può il figlio medesimo oltre gli alimenti pretender porzione alcuna di detto lucro: *n.* 12. *pag.* 127.

Quando sono chiamati in una medesima continuata orazione il padre, e i figli, e sono invitati coi loro proprj nomi, la regola sta per la vocazione di tutti *in capita*, ossia *pro virili*: *n.* 14. *pag.* 131.

L'espressioni *tutti insieme et in solidum* convalidano la regola, che sopra, operando lo stesso effetto della dizione *æqualiter*, ovvero *æquis partibus*: *ivi n.* 15.

Ogni qualvolta il Testatore istituisce eredi i suoi figli maschj, che nascessero dal suo legittimo matrimonio, s'intendon chiamati i soli figli immediati e di primo grado: *dec.* 67. *n.* 1. *pag.* 177.

E questa intelligenza ha maggiormente luogo quando gl'istituisce per ugual porzione, lo che non potrebbe verificarsi negli ulteriori descendenti: *ivi. n.* 2.

Non può supporsi, che il Testatore nel caso medesimo della deficienza dei maschj abbia voluto una volta chiamare alla successione le sole Figlie femmine, ed altre volte tutte indistintamente le discendenti: *n* 4. *pag.* 179.

Secondo la teorica dell'Imola la vocazione dei figli e figlie può estendersi anche

ai gradi ulteriori, qualora sia conferita in tempo remotissimo: *n.* 7. *pag.* 182.

La sostituzione delle Figlie si reputa comprensiva delle Nipoti, allorchè con queste sono stati chiamati i loro figli, e descendenti maschj, ne' quali il Testatore potè considerare la durata del fidecommisso: *n.* 9. *pag.* 183.

Tutti i figli, per qualunque matrimonio siano stati procreati, succedono egualmente ai loro respettivi genitori morti *ab intestato*: *dec.* 95. *n.* 1. *pag.* 478.

FIRMA.

Chi appone semplicemente il solo suo nome in piè di un Chirografo, viene a contrarre tutte quelle obbligazioni, che in esso sono espresse: *dec.* 47 *n.* 2. *pag.* 6.

Quando alcuno firmandosi in un Chirografo si esprime con le parole *affermo*, *ratifico*, o *mi obbligo a quanto* ec. viene a porre in essere un referente, in cui deve dirsi ripetuto tutto ciò, che si legge nel relato: *ivi n.* 3.

Tratta un interesse in proprio, e non d'altrui quegli, che firma un atto col solo suo nome, e senza menzione di persone, delle quali apparisca esser egli il procuratore, o rappresentante: *dec.* 88. *n.* 6. *pag.* 386.

FONDO.

Per dimostrare la identità del fondo basta una prova assai minore di quella, che stia a verificar la misura, i vocaboli, i confini, e la qualità del medesimo: *dec.* 50. *n.* 1. *pag.* 30.

La identità e pertinenza dei fondi fra gli altri mezzi di prova richiedono quello della oculare ispezione del Giudice, mediante il di lui personale accesso al luogo della controversia. *n.* 4. *pag.* 33.

Sulle questioni d'identità di fondi il sentimento dei periti in ciò, che riguarda la loro arte, e professione, seppure non costi dell'errore, deve dal giudice attendersi, e seguitarsi: *n.* 5. *pag.* 34.

La parola *circa* è suscettibile di una maggiore, o minore estensione, e quindi provati i confini del fondo nulla rileva, che il perito trovi la di lui misura diversa da quella descritta all'estimo, allorchè questo fece uso della parola indicata: *ivi. n.* 6.

Si dice provata l'identità di un fondo, posta la verificazione di due confini, specialmente se siano reali, ed invariabili: *dec.* 55. *n.* 1. *pag.* 70.

Allorchè si dice, che il tale confina ad un fondo mediante *il rio denominato* ec. può intendersi, che egli ne sia il possessore, e non tanto di lui, quanto ancora di tutte le dependenze accessorie al medesimo: *dec.* 74 *n.* 3. *pag* 232.

Non può alcuno dirsi proprietario di un tal sito, e degli accessorj di esso, quando si verifichi, che i confini prescritti al suo fondo si trovano aderenti ad altra parte dei beni del vicino, e non già a quella, ove egli pretende di godere le pertinenze del sito medesimo: *ivi n.* 4.

Il fondo inferiore è naturalmente sottoposto alla servitù di ricevere le acque, che scolano dal fondo a lui superiore: *dec.* 76. *n.* 3. *pag.* 242.

Quando colui, che dimette gli altrui creditori, dichiara quali sieno i fondi, su cui intende di rivalersi, non fa che servirsi di una maggior cautela, e non già che ne voglia escluder alcuno, o prevalersi d'uno anzichè di un altro di essi: *dec.* 87. *n.* 5. *pag.* 367.

FRUTTI.

La vera e giusta tassa del frutto recompensativo deve esser sempre proporzionale agli utili, che avrebbe d'altronde il creditore ricavati dal suo capitale: *dec.* 49. *n.* 9. *pag.* 21.

Il frutto recompensativo per non il fatto pagamento comincia a decorrer dal dì della scadenza, e conseguentemente allorchè il debitore è costituito in mora: *n.* 11. *pag.* 23.

Se alcuno paga per altri non può esigere il frutto recompensativo che dal dì, in cui egli ha sodisfatto all'altrui debito, non già da quello, in cui il creditor dimesso poteva pulsare il debitor liberato: *ivi. n.* 12.

La tassazione del frutto in una quantità certa è sempre permessa quando venga fatta in una quantità moderata, e non perfettamente uguale a qual frutto, o lucro, che il socio paciscente potrebbe per la sua parte sperare, ma con una onesta, e discreta diminuzione, che stia in luogo di premio dell'assicurazione di quel certo, e determinato lucro, che si pattuisce: *dec* 81. *n.* 5. *pag.* 294.

Gli oneri, e le annue prestazioni spettano a quello, che percipe i frutti: *dec.* 96 *n.* 1 *pag.* 488.

Le Leggi proporzionano la imposizione delle Decime alla quantità dei frutti, che si percipono dal domino diretto, e dall'Enfiteuta: *n.* 5. *pag.* 489.

GABELLA.

Quando il contratto di compra e vendita è caduto sopra beni fidecommissarj, dei quali sia dal fidecommittente proibita l'alienazione, non è soggetto a pagamento di gabella: *dec.* 52. *n.* 4. *pag.* 50.

La nullità nascente da omissione di denunzia alle gabelle dentro il termine statutario s'induce nelle scritte private, che contengano contratti gabellabili: *ivi n.* 5.

Spesso sogliono adoprarsi dei circuiti per celar gli acquisti, ed esimergli così dal pagamento della gabella: *dec.* 87. *n.* 10. *pag.* 370.

GIUDICE.

Allorchè ciò, che il giudice come privata persona conosce, è compatibile con quello, che si sa in forza della scienza pubblica resultante dal processo, e dagli atti, diviene attendibile, e dee in esso convalidare la scienza pubblica medesima: *dec.* 90. *n.* 19. *pag.* 415.

GIUDIZIO — GIUDIZIO ESECUTIVO.

Col semplice sommarissimo Giudizio possessorio non può cumularsi il diverso giudizio petitorio, se non di comun consenso di tutte le parti interessate: *dec.* 64. *n.* 2. *pag.* 153.

Nei giudizj esecutivi non vagliono a ritardare l'effetto di simili giudizj, ossia l'esecuzione, oltre eccezioni, fuori che quelle, che non ricercano un'alta indagine; o perchè nascenti dal ventre del documento, in cui fondi l'Attore la sua intenzione, e però intrinseche all'intentata azione, o perchè, sebbene estrinseche, restano però provate chiaramente e *incontinenti*: *dec.* 85. *n.* 2. *pag.* 339.

Nel giudizio esecutivo e sommario non può prendersi cognizione della forza ed efficacia della proferita sentenza: *dec.* 93. *n.* 9. *pag.* 453.

Ma questa deve rimaner ferma finchè non sia revocata nel suo congruo giudizio: *ivi num.* 10.

GIUOCO.

Il giuoco del Pallone è un atto lecito e permesso: *dec.* 80. *n.* 3. *pag.* 284.

Non ha luogo l'emenda dei danni, quando si tratta di giuoco lecito, e esercibile in luogo ugualmente lecito e permesso: *n.* 4. *pag.* 285.

Non può domandarsi l'emenda dei danni, quando si tratta di giuoco lecito, e si è praticata ogni diligenza nell'ammonire chi potrebbe da questo rimanere offeso: *ivi n.* 5.

Chi si è esposto ai danni, derivati da un giuoco lecito, non può domandare il risarcimento dei medesimi: *n.* 6. *pag.* 286.

È vizio naturale ed intrinseco del pallone di colpire gli edifizj circostanti al luogo, in cui s'esercita un cotal giuoco: *n.* 13. *pag.* 288.

GIUS COMUNE.

In mancanza delle prova d'una contraria consuetudine deve attendersi le disposizione del Gius comune: *dec* 93. *n.* 17. *pag.* 456.

IMMISSIONE.

Ai termini di ragion comune, e secondo la pratica dei Tribunali si concede al creditore la immissione in possesso sì per sodisfarsi del suo credito medianti i frutti retraibili dai beni del debitore, sì ancora per sodisfarsi col retratto ottenuto per mezzo delle subasta dei beni medesimi: *dec.* 47. *n.* 4. *pag.* 7.

L'immissione in possesso non si concede, ove unitamente agli altri estremi non concorra la ipoteca a favore del creditore: *dec.* 51. *n.* 1. *pag.* 39.

INCOMPETENZA.

Non può conoscere il Tribunale nè direttamente, nè indirettamente di quelle cause, nelle quali gli osti le incompetenza delle persone: *dec.* 98. *n.* 2. *pag.* 506.

INTERPELLAZIONE.

Non può dubitarsi della interpellazione alla restituzione della dote, quando vi è stata un'intimazione e un sequestro: *dec.* 79. *n.* 9. *pag.* 278.

INTERPRETAZIONE — REGOLE INTERPRETATIVE.

La parte dispositiva, sempre che sia suscettibile d'interpretazione, può, e deve riceverla dalla parte condizionale: *dec.* 82. *n.* 8. *pag.* 304.

Nell'interpretare qualunque disposizione deve evitarsi ogni intelligenza inutile, superflua, ed inoperativa: *dec.* 91. *n.* 7. *pag.* 423.

L'identità, o maggioranza di ragione influisce molto nell'interpretare una legge o qualunque altra disposizione: *dec.* 93. *num* 7. *pag.* 459.

La diversità di ragione fa sì, che una disposizione non può ricever norme da un'altra: *dec.* 97. *n.* 7. *pag.* 501.

INVEROSIMIGLIANZA.

Si dice *in diritto* non vero ciò, che involve la massima inverosimiglianza: *dec.* 58. *n.* 6. *pag.* 99.

IPOTECA.

Il dominio diretto, quantunque abbia anche la generale ipoteca sui beni dell'enfiteu-

ta, nulladimeno deve, per il pagameoto dei canoni, escuter prima i beni livellari specialmente a privilegiatissimamente ipotecati in di lui favore: *dec.* 51. *n.* 9. *p.* 45.

E questa regola suggerita dall'eqoità è allegabile non tanto dai creditori anche posteriori, quanto ancha dai terzi possessori muniti d'ipoteca: *ivi n.* 10.

La ipoteca convenuta per tutti i danni refettibili in caso d'inosservanza del contratto è esercibile anche relativamente alla restituzione del prezzo: *dec.* 52. *n.* 2. *p.* 49.

Quando il contratto non è stato denunziato alle gabelle, vien dichiarato nullo, o quindi inattendibile in tutte le sue parti: e quantunque per equità debbasi restituire il prezzo in quello convenuto, ciò però non desumesi dal contratto, ma da una causa a lui estrinseca, e quindi non può a questa adattarsi l'ipoteca in esso convenuta e stipulata: *ivi n.* 3.

Non è nullo in tutta le sue parti il contratto di compra e vendita dei beni fidecommissarj non alienabili, e quindi la ipoteca convenuta per tutti i danni refettibili in caso d'inosservanza si mantiene, e si estende principalmente alla rifusione del prezzo pagato dal compratore: *n* 6. *pag.* 50.

Quantunque l'ipoteca non comprenda per espressa menzione anche i beni futuri, contuttociò tacitamente abbraccia anche questi: *ivi n.* 7.

Dopo la Legge del 1769 sulle manimorte essendo i beni di diretto dominio di manimorte divenuti alienabili, e quasi allodiali dai possessori, ne segue, che possono cadere sotto le generali obbligazioni ed ipoteche dei beni contratte dai possessori medesimi: *n.* 8. *pag.* 51.

Tostochè è nata la figlia, la legge induce una valida ipoteca generale sui beni paterni per la costituzione della dote: *dec.* 72. *n* 3. *pag.* 217.

Tra i beni, che la legge sottopone all'ipoteca appena nata la figlia, si comprendono per la costituzione della dote in sussidio anche i beni fidecommissi, quantunque in vita del padre possessore di essi non siasi data alla figlia occasione di matrimonio: *n.* 4. *pag.* 218.

LEGGI IN SPECIE.

La disposizione nel Testo della Legge *Siculi* §. *Aristo ff. si serv. vind.* procede nel caso, che alcuno voglia fare un'opera nuova o insolita, da cui sia per ridondare del danno al vicino, non già nel caso, che si tratti di opera già preesistente e consueta: *dec.* 80. *n.* 7. *pag* 286.

La Legge *cum aliis* 4. *Cod. secund. nupt.* dispone, che se la donna avente figli passa alle seconde nozze, ai figli soltanto del secondo letto dee appartenersi la sponsalizia largizione avuta dal secondo marito: *dec.* 95. *n.* 2. *pag.* 479.

Sotto nome di largizione sponsalizia nella detta legge non altro, che donazione *propter nuptias* vuolsi significare: *n.* 3. *pag.* 480.

LEGITTIMA.

Quando i figli son sette, la legittima ascende al semisse della eredità paterna: *dec.* 60. *n.* 3. *pag.* 118.

LIBRO.

Si deve piena fede ai libri, i quali oltre ad esser ben tenuti, e non sospetti, sono di più forniti della impostatura del medesimo debitore: *dec.* 59. *n.* 1. *pag.* 103.

Quando un libro è giustificato nella massima parte dai crediti, che mostra accesi, è attendibile anche nell'altra: *n.* 3. *pag* 104.

La parola „ *nostri* „ posta in un libro contenente interessi indubitatamente proprj, e particolari di un solo, induce la presunzione, che a questo solo eziandio appartengano gli oggetti, a cui corrisponde la parola auddivisata: *n.* 9. *pag.* 110.

L'intitolazione dei libri di un negozio è valutabilissima per argomentare a chi spetti il negozio medesimo: *dec.* 60. *n.* 13 *pag.* 128.

È un cattivo libro d'Amministrazione quello, che contiene la sola Uscita senza l'Entrata: *dec.* 71. *n.* 2. *pag.* 212.

Quando è sospetto, e perciò non provante, lo scritturato di un libro, è inutile qualunque prova testimoniale diretta a far costare di una consuetudine, che giustifichi la sostanza del libro medesimo: *ivi n.* 3

Un libro serviente, non a dar conto d'un'Amministrazione di cosa altrui, ma semplicemente alla privata memoria di chi lo scrive, è inconcludente tanto in favore dello scrivente, quanto contro di esso: *ivi n.* 4.

Non merita fede un libro d'Amministrazione non scritto *Dietim*, ma inordinatamente, e contenente delle posposizioni, e delle accavallature di partite: *n.* 5. *pag.* 213.

Allorchè in una parte di un libro d'Amministrazione si scorge un difetto evidentissimo, è tolta la fede in tutte le sue parti al libro medesimo: *ivi n.* 6.

I libri tenuti e scritturati da alcuno per semplice sua privata memoria sono incapaci di produrre in di lui pregiudizio la minima conseguenza: *decis.* 87. *num.* 17. *pag.* 374.

Le partite scritturate dal proprio ministro debbono reputarsi come se scritte fossero da noi medesimi: *dec.* 89. *n.* 1. *pag* 397.

I libri privati non sono atti a far prova in favore dello scrivente: *ivi n.* 2.

Fanno prova però, se a convalidarli concorrano delle congetture e degli amminicoli: *ivi n.* 3.

Una congettura capace di far valere un libro privato nasce dal buon ordine, e chiarezza sua, e dalla diversità dei tempi, in cui è stato scritto: *n.* 4. *pag.* 398.

Quando varie partite di un libro sono state verificate, non è verosimile, che le rimanenti siano mendaci: *ivi n.* 5

Cresce la efficacia di una partita accesa in un libro privato, quando dal debitore non s'impugna la sostanza, ma solamente il titolo in essa allegato: *n.* 6. *pag.* 399.

Non può dalla non fatta esibizione di un libro nascer veruna prescrizione pregiudiciale al non esibente avversario, quando di esso libro non si provi la esistenza precisamente al tempo della mossa lite: *dec.* 90. *n.* 17. *pag.* 414.

LINEA.

La linea mascolina delle figlie femmine può benissimo considerarsi dirimpetto al testatore come linea femminina, come che da lui derivante per mezzo femminino: *dec.* 67. *n.* 13. *pag.* 187

Fintantochè non è estinta pienamente la linea del primo chiamato, non può farsi luogo alla successione della linea invitata soltanto sussidiariamente, *e per posterius*: *dec* 78 *n.* 1. *pag.* 258.

Nella linea retta si comprendono tutti quelli individui, che dal designato stipite in qualunque modo, e mezzo tanto mascolino, che femminino discendono: *n.* 3. *pag.* 259.

Quando la linea retta del divisato stipite è posta in condizione, importa la prelazione dei maschj da femmina di quella linea ai maschj di maschio di linea diversa: *n.* 4 *pag.* 260.

Allorchè il testatore si esprime, che vuol *maschj*, non *femmine*, spiega la sua intenzione in favore della mascolinità, ma non esclude dalla linea quei maschj, che non da maschi, ma da femmine son derivati: *ivi n.* 5.

La legge favorisce sempre colui, il quale, succedendo, mantiene quella linea, in cui fu radicata la primogenitura: *n.* 20. *pag.* 270.

LIVELLO – LIVELLARIO.

Riconosciuta la proprietà del fondo, sulla cui pertinenza era questione fra il vero proprietario, ed il falso anche prima, che quello desse il fondo medesimo a livello, il livellario ha diritto di farsi restituire tutti i frutti percetti dal preteso proprietario succumbente: *dec.* 50. *n.* 9. *pag.* 36.

Nulla implica, che possa dirsi estinto il genere dei chiamati e compresi nella livellaria concessione, comunque tuttora esista un individuo della medesima famiglia: *dec.* 55. *n.* 3. *pag.* 76.

Se il Livello è ereditario, non può denegarsi la facoltà nel livellario di alienarlo per dotare la propria figlia: *dec.* 72. *n.* 2 *pag.* 217.

La prova del preteso possesso in altrui dei beni livellarj, desunta dall'aver questi pagato il canone al domino diretto, viene esclusa dal solo possibile, che ciò abbia fatto in vista dei conguagli, e degl'interessi, che vegliassero fra lui, e quello, che reclama il possesso dei beni livellarj medesimi: *dec.* 98. *n.* 5 *pag.* 508.

A forma della Legge d'Ammortizzazione del 1751. è necessario il Regio assenso, perchè possa renunziarsi il livello alla manomorta, e così devolverne ad essa l'util dominio: *dec.* 102. *n.* 1 *pag* 326.

Il chiamato al livello di manomorta ha diritto di recuperarlo, subitochè prima della Legge del 1769. fu alienato in pregiudizio dei successivi compresi nella investitura livellaria: *n.* 2. *pag* 527

Non può alienarsi un livello in pregiudizio dei successivi chiamati al Fidecommisso, che quello comprende: *ivi n.* 3.

LOCAZIONE.

Una locazione triennale dicesi a breve tempo: *dec.* 90. *n.* 1. *pag.* 405.

Una semplice locazione a breve tempo, a differenza di quella a longo tempo, quale a questo effetto suol reputarsi il decennio, non trasferisce nel conduttore l'util dominio, ed il possesso: *ivi n.* 2.

Dee sempre credersi, che la manomorta abbia voluto stipulare una locazione triennale, non potendo essa senza le solennità stipulare una locazione a lungo tempo: *n.* 4 *pag.* 406.

Il patto, che non disdicendosi s'intenda la locazione raffermata per altri tre anni, e così di tre in tre anni, dà luogo a tante locazioni quanti sono i triennj, le quali

fin da principio hanno il loro tempo limitatu, atante che la lor continuazione dipende dalla condizione della omissione della disdetta: *n.* 5. *pog.* 407.

Altra è la locazione per un triennio col patto, che non disdicendosi s'intende rinnovata per altro triennio, è così successivamente, ed altra è la locazione fatta per un tempo indefinito *ex gr. a beneplacito* con la facoltà alle parti di recedere mediante la disdetta el termine d'ogni biennio, triennio ec. *ivi n.* 6.

La manemorta non può senza solennità locare al di là del triennio: *n.* 8. *pag.* 409.

A meno che non si tratti di fondo tenue, o sterile, o solito locarsi per un tempo maggiore del triennio: *ivi n.* 9.

Quando è chiara la lettera delle scritta, son certi i limiti della potestà del contraenti, e concorrono i sostanziali requisiti, cioè il fondo certo, la certa mercede, e il consenso delle parti limitato al triennio, qualunque patto, che trovisi nella scritta medesima, non può d'une locazione triennale farne una locazione perpetua, o a terza generazione: *n.* 12. *pag.* 411.

Le parole *fino a terza generazione* possono unicamente spiegare la duraalene, che per il corso di tre generazinni potevano avere a forma della scritta le diverse, e distiote locazioni triennali in essa stipulate: *n.* 15. *pog.* 413.

Bisogna, che il fondo sia sterile e inculto, perchè possa rendersi perpetua la locazione e favor del migliorante: *n.* 20. *pag.* 416.

Allorchè la locazione è nel suo principio temporale, la successiva benchè lunghissima osservanza, qualora non si provi assolutamente inconciliabile con quel titolo primordiale, deve sempre ad esso referirsi: *ivi n* 21.

Il difetto della centenarie osta a poter presumere l'intervento delle necessarie solennità in una perpetua locazione, che voglia dirsi posteriormente sopravvenuta: *ivi num.* 22.

MALLEVADORE.

Allorchè il mallevadore del censo passivo si è accollato il censo medesimo, egli si considera come l'originario debitore, e quindi il creditore non è tenuto ad escuter prima i beni del vero originario debitore, ma può procedere immediatamente contro quelli dell'accollatario: *dec.* 77. *n.* 5. *pag.* 250.

MANDANTE — MANDATARIO — MANDATO.

Quando esiste un mandato, che autorizza a prendere a censo, a cambio ec., non vi è bisogno d'alcuna ratifica per i censi, o cambj creati posteriormente al mandato: *dec.* 86. *n.* 2. *pag.* 349.

Allorchè, malgrado il mandato o generale, o speciale, apparisce, che il mandante ha dichiarato di voler inoltre specialmente e precisamente sanzionare con la ratifica le operazioni del mandatario, queste sono di niun valore se manchi la ratifica medesima: *n.* 3. *pag.* 350.

Il mandante è tenuto alle obbligazioni contratte in di lui nome dal mandatario, comunque in queste per soprabbondante cautela, e quando occorra, sia stata promessa semplicemente la ratifica per parte del mandante, le quale non abbia avuto altrimenti luogo: *ivi n.* 4.

Il mandante non può altrimenti resilire da ciò, che in ordine al suo mandato è stato operato dal mandatario: *dec.* 87. *n.* 18. *pag* 375.

La sola clausula *per conto* non importa chiaramente e di necessità il mandato; potendolo al più importare l'altra *per ordine* e *conto*: *dec.* 88. *n.* 11. *pag.* 390.

Il mandato può avere diversi oggetti, determinabili tutti dalle opportune circostanze: *ivi n.* 12.

Dai fatti posteriori dal mandante, e del mandatario si debbono argomentare i termini del mandato: *n.* 13. *pag.* 391.

La regola, che, posto il mandato, si radicano le azioni e le obbligazioni nel mandante, anche nel caso che il mandatario abbia agito e contrattato in nome proprio, procede soltanto fra il mandante, e il mandatario, non rispetto al terzo, con cui il mandatario abbia *in proprio nome contrattato*: *n.* 14. *pag.* 392.

Il mandato posto in essere per interesse del mandante è sempre revocabile, abbenchè il mandatario sia stato irrevocabilmente, e come *in rem propriam* costituito: *dec.* 93. *n.* 1. *pag.* 449.

Cosa debba dirsi se vi concorra l'interesse del terzo, e quando mai siffatto interesse si dica concorrere: *n.* 4. *pag.* 450.

I procuratori si presumono avere il necessario mandato a porre in essere gli atti giudiciali: *n.* 13. *pag.* 455.

MANOMORTA.

È luogo a dubitare se a forma della Legge di Ammortizzazione del 1751. sia proibito alla manomorta di recuperare senza il sovrano assenso anche il semplice uso, e comodo di percipere i frutti, che torna al locatore risolvendosi la conduzione a breve tempo: *dec.* 90. *n.* 16 *pag.* 414

MARITO.

Il parto concepito da donna avente marito dee legalmente credersi, che dal Marito sia procreato: *dec.* 72. *n.* 6 *pag.* 219.

La Legge non sospetta la filiazione paterna, ancorchè la moglie partorisca dieci mesi dopo la morte o assenza del suo marito: *ivi n.* 7.

MASCHIO.

Deesi sempre evitare l'assurda presunzione, che siano chiamati i maschj descendenti per mezzo femminino dalle figlie femmine del primo istituito, in preferenza dei maschi per mezzo femminino descendenti dai figli maschj del primo istituito medesimo: *dec.* 78. *n.* 9. *pag.* 264.

Quando dopo il primo maschio del primo chiamato si chiama il suo primogenito maschio, questo è un termine collettivo, e comprende perciò anche il nipote *ex filio*, o altro ulterior discendente maschio del detto primo chiamato: *n.* 14. *pag.* 266.

L'aver voluto il testatore, che la primogenitura risedesse perpetuamente nei maschj, e non nelle femmine, non conclude, che nei maschj da esso invitati desiderasse anche l'altre qualità di essere immediatamente generati da maschj: *n.* 15. *pag* 267.

Quando non vi è riscontro di voto agnatizio, è ardua impresa il sostenere l'esclusione dei maschj discendenti per via di femmina: *n.* 19. *pag.* 270.

Secondo il Fulgosio sotto nome di discendenti maschj sogliono intendersi compresi anche i maschj descendenti per uno, o più mezzi femminini: *dec.* 82. *n.* 1. *pag.* 300.

Varj tribunali però hanno fermato, che il vocabolo *discendenti maschj* è comprensivo unicamente dei maschj di maschio: *ivi n.* 2.

La sopra esposte teoria Fulgosiana procede unicamente nel dubbio, non già quando corrano riscontri, e congetture indicanti esser stati chiamati dal disponente i soli descendenti maschj di maschio: *n.* 3 *pag.* 301.

Non si presume la vocazione dei descendenti maschj di femmine, quando il disponente ha escluse queste, ossia le loro madri dalla successione: *n.* 5. *pag.* 302.

È inverosimile, che il disponente abbia chiamati i discendenti maschj di femmine, quando possa verificarsi il caso, che per qualche tempo mancando i chiamati al fidecommisso ne rimanga sospesa la successione, lo che è anche irregolare: *num.* 6. *pag.* 303.

Forma un argomento sicuro, ed univoco della contemplazione dei soli maschi di maschio la menzione della linea, e descendenza mascolina: *n* 7. *pag.* 304.

Sotto il nome di *famiglia* nell'idioma volgare si comprendono unicamente i maschj di maschio: *n.* 9. *pag.* 305.

Quando il disponente ha in una seconda sede ordinata la sostituzione dei discendenti maschj di femmina, bisogna supporre, che nella prima sede non abbia ordinato, che quella dei soli discendenti maschj di maschio, perocchè altrimenti i primi si troverebbero sostituiti a loro medesimi: *n.* 10. *pag.* 306.

MATRIMONIO.

Una sola e medesima cosa nel caso di matrimonio sciolto per la premorienza del marito, e nel caso di matrimonio sciolto per la premorienza della moglie non deve regolarsi con diversa ragione: *dec.* 95. *n.* 12. *pag.* 484.

MERCE.

Chi vende una merce fatta venire d'altronde, ha diritto di esigerne il prezzo capace di metterlo al coperto dell'originario costo di essa, e delle spese occorse nel di lei trasporto: *dec.* 88. *n.* 15. *pag.* 393.

MERCEDE.

In mancanza di patti particolari, il quantitativo della mercede si regola o secondo la disposizione di ragione, o secondo la consuetudine locale: *dec* 57. *n.* 2. *pag.* 85.

In mancanza di una precisa convenzione, legge, consuetudine, vien rilasciata la tassazione della mercede al prudente arbitrio del giudice: *n.* 5. *pag.* 90.

MIGLIORAMENTO.

Trattandosi di miglioramenti urbani, cioè di risarcimenti, o accrescimenti di fabbriche, suol essere meno il migliorato dello speso, e conseguentemente suol essere refettibile il solo migliorato: *dec.* 87. *n.* 13. *pag.* 371.

MORA.

Quando une sentenza impone ad alcuno il rendimento di conti, senza però determi-

nare il tempo, dentro il quale debba esser fatto, non può quello dirsi in mora fino a che non ha avuto la giudiciale interpellazione: *dec.* 100. *n.* 1. *pag.* 514.

NEGOZIO.

Un negozio, nel quale siano giornalieri gli affari, non può amministrarsi, se non da chi in esso continuamente dimora: *dec* 60. *n.* 16. *pag.* 132.

NEMICO.

Non può dirsi nemico proprio quegli, che per ragione di suo ofizio ha dovuto talvolta far ad altri delle parti non molto per avventura ad esso gradite: *dec.* 100. *n.* 4. *pag.* 516.

ONERI.

Se il Livellario si obbligò a pagar tutti gli oneri, che fossero imposti nell'avvenire, non s'intende obbligato a quelli, che non era dato il prevedere: *dec.* 96. *n.* 14. *pag.* 494.

L'onere assunto dall'enfiteuta di pagare tutte le gravezze comprende ancora la decima, ogni volta che sia generale il patto, e sia chiaro dover essere il dominio diretto libero da ogni gravezza: *ivi n.* 16.

Se poi il domino diretto siasi assento il pagamento di qualche gravezza, nel patto generale non si comprende un onere inopinabile e insolito: *n.* 17. *pag.* 495.

La questione, se i nuovi oneri debbano andare a carico del domino diretto, o del livellario, in mancanza d'ogn'altro patto, o legge, si risolve con le regole del Gius Comune: *ivi n.* 18.

ORDINARIO.

L'ordinario, comunque debba considerarsi come l'Esecutore delle pie disposizioni, non ne ha però un privato diritto, ma solo lo esercita, quando o non esista chi abbia un legittimo diritto di adempirle, o chi ha tal diritto sia negligente: *dec.* 86. *n.* 12. *pag.* 358.

OSSERVANZA.

L'osservanza, nel dubbio della pertinenza e del vincolo dei beni, è sommamente valutabile: *dec.* 87. *n.* 19 *pag.* 376.

PAGAMENTO.

Il semplice lasso del tempo nudo affatto di altre circostanze, che lo amminicolino, è reputato inetto a far presumere il pagamento: *dec.* 77. *n.* 6. *pag.* 250.

Legittimamente si paga a quello, con cui si è contrattato: *dec.* 88. *n.* 1. *pag.* 379.

PAROLE IN GENERE.

Non può darsi un diverso senso ad una parola, di cui siasi fatto uso più volte in un medesimo Istrumento *dec.* 55. *n.* 2. *pag.* 72.

Il proprio fatto è più efficace, e più potente che le parole: *dec.* 57. *n.* 4. *pag.* 87.

Le parole regolarmente si presumono usate nel significato più proprio, e più potente: *dec.* 58. *n.* 3. *pag.* 97.

Quando una parola è stata usata in un senso nella maggior parte del documento, anche nell'altra di questo debbe dirsi, che nel medesimo senso sia stata adoprata: *ivi n.* 4.

Le parole di qualunque disposizione debbono intendersi nel modo, che più si adatta

alla soggetta materia, e allo spirito della disposizione medesima: *dec.* 66. *n.* 6. *pag.* 169.

Le parole enunciative, comecchè generali, debbon sempre restringersi dentro i limiti dal disponente contemplati: *dec.* 67. *n* 6. *pag.* 181.

La parte defettiva e condizionale deve interpretarsi in modo, che non discordi dalla parte dispositiva, e che non comprenda persone nella dispositiva non chiamate, con dare anche per tale effetto all' espressioni usate nella condizionale quella impropriazione, di cui in qualche modo siano suscettibili: *n.* 10. *pag.* 184.

Quando la parte condizionale è un semplice referente della parte dispositiva, non può comprender persone, che in queste non sieno chiamate: *ivi n.* 11.

Allorchè è univoca l'intelligenza della parte dispositiva, e non già quella della condizionale, l'una serve ad interpretar l'altra, cosicchè le persone non chiamate nella prima non possono dirsi chiamate nella seconda: *n.* 12. *pag.* 185.

Le parole dubbiose ed ambigue debbono sempre interpetrarsi contro quello, che le proferì, e che poteva spiegarsi con maggior chiarezza: *dec.* 70. *n.* 2. *pag.* 205.

In dubbio le parole di un atto s'interpretano sempre in esclusione della rinunzia a un diritto già competente, perocchè a questa resiste la presunzione di ragione: *ivi n.* 3.

Un vocabolo usato nella seconda sede di sostituzione deve aver la medesima intelligenza, che ha dal disponente ricevuta nella prima sede di quella: *dec.* 82. *n.* 11. *pag.* 306.

L'espressioni per loro stesse ampie e generali debbono limitarsi a quel tanto, a cui le parti hanno inteso di riferirsi: *dec.* 87. *n* 4. *pag.* 367.

PAROLE IN SPECIE.

La parola *circa* è suscettibile di una maggiore, o minore estensione, e quindi provati i confini di un fondo nulla rileva, che il perito trovi la di lui misura diversa da quella descritta all'estimo, allorchè questo fece uso della parola indicata: *dec.* 50. *n.* 6. *pag* 34.

La parola *nostri* posta in un libro contenente interessi indubitatamente proprj, e particolari di uno solo, induce la presunzione, che a questo solo eziandio appartengano gli oggetti, a cui corrisponde la parola suddivisata: *dec.* 59. *n.* 9. *pag.* 110.

Allorchè il Testatore si esprime, che vuol *maschj*, non *femmine*, spiega la sua intenzione in favore della masculinità, ma non esclude dalla linea quei maschj, che non da maschj, ma da femmine son derivati: *dec.* 78. *n.* 5. *pag.* 260.

La dizione *così* è di sua natura ripetitiva, ed importante similitudine: *n.* 13. *pag.* 266.

Sotto il nome di *discendenti maschj* non devono intendersi chiamati i maschj per mezzo di femmine, quando si possa incorrere nell'assurdo di preferire a persone note e predilette al disponente persone ad esso ignote, perchè non nate, e perciò non capaci di sua predilezione: *dec.* 82. *n.* 12. *pag.* 307.

Il termine *Livello* si applica a qualunque annua prestazione, che si paghi per qualsivoglia titolo: *dec.* 90. *n.* 14. *pag.* 413.

PATRIMONIO ECCLESIASTICO.

I soli creditori anteriori con ipoteca, e non già i posteriori, possono esercitare i loro diritti sui beni, che il debitore ha costituiti al figlio in Patrimonio Ecclesiastico: dec. 69. n. 5. pag. 200.

PATRONO.

Il Patrono è autorizzato ad invigilare, e prendersi cura della celebrazione delle Messe ordinate dal Fondatore: dec. 86. n. 10. pag. 358.

I Patroni non possono appropriarsi i frutti dei beni spettanti ai Benefizj di loro Patronato: ivi. n. 11.

PATTO — PATTO RESOLUTIVO.

Se nella concordia, o transazione manchi il patto resolutivo, non si risolve la transazione, ma si dà l'azione all'adempimento: dec 93. n. 20. pag. 457.

I patti amplissimi ed effrenati non inducono a credere, che alcuno siasi assunti sopra di se i casi insoliti ed inopinabili: dec. 96. n. 11. pag. 492.

PEGNO.

Dalla restituzione del pegno fatta dal creditore nasce la legal presunzione della sodisfazione del suo credito: dec. 60. n. 6. pag. 121.

PERITO.

Sulle questioni d'identità di fondi il sentimento dei Periti in ciò, che riguarda la loro arte, e professione, seppure non consti dell'errore, deve dal Giudice attendersi e seguitarsi: dec. 50. n. 5. pag. 34.

POSSESSO — POSSESSORE.

Non può controvertersi il possesso dei beni nel debitore, quando ne consti per mezzo delle risposte date da questo alle posizioni presentate dal creditore, e conseguentemente per mezzo di una prova superlativa, e la migliore di qualunque altra: dec 47. n. 1. pag. 4.

Tanto all'effetto di ottenere la manutenzione, quanto a quello di ottenere la reintegrazione basta la prova del possesso, nè si richiede quella del dominio: dec. 50. n. 8. pag. 35.

Quando esiste l'accusa diretta ad incolpar altri del taglio di un albero non suo, per conoscere se sia, o no, sussistente, è d'uopo incominciare prima di tutto dal conoscere e giudicare del possesso: dec. 64. n. 1. pag. 153.

L'attual possesso nel reo convenuto si deduce dall'aver egli sostenuta la lite con contradizione, e contumacia: dec. 79. n. 2. pag. 276.

Quando a chi già possedeva per un titolo ne sopravviene un altro diverso, non si ricerca in esso se non l'animo, e volontà di possedere con questo nuovo e diverso titolo: dec. 87. n. 7. pag. 369.

La qual mutazione di animo e volontà si desume bastantemente anche dalle semplici congetture: ivi n. 8.

Sono scusabili quei Possessori, che non han pagate le gravezze, indotti dal comune errore, che i loro beni non fossero soggetti al proprio stato: dec. 91. n. 11. pag. 427.

POTESTA'.

Si presume, che le parti abbian dato all' atto quei limiti di potestà, i quali furono prescritti a loro da una sentenza, a cui hanno avuto nell' atto medesimo espressa relazione: *dec.* 64. *n.* 11. *pag.* 335

PRETENSIONE.

La presunzione d'insussistenza osta a qualunque pretensione, che venga serotinamente dedotta. *dec.* 59. *n.* 7. *pag* 109.

PREZZO.

Dalla quantità del prezzo giustamente si argomenta, che cosa sia caduta in contrattazione: *dec.* 83. *n.* 6. *pag.* 316.

Dee sempre presumersi la giustizia del prezzo, in esclusione del dolo, e della frode: *ivi n.* 7.

Questa regola è maggiormente valotabile, allorchè è il Magistrato, che ha contrattato per altri, il quale non può credersi aver voluto deviare dall'obbligo, che incombe ad ogni curatore di procurare per quanto è possibile l'utilità, e vantaggio delle persone alla sua cura affidate. *n.* 8. *pag.* 317.

Non ha luogo la restituzione del prezzo, ognivolta che si è risoluto il dominio temporale nei compratori degli oggetti da loro acquistati: *dec.* 84. *n.* 5 *pag.* 327.

Allorchè il compratore paga un prezzo notabilmente inferiore a quello, che meritano i beni se fossero liberi, e transitorj a chiunque, viene ad assumere sopra di se il pericolo della perdita di detti beni: *ivi n.* 6.

Non può presumersi, che alcuno abbia comprati a un prezzo superiore dei beni, di cui conosceva il vincolo, e attesa la circostanza di non esser comparsi nell'incanto di essi altri oblatori: *n.* 7. *pag* 329.

È giusta la perizia, che valuta le grasce sulla norma dei prezzi corsi nei pubblici mercati ai tempi delle respettive somministrazioni. *dec.* 99. *n.* 2. *pag.* 510.

PRINCIPE.

Il fatto del Principe si parifica al caso fortuito *dec* 96. *n.* 8. *pag.* 491.

I Principi, non già i privati, debbon conoscere e decidere cosa esige il pubblico bene: *n.* 12. *pag* 493.

I sudditi debbon estimar giusto il sistema approvato dal loro Sovrano: *ivi n.* 13.

PROCURATORE.

La citazione fatta al Procuratore s'intende fatta al Principale: *dec.* 93 *n.* 19. *pag.* 446.

PROTESTA.

È inutile, e inoperativa qualunque protesta, che sia contraria intieramente al fatto: *dec.* 60. *n.* 12 *pag.* 125.

PROVVISIONE.

Secondo lo stile mercantile è dovuta la provvisione nel caso di prestata garanzia, ossia *dello star del credere*: *dec.* 88. *n.* 16. *pag.* 395.

QUIETANZA.

Quando più e diversi sono gl'interessi veglianti fra due persone, il saldo e quietanza fatta per alcuno di essi non può estendersi ancora al rimanente dei medesimi: *dec.* 75. *n.* 1. *pag.* 237.

La qual regola diviene poi incontrastabile, quando vi è la espressa dichiarazione dei contraenti di tener fermi gli altri interessi; sopra dei quali non hanno inteso di emettere veruna quietanza: *n.* 2. *pag.* 238.

RELATO.

Non fa d'uopo il Relato, quando la scritta contenente tutti i patti del contratto viena ad essere per se stessa un referente determinato: *dec.* 90. *n.* 18. *p.* 414.

RETROAZIONE.

Qualunque disposizione semplicemente declaratoria ha per se stessa forza retroattiva: *dec.* 91. *n.* 9. *pag.* 425.

RETTORE.

I frutti di un censo, che forma la dote, e il fondo di veri, e proprj benefizj Ecclesiastici perpetui, non posson dirsi uno stipendio o elemosine di Messe, comunque la celebrazione di queste sia ingiunta ai Rettori, ma sì vere rendita di Benefizj, alla percezione delle quali ha un diritto indubitato qualunque Rettore, appena che gli è conferito il Benefizio, fino alla di lui morte: *dec.* 86. *n.* 7. *p.* 356.

I quali frutti, se sieno decorsi, e non esatti in vita dal Rettore, trapassano a'di lui credi: *ivi n.* 8.

Il Rettore, che percipe le rendite del Benefizio, modificate dall'onere della soddisfazione di alcuna messa, trasmette a'di lui eredi sulle rendite non esatte il diritto alla medesime con la stessa modificazione: *n.* 9. *pag.* 357.

RINUNZIA.

Non si può togliere a veruno un diritto, a cui non abbia rinunziato, e della cui renunzia non possa apparire giammai, non essendovi stata la volontà dal preteso rinunziante: *dec.* 49. *n.* 1. *pag.* 17.

In dubbio le parole di un Atto s'interpretano sempre in esclusione della renunzia a un diritto già competente, perocchè a questa resiste la presunzione di ragione: *dec.* 70. *n.* 3. *pag.* 205.

Non si presume la renunzia all'azione solidale, se specialmente il creditore non abbia recapiti capaci a pulsare uno dei condebitori: *n.* 4. *pag.* 206.

RISCOSSIONE.

Si ha per riscossa una somma, che dal proprio esattore si confessi esser dovuta da esso al suo principale: *dec.* 60. *n.* 5. *pag.* 120.

SALARIO.

In mancanza della prestazione del servizio non può assolutamente dedursi pretensione di salario: *dec.* 92. *n.* 2. *pag.* 433.

Non può esigersi salario, che non sia o espressamente, o tacitamente convenuto: *ivi n.* 3.

Si rilevano alcune circostanze, da cui si raccoglie non esser alcuno addetto all'altrui servizio, e quindi inabile a domandare il salario: *n.* 4. *p.* 434.

Non si presume, che alcuno, in prospero stato, e avente dall'affetto per il suo servitore, non abbia a questo prestato il conveniente salario. *n.* 13. *pag* 441.

È inverisimile, che un servitore abbia lasciato di chiedere il suo salario durante la vita del suo padrone, e dopo ancora la di lui morte per qualche tempo: *ivi num.* 14.

L'Azione di domandare il salario rimane in alcuni luoghi prescritta per il lasso del triennio, o anche di un più breve tempo: *ivi n.* 15.

SALDO.

Nessuno può con una semplice asserzione rendere inefficace ed inattendibile il saldo, antecedentemente da esso dichiarato fatto in buona e valida forma: *dec.* 68. *n.* 3. *pag.* 193.

Quando più e diversi sono gl'interessi vegllanti fra due persone, il saldo e quietanza fatta per alcuno di essi non può estendersi ancora al rimanente dei medesimi: *dec.* 75. *n.* 1. *pag.* 237.

La qual regola diviene poi incontrastabile, quando vi è la espressa dichiarazione de' contraenti di tener fermi gli altri interessi, sopra dei quali non hanno inteso d'emettere veruna quietanza: *n.* 2 *pag.* 238.

SALVIANO.

L'Interdetto salviano, essendo un'azione personale *in rem scripta*, può legittimamente intentarsi, ad elezione dell'Attore, tanto nel foro del reo convenuto, quanto nel Foro *rei sitae*: *dec.* 77. *n.* 1. *pag.* 248.

Nel giudizio di salviano non si ammettono le eccezioni, che ricerchino un'alta indagine: *n.* 7: *pag.* 252.

Nel giudizio di Salviano si concede all'erede beneficiato la retenzione del fondo, quando provi l'esistenza ed anteriorità dei suoi crediti, e sia in istato di fare il rendimento di conti dalla eredità beneficiata: *ivi n.* 8.

L'immissione in salviano, nella concorrenza di tutti i necessarj estremi, non può denegarsi: *dec.* 79. *n.* 1. *pag.* 275.

All'effetto di ottener la immissione in salviano il credito deve esser certo e liquido: *n.* 4. *pag.* 276.

La fede di estimo basta per provare l'estremo del possesso nei giudizj di salviano: *dec.* 99. *n.* 1. *pag.* 510.

SENTENZA.

Per poter revocare in grado di restitozione in integrum il giudicato è necessario, che costi chiaramente della ingiustizia di esso: *dec.* 53. *n.* 2. *pag.* 56.

In materia arbitraria è impossibile revocare come ingiusta una sentenza, se specialmente verta nel determinare qual parte di somma esduta in transazione debba dirsi pagata per i capitali, e quale per i frutti: *n.* 3. *pag.* 57.

Per dichiarare esser luogo alla revisione di due Giudicati conformi, bisogna, che il reclamante dia un grave e veemente fumo della loro ingiustizia: *dec.* 92. *n* 1. *pag.* 432.

È inverisimile l'ignoranza della sentenza in quello, che ebbe interesse nel giudizio, in cui fu essa proferita: *dec.* 93. *n.* 11. *pog.* 453.

Conformemente allo stile della Curia di Livorno perchè sia valida una sentenza basta che sia stata proferita dentro 30. giorni utili dal dì della fatta citazione: *n.* 12. *pog.* 454.

Secondo il Gius comune una sola citazione basta a validare una sentenza: *num.* 14. *pag.* 455.

Alla qual disposizione non pare essere stato derogato nè dallo stile della Curia Livornese, nè dallo statuto del Tribunale di Mercanzia *lib.* 3. *rub.* 2.: *ivi n.* 15.

Quali cose abbisognino per reputarsi derogato alla disposizione superiormente avvertita: *ivi n.* 16.

SEQUESTRO.

Si può procedere al sequestro prima ancora, che resti giustificata la causa di esso, e solamente la conferma o revoca del sequestro medesimo dipende dal farsi o non farsi posteriormente tal giustificazione: *dec.* 98. *n.* 1. *pag.* 505.

Non può confermarsi un sequestro, allorchè i documenti, che si adducono per giustificare la causa di esso, sono molto equivoci, e meritevoli di un serio esame in un giudizio ordinario: *n.* 3. *pag.* 507.

SERVITU'.

Il Possessore del fondo inferiore dee per conseguenza naturale ed inevitabile dalla situazione dei fondi soffrire, che in quello scorra l'acqua dal fondo superiore del vicino: *dec.* 80. *n.* 14. *pag.* 289.

SERVIZIO.

Non si presume la tacita convenzione del servizio, quando non si provi, che colui, che dice d'averlo prestato, sia solito locare la propria opera, e che chi ha esatto il servizio sia respettivamente solito condurre l'opera altrui: *decis.* 92. *num.* 11. *pag.* 439.

È dispensato dalla prova del solito di locare la propria opera chi è andato in casa altrui in età giovenile, e in cui non può presumersi aver egli precedentemente altrove servito con salario: *n.* 12. *pag.* 440.

SOCCIDA.

Nella soccida chi pone il capitale dicesi socio capitalista, o soccio padrone, chi pone l'opera chiamasi socio d'opera, o soccio lavoratore: *dec.* 49 *n.* 2. *pag.* 17.

Non esiste soccida, ove dal socio capitalista non sia effettivamente messo in questa il capitale del bestiame: *n.* 3 *pag.* 18.

Quando manca nella soccida il socio capitalista, questa dicesi usuraria e nulla, ovvero simulata: *ivi n* 5.

Allorchè il socio, cui si apparteneva di porre il capitale nella soccida, non ha adempito al suo obbligo, non può partecipare degli utili, che sieno prodotti dal bestiame: *n.* 6. *pag.* 20.

Nella soccida è necessario verificare, e riconoscere il vero frutto naturale per non leder gl'interessi dei socj: *n.* 10. *pag.* 22.

Il grano raccolto mediante il lavoro di bovi dati a soccida, detratto il seme necessario, e la metà dovuta al padrone del suolo, devesi nell'altra metà dividere fra il colono, e quello, che ha dati a soccida i detti bovi: *dec.* 91. *n.* 6. *pag.* 295.

SOCIETA' — SOCIO.

Bisogna, che provisi la qualità di socio in quello, che si pretende tenuto per causa di un certo negozio: *dec.* 60. *n.* 4. *pag.* 120.

La tassazione del frutto in una quantità certa è sempre permessa quando venga fatta in una quantità moderata, e non perfettamente eguale a quel frutto, o lucro, che

il socio paciscente potrebbe per la sua parte sperare, ma con una onesta e discreta diminuzione, che stia in luogo di premio dell'assicurazione di quel certo, e determinato lucro, che si pattuisce: *dec.* 81. *n.* 5. *pag.* 294.

Nel corso di più inverosimili dee credersi, che alcuno abbia venduto per interesse proprio, e non per quello della società: *dec.* 89. *n.* 7. *pag.* 400.

SOLENNITÀ.

In qualunque alienazione dell'utile dominio di beni della Chiesa è necessario l'intervento delle solennità: *dec.* 90. *n.* 7. *pag.* 408.

Nelle alienazioni dei beni di Chiesa ai Laici nè la trigenaria, nè la quadragenaria osservanze bastano a far presummere intervenute le solennità, ma unicamente può nascer tal presunzione dall'osservanza centenaria, o immemorabile: *n.* 10. *pag.* 409.

Lo che però non ha luogo nei contratti fatti tra Chiesa e Chiesa: *n.* 11. *pag.* 410.

SOSTITUZIONE.

Non importano una sostituzione fidecommissaria in favore delle femmine l'espressioni: „ *oppure avendo figli maschi, che mancasse la linea mascolina* „ potendosi questa riferire al caso, che questa linea mascolina, benchè cominciata e posta in essere in vita del Testatore, più non esista nel tempo preciso e determinato della sua morte: *dec.* 67. *n.* 5. *pag.* 180.

Non è assoluta e positiva la sostituzione delle femmine ai Maschj concepita con le parole „ *nel caso che avesse luogo la loro successione,* „ ma condizionale, e quindi dee dirsi lasciata in quello stato d'incertezza, ed eventualità, che è di natura della condizione: *n.* 8 *pag.* 182.

SPESE.

È condannabile nelle spese colui, che impugna una sentenza, la quale comparisce evidentemente giusta in tutte le sue parti: *dec.* 64. *n.* 3. *pag.* 154.

SUPPOSTO.

Quando manca il supposto, mancano pure tutte le conseguenze, che se ne deducevano: *dec.* 49. *n.* 4. *pag.* 18.

Qualunque possibile basta perchè non possa dirsi provato il preteso errore del supposto: *dec.* 55. *n.* 4. *pag.* 77.

Caduto il supposto, cade anche la pretensione, che in esso si fonda: *dec.* 59. *n.* 10. *pag.* 111.

TERRITORIO.

Si presume esser dependente da uno stato una estensione tenuissima di territorio, circondata da ogni lato dallo stato medesimo: *dec.* 91. *n.* 8. *pag.* 424.

TESTATORE.

Il Testatore può lasciare i suoi beni a chi più gli piace; quindi il Giudice dee riguardare non coloro, che avrebbe dovuto chiamare il Testatore, ma quelli, che di fatto ha voluto chiamare: *dec.* 57. *n.* 14. *pag.* 187.

TESTIMONE.

Nel conflitto di testimoni, che diversamente depongano, deve di ragione attendersi ciò, che vien deposto dal maggior numero di essi: *dec.* 57. *n.* 3. *pag.* 86.

Non sono attendibili quei testimoni, che non coartano la negative della non seguita

trasmissione di una maggior quantità di oggetti, oltre quelli, che si pretendono unicamente trasmessi: *dec.* 59. *n.* 2. *pag.* 104.

È inattendibile ciò, che viene asserito dai testimoni negli attestati stragiudiciali, e che non viene da essi confermato, e ratificato col loro deposto nel giudiciale esame: *dec.* 92. *n.* 5. *pag.* 435.

La semplice credulità non basta perchè si presti fede ai testimoni: *ivi n.* 6.

Nessuno può far fede di ciò, di cui confessa non esser bene informato: *n.* 7. *p.* 436.

È attendibile il deposto di colui, che per l'avanti fu mediatore nell'affare, sul quale depone: *dec.* 100. *n.* 3. *pag.* 516.

TRANSAZIONE.

Il sostanziale requisito della transazione è, che siano saldati, comunque si voglia, i capitali, alla lite dei quali si è voluto rinunziare con la transazione medesima. *dec.* 53. *n.* 1. *pag.* 56.

La transazione opera l'istesso effetto, che vien prodotto da una sentenza: *num.* 4. *pag.* 58.

Se nella concordia, o transazione manchi il patto resolutivo, non si risolve la transazione, ma si dà l'azione all'adempimento: *dec.* 93. *n.* 20. *pag.* 457.

TREBELLIANICA.

Quando gli eredi gravati non sono figli, ma fratelli del fidecommittente, debbono imputare nella Trebellianica i frutti percetti. *dec.* 69. *n.* 1. *pag.* 196.

TRIBUNALE.

Il Tribunal superiore, a cui fu interposto appello da un decreto interlocutorio, che inferisce gravame, conosce ancora di tutta la causa, onde la parte non venga costretta a comparire di nuovo avanti quel Giudice, che le inferì l'aggravio: *dec.* 62. *n.* 2. *pag.* 143.

Quando manca la disposizione di ragione, deve ricorrersi all'esempio, e a ciò, che è stato in casi simili praticato dai Tribunali: *dec.* 78. *n.* 21. *pag.* 270.

Un tribunale non può conoscere di quelle cose, che già pendono avanti un Tribunale diverso: *dec.* 101. *n.* 2. *pag.* 522.

USUFRUTTO – USUFRUTTUARIO.

L'usufruttuario non può impedire l'alienazione, che il semplice proprietario faccia del fondo, su cui gode l'usufrutto, subitochè non vengono lesi i suoi diritti: *dec.* 62. *n.* 3. *pag.* 143.

L'usufrutto di un'eredità si residua sopra quelli oggetti, che rimangono dopo la dimissione di tutti i debiti del defunto: *n.* 4. *pag.* 144.

L'usufruttuario di un'eredità non può impugnare la vendita di un fondo fatta dall'erede proprietario, ogni qualvolta può imputarsi nel prelegato, che il testatore abbia costituito a favore dell'erede medesimo: *ivi n.* 5.

L'alienazione di un fondo è imputabile nella rata d'usufrutto, che l'erede universale deve percipere sull'eredità, usufruibile in comune con altri: *n.* 6. *p.* 145.

VALORE.

Il valore di un fondo può argumentarsi da quello di un fondo vicino: *decis.* 48. *n.* 1. *pag.* 13.

VEDOVA.

Quando vi è luogo alla presunzione, che l'anello nuziale sia stato distratto in vita dal Marito, si deve alla vedova il di lui valore: *dec.* 66. *n.* 7. *pag.* 170.

È dovuto alla vedova il vedovile, scomputato però tutto quello, che in rapporto di vestiario a bruno ha ella percetto dalla eredità del defunto Marito: *ivi n.* 8.

VENDITORE.

Il venditore è tenuto alla rilevazione a favore del compratore a motivo della illegittimità ed inaussistenza della esenzione del fondo venduto dalle gravezze dichiarate da un Sovrano Motuproprio: *dec.* 91. *n.* 12. *pag.* 428.

VITRICO.

Il vitrico, che non è mai tenuto ad alimentare i figli avuti dalla sua moglie per opera del primo marito, non si presume, che gli abbia alimentati per liberalità, ma con animo di farsi rimborsare da chi di ragione: *dec.* 73. *n.* 8. *pag.* 225.

VOCAZIONE.

Non possono nello stesso testamento verificarsi a pro di uno due diverse sedi di vocazione: *dec.* 78. *n.* 10. *pag.* 264.

VOLONTA'

La volontà del disponente deve raccogliersi non da alcune parti, ma da tutto il contesto della di lui disposizioni: *dec.* 78. *n.* 12. *pag.* 266.

Nel dubbio della volontà del disponente dee sempre rispondersi in favore di quello, che è assistito dalla regola di ragione. *n.* 18. *pag.* 270.

Regolarmente dalla potestà si argumenta alla volontà, nè può presumersi, che questa abbia eccedato i termini di quella: *dec.* 84. *n.* 10. *pag.* 335.

Quando la scritta è chiara, deve precluder l'adito a questionare della volontà dei contraenti. *dec.* 90. *n.* 3. *pag.* 406.

VOLTURA.

La voltura alle decime non si fa mai in testa propria da un semplice amministratore, e che percipe i frutti a conto di altri, ma da chi per qualunque titolo, o causa gode il frutto dei beni. *dec.* 87. *n.* 16. *pag.* 373.

ZIO.

Lo zio paterno è tenuto in sussidio a dotare del proprio la sua nipote. *dec.* 72. *n.* 5. *pag.* 218. *e dec.* 94. *n.* 24. *pag.* 475.

Fine dell' Indice del tomo secondo.

